IL

MONITORE ECCLESIASTICO

PUBBLICAZIONE MENSUALE

AD USO DEL CLERO

SECONDA SERIE

VOLUME I.

(VOL. XI. DELLA INTERA COLLEZIONE)

ROMA

Presso la Direzione del Monitore Ecclesiastico

1899-1900

Monitor ecclesiasticus D. Luigi Frasi Treja

IL

MONITORE ECCLESIASTICO

PUBBLICAZIONE MENSUALE

AD USO DEL CLERO

Labia enim sacerdotis custodient scientiam, et legem requirent ex ore eius: quia angelus Domini exercituum est.

MALACH. II. 7.

SECONDA SERIE

VOLUME I.

(VOL. XI. DELLA INTERA COLLEZIONE)

ALMA COLLEGE P LIBRARY ME Alma, California

ROMA

Direzione del Monitore Ecclesiastico

1899

15691

1899

PROPRIETÀ LETTERARIA

Napoli — *Tipografia Artigianelli* — S. Raffaele.

AI NOSTRI LETTORI

Nello inaugurare il principio di una nuova Serie, ci è grato ricordare le umili origini del nostro Periodico e le varie sue vicende.

Il *Monitore Ecclesiastico* venne fondato ventitrè anni or sono, per nessun altro motivo, che per provvedere ad una sentita necessità del Clero, specie dei piccoli centri. Recatici in più luoghi per ragione di ministeri, avevamo trovato che generalmente s' ignoravano le norme più gravi e più interessanti della S. Sede, date ad ovviare ai bisogni dei torbidi tempi nostri, che sono tempi eccezionali. Non si conosceva in taluni luoghi neanco la esistenza della nuova Costituz. *Apostolicae Sedis,* onde si era con sapientissima provvidenza riformato dalla s. m. di Pio IX il diritto penale della Chiesa! — Fu però giudicata non solo utile, ma necessaria la fondazione di un piccolo organo di pubblicità, che in brevi pagine e con levissimo dispendio fornisse al Clero, stremato e impoverito, le cognizioni e i documenti indispensabili per ben compiere in questi tempi malaugurati il proprio ministero, non bastando le norme, apprese una volta dagli autori antichi.

Chiestone consiglio a due illustri Vescovi (1), ed avutone conforto ed incoraggiamento, cominciammo nel marzo del 1876 la nostra pubblicazione da Maratea, luogo in quei tempi della Diocesi di Cassano. La nostra intrapresa era ardita, ed allora quasi senza esempio: nondimeno Iddio la benedisse, avendola benedetta il suo Vicario in terra, la s. m. di Pio IX. La nuova pubblicazione fu accolta da per tutto con favore e con plauso, e non solo potè diffondersi dall' un capo all'altro d' Italia, ma penetrò in tutti i Regni d' Europa ed in molti luoghi dell'Asia, dell'Africa e delle Americhe.

(1) Mons. Alessandro Basile Vescovo di Cassano al Ionio, e Mons. Giuseppe Maria Cione Vescovo di Policastro.

Se abbia recato utile, e quanto, noi non sappiamo. Ci è noto però che il favore generale non venne mai meno, neanco col sorgere, dopo di essa, di una quantità straordinaria di periodici congeneri in tutti i luoghi e di ogni sesto, molti dei quali dal nostro *Monitore,* col concetto, tolsero ancor le materie.

Passato da Maratea a Conversano, il *Monitore Ecclesiastico* potè accrescere il formato, e potè occuparsi a risolvere quelle quistioni e quei casi che sono proprii dei tempi nostri, e che sogliono rendere difficile l' ordinario esercizio dei sacri ministeri. Potemmo formare ben dieci Volumi di cose attinenti a queste materie, che, chiusi da un Indice generale alfabetico, costituiranno la prima Serie del periodico.

Ora che la Provvidenza ci ha concesso di collocarlo in Roma, all' ombra del Vaticano, fidenti nella divina grazia, intraprendiamo questa novella Serie. Agl' incoraggiamenti, venutici da moltissimi personaggi e cospicui, ci ha cresciuto l' animo la benedizione più e più volte ottenuta dal S. P. Leone XIII, quel miracolo di Pontefice che nella sua florida vecchiezza sì strenuamente regge le sorti della Chiesa.

Raddoppiando il numero delle pagine, e pur mantenendo l' antico programma, saremo in grado di svolgerlo più ampiamente. Gli Atti della S. Sede con opportune annotazioni ; trattazioni di cose pratiche e adatte ai tempi ; consultazioni morali, canoniche, liturgiche, di gravi quistioni e interessanti ; casi e dubbii più o meno difficili che s' incontrano tuttodì nell' esercizio dei sacri ministeri ; quesiti svariati con brevissime risposte d' interesse generale ; e poi bibliografie, cronache governative risguardanti il Clero, cronache religiose, e ancora piccole cronachette di cose politiche in grazia di coloro, cui manca il tempo e l'agio di attingerle altrove : saranno queste le materie, di che si occuperà il *Monitore Ecclesiastico* ancora nella Seconda Serie.

Studiandoci di formare del nostro periodico, quanto più sia possibile, un manuale compiuto per la pratica dei sacri ministeri, e per l' amministrazione ecclesiastica, quale si richiede pei tempi nostri, confidiamo che non ci verrà meno l' aiuto del Signore, e la benevolenza e il favore dei nostri Associati.

ATTI DELLA S. SEDE

S. Congregazione del Concilio.

I.

Circa la elezione del vicario curato perpetuo, e circa le consuetudini di non sottostare alle leggi delle riserve ed affezioni nei beneficii.

Pinerolien. Canonicatus — 17 Dicembre 1898 — Promosso il canonico curato di Pinerolo, Gio. Battista Ressia, a Vescovo di Mondovì, il suo beneficio di risulta (fondato da un tal Bonettino, che vita sua durante riservò a sè la nomina e poi la deputò al capitolo) rimase *affetto* e però riservato alla S. Sede. In forza della Bolla *Laudabile* di Pio IX del 18 luglio 1848, con cui davasi facoltà al Capitolo di Pinerolo di eleggersi il curato *ad nutum*, proponendo una terna al Vescovo, il predetto canonicato vacante fu così destinato al Sac. Gioffredo Granero.

Il Vescovo ne scrisse alla Sacra Dateria per la spedizione della Bolla, trattandosi di beneficio *affetto*. La Dateria prima richiese il concorso; però, conosciuto che la cura perpetuamente non era fissa a quel beneficio, ma era *ad nutum*, spedì la bolla con apporvi le solite clausole riguardanti le *affezioni* e le *riserve*, giusta le Regole della Cancelleria.

Queste clausole non piacquero al Capitolo, il quale eccepiva immemorabile consuetudine, onde quei beneficii furono sempre considerati immuni da qualsivoglia *riserva* od *affezione:* consuetudine riconosciuta dall' Apostolico Legato che nel 1748 elevò a Capitolo cattedrale le Collegiate di S. Donato e di S. Maurizio.

Portatasi la vertenza alla S. C. del Concilio, fu trattata in pieni comizii il dì 17 dicembre 1898 coi dubbii seguenti:

I. An rata habenda sit ratio deputandi parochum in Ecclesia cathedrali Pinerolien. absque concursu, in casu.

II. An tum quoad canonicatum Bonettino, *tum quoad cetera beneficia patronatus ecclesiastici in Cathedr. Pinerolien. observandae sint communes regulae affectionum et reservationum in casu.*

E fu risolto :

Quoad deputationem presbyteri vel canonici ad curam animarum, servetur in omnibus Costit. Laudabile ; *beneficia vero juris patronatus ecclesiastici subiecta esse regulis affectionum et reservationum, non excepto canonicatu* Bonettino.

Corollarii :

a) È comune sentenza de' DD. essere esenti dalla legge del concorso le vicarie perpetue delle chiese parrocchiali, unite ad altre chiese, a monasteri, a benefici, a collegi od a luoghi pii, in cui si debba porre non un vero parroco, ma un vicario. Siffatte vicarie perpetue si conferiscono dietro nomina o presentazione del corpo morale a cui va unita la cura parrocchiale, e dietro l'esame e la istituzione del Vescovo. Così Garcia *De benef.* Par. 9, c. 2, n. 289 sq. ; Barbosa *De off. et pot. Episc.* P. 3, all. 60, n. 31, 32.

b) Ciò per altro venne espressamente sancito da S. Pio V nella Costit. *Ad exequendum*, dove § *4* così dice : " Volumus insuper et ita mandamus quod dicti *vicarii perpetui* non ad liberam Ordinariorum electionem, sed ad nominationem illorum in quorum ecclesiis unitis ponentur, cum ipsorum Ordinariorum seu eorum Vicariorum praevio examine et approbatione deputentur. „

c) Quando un beneficio è affetto *per impositionem manus Papae* (com'è quello di risulta di uno promosso a Vescovo), va riservato alla S. Sede più strettamente che non gli altri per semplice riserva generale. Così Chokier *in Reg. 9. (alias 8) Cancellar.* n. 11 ; il Rebuffo *in Praxi benef.* tit. de *Reservat.* n. 34 ; il Riganti *Reg. II Cancell.* § 1, 77.

d) I beneficii, quando sono di diritto patronato laicale, acquistato per *fondazione*, o per *edificazione*, o per *dotazione*, non vanno soggetti ad *affezioni* od a *riserve* (Reiffenstuel *De Praeb. et dignit.* 395 ; Barbosa *De off. et pot. Episc.* P. III, all. 57, n. 25, 26 ; Riganti *Ad Reg. I. Cancell.*, n. 106).

e) Non così però i beneficii di patronato ecclesiastico, i quali possono essere stati eretti da laici e poscia trasferiti, in quanto al diritto di nomina, a corpi ecclesiastici (Garcia *De benef.* P. V, c. 1, n. 593 ; Reiffenstuel *De iure patron.* n. 49).

f) Non si può ammettere consuetudine alcuna contro la legge delle *affezioni* e delle *riserve*. Codesta legge fin dai tempi di Ales-

sandro VII porta seco la clausola *sublata,* con cui s'impedisce e si annulla qualsivoglia contraria consuetudine, benchè immemorabile. Così insegna il Riganti *in Prooem. ad Reg. Cancell.* n. 37: " Verum cessat hodie omnis dubitatio quia a temporibus Alexandri VII, ad evitandas huiusmodi difficultates, appositum fuit *decretum irritans* in omnibus regulis reservatoriis. „ Nel n. 34 *l. c.* poi aggiunge, il medesimo decreto essere stato apposto da Paolo III alle regole pure delle *affezioni.*

g) Così poi lo stesso Riganti spiega la forza di detta clausola: *Ad Reg. II,* § 2, n. 114 " Tale namque decretum tollit consuetudinem nedum in praeteritum, sed etiam in futurum. „ Ed altrove *Ad Reg. IV,* § 6, n. 62: " Regulare est quod contra Sedem Apostolicam, aliosque supremos Principes, nec immemorabilis nec centenaria currat praescriptio sine eorum scientia, *Spada Consil. I, n. 8 et 9 lib. I,* praesertim respectu possessionis ultimorum quadraginta annorum, quae cum sit concludenter probanda, impossibile est illam posse probare in iuribus incorporalibus sine scientia et patientia, ut notabiliter post Geminian. prosequitur *Spada dicto consil. 1 sub num. 10 l. 1.* „ E più prima *n. 61:* " Rursus cum agatur de praeiudicio reservationum Summorum Pontificum, requirebatur scientia et patientia eorumdem, quibus praeiudicare non possunt collationes in his terminis ab Ordinariis forsan factae in longinquis regionibus et sic iisdem Pontificibus ignorantibus. „

h) Lo stesso insegnano gli altri DD. di detta clausola. Così il Pignatelli T. I, Cons. 134, n. 16, dice che quella clausola " facit ut consuetudo, statim nata, censeatur extincta semperque retineat nomen corruptelae. „ — E la S. Ruota *in Rec.* pag. 12, Dec. 199 n. 7, ancor essa dichiara che le parole, *sublata et irritante* om- " nem consuetudinem adeo inficiunt et illius principiis obstant ut nec nasci quidem, aut nullo modo incipere potuerit. „

i) Le Regole poi della Cancelleria sono così fatte, che vengono promulgate di nuovo colle prefate clausole irritanti al principio di ogni novello Pontificato, secondo insegna pure il Riganti l. c. n. 20: " In auspicatione igitur cuiuslibet novi Pontificatus, quilibet Pontifex, suorum Praedecessorum vestigiis inhaerendo, Regulas Cancellariae edere solet aliquid immutando seu addendo iuxta negotiorum et occurrentium causarum varietatem. „

II.

Se il Capitolo può da sè imporre qualche nuovo onere ai mansionarii o cappellani.

S. Miniatis, Onerum — 18 Giu. 1893 e 28 Genn. 1899 — *Per summaria precum* — In forza di antiche costituzioni il canonico eddomadario del Capitolo di S. Miniato era tenuto a fare ogni primo venerdì di mese una funzione per gli agonizzanti ed ogni Domenica una funzione per la buona morte; ed amendue queste funzioni, coll'assistenza dei cappellani da diacono e suddiacono. Però dall'anno 1869, per la diminuzione subita delle rendite, fu omessa del tutto la prima funzione, e la seconda solo fu conservata. Dal 1827 poi le prefate funzioni non si son fatte mai più coll'assistenza dei cappellani da ministri.

Ora, aumentati alquanto i proventi del Capitolo, si volle ripristinare la prima funzione, e l'una e l'altra voleasi celebrare coll'assistenza dei cappellani secondo la primitiva fondazione. Ciò per decreto capitolare.

Questo decreto non arrise ai cappellani; i quali, forti della consuetudine, e ancora da che, nel 1827, quando fu costituita una certa massa di proventi per essi, non era fatto verbo di quest'onere di assistenza, vi si opposero. Il Capitolo volea costringerli, credendosi in diritto di ordinare da sè e disporre sulle cose minori spettanti alla loro chiesa, pur senza l'approvazione del Vescovo.

La vertenza, non potutasi risolvere colle buone, fu recata al giudizio della S. Sede. E la S. C. la trattò una prima volta il 18 giugno 1893, ed al dubbio: *An capellani teneantur in officio diaconi et subdiaconi ministrare Canonico hebdomadario celebranti functiones Agonizantium et Bonae Mortis nuncupatas in casu* — rescrisse: *Prudenti arbitrio Episcopi* (1).

Il Vescovo però, non potendo da sè comporre la lite, fece istanze che venisse sciolta autorevolmente dalla S. Congregazione.

Di nuovo perciò la causa fu proposta; e dietro maturo esame, il dì 28 gennaio 1899, al prefato dubbio fu risposto: *Negative.*

Con ciò vien confermato quanto noi dimostrammo, consultati prima sul medesimo caso (Vol. IX P. II p. 162), che cioè il capitolo, se ha facoltà di ordinare e disporre delle cose minori della propria chiesa, anche senza l'approvazione del Vescovo, non può però fare

(1) V. Mon. Eccl. Vol. X, Par. II, p. 97.

immutazione alle leggi scritte o consuetudinarie con lesione del diritto acquisito dei terzi.

III.

Se sia lecito raccoglier messe, e farle celebrare ad altri, ritenendo per sè l'aggio sul cambio delle monete.

Eminenza R.ma,

N. N., inchinato al bacio della S. Porpora, umilmente chiede all'E.ma V. R.ma la soluzione del seguente dubbio.

Tizio, Sacerdote spagnuolo, ha occasione favorevole di raccogliere grande quantità di Messe nel Portogallo, ricevendo lo stipendio in moneta portoghese, la quale cambia con moneta spagnuola, ricavandone un beneficio di 35 ed anche di 40 per cento. Queste Messe le fa celebrare da Sacerdoti spagnuoli, dando loro il medesimo stipendio, ritenendo per sè il beneficio del cambio.

Molti pensano che Tizio abbia operato bene, perchè non vi è legge veruna che proibisca detta operazione, ed il diritto naturale lo consente come frutto dell'industria. Inoltre, Tizio con questo guadagno fa fronte alle spese che occorrono per raccogliere e distribuire tante Messe, si rifà delle perdite subite quando non può riscuotere stipendi di Messe fatte celebrare, riceve un compenso dell'opera sua, e fa insieme una carità a tanti poveri Sacerdoti che altrimenti non avrebbero stipendio per la S. Messa. Ma siccome una tale dottrina comincia a diffondersi per la Spagna, è conveniente che cotesto S. Tribunale si dichiari sui seguenti dubbi.

1.° È lecito a Tizio ritenere il beneficio del cambio della moneta portoghese con quella spagnuola?

2.° In caso negativo incorre nella scomunica riservata al Papa della Const. *Apostolicae Sedis?*

Die 21 Nov. 1898 Sacra Congregatio E.morum ac R.morum R. R. E. Cardinalium S. Concilii Trid. Interpretum ad suprascripta dubia rescripsit:

Ad 1^{um} Negative.

Ad 2^{um} Recurrat in casibus particularibus.

Ita reperitur in positione cui titulus N. N.

In quorum fidem etc.

C. De Lai, *Pro-Secretarius.*

S. Congregazione Suprema del S. Uffizio.

Il delegato dal Papa senza restrizione, può bene suddelegare (1).

Feria IV, die 14 Decembris 1898.

Huic Supremae S. R. et U. Inquisitioni propositum fuit enodandum sequens dubium:

" An possit Episcopus dioecesanus subdelegare, absque speciali " concessione, suis Vicariis Generalibus, aut aliis Ecclesiasticis, " generali modo, vel saltem pro casu particulari, facultates ab Apo- " stolica Sede sibi ad tempus delegatas. "

Porro in Congregatione Generali, ab EE.mis DD. Cardinalibus in rebus fidei et morum Inquisitoribus Generalibus habita, maturrime praedicto dubio expenso, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem EE. ac RR. Patres respondendum mandarunt:

Affirmative, dummodo id in facultatibus non prohibeatur, neque subdelegandi ius pro aliquibus tantum coarctetur: in hoc enim casu, servanda erit adamussim forma Rescripti.

Sequenti vero Feria VI die 16 eiusdem mensis et anni, in audientia a SS. D. N. Leone Div. Prov. Pp. XIII R. P. D. Adsessori impertita, SS.mus D. N. resolutionem EE. et RR. Patrum adprobavit.

I. *Can.* Mancini *S. N. et U. Inquis. Notarius.*

S. Congregazione sulla Disciplina Regolare.

Se il Vescovo sia costretto ad accettare i Religiosi secolarizzati, e se può adibirli ai sacri ministeri.

Romae die 16 Aug. 1898.

Ill.me ac R.me D.ne, uti Frater,

Difficili Regularium hodiernae conditioni occurrere satagens, S. Congr. super Disciplina Regulari, pro illis *Religiosis,* qui gratis

(1) Si richiama l' attenzione dei lettori su questo interessante decreto, che toglie ogni dubbio, e conferma quanto dimostrammo in apposita Consultaz. su tale argomento (*Mon. Eccl.* Vol. X, Par. II, p. 252). N. d. R.

vocationis destituti, vel de alia rationabili causa muniti, extra claustra degere voluerunt, et tractu temporis vellent — auditis Superioribus Generalibus Ordinis, maturo consilio, statuit atque decrevit: — " ut ipsis facultas tribueretur manendi extra claustra habitu " regulari dimisso, *ad annum:* quo tempore S. Patrimonium sibi " constituerent; Episcopum *benevolum receptorem* invenirent; atque " deinde, *pro saecularizatione perpetua,* iterum recurrerent, et inte- " rim Sacra facientes, verbum Domini praedicantes, fidelibus populis " pia conversatione prodesse valerent. „

Quibus autem dispositionibus iurisdictio Episcopalis nulli subest detrimento: namque Ordinarius *invitus non* cogitur *illos* in suum Clerum cooptare, neque Beneficiis ecclesiasticis proponere; sed *perdurante* gratia concessionis, eiusdemque a Sede Apostolica, consecuta *prorogatione*, ad sancta obeunda ministeria, *pro lubitu* in sua Dioecesi habilitare potest, si velit. Neque ullam huic agendi rationi dubitationem infert *Decretum Auctis admodum* 1892, quia hoc *per regulam generalem* afficit *Instituta* recentia *votorum simplicium;* ac tantum *per exceptionem* respicit *Ordines proprie dictos,* in quibus *vota solemnia* religiosi nuncupantur. Quae tamen *exceptio,* si fieri contigerit, in *singulari decreto* adamussim *notatur,* ita ut *speciale Rescriptum,* eiusque conditiones, *legem* pro *individuo,* constituunt: et solummodo *ab eo* Ordinarius sui agendi rationem quaerere debeat.

Iam vero, litteris, quas, die 4 Iulii cur. an. Amplitudo tua, ad hanc S. Congregationem mittere existimavit, *relate* ad PP..... Ordinis S.mae Trinitatis — et *pro quibus* ut ait, — " *quin* onera *Episcopi* " *benevoli* receptoris in se suscipiat, aliquod levamen ipsis offerre " desiderat; ideoque *licentiam exposcit,* ut Ordinem exercere valeant " ad *suum beneplacitum* etc. „

Hic S. Ordo respondit: " Religiosos huiusmodi esse *saecularizatos ad annum et interim* etc. ut supra: pertinere ad Ordines voto- " rum solemnium; proinde nisi sint aliqua *speciali* censura *irretiti,* " nulla ipsi indigent *nova facultate,* ut Sacris ministeriis Episcopi " auctoritate in respectiva Dioecesi possint vacare. „

Et haec dicta sint, ut ius et regula agendi in re Tibi proponatur; cui a Deo Optimo Maximo cuncta felicia adprecamur.

Amplitudinis tuae
Uti Frater Addictissimus
S. Card. Vannutelli *Praef.*

S. Congregazione dei Riti.

I.

Intorno agli Oratorii semipubblici (1).

Decretum — 23 Ian. 1899 — A Sacra Rituum Congregatione saepe postulatum est, quaenam Oratoria ceu semipublica habenda sint. Constat porro Oratoria publica ea esse, quae auctoritate Ordinarii ad publicum Dei cultum perpetuo dedicata, benedicta, vel etiam solemniter consecrata ianuam habent in via, vel liberum a publica via Fidelibus universim pandunt ingressum. Privata e contra stricto sensu dicuntur Oratoria, quae in privatis aedibus in commodum alicuius personae, vel familiae ex Indulto Sanctae Sedis erecta sunt. Quae medium inter haec duo locum tenent, ut nomen ipsum indicat, Oratoria semipublica sunt et vocantur. Ut autem quaelibet ambiguitas circa haec Oratoria amoveatur, Sanctissimus Dominus Noster Leo Papa XIII ex Sacrorum Rituum Congregationis consulto, statuit et declaravit: Oratoria semipublica ea esse, quae etsi in loco quodammodo privato, vel non absolute publico, auctoritate Ordinarii erecta sunt; commodo tamen non Fidelium omnium nec privatae tantum personae aut familiae, sed alicuius communitatis vel personarum coetus inserviunt. In his *sicut auctoritate Ordinarii sacrosanctum Missae sacrificium offerri potest,* ita omnes qui eidem intersunt, praecepto audiendi Sacrum satisfacere valent. Huius generis Oratoria sunt quae pertinent ad Seminaria et Collegia ecclesiastica; ad pia Instituta et Societates votorum simplicium, aliasque Communitates sub regula sive statutis saltem ab Ordinario approbatis; ad Domus spiritualibus exercitiis addictas; ad Convictus et Hospitia iuventuti litteris, scientiis, aut artibus instituendae destinata; ad Nosocomia, Orphanotrophia, nec non ad Arces et Carceres; atque similia Oratoria in quibus ex instituto, aliquis Christifidelium coetus convenire solet ad audiendam Missam. Quibus adiungi debent Capellae, in Coemeterio rite erectae, dummodo in Missae celebratione non iis tantum ad quos pertinent, sed

(1) Questo decreto e il seguente meritano, per la loro importanza, specialissima considerazione. Si chiariscono in essi molti punti per lo addietro controversi, specie intorno agli oratorii gentilizii dei campisanti, che per lo più sono quali qui si descrivono; e però possono erigersi per autorità del Vescovo e si può in essi lecitamente celebrare il S. Sacrifizio. N. d. R.

aliis etiam Fidelibus aditus pateat. Voluit autem Sanctitas Sua sarta et tecta iura ac privilegia Oratoriorum, quibus fruuntur E.mi S. R. E. Cardinales, R.mi Sacrorum Antistites, atque Ordines Congregationesque Regulares. Ac praeterea confirmare dignata est Decretum in una Nivernen. diei 8 Martii 1879. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 23 Ianuarii 1899.

C. E. P. Card. Mazzella, *S. R. C. Praef.*
Diomedes Panici *S. R. C. Secretarius.*

II.

Se i Vescovi possano erigere oratorii semipubblici, e se possano farvi conservare il Santissimo; e ancora se possano permettere la binazione.

Nivernen. — 8 mar. 1879 — et 23 Ian. 1899 — R.mus D. Stephanus Antonius Lelong Episcopus Nivernen. quae sequuntur Sacrae Rituum Congregationi exposuit, opportunam declarationem seu resolutionem humillime expostulans, videlicet:

I. Potestne Episcopus iure ordinario concedere licentiam etiam plures Missas qualibet die celebrandi 1.° in Capellis seu Oratoriis publicis piarum Communitatum, etiam earum quae clausuram non habent; 2.° in Capellis seu Oratoriis piarum Communitatum, quae licet non habeant ingressum in via publica, inserviunt tamen quotidianis exercitiis totius Communitatis; 3.° in Capellis seu Oratoriis ad personas quidem privatas pertinentibus, sed quae sunt publica vel semipublica in eo sensu quod habeant ingressum in via publica vel prope viam publicam ut semper cuilibet volenti intrare permittatur?

II. Potestne Episcopus alia Oratoria praeter Capellam seu principale Oratorium erigere in piis Communitatibus, sive ob numerum Sacerdotum ibi degentium ut ab omnibus Missa dici possit, sive in gratiam infirmorum qui nequeunt adire Capellam seu Oratorium principale?

III. Potestne Episcopus iure proprio concedere facultatem asservandi Ss.mum Sacramentum 1.° in Ecclesiis seu Capellis publicis quae tamen titulo parochiali non gaudent etsi utilitatibus Paroeciae inserviant; 2.° in Capellis piarum Communitatum publicis, id est quarum porta pateat in via publica vel in area cum via publica communicante, et quae habitantibus omnibus aperiuntur; 3.° in Capellis seu Oratoriis interioribus piarum Communitatum, quan-

do non habent Capellam seu Oratorium publicum in sensu exposito, ut evenit ex. gr. in Seminariis?

IV. Potestne Episcopus iure proprio licentiam concedere uni Sacerdoti secundam Missam diebus Dominicis aut festivis de praecepto celebrandi 1.° in Oratoriis seu Capellis quae a S. Sede vel vi indulti ab ea concessi fuerunt approbata, quando propter distantiam a Parochiali Ecclesia ista secunda Missa proficere potest voto Parochianorum qui aliter Missam non audirent vel saltem difficillime; 2.° in duabus Ecclesiis in eadem Parochia existentibus quando pro utraque deservienda unicus adest Sacerdos, et tamen non sine detrimento religionis Missa in una tantum celebraretur; 3.° in eadem Ecclesia quando aliter pars sat notabilis Parochianorum Missam non audiret; 4.° quando valde utilis est, sin autem necessaria ista secunda Missa ut communicari a Fidelibus cum maiori facilitate et aedificatione frequentius possit?

Sacra itaque Rituum Congregatio, referente subscripto Secretario, hisce postulatis sic respondit:

Ad I. Episcopus utatur iure suo in omnibus casibus expositis.

Ad II. Si porro ex piarum Communitatum conditione necessaria sit erectio alterius Oratorii, pro eius erectione facultas erit a Sancta Sede obtinenda.

Ad III. Implorandum est indultum a Sancta Sede quoad omnia postulata.

Ad IV. Posito quod Episcopus iam facultatem obtinuerit a S. Sede concedere Sacerdotibus suae Dioecesis indultum bis in die festo Sacrum litandi, erit suae prudentiae hac speciali facultate in casu necessitatis pro populi bono uti, si vero eiusmodi facultate ipse non sit instructus, eam impetrare poterit. Atque ita respondit ac declaravit. Die 8 Martii 1879 (1).

Ita reperitur in Actis et Regestis Sacrorum Rituum Congregationis. Die 23 Ianuarii 1899.

DIOMEDES PANICI *S. R. C. Secretarius.*

---

(1) Con questa risposta è chiaro che la S. C. non ha inteso definire la quistione se i Vescovi abbiano sempre bisogno della facoltà Apostolica per permettere la binazione. Tal quistione trovasi trattata già nella celebre Lettera Apost. *Declarasti nobis* di Benedetto XIV, alla quale fa d'uopo ricorrere per conoscere i confini della potestà del Vescovo in tal materia. Lo stesso Vescovo di Nevers (*Nivernen*) ricorse intorno a ciò alla S. C. del Concilio, la quale rescrisse: " Ut quatenus non verificentur conditiones in benedictina Constitutione, sed tantum aequipollentes, pro facultate recurrat „ (V. *Mon. Eccl.* Vol. V, Par. II, p. 31). Noi stessi abbiamo discorso a lungo di tal facoltà, specie nel Vol. IX, Par. II, p. 254 segg., e Vol. X, Par. II p. 201 seg. N. d. R.

III.

Se debbano aggiungersi le preci dopo il solo mattutino; se le antifone dei salmi di apparecchio o di ringraziamento per la messa debbano duplicarsi o pur no secondo l'uffizio ovvero secondo la messa; se soddisfaccia all'officio proprio chi ne recita uno diverso in compagnia di un clero.

Marianopolitana — 27 Jan. 1899 — R.mus D.nus Paulus Bruchesi, Archiepiscopus Marianopolitanus, Sacrae Rituum Congregationi sequentia dubia, pro opportuna solutione humiliter subiecit, nimirum:

I. Utrum preces quae flexis genibus, ad omnes horas in feriis poenitentialibus dicuntur, pariter in fine Matutini, quando separatur a Laudibus, sunt addendae?

II. Utrum antiphonae " Ne reminiscaris „ et " Trium puerorum „ quae privatim a Sacerdote recitantur ante et post Missam, duplicandae sint vel non, iuxta ritum officii ab ipso recitati, vel iuxta ritum Missae quam celebrat?

III. An satisfacit obligationi suae clericus in ordinibus sacris constitutus, qui sponte vel invitatus se adiungit clero officium ab officio ipsius clerici diversum canenti vel recitanti?

Et Sacra eadem Congregatio, referente subscripto Secretario, audito etiam voto Commissionis Liturgicae, re mature perpensa, rescribendum censuit:

Ad I. Negative.

Ad II. Ad libitum in casu iuxta ritum Officii vel Missae.

Ad III. Negative, secluso privilegio.

Atque ita rescripsit, die 27 Januarii 1899.

C. Card. Mazzella, *Praef.*

D. Panici *Secret.*

IV.

Se le consuetudini che oltrepassano il privilegio dei pontificali, ottenuto da un capitolo, possano sostenersi.

Lucana — 27 Jan. 1899 — Ex Indulto Apostolicae Sedis confirmato per Bullam sa. me. Benedicti Papae XIII, XV Kalendas Martii anno 1725, R.mo Capitulo et Canonicis Ecclesiae Cathedralis Lu-

canae facultas celebrandi ad Missam et ad Vesperas in Pontificalibus concessa fuit sub hac clausula et conditione: " quoties processionaliter aut capitulariter aut ad aliquas Ecclesias civitatis Lucanae in quibusdam Ecclesiarum ipsarum solemniis, prout moris est, accedant. „ Hinc a Sacra Rituum Congregatione expostulatum est: An eiusmodi facultas extendatur ad supradictas functiones in Pontificalibus, etiam absente capitulo iuxta antiquissimam consuetudinem?

Et Sacra eadem Congregatio, referente subscripto Secretario, exquisito voto Commissionis Liturgicae, omnibusque mature perpensis, rescribendum censuit: *Standum Decreto " Ex Romanorum Pontificum indulgentia „ d. d. 27 Augusti 1822 et Constitutioni sa. me. Pii Papae VII " Decet Romanos Pontifices „ IV Nonas Iulii anno 1823* (1). *Atque ita rescripsit, die 27 Ianuarii 1899.*

C. Card. Mazzella, *Praef.*
D. Panici *Secret.*

V.

Circa la traslazione della solenne benedizione delle candele.

Aginnen.—27 Jan. 1899—R.mus Episcopus Aginnensis in Galliis Sacrae Rituum Congregationi humiliter exposuit quod in sua dioecesi praesertim ruricolae degunt et difficile ad Cereorum Benedictionem, die II Februarii, ecclesiam frequentant ob festi Purificationis suppressionem.

Quapropter expostulavit ut in eadem Dioecesi benedictio solemnis Candelarum quae fit iuxta Ritum die 2.ª Februarii, in dominicam sequentem transferretur.

Sacra porro Rituum Congregatio, referente subscripto Secretario, exquisito etiam voto commissionis Liturgicae, rescribendum censuit: " Servetur Decretum in una *Rhemen.* 7 Februarii 1874 „ (2). Atque ita rescripsit. Die 27 Januarii 1899.

C. Card. Mazzella *Praef.*
D. Panici *Secret.*

---

(1) Vedi la detta Costit. nel *Monitore Ecclesiastico* Vol. IV, Par. II, p. 155, con un interessante decreto della S. C. de' Riti del 24 marzo 1860 *in Syracusana*, in cui si determinano i veri limiti del privilegio de' Pontificali nei Capitoli cattedrali. Con questo decreto *in Lucana* si confermano quelle disposizioni e si condannano come abusive tutte le consuetudini onde si oltrepassano quei limiti. N. d. R.

(2) Nella diocesi di Rheims erasi ottenuto il trasferimento della festa della Purificazione della B. V. nella Domenica seguente. Quel Vescovo chiese

S. Congregazione delle Indulgenze.

I.

Si concedono indulgenze a chi legge per un quarto d' ora i Ss. Evangeli.

Beatissimo Padre,

L' Abate Garnier della diocesi di Parigi, animato dallo zelo di promuovere tra i fedeli la pia e devota lettura del Santo Vangelo, in edizioni corredate di note ed approvate dai Vescovi, come comanda la S. Chiesa, supplica V. S. affinchè si degni di concedere a coloro che faranno devotamente la lettura del S. Vangelo, almeno per un quarto d' ora, le Sante Indulgenze accordate a chi recita gli " Atti Cristiani „ , quali si rilevano dalla Raccolta pubblicata dalla S. Congregazione delle Indulgenze. Che ecc.

SSmus Dnus Nr. Leo Pp. XIII in Audientia habita die 13 Decembris 1898 ab infpto Card. Praef. S. Cognis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, omnibus utriusque sexus Xtifidelibus pie ac devote saltem per horae quadrantem, legentibus S. Evangelium, cuius tamen editio a legitima auctoritate fuit recognita et approbata, Indulgentiam tercentum dierum semel in die lucrandam benigne concessit: iis vero qui mense integro singulis diebus praefatae lectioni uti supra vacaverint, Plenariam elargitus est eo die infra mensem acquirendam, quo vere poenitentes, confessi ac S. Synaxi refecti, simul ad mentem Sanctitatis Suae pias ad Deum preces effuderint. Quas Indulgentias eadem Sanctitas fore quoque applicabiles animabus igne Purgatorii detentis declaravit. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae ex Secria eiusdem S. Congregationis die 13 Decembris 1898.

Fr. HIERONYMUS M. Card. GOTTI *Praef.*
† A. Archiep. ANTINOEN. *Secrius.*

---

alla S. C. dei Riti " ut benedictio cereorum ad insequentem Dominicam etiam transferri valeat ac festum ipsum Purificationis. „ — E la S. C. il 7 febbr. 1874 rescrisse: " Benedictio et distributio candelarum et processio in festo Purificationis B. M. V. fieri debent ipsa die 2 Februarii. „ N. d. R.

II.

Circa la delegazione per la erezione della Confraternita del SS. Rosario.

Beatissime Pater,

Iuxta Decretum S. C. Indulg. d. d. 20 Maii 1896 ad 6 (1), Magister Generalis Ord. Praed. pro erigenda confraternitate SS. Rosarii " *certum sacerdotem* „ delegare debet. Cum autem haud raro accidat, sacerdotem ita delegatum ex improviso impediri, quominus die statuto mandatum exsequi possit, quin recursus opportunus pro nova delegatione obtinenda possibilis sit, hinc Magister Generalis, ad pedes S. V. humiliter provolutus, postulat, ut praeter Religiosum vel Sacerdotem sibi nominatim propositum, delegare possit alium Sacerdotem Episcopo acceptum, quem ille in tali casu sibi substituat — hoc fere modo : " Tenore praesentium R.dum Patrem N. N. vel illum Sacerdotem Episcopo acceptum, quem hic, ipso forsan impedito, sibi substituerit, delegamus...„

Et Deus etc.

SS.mus D.nus N.r Leo PP. XIII in audientia habita die 8 Februarii 1899 ab infrascripto Cardinali Praefecto S. C. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, benigne annuit pro gratia iuxta preces. Praesenti in perpetuum valituro. Contrariis quibuscumque non obstantibus. Datum Romae et Secria eiusdem S. C. die 8 Februarii 1899.

Fr. Hieronymus M.a Card. Gotti *Praef.*
Ant. Archiepys. Antinoen. Sec.rius

S. Congregazione dell' Indice.

Condanna di alcuni libri.

Decretum — 15 Dec. 1898 — La S. C. condanna e mette all' Indice, con appravazione di S. S., le opere seguenti :

Katholische Dogmatik, in sechs Büchern, von Herman Schell, Doktor der Theologie und Philosophie, Professor der Apologetik an der Universität Würzburg. Paderborn, Ferdinand Schöningh, 1889-1893.

Die göttliche Wahrheit des Christentums, in vier Büchern, von

(1) Vedi questo decreto nel *Monit. Eccl.* Vol. IX, Par. II, pag. 99.

Dr. Herman Schell, Professor der Apologetik an der Universität Würzburg. Paderborn, Ferdinand Schöningh, 1895-1896.

Der Katholicismus als Princip des Fortschritts, von Dr. Herman Schell, Professor der Apologetik und derzeitigem Rektor der Universität Würzburg. Würzburg, Andreas Göbel, 1897.

Die neue Zeit und der alte Glaube. Eine culturgeschichtliche Studie von Dr. Herman Schell, Professor der Apologetik an der Universität Würzburg. Würzburg, Andreas Göbel, 1898.

Duggan Jacobus, Auctor Operis, cui titulus " Steps towards Reunion, „ *prohib. Decr. 1 Sept. 1898, laudabiliter se subiecit et opus reprobavit.*

Zurcher Georgius, Auctor Operis, cui titulus " Monks and their decline „ *prohib. Decr. 1 Sept. 1898 laudabiliter se subiecit et opus reprobavit.*

CONSULTAZIONI.

I.

Se possa ottenersi dalla S. Sede la dispensa dal primo o secondo grado di affinità in linea retta ex copula licita.

Florindo, in fresca età, sposò Cornelia di età adulta e vedova con figlia maritata. Questa figlia aveva alla sua volta anch' essa una figlia di nome Eugenia, che venne educata in casa dell' ava Cornelia. Muore Cornelia e Florindo s' incoccia di sposare Eugenia colla quale *rem habuit.* Il Vescovo lo raccomanda alla S. Sede per la dispensa dal 1.° e 2.° grado di affinità in linea retta *ex copula licita;* ma ne ha in risposta: *Non solere concedi.* Dubbioso se debba insistere maggiormente per la detta dispensa, stante la singolarità del caso, e la gravità delle ragioni, chiede:

1.° Può la Chiesa dispensare dall' impedimento di affinità di 1.° o 2.° grado in linea retta, sorta da legittimo matrimonio? — E nel caso affermativo;

2.° Perchè non suole dispensare da tali impedimenti, neanco per gravissime ragioni?

3.° Vi è speranza che, insistendosi maggiormente per la dispensa che chiede Florindo, la si possa ottenere?

Al primo — La Chiesa può dispensare, strettamente parlando, da

tutti gl'impedimenti di diritto ecclesiastico, non già da quelli di diritto naturale: così tutti i DD.

Ora l'impedimento di affinità è di diritto naturale?

Prima di rispondere fa d'uopo considerare che altro è chiedere se l'affinità sia un qualche vincolo naturale; altro se per diritto di natura costituisca un impedimento che dirime il matrimonio.

Che l'affinità debba dirsi un certo vincolo proveniente da natura, lo ammettono tutti, riconoscendo naturalmente congiunto chi abbia conosciuto alcuno *per copulam carnalem* coi consanguinei di costui; e ciò a differenza della cognazione legale o spirituale; quella indotta onninamente dalla legge civile, questa dalla Chiesa. Si ascolti il Maschat *(Inst Can.* L. IV, tit. 14): " Non est fictum a iure sicut cognatio legalis aut spiritualis, sed est naturale... quia propter unitatem carnis, quatenus copulati, fiunt una caro, naturaliter fundatur quaedam amicitia et propinquitas personarum, ut agnoscunt gentes etiam barbarae. „ — E lo Schmalzgrueber (L. IV, tit. 14, n. 87): " Non est Ecclesiae figmentum, sed quid naturale, instar consanguinitatis, etiam stante ea sententia quae docet, nullam affinitatem iure naturali dirimere matrimonium... nam quod per carnis coniunctionem coniuges efficiantur una caro est de iure naturali. „—Lo stesso insegna autorevolmente il S. Officio nella istruz. del 16 sett. 1824: " Distingui debet affinitas in se ac physice spectata ab impedimento affinitatis. Porro affinitas etiam ab infidelibus contrahitur, quia etiam inter infideles verum est, quod vir et mulier per carnalem copulam una caro efficiuntur. „

Ma l'affinità, benchè in sè costituisca un vincolo naturale, non è poi tale che per diritto di natura debba pur dirimere il matrimonio.

Tutt'i DD. in ciò convengono, se pur se n'eccettui il solo primo grado di affinità in linea retta per *copulam licitam*. Su questo grado vi fu disputa un tempo animatissima fra i DD. Alcuni riconoscevano in tal grado un impedimento dirimente di diritto naturale. Così il Bellarmino *De matr.* L. I, C. XXVIII § 6. il Reiffenstuel L. IV, Tit. XIV, n. 49; il Pirhing Tom. IV, tit. 14 n. 32 ecc. La ragione potissima da loro addotta si è che la figliastra in rispetto del patrigno, il figliastro in rispetto della matrigna, la nuora in rispetto del suocero, il genero in rispetto della suocera sono avuti presso tutte le nazioni civili in conto di figli e di figlie, massime poi quando sia seguita la copula, secondo la sentenza di S. Agostino: " Si vir et uxor non duo sed una caro sunt, non aliter est nurus deputanda quam filia. „

Altri però, con assai maggior ragione, sono d'avviso che non il

diritto di natura, ma l'ecclesiastico abbia sancito l'impedimento dirimente il tal primo grado di affinità; e che perciò la Chiesa, assolutamente parlando, potrebbe dispensarne. Tali sono il Sanchez *de Matr.* L. VII, disp. 46, n. 7, il Gonzalez *de Consang. et aff.* cap. I n 2; il De Iustis, *Disp. Matr.* l. II, c. 7, n. 54; Benedetto XIV *De Syn. Dioec.* L. IX, c. XIII, n. 4; Giovine *De Disp. Matr.* V. I, n. 305; Schmalzgrueber L. IV, tit. XIV, n. 103; Riganti *De Reg. Conc. Ap.* T. IV, ad reg. 49 n. 18 seqq.; Gasparri *de Matr.* T. I, n. 697 ed altri molti. Questi dicono che quantunque il vincolo di affinità abbia fondamento in natura, non è però sì forte da rendere nullo il matrimonio. Ciò si prova da molti documenti, di cui eccone un saggio:

a) Nel Concilio Agatense, celebrato l'anno 506 al tempo di Papa Simmaco, nel can. 61 fu stabilito di tollerarsi e non già sciogliersi i matrimonii contratti colla suocera o colla nuora. Se fossero nulli per diritto di natura, non sarebbero potuti tollerare.

b) Nel Concilio Orleanese III, celebrato il 540 sotto Papa Vigilio, al can. II fu decretato che gl'infedeli convertiti alla fede non dovessero separarsi dalle loro consorti, benchè queste fossero affini di 1.° grado in linea retta.

c) Giuditta, figlia di Carlo Calvo re de' Franchi, sposatasi ad Etenolfo re de' Sassoni occidentali nell'856, morto lo sposo, ottenne di sposare il figlio di costui (del primo letto) Etelbaldo (Pagius Iun. *in Breviar.* tom. 2 in Nicol. I, n. 22).

d) La sorella di Teodoberto, dopo la morte di Ermengenisclo, principe de' Varni (divisi da' Franchi per mezzo del Reno), si congiunse in seconde nozze col figliastro Radasi, come da Procopio riferisce il Petavio T. I, lib. 7, in fin.

e) Che possa il Rom. Pontefice dispensare da questo impedimento fu ritenuto dal S. Officio nella Congr. particolare radunata il 14 febbr. 1727, nella quale, come narra il Riganti, l. c. " interfuerunt RR. PP. DD. Ansideus Assessor S. Officii, Lambertinus secretarius S. C. Concilii, Finus Praefectus cubiculo pontificio, nec non P. Sellari Sacri Palatii Apostolici Magister, P. Generalis Ordinis Praedicatorum, P. Generalis Ordinis S Francisci et p. Portia Abbas Benedictinus. „

f) Finalmente (ciò che ora non fa più dubitare della certezza di tal sentenza) il S. Officio in Fer. V il dì 4 settembre 1743 solennemente dichiarò: " Non esse dubitandum de potestate Pontificis concedendi dispensationem in primo gradu affinitatis in linea recta etiam ex copula licita inter vitricum et privignam; et e contra non expedire quod huiusmodi dispensationes concedantur. „

Dopo tutto ciò adunque la sentenza che dichiara di solo diritto ecclesiastico l'impedimento di primo grado di affinità in linea retta *ex copula licita,* non solo è più ragionevole e comune come la disse il Gasparri con tutti gli altri Autori citati ; ma è certa, da non ammettere dubbio alcuno. E però, assolutamente parlando, il Papa potrebbe dispensare su di esso. E se può dispensare sull'impedimento di primo grado, molto più può dispensare su quello di secondo grado.

Al secondo — Ma perchè non suole dispensare? Ecco come insegna il Riganti l. c. n. 22 : " At vero perpendentes Pontifices quod privigna respectu vitrici, privignus respectu novercae, nurus respectu soceri, gener respectu socrus filiorum loco habiti sunt, qua ratione ex illorum coniunctione maxima oriretur turpitudo et indecentia, quam et ius civile agnovit.... hinc ab huiusmodi dispensatione concedenda se abstinuit. „ — È dunque per la naturale turpitudine ed indecenza di tali connubii in cui le persone si unirebbero in matrimonio con chi devono tenere in luogo di figli, che la Chiesa non suol dispensare.

E se meglio si vuol conoscere tale turpitudine ed indecenza, ecco come ne discorre da maestro il Bellarmino (De Matr. L I, Cap. XXIX): " Ratio deducitur a consuetudine et familiaritate, quae inter consanguineos et affines esse debet. Nam parentes et filii, fratres et sorores, avi et nepotes, noverca et privigni in eadem domo habitant et assidue noctu et interdiu simul versantur, caeteri autem propinqui, crebro et fidenter propinquos adeunt et cum illis manent. Ut autem ista intima consuetudo innoxia esset, oportuit omnino inter eiusmodi personas coniugia interdicere : alioquin enim tria mala ex ista assidua conversatione nascerentur. Unum, quod nimis facile, nimis etiam cito ac temere matrimonia conciliarentur. Deinde maxima praeberetur incestibus occasio, facilius enim peccata committuntur cum eis, cum quibus ius est matrimonii contrahendi, quam cum aliis. Denique essent omnia plena malis suspicionibus ; et affabilitas, blanditiaeque et oscula quae nunc inter propinquos pietatis sunt, tunc libidinis esse non temere crederentur. „

Tre grandi mali comuni adunque nascerebbero dalla speranza sola di ottenere siffatta dispensa. Uno è che, stante la continua unione e familiarità di codesti affini, i matrimonii sarebbero facilissimi tra loro e si farebbero senza maturo discernimento, e così la società si riempirebbe di codesti matrimonii avventati,che spesso sortiscono esito infelice.— L'altro, che si aprirebbe l'adito ad incesti sen-

za numero; giacchè assai più facilmente si commette peccato fra coloro che hanno il diritto di maritarsi, anzichè fra chi non ha questo diritto. — Il terzo, che le carezze e le affezioni che sono innocenti fra congiunti così stretti, diverrebbero maliziose ed incentivi di libidine. Quanti mali adunque non solo per le famiglie, ma per la intera società?

Questi mali furono intravveduti da tutte le nazioni civili; e presso tutt'i popoli si ebbero in orrore matrimonii siffatti. Perciò tutte le legislazioni condannarono codesti connubii, non permettendo mai che affini così stretti si unissero in matrimonio. Ciò va detto altresì delle legislazioni moderne, benchè alcune atee del tutto, come il codice di Napoleone. Il codice italiano proscrive esso pure codeste unioni, e sancisce pene ben gravi in danno dei poveri figli. Imperocchè l'art. 180 del Cod. Civ. reca: " Non possono essere riconosciuti i figli nati da persone, fra le quali non poteva sussistere matrimonio per vincolo di parentela O DI AFFINITÀ IN LINEA RETTA IN INFINITO. „ — E l'art. 195: " Non possono essere legittimati per susseguente matrimonio, nè per decreto reale, i figli che non possono essere legalmente riconosciuti. „

E se tutte le nazioni civili riconoscono la immoralità di tali connubii, solamente la Chiesa dovrebbe permetterli?

La S. Sede si è ricusata sempre di dare simili dispense. Urbano VIII, pregato da Carlo Gonzaga duca di Mantova, di permettergli il matrimonio colla nuora, che sopravvisse al figlio defunto senza prole, ne interrogò la Congr. suprema del S. Uffizio, e ancora il celebre Card. de Lugo. Questi il dì 5 luglio 1673 emise il voto che il S. Padre assolutamente poteva dar la dispensa, ma non conveniva darla. E non fu data (V. Riganti l. c. n. 25). Lo stesso Pontefice, previo un simile voto del S. Officio del 22 nov. 1636, negò tal dispensa a Giovanni Arbogasti conte di Tun nel Trentino, che volea sposare la seconda moglie dell'avo materno, cui quegli avea resa incinta; e benchè avesse ripetute le istanze, stette *in decisis*. Così pure Alessandro VII, Innocenzo X, Benedetto XIII si ricusarono a tutti coloro che chiesero simili dispense, come attesta il Riganti l. c. n. 26. Ed il Diana Tr. I de Pot. Pontif. resol. 80, asserisce, sull'autorità di altri molti autori, che fino ai suoi tempi non mai furono concesse dispense simiglianti.

E non mai se ne concessero posteriormente per qualsivoglia causa: nè per pericolo di morte, nè per timore di apostasia dalla fede, nè per pericolo di uccisioni, nè per buona fede durata lunghi anni, nè per la speranza di conversione della intera famiglia, nè per timore di gravissime discordie, nè per raccomandazioni di magnati

e d'imperatori. La ragione si è che il male privato deve cedere al danno pubblico che avrebbe luogo, se si aprisse la porta comechessia a questi matrimonii, che porterebbero la immoralità e lo scandolo da per tutto.

La Chiesa dunque vuole (come vogliono tutt'i codici civili) che si perda ogni speranza di veder legittimate codeste incestuose unioni, affinchè ognuno si guardi di trasmodare nelle relazioni domestiche e di non avanzarsi oltre i confini dell'onestà colla lusinga di ottenerne poi una benigna concessione. Di ciò dovrebbero i Pastori di anime tenere edotte le popolazioni.

Al terzo — Quello che si è detto del primo grado di affinità in linea retta per legittimo matrimonio, dicasi ancora del secondo, giacchè militano le stesse ragioni, se pur non si debbano dire maggiori pel secondo, stante, per ordinario, la sproporzione della età. I codici civili negano sempre la lor sanzione a matrimonii fra affini in linea retta in infinito. Anche pel secondo grado la Chiesa ha negata la dispensa, nè si è fatta muovere da pericoli o danni quali che fossero. Perciò a tali richieste risponde sempre: *non solere concedi.* Inutilmente adunque il Vescovo di Florindo nel nostro caso ripeterebbe le istanze: sarebbegli risposto senza nessun dubbio *in decisis.*

II.

Circa la rinnovazione del consenso perchè, cessato l'impedimento, il matrimonio sia convalidato.

Bertoldo protestante sposò Giacinta non battezzata. Giacinta in seguito si battezzò e visse alcun tempo col marito. Poi se ne separò ed ottenne il divorzio civile. Ora vorebbe sposare un cattolico.

Si chiede:

1.° Fu valido il matrimonio fra Bertoldo e Giacinta?

2.° Nel caso negativo, fu convalidato col battesimo di Giacinta?

3.° Può il Vescovo permettere a Giacinta un nuovo matrimonio?

Al primo. — Il caso proposto è gravissimo, e merita accurata ponderazione, potendo la sua soluzione dar lume ad altri molti casi affini.

Il matrimonio fra Bertoldo e Giacinta fu tra un eretico ed una infedele: vi era la disparità di culto ch'è impedimento dirimente. Fu nullo perciò il matrimonio?

Checchè altri dica, è cosa certa che, in genere, gl'impedimenti non solo di diritto naturale e divino, ma pur quelli di diritto ecclesiastico, stringono gli eretici qualunque siano. I quali, quantunque ribelli e disertori, pur sottostanno alle leggi della Chiesa da essi empiamente abbandonata. E benchè per quelli che, nati nella eresia, non hanno colpa della diserzione dei loro padri, la Chiesa in ordine ad altre sue leggi mostrisi benigna, pure in rispetto al matrimonio, le vuole esattamente osservate anche dagli eretici in buona fede.

Ciò si prova da moltissimi documenti:

a) Dalle facoltà che la S. Sede suol concedere ai vescovi di dispensare da certi impedimenti gli eretici convertiti, che già con quelli contrassero nella eresia.

b) Dalla Costit. *matrimonia* di Bened. XIV del 4 nov. 1741, in cui dichiarando validi pel Belgio i matrimonii degli eretici, contratti senza la forma tridentina, soggiunse: " dummodo aliud non obstiterit canonicum impedimentum. „

c) Dalla Costit. *Magnae* dello stesso Benedetto XIV del 29 giugno 1748, in cui dice ben data la dispensa a due che si credessero cattolici e poscia si conoscano eretici.

d) Dalla Costit. *Ad tuas manus* del medesimo Pontefice del dì 8 agosto 1748, nella quale, parlando appunto degl'impedimenti matrimoniali riguardo agli eretici, dice così: " Exploratum habemus ab haereticis baptizatos, si ad eam aetatem venerint, in qua bona a malis dispicere per se possint, atque erroribus baptizantis adhaereant, illos quidem ab Ecclesiae unitate repelli, iisque bonis orbari omnibus, quibus fruuntur in Ecclesia versantes, non tamen ab eius auctoritate et legibus liberari... Haeretici Ecclesiae subditi sunt et legibus ecclesiasticis tenentur „

e) Pio VI nel rescritto al Card. de Franckenberg, riconoscendo siffatti ligami matrimoniali fra gli eretici, afferma non doversi a questi estendere la grazia della dispensa: " Cum dispensatio gratia sit, dice, reservatur haec fidelibus sub Ecclesiae obedientia viventibus, unde ad haereticos non debet extendi, qui, non agnoscendo eius auctoritatem, per hoc se reddunt similis indulgentiae indignos. „

Da questi e da altri documenti non pochi dimostrasi chiaramente che gli eretici che si maritano sono egualmente come i cattolici astretti alla legge degl'impedimenti.

Nè vale il dire che la consuetudine o la prescrizione abbia avuto valore di esimerli da queste leggi. Tal consuetudine sarebbe illegittima: 1.° perchè irragionevole; 2.° perchè priva del consenso almeno tacito del legislatore. E però Bened. XIV nella cit. costit. *Ad tuas manus,* parlando appunto di consuetudine che volevasi ec-

cepire per dichiarar valido un matrimonio fra un ebreo ed un eretico, scrisse: " Nullius momenti esse quod de consuetudine impedimenti disparitatis cultus non adhuc suscepta obiiciebatur. „

Nel caso nostro adunque si fa chiaro come fra Bertoldo e Giacinta, tuttochè quegli eretico e questa non battezzata, ostava l'impedimento di disparità di culto; e però il matrimonio fu nullo.

Al secondo — Ma convertita e battezzata che fu la donna, il matrimonio si rese valido?

È certo che col battesimo fu tolto l'impedimento di disparità di culto. Non però di per sè il matrimonio potè rivivere. Rivive infatti ciò che una volta visse; non ciò che non visse mai. Bertoldo e Giacinta, dopo la costei conversione, doveano considerarsi ambo sciolti, fino a che con nuovo consenso non si fossero stretti in vero matrimonio. Ma ci fu questo consenso?

Certo, essendo ambo vissuti, dopo il battesimo di Giacinta, come marito e moglie, il consenso maritale non potea mancare. Ma questo solo non basta perchè possa dirsi valido il matrimonio. È necessario: 1.° che ambo si sappiano liberi a contrarre, e che perciò conoscano la nullità del primo matrimonio; e 2.° che il consenso lo prestino secondo la forma prescritta dal Tridentino, se pur non si trovino in luogo, dove non vige il Tridentino. Si ascolti il D'Annibale (Summul. T. III n. 483). Al quesito: " Utrum is qui consensum supplet aut renovat scire debeat, actum vel consensum a se praestitum (atque ideo et matrimonium) nullius momenti fuisse? „ — risponde: " Utique; alias cum *nihil volitum quin praecognitum,* non videretur consentire „ Ed in nota aggiunge: " Et absurdissimum foret, contrahere matrimonium eum qui ignorat se matrimonium contrahere. „

Così pure il Genicot (*Theol. Mor.* T. II. n. 539 in fin.): " Si impedimentum cessavit absque dispensatione, regulariter conandum est ut consensus ab utraque parte sublati impedimenti conscia, renovetur, ut certe matrimonium valeat. „

Il Gasparri parlando di un caso simile al nostro, (*De Matrim.* T. II n. 1138), così insegna: " Idem dicatur si matrimonium nullum fuit *ob impedimentum disparitatis cultus*; non revalidatur nisi post baptismum partis infidelis consensus renovetur. „ E nel n.1146, facendo sua la dottrina del p. Lehmkul (T. II, n. 824), scrive: " Si vero illi qui propter solum defectum formae Tridentinae legitimi coniuges non sunt, nunc versantur in loco ubi lex Tridentina non viget, fiunt veri coniuges, si, *sui matrimonii nullitatem cognoscentes,* vitam coniugalem libere protrahunt animo coniugali... Ve-

rum si *nescientes sui matrimonii nullitatem* in connubio perseverant, NIHIL EFFICIUNT; idque ne tum quidem quando ita comparati sunt, ut si nullitatem scivissent, eam emendassent quidem, sed revera non emendarunt. Hoc ita certum est ut ante paucos annos S. Congr. matrimonium illis conditionibus affectum pronuntiavit nullum, data potestate ad alias nuptias transeundi.„

Ma più autorevolmente il S. Officio il 31 agosto 1887 dichiarò lo stesso sul seguente caso: " Sophia S. Romae nata, religione schismatica orthodoxa, natione Russica, una cum suis parentibus eiusdem religionis et nationis, domicilium vel quasi domicilium habebat in civitate Nicensi. Matrimonium ibi contraxit cum Angelo G. Parisiensi e secta protestantium coram pastore, tum in ecclesia Russica coram sacerdote, non vero coram parocho catholico et testibus. Post varios annos vitae coniugalis, mulier divortium civile petiit et obtinuit. Postea, conversa ad catholicam religionem, voluit ad alias nuptias transire cum viro catholico: proinde petiit a S. C. S. Officii ut vellet nullitatem primi matrimonii declarare, ideoque sibi permittere novum matrimonium cum viro catholico. „ Ed il S. Officio, tenuto presente che i detti coniugi ignoravano l'impedimento, quantunque avessero continuata la vita materiale in luoghi dove non vigeva la legge tridentina, risolse: " Praevio iuramento ab oratrice Sophia S. in Curia Ebroicensi praestando, quo declaret matrimonium clandestine initum ab ipsa cum Angelo G. non fuisse ab iisdem, scientibus illius nullitatem, ratificatum in locum ubi Tridentinum non viget, detur mulieri documentum libertatis ex capite clandestinitatis. „

Dai quali insegnamenti vuolsi raccogliere:

a) Che il matrimonio contratto nullamente per qualche impedimento dirimente non rivive di per sè quando l'impedimento sia stato rimosso.

b) Che si richiede inoltre in tal caso un nuovo consenso matrimoniale.

c) Che per questo consenso non basta il solo consenso implicito che si ha nella vita maritale, nè qualunque altro esplicito consenso, quando s'ignori la nullità del primo matrimonio.

d) Che la ragione potissima di ciò si è, non potersi dare vero consenso ad una cosa quando se ne ignora il diritto e la necessità di darlo.

e) Che non basta a rivalidare il matrimonio il consenso interpretativo, cioè quando si suppone che certamente si sarebbe dato se si fosse conosciuta la nullità del primo matrimonio.

f) Imperocchè nel matrimonio si richiede il consenso vero e certamente dato, con piena cognizione del diritto e della necessità di darlo.

Ma potrebbe opporsi che nelle dispense in radice non si richiede nè notizia dell'impedimento nè nuovo consenso.

Si rifletta però che le dispense in radice, quando hanno luogo, portano seco il disobbligo dal rinnovare il consenso per espressa concessione della S. Sede. Imperocchè il Romano Pontefice, come insegna Benedetto XIV (*Inst. Eccl.* 87, n. 80,) " ob consensum naturalem initio praestitum dispensare potest, si velit, a renovando consensu. „ E come ciò avvenga nella dispensa in radice risulta dalla medesima definizione che di questa dispensa dànno i DD., la quale vien detta: " Dispensatio legis irritantis, qua matrimonium convalescit, retrotracta per fictionem iuris ad matrimonii initium. „ (V. Gasparri *De matrim.* Vol. II, n. 1148 ecc.) *Per fictionem iuris* adunque, e per la potestà che ha in ciò il Romano Pontefice, la dispensa si risospinge fino al contratto matrimoniale, e ne toglie l'impedimento. Quando adunque *ha luogo* tale dispensa, il matrimonio può essere convalidato anche senza rinnovazione del consenso.

Applicando queste teoriche al nostro caso, abbiamo qui un matrimonio nullo per impedimento dirimente — abbiamo che in seguito fu rimosso l'impedimento — abbiamo la continuazione della vita maritale, ma la ignoranza di quel primo impedimento — non abbiamo dispensa alcuna dalla S. Sede. Da tutto ciò risulta che il matrimonio, dopo il battesimo della donna, non fu riconvalidato.

Al terzo — Al quesito adunque se possa il Vescovo permettere a Giacinta un nuovo matrimonio, rispondiamo affermativamente, purchè consti che il consenso maritale non fu rinnovato validamente colla cognizione della nullità del primo matrimonio.

CASI E DUBBII
brevemente risoluti.

1.

Se il Vescovo possa riservare a sè quei peccati, di cui se ne ignori invincibilmente la riserva.

Il Vescovo di R., nella tabella dei casi a sè riservati, ha dichiarato espressamente che non vanno esenti dalla riserva coloro che commettono quei peccati con ignoranza anche invincibile, giacchè la riserva riguarda i confessori, non già i penitenti. Si chiede: È lecita? è valida questa dichiarazione?

Tutti sanno ch' è gran quistione se la ignoranza scusi dai riservati al Vescovo, come scusa generalmente dai riservati al Papa. S. Alfonso è di opinione negativa, per questa ragione (L. VI, n. 581 *Tertia*): " Ratio quia reservatio non est quidem poena respiciens poenitentes, sed restrictio iurisdictionis respiciens confessarios, et de hoc non videtur dubitandum. „ E reca in conferma le parole del Tridentino, il quale a dimostrare che i sacerdoti nulla possono nei casi riservati, così dice (Sess. 14 c. 7.): " Nullius momenti absolutionem eam esse debere, quam sacerdos in eum profert, in quem ordinariam aut subdelegatam non habet iurisdictionem. Magnopere vero ad christiani populi disciplinam pertinere Ss. Patribus nostris visum est ut atrociora quaedam crimina non a quibusvis, sed a summis dumtaxat sacerdotibus absolverentur. „ Così pure il Sanchez *de matrim.* L. IX, D. 32, n. 18; il Palao Tr. II, D. I, p. 19, n. 18; il La Croix *De Poenit.* n. 1608 ed altri molti antichi e recenti, non escluso il chiaro D'Annibale, il quale si meraviglia come siasi di fresco suscitata una quistione di già antiquata (Summ. P. I, n. 343 nota 35).

Nondimeno il Gury L. II, n. 571 (n. 383 edit. P. Palmieri) col p. Ballerini sostengono il contrario, citando dalla loro ben molti TT. fra cui i Salmaticesi, il De Lugo, il Diana, il Mazzotta, il Roncaglia, lo Sporer, il Viva, il Palao, i quali dicono a bastanza probabile la sentenza che scusa dai riservati al Vescovo quando invincibilmente ignorasi la riserva (1). La ragione da essi allegata

(1) Anche S. Alfonso disse probabile questa sentenza l. c.; ma poi si corresse nello *Quaestiones Reformatae* n. 83.

si è che quantunque la riserva voglia considerarsi come limitazione di facoltà nel confessore, è sempre in punizione del reo, e però come pena non può cogliersi quando invincibilmente la s'ignora.

Posta la qual quistione, può il Vescovo dichiarare da sè inclusi nella riserva coloro che la ignorano invincibilmente ; dal perchè la riserva riguarda i confessori, non già i penitenti ?

Cotal dichiarazione sarebbe la definizione della vertenza ; e certo non è nelle facoltà del Vescovo il definire le quistioni teoretiche, le quali vanno riservate unicamente al giudizio della S. Sede. È questa la dottrina di Benedetto XIV, che, cioè, " non debet Episcopus arrogare partes iudicis inter gravissimos secum contendentes Theologos „ (V. *De Syn.* in Indice v. *Episcopus*). E però il detto Pontefice, ad occasione della controversia se chi la mattina ha ricevuta la comunione, colpito nel corso del giorno da mortale malore, debba o pur no ricevere il Viatico, stante le due opposte e contrarie sentenze de' TT., così scrive (*De Syn.* L. VII, c. XI, n. 2): " Neque fas erit Episcopo.. quidquam de eiusmodi controversia in sua Synodo decernere, ne videatur sibi arrogare partes iudicis inter gravissimos hac super re contendentes theologos .„

Dunque il Vescovo non può fare la detta dichiarazione pei casi ch'egli riserva a sè. Ma dove già l' abbia fatta, sarà questa valida ?

Benedetto XIV nel luogo cit. dice che quand'anche il Vescovo abbia posta nel Sinodo o nei suoi statuti quella indebita dichiarazione, questa non avrebbe vigore ; giacchè sarà sempre in potestà del parroco avvalersi anche della contraria sentenza, nè però potrà essere punito come trasgressore. Ecco le sue parole : " In tanta opinionum varietate, Doctorumque discrepantia, integrum erit Parocho eam sententiam amplecti quae sibi magis arriserit, quin fiat reus violati statuti synodalis, quod certe non potuit casum istum extraordinarium respicere, neque fas erit Episcopo aut in parochum animadvertere, qui praefato aegrotanti Viaticum denegavit, aut quidquam de eiusmodi controversia in sua Synodo decernere. „

Possiamo dir lo stesso nel caso nostro ? A noi sembra che no. Il caso infatti contemplato da Benedetto XIV riguardava un semplice precetto ; il caso nostro riguarda la giurisdizione. E come il Vescovo può restringere la giurisdizione secondo luoghi, tempi e persone, e può anche toglierla del tutto ; nei quali casi i confessori, contravvenendo, assolverebbero nullamente ; così può anche toglierla per quei peccati che si commettono anche senza cognizione della riserva.

Ed in ciò siamo lieti di trovarci d'accordo col chiariss. P. Bucceroni, il quale, trattando la quistione se l'ignoranza scusi dalla

riserva episcopale, dopo avere esposta l'una e l'altra sentenza dei DD., conchiude (*Inst. T. M.* Vol. II, n. 796): " Et certe nulla admittenda excusatio, si expliciter legislator declaret, velle se in reservatione comprehendere, et pueros, et metum patientes, et *ignorantes*. "

Dal fin qui detto adunque chiaro apparisce che il Vescovo di R. non poteva fare quella dichiarazione; ma fattala e non ritirata, i confessori dovranno rispettarla, trattandosi non di precetto, ma di giurisdizione.

2.

Se il Vescovo possa riservare e punire peccati riservati e puniti dalla S. Sede.

Nel Sinodo, tuttora vigente della diocesi di N., fra i casi riservati havvi il seguente: *Confessarii absolventes sui delicti complicem illico ab audiendis confessionibus in poenam suspensionis incurrent, et absolutio erit nulla.* Ora il detto Sinodo è anteriore alla bolla di Papa Bened. XIV *Sacramentum poenitentiae*, poichè questa è del 1741, e quello è del 1710. Essendo pertanto stato questo caso punito posteriormente dalla S. Sede colla scomunica, e quasi avocato a sè, parrebbe che non dovesse più essere in vigore la sospensione del detto Sinodo. Perciò si chiede: 1.° Può il Vescovo riservare e punire peccati riservati e puniti dalla S. Sede?— 2.° Vige o pur no di presente la sospensione *contra absolventes complicem* del Sinodo di N.?

Al 1.° Crediamo utile innanzi tutto esporre l'insegnamento di Benedetto XIV (*De Syn.* L. V. c. V. n. IV) intorno ai casi che possono riservare a sè i Vescovi. Dopo aver detto che i Vescovi " nimium faciles esse non debent ad reservationes multiplicandas, " allega per norma di tali riserve alcuni moniti della S. C. de' VV. e RR.

" Sacra Congregatio, egli dice, Episcoporum et Regularium negotiis praeposita, die 9 Januarii 1601 locorum Ordinarios ita monendos statuit: " Ne locorum Ordinarii, quibus ius hoc reservan- " dorum casuum competit, pluribus, quam opus sit, reservationi- " bus subditis aut confessariis in animarum salute procuranda " cooperantibus sint onerosi, monentur omnes, ut paucos, eosque " tantum quos ad christianam disciplinam retinendam animarum

" sibi creditarum salutem, pro cuiusvis dioecesis statu et quali-
" tate necessario reservandos esse iudicaverint reservent. „

Ed aggiunge: " Idemque monitum replicandam decrevit die 26 Novembris 1602. " Sed ne locorum Ordinarii, ad quos casuum re-
" servatio spectat, ea in re modum excedant, eadem sacra Congre-
" gatio illos rursum magnopere admonendos censet, ut non passim
" sed cum id videbitur communi bono expedire, atrociorum tantum et
" graviorum criminum absolutionem sibi reservent, quorum reserva-
" tio ad christianam disciplinam retinendam conferat et in aedifica-
" tionem non in destructionem cedat; ne alioquin Sacramenti Poeni-
" tentiae Ministrorum coarctata potestate Sanctae Matris Ecclesiae
" piae menti contrarius effectus subsequatur. Prohibet etiam ne
" sibi superflue reservent casus in Bulla, die Cœnae Domini legi
" consueta contentos, neque alios Sedi Apostolicae specialiter re-
" servatos. „

E ancora: „ Encyclicae quoque litterae ab eadem sacra Congregatione, eadem die 26 Novembris 1602 ad Episcopos in hunc modum datae sunt: " Praecipue vero haec monenda censet Sacra Con-
" gregatio, ut videant ipsi Ordinarii, ne illos casus promiscue
" reservent, quibus annexa est excommunicatio maior a iure impo-
" sita, cuius absolutio nemini reservata sit, nisi forte propter fre-
" quens scandalum aut aliam necessariam causam, aliqui huiusmodi
" casus nominatim reservandi viderentur, neque casus, in quibus
" absolutio nisi cum restitutione vel executione eorum, ad quae
" poenitentes tenentur non confertur, neque illos, qui etsi mortale
" peccatum inducant, circa res tamen parvi momenti versantur et
" frequenter inter idiotas evenire solent, uti damni dati et simi-
" lium. In peccatis etiam carnalibus reservandis multa utantur
" circumspectione, propter periculum scandalorum in iis maxime
" personis in quas ob accessum ad Confessarios extraordinarios,
" vel frequentem reditum ad ordinarios suspicionis aliquid cadere
" potest. Postremo eam potissimum ineant et sequantur rationem,
" quae consideratis diligenter cuiusque provinciae ac populorum
" moribus, natura ac propensione, magis in Domino expedire vi-
" debitur. „

E questo stesso conferma colla S. C. del Concilio: " Consentiunt decisiones sacrae Congregationis Concilii: etenim cum ad hanc delatum fuerit, quod Episcopus Bellicastrensis supra modum auxisset catalogum casuum reservatorum, die 29 Ianuarii 1661 decem aut ad summum duodecim gravioribus exceptis Episcopi arbitrio designandis, ceteros e catalogo deleri iussit. „

Da siffatto insegnamento emerge che i Vescovi devono a sè ri-

servare pochi casi, dieci o dodici e non più, per non rendere soverchiamente onerosa la confessione. Devono inoltre astenersi dal riservare a sè peccati di poco conto e frequenti presso il popolo minuto. Devono essere circospetti nelle riserve circa i peccati carnali pel timore di scandalo; come pure circa quei peccati che portano obblighi di restituzione o di risarcimenti o di atti esteriori del penitente.

Quanto a peccati dal diritto colpiti di censura *nemini reservata,* i Vescovi non devono riservarli, se pur non vi sia una grave e straordinaria ragione. Quelli poi riservati specialmente alla S. Sede, non possono anche essere riservati ai Vescovi.

È dunque illecita la riserva al Vescovo dei peccati riservati specialmente alla S. Sede. Sarà pure invalida? — Sembra chiaro che no: 1.° perchè nel divieto fatto dalla S. C. de' VV. e RR. non vi è nessuna clausola irritante — 2.° perchè qui trattasi di giurisdizione; e quando il Vescovo la toglie, o giustamente o ingiustamente, è sempre tolta fino a che dall'Autorità maggiore della S. Sede non venga restituita.

Al 2.° Venendo ora al caso proposto, possiamo dire che dopo la Bolla *Sacramentum poenitentiae* di Benedetto XIV il Vescovo di N. ed i suoi successori erano in obbligo di espungere il caso dell'assoluzione del complice dai riservati a sè con censura: fino a che però non abbiano ciò fatto, la riserva colla sospensione, secondo a noi pare, sarà sempre in vigore.

3.

Circa la quantità dei cibi nella colezione vespertina pei digiuni.

La regola delle otto once nella colezione vespertina pei digiuni è così certa, da non potersi per nulla variare?

I TT., nel parlare della *collatiuncula vespertina,* introdotta solo dalla consuetudine, ma riconosciuta dalla Chiesa, assegnano non una ma più regole, che possono bene seguirsi:

Regola 1.ª Una quarta parte della cena regolare. Così il La Croix L. III, P. II, n. 1299; lo Sporer T. I, C. IX, c. 3; il Bussembaum L. III, Tr. VI, n. 1024 etc. Il Ballerini in Gury L. I, n. 497 eruditamente osserva che quando i DD. parlano della cena regolare, intendono parlare del pranzo, e così dopo di lui tutti gli Autori moderni. Vero è che questa regola è detta dai più *nimis vaga et scrupulis*

obnoxia. Ma se alcuno voglia attenersi ad essa, non può notarsi di colpa.

Regola 2.ª Otto once in tutto, cioè circa grammi 140. Questa è la regola più comune, generalmente ammessa, specie da S. Alfonso, il quale così dice (L. III, n. 1025): " Quantitas octo unciarum ita hodie usu recepta est, ut indistincte permittatur etiam illis, qui cum illa ad satietatem reficiuntur. „ Alcuni però, come il Gury l. c. n. 501, ed il Berardi *Prax.* T. I, n. 2989, a ragione aggiungono che le otto once devono essere precise pei cibi sostanziosi, com'è il pane, il pesce, i frutti secchi; non pei cibi deboli, come le erbe ed i frutti freschi, pei quali si può estendere il peso anche di più.

Regola 3.ª Tanto di cibo, da poter compiere i proprii officii senza notevole danno. Così il Gury l. c. n. 497: " Licet in genere sumere quantum necessarium quis ducit ad evitandam indispositionem, quae ipsum impediat quominus officia sua convenienter obeat. „ Così pure Scavini e Gousset ap. Gury l. c. Ed il Milante, benchè rigido, ma approvato da S. Alfonso (*In propos. Alex. VII* exerc. 23), parlando della precedente regola delle otto once, insegna: " Dixi *ordinarie,* quia iusta ex causa poterit esse maioris ponderis, quando videlicet aliquis eget maiori nutrimento. „

Regola 4.ª La consuetudine dei luoghi. Così S. Alfonso, seguito da tutti i TT. posteriori (L. VI, n. 1025): " Hic ante omnia animadvertendum praecipue, in his attendendum esse consuetudinem locorum. „ E ciò è ben giusto; non solo perchè la consuetudine ha forza di derogare alla legge, ma sì ancora perchè la colezione della sera è tutta poggiata sulla consuetudine. Quando adunqué l'uso dei buoni e timorati permette qualche cosa di più nella colezione della sera, può esser questa buona regola da seguire.

4.

Circa la qualità dei cibi nella colezione vespertina pei digiuni.

Cajo nei digiuni suol far la piccola cena con otto once di pane che poi fa bollire. Sempronio la suol fare con otto once di grosso pesce salato *(baccalà stok-fis).* Può consentirsi codesta colezione vespertina?

Quanto al pancotto (dicasi lo stesso di paste, di legumi ecc.) S. Alfonso è di opinione che non se ne debbano permettere le intere ott'once da far bollire. La fermentazione, egli dice, fa mutar natura

alla vivanda e questa cresce di volume e di peso. Ne concede solo, coi Salmaticesi, un quattro o cinque once. Così pure generalmente i TT. posteriori.

Alcuni però, come il Berardi (*Prax. Conf.* n. 2990), il Genicot (*Inst. T. M.* Tr. VII, n. 437) ecc. osservano che l'allegata ragione non troppo regge, considerato il processo chimico della digestione. E citano il Capellmann (*Medicin. past.* C. II in fin.), il quale così dice: " Panem ex decoctione cum aqua immutationem chymicam inire plane non negatur. Haec vero immutatio consideranda est quasi initium digestionis, non differt ab ea immutatione, quae initio digestionis efficitur. Inde vero materia alimentans nullo prorsus modo augescit. "

La fermentazione adunque del pancotto è quasi inizio di digestione, nella quale il pane, preso separatamente dall'acqua, fermenta parimenti. Non vi è perciò aumento di sostanza nutritiva. Ve ne sarebbe assai di più mangiando il pane bagnato nel vino, ciò che consente S. Alfonso. Avuto anche riguardo ai dotti TT. (come lo Sporer, il Diana, il Bonacina, l'Elbel ecc. presso S. Alfonso l. c.), che prima erano pure di questa sentenza, crediamo che questa debba dirsi sodamente probabile, da potersi seguire nella pratica.

In ordine ai pesci grossi nella colezione della sera, quasi tutti i TT. moderni li consentono, ma nella quantità di tre o quattro once, siano secchi, siano freschi: ed in ciò si dicono seguaci di S. Alfonso. Il d'Annibale fa distinzione di freschi e di secchi: pei primi richiede la diminuzione di peso, non pei secondi, (*Summ.* T. III, 134 nota 33): " Exceptis... piscibus ultra duas tresve uncias recentioribus et grandioribus. Nam exsiccatos aut parvos adhibere licet. "

S. Alfonso però, attestando la consuetudine dei suoi tempi, si sottoscrisse alla regola della diminuzione di peso pei pesci grossi; pur non omettendo di allegare l'insegnamento del Tamburino, il quale dice i pesci salati, o piccoli o grandi, non essere vietati; e quello di Sporer, di Elbel e di altri, i quali opinano potersi nella colezione mangiare i pesci come nel pranzo, purchè nella giusta quantità. Riferisce poi la sentenza del Milante, autore rigido, ma molto approvato dal S. Dottore, il quale in ordine ai pesci nella colezione della sera dice così: (*In prop. Alex. VII* exerc. 23): " Nec scrupulosus quidem theologus inficiare audet (licitum esse vesci piscibus recentibus), praesertim quia viri prudentes ac docti, imo regularium communitates eisdem vesci in antipaschali ieiunio consueverunt. Ut ingenue meam in re proferam sententiam, attenta praesenti disciplina, sine ullo scrupolo posse etiam magnos pi-

sces in eadem quantitate permitti existimo... Unde, sicut hodie in prandio licet grandes pisces manducare, licet etiam in coenula cum debito moderamine manducare. „

Pare essere questa anche oggidì la pratica generale : e però i pesci, o grossi o piccoli, o freschi o secchi, possono egualmente usarsi nei giorni digiunati sì nell'unica commestione, come nella colezione della sera, nella quantità consentita per la detta colezione.

5.

Se il Vescovo possa proibire a' sacerdoti di celebrare fuori diocesi.

Il Vescovo di N., stante la scarsezza delle messe nei dì festivi, a causa dei sacerdoti che vanno in quei giorni a celebrare nelle campagne limitrofe, appartenenti a diocesi vicine, ha vietato, sotto pena di sospensione, ai proprii sacerdoti di celebrare nelle dette campagne. Può sostenersi tal divieto e cotal pena?

Di risposta a questo caso diamo un rescritto della S. C. de' VV. e RR. che fa molto a proposito, come si legge nel Bizzarri (*Collect.* p. 102 *edit. recent.*) :

" Episcopus nequit suo decreto prohibere, ne sacerdotes, nulla alia beneficii aut capellaniae obligatione detenti, absint etiam die festo a dioecesi ut alibi missam celebrent. Cum enim Episcopus N. N. videret quod festis diebus sacerdotes suae iurisdictioni subditi in vicinam dioecesim transmearent ad missam inibi celebrandam, ideoque in suae dioecesis ecclesiis missarum defectus haberetur, suo decreto sancivit: *che nessun prete, specialmente nelle feste, si trasferisca a celebrare la messa in qualunque chiesa extradiocesana, sotto pena della sospensione* ipso facto incurrenda. „ — Re ad S. Congr. Ep. et Reg. delata, dubium concinnatum est: *Se, e come si debba sostenere il decreto emanato da Mons. Vescovo di N. N.?* — In Congr. generali 4 Martii 1842 rescriptum fuit: *Quoad censuras, negative in omnibus; in reliquis ad mentem: mens est:* " che, ad " eccezione di quei sacerdoti, i quali hanno l'obbligo di celebrare " entro i confini della diocesi, la circolare del Vescovo non può " sostenersi per gli altri preti. „

Adunque il Vescovo, di regola ordinaria, non può vietare ai suoi preti di andare a celebrare fuori diocesi, quando non sono astretti per obbligo di beneficio o di cappellania ; e molto meno perciò può imporre pene.

Abbiamo detto *di regola ordinaria;* giacchè il decreto citato sup-

pone uno stato di cose normale. — Ma che è da dire della estrema penuria di sacerdoti che si lamenta oggidì? Il Vescovo non può opporsi a che i sacerdoti nei dì festivi lascino deserta la chiesa parrocchiale e grande numero di fedeli senza messa per correre nelle campagne, allettati da un più pingue stipendio?

Crediamo che in tal caso il Vescovo possa bene obbligare il clero a fornire per turno tante messe nei dì festivi quante bastino al grave bisogno del popolo, procurando però che se ne abbiano un equo stipendio. Ogni sacerdote è obbligato per officio di esercitare il proprio ministero quando il popolo ne ha grave bisogno: ed il Vescovo come capo e pastore della diocesi può astringerveli anche con qualche piccola pena, p. e. colla sospensione di pochi giorni.

QUESITI

con brevissime risposte.

1. *Circa il burro nel digiuno.*

D. Per un decreto della S. C. è permesso, nella refezione serotina dei giorni di digiuno, di servirsi del condimento di burro. Ora si domanda, se chi nella detta refezione (nei giorni che non sono di stretto magro) prende il caffè, possa per condimento mettervi il burro.

R. Può, purchè 1.° sia per modo di condimento, cioè *in parva quantitate* — e 2.° sia computato nel peso della colezione, non essendo sostanza meramente liquida consentita nei digiuni.

2. *Se il Vescovo possa imporre ai canonici l' obbligo della scuola.*

D. In talune diocesi è costume che il Vescovo, nel conferire un canonicato, imponga al canonico l' obbligo di fare scuola in Seminario. Si chiede: 1.° Può il Vescovo fare ciò? — 2° Può esentare il canonico-maestro dal coro *pro diebus et horis*, quando insegna? — 3.° Nel caso affermativo, deve questi, quando è infermo, mettere a sue spese il sostituto in Seminario?

R. Al 1.° Non può regolarmente senza dispensa Pontificia; essendo canone fondamentale che *beneficia sine diminutione conferantur:* e sarebbe diminuirlo quando vogliasi aggravare il beneficiato di un onere non imposto dal fondatore (Tit. 12 Lib. III Decret. Gregor. IX; Reiffenstuel h. t. n. 2; *Fagnanus in c. Significatum, 11, de Praeb.*).

Al 2.° Non può escluderlo, senza indulto della S. Sede, la quale in ciò vuol sentire sempre il Capitolo. La ragione si è che l'insegnamento non è per la necessità della propria Chiesa, ma della diocesi.

Al 3.° Deve, se vi si obbligò da principio. Quando non vi si obbligò, può stare agli usi del pio luogo ed all' equo giudizio del Vescovo.

3. *Significato dell' ascrizione di un sacerdote alla propria chiesa, e del permesso di partirne.*

D. Il *Monit. Eccl.* Vol. IX, Par. II, p. 278, sull' autorità del Bouix, disse che il sacerdote, ascritto solo ad una chiesa, può consentire anche senza permesso del proprio Vescovo alla sua elezione per un beneficio di altra diocesi, benchè non possa partire dalla sua diocesi senza permesso del proprio Vescovo, che per altro non può negarlo senza giusta causa. Si chiede: 1.° Che s' intende per la detta ascrizione? — 2.° Qual causa sarebbe giusta per negare il prefato permesso?

R. Al 1.° S' intende l' essere segnato nell' albo dei sacerdoti addetti al servizio di qualche chiesa, come vuole il Tridentino, benchè ivi non abbia nè officio nè beneficio.

Al 2.° Sarebbe causa giusta se il sacerdote fosse necessario alla diocesi, ed ivi il Vescovo fosse pronto a provvederlo di onesto sostentamento.

4. *Differenza fra altare privilegiato ed altare gregoriano* (1).

D. In alcune chiese si legge: *Altare privilegiato quotidiano;* in altre: *Altare gregoriano quotidiano.* Si domanda: qual differenza passa fra l' altare privilegiato e l' altare quotidiano?

R. L' altare privilegiato ha con sè la *indulgenza* di liberare un' anima dal purgatorio; l' altare gregoriano ha con sè la *fiducia* di liberare parimenti un' anima dal purgatorio. Il privilegio del primo è fondato sulla concessione fatta dalla Chiesa; il privilegio del secondo è fondato sopra una rivelazione privata, ma approvata dalla Chiesa. La efficacia del primo perciò poggia sulla potestà che ha la Chiesa di concedere le indulgenze anche pei defunti; la efficacia del secondo poggia sulla rivelazione narrata da S. Gregorio Magno e sulla concessione fatta da questo.

5. *Se il confessore possa dispensare da qualche impedimento dirimente il matrimonio.*

D. Tizio vuole sposare Sempronia: tutto è concertato ed il giorno del matrimonio è stabilito. Tizio intanto in confessione svela che *rem habuit* colla madre della sposa. Che deve fare il confessore che prevede scandali e infamie se il matrimonio non si celebra?

R. In tal caso il confessore, se vi è tempo di ricorrere alla S. Sede, o almeno al Vescovo, deve farlo e chiedere la dispensa: e ciò senza nulla dire al penitente. Se poi non vi è tempo, secondo la sentenza comunissima, approvata da S. Alfonso (L. VI, n. 613), può egli stesso dispensare, ovvero dichiarare che in quel caso di tanta necessità la legge dell' impedimento non tiene. Poi dovrà quanto prima ricorrere alla S. Penitenzieria per ottenere la dispensa.

---

(1) Altro è l' altare gregoriano; altro sono le trenta messe di S. Gregorio: sì quelle come queste hanno annessa la *fiducia* di liberare un' anima dal purgatorio. Quello però è fisso in Roma nella chiesa dei Camaldolesi di monte Celio, e ve ne sono altri *ad instar* di questo che ne ottennero la facoltà. Le trenta messe poi possono celebrarsi *ubique*, purchè di seguito. Ne parleremo quanto prima di proposito.

6. *Se nel caso precedente il confessore debba assolutamente scrivere alla S. Penitenzieria.*

D. Laddove il confessore non possa più veder Tizio, da lui dispensato nel caso precedente, sarà nondimeno obbligato di scrivere alla Penitenzieria? In altri termini, l'obbligo di scrivere è così grave, da non potersene talvolta fare a meno?

R. S. Alfonso dice così in rispetto a tale obbligo (L. VI, n. 613): " Notant tamen praefati Auctores quod esto tunc permittatur contrahi matrimonium, tamen quantocius (saltem ad maiorem securitatem et ad salvandam reverentiam legibus Ecclesiae debitam), recurri debet ad S. Poenitentiariam ut ab illa dispensatio obtineatur. „ Dunque ciò è solo *per maggior sicurezza*, e per la riverenza dovuta alle leggi della Chiesa; e però laddove nè il confessore, nè il penitente possano scrivere alla S. Penitenzieria, può farsene a meno.

7. *Se le Confraternite possano ascrivere i fedeli in articolo di morte.*

D. In B. una confraternita, per avere gli emolumenti funerarii, suole ascrivere i fedeli in articolo di morte. Può?

R. Non può. Ciò è vietato dal diritto. Così la S. C. del Concilio (*in Reatina*, 26 Apr. 1788); così pure quella dei VV. e RR. (*in Aesina* 31 mai. 1850). E ben a ragione. " Hoc enim, come sta detto in quest'ultima decisione, aliquam fraudis speciem praeseferret et in parochi detrimentum cederet „ (V. Bizzarri *Collectanea* pag. 570. *edit. recent.*).

8. *Quali sieno i legati fondati, e che richieggasi per fondarli.*

D. Tizio nel suo testamento ordinò che ogni anno gli eredi facciano celebrare un funerale per l'anima sua, ipotecando a tale scopo uno stabile. Il parroco Sempronio ricusa di celebrarlo richiedendo, come legato fondato, l'assenso del Vescovo.— Si domanda: 1.° Quali diconsi *legati fondati?* — 2.° Che cosa si richiegga per fondarli? — 3.° Che dire del Parroco Sempronio?

R. Al 1.° *Legato fondato* suol dirsi quello che è inscritto nell'albo dei legati di qualche chiesa, o di qualche clero.

Al 2.° Richiedesi per ciò, quando il legato sia perpetuo, l'assenso del Vescovo, in forza della Bolla *Nuper* d'Innoc. XII (V. *Mon. Eccl.* Vol. I p. 443).

Al 3.° Nel caso proposto non trattasi di *legato fondato* nel senso predetto, ma di solo onere imposto agli eredi; e però malamente il parroco Sempronio richiede l'assenso del Vescovo.

9. *Se i confessori, approvati per le monache, possano supplire l'Ordinario senza permesso.*

D. Teodosio sacerdote, approvato dal Vescovo come confessore straordinario di monache abitualmente, secondo le recenti disposizioni della S. Sede, è invitato da un suo amico sacerdote, confessore ordinario di un Monastero di Religiose, a supplirlo in questo ufficio per alcuni giorni di assenza. Teodosio accontenta l'amico, e senz'altra autoriz-

zazione ascolta le confessioni delle Monache per quindici giorni. — Si chiede se Teodosio ha ascoltate quelle confessioni *valide et licite*.

R. Che le abbia ascoltate *valide*, non v'è dubbio, posta l'approvazione del Vescovo fatta a lui abitualmente di ascoltare le confessioni delle monache, se pure tal facoltà non fosse limitata espressamente per le singole persone dietro loro richiesta. — Non crediamo però che Teodosio abbia ciò fatto *licite* per ben quindici giorni, occorrendo il mandato del Vescovo perchè lo straordinario possa confessare la intera Comunità.

10. *Circa la messa del S. Cuor di Gesù nel primo Venerdì del mese.*

D. Ci è un decreto che autorizza la celebrazione della messa votiva del SS. Cuor di Gesù nel primo venerdì di ogni mese in quei luoghi in cui si faccia, col permesso dell'Ordinario, qualche pio esercizio in onore del detto SS. Cuore. — Si domanda, se si può far uso di questo privilegio, quando il pio esercizio si faccia dopo la messa o durante il giorno, com'è in uso in molti istituti?

R. Ecco il tenore del decreto *Urbis et Orbis* del dì 28 giugno 1889: " In iis vero Ecclesiis et Oratoriis, ubi feria VI quae prima unoquoque in mense occurrit, peculiaria exercitia pietatis in honorem Divini Cordis, approbante loci Ordinario, mane peragentur, Beatissimus Pater indulsit, ut hisce exercitiis addi valeat Missa votiva de Sacro Corde Jesu; dummodo in illam diem non incidat aliquod festum Domini, aut duplex primae classis, vel feria, vigilia, octava ex privilegiatis: de ceteris servatis rubricis. „ — Il pio esercizio adunque deve farsi *di mattina* o prima o dopo la messa; non già nelle altre ore del giorno.

11. *Se il sagrestano laico possa preparare il calice per la messa.*

D. In molte chiese, anche di Roma, è introdotta la consuetudine che il sagrestano, specialmente se è fratello laico d'una comunità religiosa, prepara il calice per la messa privata. È tollerabile questa consuetudine?

R. I vasi sacri non dovrebbero essere toccati che solo dai ministri sacri, e tutto al più dagli ordinati *in minoribus*, come dice Bened. XIV (Inst. XXXIV, n. 18). S. Alfonso però (L. VI, n. 382), pur tenendo la stessa dottrina e dichiarando colpa veniale pei laici il toccare i detti vasi, aggiunge nondimeno che non v'è peccato alcuno trattandosi di laici regolari che fanno officio di sagrestano, giusta la concessione di Callisto III e di Sisto IV; il che potrà dirsi pure delle sagrestane monache per la comunicazione dei privilegi. Anzi, per consuetudine oggidì generale, i vasi sacri possono toccarsi da tutti i sagrestani anche laici, che servono alle chiese.

12. *Circa l'ascrizione degl'istituti religiosi senza voti al Terz'Ordine Francescano.*

D. Possono ascriversi al Terz'Ordine Francescano i membri di una comunità religiosa, i quali non fanno voti nè solenni nè semplici?

R. Il divieto di far parte dei Terzi Ordini Religiosi è contenuto nel

decreto della S. C. delle Indulg. del 16 luglio 1887 *in Veronen.* (*Monit. Eccl.* Vol. V, Par. I, p. 175), che è questo: " Utrum omnes utriusque sexus, qui sunt membra alicuius religiosi Instituti, vel congregationis aut a Summo Pontifice, aut ab Episcopo approbatae, in qua vota emittuntur sive perpetua sive ad tempus, possint adscribi in Tertium Ordinem S. Francisci Assisiensis? — Resp. *Negative, facto verbo cum SS.mo.* „ — Dunque pei soli membri d'istituti o di congregazioni con voti solenni o semplici corre il divieto di prendere parte a qualche Terz' Ordine religioso; non già agli alunni d'istituti senza voti. È questa legge restrittiva, che vuolsi interpretare strettamente.

BIBLIOGRAFIA.

Calvano Salvatore M.ª S. I. — I Quattro Libri del Santo Evangelo, ordinati cronologicamente e dichiarati nel senso letterale — Seconda ediz. ritoccata dall' autore — Napoli stab. tip. Pierro e Veraldi, 1898 — Due voll. in 8.ª gr.

Molte sono le opere che riguardano l' Evangelo, ovvero la vita di Gesù Cristo. Poche però, come questa, estraggono fedelmente da' Ss. Vangeli la grandiosa figura dell' Uomo-Dio e la rappresentano qual ella è nella sua genuina forma e maestà. Ciascun Vangelo, letto separatamente, non dà che una parte sola di quella gran figura, e solo come uno schizzo della vasta tela. Fa d' uopo raffrontarli insieme tutti e quattro per aver finita la figura e la tela pienamente completa. " Leggendo separatamente questi libri, come bene avverte l' Autore (p. 7), ti parrà talvolta che l' uno discordi dall' altro. Ma, se ti farai a comporre insieme i loro racconti, vedrai che ciò che l' uno tace, supplisce l' altro: ciò che questi accenna, quegli narra per minuto: ciò che il primo fa oscuramente travedere, il secondo mette in chiarissima luce. Ondechè sarai astretto a conchiudere che ciascuno, pur guidandosi dal fine che si fu proposto, mosso nondimeno dallo Spirito Santo, — il pensi egli o nol pensi, — coopera mirabilmente ad integrare la narrazione delle cose dette ed operate dal Salvatore. „

E questa narrazione compiuta, genuina, spirante luce e forza sovrumana vien contenuta nell' opera del chiaro p. Calvano. Egli volge il suo studio su tutti e quattro i Santi Evangeli, coordinandoli in modo da rendere popolare ciò che si vuol conoscere di Gesù Cristo. E però dopo le parole del testo così coordinato fa seguire le sue illustrazioni storiche ed esegetiche per bene intenderlo, spiegandone le parti difficili coll' insegnamento de' Padri e de' Dottori. Tutto va esposto con proprietà di stile, con chiarezza ammirabile, con sobria erudizione, e tutto in italiano perchè a tutti l' opera si renda accessibile. Quanto perciò questo lavoro sia opportuno e commendevole, nessuno è che nol vegga. Ognuno sa come di questi tempi sia stata falsata e deturpata la divina figura di Gesù Cristo, altri mandandola fra i miti, altri spogliandola dell' aureola di sua divinità, altri vituperandola con bestemmie sacrileghe. Ricostruire questa figura, farla splen-

dere della sua luce divina, metterla a vista di tutti, era opera quant' altra mai necessaria e salutare. Perciò allo illustre Autore han fatto plauso, colla stampa cattolica, personaggi molti ed eminenti per sapere e per autorità; e perciò l'immortale Pontefice Leone XIII ha creduto ben fatto premiarne lo zelo con un onorifico Breve. Noi facendo eco a questi plausi, additiamo la detta opera a tutt' i nostri lettori come libro da leggere accuratamente e da consigliare, per gl' innumerevoli vantaggi che possono derivarne. — Prezzo de' due Volumi L. 14 presso l'Autore, Conocchia in Napoli.

Capellmann Dr. C. — Medicina pastoralis — Editio undecima. Latinarum quarta — Aquisgrani, 1896.

Il Dr. Capellmann è medico di grande fama in Aquisgrana ed altrove. Questo lavoro, edito ben quindici volte (undici in tedesco e quattro in latino) ha meritato all' A. amplissimi plausi da' principali Teologi, e la croce di S. Gregorio da S. S. Leone XIII. Trattasi qui del quinto comandamento in rapporto alle operazioni chirurgiche, che possono porre in pericolo la vita del paziente, ed all' uso di certi rimedii ora molto in voga, come la morfina, il cloroformio ecc. Si discorre inoltre del sesto comandamento per riguardo alla igiene; e poi di molte quistioni mediche concernenti il digiuno e l'astinenza. Così pure del Battesimo, della Estrema Unzione, del Matrimonio e della cura da apprestarsi ai malati nei casi subitanei ed ai moribondi. — È lavoro prezioso, destinato a rendere grandi servigi al Clero; e noi perciò vivamente lo raccomandiamo ai nostri lettori. — Vendesi per L. 4,25 in Roma presso Federico Pustet, piazza Fontana di Trevi, 81-85.

Chaignon Pietro d. C. d. G. — Ricordo degli Esercizii Spirituali secondo il metodo di S. Ignazio, offerto al Clero nei Compendii delle Meditazioni pei Sacerdoti del p. P. Chaignon d. C. d. G. per cura di un Sacerdote Romano — Roma, Tip. Tiberina 1898.

È ben risaputo qual tesoro di verità pratiche si racchiuda nelle meditazioni pei sacerdoti del p. Chaignon. Queste però, troppo lunghe e dispendiose, non essendo alla portata di tutti, dallo stesso chiariss. Autore furono ristrette in compendio, nel quale venne condensato il succo più sostanzioso di quelle, da formarne il pascolo quotidiano per lo spirito di ogni sacerdote. Questo libro però che noi qui annunziamo non è la semplice riproduzione di quei ristretti; ma contiene tali aggiunte di cose tanto bene scelte, da completare non solo l' opera del P. Chaignon, ma da fornire varii corsi di santi esercizii secondo il metodo di S. Ignazio, e tutti quei ritiri spirituali e quelle sante industrie che valgono a santificare un sacerdote. È un libro perciò che noi vorremmo vedere in mano di ogni ecclesiastico, massime dei giovani preti, perchè vengano formati e consolidati nello spirito della loro vocazione; e perciò facciamo voti che non vi sia sacerdote, massime se di fresco ordinato, che non voglia provvedersene e non voglia tenerlo come un prezioso *vade mecum*. — Vendesi per L. 3 in Roma presso il Pontif. Seminario Romano in S. Apollinare.

Ciolli Alessandro — Commento breve della Costituzione Leonina riguardo ai libri proibiti — Firenze, tip. Bencini, 1899.

Il chiariss. Ciolli, già tanto benemerito delle sacre discipline teologico-

morali, regala agli studiosi quest'altro nuovo suo lavoro che è fratello al lodatissimo commento sulla Costit. *Apostolicae Sedis*. In esso interpreta da suo pari la nuova Costit. *Officiorum*, attenendosi alle sentenze più ragionevoli e più certe, e badando alla brevità, con evitare inutili raffronti e sterili discussioni. — Costa L. 1, presso L' A. in Firenze, via Laura, 56.

Gury, Ballerini e Palmieri — Compendium Theologiae Moralis P. Joannis P. Gury s. j. adnotationibus locupletatum Ant. Ballerini s. j., textu identidem emendato a Dominico Palmieri s. j. Editio XIII — Tomus I et II — Prati ex off. libr. Giachetti, 1898.

Un' altra edizione ancora di quest' opera preclarissima, alla quale han posto mano tre dottissimi Teologi d. C. d. G. Contiene quanto di meglio può oggidì insegnarsi ai giovani della scienza teologico-morale, seguendosi un metodo strettamente scientifico. Tutte le quistioni vuoi antiche vuoi recenti sono qui svolte con mano maestra, tenendosi presenti le dichiarazioni tutte anche ultime della S. Sede. Perciò gran parte degl' istituti ecclesiastici scelsero quest' opera come testo di scuola, e non v' è buon confessore o parroco che non ami di provvedersene. Perciò le nuove edizioni si succedono con rapidità, e noi siamo di credere che ancora questa 13.ª, riuscita veramente bella ed elegante, sarà spacciata a ruba. L' acquistino subito coloro che ancora ne son privi, e se ne troveranno contenti. — Costa L. 20 presso il Deposito di libri in via del Seminario, 120. Roma.

CRONACA GOVERNATIVA.

Circa la decadenza dal diritto di rivendicazione e di svincolo— „ A tutti i patroni laici, contemplati dalla legge 3 luglio 1870, n. 5723, è assegnato, con pena di decadenza, il termine di tre anni per l' esercizio de' diritti di rivendicazione e di svincolo.

" Questo termine decorrerà dalla pubblicazione della presente legge pei patroni di benefizii e cappellanie vacanti : per gli altri, dal giorno in cui cesserà l' usufrutto degli investiti.

" Rimangono ferme, quanto al termine pel pagamento della tassa e dei relativi interessi le disposizioni della detta legge 3 luglio 1870, n. 5723 „ (Legge 19 dicembre 1895, n. 695) (1).

Transazione su beni di chiesa ricettizia, fatta dal Fondo pel culto, obbligatoria pei partecipanti— È valida ed obbligatoria pei partecipanti di una soppressa chiesa ricettizia la transazione conchiusa senza l'intervento di essi dalla amministrazione del Fondo pel culto colle formalità di legge, relativamente al patrimonio ad essa amministrazione devoluto in conseguenza dell' avvenuta soppressione.

(1) In virtù di questa legge, se ora è già decorso il triennio del tempo utile per far valere il diritto di rivendicazione o di svincolo pei benefizii o per le cappellanie vacanti, non però può eccepirsi la prescrizione pei benefizii e per le cappellanie di già provviste, benchè vacate prima della detta legge. Per queste il triennio decorrerà dal giorno in cui cesserà l'usufrutto degl' investiti.

I partecipanti, in tal caso, come interessati alla liquidazione dei frutti del patrimonio dell'ente soppresso, hanno diritto di opporsi all'operato dell'amministrazione, ove mai per colpa o negligenza nel transigere abbia rinunciato a ciò che non aveva diritto di rinunciare.

Riconosciuta giusta e regolare la transazione, i partecipanti debbono subire la riduzione dell'assegno in proporzione di quello che in virtù della transazione sia stato giustamente e legittimamente liquidato in favore dell'amministrazione.

Non è dubbio neppure (disse la corte), per averlo più volte proclamato il Supremo Collegio, che tra il Fondo-culto e gli enti soppressi non corre il rapporto che determina la successione propriamente detta, ma che per la missione speciale assegnata dalla legge a quell'amministrazione *essa fa valere le ragioni di credito che spettavano agli enti soppressi.* (Cassaz. di Roma 9 Agosto 1898; Giurisd. speciale — Fondo p. c. contro Partecipanti della Ricettizia di Minervino Murge — *La Corte Supr. di Roma*, (Anno XXII I, p. 173).

Se il Vescovo può mutare una dotazione di una vicaria già istituita — Allorchè nell'erigere una vicaria perpetua si assegnino per una determinata somma annua alcuni fondi o prestazioni, quale sostentamento del vicario, oltre l'abitazione della casa canonica, senza trasferimento di alcun diritto domenicale, non è vietato coll'intervento ed approvazione dell'ordinario diocesano e del vicario *pro tempore* di regolare in altra guisa l'assegnazione, sostituendovi un'annua congrua in danaro e l'abitazione di alcune camere della canonica.

Il vescovo, che ha la potestà di istituire la vicaria, non può non avere quella di regolare in diverso modo l'assegno della vicaria già istituita, senza bisogno dell'approvazione del Sommo Pontefice nè del regio governo.

Non può parlarsi dell'acquisto per prescrizione di un assegno di fondi da parte di un ente ecclesiastico, sotto la legislazione pontificia quando siavi stata una diversa sistemazione da parte di chi aveva potestà di eseguirla, e quando vi sia stata precarietà di possesso con difetto di buona fede. (Cassaz. di Roma 8 marzo 1898, Giurisd. ordin. — Baldini parr. del Lago Trasimeno e Collegio della Sapienza di Perugia — *La Corte Supr. di Roma*, Anno XXIII, p. 252).

Interessi sulla tassa di svincolo —Gl'interessi sulla tassa di svincolo sulla dotazione delle cappellanie laicali, dovuti ai termini della legge del 3 luglio 1870, sono di natura moratoria, e non compensativi, e possono quindi solo decorrere dall'intimata liquidazione agli aventi diritto allo svincolo. (Cassaz. di Roma, 29 Aprile 1898. Giurisd. speciale — Demanio e Schiavoni — *La Corte Supr. di Roma*, l. c. p. 201).

Anche il patrono onorario ha il diritto allo svincolo: i beni non sono convertibili — Le disposizioni delle leggi sull'asse ecclesiastico, colle quali è fatta facoltà ai patroni laicali di svincolare i beni dotalizj delle cappellanie e dei benefizj, non fanno alcuna distinzione tra patronato laico onorifico e patronato laico effettivo con diritto di nomina e presentazione.

Non può assoggettarsi a conversione il patrimonio di patronato laicale dotalizio di una cappella ecclesiastica, rimasta soppressa in virtù del decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861, il quale patrimonio in grazia appunto della sua caratteristica di patronato laicale, sia sopravvissuto all'ente, ed abbia continuato ad essere amministrato nei modi e con le forme stabilite nell'atto di fondazione. (Cassaz. di Roma 26 luglio 1898, Giurisd. speciale — Finanze di Bari ed Amministratori del cumulo di S. Riccardo di Andria—*La Corte Supr.di Roma* l. c. p. 219).

Solve et repete **e prescrizione sulla tassa di svincolo** — Contro l'ingiunzione pel pagamento della tassa di svincolo di cui nella legge 3 luglio 1870 è ammissibile la opposizione senz'obbligo del preventivo pagamento, quando per parte del Demanio non siasi devenuto in confronto del patrono all'accertamento del valore dei beni di cui si opera lo svincolo.

La prescrizione della tassa di svincolo, che è governata dall'art. 123 del testo unico della legge sulla tassa di registro, non può cominciare a decorrere prima che dal Demanio siasi eseguita in confronto del patrono la liquidazione del valore dei beni soggetti alla tassa. (Cassaz. di Roma, 16 Agosto 1898, Giurisd. speciale — Demanio di Fermo e Savini — *La Corte Supr. di Roma*, l. c. p. 248).

Il Vescovo ha facoltà di determinare le modalità di una pia fondazione — In materia di pie fondazioni, essendo l'autorità ecclesiastica investita di amplissima giurisdizione, non può addursi l'inefficacia di un rescritto, col quale, tenuto fermo il fine di culto cui i testatori mirarono, siasi fissata in miglior modo la pratica attuazione della fondazione e siasi regolato il suo stato patrimoniale, provvedendo così agli affetti tanto ecclesiastici quanto civili della fondazione stessa. (Cassaz. di Roma 8 Giugno 1897, Giurisd. speciale — Capit. metrop. di Ferrara e Demanio — *La Corte Supr. di Roma*, Anno XXII, p. 457).

CRONACA RELIGIOSA.

(31 marzo 1899)

Breve malattia del S. Padre—Il S. Padre ha dovuto subire una operazione chirurgica per una cisti che si era infiammata: è stato a letto per qualche giorno: tutto è proceduto regolarmente, ed ora trovasi perfettamente e quasi prodigiosamente ristabilito. Si è commosso il mondo per tale breve malattia del Papa. A migliaia sono giunti in Vaticano telegrammi d'ogni parte, anche da tutte le case regnanti.

Congr. ordinaria de' Sacri Riti. — Agli 11 u. s. nel Palazzo Apost. Vaticano si è tenuta la Congreg. ordinaria dei S. Riti, nella quale si sono sottomesse al giudizio degli E.mi Cardinali le seguenti materie: 1.° Riassunzione della causa di canonizz. del B. Diego da Cadice: 2.° Introduz. della causa di beatif. della Ven. Alessia Le Clerc: 3.° Elez. di

S. Alfonso a Comprotettore di Nocera: 4.° Conferma di elezione di S. Floriano a Patrono della nuova Parrocchia di Iezyce nell'Archid. di Gnesen e Posen: 5.° Approvazione della messa e dell'officio proprio in onore di S. Placido e Sigisberto, fondatori dell'Abbazia di Desert, Diocesi di Coira: 6.° Risoluzione di alcuni dubbii liturgici.

Congr. generale de' Sacri Riti. — Il 21 detto alla presenza di S. S. si è tenuta la Congr. generale dei S. Riti, nella quale i Cardinali, Prelati e Consultori Teologi hanno discusso e dato il loro voto su due miracoli operati per intercessione del B. Gio. Battista de la Salle, fondatori dei Fratelli delle scuole cristiane, i quali miracoli si propongono per la sua canonizzazione.

Per l'omaggio a Gesù Redentore — Il dì 26 u. s. nella gran Sala della Società Tiberina ebbe luogo la prima delle tre Conferenze popolari, che a cura del Comitato Romano si terranno in Roma per l'omaggio al Redentore. Il conferenziere Cav. Grossi-Gondi disse che il governo di Colombia ha votato una legge per sostenere a pubbliche spese la erezione di un monumento al Redentore a Bogotà; che gli Stati ed i Governi hanno bisogno di tornare a G. C., e se in Italia dai tristi gli si fa guerra, il clero ed il laicato si sforzano con tutti i mezzi di porre un argine alla immoralità, ed alla miscredenza, e Gesù tornerà a trionfare nella società civile.

Il Comm. Harmel e la quistione sociale — Il Comm. Harmel presso i PP. Agostiniani a Roma tenne una Conferenza sulla questione sociale, sviluppando le tre grandi sofferenze dei lavoratori: l'isolamento, l'instabilità, e l'inferiorità sociale. Ne additò i rimedii: l'organizzazione del lavoro, l'apostolato dell'operaio, e le opere dirette a confortare ed a far risorgere l'operaio. Fu applauditissimo dal numeroso e scelto uditorio.

Nuova casa dei Liguorini in Roma — Il 5 u. s. fu posta la prima pietra della Casa che sorgerà annessa alla Chiesa di S. Gioacchino ai Prati di Castello in Roma per l'abitazione de' Redentoristi. La funzione fu compiuta da Mons. Costantini, e diretta da Mons. Marzolini. Erano presenti il Clero officiante la Chiesa, il Rettore, gli Architetti, molte rappresentanze dei Liguorini, anche dall'estero col Superiore generale P. Rauss, a cui il prefato Mons. Costantini consegnò dopo la funzione, a nome del S. Padre, L. 22 mila per iniziare i lavori della fabbrica.

Opera della preservazione della fede. — A Roma si è costituita l'opera della preservazione della fede. Ha per iscopo di opporsi alla propaganda protestante con favorire tutte le opere che la contrastano: cioè laboratorii, ricreatorii, scuole gratuite, asili e convitti a tenue pensione, missioni, conferenze, diffusioni di libri e di stampe. Ne riparleremo di proposito.

Giubileo della *Civiltà Cattolica* — La *Civiltà Cattolica*, vestita a festa, celebra le sue nozze d'oro. D'ogni parte giungono lodi e rallegramenti a questo principe dei periodici cattolici, che in cinquant'anni

di florida vita è stato un efficacissimo baluardo alla Chiesa ed alla vera civiltà, dato dalla Provvidenza in questi tempi malaugurati. Il S. Padre l'ha onorato di un altro amplissimo Breve. Ancor noi facciamo eco al plauso generale, facendo voti per la prosperità sempre maggiore della dottissima effemeride, che dovrebbe formare il continuo studio non pure del Clero, ma ancora del laicato. — Costa annue lire 20 in Roma, via di Ripetta, 246.

Persecuzioni in Cina. — Continuano nella Cina fiere persecuzioni contro i cristiani. A Schangtung una sola stazione era rimasta incolume: fu assalita da più di mille cinesi: molti cristiani furono trucidati fra atroci tormenti, le donne vendute come schiave, le chiese e le abitazioni distrutte, e depredati tutt'i beni dei Missionarii.

Conversione al cattolicismo. — Il Rev. Bjerring, che fu mandato ad impiantare una comunità greco-ortodossa a New-Jork, si è convertito al cattolicismo e reso Sacerdote. La conversione ebbe luogo per mezzo dei Gesuiti del Collegio di Fordham, che può dirsi un semenzaio di neofiti della Chiesa Romana.

Chiusa delle feste centenarie del B. Canisio — A Friburgo nella Svizzera ebbe luogo la chiusura delle feste giubilari pel Beato Canisio. Fu benedetta la casa del Beato, ove si radunano i fanciulli, che si preparano alla prima comunione: a Vienna fu eretta una Chiesa ed una Casa del B. Pietro per la riunione delle Congregaz. Mariane. Fu scelto il detto Beato secondo patrono dell'Opera Eucaristica dal Congresso di Costanza: da un altro Congresso patrono dei fanciulli della prima Comunione, e dal Congresso di Salzburgo patrono della Scuola popolare cristiana.

Obolo di S. Pietro nel Belgio. — La stampa cattolica del Belgio ha aperta una sottoscrizione straordinaria per l'Obolo di S. Pietro. In soli 21 giorni ha raccolto 106 mila e 578 franchi!

Conversioni negli Stati Uniti — Negli Stati Uniti le conversioni al cattolicismo si succedono le une alle altre con crescente progresso ed interesse. Fra le ultime conversioni van segnalate: quella di un ministro della Chiesa episcopale d'America, Sir Robert Thomas Nickol, uomo di molta dottrina, che probabilmente sarà sacerdote cattolico, e l'altra della signorina Elisabetta Liwingston, giovane avvenente, distinta e colta. La sua conversione per l'alta posizione e la vasta coltura di lei ha recato grande dolore agli anglicani che perdono di giorno in giorno le più elette intelligenze.

Necrologio — È morto quasi improvvisamente Mons. Eugenio Clari Vescovo di Viterbo e Nunzio Apostolico a Parigi. Gli han fatti splendidissimi funerali, con intervento di tutte le autorità. È morto pure Mons. Català y Albosa, Vescovo di Barcellona, disponendo di tutta la sua sostanza per la Chiesa e pei poveri, e che i suoi funerali fossero celebrati *more pauperum*. Sono anche morti: Mons. Mariano Gavasci Capno, Arciv. titolare di Scitopoli; Mons. Anzino, Cappellano maggiore di Corte, e Mons. Antonio Can. Gandolfi, Cam. segr., Can. della Basilica di S. M.ª in Cosmedin, ed Ufficiale della S. C. dell'Indice.

CRONACHETTA POLITICA.

— Nella Spagna il Ministero Sagasta si è dimesso. Gravi opposizioni incontra nel Senato e nella Camera il progetto di legge per la cessione delle Filippine: si censura molto il governo e l'esercito. Silvela, capo del partito conservatore, ha costituito il nuovo gabinetto, restando egli alla *presidenza* ed agli *esteri* — Dato, *interno* — Villaverde, *finanze* — Duran, *giustizia* — Pulavieja, *guerra* — Camara, *marina* — Marchese Pidal, *lavori pubblici:* tutti conservatori.

— A Washington è stato approvato il credito di 20 milioni di dollari, promessi alla Spagna per la cessione delle Filippine.

— Maximo Gomez a Cuba si è riconciliato cogli Spagnuoli, ed ha dichiarato che è risoluto di spezzare il giogo degli Americani. Aguinaldo, capo degl'insorti filippini, ha fatto un proclama, nel quale asserisce che con tutte le sue forze vuol mantenere l'integrità di quelle isole, e respinge la dominazione americana, assai più odiosa di quella di Spagna.

— La Francia, il Portogallo, l'Inghilterra, la Germania, la Russia, il Giappone hanno possedimenti in Cina. Ancor l'Italia voleva tentare di avere almeno in titolo di affitto per 99 anni la baia di San-Mun nella provincia di Cekiang. La Cina si è ricusata, e l'Italia prima intimò, poi disdisse, un *ultimatum* di guerra. Ne pagò il fio il ministro italiano De Martino, residente a Pekino, che fu richiamato.

— Dicesi che dal Giappone sia partita una nave con armi e munizioni per le Filippine, e che le navi delle Potenze ancorate presso Manilla, abbiano sbarcato truppe per la difesa dei nazionali.

— Il gabinetto ungherese Banffy ha date le sue dimissioni. L'Imperatore ha incaricato Coloman Szell di costituire il nuovo ministero, e di trattare coi capi dell'opposizione per un compromesso. Si è stabilito un perfetto accordo: la pace è conchiusa; il protocollo è stato firmato. Sono rimasti al potere gli stessi ministri, meno quelli della giustizia e del commercio.

— Nella Sassonia, facendosi la festa degli operai, alcuni socialisti tedeschi obbligarono colla forza altri operai a desistere dal lavoro. Essendosi a ciò opposto l'intraprenditore, fu maltrattato in modo da aver bisogno di qualche settimana di cura. Furono condannati a pene enormissime.

— Il Principe Giorgio ha aperta l'Assemblea Nazionale, ed ha sottoposto all'approvazione di essa la Costituzione cretese.

— A Torino gli studenti di medicina han fatto indegne scenate nella Università. Il Rettore ne ha telegrafato al ministro, il quale ha decretato la chiusura della scuola anatomica per tutto il corso. Anche a Napoli han fatto tumulti gli studenti, e si son dovute adottare misure di rigore.

— Sono morti: a Roma il principe Napoleone Carlo Bonaparte, figlio di Carlo Luciano; a Vienna l'Arciduchessa Maria Immacolata.

ATTI DELLA S. SEDE

S. Congregazione Suprema del S. Uffizio.

I.

Quanti impedimenti matrimoniali si trovino fra due nipoti di avi fra loro cugini.

Beatissime Pater,

Non raro contingit in Gallia matrimonium iungi sponsos in secundo aequali consanguinitatis gradu devinctos, quorum subinde soboles, post secundam generationem, easdem iterum in eodem gradu prohibitas nuptias appetit contrahere; ex quo fit ut in hoc posteriore casu sponsis duplex communis stipes originis existat, unus quidem principalis et remotior, in quarto gradu, alter vero intermedius et proximus in secundo.

Iamvero, in his circumstantiarum adiunctis, non una est Auctorum sententia circa numerum impedimentorum eaque declarandi necessitatem.

Alii enim unicum putant dari in casu dirimens impedimentum consanguinitatis, nimirum in secundo aequali gradu, nec ulterius tacto semel stipite proximiori, esse attendendum ad stipitem remotiorem quarti gradus, eo quia, aiunt, prohibet canonica iurisprudentia quominus stipes idem bis in enumeratione impedimentorum adhibeatur.

Alii e contra, praeter impedimentum præfatum secundi gradus, de quo nulla esse potest controversia, duplex aliud haberi contendunt quarti gradus aequalis impedimentum, necessario, sub periculo nullitatis declarandum; unum quidem, dum sponsi linea per avum, et linea sponsae per aviam usque ad communem stipitem quarti gradus protenditur, alterum autem dum, inversa ratione, ad eumdem gradus quarti stipitem ducitur linea sponsi per aviam, et per avum linea sponsae; nec isti auctores laesam reputant allatam superius regulam, quae vetat utique ne utraque linea simul per eamdem personam transeat,

minime vero impedit transitum per duas diversas, mariti et uxoris (avi et aviae) personas intermedium stipitem constituentes.

Quidam demum utramque sententiam existimant in iure probabilem, nec ad validitatem matrimonii referre utrum prima (de unico impedimento) an posterior (de triplici impedimento) adhibeatur in praxi.

His positis, quandocumque in dies crescit lugendus sane numerus matrimoniorum inter consobrinos, ad compescendos angores conscientiae, Episcopus Cenomanensis ad pedes Sanctitatis Tuae provolutus, humiliter postulat sequentis dubii solutionem:

In casu stipitis intermedii (secundi gradus) ex duobus inter se iterum (in secundo gradu) consanguineis constituti, utrum unicum existat et declarari debeat in libello supplici dispensationis, impedimentum consanguinitatis, videlicet illud solum quod ex hoc proximiori stipite intermedio procedit;

An insuper duo alia habeantur et declaranda sint impedimenta, provenientia ab remotiori stipite communi (quarti gradus) per lineas in stipite intermedio coniunctas.

Feria IV, die 11 Martii 1896.

In Congregatione generali S. R. et U. Inquisitionis, proposita suprascripta instantia, E.mi ac Rev.mi Dni Cardinales Inquisitores Generales, praehabito RR. DD. Consultorum voto, respondendum decreverunt:

Negative ad 1.um; Affirmative a 2.um

Sequenti vero feria V, 12 dicti Mensis, SS.mus D. N. Leo Div. Prov. Pp. XIII, in audientia R. P. D. Adsessori S. O. impertita, relatam sibi E.morum Patrum resolutionem benigne adprobare dignatus est.

I. Mancini Can. Magnoni *S. R. et U. Inquis. Not.*

II.

Chiarimenti sul precedente Decreto; e quanti impedimenti si trovino fra i figli di due fratelli, mariti di due sorelle.

Beatissime Pater,

Recens vulgata est responsio S. C. S. Officii data ad Episcopum Cenomanensem, circa impedimenta consanguinitatis multiplicia, casu quo duo sponsi in secundo gradu consanguinitatis revincti, avum et aviam habent in secundo item gradu coniugatos; ex qua responsione aperte sequitur:

1.° In casu contemplato adesse non solum impedimentum in secundo aequali, sed etiam in quarto aequali;

2.° Ideoque non sufficere declarationem, item nec dispensationem impedimenti in secundo aequali; unde matrimonium contractum in huiusmodi hypothesi; id est declarato et dispensato solo impedimento secundi gradus esse nullum.

Sequitur praeterea 3.° Consanguinitatem in quarto gradu esse duplicem; quia cum avus et avia sponsorum non se habeant per modum unius stipitis sed ut personae, ideoque stipites distincti, iam duplex est via ad ascendendum usque ad ulteriorem stipitem.

Videtur autem illa duplex consanguinitatis in quarto aequali ita duplex constituere impedimentum, ut si unicum declaretur et dispensetur impedimentum in quarto gradu (declarato item et dispensato altero in secundo gradu aequali) matrimonium foret nullum.

Porro frequentior praxis in Curiis ecclesiasticis nostrarum regionum duplex tantum, non triplex, in casu proposito retinebat et dispensandum curabat impedimentum: scilicet unum in secundo aequali; alterum in quarto aequali. Numquid igitur dispensationes sic datae nullius fuissent momenti et matrimonia sic contracta, invalida? Namque graves pro matrimoniorum valore adesse videntur rationes. Nam: 1.° Dum oratores arborem genealogicam exhibent, ex qua aperte deducitur eos descendere in secunda generatione a parentibus qui in secundo gradu aequali contraxerant, liquide et candide aperiunt omnia, nec locus esse videtur subreptioni aut obreptioni. — 2.° Dum Curia, considerans casum et arborem genealogicam, dispensat super duplici tantum impedimento, res prout sunt, contemplantur et casui vero prospicere intendit; durumque videretur dicere matrimonium nullum fuisse, eo quod Curia, omnia casus elementa habens, duplex tantum vidisset impedimentum, dum triplex erat.

Sed et alia difficultas oritur ex praefata decisione. Casu enim quo duo fratres duxerint duas sorores, jam eorum filii non duplici tantum sed quadruplici impedimento consanguinitatis in secundo aequali devincerentur. Quia nempe, si pater et mater singulorum non per modum unius stipitis se habeant, iam quoad singulos filios, duplex datur via ascendendi ad duplicem stipitem ulteriorem, unde quatuor sunt impedimenta quod nemo auctorum, si unus, me conscio, excipiatur, docuit, nullaque ex Curiis, quantum scire fas est, in praxi servat; quando enim adsint sponsi quorum pater materque sunt respective frater et soror alterutrius patris et matris, Curiae dispensationem petunt aut concedunt super duplici tantum impedimento in secundo gradu aequali.

Quum vero in hac Dioecesi N. innumera sint matrimonia cum va-

riis impedimentis consanguinitatis contracta, sequentium dubiorum solutio a S. Congregatione S. Officii enixe petitur nempe:

I. Quando duo sponsi constituuntur in secundo aequali consanguinitatis gradu, et eorum avus et avia ipsi in secundo consanguinitatis gradu matrimonium contraxerant, ita ut devinciantur etiam quarto gradu consanguinitatis, utrum necessario petenda et obtinenda sit dispensatio super triplici impedimento, nempe in secundo et in duplici quarto, an valida sit dispensatio forsan petita et obtenta super duplici tantum impedimento, nempe secundi æqualis et quarti item æqualis. — Et quatenus negative ad secundam partem;

II. Quid agendum quoad matrimonia in hac Diœcesi cum simili dispensatione contracta, nempe super duplici tantum impedimento in secundo et quarto?

III. Dum duo fratres duas sorores duxerunt, num eorum soboles devinciatur duplici vel quadruplici vinculo consanguinitatis in secundo æquali? — Et quatenus quadruplici;

IV. Num invalida sint matrimonia inter huiusmodi contracta cum dispensatione super duplici tantum consanguinitatis impedimento in secundo æquali? — Et quatenus invalida;

V. Quid faciendum quoad matrimonia in hac Diœcesi sic contracta?

Et Deus etc.

Feria IV, die 22 Februarii 1899.

In Congregatione Generali ab E.mis et R.mis DD. Cardinalibus in rebus fidei et morum Inquisitoribus Generalibus habita, propositis suprascriptis dubiis, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem EE. ac RR. Patres respondendum mandarunt:

Ad I. Quoad primam partem, affirmative ut in fer. IV. die 11 Martii 1896 in Cenomanen.—Quoad secundam partem pariter affirmative; dummodo exponatur casus uti est, non obstante errore materiali in computatione impedimentorum. (1)

---

(1) Di qui si raccoglie che chiedendosi la dispensa nel caso proposto da un solo ovvero da un duplice impedimento di consanguinità, senz'altro aggiungere, la dispensa sarebbe nulla, perchè nel detto caso non ve n'è nè uno nè due; ma sibbene tre impedimenti: uno in 2.° grado eguale e due in 4.° grado. Se però si chiedesse la dispensa dal solo ovvero dal doppio impedimento fra due nipoti di avi fra loro cugini, la dispensa sarebbe valida, perchè il caso fu esposto interamente; e sia pure che si sbagli nella computazione del numero degl'impedimenti; la dispensa nondimeno fu data, da bastare pel detto caso. Così avviene ancora nell'assoluzione sacramentale: sia pure che o il penitente o anche il confessore ignorino che non uno ma più peccati contengonsi nell'incesto ovvero nella fornicazione sacrilega, purchè fu espressa la qualità delle persone con cui si commise il peccato, l'assoluzione fu certamente valida. N. d. R.

Ad II. Provisum in praecedenti.

Ad III. Duplici tantum consanguinitatis impedimento in secundo gradu æquali (1).

Ad IV. et V. Provisum in præcedenti.

Sequenti vero Feria VI, die 24 eiusdem mensis et anni, in audientia a SS. D. N. Leone Div. Prov. Pp. XIII. R. P. D. Adsessori impertita, SS.mus D. N. resolutionem EE. et RR. Patrum adprobavit.

I. Can. Mancini, *S. R. et U. Inquis. Not.*

III.

Si concede ai Vescovi la facoltà di permettere i matrimonii dei liberi pensatori.

Beatissimo Padre,

Il Vescovo N.N., prostrato ai piedi della S. V., rispettosamente espone quanto appresso:

Con decreto di Fer. IV 30 Gennaio 1867, confermato dall' altro di Fer. III loco IV 25 Maggio 1897 (2), il S. Officio dichiarò: " Quoties " agatur de matrimonio inter unam partem catholicam et alteram quae " a fide ita defecit, ut alicui falsae religioni vel sectae sese adscri- " pserit, requirendam esse consuetam et necessariam dispensationem " cum solitis ac notis praescriptionibus et clausulis. Quod si agatur " de matrimonio inter unam partem catholicam et alteram, quae fidem " abiecit, at nulli falsae religioni vel haereticae sectae sese adscri- " psit, quando parochus nullo modo potest huiusmodi matrimonium " impedire (ad quod totis viribus incumbere tenetur) et prudenter timet " ne ex denegata matrimonio adsistentia grave scandalum vel damnum " oriatur, rem deferendam esse ad R. P. D. Episcopum, qui, sicut ei " opportuna nunc facultas tribuitur, inspectis omnibus casus adiunctis, " permittere poterit, ut parochus matrimonio passive intersit tamquam " testis *authorizabilis*, dummodo cautum omnino sit catholicae educa- " tioni universae prolis aliisque similibus conditionibus. „

(1) Nel caso proposto, dei figli di due fratelli, mariti di due sorelle, è chiaro che non quattro, ma due soli impedimenti si ritrovano. Imperocchè in questo caso si hanno due soli stipiti comuni, e da entrambi per una sola via il sangue discende nei figli, cioè una sola volta per le madri, ed una sola volta pei padri. A differenza del caso precedente, vale a dire dei nipoti di avi fra loro cugini: qui abbiamo due cugini (consanguinei in 2.° grado eguale) i quali partecipano dello stesso sangue in quarto grado, per doppia via, una per mezzo dell' avo, l' altra per mezzo dell' ava. — N. D. R.

(2) V. *Mon. Eccl.* q. Parte, p. 3.

Ora il Vescovo oratore chiede umilmente la facoltà di permettere i matrimonii dei liberi pensatori secondo le norme del prefato decreto. Che ecc.

Feria IV, die 11 Ianuarii 1899.

In Congregatione generali S. R. et U. Inquisitionis, habita ab EE.mis et RR.mis DD. Cardinalibus in rebus fidei et morum Generalibus Inquisitoribus, propositis suprascriptis precibus, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem EE. ac RR. Patres respondendum mandarunt:

Reformatis precibus: I. An verba Decreti S. Officii fer IV die 30 Ianuarii 1867 ad I " rem deferendam esse ad R. P. D. Episcopum qui, sicut ei opportuna nunc facultas tribuitur „ *extendi possint ad omnes Episcopos?*

II. Et quatenus negative, orator Episcopus N. N. suppliciter petit ut sibi dicta facultas concedatur.

Resp.: ad I. Affirmative, facto verbo cum SS.mo.

Ad II. Provisum in primo.

Feria vero VI, die 13 eiusdem mensis et anni, in solita audientia R. P. D. Adsessori S. O. impertita, facta de his omnibus SS.mo D. N. Leoni Div. Prov. Pp. XIII relatione, SS.mus resolutionem EE.morum Patrum adprobavit.

I. Can. Mancini *S. R. et U. Inquisit. Notarius.*

IV.

Circa l' abuso del differire considerevolmente il Battesimo.

Beatissimo Padre,

Il Vescovo N. N. ha trovato nella sua diocesi il deplorevolissimo abuso che taluni genitori per futili pretesti, massime perchè il patrino o la madrina non sono pronti o devono giungere da lontano, differiscono ai neonati il battesimo per settimane non solo e per mesi, ma ancora per anni, come si è dovuto convincere nella sua visita pastorale. Ad ovviare a siffatto abuso egli si è adoperato con ogni mezzo: però teme assai che non sì facilmente gli verrà fatto di eliminarlo.

Posto ciò, chiede umilmente se la levatrice, quando prevede che il battesimo abbia a differirsi considerevolmente, possa amministrarlo subito in acqua al neonato, benchè questi trovisi in buone condizioni di salute, anche ad insaputa di uno o di entrambi i genitori, tenendone solo avvisato il parroco? — Che ecc.

Feria IV, die 11 Ianuarii 1899.

In Congregatione Generali S. R. et U. Inquisitionis, habita ab EE.mis et RR.mis DD. Cardinalibus in rebus fidei et morum Generalibus Inquisitoribus, proposito suprascripto dubio, praehabitoque RR. et DD. Consultorum voto, iidem EE.mi ac RR.mi Patres respondendum mandarunt:

Urgendum ut Baptismus quam citius ministretur: tunc vero permitti poterit ut obstetrix illum conferat, quando periculum positive timeatur ne puer dilationis tempore sit moriturus.

Feria vero VI, die 13 eiusdem mensis et anni, in solita audientia R. P. D. Adsessori S. O. impertita, facta de his omnibus SS.mo D. N. Leoni Div. Prov. Pp. XIII relatione, SS.mus resolutionem EE.morum Patrum adprobavit.

I. Can. Mancini *S. N. et U. Inquis. Notarius.*

V.

Se valga l' ordinazione presbiterale quando nella tradizione del calice vi manchi il vino.

Beatissime Pater,

Episcopus N. N., ad pedes S. V. provolutus humiliter esponit:

Nuper, in collatione generali Ordinum, sabbato Quatuor Temporum Adventus, accidit ut presbyteris ordinandis traditus sit, una cum patena et hostia, calix *absque vino,* ex mera Caeremoniariorum inadvertentia. Res processit omnibus nesciis, nec nisi vespere nota fuit, quum iam recessissent omnes ordinati, qui nec hodie defectum suspicantur.

Quare humiliter orator anceps quaerit:

I. An possit acquiescere? — Et quatemus negative;

II. Quid agendum in praxi?

Et Deus etc.

Feria IV, die 11 Ianuarii 1899.

In Congregatione generali S. R. et U. Inquisitionis, habita ab EE.mis ac RR.mis DD. Cardinalibus in rebus fidei et morum Generalibus Inquisitoribus, propositis suprascriptis dubiis, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem EE. ac RR. Patres respondendum mandarunt:

Ad I. et II. Ordinationem esse iterandam ex integro sub conditione et secreto quocumque die, facto verbo cum SS.mo, ut suppleat de thesauro Ecclesiae, quatenus opus sit, pro Missis celebratis a sacerdotibus ordinatis ut in casu.

Feria vero VI, die 13 eiusdem mensis et anni, in solita audientia R. P. D. Adsessori impertita, facta de his omnibus SS.mo D. N. Leoni Div. Prov. Pp. XIII relatione, SS.mus resolutionem EE.morum Patrum adprobavit et gratiam concessit.

I. Can. Mancini *S. R. et U. Inquisit. Notarius.*

S. Congregazione dei Riti.

I.

Si approvano per tutto l' Orbe le Litanie indulgenziate del SS. Cuor di Gesù, a cui tutto l' Orbe dovrà essere consacrato.

Urbis et Orbis — 2 Apr. 1899 — Sanctissimus Dominus Noster Leo Papa XIII per Decretum Sacrorum Rituum Congregationis d. d. 27 Iunii superioris anni Litanias Sacratissimi Cordi Iesu adprobavit publice recitari vel decantari in Ecclesiis et Oratoriis dioecesium Massilien. et Augustodunen. atque Ordinis Visitationis B. M. V. benigne indulsit (1). Ex eo tempore R.morum Sacrorum Antistitum et religiosarum familiarum piarumque consociationum petitiones ita frequentes ad Apostolicam Sedem pervenerunt ut in omnium votis pateret esse maiorem gloriam et laudem ipsius Ss.mi Cordis cum incremento pietatis per invocationes approbatas ubique diffundi, prouti Ss. Nomen Iesu per Litanias proprias, Rituali Romano insertas, in toto orbe catholico a Christifidelibus publica et communi laude celebratur. Accedit etiam quod Sanctissimus Dominus Noster pro devotione qua fervet erga Amantissimum Cor Iesu atque studio remedium afferendi malis quibus magis in dies premimur, eidem Sacratissimo Cordi consecrare intendit mundum universum. Haec autem consecratio ut solemniore ritu fiat, triduanas preces, praedictis invocationibus adhibitis, propediem indicere decrevit. Eapropter Sanctissimus Dominus Noster ut Litaniae Sacratissimi Cordis Iesu iam probatae et indulgentiis tercentum dierum auctae ubique terrarum tum privatim tum publice recitari et decantari in posterum valeant, concedere dignatus est. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 2 Aprilis 1899.

C. Card. Mazzella *Praef.*

D. Panici *Secret.*

(1) Vedi questo decr. nel *Mon. Eccl.* Vol. X, Par. II, p. 194, col tenore delle litanie del S. Cuor di Gesù, corrette a pag. XVI dell' Indice alfabetico.

II.

Consacrazione al SS. Cuor di Maria nella fine del Mese Mariano.

Augustae Taurinorum — 12 Decr. 1898 — Quo religio et pietas erga Beatissimam Virginem Mariam pacis nostrae apud Deum sequestram et coelestium thesaurorum administram, aeque ac spes in materni eius Cordis amore et bonitate magis magisque foveatur atque succrescat, complures Sacrorum Antistites, in Italia, praeeuntibus E.mis Cardinalibus Archiepiscopo Mediolanensi et Episcopo Anconitano, una cum R.mo Archiepiscopo Taurinensi, nuperrime Augustae Taurinorum in unum collecti, non tam privata devotione quam publica fidelium utilitate permoti, a Sanctissimo Domino Nostro Leone Papa XIII, humillime efflagitarunt, ut in iis Ecclesiis et Oratoriis in quibus pium exercitium mensis marialis, approbante loci Ordinario, peragitur, solemnis quoque fiat christifidelium consecratio eidem Purissimo Cordi Deiparae Virginis, Dominica postrema mensis Maii per unicam formulam ab ipso Sanctissimo Domino Nostro proponendam, et cum Festo in honorem eiusdem tituli hac ipsa die recolendo sub ritu duplici primae vel secundae classis.

Sanctitas porro Sua hisce precibus clementer deferens, praevio Sacrorum Rituum Congregationis consulto, ita votis annuere dignata est, ut religiosus actus consecrationis totius populi vel Dioecesis in honorem Purissimi Cordis Mariae quotannis peragi queat die trigesima prima mensis Maii, si haec incidat in Dominicam, vel proximiore eidem diei Dominica, adhibita formula huic Decreto adnexa et ab ipsa Sanctitate Sua adprobata et commendata. Indulsit etiam, ut eadem Dominica in supradictis Ecclesiis et Oratoriis Dioecesium tum R.morum Antistitum Oratorum, tum aliorum Ordinariorum singillatim petentium, unica Missa solemnis seu cantata, et altera lecta pro fidelibus ad sacram Synaxim accedere cupientibus, celebrari valeat de ipso Purissimo Corde B. M. V. ut in festo; dummodo non occurrat Duplex primae classis, vel Dominica item primae classis: neque omittatur Missa Conventualis vel Parochialis Officio diei respondens, ubi eiusdem celebrandae adsit onus: servatis Rubricis. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 12 Decembris 1898.

C. Card. Mazzella, *Praef.*
D. Panici *Secret.*

Atto di consacrazione di una Diocesi al Cuore purissimo di Maria V.

Vergine amorosissima e Madre nostra Maria, volgete lo sguardo sul popolo di questa Diocesi, umile porzione della vostra grande famiglia, che qui a voi dinanzi si prostra, e fa di se stesso al vostro Cuore materno una irrevocabile consacrazione. A questo ci muove non pure il nostro filiale affetto per voi, ma il bisogno altresì, che tutti in questi torbidi tempi sentiamo, d'una più particolare vostra assistenza.

Vedete, o Maria, come si cerca di spegnere nei cuori nostri la fede col ghiaccio della indifferenza e della incredulità: deh! voi che siete la Sede della sapienza, preservateci tutti dalla falsa scienza del secolo e teneteci immobili nella fede santissima del figlio vostro. Mirate le insidie che da ogni parte si tendono al buon costume, contaminando ogni cosa di immonda sensuale licenza: deh! voi, o Immacolata, purificate la terra da tante sozzure, o serbatene almeno illese tutte le nostre famiglie. Osservate come si tenta sconvolgere la società tutta intera e gettarla nei vortici della ribellione ad ogni legge ed autorità, voi dunque, o augusta Regina, mantenete saldo tra le classi del vostro popolo quell'ordine che fu da Dio stabilito, e non permettete che i consigli degli empî abbiano a prevalere. Finalmente abbiate pietà della Chiesa, o Aiuto de' cristiani, pietà del venerando suo Capo, e affrettate il momento, che alzando la testa dalla lunga oppressione, respirar possano un' aura di pace e di libertà.

Accettate dunque, o buona Madre, la consacrazione che questo popolo oggi fa di se stesso al vostro Cuore materno, e come frutto del vostro gradimento fate che tutti sentano la vostra protezione in vita ed in morte. E così sia.

Sancta Maria, succurre miseris, iuva pusillanimes, refove flebiles, ora pro populo, interveni pro clero, intercede pro devoto foemineo sexu: sentiant omnes tuum iuvamen quicumque Cordi tuo purissimo se dicaverunt.

℣. Ora pro nobis, sancta Dei Genitrix:

℟. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Oremus.

Omnipotens sempiterne Deus, qui in Corde beatae Mariae Virginis dignum Spiritus Sancti habitaculum praeparasti: concede propitius,

ut eiusdem purissimi Cordis festivitatem devota mente recolentes, secundum Cor tuum vivere valeamus. Per Dominum.... in unitate eiusdem.

C. E. P. Card. Mazzella, *S. R. C. Praef.*

Diomedes Panici *S. R. C. Secretarius.*

III.

Della benedizione del fonte nelle chiese filiali.

Utinen. — 13 Ian. 1899 — R.mus D.nus Aegyptianus Canonicus Prugnetti Provicarius Generalis Archidioeceseos Utinensis a Sacra Rituum Congregatione sequentium dubiorum solutionem humillime postulavit, nimirum:

I. Utrum aqua baptismalis, Sabbato Sancto et Vigilia Pentecostes, benedicenda sit in ecclesiis tantum parochialibus, vel etiam in filialibus quae sacrum fontem legitime habent?

II. Et quatenus affirmative ad secundam partem, utrum sufficiat aquam benedicere, usque ad Ss. Olcorum infusionem exclusive in parochiali ecclesia, et inde aqua ad alias ecclesias delata, in singulis ecclesiis Ss. Oleorum infusionem peragere, vel debeat integra in singulis ecclesiis fieri benedictio?

III. Utrum deficiente clero in ecclesiis filialibus, vel eodem impedito mane Sabbati Sancti ob functiones parochiales, et vespere ob domorum benedictionem, liceat renovationem fontis ad alium diem differre?

IV. Utrum Parochus in cuius paroecia plures sunt ecclesiae cum fonte baptismali, quique ius habet conficiendi in singulis renovationem sacri fontis, quam per se nequit perficere, debeat alium Sacerdotem delegare ad eam Sabbato Sancto et Vigilia Pentecostes peragendam?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisito voto Commissionis Liturgicae omnibusque expensis, rescribendum censuit:

Ad I. et II. *Negative* ad primam partem, *Affirmative* ad secundam, iuxta Rubricas et Decreta.

Ad III. *Negative*, et in casu adhibeatur *Memoriale Rituum pro Ecclesiis minoribus* iussu Benedicti Papae XIII editum.

Ad IV. *Affirmative.*

Atque ita rescripsit, die 13 Ianuarii 1899.

C. Card. Mazzella, *Praef.*

Diomedes Panici *S. R. C. Secretarius*

IV.

Se la Confraternita del SS. Sacramento possa ottenere la precedenza sopra un Terz' Ordine nella processione del Santissimo.

Salernitana — 18 Febr. 1899. — Hodiernus Prior Sodalitii a SS.mo Sacramento in Civitate *Eboli* nuncupata, Archidioeceseos Salernitanae, erecti anno 1540 per bullam Pauli Papae III, ut *Christi Corpus honorificentissime in Ecclesiis custodiretur et in processionibus deduceretur*, nomine suo suorumque Confratrum, a Sacra Rituum Congregatione nuper expostulavit speciale Apostolicum Privilegium, quo iidem Confratres in Processione SS. Sacramenti praecedere queant novissimos sodales Tertii Ordinis Carmelitarum ibidem canonice instituti. Exquisita super hac re sententia tum R.mi Archiepiscopi Salernitani, tum R.mi P. Magistri Prioris Generalis Ordinis Carmelitici Antiquae Observantiae, Sacra Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, omnibus accurate perpensis, enunciato postulato respondendum censuit: " Non expendire et attendendum esse ius commune quod Tertiis Ordinibus collegialiter, proprio habitu et sub cruce incedentibus, semper et ubique supra quascumque Sodalitates tribuit praecedentiam, iuxta Decreta etiam recentiora: *Dubii* 28 Maii 1886, *Lucerina* 4 Iulii 1887, *Monopolitana* 27 Martii 1893, *Nuccrina Paganorum* 1 Martii 1894 et *Baren.* 27 Martii et 30 Novembris 1897; et prout in una *Monopolitana* 23 Martii 1619, eadem Sacra Congregatio, referente Cardinali Bellarmino, sancivit de praecedentia monachorum supra mendicantes.

Atque ita rescripsit, die 18 Februarii 1899.

C. Card. Mazzella *S. R. C. Praef.*
D. Panici *Secret.*

V.

Circa l' accompagnamento al Vescovo pontificante; chi debba mettergli i sandali; se i ministri debbano baciar l' altare alla pace; circa le processioni delle rogazioni; circa il canto delle litanie nelle Quarantore; se le giovinette di conservatorii possano rispondere alla messa; se possa indicarsi colla campana messa di morto e dir la messa corrente.

Alatrina. — 18 Mar. 1899 — R. D. Raphael Rossi, hodiernus Magister Caeremoniarum R.mi Episcopi Alatrini, et de Eius consensu, a

Sacrorum Rituum Congregatione sequentium Dubiorum solutionem humillime postulavit, nimirum:

I. In Cathedrali Basilica Alatrina quum Episcopus Pontificalia sit peracturus, Canonici in eiusdem associatione ab aede episcopali ad Ecclesiam, quamdam processionem instituunt, nempe praeit Crux cum candelabris, Seminarium, Beneficiarii, Canonici, et postremo loco Episcopus; quaeritur: An ista consuetudo servari possit?

II. Item cum Episcopus paramenta sacra pro Pontificalibus assumit, Subdiaconus numquam E.mum induit caligis et sandaliis, sed hoc officium committit cubiculario: quaeritur: An haec consuetudo sustineatur?

III. In eadem Missa Pontificali Diaconus et Subdiaconus altari inservientes debentne altare ipsum osculari, cum pacem recipiunt?

IV. Tribus diebus Rogationum praefati Canonici ab antiquo Missam de feria in Cathedrali praecinunt, deinde processionem peragunt ad benedicendam crucem in portis civitatis; qua benedictione expleta, singulis diebus Ecclesiam Parochialem ingrediuntur, ubi Parochus Missam privatam de feria celebrans processionem expectat, priusquam consecrationem efficiat. Consecratione peracta, processio statim revertitur ad Ecclesiam Cathedralem: quaeritur: An haec consuetudo sit iuxta rubricas, et servari possit?

V. An in solemni expositione SS.mi Sacramenti in forma XL Horarum, ante benedictionem cum eodem Venerabili recitari possint Litaniae B. M. V. loco Litaniarum Sanctorum?

VI. An in Conservatoriis puellarum Missae a Cappellano celebratae inservire possit extra cancellos vel longius ab altari aliqua ex puellis vel monialibus, quum non facile sit alium inservientem invenire?

VII. An diebus quibus prohibetur Missa de Requie possit celebrari Missa de festo currenti pro anima alicuius defuncti, sed dato prius lugubri signo pro eadem Missa cum aere campano?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisito voto Commissionis Liturgicae, omnibus diligenter expensis, rescribendum censuit:

Ad I. Servetur Caeremoniale Episcoporum Lib. I. Cap. 15.

Ad II. Affirmative, dummodo Subdiaconus, qui caligas et sandalia defert, assistat.

Ad III. Negative iuxta Caeremoniale Episcoporum Lib. I. Cap. XXIV.

Ad IV. Negative ad utramque quaestionem.

Ad V. Expedit servare Instructionem Clementinam.

Ad VI. Affirmative in casu et ex necessitate.

Ad VII. Negative.

Atque ita rescripsit. Die 18 Martii 1899.

C. Card. Mazzella *S. R. C. Praef.*

Diomedes Panici *Secretarius.*

SULL' AMERICANISMO

Lettera del S. P. Leone XIII all'E.mo Arciv. di Baltimora (1).

DILECTO FILIO NOSTRO
IACOBO TIT. SANCTAE MARIAE TRANS TIBERIM
S. R. E. PRESBYTERO CARDINALI GIBBONS
ARCHIEPISCOPO BALTIMORENSI
LEO PP. XIII
DILECTE FILI NOSTER
SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM

Testem benevolentiae Nostrae hanc ad te epistolam mittimus eius nempe benevolentiae, quam, diuturno Pontificatus Nostri cursu, tibi et Episcopis collegis tuis ac populo Americae universo profiteri nunquam destitimus, occasionem omnem libenter nacti sive ex felicibus Ecclesiae vestrae incrementis, sive ex utiliter a vobis recteque gestis ad catholicorum rationes tutandas et evehendas. Quin imo saepe etiam accidit egregiam in gente vestra indolem suspicere et admirari ad praeclara quaeque experrectam, atque ad ea prosequenda, quae humanitatem omnem iuvant splendoremque civitatis. — Quamvis autem non eo nunc spectet epistola ut alias saepe tributas laudes confirmet, sed ut nonnulla potius cavenda et corrigenda significet; quia tamen eâdem apostolica caritate conscripta est, qua vos et prosequuti semper et alloquuti saepe fuimus, iure expectamus, ut hanc pariter amoris Nostri argumentum censeatis; idque eo magis futurum confidimus quod apta nataque ea sit ad contentiones quasdam extinguendas, quae, exortae nuper in vobis, etsi non omnium, at multorum certe animos, haud mediocri pacis detrimento, perturbant.

Compertum tibi est, dilecte Fili Noster, librum de vita *Isaaci-Thomae Hecker,* eorum praesertim opera, qui aliena lingua edendum vel interpretandum susceperunt, controversias excitasse non modicas ob invectas quasdam de ratione christiane vivendi opiniones. Nos igitur, ut integritati fidei, pro supremo Apostolatus munere, prospiciamus et fidelium securitati caveamus, volumus de re universa fusiori sermone ad te scribere.

(1) Richiamiamo l' attenzione su questa importantissima Lettera Apostolica, in cui si condannano errori gravi e pregiudizievoli, che serpeggiavano e si allargavano anche in Europa. L' esito di questo autorevolissimo documento è stato felicissimo. Quei medesimi che si facevano propugnatori delle dette dottrine, si sono ricreduti e sottomessi umilmente; ed è da sperare che cessi del tutto il fermento dell' errore.

Novarum igitur, quas diximus, opinionum id fere constituitur fundamentum: quo facilius qui dissident ad catholicam sapientiam traducantur, debere Ecclesiam ad adulti saeculi humanitatem aliquanto propius accedere, ac, veteri relaxata severitate, recens invectis populorum placitis ac rationibus indulgere. Id autem non de vivendi solum disciplina, sed de doctrinis etiam, quibus *fidei depositum* continetur, intelligendum esse multi arbitrantur. Opportunum enim esse contendunt, ad voluntates discordium alliciendas, si quaedam doctrinae capita, quasi levioris momenti, praetermittantur, aut molliantur ita, ut non eumdem retineant sensum quem constanter tenuit Ecclesia.—Id porro, dilecte Fili Noster, quam improbando sit consilio excogitatum, haud longo sermone indiget; si modo doctrinae ratio atque origo repetatur, quam tradit Ecclesia. Ad rem Vaticana Synodus: " Neque enim fidei " doctrina, quam Deus revelavit, velut philosophicum inventum pro- " posita est humanis ingeniis perficienda, sed tamquam divinum de- " positum Christi Sponsae tradita fideliter custodienda et infallibiliter " declaranda... Is sensus sacrorum dogmatum perpetuo est retinendus, " quem semel declaravit Sancta Mater Ecclesia, nec unquam ab eo " sensu altioris intelligentiae specie et nomine recedendum „ (1).

Neque omnino vacare culpa censendum est silentium illud, quo catholicae doctrinae principia quaedam consulto praetereuntur ac veluti oblivione obscurantur. — Veritatum namque omnium, quotquot christiana disciplina complectitur, unus atque idem auctor est et magister *Unigenitus Filius qui est in sinu Patris* (2). Easdem vero ad aetates quaslibet ac gentes accommodatas esse, perspicue ex verbis colligitur, quibus ipse Christus apostolos est alloquutus: *Euntes docete omnes gentes... docentes eos servare omnia quaecumque mandavi vobis; et ecce ego vobiscum sum omnibus diebus, usque ad consummationem saeculi* (3). Quapropter idem Vaticanum Concilium: " Fide divina, inquit, et catholica " ea omnia credenda sunt, quae in verbo Dei scripto vel tradito con- " tinentur et ab Ecclesia, sive solemni iudicio sive ordinario et uni- " versali magisterio, tamquam divinitus revelata credenda proponun- " tur „ (4).—Absit igitur ut de tradita divinitus doctrina quidpiam quis detrahat vel consilio quovis praetereat; id enim qui faxit, potius catholicos seiungere ab Ecclesia, quam qui dissident ad Ecclesiam transferre valet. Redeant, nil enim Nobis optatius, redeant universi, quicumque ab ovili Christi vagantur longius; non alio tamen itinere, quam quod Christus ipse monstravit.

(1) Const. de Fid. cath. c. IV.
(2) Ioann. I, 18.
(3) Matth. XXVIII, 19 S.
(4) Const. de Fid. cath. c. III.

Disciplina autem vivendi, quae catholicis hominibus datur, non eiusmodi est, quae, pro temporum et locorum varietate, temperationem omnem reiiciat. — Habet profecto Ecclesia, inditum ab Auctore suo, clemens ingenium et misericors; quam ob caussam, inde a sui exordio, id praestitit libens, quod Paulus Apostolus de se profitebatur: *Omnibus amnia factus sum, ut omnes facerem salvos* (1). — Aetatum vero praeteritarum omnium historia testis est, Sedem hanc Apostolicam, cui, non magisterium modo, sed supremum etiam regimen totius Ecclesiae tributum est, constanter quidem *in eodem dogmate, eodem sensu eademque sententia* (2) haesisse; at vivendi disciplinam ita semper moderari consuevisse, ut, divino incolumi iure, diversarum adeo gentium, quas amplectitur, mores et rationes nunquam neglexerit. Id si postulet animorum salus, nunc etiam facturam quis dubitet? — Non hoc tamen privatorum hominum arbitrio definiendum, qui fere specie recti decipiuntur; sed Ecclesiae iudicium esse oportet: in eoque aquiescere omnes necesse est, quicumque Pii VI decessoris Nostri reprehensionem cavere malunt. Qui quidem propositionem LXXVIII synodi Pistoriensis " Ecclesiae ac Spiritui Dei quo ipsa regitur iniuriosam " *edixit*, quatenus examini subiiciat disciplinam ab Ecclesia constitu- " tam et probatam, quasi Ecclesia disciplinam constituere possit inu- " tilem et onerosiorem quam libertas christiana patiatur. „

In causa tamen de qua loquimur, dilecte Fili Noster, plus affert periculi estque magis catholicae doctrinae disciplinaeque infestum consilium illud, quo rerum novarum sectatores arbitrantur libertatem quandam in Ecclesiam esse inducendam, ut, constricta quodammodo potestatis vi ac vigilantia, liceat fidelibus suo cuiusque ingenio actuosaeque virtuti largius aliquanto indulgere. Hoc nimirum requiri affirmant ad libertatis eius exemplum, quae, recentius invecta, civilis fere communitatis ius modo ac fundamentum est. — De qua Nos fuse admodum loquuti sumus in iis Litteris, quas de civitatum constitutione ad Episcopos dedimus universos; ubi etiam ostendimus, quid inter Ecclesiam, quae iure divino est, intersit ceterasque consociationes omnes, quae libera hominum voluntate vigent. — Praestat igitur quandam potius notare opinionem, quae quasi argumentum affertur ad hanc catholicis libertatem suadendam. Aiunt enim, de Romani Pontificis infallibili magisterio, post solemne iudicium de ipso latum in Vaticana Synodo, nihil iam oportere esse sollicitos; quam ob rem, eo iam in tuto collocato, posse nunc ampliorem cuivis ad cogitandum atque agendum patere campum. — Praeposterum sane arguendi genus:

(1) I Cor. IX, 22.
(2) Conc. Vatic. Ibid. c. IV.

si quid enim ex magisterio Ecclesiae infallibili suadet ratio, hoc certe est, ut ab eo ne quis velit discedere, imo omnes eidem se penitus imbuendos ac moderandos dent, quo facilius a privato quovis errore serventur immunes. Accedit, ut ii, qui sic arguunt, a providentis Dei sapientia discedant admodum; quae, quum Sedis Apostolicae auctoritatem et magisterium affirmata solemniore iudicio voluit, idcirco voluit maxime, ut pericula praesentium temporum animis catholicorum efficacius caveret. Licentia quae passim cum libertate confunditur; quidvis loquendi obloquendique libido; facultas denique quidlibet sentiendi litterarumque formis exprimendi, tenebras tam alte mentibus obfuderunt, ut maior nunc quam ante sit magisterii usus et necessitas, ne a coscientia quis officioque abstrahatur. — Abest profecto a Nobis ut quaecumque horum temporum ingenium parit, omnia repudiemus; quin potius quidquid indagando veri aut enitendo boni attingitur, ad patrimonium doctrinae augendum publicaeque prosperitatis fines proferendos, libentibus sane Nobis, accedit. Id tamen omne, ne solidae utilitatis sit expers, esse ac vigere nequaquam debet, Ecclesiae auctoritate sapientiaque posthabita.

Sequitur ut ad ea veniamus quae ex his, quas attigimus, opinionibus consectaria veluti proferuntur; in quibus si mens, ut credimus, non mala, at certe res carere suspicione minime videbuntur. — Principio enim externum magisterium omne ab iis, qui christianae perfectioni adipiscendae studere velint, tamquam superfluum, immo etiam minus utile, reiicitur: ampliora, aiunt, atque uberiora nunc quam elapsis temporibus, in animos fidelium Spiritus Sanctus influit charismata, eosque, medio nemine, docet arcano quodam instinctu atque agit. — Non levis profecto temeritatis est velle modum metiri, quo Deus cum hominibus communicet; id enim unice ex eius voluntate pendet, estque ipse munerum suorum liberrimus dispensator. *Spiritus ubi vult spirat* (1). *Unicuique autem nostrum data est gratia secundum mensuram donationis Christi* (2).—Ecquis autem repetens Apostolorum historiam, exordientis Ecclesiae fidem, fortissimorum martyrum certamina et caedes, veteres denique plerasque aetates sanctissimorum hominum foecundissimas, audeat priora tempora praesentibus componere eaque affirmare minore Spiritus Sancti effusione donata? Sed, his omissis, Spiritum Sanctum secreto illapsu in animis iustorum agere eosque admonitionibus et impulsionibus excitare, nullus est qui ambigat; id ni foret, externum quodvis praesidium et magisterium inane esset. " Si quis... salutari, " id est evangelicae praedicationi consentire posse confirmat, absque

(1) Ioann. III, 8.
(2) Eph. IV, 7.

" illuminatione Spiritus Sancti, qui dat omnibus suavitatem in con-
" sentiendo et credendo veritati, haeretico fallitur spiritu. „ (1). Verum, quod etiam experiendo novimus, hae Sancti Spiritus admonitiones et impulsiones plerumque, non sine quodam externi magisterii adiumento ac veluti comparatione, persentiuntur. " Ipse, ad rem Augustinus, in
" bonis arboribus cooperatur fructum, qui et forinsecus rigat atque
" excolit per quemlibet ministrum, et per se dat intrinsecus incre-
" mentum „ (2). Scilicet ad communem legem id pertinet, qua Deus providentissimus, uti homines plerumque fere per homines salvandos decrevit, ita illos, quos ad praestantiorem sanctimoniae gradum advocat, per homines eo perducendos constituit, " ut nimirum, quemad-
" modum Chrysostomus ait, per homines a Deo discamus „ (3). Praeclarum eius rei exemplum, ipso Ecclesiae exordio, positum habemus: quamvis enim Saulus, *spirans minarum et caedis* (4), Christi ipsius vocem audivisset ab eoque quaesivisset: *Domine, quid me vis facere;* Damascum tamen ad Ananiam missus est: *Ingredere civitatem, et ibi dicetur quid te oporteat facere.* — Accedit praeterea, quod qui perfectiora sectantur, hoc ipso quod ineunt intentatam plerisque viam, sunt magis errori obnoxii, ideoque magis quam ceteri doctore ac duce indigent. — Atque haec agendi ratio iugiter in Ecclesia obtinuit; hanc ad unum omnes doctrinam professi sunt, quotquot, decursu saeculorum, sapientia ac sanctitate floruerunt; quam qui respuant, temere profecto ac periculose respuent.

Rem tamen bene penitus consideranti, sublato etiam externo quovis moderatore, vix apparet in novatorum sententia quorsum pertinere debeat uberior ille Spiritus Sancti influxus, quem adeo extollunt. — Profecto maxime in excolendis virtutibus Spiritus Sancti praesidio opus est omnino: verum qui nova sectari adamant, naturales virtutes præter modum efferunt, quasi hae praesentis aetatis moribus ac necessitatibus respondeant aptius, iisque exornari praestet, quod hominem paratiorem ad agendum ac strenuiorem faciant. — Difficile quidem intellectu est, eos, qui christiana sapientia imbuantur, posse naturales virtutes supernaturalibus anteferre, maioremque illis efficacitatem ac foecunditatem tribuere. Ergone natura, accedente gratia, infirmior erit, quam si suis ipsa viribus permittatur? Num vero homines sanctissimi, quos Ecclesia observat palamque colit, imbecillos se atque ineptos in naturae ordine probavere quod christianis virtutibus excelluerunt? Atqui, etsi naturalium virtutum praeclaros quandoque actus mirari licet, quotus tamen

(1) Conc. Arausic. II, can. VII.
(2) De Grat. Christi c. XIX.
(3) Hom. I, in Inscr. altar.
(4) Act. Ap. c. IX.

quisque est inter homines qui naturalium virtutum habitu reapse polleat? Quis enim est, qui animi perturbationibus, iisque vehementibus non incitetur? Quibus constanter superandis, sicut etiam universae legi in ipso naturae ordine servandae, divino quodam subsidio iuvari hominem necesse est. Singulares vero actus, quos supra innuimus, saepe, si intimius perspiciantur, speciem potius virtutis quam veritatem prae se ferunt. — Sed demus tamen esse: si *currere in vacuum* quis nolit aeternamque oblivisci beatitatem, cui nos benigne destinat Deus, ecquid naturales virtutes habent utilitatis, nisi divinae gratiae munus ac robur accedat? Apte quidem Augustinus: " Magnae vires et cursus celerrimus, sed praeter viam „ (1). Sicut enim præsidio gratiæ natura hominum, quae, ob communem noxam, in vitium ac dedecus prolapsa erat, erigitur novaque nobilitate evehitur ac roboratur; ita etiam virtutes, quae non solis naturae viribus, sed eiusdem ope gratiae exercentur, et foecundae fiunt beatitatis perpetuo mansurae et solidiores ac firmiores existunt.

Cum hac de naturalibus virtutibus sententia, alia cohaeret admodum, qua cristianae virtutes universae in duo quasi genera dispertiuntur, in *passivas*, ut aiunt, atque *activas;* adduntque, illas in elapsis aetatibus convenisse melius, has cum praesenti magis congruere. — De qua quidem divisione virtutum quid sentiendum sit, res est in medio posita; virtus enim, quae vere *passiva* sit, nec est nec esse potest. " Virtus, sic sanctus Thomas, nominat quandam potentiae perfectio- " nem; finis autem potentiae actus est; et nihil est aliud actus virtutis, " quam bonus usus liberi arbitrii „ (2); adiuvante utique Dei gratia, si virtutis actus supernaturalis sit. — Christianas autem virtutes, alias temporibus aliis accomodatas esse, is solum velit, qui Apostoli verba non meminerit: *Quos praescivit, hos et praedestinavit conformes fieri imaginis Filii sui* (3). Magister et exemplar sanctitatis omnis Christus est; ad cuius regulam aptari omnes necesse est, quotquot avent beatorum sedibus inseri. Iamvero, haud mutatur Christus progredientibus saeculis; sed *idem heri et in saecula* (4). Ad omnium igitur aetatum homines pertinet illud: *Discite a me quia mitis sum et humilis corde* (5); nulloque non tempore Christus se nobis exhibet *factum obedientem usque ad mortem* (6); valetque quavis aetate Apostoli sententia: *Qui sunt*

(1) In Ps. XXXI, 4.
(2) I. II. a. 1.
(3) Rom. VIII, 29.
(4) Hebr. XIII, 8.
(5) Matth. XI, 29.
(6) Philip. II, 8.

Christi carnem suam crucifixerunt cum vitiis et concupiscentiis suis (1). — Quas utinam virtutes multo nunc plures sic colerent, ut homines sanctissimi praeteritorum temporum! Qui demissione animi, obedientia, abstinentia, *potentes* fuerunt *opere et sermone,* emolumento maximo nedum religiosae rei sed publicae ac civilis.

Ex quo virtutum evangelicarum veluti contemptu, quae perperam *passivae* appellantur, pronum erat sequi, ut religiosae etiam vitae despectus sensim per animos pervaderet. Atque id novarum opinionum fautoribus commune esse, coniicimus ex eorum sententiis quibusdam circa vota quae Ordines religiosi nuncupant. Aiunt enim, illa ab ingenio aetatis nostrae dissidere plurimum, utpote quae humanae libertatis fines coërceant; esseque ad infirmos animos magis quam ad fortes apta; nec admodum valere ad christianam perfectionem humanaeque consociationis bonum, quin potius utriquę rei obstare atque officere. — Verum haec quam falso dicantur, ex usu doctrinaque Ecclesiae facile patet, cui religiosum vivendi genus maxime semper probatum est. Nec sane immerito: nam qui, a Deo vocati, illud sponte sua amplectantur, non contenti communibus praeceptorum officiis, in evangelica euntes consilia, Christo se milites strenuos paratosque ostendunt. Hocne debilium esse animorum putabimus? aut pertectiorem vitae modum inutile aut noxium? Qui ita se votorum religione obstringunt, adeo sunt a libertatis iactura remoti, ut multo pleniore ac nobiliore fruantur, ea nempe *qua Christus nos liberavit* (2).

Quod autem addunt, religiosam vivendi rationem aut non omnino aut parum Ecclesiae iuvandae esse, paeterquamquod religiosis Ordinibus invidiosum est, nemo unus certe sentiet, qui Ecclesiae annales evolverit. Ipsae vestrae foederatae civitates num non ab alumnis religiosarum familiarum fidei pariter atque humanitatis initia habuerunt? quorum uni nuper, quod plane vobis laudi fuit, statuam publice ponendam decrevistis. — Nunc vero, hoc ipso tempore, quam alacrem, quam frugiferam catholicae rei religiosi coetus, ubicumque ii sunt, navant operam! Quam pergunt multi novas oras Evangelio imbuere et humanitatis fines propagare; idque per summam animi contentionem summaque pericula! Ex ipsis, haud minus quam e clero cetero, plebs christiana verbi Dei praecones conscientiaeque moderatores, iuventus institutores habet, Ecclesia denique omnis sanctitatis exempla. — Nec discrimen est laudis inter eos qui actuosum vitae genus sequuntur, atque illos qui, recessu delectati, orando afflictandoque corpori vacant. Quam hi etiam praeclare de hominum societate merue-

(1) Galat. V, 24.
(2) Galat. IV, 31.

rint, mereant, ii norunt profecto qui, quid ad placandum conciliandumque Numen possit *deprecatio iusti assidua* (1), minime ignorant, ea maxime quae cum afflictatione corporis coniuncta est.

Si qui igitur hoc magis adamant, nullo votorum vinculo, in coetum unum coalescere, quod malint, faxint; nec novum id in Ecclesia nec improbabile institutum. Caveant tamen ne illud prae religiosis Ordinibus extollant; quin potius, cum modo ad fruendum voluptatibus proclivius, quam ante, sit hominum genus, longe pluris ii sunt habendi, qui, *relictis omnibus, sequuti sunt Christum.*

Postremo, ne nimis moremur, via quoque et ratio, qua catholici adhuc sunt usi ad dissidentes revocandos, deserenda edicitur aliaque in posterum adhibenda.—Qua in re hoc sufficit advertisse, non prudenter, dilecte Fili Noster, id negligi quod diu experiendo antiquitas comprobavit, apostolicis etiam documentis erudita. — Ex Dei Verbo habemus (2), omnium officium esse proximorum saluti iuvandae operam dare, ordine graduque quem quisque obtinet. Fideles quidem hoc sibi a Deo assignatum munus utillime exequentur morum integritate, christianae caritatis operibus, instante ad Deum ipsum assiduaque prece. At qui e clero sunt idipsum praestent oportet sapienti Evangelii praedicatione, sacrorum gravitate et splendore, praecipue autem eam in se formam doctrinae exprimentes, quam Tito ac Timotheo Apostolus tradidit.—Quod si, e diversis rationibus verbi Dei eloquendi, ea quandoque praeferenda videatur, qua ad dissidentes non in templis dicant sed privato quovis honesto loco, nec ut qui disputent sed ut qui amice colloquantur; res quidem reprehensione caret: modo tamen ad id muneris auctoritate Episcoporum ii destinentur, qui scientiam integritatemque suam antea ipsis probaverint. — Nam plurimos apud vos arbitramur esse, qui ignoratione magis quam voluntate a catholicis dissident; quos ad unum Christi ovile facilius forte adducet, qui veritatem illis proponat amico quodam familiarique sermone.

Ex his igitur, quae huc usque disseruimus, patet, dilecte Fili Noster, non posse Nobis opiniones illas probari, quarum summam *Americanismi* nomine nonnulli indicant. — Quo si quidem nomine peculiaria animi ornamenta, quæ, sicut alia nationes alias, Americæ populos decorant, significare velint; item si statum vestrarum civitatum, si leges moresque quibus utimini, non est profecto cur ipsum reiiciendum censeamus. At si illud usurpandum ideo est, ut doctrinae superius allatae, non indicentur modo, immo vero etiam cohonestentur; quodnam est dubium, quin Venerabiles Fratres Nostri Episcopi Americae, ante cete-

(1) Jac. v. 16.
(2) Eccli. XVII, 4.

ros, repudiaturi ac damnaturi sint utpote ipsis totique eorum genti quam maxime iniuriosum? Suspicionem enim id iniicit esse apud vos, qui Ecclesiam in America aliam effingant et velint, quam quae in universis regionibus est. — Una, unitate doctrinae sicut unitate regiminis, aeque catholica est Ecclesia: cuius quoniam Deus in Cathedra Beati Petri centrum ac fundamentum esse statuit, iure Romana dicitur; *ubi* enim *Petrus, ibi Ecclesia* (1). Quam ob rem quicumque catholico nomine censeri velit, is verba Hieronymi ad Damasum Pontificem usurpare ex veritate debet: " Ego nullum primum, nisi Chistum, se- " quens, beatitudini tuae, idest, Cathedrae Petri communione conso- " cior: super illam petram aedificatam Ecclesiam scio; quicumque " tecum non colligit, spargit. „

Haec, dilecte Fili Noster, quae, singularibus litteris, officio muneris ad te damus, ceteris etiam foederatarum civitatum Episcopis communicanda curabimus; caritatem iterum testantes, qua gentem vestram universam complectimur; quae sicut elapsis temporibus multa pro religione gessit, maiora etiam in posterum, Deo feliciter opitulante, præstituram portendit. — Tibi autem et fidelibus Americae omnibus Apostolicam benedictionem, divinorum subsidiorum auspicem, amantissime impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum die XXII mensis Ian. MDCCCXCIX, Pontificatus Nostri anno vicesimo primo.

LEO PAPA XIII.

INTORNO A NUOVI " ROSARII „

Non si può negare, che tanto la dottrina antica, quale si trova espressa in molti libriccini moderni, quanto le devozioni praticate oggidì da moltissimi cristiani, non sono a bastanza ispirati da quella rara e valida teologia, senza la cui direzione la pietà non può che deviare.

Tra tutte le devozioni popolari la più teologica si è, senza meno, il rosario. In esso si contiene, abbreviata e ristretta come in un compendio, tutta la dottrina dommatica e morale del cristianesimo. Il mistero della SS. Trinità ed il mistero dell' Incarnazione, che sono, per così dire, i cardini della religione rivelata, vi sono esposti in un modo tanto chiaro ed in pari tempo tanto pratico, che un fanciullo li può capire, ed il più savio non ne è infastidito. Tutto ciò che il nostro

(1) S. Ambr. in Ps. XI, 57.

divin Redentore ha operato, sia per riscattarci dalle mani del nostro nemico infernale e riconciliarci col suo Padre celeste, sia per insegnarci per il proprio suo esempio il modo più perfetto di piacere a Dio e di raggiungere il paradiso: tutto ci vien vivamente rappresentato nelle *meditazioni* del santo rosario, mentre per le sue *orazioni* ci si ottiene l'ajuto divino, per conformarci a questi sublimi insegnamenti ed esempii. Questa unione di contemplazione e di petizioni nel rosario basterebbe per chiamarlo un capolavoro di orazione, anzi il modo più perfetto di orare. E ciò tanto più che esso unisce in sè la devozione a Gesù, nostro Salvatore, ed a quella, beata tra le donne, la quale nel mistero della nostra redenzione ebbe la medesima parte, che Eva ebbe avuta nel nostro prevaricamento. Senza esagerare, e senza sminuire, il rosario ci presenta Maria santissima qual'è: ce la mostra a Betlemme, e ce la mostra sotto la croce; la vediamo, quasi fossimo presenti; sentiamo le sue parole; vediamo le sue azioni, anzi accompagniamo la madre spirituale del genere redento da quel momento in cui l'Angelo le disse: " Lo Spirito Santo scenderà sopra di te, e la virtù dell'Altissimo ti adombrerà: ecco che concepirai e partorirai un figlio e gli porrai nome Gesù: e quello che nascerà di te Santo, sarà chiamato figliuolo di Dio, „ fino alla sua assunzione e coronazione in cielo. E dappertutto la vediamo la più vicina al suo divin Figliuolo, inseparabilmente con lui unita: *Dominus tecum.* Così il rosario è anche la più sicura e la più perfetta tra le devozioni che possono praticarsi alla Madonna santissima.

Si capisce perciò, che la Chiesa stessa è gelosa nel custodire intatta, e serbare inalterata questa, quasi direi, regina tra le devozioni popolari. Dico: *la Chiesa stessa,* ben sapendo che non ha mancato chi abbia detto che in ciò si tratti piuttosto, per non dire esclusivamente, di puntiglio e gelosia dei Domenicani per una cosa da loro considerata come una eredità di famiglia. Da questa osservazione tocco il punto, che è precisamente, in grandissima parte almeno, la causa di quanto dissi nel principio. Non mancano taluni che vorrebbero anch'essi avere qualche divozione a loro particolare, affine di attirare il concorso dei fedeli alle loro chiese. Siamo uomini, e nessun savio vorrà rifiutarsi dal sottoscrivere la saviissima sentenza: *nihil humani a me alienum puto.* Così però si sono inventate devozioni che non sempre furono dalla Chiesa approvate. E questo spirito d'innovazione non lasciò nemmeno intatto il SS. Rosario. Ben naturale si è, che gli innovatori parlassero di gelosia da parte dei Domenicani, non appena i loro tentativi furono dall'autorità ecclesiastica repressi. Nella sciagura si cerca sempre una vittima, alla quale si possa attribuire la causa della propria sventura. Sono pochi quelli che ascrivono a loro

stessi la colpa delle loro sconfitte. Mostreremo però che fu davvero la Chiesa stessa, che resistette ad ogni tentativo di alienare il rosario sia dalla sua indole nativa, sia dal suo tronco originario.

Saremmo però inesatti, se volessimo negare che i Domenicani abbiano sempre valorosamente combattuto pei loro diritti sul rosario; anzi crederemmo di far loro un grandissimo torto, se lasciassimo per la precedente nostra osservazione supporre, che abbiano menomamente mancato ad un tale loro dovere. Sentiamo il Francescano, *P. Iohannes de Carthagena* nelle celebri sue *Homeliæ catholicæ* (Colon. Aggrip. 1625 tom. III pag. 167), che ancora ai dì nostri (nel 1869) furono ristampate coi tipi di Giosuè Vernieri a Napoli, per cura di Mgr Raffaele M. Coppola. Così egli: " Merito Praedicatorum Ordo suam protegit fraternitatem et a deprædatoribus tanquam germanam suam sororem defendit, tanto enim necessitudinis vinculo Ordini Prædicatorum sociata est fraternitas rosarii, ut ab eo inseparabilis sit: sicut non pauca Pontificum decreta contestantur, dum severe præcipiunt ne cuidam liceat, cujuscumque sit status, Ordinis, gradus, potestatis vel auctoritatis, praeterquam Prædicatorum Ordini, aut quibus ipse permiserit, instituere vel admittere mariani rosarii fraternitatem... Impulit sacros Pontifices haec edere indulta, quod novissime hac ætate quidam extiterunt marianæ hujus fraternitatis invasores, audaci pietatis promovendae praetextu totis viribus conantes illam ad se trahere, et absque facultate Ordinis Praedicatorum eius administratores fieri: quibus sane attentatoribus invadendae ac sibi usurpandae fraternitatis alienæ non aliam causam opinor fuisse, quam quæ esponitur 2 Reg. cap. 6: *Nunciatum est regi David, quod benedixisset Dominus Obededon et omnia ejus propter Arcam Dei. Dixitque David: ibo et reducam arcam cum benedictione in domum meam...!!* „

Vediamo dunque, quali furono quei tentativi di cui parla, deplorandoli, questo dotto figlio di S. Francesco.

Si è da registrare, anzitutto, un così detto *rosario serafico*, composto di nove imposte di nove grani ciascuna, inventato dai Francescani di Tolosa. Non contenti di questa innovazione, esposero un quadro rappresentante la SS. Vergine nell' atto di dare il rosario a S. Francesco ed a S. Chiara; e di più introdussero una processione in onore della SS. Vergine Immacolata la prima domenica di ogni mese. I Domenicani, ben naturalmente, si lagnarono di questo coll' autorità diocesana, ed ottennero ai 16 Settembre 1663, *sede vacante*, dai Vicarii Generali un divieto assoluto di tutte queste cose. Tale sentenza fu approvata e confermata dalla S. C. dei Riti ai 24 Nov. del medesimo anno. Intanto i Francesani fecero un' istanza alla medesima S. Congr., per ottenere almeno la licenza di poter continuare quella processione;

ma la S. C. restò ferma, e rispose ai 3 Dic. dello stesso anno: *Pareant.* Sembra che questo non bastasse ancora; almeno ai 15 Marzo 1664 la stessa S. C. ripetè l'assoluto divieto di quelle tre cose, nonchè di certi cambiamenti fatti nelle Litanie Lauretane, che aveva già proibite anch'essa altra volta. E quasi neppur ciò bastasse ancora, il Sommo Pontefice, che era Alessandro VII, pubblicò nel medesimo senso un Breve pontificio ai 28 Maggio 1664. I Religiosi predetti ricorrevano di nuovo alla S. C. ed intanto continuavano " non sine magno populi scandalo et spretu „ le devozioni proibite. La S. C. però rispose ai 23 Nov. 1664: prima si sottomettano, e poi saranno uditi. A pari tempo fu scritto all'Arcivescovo, affinchè facesse rispettare il Breve pontificio. Presentando poi alla S. C. un certificato del sullodato Arcivescovo, provante la loro sottomissione, furono ammessi ad esporre un'altra volta le loro ragioni. Ma anche questa volta la S. C. rispose (ai 21 Maggio 1665): *Firma remaneat causa in S. C.* (1).

Seguì un Rosario inventato in onore di S. Anna, con meditazioni sopra la sua vita, esposto in un libretto stampato a Napoli nel 1665 sotto il titolo: *Rosario della gloriosa sant' Anna in cui si dà il modo di contemplare e riverire i principali misteri della sua vita, ad imitazione del rosario della B. Vergine sua figlia.* Subito la S. C. dell'Indice proscrisse tale libretto addì 5 Aprile 1666.

Nel medesimo tempo si cominciò a scrivere e a disputare, specialmente a Colonia: " rosarium B. M. V. ab Ordine Praedicatorum migrasse ad Iesuitas, „ e nel 1682 la S. C. dell'Indice si vide costretta di mettere tra i suoi decreti generali questo divieto: " Imagines ubi repraesentatur B. Virgo cum Filio in medio duorum Sanctorum Societatis Iesu quorum uni tradit librum, alii rosarium cum hac inscriptione: Deipara Virgo cum Filio inspirat, commendatque Societati Iesu institutionem, sodalitatem, et officii, rosariique usum „ (1).

Venne poi un Rosario in onore della SS. Trinità, introdotto parimente a Tolosa, dai Padri Trinitarii per il riscatto dei prigionieri. Il metodo di recitarlo venne esposto in un opuscoletto intitolato: *Rosaire et chapelet de la Très Sainte et Adorable Trinité. Cornelio a Lapide* lodò e commendò un tal " rosario „ (3); ma la S. C. de' Riti lo proibì con un decreto dato ai 21 Nov. 1711 e rimise il citato libretto alla S. C.

---

(1) *Bullarium Ord. Praed.* Rom. 1729 40 tom. VI. pag. 208.—*Decreta authentica S. C. Rit.* edit. 1856, n. 2270, 2301 — cf. *Percin*, Monumenta Conventus Tolos., Tolos. 1693, p. III cap. VII seq. — *Benedictus XIV*, De serv. Dei beatif. et canoniz. lib. IV, p. II. cap. 31 n. 29.

(1) *Decreta de libris proh. nec in Indice nominatim espressis* § III n. 7: *Index libr. proh.* Rom. 1876 p. XLVI.

(3) *Comment. in Isaiam*, cap. 6.

dell' Indice, la quale da parte sua lo condannò con decreto dei 15 Gennaio 1714. Ed è degno di nota, che il celebre Prospero Lambertini, allora avvocato della S. Curia Concistoriale e coadiutore del Promotore della fede, poi Sommo Pontefice sotto il nome di Benedetto XIV, fu sentito " in scriptis et in voce, „ come lo dice il decreto stesso, e che egli per sette motivi stette per la condanna tanto della nuova devozione stessa, quanto del libretto indicato. Inoltre il Sommo Pontefice (Clemente XI) pubblicò un Breve d. d. 8 marzo 1712, nel quale ripetè e confermò la condanna già fatta per la S. C. de' Riti (1).

(continua) T. E.

CONSULTAZIONI.

III.

Se sia lecito desiderare il Vescovado.

Disputano fra loro Largo e Severino circa la liceità di desiderare il Vescovado. Largo lo crede lecito, anzi meritorio, poggiato sulle parole dell' Apostolo (I Tim. III) *Qui episcopatum desiderat, bonum opus desiderat.* Severino, per contrario, lo crede illecito, per la ragione che, portando seco il Vescovado gravissimi obblighi, sarebbe presunzione credersi atto a sostenerli.

Si chiede: Che è da dire di tale disputa?

Tale disputa non è solo di questi tempi; è antichissima, e ne han trattato Padri e Dottori. Ascoltiamo innanzi tutto l'Angelico, che la dirimè colla precisione scientifica che gli è propria.

" Appetere (egli scrive 2. 2. q. 185, a. 1) Episcopatum ratione circumstantium bonorum (temporalium), manifestum est quod est illicitum; et pertinet ad cupiditatem vel ambitionem.... quantum ad celsitudinem gradus, erit praesumptuosum.... Sed appetere proximis prodesse, est secundum se laudabile et virtuosum. Verum, quia prout est episcopalis actus, habet annexam gradus celsitudinem, praesumptuosum videtur quod aliquis praeesse appetat ad hoc quod subditis prosit, nisi manifesta necessitate imminente. „

Il Vescovado adunque può desiderarsi per tre fini: 1.° per beni tem-

(1) *Bullarium Ord. Praed.* VI 477 seq. — *Acta S. Sedis pro Soc. SS. Rosarii* Rom. 1891. II. 766 seqq. — *Benedictus XIV.* De serv. Dei beatific. et canoniz. loc. cit. n. 27 seqq.

porali; 2.° per la sublimità del grado; 3.° pel vantaggio che si può recare al prossimo. Pel 1.° e 2.° fine sarà sempre illecito siffatto desiderio, il quale proviene da cupidigia, da vanità e da presunzione. Pel 3.° fine sarebbe in sè lecito e lodevole, essendo lecito e lodevole procurare il bene del prossimo: ma perchè questo bene si vuol procurare in un posto ed in una dignità così eccelsa, tal desiderio non può essere immune di presunzione, e però di colpa; non mancando mezzi e modi di rendersi utile, e forse con maggior frutto, nei ministeri più modesti di semplice sacerdote, senza il peso enorme e la responsabilità dei doveri episcopali. Solo se vi sia *imminente necessità*, onde senza la sua promozione venisse eletto un eretico, come interpreta questo luogo il Bouix (*De Episc.* Vol. I, P. II, Sect. II, cap. VII, n. III), in tal caso solamente sarebbe lecito, ed anche lodevole, tal desiderio (1).

Tale è pure l'insegnamento di Benedetto XIV, il quale così scrive nella Costit. *Inclytum* del 22 aprile 1753: " Neque unusquisque ignorare debet a peccati culpa immune non esse desiderium Episcopatus; tum quia, quamvis desiderium aliis iuvandi, in his praesertim quae ad Deum sunt et salutem animarum, laudabile est, et maximopere commendatur, tamen cum hoc adiumentum praestari non valeat sine ipsa Episcopatus sublimitate, ut plurimum ex vitio insitae de suis viribus praesumptionis ortum habet: tum quia nemo se iis virtutibus, quae ad Episcopatus ministerium necessario requiruntur, ornatum esse, sine peccato existimare potest: atque huiusmodi desiderium semper est vitiosum. „

Lo stesso dicono a coro i Ss. Padri. Diamone qualche testo a mo' di saggio:

S. Agostino *De Civ. Dei L. 19, C. 19*: " Locus vero superior (Episcopatus), sine quo regi populus non potest, etsi ita teneatur atque administretur ut decet, tamen non decenter appetitur. „

S. Gio. Crisostomo *in Acta Apostolor. n. 4, Tom. 9 Oper.*: " Si scires enim Episcopum omnium esse, omnium onera ferre oportere; quod aliis irascentibus venia detur, illi vero minime; quod aliis peccantibus excusatio multa, ipsi vero nulla sit; ad hanc dignitatem non accurrisses. „

Isidoro Pelusiota *L. I, Epist. 4*: " Non est quorumlibet, vir prae-

---

(1) Bella è la risposta che dà il Card. Bellarmino sul detto luogo dell' Angelico *in Admonit. ad Episc. Theanen, nepotem suum*: " At Sanctus Thomas in loco supra notato scribit, imminente manifesta necessitate, posse Episcopatum appeti. Respondeo admonendos esse ambitiosos, ut manifestam illam necessitatem expectent; quae si tempore suo non advenerit, ut temporibus nostris et temporibus Patrum nostrorum non advenit, quiescant, nec solum petere non audeant, sed nec ullo modo appetere „.

clare, Episcopatum appetere, verum eorum, quorum vita ex Pauli legibus dirigitur. „

È vero che S. Paolo ha detto: *Qui Episcopatum desiderat bonum opus desiderat;* ma tosto ha soggiunto: *Oportet autem Episcopum irreprehensibilem esse,* aggiungendo tutte le doti preclarissime ond' egli dev' essere ornato. E però, comenta S. Gregorio Magno (*in Libro Pastorali* Par. I, c. 8): " Laudans desiderium, in pavorem protinus vertit, quod laudavit, cum repente subiungit: *Oportet autem Episcopum irreprehensibilem esse.* „ Donde si raccoglie essere mente dell' Apostolo che quantunque il Vescovado per sè sia cosa buona, pur fa d' uopo di tali requisiti in chi lo esercita, che questi nessuno potrà presumere di ravvisare in sè; e però nessuno può desiderarlo (1).

Generalmente parlando adunque possiamo dedurre non essere per nulla lecito desiderare il Vescovado.

Ma che è da dire se non solo lo si desidera, ma lo si cerca e si adoperano mezzi per ottenerlo?

Si ascolti il Bouix, che esamina pur questo caso, *l. c.*: " Qui Episcopatum ita appetit, ut eum sibi postulet, aliisve externis actibus sibi dandum procuret, is a peccato mortali excusandus non videtur. *Si vero aliquis pro se rogat* (ait sanctus Thomas 2. 2. q. 100, a. 5, ad 3)... *ex ipsa praesumptione redditur indignus.* Consonat S. Bernardus: *Alius pro alio, alius forte et pro se rogat: pro quo rogaris fit suspectus: qui ipse orat pro se iam iudicatus est* (de Consider., l. 4, c. 5). „

---

(1) Non possiamo tenerci di riferire su tal proposito le auree parole del Card. Bona *in Principiis vitae Christianae Par. I, c. 43:* " Magna temeritas Ecclesiasticorum est qui, cum viribus careant ad onus pastorale ferendum, illud tamen anxie quaerunt, et se illi sponte subiiciunt, non vocati a Deo, sed spiritu elationis impulsi, non ut gregem pascant, sed ut ipsi pascantur, non ut regant, sed ut dominentur. Ut autem suae superbiae velamen obtendant, libenter arripiunt quod ait Apostolus, *Qui Episcopatum desiderat bonum opus desiderat;* nec tamen advertunt quod, laudato desiderio, id quod laudaverat in terrorem protinus vertit subdens: *Oportet autem Episcopum irreprehensibilem esse, sobrium, prudentem, ornatum, pudicum, hospitalem, doctorem, modestum.* Et quis est tanta praeditus sanctitate, ut possit se in omnibus irreprehensibilem exhibere?..... Ac proinde animarum cura sine manifesta Dei vocatione acceptanda non est, tum diu considerandum quid valeant humeri, quid ferre recusent. Non debet praecesse qui non potest prodesse. „

Si ascolti pure qui S. Tommaso, il quale dà un' altra spiegazione assai più calzante delle citate parole dell' Apostolo, sull' autorità del medesimo S. Gregorio e di S. Agostino (2, 2 q. 185, a. 1 ad 1.): " Dicendum quod, sicut Gregorius dicit in Past. (par. 1, c. 8.) *illo tempore hoc dixit Apostolus, quo ille plebibus praerat, primus ad martyris tormenta ducebatur.* Et sic nihil aliud erat quod in Episcopatu appeti posse nisi bonum opus. „

E se il Vescovado, senza chiederlo, nè desiderarlo, viene offerto, è bene accettarlo? è lecito ricusarlo?

S. Tommaso (*Quodlib. 5, art. 22*), proposta la quistione se fa meglio chi consente a tale elezione o chi ripugna, risponde che pecca chi consente alla elezione coll' animo rivolto a fini temporali; può meritare se ricusa, considerando i proprii difetti; può finalmente con lode accettare, se fa ciò per carità fraterna, affine di procurare la salute de' prossimi. Nondimeno tornando assai difficile che alcuno riconoscasi scevro di difetti, è cosa più sicura declinare tal dignità, non però pertinacemente, quando in qualche modo si conosca la volontà divina.

In altro luogo poi (2. 2. q. 185, a. 2), esaminando se sia lecito ricusare del tutto il Vescovado quando il Superiore non l' offra solamente, ma lo imponga per precetto, risponde così: " Sicut ad inordinationem voluntatis pertinet quod aliquis proprio motu feratur in hoc, quod aliorum gubernationi praeficiatur; ita etiam ad inordinationem voluntatis pertinet, quod aliquis omnino contra Superioris *iniunctionem* praedictum gubernationis officium finaliter recuset. „

Possiamo adunque conchiudere non esser lecito, generalmente parlando, desiderare il Vescovado; molto meno esser lecito richiederlo o procurarlo comechessia. Se poi viene offerto, non è illecito accettarlo quando l' eletto non se ne conosca positivamente indegno; è però più sicuro e più meritorio il ricusarlo fino a che il Superiore non lo imponga per precetto, nel quale caso, fa d' uopo ubbidire (1).

---

(1) Bened. XIV nella immortale opera *De Servor. Dei Beatif. et Beator. Canoniz.* Lib. III, cap. 31 n. 4 fa un elenco di Santi che se accettarono il Vescovado vi furono costretti o dalla forza o dal comando; e quando potettero lo ricusarono. Non sarà inutile darne qui un saggio, ricavato dal detto luogo, dove si trovano le citazioni degli accreditati Autori che riferiscono quei fatti.

Il monaco Ammonio, per non essere eletto Vescovo, si recise un orecchio; e perchè, ciò non ostante, volevano eleggerlo, giurò che sarebbesi troncata la lingua.

Nilammone, conosciuto che il Vescovo Teofilo recavasi a lui per fregiarlo delle insegne vescovili, n' ebbe tale dolore che ne morì.

Sinesio, per non essere eletto Vescovo, si finse nemico della incontinenza e della fede: esempio da ammirare (e scusabile per le peculiari circostanze), non da imitare.

S. Paolino di Nola, parlando della sua elezione a Vescovo, disse " se ad Sedem Episcopale fuisse *multitudine strangulante* compulsum. „

S. Malachia, costretto con pari violenza ad accettare il Primato della Irlanda, disse: " Ad mortem me ducitis, sed obedio spe martyrii. „

S. Ambrogio tentò di opporre il pretesto d' incontinenza; ma conosciuta la pia frode, suo malgrado, fu consacrato Vescovo.

Di S. Agostino scrive S. Possidio: " Compulsus atque coactus, succubuit, et Episcopatus curam, et maioris loci ordinationem suscepit. „

S. Fulgenzio, conosciuto il pericolo di essere chiamato al Vescovado, se ne fuggì e si nascose in luogo recondito; ma scoperto, venne assalito dalla moltitudine e trascinato sulla cattedra episcopale.

S. Anselmo, eletto Vescovo, rilutta e si oppone fino alla esinanizione. Prevale nondimeno il fervore del popolo: " Rapitur ergo (scrive Edinero *in vita*) et violenter in vicinam ecclesiam cum hymnis et laudibus portatur magis quam ducitur. „

Sanno tutti come S. Bernardo, S. Tommaso d' Aquino, S. Bernardino da Siena, S. Vincenzo Ferreri, costantemente ricusarono il Vescovado, nè ci fu verso di farlo ad essi accettare.

S. Lorenzo Giustiniani, perchè accettasse il Patriarcato di Venezia, fu mestieri che per ben tre volte glielo avesse ingiunto il Sommo Pontefice.

Il B. Nicola Albergati resistette per ben sei mesi alla volontà del Clero di Bologna che volealo assolutamente suo Vescovo, e non vi si arrese se non per comando dei suoi superiori.

Di S. Andrea Corsino si legge che, eletto Vescovo di Fiesole, si nascose in luogo rimoto, nè fu potuto più trovare. Mentre si pensava dal Clero e dal popolo di eleggere un altro, un fanciullo, entrato nell'aula della elezione, esclamò doversi stare alla elezione di Andrea, indicando il luogo dov' era nascosto e dove fu rinvenuto e proclamato Vescovo.

S. Pier Damiani, scrivendo a Papa Nicolò II, parla così della sua elezione e permanenza al Vescovado: " Post sanctae memoriae Domini Stephani vestri quidem decessoris, mei autem *persecutoris* obitum, ego a me protinus Episcopatum non canonice traditum, sed violenter iniectum funditus abscidissem. „

Finalmente il ven. Servo di Dio Bartolomeo de' Martiri Arciv. di Braga *(Bracharen.)* non si arrese a quella dignità nè per esortazioni nè per preghiere della Regina di Portogallo, ma solo per precetto e sotto la pena di scomunica. Giova riferire alcune sue idee circa il Vescovado, espresse nella insigne sua operetta col titolo *Stimulus Pastorum* (vendibile a Roma nella Tip. di Propaganda per L. 2.) altamente commendata da Benedetto XIV *l. c.* e da molti illustri Dottori:

" Nemo certe, egli scrive, se imaginibus cogitationum magna facturum proponentibus illudere debet, sed ex anteacta vita iudicare quid in Episcopatu acturus sit. Quomodo enim verbi gratia in culmine positus discere, imo docere poterit humilitatem, qui in imis non desinit superbire? Quomodo se pro animarum sibi creditarum salute procuranda impendere ac superimpendere volet, qui animae propriae curam vix ullam habuit, totumque se terrenis cogitationibus et desideriis immersit? Qua ratione onus illud Angelicis humeris formidandum sustinere poterit, qui se ipsum in via virtutis crebro titubantem vix sustinere valuit? O stultum qui, cum ad casum urgeatur ex oneribus propriis, humeros inconsiderate submittit opprimendus alienis! „

CASI E DUBBII
brevemente risoluti.

6.

Se i funerali possano celebrarsi nei giorni solenni dal dì della morte fino a due giorni dopo la sepoltura.

Tizio muore il martedì di Passione, e dopo essersi celebrate ogni giorno messe lette *praesente corpore* per l' anima sua, il venerdì seguente ne vien tumulato il cadavere. Affinchè i funerali si compiano con più solennità, si vogliono celebrare la Domenica delle Palme, come giorno secondo dopo la tumulazione. Si chiede: 1.° Fino a quanti giorni oggidì si estende il privilegio di celebrare i solenni funerali nei dì solenniori? 2.° Quali sono questi dì solenniori? — 3.° Che è da dire dei funerali di Tizio?

Al 1.° La disciplina della Chiesa in questi ultimi tempi ha variato considerevolmente intorno al numero dei giorni, in cui possono celebrarsi i solenni funerali nei dì solenniori.

Prima poteva farsi ciò solo quando il cadavero era presente in chiesa. Non presente, ma non tumulato, i funerali poteano celebrarsi in giorni meno solenni. In giorni meno solenni ancora potevano compiersi quando il cadavero fosse stato tumulato, ma non oltre il dì seguente alla tumulazione (V. nostre *Consultaz. Liturg.* LII).

Venne poscia il Decreto della S. C. de' Riti *in Calagurritana et Calceaten.* del 13 febbr. 1892, il quale *ad dub. 27* dichiarò: " Cadaver absens ob civile vetitum vel morbum contagiosum, non solum insepultum, sed et humatum, dummodo non ultra biduum ab obitu censeri potest ac si foret physice praesens, ita ut missa exequialis in casu cantari licite valeat quoties praesente cadavere permittitur. „ Con che venne definito che i funerali *praesente corpore* si possono far sempre, o il cadavero sia presente, o sia assente, o ancora sia sepolto d' ordine dell' autorita civile ovvero per qualche morbo contagioso, purchè non si lascino trascorrere due giorni dalla morte.

Finalmente il decreto *Aucto* del 19 maggio 1896, confermato da S. S. il dì 8 giugno, concesse la facoltà di celebrarsi messe lette *pro die obitus aut depositionis* in tutto il tempo che corre dalla morte a due giorni dopo la sepoltura o presente o assente il cadavero: *praesente, insepulto vel etiam sepulto non ultra biduum, cadavere* (*Mon. Eccl.* Vol. IX, Par. II, p. 98). In dichiarazione poi di questa concessione fu chiesto

alla S. Congr.: " Missae privatae de requie, quae sub expressis conditionibus celebrari possunt, praesente cadavere, licitaene erunt in quibuslibet ecclesiis vel oratoriis sive publicis, sive privatis? Ed il dì 8 giugno 1896 *in Romana ad 2.m* fu risposto: " Affirmative, dummodo cadaver sit physice vel moraliter praesens; sed si agatur de ecclesiis vel oratoriis publicis fieri debet etiam funus, cum missa exequiali. „ Donde si raccoglie che nei detti giorni, in cui si consentono messe private *ut in die obitus,* molto più deve consentirsi il solenne funerale, per cui non corre la limitazione fatta per le messe lette *exceptis duplicibus 1.ae classis et festis de praecepto* (1).

Il solenne funerale perciò *ut in die obitus vel depositionis* può, nella presente disciplina, celebrarsi quando piaccia, dal dì della morte a due giorni dopo la sepoltura, anche nei giorni solenniori.

Al 2.° E quali sono questi giorni solenniori? Sono tutti quelli consentiti dall' antica disciplina pei funerali *praesente corpore.* Vale a dire tutti i giorni di qualunque rito anche di 1.ª classe; ad eccezione solo delle principali solennità dell' anno, come del Natale, dell' Epifania di N. S., delle Domeniche di Pasqua e di Pentecoste, dell' Ascensione, del *Corpus Domini,* dell' Assunzione e della Immacolata Concezione di Maria, di S. Giuseppe, della Natività di S. Gio. Battista, de' Ss. App. Pietro e Paolo, di Tutt' i Santi, dell' Anniv. della Dedicazione della Chiesa, del Patrono di quel luogo, dell' ultimo triduo della Settimana Santa. — Così il Rituale Rom. e la S. C. de' Riti in molti decreti, soprattutto in quelli del 27 febbr. 1882 *decr. gen.,* del 19 giu. 1875 *in Florentin.,* del 7 febbr. 1874 *in Veronen.,* del 23 magg. 1835 *in Ord. Capuccinor. etc.* (V. De Herdt *S. Lit. Pr.* V. I, n. 56).

Al 3.° Venendo ora al caso proposto, possiamo dire che se i funerali di Tizio vogliono compiersi la Domenica delle Palme, due giorni dopo la sepoltura, e cinque dopo la morte, ciò al presente non è vietato: però i funerali non devono impedire le funzioni solenni di quel primo giorno della Settimana Santa.

7.

Se l' economo curato, eletto parroco della cura che amministra, possa continuare nella detta amministrazione.

Tizio, posto dal Vescovo a governare temporaneamente la vacante

(1) Siamo stati assicurati da fonte officiale che per questo motivo il decreto *Calagurritana et Calceaten.*, nella risposta al dubbio 27, subirà una modificazione; e dove si legge: *non solum insepultum, sed et humatum, dummodo non ultra biduum ab obitu,* dovrà sopprimersi *ab obitu.*

parrocchia di B., si presenta al concorso, e riesce eletto parroco. Può continuare l' amministrazione di quella cura fino a che non viene investito del beneficio?

La Decretale *Avaritiae, 5, de electione in 6°* vieta che alcuno s' ingerisca nell' ammistrazione di qualche chiesa dopo la sua elezione, a rettore di essa, neanco sotto la qualifica di economo, prima che venga investito canonicamente del beneficio. Eccone le parole: " Cum itaque non sit malitiis hominum indulgendum, nos latius providere volentes, hac generali constitutione sancimus, ut nullus de cetero administrationis dignitatis ad quam electus est, priusquam celebrata de seipso electio confirmetur, sub *œconomatus* vel procurationis nomine, aut alio de novo quaesito colore, in spiritualibus vel temporalibus, per se vel per alium, pro parte vel in totum gerere vel recipere aut illis se immiscere praesumat. Omnes illos, qui secus fecerint, iure si quod eis per electionem quaesitum fuerit, decernentes eo ipso privatos. „

Alcuni Autori da questa decretale furono mossi ad insegnare che anche gli economi curati o i vicarii temporanei, posti dal Vescovo a reggere le parrocchie nelle vacanze, dovessero smetterne l' amministrazione dopo la loro elezione e prima della investitura e del possesso del beneficio. Nel nostro *Monitore* stesso Vol. III, Par. II, pag. 7 fu scritto: " Se il vicario o economo costituito con la congrua, si presenta come candidato al concorso della parrocchia, a lui *per interim* commessa, ne subisce l' esame, e viene eletto come più idoneo, non deve più oltre proseguire nell' esercizio della cura e nell' amministrazione dei beni, altrimenti incorre nella sanzione del *c. Avaritiae, de electione in 6°*, di essere cioè *eo ipso* privato del diritto che aveva acquistato mediante la elezione. „

Considerando però attentamente le parole della detta decretale, non pare doversene ricavare questa conseguenza. La decretale infatti parla di colui che *administrationem... gerere vel recipere aut illis se immiscere praesumat.* Parla cioè di chi, senza legittimo mandato del superiore, vuolsi intrudere, per ispirito di avarizia, in tale amministrazione, col colore di economo, pur sapendo ciò essere vietato dal diritto *(praesumat).*

Il caso nostro però è ben diverso da questo. L' economo che già si trova in amministrazione, non vi s' intrude da sè, nè presume d' introdursi: vi fu posto dal Vescovo legittimamente, ed amministra quella cura per autorità del Vescovo. Dov' è qui la colpa e la contumacia?

Noi stessi, parlando del vicario capitolare, eletto a Vescovo della sede che amministra, benchè non solo questa decretale, ma altri canoni ancora più gravi, ed ultimamente la costituz. *Romanus Pontifex*

di Pio IX del 25 sett. 1873, vietassero, colla comminazione di rigorose pene, ai nuovi eletti al Vescovado di toccarne comechessia l' amministrazione prima del possesso, pure fummo di parere, contro alcuni, che il vicario capitolare, legittimamente eletto dal capitolo secondo i Canoni, possa continuare nella detta amministrazione, senza incorrere in quelle pene. Ecco quello che scrivemmo su tal proposito *(Mon. Eccl.* Vol. VI, Par. I, p. 64 n. 12): " Che è da dire se avvenga che il Vicario capitolare, legittimamente eletto in una diocesi vacante, sia promosso Vescovo di quella Sede? Può continuarne l' amministrazione innanzi di presentar le Bolle Pontificie? Checchè altri dica, noi crediamo che possa. Il diritto non ha mai contemplato questo caso, nè vi ha posto divieto alcuno. Ha proibita la elezione a vicario di colui che fu già eletto o nominato dalla potestà laica o dai Capitoli, per evitare la frode ed i raggiri in cosa di tanto momento; ma non ha proibito che il già nominato legittimamente a vicario capitolare possa venir promosso a Vescovo di quella Sede; ovvero abbia disposto che appena nominato debba smetterne l' amministrazione. „

Questo stesso, a più forte ragione, possiamo dire dell' economo curato eletto a parroco. Il capo *Avaritiæ*, bene inteso, non contempla questo caso; nè v' ha legge alcuna che prescriva l' economo curato, giudicato degno dal Vescovo di quella cura, dover subito lasciarne l' amministrazione.

Tizio adunque, nel nostro caso, benchè nominato parroco, continui pure a governare quella cura, di cui trovasi legittimo economo.

8.

Circa la tassa dei legati perpetui di messe.

Per la costituzione dei legati perpetui di Messe, in forza della Bolla *Nuper* d' Innoc. XII, si richiede l' approvazione del Vescovo: vi ha però qualche norma generale circa la tassa di siffatti legati, ovvero è in potestà del Vescovo di stabilirla?

Il Card. D' Annibale nella sua *Summula* (L. I, n. 70, nota 1) insegna che il Vescovo non può accettare siffatti legati se non colla tassa di L. 17, ed oggi di L. 30 per ciascuna messa: " Quod (legatum perpetuum) hodie nec his, quibus relictum est, acceptare licet iniussu Ordinarii; nec Ordinariis, nisi unicuique missae celebrandae libellae 17, hodie saltem 30, supersint. „

Per confortare codesto suo insegnamento, cita Benedetto XIV *Not.*

57, 20, e *De Syn.* XIII, 25, 34. Però da questi luoghi sembra chiaro non potersi ricavare tale teorica.

Nella *Notif.* o *Inst.* 56 (non 57) n. 19 quel Pontefice scrive. " Cum autem Cardinalis Boncompagnus statuerit ut sors pro missa perpetua 112 scutis romanis constaret, nos hanc summam ad 60 romana scuta redigimus, cuius rei causam hinc subiicimus. „ E nei numeri seguenti, allegando la detta causa, narra che, avendo Innocenzo XIII concesso ai Regolari che le messe perpetue venissero ridotte a scudi 60, questa facoltà nel Concilio Romano fu data pure ai Vescovi che vi presero parte, tra cui Lambertini allora Vescovo di Bologna, (poi Bened. XIV) e però egli avvalevasi appunto di quella facoltà. — Non si parla qui perciò di tassa generale per tutta la Chiesa, ma di tassa stabilita dal Card. Boncompagni per Bologna, la qual tassa da Bened. XIV, allora card. Lambertini, venne ridotta.

Nell' altro luogo indicato *De Syn.* L. XIII, C. XXV, n. 34 molto meno si fa menzione di questa tassa generale; ma si parla solo di tassa diocesana, sì per le messe avventizie e sì per quelle dei legati perpetui. Eccone le parole: " In qualibet recte constituta ordinataque dioecesi, certa taxatione definitae sunt missarum eleemosynae, et alia quidem perpetuis missarum oneribus constituta est taxatio; alia vero missis manualibus: si autem pro eleemosyna missae cantatae nulla extat synodalis taxatio, aderit tamen recepta quaedam consuetudo, ad cuius normam eleemosynae quantitas determinetur. „

Adunque non vi ha per nulla tassa generale per le messe di legati perpetui, ma compete ai Vescovi di stabilirla in ciascuna diocesi. Pei Regolari anticamente era di 112 scudi romani di capitale per ciascuna messa, che poi fu portata a scudi 60 (L. 322). Per la Provincia Romana, il Concilio di Roma, celebrato sotto Bened. XIII, diè facoltà a quei Vescovi di ridurre l' antica tassa parimenti a scudi 60; ma ciò pei legati di già fondati; per quelli poi da fondare, ecco come ivi sta detto (Tit. XV, capo 8): " Bona quae assignantur pro missis perpetuis omnino respondeant non eleemosynae manuali, sed eleemosynae perpetuae, TAXANDAE IUXTA MOREM CUIUSQUE CIVITATIS, DIOECESIS VEL PROVINCIÆ. „

Dal fin qui detto adunque deve raccogliersi:

a) Che la tassa delle messe sì manuali e sì di legati perpetui deve stabilirsi dal Vescovo, e regolarmente nel Sinodo; e però chiamarsi tassa sinodale.

b) Che laddove sia stata stabilita nel concilio provinciale, *obbliga* per tutt' i Vescovi che appartengono a quella provincia essendo le costituzioni di detti concilii approvati dalla S. Sede.

c) Che altra è la tassa per le messe manuali; altra per quelle di legati perpetui: quest' ultima dev' essere più elevata della prima.

d) Norme per la tassa di ciascuna messa perpetua di legati possono essere quelle approvate pei Regolari e per le Diocesi della provincia romana; può variare cioè da scudi 112 (L. 601. 13) a scudi 60 (L. 322) di capitale. In alcune diocesi è fissato al doppio delle messe manuali; sicchè se per queste la tassa è di una lira, per quelle de' legati è di L. 2 (L. 40, più di capitale). Oggidì però, come bene avverte il D' annibale, per l' aumento generale delle merci, delle tasse, dei viveri ecc. ed il deprezzamento della moneta, non più potrebbe sostenersi l' antica tassa; e però in molte diocesi è stata elevata.

QUESITI

con brevissime risposte.

13. *Sul celebrare in aliena chiesa.*

D. Un prete secolare, confessore di una comunità di Domenicane, deve nella loro chiesa usare il messale dell' Ordine senza alcuna variazione?

R. Non solo il confessore, ma tutt' i sacerdoti che celebrano in chiese di Monache, dove si osserva il calendario dell' Ordine, devono conformarsi a questo calendario ed usare il messale dell' Ordine. Del messale però devono avvalersi pel proprio della messa, non pei riti speciali di ciascun Ordine, come dei Domenicani: " Omnes et singuli sacerdotes tam saeculares quam regulares, ad ecclesiam confluentes, vel ad oratorium publicum, missas quum Sanctorum tum Beatorum, etsi Regularium, proprias omnino celebrent, officio eiusdem ecclesiae vel oratorio conformes, sive illae in Romano, sive in regularium missali contineantur; exclusis tamen peculiaribus ritibus Ordinum propriis „ (S. R. C. 9 iul. 1895 *Urbis et Orbis.* — V. *Monit. Eccl.* Vol. IX, P. I, p. 219 e P. II, p. 12).

14. *Del modo d' imporre le ceneri alle monache.*

D. Nello imporre alle dette monache Domenicane le sacre ceneri il sacerdote deve dire come sta nel loro messale: *Memento homo quia cinis es et in cinerem reverteris?* — Le ceneri si debbono imporre sul velo alle monache ed alle donne?

R. Crediamo che il sacerdote secolare debba usare il messale romano in tutti i riti della messa, come si è detto innanzi; non già quello dell' Ordine, tranne solo il proprio di ciascuna messa. Quanto poi a dare le ceneri sul capo coperto o scoperto alle monache ed alle donne in generale, ecco l' insegnamento de' Rubricisti; " Cineres imponendi sunt: 1.° eos accipiendo pollice et indice dexterae manus. — 2.° In capite, id est non in fronte, sed in vertice super capillos. Foeminis etiam non super velum, si aliter fieri possit, sed super capillos qui apparent iuxta frontis extremitatem. — 3.° In modum crucis — 4.° Non est opus digitis tangere caput, sed sufficit supermittere seu

spargere cineres super caput in modum crucis. „ Così il De Herdt *Prax. Pontif.* T. II, n. 286 sull' autorità del Catalano, del Gavanto, del Merato, del Baudry ecc. — Dunque alle monache ed alle donne deve darsi la cenere spargendola a forma di piccola croce sui capelli della fronte che appariscono sotto il velo; se non appariscono, la si sparga sul velo, senza però toccare la fronte, i capelli od il velo.

15. *Se nelle vigilie possa usarsi l' albume dell' uovo.*

D. Nelle vigilie si può legare la pasta con albume di uovo?

R. L' albume di uovo è parte dell' uovo medesimo; perciò quando è vietato questo, ancor quello è vietato.

16. *Le 30 messe di S. Gregorio nella settimana santa.*

D. Se durante la celebrazione delle 30 messe di S. Gregorio cade la Settimana santa, come si dovrà fare per l' ultimo triduo, in cui non è dato poter celebrare?

R. Ecco la risposta che ne dà Bened. XIV *Inst.* 34, n. 22: " Quod si intra trigesimum dierum numerum postremi tres dies Maioris Hebdomadæ occurrant, diebus insequentibus numerus absolvatur. „ Adunque può ben sospendersi in quel triduo la celebrazione e la si può continuare dopo Pasqua fino al compimento delle 30 messe.

17. *Se la perdita delle distribuzioni esime dalle funzioni di turno.*

D. Il can. F., nominato dal comune organista della Chiesa con annuo stipendio, si assenta dal coro per compiere questo officio. Si chiede: 1.° La sola puntatura lo esime dalle funzioni di turno, ovvero dev' egli provvedere per la sostituzione? — 2.° Dato che egli rinunzii al suo stipendio ed agl' incerti in favore del Capitolo, a chi l' obbligo di supplirlo nelle dette funzioni di turno? — Se quest' obbligo si riversa su due o tre solamente, han costoro diritto ad un maggiore compenso? — 4.° È obbligato il Capitolo di accettare l' offerta di quello stipendio, facendo mancare l' assistenza al coro, atteso lo scarso numero di canonici, mentre vi ha chi possa fare l' organista estraneo al capitolo?

R. Al 1.° Per le funzioni di turno, come per la conventuale, dovrebbesi regolarmente prelevar lo stipendio dalle distribuzioni. In tal caso basterebbe perdere le distribuzioni perchè un capitolare fosse esente dalle funzioni di turno. Dove però non v' ha costume di prelevare dalle distribuzioni il detto stipendio, giustizia vuole che l' assente si faccia a sue spese sostituire da altri.

Al 2.° Se il can. organista vuol rinunziare allo stipendio ed agl' incerti in favore del capitolo, per suonare nella propria chiesa, ed il capitolo accetta, in tal caso il capitolo dovrà designare chi lo sostituisca nelle funzioni di turno.

Al 3.° Chi lo sostituisce ha diritto ad essere rivaluto dagli emolumenti che il sostituito rilascia al capitolo.

Al 4.° Il capitolo, in questo caso, non è obbligato di accettare lo stipendio dell' organista, ma può ricorrere al Vescovo perchè costringa quel ca-

nonico a ricusare un officio che reca detrimento al coro. Fino a che poi non rinunzia, il capitolo dovrà soggettarlo alla puntatura.

18. *Se sia lecito cumunicarsi per necessità nelle ore notturne.*

D. Tizio infermo, non potendo osservare il digiuno naturale, chiede, per soddisfare al precetto, di comunicarsi dopo la mezzanotte. Può il parroco consentire?

R. La comunione non è lecita nelle ore notturne, sì per consuetudine invalsa e sì per lo scandalo che ne proverrebbe (V. nostre *Consultaz. Liturg.* IX, p. 530). Nondimeno quando vi hanno gravi cause, come quelle del precetto pasquale, e della impotenza del digiuno naturale, non dee vietarsi la comunione dopo la mezzanotte, secondo la opinione del Gury e di altri TT. da lui interrogati *(Comp.* T. II, n. 334). Il parroco adunque di Tizio può ben consentire alla sua richiesta.

19. *Se la omelia parrocchiale possa farsi durante la messa.*

D. In L. è costume che la omelia parrocchiale si fa durante la messa che celebra un altro sacerdote. Si chiede se sia lecita siffatta usanza.

R. Crediamo non solo lecita, ma utile assai siffatta usanza. È lecita senza dubbio; giacchè l'attenzione alla parola divina non distoglie l'attenzione dovuta al S. Sacrifizio, durante il quale vuolsi tenere la mente occupata o nella preghiera o nella considerazione dei misteri divini: ora qual mezzo più proprio di pensare alle cose di Dio che udirne la santa parola? — È utile 1.° perchè con tal mezzo si adempiono dai fedeli, senza perdita di tempo, due doveri; 2.° perchè la messa riesce perciò meno pesante e si ascolta più facilmente; 3.° perchè si ascolta senza distrazioni, facili ad aversi da chi, non adusato alle preghiere ed alla meditazione e non potendo avvalersi dei libri di pietà, si contenta di solo guardare il sacerdote celebrante.

20. *L'indulto de' sabati rispetto ai pellegrini.*

D. I pellegrini e forestieri che trovansi in una diocesi, dove vige l'indulto sull'astinenza nei sabati, possono usarne, benchè non siasi ottenuto nella propria diocesi? Possono i diocesani di un luogo, dove vige tale indulto, avvalersene anche in luogo dove non vige?

R. L'indulto sull'astinenza de' sabati, concesso dai Vescovi alle proprie diocesi per facoltà della S. Sede, è più locale che personale; imperocchè si dà da' Vescovi per ovviare alle difficoltà e necessità de' luoghi. Di qui è che i diocesani dei luoghi dove non vige, andando di passaggio nei luoghi dov'è in vigore, possono avvalersene; come per contrario non possono avvalersene i diocesani dei luoghi dove vige, quando vanno anche di passaggio nei luoghi dove non è in vigore. Ciò vien confermato da un'autorevole dichiarazione del S. Officio. Alla domanda infatti de' Vescovi del Belgio, dove erasi ottenuto tale indulto dei sabati: " Utrum obtenta dispensatione, peregrinantibus extra Belgium liceat comedere carnes in locis, in quibus non viget ista lex? „ — la S. C. il dì 10 gennaio 1855 rispose: *Negative.*

21. *Se debba smettersi il benefizio, ricevuto nella irregolarità.*

D. Tizio sacerdote ottiene un beneficio curato, e ne prende regolare pos-

sesso in buona fede. Passati alcuni mesi, viene a conoscere che trovavasi innodato da irregolarità per violazione di occulta censura. Dalla censura fu assolto molto tempo prima di ottenere il beneficio; ma non ottenne la dispensa dalla irregolarità. — Si chiede se Tizio possa *tuta conscientia* ritenere il beneficio, ottenendo per altro la dispensa dalla irregolarità predetta.

R. Ecco intorno a ciò la dottrina di S. Alfonso (L. VII, n. 342 *Quaer).* Al dubbio: *An irregularis ipso facto beneficiis privetur*, così risponde: " Quoad beneficia obtenta ante irregularitatem, certum est apud omnes irregularem illis non privari; nec privandum a iudice, si irregularitas ei supervenerit ex defectu infirmitatis, ut habetur in *cap. Ex parte, de cler. aegrot.* Si vero sit de delicto, privari debet per iudicis sententiam; et interim licet ipse non privetur ipso facto, ut clare infertur *ex cap. Ex litteris, de excess. prælat;* tenetur tamen petere dispensationem; at si eam non petit, vel non possit obtinere, tenetur statim, nisi magna laboret necessitate, beneficia renuntiare, vel saltem in favorem tertii resignare; quia cum non possit licite suum implere munus, nequit licite illa retinere... Si autem huiusmodi beneficiarius iam per alium impleverit munia sui beneficii, non est fructibus privandus. „ — Tizio adunque procuri di chiedere la dispensa, ed ottenutala, può stare tranquillo. Siffatta dispensa può conseguirla ancora dal Vescovo in forza del capo *Liceat* del Tridentino, trattandosi di occulta irregolarità.

22. *Se ai duellanti, pentiti ed assolti, possa darsi la sepoltura ecclesiastica.*

D. Tarquinio, battutosi in duello, ne riporta una ferita mortale: dopo pochi giorni viene a morte, riconciliato però con Dio per mezzo di una dolorosa confessione delle sue colpe. La madre intanto, pia e religiosa donna, chiede al parroco i funerali. Può questi annuire?

R. Il Tridentino *(Sess. 25, c. 19 de ref.)* nega la sepoltura ai duellanti che muoiono nel luogo del conflitto. Benedetto XIV poi nella Costit. *Detestabilem* del 10 nov. 1752 estende tal divieto anche a chi muore fuori del luogo del conflitto per ferita ivi riportata, benchè abbia dato segni di pentimento colla confessione: " Decernimus ac declaramus sepulturæ sacræ privationem a sacrosancta Tridentina Synodo inflictam morientibus in loco duelli et conflictus, incurrendam perpetuo fore, etiam ante sententiam iudicis, a decedente quoque extra locum conflictus ex vulnere ibidem accepto, sive duellum publice, sive privatim indictum fuerit, ac etiamsi vulneratus ante mortem non incerta poenitentiæ signa dederit, atque a peccatis et censuris absolutionem obtinuerit, sublata Episcopis et Ordinariis Locorum super hac poena interpretandi ac dispensandi facultate. „ — Adunque il parroco non può annuire per nulla al desiderio della pia e religiosa madre di Tarquinio, il quale, morto per ferita riportata in duello, tuttochè riconciliato ed assolto, non può godere sepoltura nè funerali ecclesiastici.

23. *Se due sposi, contratto solo il vincolo civile, ma separati di toro, possano ammettersi ai Sacramenti.*

D. Livio e Berta, uniti solo con vincolo civile, senza però avere alcun commercio carnale fra di loro, trascurano di contrarre il matrimonio *coram*

Ecclesia. — Si chiede: 1.° Possono, perdurando in quella oscitanza, ammettersi ai SS. Sacramenti? — 2.° E se non volessero unirsi in matrimonio religioso per avversione scambievole? — 3.° E se, contratto il vincolo civile, si oppongono giustamente i parenti di Berta al matrimonio religioso?

R. Rispondiamo a tutti e tre i quesiti che Livio e Berta, se dopo il vincolo civile vivono separati di abitazione senza pericolo d' incontinenza o di scandalo, *nulla osta* a che si ammettano ai SS. Sacramenti: il vincolo civile non impone alcun obbligo matrimoniale. Se poi vivono uniti di abitazione, benchè disuniti di toro, in tal caso è malagevole assai lo evitare il pericolo d' incontinenza o di scandalo: ma se questi pericoli, per circostanze speciali, non così facili ad ammettere, possono allontanarsi, anche in tal caso hanno libero l' accesso ai Ss. Sacramenti. Non osta a ciò nè la scambievole avversione (purchè non degenerante in odio), nè la opposizione dei parenti di Berta al matrimonio religioso.

24. *Circa il tempo dell' assoluz. generale da darsi ai Terziarii Francescani.*

D. Con Decreto della S. C. delle Indulgenze del 21 luglio 1888 (*Monitore Ecclesiastico* Vol. V, Par. II, p. 153) si concede che l' assoluzione generale ai Terziarii Francescani possa darsi la vigilia delle feste, alle quali è annessa la indulgenza. Or si chiede se per vigilia debba intendersi la mattina ovvero la sera del dì precedente alla festa, nulla dicendone il cit. decreto.

R. La vigilia è l' intero giorno precedente la festa, onde sì la mattina come la sera può impartirsi la detta benedizione, però privatamente e nel confessionale. Il decreto dice: " quempiam praedictorum sodalium absolutionis seu benedictionis participem fieri posse *pridie* diei, quo ipsa in indice indulgentiarum eiusdem Tertii Ordinis elargienda recensetur, non tamen publice sed privatim tantummodo, nempe post expletam sacramentalem confessionem. „ Non facendo perciò distinzione di ore, in tutte le ore della vigilia è lecito avvalersi di tal facoltà. E ciò tanto più che nel decreto stesso si aggiunge, come ragione di detta facoltà, che nella vigilia, in forza del decreto del 6 ottobre 1870, è consentita la confessione e la comunione che dovrebbe farsi il dì della festa. Or la comunione non può farsi certamente nelle ore della sera.

25. *Circa l' investimento dei capitali pei legati perpetui.*

D. La Bolla *Nuper* vuole che i capitali per le messe di legati perpetui s' investano in acquisto di beni stabili (V. *nostre Consultaz. Can.* I, p. 304). Questa legge soffre oggi eccezione?

R. Questa legge disgraziatamente oggidì non si può bene osservare, stante le disposizioni civili che fanno guerra alle fondazioni ecclesiastiche. La Chiesa perciò si contenta che siffatte fondazioni si facciano su fondi pubblici con cartelle al portatore, da tenersi in deposito presso il Vescovo, ovvero nella cassa centrale della S. Sede. Lo si prova soprattutto dalle facoltà date ai Vescovi *circa compositiones*, di cui tante volte abbiamo parlato (V. nostro Opuscolo *Delle composizioni* ecc.).

26. *Circa la facoltà di commutare le opere ingiunte pel privilegio sabatino.*

D. Se un sacerdote ha la facoltà d' imporre lo scapolare del Carmine e di

commutare l' obbligo del digiuno o del piccolo uffizio della B. V. pel privilegio sabatino, quest' ultima facoltà di commutare può esercitarla fuori del confessionale?

R. Quest' ultima facoltà che si dà insieme con la prima, segue la natura stessa della prima. E poichè lo scapolare non s' impone in confessionale, neppure in confessionale vi è l' obbligo di commutare le opere ingiunte; salvo se *espressamente* questa facoltà sia data, da poterla usare solo in confessionale.

27. *Circa il rivolgersi alle Sacre Congregazioni Romane.*

D. Se un sacerdote desiderasse rivolgersi ad una Sacra Congregazione Romana per avere la soluzione di qualche dubbio, o per denunziare qualche libro cattivo, potrebbe farlo? ed a chi rivolgersi?

R. Per ordinario le Sacre Congregazioni Romane non risolvono dubbii dottrinali, proposti da privati: devono questi essere presentati, o almeno raccomandati dai Vescovi. In tal caso potranno rivolgersi alle Sacre Congregazioni competenti per mezzo degli agenti dei proprii Vescovi o per mezzo d' altri che curino di ritirarne i rescritti dalle rispettive Segreterie. Di nuovo diciamo non essere bene soggettare ogni dubbio al giudizio della Suprema Autorità, bastando i principii generali per risolverli (V. *Mon. Eccl.* Vol. IX, Par. I, p. 256). Per la denunzia poi dei libri cattivi, basta ricorrere al proprio Vescovo, ovvero al Prefetto della S. C. dell' Indice (Palazzo della Cancelleria, Roma); ovvero all' Assessore o al Commissario generale del S. Ufficio (Palazzo del S. Ufficio, Roma).

BIBLIOGRAFIA.

Cormier Giacinto Procuratore generale de' Domenicani Tre Corsi progressivi di Ritiro Spirituale, composti di meditazioni, trattenimenti ed esami, ad uso degli ecclesiastici, dei religiosi e dei pii fedeli. Versione italiana dall' originale francese per cura di alcuni Religiosi Domenicani della Congr. di S. Marco — Volumi tre, Roma, tip. Vaticana 1899.

Per chi nol sappia, il P. Giacinto Cormier è uno dei più insigni soggetti dell' inclito Ordine dei Predicatori, che ad una santità non ordinaria di vita accoppia dottrina profonda e svariata, e pratica lunga e felicissima dei sacri ministeri e della direzione delle anime. Egli trasfonde in questi tre volumi i tesori del suo sapere, della sua esperienza, della sua santità, e ne forma un graduato corso di ascetica e di mistica preziosissimo per ogni genere di persone, ma soprattutto per gli ecclesiastici e pei religiosi.

" Questi tre corsi, egli scrive, hanno ciascuno un' indole propria e formano tre differenti strade, che conducono alla santità. „ — E così spiega il triplice concetto: " Il primo fa soprattutto studiare la vita spirituale nelle

sue attinenze colla vita cristiana e colle grandi quistioni del dovere, del peccato, della salute. Il secondo invita a studiare più particolarmente i mezzi di santificazione, racchiusi nelle pratiche del chiostro e nelle grandi osservanze regolari, delle quali pone in chiara luce la conformità colla ragione, le armonie, la bellezza mistica, l'idoneità a felicemente connettere tra loro le opere della vita contemplativa e quelle della vita attiva. Infine la nota dominante e lo scopo supremo del terzo corso è d'invitare l'anima, quali che siano le condizioni esteriori e l'ambiente in cui si svolge ogni dì la sua vita, fosse pure sconvolto dalla persecuzione, a raccogliersi in sè medesima per trasformare le sue potenze interiori, compenetrarle della grazia soprannaturale e stabilirvi il regno di Dio. „

Ognun vede da questi accenni la bellezza, la efficacia, la opportunità dell'opera per guidare a santità in questi giorni nefasti l'uno e l'altro clero ed i laici altresì di buona volontà. Facciamo voti che tutti se ne approfittino. — L'opera intera in tre volumi non costa che L. 6 presso l'Autore, via S. Sebastiano a Piazza di Spagna, 10, Roma.

De Segur—Risposte alle obbiezioni che si fanno più frequentemente contro la Religione. Versione sulla 206ª edizione francese del sac. Eugenio Morandi — Torino, tip. pontif. ed arciv. cav. Pietro Marietti, 1899.

Annunziamo volentieri una nuova edizione di questo celebre opuscolo di Mons. de Segur: celebre davvero, per le centinaia di volte ristampato, per le versioni avute in tutte le lingue di Europa ed anco straniere, per la continua diffusione di esso e le continue ricerche d'ogni luogo, e soprattutto pel bene immenso arrecato ad ogni classe di persone, specie alla gioventù, in questi tempi malaugurati. Una delle migliori opere di zelo è far conoscere e diffondere quest'opuscolo, atto ad illuminare i ciechi, a disingannare gl'illusi, a rafforzare i deboli nella fede. La presente nuova edizione reca non solo tutte le giunte delle precedenti, ma capitoli nuovi e interessanti del ch. traduttore, opportunissimi pei giorni nostri.—Costa L. 1 presso il cav. Marietti in Torino, via Lugano, 23; e presso Alfonso Giuliano in Napoli, via Duomo 87.

Marcellino da Civezza e Teofilo Domenichelli (PP. de' Minori) La Leggenda di S. Francesco scritta da tre suoi Compagni *(Legenda trium sociorum)*, pubblicata per la prima volta nella vera sua integrità — Roma tip. editr. Sallustiana, 1899.

L'E.mo Card. Capecelatro, in una lettera agli editori, dice questo libro *una gemma della letteratura francescana, e per alcuni rispetti la gemma più preziosa che essa abbia sin ora avuta.* Encomio assai meritato, sia che si rimiri il racconto genuino dei fatti del gran Poverello di Assisi, qui raccolti da tre suoi compagni intimi di lui, e però " degni, come dice il Sabatier *(Vie de S. François d'Assise)*, di parlarci di S. Francesco e forse soli capaci di farlo ; „ sia che se ne ravvisi la purezza dello stile, specie della versione italiana ch'è del puro trecento, " degna davvero, come dicesi nella *Introduzione* del libro, di stare accanto ai Fioretti, ai quali precede di tempo, e n'è la candida aurora. „

Di questa leggenda, sì nel testo latino come nella versione italiana, conoscevansi per lo addietro solo alcuni brani. Devesi al paziente lavoro dei due illustri francescani, P. Marcellino da Civezza e P. Teofilo Domenichelli, se ora può leggersi intera e ricostruita sopra documenti certi. Di ciò essi dànno conto accuratissimo in una erudita introduzione. Questo libro adunque, che ora si presenta in pubblico in forma davvero elegante, raccoglie tutta l' antica narrazione delle gesta di S. Francesco in latino ed in italiano, ed offre perciò il più delizioso pascolo ai dotti ed ai volgari, giacchè tutti vi troveranno da ammirare e da edificarsi in quei fatti di sublime santità, che condannano la vanità e leggerezza dei tempi nostri, e raggiano la vera luce di virtù che può salvare la famiglia e la società. Facciamo voti che questo libro sia diffuso da per tutto, massime nei numerosi sodalizi dei Terziarii francescani. — Costa lire 10 in Roma presso il Collegio di S. Antonio in via Merulana.

Morticelli Mons. Giuseppe Vescovo di Penne ed Atri — Brevi Lezioni di Logica elementare — La metodologia Parte 3.ª — Atri, tip. de Arcangelis, 1898.

Demmo conto già delle due prime parti di queste Lezioni di logica, dettate nelle scarse ore libere, da Mons. Morticelli e ne segnalammo i pregi singolari. I medesimi pregi adornano questa terza parte che riguarda la *Metodologia*, la quale più che parte integrante di logica, dovrebbe dirsi una trattazione speciale tutta da sè, riguardando la via da seguire nel conoscere la verità. E questa può dirsi trattazione veramente compiuta, in cui si mettono in rassegna tutti gli svariati sistemi inventati fino ad ora, e ravvisatene le fallacie, sulle norme dell' Angelico si parla dei veri e diversi metodi e de' criterii della conoscenza umana con tale esattezza d' idee e con tale chiarezza di stile da non potersi desiderare di meglio. Se ne avvantaggino tutti gli studiosi delle filosofiche discipline, e tutti coloro che sono chiamati ad insegnarle.—Prezzo L. 2,50—la intera Logica di tre Parti L. 4, presso la tipogr. De Arcangelis in Atri.

CRONACA GOVERNATIVA.

Ente autonomo soppresso—Non costituisce un legato *cum onere*, ma un ente autonomo a scopo di culto, compreso nella categoria degli enti soppressi dalla legge del 15 agosto 1867, il legato pio col quale il testatore impone agli eredi l' obbligo di fargli celebrare in perpetuo un certo numero di messe annualmente, in una chiesa determinata e con una elemosina prestabilita per ogni messa, sebbene il testatore non abbia disposto per la consegna della somma corrispondente all' ente o corporazione religiosa gravata dall' onere delle messe (Cassaz. di Roma, 23 sett. 1897, Giurisd, speciale — Fondo p. c. e Congr. di carità di Macerata — *La corte Supr. di Roma*, Anno. XXII, p. 468).

— Nel concetto generico di patrimonio degli enti morali colpiti dalle leggi di soppressione si ritiene, non solo la dotazione in beni stabili, separati e

distinti, ma altresì ogni altra assegnazione di valori, di crediti e di corrisposte di ogni maniera, in quanto son dovute ai fini dell' istituzione (nella specie, assegnazione di rendite di un fondo amministrato dagli eredi del testatore che impone di far celebrare in perpetuo alcune messe).

Negli enti soppressi dall' art. 1 della legge del 1867, sono compresi anche quelli che non hanno una particolare denominazione.

Passando, con lo svincolo dei beni già destinati ad una fondazione di culto, i beni medesimi ai patroni, è dovuta da questi la doppia tassa di successione. (Cassaz. di Roma 31 Dicembre 1897, Giurisd. speciale — Ciccarelli e Finanze di Napoli — *La Corte Supr. di Roma*, l. c. p. 526).

La prescrizione, l' usufrutto e il fedecomesso — Colui che possiede determinati beni come usufruttuario, non può acquistarli con prescrizione.

Perchè possa aver luogo la prescrizione acquisitiva a favore di colui che possiede la metà dei beni di un disciolto fedecommesso per virtù di decreto di abolizione dello stesso, occorre l' inversione del titolo di usufruttuario, non bastando il possesso tenuto *animo domini* in piena buona fede. (Cassaz. di Roma 10 Giugno 1897, Giurisd. ordinaria — Cassa di risparmio di Camerino e Caporioni con altri — *La Corte Supr. di Roma*, l. c. p. 457).

La prescrizione quinquennale sul reddito della congrua — Il diritto alla congrua, costituendo questa un sussidio dato ai parroci in retribuzione dell' opera da essi prestata nell' amministrazione dei Sacramenti, va soggetta alla prescrizione quinquennale di cui all' art. 2144 del codice civile, ultimo capoverso.

Sostituita la congrua alle decime, ed addossatone il pagamento al comune, questo ne diviene debitore diretto, e può invocarsi per essa la prescrizione quinquennale.

La illiquidità di un credito non costituisce incertezza del diritto ad esigerlo, di modo che non può invocarsi per sospendere la prescrizione quinquennale. (Cassaz. di Roma 18 Novembre 1897, Giurisd. ordinaria—Comuni di Torrevecchia e S. Gio. Teatino, e De Pillis — *La Corte Supr. di Roma*, l. c. p. 464.)

Se il Demanio sia tenuto agli oneri dei fondi incamerati — Quando il Demanio dello Stato, in esecuzione delle leggi eversive dell' asse ecclesiastico, prende possesso dei beni immobili di un ente al solo intento di convertirli in rendita pubblica a favore di un ente conservato, non risponde che dei soli oneri reali e delle obbligazioni garantite con privilegi ed ipoteche legittimamente iscritte su i beni stessi, mentre le obbligazioni puramente personali, alle quali si provvedea con la rendita degli stabili, sono trasfuse nella rendita iscritta sul debito pubblico e si devono continuare ad adempiere o dal Fondo per culto o dall' ente morale conservato. (Cassaz. di Roma, 19 Luglio 1897, Giurisd. speciale — Finanze di Potenza e Congr. di Carità di Lagonegro e Tortorella —*La Corte Supr. di Roma*, l. c. p. 507).

Le congregaz. di chierici secolari soppresse e la pensione — I componenti delle congregazioni dei chierici secolari, soppresse come le altre corporazioni religiose, non facevano una vera e propria professione monastica, e la formola della loro oblazione non può paragonarsi alla emissione di un voto semplice o solenne.

La professione di voti, semplice o solenne che sia, importa sempre un vincolo rigoroso, perpetuamente o temporaneamente obbligatorio, di povertà, castità ed obbedienza.

La regia prammatica del 4 Luglio 1789, imperante nelle provincie napoletane, proibiva la professione religiosa prima dei 21 anno, e non era applicabile alle congregazioni dei chierici secolari.

I componenti delle soppresse congregazioni dei chierici secolari hanno diritto a conseguire l'annua pensione stabilita dalla legge del 7 Luglio 1866. (Cassaz. di Roma, 27 Gennaio 1867, Giurisd. speciale Maresca e Fondo. p. c. — *La Corte Supr. di Roma*, l. c. p. 517).

CRONACA RELIGIOSA.

(*30 aprile 1899*)

La stampa cattolica del Belgio — Una rappresentanza dell'associazione dei giornali cattolici del Belgio si recò al Vaticano, e fu letto un bellissimo indirizzo e depositata una cospicua offerta dell'obolo raccolta dal *Corriere di Bruxelles*. Il S. Padre gradì l'offerta e l'omaggio dei cattolici belgi, raccomandando loro l'unione, dicendo: " Se vi dividete non potete resistere " al socialismo. Bisogna lottare contro di esso; il suo trionfo sarebbe pel " Belgio una immensa sventura. Siate uniti: sappiate farvi delle vicende- " voli concessioni, e lottate con tutte le vostre forze contro i nemici del- " l'ordine. "

Solenne ricevimento al Vaticano — Per la malattia del Papa, non avendo avuto luogo il consueto ricevimento del S. Collegio per l'Anniversario della incoronazione di S. S; il giorno 11 sp. i Cardinali nella Sala del Trono presentarono i loro augurii per mezzo del decano E.mo Oreglia con un affettuoso indirizzo, al quale il Papa rispose con importante discorso in cui si diffuse a parlare dei benefici effetti della pace. Assistevano i Patriarchi, gli Arcivescovi e Vescovi presenti in Roma, la Nobile Corte Pontificia e molti signori.

Festeggiamenti a S. Pietro — Il giorno 16 sp. il S. Padre, pienamente ristabilito, volle tenere nella Basilica di S. Pietro in Vaticano la cappella papale, non potuta aver luogo ai 3 di marzo, per l'anniversario della sua incoronazione. Volle vedere i suoi figli amatissimi, i quali pure anelavano di vedere il Padre loro dopo la sofferta infermità, e ringraziare insieme Iddio della ricuperata sua salute. Fu uno spettacolo meraviglioso! Il maggior tempio del mondo era stipato di gente di ogni gradazione sociale (circa 60 mila persone!) che quando vide la veneranda figura del Papa levato in alto in sedia gestatoria, proruppe in tali entusiastiche acclamazioni,

da commuovere anche i più fieri nemici della S. Sede. Dopo il solenne pontificale, celebrato dall' E.mo Card. Mazzella, il S. Padre impartì dall' alto della Confessione la benedizione pontificia.

Cardinale defunto — La notte del 15 sp., munito dei conforti religiosi, passò agli eterni riposi l' anima dello E.mo Bausa Arcivescovo di Firenze. Tale perdita recò lutto profondo in quella vasta Archidiocesi, che rese onori amplissimi al suo benemerito Pastore. Era nato nella medesima città di Firenze il 28 agosto 1821. Resosi domenicano, andò missionario nel Mossoul, ove dimorò otto anni. Ritornato in Italia per ragione di salute, predicò dottissime conferenze per un decennio nella sua città natale. Il S. Padre nel 1883 lo chiamò in Roma a maestro del Sacro Palazzo Apostolico, e poscia nel concistoro del 23 maggio 1887 lo elevò alla dignità Cardinalizia, ed in quello del dì 11 febbraio 1889 lo nominò Arcivescovo di Firenze. Tutti ammiravano in lui dottrina profonda, soavità di modi, tatto di governo e vero spirito religioso. Sia pace e riposo eterno all' anima sua benedetta!

Giubileo Cardinalizio — Il giorno 16 sp. l' E.mo Cardinale Svampa celebrò a Bologna il suo giubileo sacerdotale. È incredibile il generale entusiasmo onde non solo quella vasta Archidiocesi, ma tutte le Romagne e moltissimi di luoghi anche lontani tributarono meritati omaggi a quello insigne Porporato. Alla solenne festa convennero Prelati numerosi e personaggi ragguardevoli d' ogni parte.

Munificenza di S. S. — Il S. Padre ha elargita la somma di L. 80 mila al Capitolo di S. Giovanni Laterano per completare i lavori d' ingrandimento e di decorazioni della Sagrestia.

Nomina Pontificia — Con biglietto della Segreteria di Stato il S. Padre si è degnato di nominare Segretario della S. C. del Concilio Mons. Beniamino Cavicchioni Arciv. di Nazianzo e già Pro-Segretario della medesima S. C.

A Lourdes — Nel resoconto dello scorso anno si rileva che i pellegrinaggi al Santuario di Lourdes furono 220, composti di 130 mila persone: le grazie ascesero a più di 40 mila. Il medico Boissaire, preside dell' ufficio medico di Lourdes, ha tenuta una conferenza a Parigi con altri dottori, presentando 20 guariti mirabilmente, tra i quali una tisica di terzo grado. In questi giorni da Baiona sono partiti sette treni con 4000 pellegrini.

Prodigiosa carità — Si è costatato che la Società di S. Vincenzo de Paoli visita ed assiste ogni anno 300 mila famiglie, somministra 10 milioni in soccorso ai poveri. Le piccole Suore dei poveri hanno aperto in pochi anni 210 Ospizii, ove ricoverano e sostengono circa 50 mila vecchi.

Nella Nuova Zelanda — Nel 1828 si potè organizzare la Gerarchia cattolica nella Nuova Zelanda. Ora vi sono 100 mila cattolici, un Arcivescovo e tre Vescovi. A Wellington si è aperto un Sinodo Provinciale, che ha prodotto grande effetto anche su gli acattolici, e dimostra il sempre crescente progresso della religione cattolica in quelle lontane e vastissime regioni.

Protesta edificante — La Società della Gioventù cattolica di Vienna si riunì in assemblea per protestare contro le parole d' ordine: *separatevi dal Papa;* e dichiarò con una mozione di professare solenne devozione alla

Chiesa ed al Papa, considerando i nemici della Chiesa come nemici dell'Impero.

Scrittori cattolici austriaci — Si è inaugurata con una splendida accademia, sotto la presidenza del Barone Von Vittinghof Schell, nell'Austria, una Società col titolo: *Unione degli Scrittori cattolici austriaci.*

Crisi del protestantesimo — Nella Chiesa Anglicana inglese si rileva un vero *caos* intorno le dottrine e le regole disciplinari. Si è divisa in tre Chiese, che si combattono a vicenda; la Chiesa alta, la bassa, e la ritualista.

I militari francesi e la Pasqua — Il ministro della guerra Freycinet, quantunque protestante, ha spedito una circolare a tutt'i capi di corpo nell'esercito, ingiungendo loro di dare tutto l'agio, e la facilità ai soldati di compiere i loro doveri religiosi nella Pasqua.

Nuova Delegazione apostolica — Si è istituita a Cuba ed a Portorico una Delegazione apostolica, affidata a Mons. Chapelle, Arciv. di Nuova Orleans, il quale è andato nell'Avana, ricevendo tutti gli onori dalle Autorità civili e militari. Ha potuto ottenere la riorganizzazione della Chiesa in quei vasti territorii, coordinandola ai cambiamenti portati dalla guerra, ed un assetto definitivo della vita religiosa e morale.

Il maestro Perosi — Tutta la stampa francese, ed anche la Germanica si diffonde in elogi al maestro Perosi per il successo riportato dalle opere musicali rappresentate in Francia e nella Germania.

Nella Cina — Continuano ad avverarsi altri massacri di cristiani nel Vicariato di Hupè, diretto dai francescani belgi. Due missionarii furono barbaramente martirizzati, le case dei cristiani furono saccheggiate, vecchi, donne e fanciulli furono soffocati in una caverna ove si erano nascosti.

L'Episcopato Americano — I Vescovi dell'America del Nord hanno indirizzate due bellissime lettere al Papa, ringraziandolo di tutto ciò che si degnò di esporre e dimostrare contro le fallacie e gli errori del così detto *Americanismo*, protestando di accettare pienamente tutte le dottrine dichiarate dal S. Padre.

Conversioni — Nel Giappone si è convertito alla vera Chiesa il Signor Basil Hall Chumberlain, chiaro letterato, professore di filosofia e letteratura nell'Università imperiale di Tokio, ed è stato seguito nel lodevolissimo atto dal Signor Nagai, suo collega, professore di chimica nella stessa Università.

Invenzioni e scoperte — Mons. Cerebotani, italiano, a Monaco di Baviera in presenza del Reggente, di tutta la Corte, dei Ministri, e ragguardevoli personaggi ha mostrato alcuni istrumenti di sua invenzione, da applicarsi con maravigliosi risultati alla telegrafia senza fili, a quella di un solo filo, e per osservare automaticamente tutti i fenomeni atmosferici.

Vocazione religiosa — La figlia del defunto Presidente della Repubblica francese, Lucia Faure, ha deciso di prendere il velo.

Necrologio — È morto Mons. Giovanni Fonteneau Arcivescovo di Albi in Francia. — È morto pure Mons. Vito Gabrielli prelato domestico di S. S., referendario di Segnatura ed arciprete di Noci, rimpianto da quanti ne conoscevano lo zelo e l'alta coltura intellettuale. Il suo nome non è ignoto

ai nostri lettori, per le dotte soluzioni di molti casi inseriti in questo periodico. Vogliano suffragarne l' anima benedetta!

CRONACHETTA POLITICA.

— Le truppe degli Stati Uniti riportano parziali vittorie contro gl' insorti delle Isole Filippine. Questi però dispongono di molti mezzi di difesa; e quando si vedono costretti ad abbandonare città o villaggi distruggono le case col fuoco.

— La Regina Reggente di Spagna ha firmato il trattato di pace tra il suo governo e gli Stati Uniti.

— Re Umberto colla Regina e con varii ministri si è recato a visitare la Sardegna. Ha ricevuto da per tutto segni di devozione e di affetto.

— Il progetto di legge, presentato dal Governo germanico di aumentare l' esercito in tempo di pace a 500 mila uomini, fu respinto dalla maggioranza del Reichstag. Lieber, capo del centro, propose fino al 1903 l' aumentare a 495. 500. Tale proposta, accettata dal governo, fu approvata.

— La Francia e l' Inghilterra hanno firmato una Convenzione per assegnare i limiti ai rispettivi possedimenti delle due nazioni in Africa. Si può dire che tutta l' Africa ora è divisa in tre vasti imperi, occupati dall' Abissinia, dalla Francia e dall' Inghilterra.

— Il Principe Giorgio ha intavolato trattative presso i principali governi per un forte prestito da provvedere ai bisogni del popolo Cretese. Dicesi che si fidanzerà colla Principessa Vittoria, figlia secondogenita del principe di Galles.

— Sono stati espulsi da tutte le Università della Russia 194 studenti, compromessi nello sciopero universitario: essendo cessati i tumulti sono state riprese le lezioni.

— Loubet, presidente della Repubblica francese, è andato a Montemilar, suo paese nativo, e per la prima volta, dopo la sua nomina, ha abbracciato la sua vecchia madre: fu una scena commoventissima: i concittadini lo hanno accolto entusiasticamente.

— Nella Russia la miseria è desolante. Molte migliaia di persone vivono stentatamente di elemosine.

— L inchiesta officiale constatò che l' incendio della polveriera di Tolone fu doloso. Le vittime furono numerose: i danni al governo ed ai privati ascendono a circa tre milioni. In seguito a Bourges ed a Marsiglia si sono segnalate altre esplosioni parziali!

— Il Figaro ha pubblicati documenti e deposizioni di testimonii nel processo che si sta costruendo alla Corte di Cassazione per l' affare Dreyfus.

— A Calcutta nelle Indie in una sola settimana avvennero 218 decessi di peste bubonica.

— È morto l' Arciduca Ernesto di Austria ad Arco. In Italia è morto il Senatore Gagliardo coi conforti religiosi.

ATTI DELLA S. SEDE

S. Congregazione del Concilio.

I.

Se chi ha il domicilio in un luogo, dove non è pubblicato il capo Tametsi *del Tridentino, recatosi di passaggio in altro luogo, dove il detto capo è pubblicato, possa ivi validamente contrarre matrimonio, senza la delegazione del proprio parroco.*

Parisien. Matrimonii — 2 April. 1898; 20 Agosto 1898, e 28 Genn. 1899 — Enrica de Laska e Germano Bapst il dì 7 luglio 1888 contrassero matrimonio nella chiesa di S. Pietro de Chaillot a Parigi innanzi a quel parroco. Però nè l'uomo nè la donna erano filiani di costui, e nè l'uno nè l'altra ebbero delegazione dal proprio parroco. Germano avea domicilio in altra parrocchia di quella città, ed Enrica aveva il domicilio a Londra dove trovavasi la famiglia, dimorando però in educazione a Parigi stessa, ma in altra parrocchia. Riuscito infausto il matrimonio, si fe' ricorso all'Autorità ecclesiastica per la dichiarazione di nullità *ex capite clandestinitatis*. La Curia di Parigi sentenziò per la nullità. L'avvocato del vincolo, com'era suo debito, appellò alla S. Sede, sulla considerazione che Enrica, avendo il domicilio a Londra, dove non vige il capo *Tametsi* del Tridentino, che dichiara nulli i matrimonii clandestini, potea pur considerarsi esente dalle sanzioni del detto capo, benchè avesse contratto a Parigi, dove il capo *Tametsi* è in pieno vigore.

La causa fu trattata in S. C. prima il dì 2 aprile 1898; ma fu risposto: *Dilata, et exquiratur votum duorum consultorum.* — Di nuovo fu proposta il 20 agosto 1898, col voto dei due consultori, ma pure ne fu differita la decisione per meglio chiarire alcuni dati di fatto. Solo il dì 28 gennaio 1899 fu potuta definire.

La ragione di tanto lunghe discussioni deve riporsi nella importanza e novità del caso, il quale implica una interpretazione nuova del capo *Tametsi* del Tridentino, di piena competenza della S. Congr. del Concilio.

Imperocchè è certo:

a) Che il matrimonio è valido, benchè una parte sola sia libera dalla legge tridentina, comunicando questa all'altra la propria esenzione: così Benedetto XIV *De Syn.* lib. IV, Cap. VI, n. 12 e tutt' i Canonisti.

b) Che altro sono i *vaghi*, altro i *pellegrini*: questi, dimorando precariamente in un luogo, hanno altrove il domicilio; quelli non l' hanno in nessun luogo: e però i vaghi possono sposare innanzi al parroco dove dimorano secondo la sentenza comune, o presso qualunque parroco, secondo alcuni; i pellegrini devono sposare innanzi al parroco, o per delegazione del parroco, dove hanno il domicilio o il quasi domicilio.

c) Che si può avere il domicilio in un luogo ed il quasi domicilio in altro luogo: il domicilio *est habitatio in loco cum animo ibi perpetuo manendi; si nihil inde avocet;* il quasi-domicilio *est commoratio in loco cum animo ibidem permanendi per majorem anni partem, si nihil inde avocet.*

d) Che per *luogo* non s' intende la *diocesi*, nè la *città*, ma solo la *parrocchia;* sicchè quantunque uno dimori o nella stessa diocesi o nella stessa città, se non contrae dinanzi al parroco della curia dov' egli dimora, il matrimonio è nullo.

e) Che il matrimonio può contrarsi innanzi al parroco o del domicilio o del quasi-domicilio: e però anche partendo dal luogo dove si è avuto il quasi-domicilio, si può sposare innanzi al parroco del domicilio.

f) Che il domicilio o il quasi-domicilio possono perdersi dal punto che uno si allontana da quei luoghi con animo di non più ritornarvi; fino a che non sia giunto nel luogo dove vorrà fissare il nuovo domicilio, dovrà considerarsi come vago.

g) Una persona perciò che voglia sposare durante tale viaggio, può farlo generalmente parlando innanzi a qualunque parroco dove si ritrova, dovendo, come si è detto, considerarsi come vaga.

h) Ciò però deve dirsi quando la persona sia *sui iuris* e non abbia domicilio *necessario* o *legale;* come sono i minorenni, i quali hanno il *necessario* o *legale* domicilio nella casa dei genitori: questi minorenni, quand' anche partano dalla casa de' genitori senz' animo di più ritornarvi, fino a che altrove non han fissato il nuovo domicilio o il quasi-nuovo domicilio, hanno bisogno della delegazione del parroco dei genitori per contrarre matrimonio.

i) Non solo i pellegrini, ma ancora i vaghi, trovandosi in un luogo, dov' è pubblicato il capo *Tametsi* del Tridentino, benchè questi ultimi possano sposare senz' altra delegazione, tutti però sono in ob-

bligo di sposare secondo la forma del Tridentino, cioè *coram parocho et saltem duobus testibus.*

l) Chi, avendo il domicilio o il quasi-domicilio, in luogo, dove vige il Tridentino, e recasi dove il Tridentino non vige, senz' avervi acquistato il quasi-domicilio, non può sposare in quest' altro luogo senza la delegazione del proprio parroco.

Nel caso nostro però deve risolversi la quistione se chi, avendo il domicilio o il quasi-domicilio in luogo dove non vige il Tridentino, e recasi dove il Tridentino ha vigore, possa validamente sposare in quest' altro luogo senz' avervi nè domicilio nè quasi-domicilio e senza delegazione del proprio parroco.

La quistione è nuova, non mai per lo addietro definita, e appena sfiorata da' DD. Giustamente perciò la S. C. volle sentire il voto di due dottissimi consultori, che furono il P. Francesco Saverio Wernz d. C. d. G. e Mons. Filippo Giustini, i quali nelle loro elaboratissime allegazioni si trovarono discordi, il primo stando per la nullità di tal matrimonio, il secondo per la validità. Giova dare un cenno delle precipue ragioni per l' una e per l' altra sentenza.

Per la validità di tal matrimonio suffragano le seguenti ragioni:

a) È generale principio che la legge di sua natura è locale o territoriale, e non riguarda le persone che per mezzo del territorio; onde il principio: " Extra territorium ius dicenti non paretur impune „ *(L. 20 D. de iurisd. et c. 2, de const. in 6.°);* e però coloro che non sono del territorio, non sono sudditi e non vanno soggetti alla legge.

b) È vero che nei contratti *locus regit actum;* ma questo principio ha fondamento non tanto nella forza della legge, quanto nel bisogno della competenza del foro nel luogo del contratto, secondo il *Cap. 20 Decret. et Cap. 1 § 3, in 6.° de foro competenti.* Si ascolti il Pignatelli *(Tom. V, Cons. 79 n. 32):* " Doctrina quod advenae non teneantur legibus loci, in quo sunt, non valet quoad contractus, ut cum pluribus notat Sanchez *lib. 3, de matr. dis. 18. n. 10;* quia cum contractus sit quid pertinens ad forum extraneum, regulari debet iuxta leges, secundum quas procedit ille forus. „

c) Perciò il detto principio *locus regit actum* soffre in pratica non poche eccezioni. Basti ricordare che secondo il Card. De Luca *de dom. disc. 21 n. 3,* e la S. Rota, le leggi contrattuali o inabilitano semplicemente ed assolutamente le persone dei contraenti; o inabilitano *causative et secundum quid,* cioè sotto una certa forma o solennità; o finalmente riguardano semplicemente la forma dell' atto. In quest' ultimo caso è certo che le dette leggi obbligano pure i non sudditi; non così negli altri casi.

d) Così p. e. se alcuno, maggiore ed abile, secondo le leggi patrie,

si rechi in luogo dove le leggi lo considerano minore e lo rendono inabile a contrarre senza certe solennità, il contratto nondimeno sarà valido anche senza le dette solennità, giacchè queste riguardano la persona che non è soggetta ad esse leggi. Ciò fu confermato dalla S. Rota *dec. 746 n. 3 et 4; in Romana societatis officii 29 mai. 1623 cor. Remboldo; in Reatina Castrorum 21 iun. 1666 cor. eodem.* Vedi ancora Bartolo ad *l. 1 Cod. de Sum. Trin. n. 32;* Brunneman *Comm. in Cod. ad l. 1. de Sum. Trin. n. 6;* De Luca *de alien. disc. 29 n. 3 seqq.*

e) È principio riconosciuto da tutt' i DD. che il Tridentino deve interpretarsi strettamente là dove corregge il diritto antico. Ecco come parla il Bossio *De matr. contr. c. 4, § 11, n. 20:* " Lex correctoria est stricte interpretanda, et huiusmodi est decretum Tridentini in *d. cap. 1 Sess. 24 de ref.,* quod est correctorium iuris antiqui: ergo non est extendendum, sed potius stricte interpretandum. „ Così pure l' Ursaya *Discep. 25, n. 26, tom. 7 par. 2,* etc. Il capo *Tametsi* con invalidare i matrimonii clandestini corregge appunto il diritto antico che aveva per validi siffatti matrimonii.

f) Il detto capo *Tametsi* poi non può dirsi legge generale della Chiesa. È legge solo dov' è promulgato nella chiesa parrocchiale, secondo le dichiarazioni dello stesso Concilio. E però coloro che han domicilio dove non è pubblicato, sono esenti dalle sue disposizioni in qualunque luogo si trovino.

g) Se non fosse così, i pellegrini che hanno domicilio in luogo esente dal Tridentino, o non potrebbero per nulla contrarre matrimonio, ciò che non si ammette da nessuno; ovvero dovrebbero nella nuova dimora acquistare assolutamente il domicilio o quasi-domicilio, il che è alienissimo dalla mente del Concilio; o finalmente deve richiedersi la delegazione del parroco esente dal Tridentino, il che non si può ammettere.

h) Imperocchè il diritto del proprio parroco di assistere come teste autorizzabile ai matrimonii per la loro validità, ovvero di delegare altri a tale assistenza, non proviene che dal capo *Tametsi* del Tridentino. Or dove non vige il detto capo, non ha luogo neppure quel diritto, secondo la *Reg. Iur. 79 in 6.°*: " Nemo potest plus iuris transferre in alium quam sibi competere dignoscatur. „

Sono queste le precipue ragioni che stanno per la validità del matrimonio, fatto dove è in vigore il capo *Tametsi* da un pellegrino che ha il domicilio in luogo dove quel capo non vige. Le principali ragioni che militano per la invalidità sono le seguenti:

a) La legge tridentina del capo *Tametsi* obbliga tutti i fedeli battezzati che contraggono matrimonio ne' luoghi soggetti a questa legge. Le sue parole infatti sono generali: " Qui aliter... matrimonium con-

trahere attentabunt, eos... inhabiles reddit et huiusmodi contractus.... annullat. „

b) Se n' eccettuano coloro solamente, di cui fa menzione il medesimo capo verso la fine, dove prescrive che gli ordinarii pubblichino il detto capo *in singulis parochiis* e che questo decreto abbia vigore dopo trenta giorni dalla detta pubblicazione: la eccezione adunque è solo per coloro che hanno domicilio o quasi-domicilio in luogo dove non è pubblicato il capo *Tametsi* e prima che spirino i trenta giorni dalla pubblicazione.

c) La detta legge vuole che quanti ad essa sono soggetti tutti devono celebrare il matrimonio innanzi al *proprio* parroco. E benchè la parola *proprio* non si trovi in quelle che costituiscono la forma sostanziale del matrimonio, in cui si parla solo di *parroco;* pur nondimeno deve sottintendersi, giacchè sì nelle precedenti come nelle susseguenti parlasi di *parroco proprio,* e tutto il contesto non parla che di *parroco proprio,* altrimenti ne verrebbe che qualsivoglia vero parroco potrebbe assistere ai matrimonii dei fedeli (V. Sanchez. *De Matr. L. III, c. 19, n. 1 et 2),* il che vien contraddetto dalle parole del medesimo Concilio: " Quodsi *quis* parochus vel alius sacerdos sive regularis sive sæcularis sit... *alterius* parochiae sponsos sine *illorum* parochi licentia matrimonio coniungere aut benedicere ausus fuerit, ipso iure tamdiu suspensus maneat, quamdiu ab Ordinario *eius parochi,* qui matrimonio interesse debebat seu a quo benedictio suscipienda erat, absolvatur. „

d) Parroco *proprio* degli sposi, giusta il detto capo *Tametsi,* è colui nella cui parrocchia almeno uno dei contraenti abbia o il vero domicilio, o il quasi-domicilio o l' attuale dimora trattandosi di vago (V. Sanchez. *l. c. L. III, disp. 23 n. 7 etc.).* Non vale per nulla il domicilio di origine che poi fu abbandonato (V. Bened. XIV, *Inst. Eccl. 33, n. 6).*

e) Quanto ai pellegrini o forestieri che hanno altrove il domicilio o quasi-domicilio, questi non possono sposare innanzi al parroco della loro precaria dimora senza la delegazione del parroco del loro domicilio o del quasi-domicilio (V. Sanchez *l. c. L. III, disp. 18, n. 3 sq.*; disp. 25, n. 8 sq; Reiffenstuel *L. IV, t. 3, n. 86, 94;* Bened. XIV *Inst. Eccl. 33, n. 10).*

f) L' epiteto *proprio,* attribuito al parroco, non ha relazione alla persona, ma all' atto; giacchè il Concilio " huiusmodi *contractus* (i. e. sine parocho *proprio)*... annullat. „ E però quando l' atto matrimoniale si compie nel luogo dove vige il Tridentino non *coram parocho proprio,* qualunque sieno gli sposi (tranne solo se vaghi) il matrimonio è nullo.

g) Non è poi vero che il parroco del luogo esente dal Tridentino non possa dare la delegazione per un matrimonio da celebrarsi in un luogo dove il Tridentino non ha vigore. Questa proibizione non si trova

in nessuna legge. Come il parroco di Londra può validamente assistere al matrimonio di un suo filiano celebrato a Parigi; così, impedito, può farsi da altro rappresentare.

Queste ed altre ragioni *pro* e *contra*, vagliate maturamente, al dubbio: *An sit confirmanda vel infirmanda sententia Curiae Archiepiscopalis Parisiensis in casu;*

Il dì 28 Gennaio 1899, gli EE. CC. rescrissero:

Sententiam esse confirmandam.

Donde si raccoglie, il capo *Tametsi* del Tridentino obbligare non pur coloro che hanno il domicilio o il quasi-domicilio dove esso è in vigore, ma sì pure i pellegrini che hanno il domicilio o il quasi-domicilio dove non è pubblicato e che trovansi di passaggio in quel luogo.

II.

Circa la precedenza delle confraternite; la loro estinzione, e la pena dell' interdetto ad esse comminata.

Sypontina Praecedentiae—10 Sett. 1898 e 18 Mar. 1899— In S. Giovanni Rotondo (Diocesi di Manfredonia) litigavano per la precedenza la Confraternita del SS. Sacramento e quella di S. Maria della Purità: la prima per anteriorità di fondazione; la seconda per anteriorità di *regio assenso*. L' Arcivescovo di quel tempo (1893) diè ragione alla seconda. E perchè la prima mal si acconciava ad obbedire, l' Arcivescovo comminò l' interdetto contro i contumaci. La Confraternita del SS. Sacramento appellò alla S. Sede.

L 'Arcivescovo, interrogato, riferì che egli aveva adottato come regola di precedenza delle varie confraternite di quel luogo, l' anteriorità del regio assenso, giusta il concordato del 1818 e la susseguente legge del 21 marzo dello stesso anno, la quale richiedeva necessariamente l' approvazione governativa per la giuridica esistenza delle confraternite ed avocava al Governo tutte le quistioni di precedenze sorte fra quelle. Aggiunse che, dato ancora per autentico un antico documento del 1678, donde ricavasi che in quei tempi esisteva una confraternita del SS. Sacramento, pure questa venne a mancare del tutto verso la metà del secolo XVIII, non rimanendo che la propria cappella col detto titolo e la dedicazione del proprio altare nella chiesa parrocchiale. Posteriormente volle ripristinarsi, però su nuove basi, e non più nella chiesa parrocchiale, ma in altra chiesa; onde la nuova non potrebbe dirsi continuazione dell' antica, già estinta.

La causa fu trattata in S. C. il dì 10 settembre 1898 coi dubbii:

I. An sententia Curiae Archiepiscopalis Sypontinae sit confirmanda, vel infirmanda in casu.

II. An, et quomodo, quatenus executionem habuerit, interdictum sit relaxandum in casu.

E dopo maturo esame, fu risolta:

Ad I. Attentis omnibus, sententiam esse infirmandam.

Ad II. Provisum in primo.

Non contenta di tal decisione la Confraternita della Purità, chiese ed ottenne il benefizio di una nuova udienza, supplicando che almeno si tenesse conto di una transazione, avuta luogo nel 1787 fra la detta confraternita e quella del SS. Sacramento, onde veniva stabilito che la precedenza spettasse alternativamente un anno all' una, un anno all' altra.

Ma riproposta la causa, col dubbio:

An sit standum vel recedendum a decisis in casu;

Il dì 18 marzo 1899 fu risposto:

In decisis et amplius.

Si raccolga:

a) Primario titolo di precedenza è il quasi possesso di questa, secondo la costituz. *Exposcit* di Gregorio XIII del 15 luglio 1583.

b) Nelle confraternite ragione pure di precedenza è l' anteriorità della fondazione canonica, non già il regio assenso, che in rispetto alle leggi della Chiesa non ha nessun valore (V. *Mon. Eccl.* Vol. X, Par. I, p. 238).

c) Nel concordato del 1818 non si fa parola alcuna del diritto del regio assenso sulle confraternite: questo preteso diritto era per lo più abusivo, non riconosciuto dalla Chiesa.

d) È vero che le fondazioni meramente laicali seguono la natura degli enti laici e possono reggersi giusta le leggi governative. E perciò possono alienare i beni senza le solennità (Pignatelli tom. IV, Cons. 21, n. 1).

e) Quanto però alle confraternite, non saranno mai laicali se furono erette per autorità del Vescovo; o quando ciò non si sappia, se dànno indizii della loro natura ecclesiastica. Il Pignatelli l. c., parlando degli ospedali, dice doversi supporre fondati dal Vescovo quando " id evidenter colligatur ex certis signis ex aspectu eiusmodi hospitalis apparentibus, nempe quod sit in forma ecclesiae, habet campanile cum campana, altare permanens, nomen alicuius sancti, sepulturas, ibique divina officia celebrentur etc. „

f) Nel dubbio, se un ente sia laico od ecclesiastico, vuolsi presumere laico. Così Pignatelli predetto l. c. n. 4: " In dubio autem confraternitas, hospitale etc. non praesumitur erectum auctoritate Episcopi. „

E la S. Rota *in Urbinaten., Archipresbyteratus, 27 mai. 1687 cor. Ansaldo ap. Monacelli in App. ad Tom. II, n. 35:* " Nihilominus motivo antiquitatis et ignorantiae erectionis, contraponebant DD. regulam magis receptam quod in dubio praesumptio stet pro laicitate. „

g) Vuolsi però considerare che se ciò vale per gli ospedali, pei monti di pietà ecc., non può sì facilmente valere per le confraternite, massime dopo la Costit. *Quaecumque* di Clemente VIII del 6 dic. 1604. E però, insegna l'Amostazo *de Causis piis* L. IV, c. 12, n. 6, che quantunque prima le confraternite potevano erigersi senza nessun beneplacito ecclesiastico, " contrarium vero hodie tenendum ex constit. Clem. VIII., decernentis minime has confraternitates esse instituendas absque Ordinarii licentia, prius statutis diligenter examinatis, prout declaravit S. Congr. Concilii 7 octobris 1617. „

h) La licenza e l' esame degli statuti nondimeno non toglie, come nota lo stesso Amostazo, *l. c.*, che una confraternita, anche dopo la costituz. cit. di Clemente VIII, possa essere fondata solo civilmente. L' esame degli statuti la rendono lecita, ma non mutano la sua natura.

i) Nel dubbio però della fondazione ecclesiastica, le confraternite che hanno oratorio od altare proprio, pratiche comuni di pietà, servizio del culto divino, padre spirituale assegnato dal vescovo, fanno con ciò presumere la ecclesiastica fondazione.

l) Quando una confraternita si estingue non per colpa propria, nè totalmente, cioè colla perdita della chiesa, della cappella, del titolo ecc., può bene rivivere posteriormente e mettersi in possesso degli antichi diritti e privilegi, non esclusa la precedenza. Si ascolti la S. Rota *in Andrien., Praeminentiarum super bono iure coram Aldrovando,* 17 febr. 1710: " Quoad praedictam revivificationem distinctum fuit, quod si derelictio confraternitatis provenisset ex culpa confratrum, tum per reviviscentiam eiusdem confraternitatis, sive materialis, sive formalis, pristina iura et praerogativae et privilegia non reviviscunt. Sed si ex causa involuntaria alicuius infortunii sive pestis cessasset confraternitas, in hisce e converso terminis eadem confraternitas seu collegium, veluti iure postliminii reversum, recuperaret omnia iura honorifica et praerogativas quibus antea fruebatur, iuxta doctrinam *Bartoli in l. fin. n. 24, D. de Coll. etc.* „

m) L' interdetto, quando si dà per modo di censura, reca subito il suo effetto, nè vien sospeso per l' appello che si produce, giusta il *cap. 53, de appell.* Quando poi si dà per modo di pena, questa vien sospesa per l' appello prodotto fino al suo esito.

n) Quando però l' interdetto non è singolare e personale, ma generale o locale, non ha ragion di censura, ma solo di pena. Ecco l' insegnamento del D' Annibale (*Summ.* T. I, n. 372): " Venio ad interdicta,

quae magis poenae seu potius privationis cuiusdam vim habent: huiusmodi sunt interdictum personale generale; et interdictum locale seu generale seu speciale. „

o) Viene ancor sospesa per l' appello la censura non fulminata, ma solo comminata. Così il Reiffenstuel (*De appell.* no 214): " Nam secus est dicendum si censura nondum fuerit lata, sed solum comminata atque in posterum ferenda: aut si fuisset lata sub conditione... Ratio disparitatis inter hunc et priorem casum est, quia ibi excommunicatio seu alia censura, utpote lata absolute, iam arctat excommunicatum ante interpositam appellationem; secus in altero casu ubi lata fuit conditionate atque ante eius eventum extitit appellatum. „

p) La concordia o transazione può valere quando fu fatta nelle debite forme e quando posteriormente fu osservata. La non osservanza per un decennio basta ad abolirla (Pignatelli Tom. VI, Cons. 67, n. 5; Ferraris v. *Praescriptio*, n. 87). Nel caso, se pur esisteva la concordia, non fu però mai mandata ad esecuzione.

S. Congregazione Suprema del S. Uffizio.

I.

Circa la rinnovazione del consenso perchè, cessato l' impedimento, il matrimonio sia convalidato.

Beatissimo padre,

Amalia protestante non battezzata sposò Giovanni protestante battezzato: durante il matrimonio, Amalia fu battezzata nel Protestantesimo e visse col marito per qualche tempo. In seguito Amalia conobbe che Giovanni aveva rapporti illeciti con una donna; perciò lo abbandonò, e dopo qualche tempo ottenne dal tribunale civile il divorzio *ex capite adulterii* da parte del marito. Ora Amalia domanda il permesso di contrarre seconde nozze con un cattolico.

Si noti che i protestanti non conoscono che il matrimonio tra battezzato e non battezzata sia nullo.

Ciò posto, l' Arcivescovo N. N., prostrato ai piedi della S. V., umilmente chiede:

Stante l' ignoranza della nullità del matrimonio *ex capite disparitatis cultus*, la vita maritale di Amalia con Giovanni rivalidò il matrimonio dopo il battesimo di Amalia?

Che ecc.

Fer. IV, die 8 Martii 1899.

In Congregatione Generali coram EE.mis ac RR.mis DD. Cardinalibus in rebus fidei et morum Inquisitoribus Generalibus habita, proposito suprascripto dubio, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem EE. ac RR. Patres respondendum mandarunt:

Praevio iuramento ab Amalia in Curia N. N. praestando, quo declaret matrimonium contractum cum Ioanne post baptismum ipsius Amaliae, ab iisdem, scientibus illius nullitatem, ratificatum non fuisse in loco ubi matrimonia clandestina vel mixta valida habentur, et dummodo R. P. D. Archiepiscopus moraliter certus sit de asserta ignorantia sponsorum circa impedimentum disparitatis cultus, detur mulieri documentum libertatis ex capite ipsius disparitatis cultus (1).

Sequenti vero Fer. V die 9 eiusdem mensis et anni SS.mus D. N. Leo Pp. XIII, per facultates E.mo Cardinali huius Supremae Congregationis Secretario impertitas, resolutionem EE. ac RR. Patrum adprobare dignatus est.

I. Can. Mancini *S. R. et U. Inquisit. Notarius.*

II.

Circa la dispensa di mista religione, di disparità di culto e di sanatoria in radice in articolo di morte.

Beatissimo Padre.

Il Vescovo N. N., prostrato ai piedi della S. V., espone umilmente che nella sua Diocesi insieme ai cattolici trovasi frammisto grande numero di eretici, il cui battesimo dà molto a dubitare della validità. Chiede perciò, per coloro che trovansi in articolo di morte ed in concubinato con tali eretici, ovvero uniti con solo vincolo civile, la facoltà (delegabile anche ai parrochi) di dispensare dagl' impedimenti di religione mista o di disparità di culto se esistono, quando amendue i contraenti, o almeno la parte cattolica, promette di allevare la prole nella religione cattolica o almeno la nascitura, quando la nata oltrepassi i sette anni.

Feria IV, Die 12 Aprilis 1899.

In Congregatione Generali S. Romanae et Universalis Inquisitionis habita coram EE.mis ac RR.mis DD. Cardinalibus in rebus fidei et morum Inquisitoribus Generalibus, propositis suprascriptis precibus, ac rite perpensis omnibus tum juris tum facti rationum momentis, praeha-

(1) Questa decisione conferma quanto noi dimostrammo nella Cons. II a pag. 24 segg. di q. Volume — N. d. R.

bitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem EE. ac RR. Patres respondendum mandarunt:

Quoad dispensationem super impedimento disparitatis cultus, cum agatur de impedimento dirimente, provisum per Decretum 20 februarii 1888. Quoad dispensationem super impedimento mixtae religionis, pro casibus, in quibus omnes dentur cautiones, et Episcopus moraliter certus sit easdem impletum iri, supplicandum SS.mo pro facultate dispensandi ad triennium. Pro casibus vero, in quibus vel praehabito actu mere civili, vel contractu coram ministro haeretico, vel utroque simul, non omnes praestentur cautiones, vel Episcopus moraliter certus non sit easdem impletum iri, supplicandum pariter SS.mo pro facultate sanandi in radice matrimonia itidem ad triennium, constito in huiusmodi casibus de perseverantia consensus utriusque partis, facta ab Episcopo singulis vicibus expressa S. Sedis delegationis mentione, praevia absolutione a censuris, si opus sit, et monito morituro de gravissimo patrato scelere, eoque certiorato, ob talem dispensationis gratiam a se acceptatam, matrimonium fieri validum ac legitimum et prolem susceptam utriusque sexus legitimam habendam esse, cuius in religione catholica educationem, nec non prolis pariter utriusque sexus forsan suscipiendae, una cum viri ad catholicam fidem conversione, si moriens convaluerit pro viribus curare gravissima ac continua obligatione tenebitur, descripto tandem in Regestis matrimonio, simulque adservato in Curia documento huiusmodi concessionis, communicationis, acceptationis, absolutionis et declarationis moribundi, servatis de cetero decretis. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Feria vero VI, die 14 eiusdem mensis et anni, in audientia a SS. D. N. Leone Div. Prov. Pp. XIII R. P. D. Adsessori S. O. impertita, SS.mus D. N. resolutionem EE. ac RR. Patrum adprobavit ac praedictas facultates benigne concessit.

I. Can. Mancini *S. R. et U. Inquisit. Notarius.*

III.

Se possa farsi uso del privilegio paolino (1) *quando siasi commesso qualche delitto, dopo la conversione, dalla parte cristiana.*

Beatissime Pater,

Aemilius van Henexthoven, Superior missionis Kwangensis in Africa

(1) Sanno tutti che il privilegio paolino è quel privilegio promulgato dall'Apostolo in favore della fede, onde un coniuge prima infedele e poi convertito, quando non può convivere coll'altro coniuge, rimasto nella infedeltà, senza ingiuria del Creatore, cioè senza prossimo pericolo di peccato, può abbandonarlo e passare ad altre nozze. N. d. R.

Societatis Iesu Patribus demandatae, ad S. V. pedes provolutus humiliter exponit quae sequuntur:

Non semel S. Sedes declaravit adulterium et alia delicta ante baptismum commissa, ita per baptismum condonari, ut pars infidelis, quae ideo declinaret cohabitationem, permitteret alteri parti baptizatae usum privilegii Paulini.

Quid autem si post baptismum adulterium vel delictum fuerit iteratum, ita tamen, ut moraliter constet, quia v. g. iam magnis spatiis separati erant coniuges, hæc facta posteriora nullatenus causam esse discessus partis infidelis, quae nec de baptismo nec de moribus post baptismum inductis sollicita aeque etiam secuta emendatione detrectasset cohabitationem.

Quo casu posito supradictus Orator enixe supplicat S. V. pro responsione ad haec duo dubia:

I. An delicta, quae post baptismum sunt commissa, sed nullatenus attenduntur a parte infideli, vel etiam quandoque penitus ignorantur, obstent, quominus pars baptizata uti possit privilegio Apostoli?

II. An illo casu licitus sit usus facultatis Apostolicæ, vi cuius in dicta missione dispensari potest a faciendis interpellationibus requisitis?

Feria IV, die 19 Aprilis 1899.

In Congregatione Generali S. Romanae et Universalis Inquisitionis ab EE.mis ac RR.mis DD. Cardinalibus in rebus fidei et morum Inquisitionibus Generalibus habita, propositis suprascriptis dubiis, rite perpensis omnibus tum iuris tum facti rationum momentis, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem EE. ac RR. Patres respondendum mandarunt:

Dentur Oratori Decretum S. Officii 5 Augusti 1759 et Instructio S. C. de Propaganda Fide 16 Ianuarii 1797; et ad mentem. — Mens est ut in dubiis iudicium sit semper in fidei favorem.

Porro Decretum S. Officii 5 Augusti 1759 AD EPISCOPUM COCCINENSEM, *in resp. ad II, sic se habet:*

" Cum militet ex parte coniugis conversi favor fidei, eo (privilegio)
" potest uti quacumque ex causa, dummodo iusta sit, nimirum si non
" dederit iustum ac rationabile motivum alteri coniugi discedendi,
" ita tamen ut tunc solum intelligatur solutum iugum vinculi matri-
" monialis cum infideli, quando coniux conversus (renuente altero post
" interpellationem converti) transit ad alia vota cum fideli. „

Instructio vero S. C. de Propaganda Fide 16 Ianuarii 1797 PRO SINIS *est prout sequitur:*

" In casu matrimonii dissolvendi ex privilegio in favorem fidei pro-
" mulgatum ab Apostolo duo haec tantum spectanda, de quibus fieri

" debet interpellatio : 1.° Utrum pars infidelis velit converti — 2.° Utrum " saltem velit cohabitare sine contumelia Creatoris, nulla praeterea " habita ratione, utrum nec ne praecesserit sive adulterium, sive " repudium „ (1).

Sequenti vero feria VI, die 21 eiusdem mensis et anni, in audientia a SS. D. N. Leone Pp. XIII. R. P. D. Adsessori S. O. impertita, SS. D. N. resolutionem EE. ac RR. Patrum adprobavit.

I. Can. Mancini *S. R. et U. Inquisit. Notarius.*

IV.

Se l' Abate Ordinario, con facoltà di cresimare, possa esercitarla sopra i sudditi alieni nel proprio territorio.

Beatissimo Padre,

L' Abate Benedetto Bonazzi, Ordinario dell' Abadia *Nullius* della SS. Trinità di Cava, prostrato ai piedi della S. V., umilmente espone che per consuetudine generalmente invalsa, non solo i Vescovi, ma ancora gli Abati *Nullius*, che ne hanno dalla S. Sede facoltà, conferiscono il

---

(1) Da tutto ciò si può raccogliere:

a) Quando nei matrimonii degl' infedeli, di cui una parte si è convertita, questa commise un adulterio o qualche altro delitto prima della conversione, ciò non impedisce dopo la conversione l' uso del privilegio paolino, sanandosi tutto colla conversione stessa e col battesimo.

b) Non così però sempre quando la parte convertita ha commesso il delitto dopo la conversione : in tal caso può farsi uso del privilegio paolino solo quando quel delitto non è stato giusta causa dell' allontanamento della parte infedele.

c) Quando perciò la parte convertita, dopo il battesimo, ha commesso un adulterio, non può fare uso del privilegio paolino se non quando l' altra parte o fu anch' essa in colpa per quel delitto, o essa pure ne commise un altro simile, ovvero lo abbia già condonato al suo coniuge.

d) Trattandosi di risse o di sevizie, commesse pure dopo il battesimo dalla parte convertita, questa può anche far uso di quel privilegio, purchè se ne emendi e sia pronta a darne soddisfazione alla parte infedele.

e) Nel dubbio sulla giustizia od ingiustizia della causa dell' allontanamento del coniuge infedele, deve giudicarsi sempre in vantaggio della fede, cioè a favore della parte convertita.

f) Quando questa vuol fare uso del privilegio paolino, passando cioè ad altre nozze, fa d' uopo che interpelli la parte infedele, se vuol convertirsi, ovvero se vuol convivere con essa senza peccato.

g) Il matrimonio intanto contratto nella infedeltà, anche dopo la conversione di un conjuge, non si scioglie, se non quando questi, dopo la interpellanza riuscita negativa, si congiunga con altri in matrimonio. — N. d. R.

Sacramento della Cresima nel territorio della propria giurisdizione non non solo ai sudditi proprii, ma ancora a quelli di altre diocesi che loro si presentano, presumendo il permesso dei rispettivi Ordinarii.

Or, poichè da qualcuno è stata rivocata in dubbio la legittimità di tale consuetudine, chiede umilmente:

I. Se tal consuetudine possa mantenersi.

II. Nel caso negativo, stante l'uso generalmente invalso di presentarsi a ricevere tal sacramento sudditi proprii e non proprii, si avvanza a supplicare che venga a lui concessa la facoltà di amministrarlo anche ai sudditi non proprii che lo chieggono nei confini della propria giurisdizione.

Feria IV, die 19 Aprilis 1899.

In Congregatione Generali ab EE.mis ac RR.mis DD. Cardinalibus in rebus fidei et morum Inquisitoribus Generalibus habita, proposito suprascripto supplici libello, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem EE.mi ac RR.mi Patres respondendum mandarunt:

Ad I. Affirmative in casu, iuxta Decretum S. Congr. Episcoporum et Regularium in Nullius Montis Virginis *30 Martii 1855, facto verbo cum SS.mo* (1).

---

(1) Ecco il tenore del cit. decreto: " Clemens XII san. mem. Litt. Apost. anni 1732 incipien. *Creditae Nobis* privilegium conferendi Confirmationis Sacramentum Abbati *Nullius* Montis Virginis hisce verbis benigne tribuit: " Ut Abbas generalis dictae Congregationis (Montis Virginis) indumentis " pontificalibus indutus Sacramentum Confirmationis suis subditis praefatis " quoque temporibus ministrare prout pro tempore existentes Montis Cas- " sinorum et Cavensium Monasteriorum respective Abbates ministrare so- " lent Apostolica auctoritate perpetuo concedimus. „

" Cum autem introductus fuerit usus confirmandi etiam non subditos, dubium exortum est an revera non subditi ab eo confirmari possint. Abbas Montis Virginis innitebatur usu iam introducto et consuetudini, quae ab Abbatibus Cassinensibus et Cavensibus servatur; usus enim et consuetudo privilegia interpretantur eaque etiam aliquando extendunt.

" Alii autumabant standum esse verbis indulti, in quo facultas *ad subditos* expresse et clare coercetur, quin aliunde indubie constaret de legitima consuetudine.

" Re ad S. C. delata, in generali conventu diei 30 Martii 1855 propositum fuit dubium:

" *Se e come il P. Abate generale Ordinario dell' Abbazia di Monte Vergine debba mantenersi nel possesso di amministrare il Sacramento della Confermazione ai sudditi di altri Vescovi ed Ordinarii?*

" Cui E.mi Patres, referente E.mo Brunelli, et re mature perpensa, rescripserunt:

" *Affirmative, de consensu saltem tacito Ordinariorum confirmandorum, retento authentico regesto in archivio Monasterii, ac servatis aliis de iure servandis, facto verbo cum SS.mo.*

Ad II. Provisum in primo.

Sequenti vero feria VI, die 21 eiusdem mensis et anni, in audientia a SS. D. N. Leone Div. Prov. Pp. XIII R. P. D. Adsessori impertita, SS. D. N. resolutionem EE. ac RR. Patrum contrariis non obstantibus quibuscumque adprobavit et confirmavit, iussitque addi *ad mentem*. Mens est ut si forte orator certo sciat aliquem Episcopum nolle ut proprii subditi ab aliis confirmentur, ab iis confirmandis se abstineat.

I. Can. MANCINI *S. R. et U. Inquisit. Notarius.*

V.

Se possa usarsi il privilegio Paolino quando la parte infedele vuol convertirsi, ma non coabitare col coniuge convertito.

Beatissime Pater,

Superior Missionis N. N. ad S. V. pedes provolutus, exponit prout sequitur.

Vir aliquis, cum nondum baptizatus erat, iunctus est matrimonio cum muliere et ipsa gentili. Postea vir baptizatus est. At propter rixas continuas dereliquerunt cohabitationem. Vir christianus asserit se numquam mulierem hanc voluisse sibi sumere in voluntate uxórem. Haec adhuc gentilis, et baptizari desiderans, ad virum redire non vult. An licet in his adiunctis, dum mulier baptizata nondum est, viro nubere aliam? Hanc quaestionem S. V. humiliter submitto.

Feria IV, die 26 Aprilis 1899.

In Congregatione Generali ab EE.mis ac RR.mis DD. Cardinalibus in rebus fidei et morum Inquisitoribus Generalibus habita, proposito suprascripto casu, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem RR.mi ac RR.mi Patres respondendum mandarunt:

Curet Superior Missionis totis viribus ut, compositis iurgiis ac dissensionibus, coniuges iterum uniantur et pars infidelis convertatur. Si autem ipsa renuat culpa viri converti, hunc adigat, etiam, si opus sit, per poe-

---

" Et facta de praemissis relatione SS. D. N. Pio PP. IX in audientia habita die 20 aprilis 1855, Sanctitas Sua resolutionem S. C. approbavit et confirmavit, excepto tamen quoad futurum usu administrandi confirmationem extra territorium Abbatiae, etiamsi Abbas ab Ordinariis respectivis vocetur, et ad mentem: mens est, *che l' Abbate sia cautelato di esaminare prima di conferire la Cresima se i cresimandi abbiano la fede del proprio Vescovo, o almeno del parroco.* — 30 Martii 1855. N. d. R.

nas canonicas, ad satisfaciendum parti laesae. Si vero vir conversus nullum ei dederit iustum ac rationabile motivum discedendi, aut parti laesae jam satisfecerit, ac in periculo versetur damnationis aeternae, tunc hic, post formalem interpellationem, poterit ad alia vota transire; et ad mentem. — Mens est ut in dubio judicium sit in favorem fidei.

Sequenti vero feria VI, die 28 eiusdem mensis et anni, in audientia a SS. D. N. Leone Div. Prov. Pp. XIII R. P. D. Adsessori impertita SS.mus resolutionem EE. ac RR. Patrum adprobavit et confirmavit.

I. Can. Mancini *S. R. et U. Inquisit. Notarius*

S. Congregazione dei Riti.

I.

Di alcune consuetudini riprovevoli intorno al conopeo, al palliotto ed al campanello.

Mexicana — 10 Sept. 1898 — R.mus D.nus Prosper Iosephus M. Alarcon Archiepiscopus Mexicanus Sacror. Rit. Congregationi ea quae sequuntur humiliter exposuit; — nimirum:

1.° Ex antiquissimo usu in plerisque ecclesiis huius dioeceseos loco Conopoei apponitur ad ostium Tabernaculi, in quo Ss.ma Eucharistia asservatur, tabula quandoque ex metallo, quandoque ex tela acu depicta, vel etiam moderni temporis ex charta dicta oleographica in qua apparent symbola: Ss. Eucharistia vel Ss.mum Nomen Iesu aut alia huiusmodi, imo aliquando imago B. Mariae Virginis.

2.° In usu pariter antiquissimo loco antipendii, quod totam anteriorem partem Altaris tegat, penes aliquas ecclesias est parvum antipendium vulgo *Pallia*, circa dimidium metri habens ex quavis parte, quod suspenditur in medio Altaris.

3.° Tandem loco tintinnabuli pro Sacrosancto Missae sacrificio nonnullae Ecclesiae novissime coeperunt adhibere quoddam cymbalum dictum *Indorum Orientalium*, quod est ad modum magni catini semipendentis ab hasta lignea, et percussum ab acolytho sonum elicit.

Hinc idem R.mus Archiepiscopus ab ipsa Sacra Congregatione enixe postulavit: An tolerari possit in casu usus tum praedictae tabulae ad ostium tabernaculi loco conopoei, tum enunciati parvi antipendii, tum demum supradescripti cymbali Indorum Orientalium?

Et Sacra eadem Congregatio ad relationem subscripti Secretarii, audito voto Commissionis Liturgicae, omnibusque accurate perpensis,

rescribendum censuit: Negative ad omnia, seu non convenire. Atque ita rescripsit, die 10 Septembris 1898.

L. M. Card. Parocchi
D. Panici *S. R. C. Secret.*

II.

Del De profundis *colla orazione dopo le messe cantate* pro defunctis.

Vicentina — 11 Mar. 1899 — Proposito dubio a R. P. Iosepho Preto Sacerdote Dioeceseos Vicentinae: " Utrum in reditu in Sacristiam, absolutione ad tumulum expleta, in officiis et Missis cum cantu pro uno vel pluribus defunctis die septima, trigesima et anniversaria aut etiam extra has dies celebratis, dicenda sit antiphona: *Si iniquitates* cum psalmo *De profundis* et Oratione *Fidelium Deus?*

S. Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisito voto Commissionis Liturgicae, omnibusque rite perpensis, respondendum censuit: *Affirmative* iuxta Rituale Romanum et decreta in una *Congregationis Canonicorum Regularium Lateranensium* ad 7 d. d. 2 Decembris 1684 et in altera *Florentina* d. d. 21 Augusti 1872.

Atque ita rescripsit, die 11 Martii 1899.

C. Card. Mazzella *S. R. C. Praef.*
D. Panici *S. R. C. Secret.*

III.

Circa l' assistenza dovuta al Vescovo suffraganeo, che pontifica; e se i canonici (che ne hanno l' uso) possano adoperare il canone e la bugia in aliena chiesa.

Velliterna — 21 Apr. 1899 -Hodiernus Magister caeremoniarum Basilicae Cathedralis Veliternae de observantia Caeremoniarum Episcoporum et decretorum S. Rituum Congregationis pro suo munere sollicitus, eidem Sacrae Congregationi ea quae sequuntur, pro opportuna declaratione, humillime exposuit; nimirum:

I. In praefata Basilica Cathedrali, celebrante Pontificaliter Episcopo suffraganeo, Canonicus qui Subdiaconi munere fungitur lecta Epistola, accepta ab Episcopo benedictione et tradito Missali clerico, pergit directe ad scamnum et sedet; quin sustineat Missale apertum, dum Episcopus Epistolam et Evangelium legit.

II. Presbyter assistens eidem Episcopo suffraganeo ad faldistorium celebranti non adstat, cum hic pariter Epistolam et Evangelium legit, sed cum Diacono et Subdiacono in scamno sedet.

III. Canonici eiusdem Basilicae Cathedralis cum in aliena Ecclesia sacras functiones solemniter peragunt, arbitrantur se posse uti privilegiis canonicalibus ex. gr. *Canone et palmatoria.*

Hinc quaeritur: Utrum servari queant supradictae tres consuetudines vel potius habendae ut abusus?

Sacra porro Rituum Congregatio hunc supplicem libellum remisit E.mo et R.mo D.no Cardinali Episcopo Ostien. et Velitern. pro informatione et Voto, audito etiam R.mo Capitulo Basilicae Cathedralis Veliternae. Postulatis Sacri Consilii postquam E.mus Vir satisfecerit per Litteras d. d. 19 elapsi mensis Martii cum adnexis documentis, sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisita sententia Commissionis Liturgicae, et rationum momentis hinc inde deductis, rescribendum censuit:

Ad dubium *quoad primum*: Consuetudinem in casu esse abusum tollendum, et confer Caeremoniale Episcoporum, Lib. II. cap. VIII. n. 41. *Quoad secundum,* ut in primo, et confer Caeremoniale Episcoporum Lib. I. cap. VII. n. 3. *Quoad tertium,* Canonicos praedictos uti posse Canone et Palmatoria tantum in Ecclesia propria, sicut Canonici in Basilicis Minoribus Urbis.

Atque ita rescripsit. Die 21 Aprilis 1899.

Card. Mazzella *S. R. C. Praef.*
D. Panici *Secretarius.*

IV.

Circa le parti del presbitero assistente nelle funzioni canonicali quando se ne ha il privilegio.

Urgellen.—15 Apr. 1899—Magister Caeremoniarum Ecclesiae Cathedralis Urgellensis summopere desiderans ut in sacris functionibus omnia rite et adamusin peragantur, de sui E.mi ac R.mi Domini Cardinalis Episcopi consensu atque mandato Sacrae Rituum Congregationi ea quae sequuntur humillime exposuit, nimirum:

Ex vigenti consuetudine et speciali privilegio Dignitates et Canonici Cathedralis Ecclesiae Urgellensis, habent Presbyterum assistentem et quidem Beneficiatum, in omnibus Missis conventualibus, tam in duplicibus in quibus Canonici inserviunt pro Diacono et Subdiacono, quam in semiduplicibus et feriis in quibus munus Diaconi et Subdiaconi a Beneficiatis impletur. Hinc quaeritur:

I. Utrum in Missis non pontificalibus ministrari debeant ampullae a Subdiacono, sive Canonico, sive Beneficiato, licet adsit Presbyter assistens?

II. (1°) Quo ordine procedere debeant Celebrans, Presbyter assistens, et ministri dum e Sacristia ad Altare pergunt et viceversa?

(2°) Utrum initio Missae Presbyter assistens collocare se debeat ad dexteram Diaconi stantis a dextris Celebrantis?

III. An servari possit immemorabilis consuetudo, vi cuius Presbyter assistens infra cantum Hymni Angelici et *Credo* sedet ad sinistram Subdiaconi?

IV. An stante immemorabili consuetudine, possit Presbyter assistens se transferre una cum Celebrante ad cornu Epistolae, ibique stare a sinistris ipsius Celebrantis versus Diaconum, dum hic Evangelium cantat?

V. Utrum dum Diaconus ad credentiam accedit ut bursam cum corporali ad altare deferat, surgente Subdiacono, ut moris est, etiam assurgere teneatur Presbyter assistens, donec ipse Diaconus ad scamnum redierit?

VI. (1°) Utrum Presbyter assistens incensari debeat ante Subdiaconum, sive hic sit Canonicus, sive non?

(2°) An pacem recipere debeat a Subdiacono, postquam hic eam dederit Clero in choro?

(3°) An Subdiaconus, praesente Episcopo in Throno cum pluviali et mitra, vel cappa magna, dare debeat pacem prius Diacono, sit necne Canonicus, et postea Presbytero assistenti?

VII. An continuari possit immemorabilis consuetudo, qua post habitam concionem coram Pontifice in Throno assistente, Presbyter assistens se locat in plano cum palmatoria a sinistra Diaconi, dum hic confessionem cantat ex libro?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisito voto Commissionis Liturgicae, omnibusque accurate perpensis, rescribendum censuit:

Ad I. *Affirmative.*

Ad II. *Quoad primam partem* semper procedant, in casu, unus post alium, et Presbyter assistens incedat ad sinistram Celebrantis.

Quoad secundam partem, praedictus Presbyter assistat ad dexteram Celebrantis.

Ad III. *Affirmative*, sed in scabello separato.

Ad IV. *Affirmative.*

Ad V. *Negative.*

Ad VI. Quoad primum *affirmative;* quoad secundum *negative*, sed a

Celebrante, et dabit Diacono; et Presbyter assistens Celebrantis, recipiat pacem a Presbytero assistente Episcopi.

Ad VII. *Negative.*

Atque ita rescripsit. Die 15 Aprilis 1899.

Card. Mazzella, *Praef.*
D. Panici, *Secret.*

INTORNO A NUOVI " ROSARII „

(Contin. e fine — Vedi pag. 70 di q. Volume)

Seguirono dei tentativi di sostituire nel rosario altri oggetti di meditazione ai cosiddetti *misteri* usati ed approvati della Chiesa. Per la qual cosa il Procuratore Generale dei Domenicani propose alla S. C. delle Indulgenze la domanda: " An qui ss. Rosarium B. M. V. recitant, omissa consueta meditatione mysteriorum humanae reparationis, et illorum vice mortem, aut cetera novissima, vel alia pia ac religiosa meditantur, indulgentias a summis Pontificibus concessas pro recitatione Rosarii lucrentur? „ E la S. C. rispose per Decreto dei 13 Agosto 1726: *Non lucrari.* Benedetto XIII peraltro, lo stesso Pontefice, che approvò questo decreto, fece un'eccezione dalla legge della meditazione a favore delle persone affatto incapaci a riflettere o meditare sopra tali misteri. Aggiunse però saviissimamente: " tametsi plane volumus, ut iisdem reparationis nostrae mysteriis sacratissimis meditandis juxta rosarii institutum assuefiant „ — indicando così, che il rosario è il mezzo più facile, e la scuola più adatta per imparare l'orazione mentale (1). Per impedire poi efficacemente, che s'introducessero di nuovo tali innovazioni nella recita del rosario, confermò le due sopra citate Costituzioni pontificie, del 1664 di Alessandro VII, e del 1712 di Clemente XI, estendendole " ad cetera quaecumque rosaria de novo inventa aut invenienda sine opportuna S. Sedis facultate, quibus authenticum rosarium praedictum, Deo et B. M. V. sacrum, non sine fidelium perturbatione antiquaretur „ (Ibid. § 6). Questo divieto generale fu messo anche tra i decreti generali dell'Indice dei libri proibiti (loc. cit. § IV n. 8).

Ciò non ostante, simili innovazioni furono continuate, di modo che nei libri di preghiere pubblicati dentro gli ultimi trent'anni se ne trovano in gran numero. Ci è conosciuto un libro con non meno di *ses-*

(1) *Pretiosus* d. d. 26 Maii 1727. § 4.

santacinque diversi " *rosarii.* „ In un altro ne abbiamo trovato *quaranta* con altrettante figure. E ci vogliono davvero delle illustrazioni per tante differenti devozioncine. Che uno si figuri una donnetta con questa provvista di " *rosarii* „ in saccoccia!—E non si dica già, che non tutti sono per tutti. Via! Una povera donna leggendo e sentendo di un nuovo *rosario* per le anime del purgatorio, in onore del S. Cuore ecc. coi soliti elogi e le urgenti raccomandazioni, crederebbe di mancare alla pietà, se non si procurasse subito la nuova coroncina. Così accade, che si dicono Dio sa quanti, di questi così detti *rosarj*, e la conseguenza naturale si è, che per l' unico vero rosario non rimane tempo. Chi non direbbe dunque, che queste nuove invenzioni di natura loro tendono, contrariamente al precetto della Chiesa, a rendere antiquato il rosario autentico? Vero si è, che in italiano queste devozioni in generale si chiamano corone, e non già rosarj; ma vero si è altresì, che questa distinzione non esiste in altre lingue; onde indistintamente vi vanno sotto il nome di *rosarj (Rosaires, chapelets, Rosentranz, rosaries, beads ecc.)* tanto queste devonzioncine che il salterio mariano.

Laonde il S. P. Leone XIII nella sua recentissima Costituzione *Ubi primum* del 2 Ott. 1898, § 13, saviissimamente di nuovo inculca: " Ne aliae cuiusvis formae coronae rosarii nomine appellentur; deni- " que ne humanae reparationis mysteriis contemplandis, usu receptis, " meditationes aliae sufficiantur. "—Non v' ha dubbio di sorta che per queste parole va riprovato un recentissimo così detto *rosario*, il quale viene così esposto in una carta volante che testè ci cadde in mano:

PIA ASSOCIAZIONE DEL ROSARIO DEI FEDELI DEFUNTI.

Non havvi finora alcun *Rosario pei defunti* autorizzato dalla Chiesa e consacrato per una speciale benedizione. Da ciò derivano le differenti maniere di recitare pei morti il Rosario di Maria Vergine, adoperato dai fedeli che hanno la pia pratica di pregare per le anime sante del Purgatorio. Per cui abbiamo pensato che un Rosario particolare recitato pei morti sarebbe un mezzo potente per accrescere ed estendere simile divozione.

Ecco ora il modo con cui abbiamo creduto bene di ordinarlo, avuto riguardo al maggior vantaggio di queste anime giuste ed alle circostanze degli associati alla Pia Arciconfraternita di Nostra Signora del Suffragio e di tutti coloro che vorranno giornalmente recitarlo.

Desideravamo un Rosario *brevissimo*, e nel medesimo tempo *ricchissimo* di indulgenze pei morti. Ed ecco in qual modo abbiamo soddisfatto a questo doppio quesito.

Il *Rosario pei fedeli defunti* si compone di *quattro diecine*, cioè di *quaranta grani*, in onore e memoria delle *quarant' ore* che Gesù Cristo stette nel Limbo, per liberare e condurre al Cielo le anime dei giusti, morti prima di lui.

Questo Rosario ha una croce ed una medaglia dell' Arciconfraternita, rappresentante le sante anime del Purgatorio, e si recita nel modo seguente. Sulla croce si dice il *De Profundis* — chi l' ignorasse potrebbe a ciò supplire

colla recita di un *Pater* ed *Ave*. Sui grani grossi del Rosario si dice il *Requiem aeternam* unitamente agli atti di *Fede*, di *Speranza* e di *Carità*, e sui piccoli grani delle quattro decine la seguente invocazione: *Dolce cuore di Maria, siate la salvezza mia!*

Il Rosario si finisce colla recita del *De Profundis* ovvero di un *Pater* ed *Ave*.

Questo Rosario *sì breve* è al tempo stesso *ricchissimo* d'indulgenze. Esso fa guadagnare a chi lo recita *ventitremila trecento giorni d'indulgenze, tutte applicabili alle anime del Purgatorio*. Infatti la recitazione degli atti di *Fede*, di *Speranza* e di *Carità*, e questo *toties quoties*, cioè ogni volta che si recitano, tiene annessi *sette anni e sette quarantene* d'indulgenze (1).

Così pure si guadagnano *300 giorni* d'indulgenze ogni volta che si recita l'invocazione: *Dolce cuore di Maria, siate la salvezza mia* (2).

Per cui recitando tale giaculatoria *quaranta volte* nel Rosario, si guadagnano *dodicimila giorni* d'indulgenze. Per ciò che poi riguarda gli atti di *Fede, Speranza* e *Carità* non vi sono formole d'obbligazione per poter guadagnare le indulgenze, bastando il dire:

Mio Dio, io credo in voi, perchè siete la verità stessa.

Spero in voi, perchè siete infinitamente buono e fedele alle vostre promesse.

Vi amo con tutto il cuore e sopra ogni cosa, perchè siete infinitamente perfetto; amo poi il prossimo come me stesso, per amor vostro.

Questi atti quantunque brevi, sono però completi, perchè contengono *i loro speciali motivi*; il che secondo le Bolle di concessione, è necessario, ma sufficiente per guadagnare d'una maniera certa le indulgenze annesse.

Quelle pie persone che procureranno di propagare tale Rosario faranno una cosa ben gradita a Dio, giovevole alle sante anime del Purgatorio, e salutare ad essi stessi.

Questo scritterello porta le parole: *con approvazione ecclesiastica;* manca soltanto il nome del rappresentante l'autorità ecclesiastica: il che da per sè solo renderebbe sospetta la vantata approvazione. Ma posto anche, che una tale approvazione sia stata data davvero, ciò nondimeno il foglio, così sopra i suoi meriti onorato, dovrebbe tacciarsi di contravvenzione ai suesposti documenti pontificii. Da questo si vede che i Vescovi hanno tutta ragione di essere severi anzichenò nell'approvare cose pie che sanno di novità. E non è forse chiaro, che applicando alle anime del purgatorio le indulgenze ordinarie di una sola terza parte del rosario, si fa loro un bene senza comparazione più grande, che dicendo questa nuova specie di *rosario?* Si dovrebbe avere una nozione poco esatta delle indulgenze del rosario, se non si sapesse, che superano di gran lungo gli " undicimilatrecento giorni „ indicati nel foglio citato! (1). T. E.

(1) *Benedetto XIV, decreto 28 gennaio 1756.* Il che fa, ripetendo questi atti quattro volte nella recitazione del Rosario *undicimilatrecento giorni.*

(2) *Pio IX, Breve del 20 settembre 1852.*

(1) Con ciò l'Autore dell'articolo non intende già riprovare le giaculatorie proposte in quella carta volante, che sono belle in sè e ricche d'indulgenze; ha voluto solo censurare la novità della divozione, e soprattutto il nome di *rosario* indebitamente attribuito a quella foggia di preghiere.

N. d. D.

CONSULTAZIONI.

IV.

Quali siano le feste di precetto abolite, coll' obbligo nei curati della messa pro populo ; *specie nel Napoletano.*

In alcuni calendarii della Diocesi del Napoletano è segnato l' obbligo pei parroci delle messe *pro populo* nelle feste di S. Barnaba, di S. Luca e di S. Marco, come ancora in quella di S. Antonio da Padova. Alcuni mettono in dubbio quest' obbligo, perchè tali feste non sono comprese in quelle che Urbano VIII segnò nella Costit. *Universa per orbem,* e che poi Pio IX nella Enciclica *Amantissimi* dichiarò doversi ritenere come feste di obbligo per la messa *pro populo.* Si chiede :

1.° Quali sono le feste di precetto abolite coll' obbligo nei curati della messa *pro populo ?*

2.° Quali sono le dette feste nel Napoletano ?

3.° Che è da dire dei calendarii del nostro caso ?

Al primo — Innanzi tutto ricordiamo in quali giorni vien prescritta la messa *pro populo,* da celebrarsi da' Vescovi, da' parroci e da ogni altro sacerdote con cura abituale.

Il Concilio di Trento *(Sess. 23 c. 1 de ref.)* dichiarò solennemente , essere obbligo di ogni sacerdote con cura d' anime di celebrare il S. Sacrifizio pel gregge a sè commesso : " Praecepto divino mandatum esse omnibus, quibus animarum cura commissa est, oves suas agnoscere, pro his sacrificium offerre. „

Quest' obbligo, generalmente imposto ai curati dal Tridentino, venne più esattamente determinato da Benedetto XIV nella celebre Costit. *Cum semper oblatas* del 19 agosto 1744, nella quale, fra le altre cose, fu stabilito che tale obbligo incombe ai curati *in dominicis aliisque per annum diebus festis de praecepto ;* con questo però che, quand' anche siasi ottenuto per talune feste di dover solo sentir la messa, ma di poter lavorare ; nelle prefate feste non cessa l' obbligo dei curati della messa *pro populo.*

Pio IX, nella Enciel. *Amantissimi* del dì 3 maggio 1858, andò ancora più oltre, prescrivendo la messa *pro populo* non solo nei giorni in cui ci sia solo l' obbligo della messa e non quello di astenersi dalle opere servili, ma ancora in quelle feste prima di doppio precetto e poscia abolite sì quanto all' astenersi dalle opere servili, e sì quanto all' udire la S. Messa. Ecco le parole della detta Enciclica : " Declaramus, statuimus atque decernimus, parochos, aliosque omnes anima-

rum curam actu gerentes, sacrosanctum Missae sacrificium *pro populo* sibi commisso celebrare et applicare debere tum omnibus Dominicis, aliisque diebus, qui ex praecepto adhuc servantur, tum illis etiam qui ex huius Apostolicae Sedis indulgentia ex dierum de praecepto festorum numero sublati, ac translati sunt, quemadmodum ipsi animarum curatores debebant, dum memorata Urbani VIII Constitutio in pleno suo robore vigebat, antequam festivi de praecepto dies imminuerentur et transferrentur. Quod vero attinet ad festos translatos, dies id unum excipimus, ut scilicet quando una cum solemnitate divinum officium transtatum fuerit in Dominicam diem, una tantum Missa *pro populo* sit a parochis applicanda, quando quidem Missa, quae praecipua divini officii pars est, una simul cum ipso officio translata existimari debet. „

Donde si raccoglie: 1.° Dovere i parroci ed i curati celebrare la messa *pro populo* in tutti i giorni che prima erano festivi e poi cessarono di essere anche completamente. — 2.° I detti giorni festivi, nei quali corre ai parrochi siffatto obbligo, sono tutti quelli designati da Urbano VIII nella Costit. *Universa per Orbem* del 13 sett 1642. — 3.° Quando avvenga che trasferiscesi qualche festa di doppio precetto in Domenica, in tal caso incombe ai parroci l' obbligo di una sola messa.

Urbano VIII nella cit. Costituzione prescrisse per tutto l' Orbe cattolico i seguenti giorni festivi: " Dominicos scilicet totius anni, Nativitatis D. N. Iesu Christi, Circumcisionis, Epiphaniae, Resurrectionis cum duabus sequentibus feriis, Ascensionis, Pentecostes cum duabus pariter sequentibus feriis, SS. Trinitatis, solemnitatis Corporis Christi et Inventionis S. Crucis, nec non festivitatum Purificationis, Annunciationis, Assumptionis et Nativitatis Deiparae Virginis, Dedicationis S. Michaelis Archangeli, Nativitatis S. Ioannis Baptistae, Ss. Petri et Pauli, S. Andreae, S. Iacobi, S. Ioannis, S. Thomae, Ss. Philippi et Iacobi, S. Bartholomaei, S. Matthaei, Ss. Simonis et Iudae et S. Mathiae Christi Domini Apostolorum; item S. Stephani Protomartyris, Ss. Innocentium, S. Laurentii Martyris, S. Silvestri papae et confessoris, S. Iosephi etiam confessoris et S. Annae Deiparae respective sponsi ac genitricis, solemnitatis Omnium Sanctorum, atque unius ex principalioribus in quocumque regno, sive provincia, et alterius pariter principalioris in quacumque civitate, oppido vel pago, ubi hos patronos haberi et venerari contigerit. „

Ecco perciò in quali feste devono i parrochi certamente celebrare la messa *pro populo*, benchè talune di queste non portino più l' obbligo dell' astenersi dai lavori servili e del sentire la messa.

Non vi sono dunque altri giorni, nei quali correrà ai parroci ed ai curati obbligo siffatto?

Saranno anche certamente gli altri giorni dichiarati festivi di doppio precetto, dopo la prefata Costit. di Urbano VIII. Imperocchè avendo Bened. XIV nella Costit. *Cum semper oblatas* esteso quest' obbligo dei parroci a *tutti* i giorni festivi di doppio precetto, intese estenderli non solo ai festivi dichiarati da Urbano VIII, ma sì pure agli altri posteriori.

Ma se questi altri giorni festivi posteriori fossero stati essi pure aboliti, rimarrebbe nondimeno ai parroci l' obbligo della messa *pro populo* nei detti giorni?

È vero che Pio IX nella citata Costituzione *Amantissimi* vuole che i parrochi siano tenuti a tale obbligo in tutte le feste menzionate da Urbano VIII: " ut omnia eo prorsus modo peragerentur, quo antea peragi solebant, cum enunciata Urbani VIII Constitutio plene vigeret, qua festi de praecepto dies servandi fuerant praescripti. „ Però non limita espressamente il detto obbligo solamente a quei giorni; ma i detti giorni li vuole quasi come un limite minimo di tale obbligo. Egli infatti corrobora il suo dire colla citata Costit. di Bened. XIV *Cum semper oblatas,* in cui quell' obbligo è stabilito *omnibus Dominicis aliisque de praecepto diebus festis.* Quante volte perciò occorrono giorni festivi di precetto, o vigenti o aboliti, tante volte i parroci ed i curati han dovere di celebrare *pro populo.* E ciò è sì vero che Pio IX nella cit. Enciclica imputa a colpa dei parroci il non avere per lo passato celebrato *pro populo* nelle feste abolite sì quanto all' astinenza dal lavoro e sì quanto al sentire la messa; e però concede loro una benigna sanatoria delle precedenti omissioni. E la ragione che reca di tale colpa è questa: " Et sane quamvis Romani Pontifices Decessores Nostri enixis Sacrorum Antistitum petitionibus, ac variis pluribusque fidelium populorum indigentiis, et gravibus rerum, temporum ac locorum rationibus permoti, festos de praecepto dies imminuendos censuerint, ac simul benigne concesserint ut populi hisce diebus servilia opera libere exercerent, quin Sacrum audire deberent; tamen iidem Praedecessores Nostri in hisce indultis tribuendis integram inviolatamque legem esse voluerunt ut scilicet praedictis diebus nihil in Ecclesiis unquam innovaretur quoad consuetum divinorum officiorum ordinem et ritum, utque omnia eo prorsus modo peragerentur, quo antea peragi solebant. „ Dunque allorchè i Pontefici han concessa qualche diminuzione di feste, hanno inteso di farlo sempre senza nulla immutare dell' ordine e del rito de' divini officii nelle chiese, volendo che tutto per l' avvenire si compisse come prima, tranne solamente l' obbligo ai fedeli di ascoltare la messa e di astenersi dai lavori servili. Or questa ragione vale tanto per le feste abolite, dichiarate da Urbano VIII, quanto per le posteriori.

Questo medesimo si prova da più altre dichiarazioni della S. Sede. Così la S. C. del Concilio il 28 Marzo 1801 *in Camerinen.* ai dubbii: " 1.° An diebus festis de praecepto a s. m. Pio VI suppressis sit applicanda in futurum missa pro populo in casu etc. ?—2.° An sit consulendum SS.mo pro absolutione quoad praeteritum in casu etc. „ — fu risposto: " Ad 1.m et 2.m Affirmative. „ — E quanto alla riduzione per le provincie Napoletane fatta da Pio VII, che comprendeva pure alcune feste dichiarate di precetto dopo la Cost. di Urbano VIII, fu chiesto alla S. C. de' Riti: " 1.° Se li parrochi siano tenuti continuare ad applicare *pro populo* la Messa nei giorni di quelle feste di un solo precetto, che sono state abrogate — 2.° Se debba continuarsi a dir cantata la Messa parrocchiale nei detti giorni. „ — E la S. C. rispose: " Affirmative ad utramque partem quia satis declaratum est in praefato Brevi Apostolico (Pii PP. VII) nihil esse innovandum quoad chorum relate ad festa, in quorum occursu sublatum est praeceptum audiendi sacrum. „ (S. R. C. 18 otc. 1818 *in Aquilana* ad 4; n. 4554 et 2592 ed. noviss.). Donde si raccoglie che in *qualsivoglia* festa di precetto, dichiarata tale o dalla cost. di Urbano VIII o da decreti posteriori, quando se ne sia ottenuta l'abolizione del precetto, resta nondimeno sempre al parroco l'obbligo della messa *pro populo*.

Al secondo. — Veniamo ora ad esaminare le feste abolite nel Napoletano. Per queste provincie, oltre le feste indicate da Urbano VIII, ne furono posteriormente introdotte altre, alcune delle quali furono anch'esse alla lor volta abolite. Nel 1801 infatti la festa di S. Antonio da Padova fu elevata al rito doppio di 1.a cl. colla ottava e fu dichiarata festa di doppio precetto. Così pure S. Domenico di Gusman con Breve di Urbano VIII del 23 agosto 1640 fu dichiarato Patrono e Protettore della città e del regno di Napoli, e con decreto della S. C. de' Riti del 29 aprile 1651 la sua festa fu resa ivi di doppio precetto.

Venne appresso il Breve *Paternae charitati* di Pio VII del dì 10 aprile 1818, con cui le feste di doppio precetto nell'antico Regno delle Due Sicilie si limitarono a queste solamente: " Retineantur nempe, præter universos dies Dominicos per annum, festa sequentia: videlicet Circumcisionis D. N. J. C., Epiphaniae Domini, Purificationis BB. Virginis, S. Ioseph Patriarchae, Ascensionis Domini in Coelum, solemnitas Corporis Domini, Festum S. Ioannis Baptistae, Ss. Apostolorum Petri et Paoli, Assumptionis B. M. V. in Coelum, Nativitatis eiusdem BB. Virginis, Omnium Sanctorum, Conceptionis BB. Virginis Mariae, Nativitatis D. N. J. C. Pro urbe vero Neapolis tantum retineantur festa Ss. Ianuarii et Antonii de Padua; ac pro urbe Panormi festum S. Rosaliae Virginis. Festa autem Patronorum principalium singularum civi-

tatum, oppidorum et locorum, quibus adiunctum sit praeceptum abstinendi ab operibus servilibus, trasferantur cum respectiva officiorum et missarum celebratione ad proximum diem Dominicum, eoque impedito ad diem dominicum proxime sequentem. „

Posteriormente per le dette provincie furono elevate a feste di doppio precetto quelle della *Madonna delle Grazie* ai 2 di luglio da Gregorio XVI con Breve del 30 dicembre 1835 — quella dell' Apparizione di S. Michele Arcangelo al dì 8 di Maggio dallo stesso Gregorio XVI con Rescritto della S. C. de' Riti del dì 23 aprile 1841 — quella della Presentazione della B. V. M. ai 21 di novembre da Pio IX con Rescritto della S. C. de' Riti del 30 novembre 1849. Il doppio precetto di queste feste oggidì ancor nelle provincie napoletane è in pieno vigore.

Poste le quali cose, possiamo raccogliere che, oltre le Domeniche ed i giorni festivi di doppio precetto già commemorati, i parroci e coloro che han cura di anime nelle provincie Napoletane debbono considerare come feste di precetto abolite (in virtù della Costit. di Urbano VIII) quelle che seguono:

a) le fer. II e III dopo Pasqua;

b) le fer. II e III dopo Pentecoste;

c) l' Invenzione della S. Croce;

d) la Dedicazione di S. Michele Arcangelo;

e) gli Apostoli S. Andrea, S. Giacomo, S. Giovanni, S. Tommaso, Ss. Filippo e Giacomo, S. Bartolomeo, S. Matteo, Ss. Simone e Giuda, S. Mattia;

f) S. Stefano protomartire;

g) Ss. Innocenti;

h) S. Lorenzo martire;

i) S. Silvestro papa e confessore;

l) S. Anna madre di Maria SS.

In virtù poi di decreti posteriori:

m) S. Antonio da Padova;

n) S. Domenico di Gusman.

Sono queste le sole feste abolite nel Napoletano, in cui corre l' obbligo ai curati della messa *pro populo* (1).

---

(1) Abbiamo detto *nel Napoletano*, vale a dire in tutte le provincie di quell' antico regno. Può darsi però che in qualche diocesi o città si trovino delle feste speciali abolite, in cui corra pure ai parroci l' obbligo della messa *pro populo*. Così per la sola città e pei soli sobborghi di Napoli (non per la intera diocesi) erano prima di precetto, ed ora sono abolite, coll' obbligo nei parroci della messa *pro populo*, le feste di S.ª Maria Maddalena penitente, di S.ª Chiara di Assisi e di S. Agostino V. e D.

Al terzo. — Ora possiamo ben discendere alla soluzione del nostro caso. — Le feste di S. Barnaba, di S. Luca e di S. Marco non furono dichiarate mai di precetto nè dalla Costit. di Urbano VIII, nè (che sappiamo) da decreti posteriori. Qual obbligo perciò nei parroci della messa *pro populo?* Deve ascriversi a mero errore del calendarista l' aver notato il segno di feste di precetto abolite nei giorni sacri ai detti Santi.

Non così però per la festa di S. Antonio da Padova. Abbiamo visto come la detta festa fu già dichiarata di precetto nel Napoletano, e poscia abolita da Pio VII. Per questa vige l' obbligo nei parroci della messa *pro populo* (1).

V.

Circa l' ordinazione dei Religiosi di voti solenni.

Fra Galdino, diacono regolare, presentasi al Vescovo Gilberto, estraneo, colla dimissoria del proprio Superiore Generale per essere ordinato *extra tempora* sacerdote ; sulla quale dimissoria il Vescovo del domicilio aveva apposto semplicemente l' *impeditus*. Il Vescovo Gilberto si ricusa di ordinarlo, dal perchè l' *impeditus* è solo per l' *extra tempora*, non per la prossima ordinazione generale.

Si chiede :

1.° Da chi, e come, possono essere ordinati i Regolari ?

2.° Che è da dire, nel caso, del Vescovo Gilberto ?

Al primo — I Regolari, dal perchè sono esenti dalla giurisdizione vescovile, non sottostanno al Vescovo di origine quanto alla ordinazione; nè han bisogno del domicilio prescritto ai chierici secolari dalla Costit. *Speculatores* d' Innoc. XII perchè siano promossi da altro Vescovo.

S. Pio V nella Costit. *Etsi mendicantium* concesse ai Regolari di farsi promuovere (dietro la dimissoria del proprio Superiore) da qualsivoglia Vescovo. Però Gregorio XIII, Sisto V e Clemente VIII stabilirono che Vescovo proprio per l' ordinazione di un Regolare fosse quello dove si trova il monastero, nel quale dimora l' ordinando. Giova tenere sott' occhio il decreto della S. C. del Concilio del 15 marzo 1596 fatto d' ordine di Clemente VIII e confermato solennemente da Benedetto XIV nella Costit. *Impositi Nobis* del 27 febbraio 1747. Eccolo :

---

(1) Sappiamo che in qualche altro calendario delle Diocesi Napoletane è segnata come festa di precetto abolita anche quella della Dedicazione della Chiesa Cattedrale. Anche questo è un chiarissimo errore, non essendo mai cotal festa annoverata fra quelle di precetto.

" Congregatio Concilii censuit, Superiores Regolares posse suo subdito itidem Regulari qui praeditus qualitatibus requisitis ordines suscipere voluerit, litteras dimissorias concedere, ad Episcopum tamen dioecesanum, nempe illius monasterii, in cuius familia ab iis, ad quos pertinet, Regularis positus fuerit, et, si dioecesanus abfuerit, vel non esset habiturus ordinationes, ad quemcumque alium Episcopum, dum tamen ab eo Episcopo, qui ordines contulerit, examinetur quoad doctrinam, et demum ipsi Regulares non distulerint de industria concessionem dimissoriarum in id tempus, quo Episcopus Dioecesanus vel abfuturus, vel nullas esset habiturus ordinationes. Verum cum a Superioribus Regularibus, Episcopo dioecesano absente, vel ordinationes non habente, litterae dimissoriae dabuntur, in eis utique huiusmodi causam absentiae dioecesani Episcopi, vel Ordinationum ab eo non habendarum, exprimendum esse. Quod qui non fecerint,officii et dignitatis, seu administrationis, ac vocis activae et passivae privationis, ac alias arbitrio eiusdem SS. D. N. Papae reservatas poenas incurrant. „

Benedetto XIV nella cit. Costit., dopo aver confermato questo decreto e dichiarato che le pene ivi emanate sono *latae sententiae,* e che oltre di queste pene sì dall' ordinato e sì dall' ordinante s' incorrono tutte le altre sancite contro chi ordina o si fa ordinare senza le dimissorie del proprio Vescovo, pel caso che il Vescovo del domicilio di un Regolare sia impedito ; dispone inoltre come segue :

" Praeterea volumus atque decernimus, ut Superiorum Regularium dimissoriae, quae ideo ad alium Antistitem directae fuerint, propterea quod Episcopus dioecesanus extra dioecesim commoretur, vel ordinationem non sit habiturus, nullius sint roboris et momenti, nisi illis iuncta fuerit authentica attestatio Vicarii Generalis, vel Cancellarii aut Secretarii eiusdem Episcopi dioecesani, ex qua constet, vel ipsum a dioecesi abesse, vel clericorum ordinationem habiturum non esse proximo legitimo tempore per ecclesiasticas leges ad hunc effectum statuto : hoc enim expresse declarari opus est, ad excludendam nonnullorum arrogantiam, qui quum privilegio gaudeant suscipiendi ordines extra tempora, existimarunt Episcopos ipsorum voluntati adeo addictos esse debere ut si, quandocumque ipsis placuisset ad ordines promoveri non statim, ipsoque die ab ipsis designato, compotes fierent, iam dici posset ordinationem ab Episcopo non haberi, proindeque alius Episcopus pro suscipiendis ordinibus adeundus esset. Quod si aliquis Antistes Regularem virum in sua dioecesi proprium domicilium non habentem solis ipsius Superioris dimissorialibus litteris contentus, sine adiuncta praefata attestatione in forma probanti ad ordines promovere praesumpserit ; decernimus et declaramus hunc ipso facto incurrere in poenas canonicas adversus eos constitutas, qui alienum subditum legitimis dimissoriis destitutum ordinaverint. „

Vuolsi pure tenere sott' occhi quello che recentemente dispose la S. C. de' VV. e RR. nel Decreto *Auctis admodum* del 4 nov. 1892, confermato dal S. P. Leone XIII *(Mon. Eccl.* Vol. VII, Par. II, p. 218) intorno alle qualità dei regolari che chiedono l'ordinazione. Eccone gli articoli che riguardano la professione dei voti precedenti la ordinazione:

" I. Firmis remanentibus Constitutione S. Pii V, diei 14 octobris anni 1568 incipient. *Romanus Pontifex* et declaratione sa. me. Pii PP. IX, edita die 12 mensis iunii 1858, quibus Superioribus Ordinum Regularium prohibetur, ne litteras dimissoriales concedant novitiis aut professis votorum simplicium triennalium, ad hoc ut titulo paupertatis ad SS. Ordines promoveri valeant, eaedem dispositiones extenduntur etiam ad Instituta votorum simplicium, ita ut horum Institutorum superiores non possint in posterum litteras dimissiorales concedere pro SS. Ordinibus, vel quomodocumque ad sacros Ordines alumnos promovere titulo mensae communis, vel missionis, nisi illis tantum alumnis, qui vota quidem simplicia, sed perpetua iam emiserint, et proprio Instituto stabiliter aggregati fuerint; vel qui saltem per triennium permanserint in votis simplicibus temporaneis quoad ea Instituta quae ultra triennium perpetuam differunt professionem. Revocatis ad hunc effectum omnibus indultis ac privilegiis iam obtentis a S. Sede, nec non dispositionibus contrariis in respectivis constitutionibus contentis, etsi tales constitutiones fuerint a S. Sede Apostolica approbatae.

" II. Hinc notum sit oportet de generali regula haud in posterum dispensatum iri, ut ad maiores Ordines alumnus Congregationis votorum solemnium promoveatur, quin prius solemnem professionem emiserit, vel per integrum triennium in votis simplicibus perseveraverit, si alumnus Instituto votorum simplicium sit addictus. — Quod si interdum causa legitima occurrat, cur quispiam sacros Ordines suscipiat triennio nondum expleto, peti poterit ab Apostolica Sede dispensatio ut clericus vota solemnia nuncupare possit, quamvis non expleto tempore a respectivi Instituti costitutionibus praescripto pro professione votorum simplicium perpetuorum. „

Quanto agli studii poi che si devono aver fatti prima dell' ordinazione, il medesimo decreto stabilisce:

" VI. Professi tum votorum solemnium, tum simpliciuum ab Ordinariis locorum ad sacros ordines non admittantur, nisi, praeter alia a iure statuta, testimoniales litteras exhibeant, quod saltem per annum sacræ Theologiae operam dederint si agatur de subdiaconatu, ad minus per biennium, si de diaconatu; et quoad presbyteratum, saltem per triennium, praemisso tamen regulari aliorum studiorum curriculo. „

Possiamo ora ben determinare ciò che si attiene alle ordinazioni dei Regolari:

a) Prima di ogni altro, fa d' uopo premettere che i Regolari per privilegio da tutti consentito possono essere promossi agli ordini *extra tempora* ed in qualunque giorno festivo (V. S. Alfonso L. I, App. II, n. 115; e L. VI, n. 765).

b) Devono però aver emessa la professione di voti solenni, e devono aver data opera almeno per un anno allo studio della sacra teologia se aspirano al suddiaconato; almeno per un biennio se aspirano al diaconato, ed almeno per un triennio se al sacerdozio: e ciò dopo aver compiuto regolarmente il corso degli studii.

c) Devono avere la dimissoria del superiore monastico (almeno del Provinciale) che attesti tutte le predette cose: la qual dimissoria deve essere diretta al Vescovo del luogo dove trovasi il monastero, nel quale dimorano gli ordinandi.

d) E questa dimora, se non richiedesi come quella voluta dalla Bolla *Speculatores,* non deve però essere un soggiorno passeggiero, ma fisso; e tale che equivalga al domicilio, essendo chiamata appunto *domicilio* da Bened. XIV.

e) Nella detta dimissoria potrà mettersi la clausola che, impedito il Vescovo del domicilio, o assente, gli alunni possano essere promossi da qualunque altro Vescovo.

f) La prefata dimissoria però non può darsi a bello studio quando il Vescovo del domicilio si trovi assente o impedito, ma quando si giudichi opportuno che gli alunni vengano promossi agli ordini.

g) Se il Vescovo del domicilio è impedito, ovvero assente, il Vicario generale, o il Cancelliere della Curia, o il Segretario del Vescovo, dovranno attestare l' assenza o l' impedimento del detto Vescovo.

h) Nè ciò basta: dovranno attestare altresì che quel Vescovo non terrà ordinazione nel prossimo tempo delle ordinazioni generali; imperocchè se il Vescovo potrà o vorrà tenere ordinazione (non è obbligato di tenerla come definì la S. C. de' VV. e RR. il 18 luglio 1732), gli alunni regolari sono in obbligo di aspettare, senza potersi rivolgere ad altri Vescovi.

i) Il Vescovo che dovrà ordinare i detti alunni, dovrà non solo assicurarsi delle predette cose, ma ancora soggettarli all' esame, secondo il prescritto del Tridentino (*Sess. 23 c. 12 de ref.*): " Regulares quoque nec in minori aetate, nec sine diligenti Episcopi examine ordinentur, privilegiis quibuscumque quoad hoc penitus exclusis.„ Lo stesso han confermato altri Pontefici, specie Clem. VIII, e Benedetto XIV.

l) Le pene contro i trasgressori di queste leggi riguardano i superiori monastici, i Vescovi ordinanti e gli alunni ordinati. Sono tutti oggidì in pieno vigore?

m) Contro i Superiori vi ha la privazione dell' officio, della dignità

o dell' amministrazione, come ancora della voce attiva e passiva se rivolgono ad altri le dimissorie, prima che al Vescovo del domicilio, ovvero a bello studio differiscono siffatte dimissorie a quando il detto Vescovo sia assente, ovvero a quando non tenga ordinazione. Siffatta pena vige ancora tuttodì, non essendo state abolite dalla Costit. *Apostolicae Sedis* le pene riguardanti gli Ordini regolari.

n) Contro il Vescovo ordinante la Costit. *Apostolicae Sedis* commina la sospensione per un anno dalla collazione degli ordini se ordina un suddito alieno senza le dimissorie del proprio Vescovo. Benedetto XIV, come s' è visto innanzi, considera come suddito alieno senza dimissorie il religioso o privo delle dimissorie del proprio superiore o privo dell' attestazione del Vescovo del proprio domicilio che non può ordinarlo nè subito nè alla prima ordinazione generale ; e però dichiara irretito delle stesse pene chi presume di ordinare un tal religioso. Tuttavia non facendo menzione di ciò la Costituz. *Apostolicae Sedis,* unico codice penale oggi in vigore quanto alle censure *latae sententiae*, non crediamo che tal pena possa incogliersi oggidì dovendo la detta Costituzione strettamente interpretarsi.

o) È nondimeno in vigore la simile sospensione di un anno dai pontificali per chi " excepto casu legitimi privilegii, ordinem sacrum contulerit absque titulo beneficii vel patrimonii clerico in aliqua Congregatione viventi, in qua solemnis professio non emittitur, vel etiam religioso nondum professo „ (Const. *Apostolicae Sedis.*)

p) E pel religioso ordinato vi ha qualche pena ? Pene monastiche, per quanto sappiamo, non ve ne sono. Anticamente chi riceveva gli ordini da un Vescovo alieno senza dimissorie del proprio Ordinario era punito dal diritto colla sospensione, colla privazione del privilegio dell' ordine e con altre pene (V. Bonacina *De Sacr. Ordinis* Disp. VIII Qu. un., punct. IV, n. 26). Di queste pene però tace la Costituz. *Apostolicae Sedis,* e però devono dirsi del tutto abolite.

Al secondo. — Or venendo al caso proposto, Fra Galdino si presenta colla dimissoria del proprio Superiore non al Vescovo del domicilio, ma ad un altro. Questi non può ordinarlo senza che siasi assicurato : 1.° che Fra Galdino ha professato solennemente — 2.° che ha compiuto almeno per un triennio il corso teologico — 3.° che il Vescovo del domicilio sia impedito — 4.° che il detto Vescovo abbia dichiarato di non tenere ordinazione nel prossimo tempo delle ordinazioni generali—5.° che, dietro esame, abbia mostrata la sua scientifica idoneità. Donde si raccoglie che, mancando la 4.ª condizione, giustamente il Vescovo Gilberto si ricusa di ordinarlo.

QUESITI

con brevissime risposte.

28. *Se il solo sacerdote celebrante e non altri può preparare il calice per la messa.*

D. A pag. 40 di questo Vol. n. 11 si è detto che il sagrestano laico può, per consuetudine, toccare i vasi sacri; e però può anco preparare il calice per la messa. Il Fumagalli intanto (*Il Sac. Celebr.* C. I, a. l, n. 4 in nota) dice: " Non è lecito al ministro nelle messe private preparare il calice al celebrante non ostante fosse sottodiacono, diacono o anche sacerdote, avendo così dichiarato la S. C. de' R. con decreto 7 sett. 1816 ." Se dunque la S. C. de' Riti proibisce ciò agli ordinati *in sacris* che pure han diritto di toccare i sacri vasi, come potranno farlo i sagrestani?

R. Ecco testuale il cit. decreto *in Tuden.* 7 sept. 1816 (n. 2572 *edit. noviss.*) ad 6: " An in missis privatis permitti possit ministro, si fuerit sacerdos, diaconus vel subdiaconus, ut praeparet calicem et ipsum extergat in fine post ablutionem, sicut in missa solemni? — Resp. *Negative* ." Dal tenore di esso emerge che la S. C. parla di quella preparazione del calice che si fa *nella messa*, cioè *durante la messa*, come nelle *messe solenni*, in cui non solo si prepara il calice, ma si asterge altresì. Non parla perciò di quella preparazione che si fa *per la messa*, cioè *prima della messa*, in sagrestia; il che è lecito a tutti coloro che possono toccare i vasi sacri. Nè il De Herdt, nè altri che sappiamo dei rubricisti (tranne il solo Fumagalli) citano quel decreto quando parlano della preparazione alla messa che fa il sacerdote in sagrestia.

29. *Se possa ciò fare una monaca.*

D. Ed una monaca potrebbe anch' ella preparare il calice; non ostante il decreto della S. C. de' Riti del 26 Agosto 1836, che proibisce alle donne d'immischiarsi comechessia nel servizio dell' altare?

R. Il cit. decreto suona così: " Potestne sacerdos, omnibus prius sibi commode dispositis, quae ad sacrificium occurrere possunt ne mulieres inserviant altari, uti ministerio mulieris tantum pro responsis? — Resp: *Affirmative, urgente necessitate* ." Qui adunque si ricorda il divieto che si fa alle donne di non servire all' altare pel S. Sacrifizio, potendo solo, in caso di necessità, rispondere da luogo discosto dall' altare medesimo (V. nostre *Consultaz.* pag. 520); non già si proibisce che le monache conservino in clausura i vasi sacri e li preparino al sacerdote celebrante. Vedemmo altrove (pag. 40) come sia lecito alle monache sagrestane di toccare i vasi sacri e ancora di preparare il calice per la messa. Ciò dicasi pure per le suore non astrette a clausura.

30. *Se ora al Vicario Generale competano tutte le facoltà abituali concesse al Vescovo.*

D. Col decreto del S. Officio del 23 giugno 1898 (*Mon. Eccl.* Vol. X, Par. II, p. 101) viene determinato che le facoltà concesse finora dalla S. Sede ai Vescovi s' intendono date all' Ordinario, a senso del decreto 20 aprile 1888. Avendo il Vescovo N. N. varie facoltà abituali per concessione della S. Sede, si chiede se il Vicario generale possa usare di tutte. Per esempio può questi usare delle facoltà concesse al Vescovo di suddelegare i sacerdoti ad impartire la benedizione pontificia ai moribondi? — di designare in ciascuna chiesa parrocchiale un altare privilegiato per un settennio? — di suddelegare la benedizione delle suppellettili e sacre immagini? — di ridurre le messe di legato e di permettere la soddisfazione degli oneri di messe in luoghi e giorni diversi da quelli stabiliti dai fondatori? — di ammettere i chierici ai sacri ordini a titolo di servizio di chiesa?

R. Col cit. decreto, approvato dal S. Padre, fu stabilito che *tutte le facoltà abituali*, concesse e da concedersi ai Vescovi, s' intendono *eo ipso* concedute pure ai loro Vicarii generali, senza nessuna eccezione. Dovendosi tal decreto interpretare largamente, perchè contiene un favore del Supremo Gerarca, non v' ha ragione di dubitare che tutte le facoltà competano pure al Vicario generale. Solo se espressamente se ne eccettui in taluna (il che non è nelle menzionate facoltà) il ministero del Vicario generale, solo in tal caso questi ne sarà privo.

31. *Circa il calendario delle Comunioni negli Ordini Regolari.*

D. Si è parlato a lungo nel Monitore (Vol. X, P. II, p. 180) della natura del *calendario delle comunioni* che si suol dare in taluni istituti di voti semplici. Può dirsi lo stesso delle comunioni che sogliono prescriversi negli Ordini Religiosi di voti solenni?

R. Crediamo che debba dirsi lo stesso, militando anche per gli Ordini Regolari la medesima ragione. Del resto il Decreto *Cum ad aures* di Innocenzo XI prescrive questa norma per le monache di voti solenni: " Itidem moniales quotidie sacram Communionem petentes admonendae erunt ut in diebus ex earum Ordinis instituto praestitutis communicent. Si quae vero puritate mentis eniteant, et fervore spiritus ita incaluerint, ut dignae frequentiori aut quotidiana SS. Sacramenti perceptione videri possint, id illis a Superioribus permittatur ."

32. *Circa il culto alla Reliquia della S. Croce.*

D. Dopo una funzione colla Reliquia della S. Croce, è lecito darla baciare al popolo? Devesi incensare con tre tiri doppii ed in ginocchio? Qual culto insomma le si deve prestare?

R. Non v' ha nessuna proibizione, che sapppiamo, contro la pia pratica di dare a baciare al popolo la Reliquia della S. Croce: anzi la S. C. de' Riti, interrogata se nel Venerdì Santo possano ammettersi i fedeli al bacio di questa Reliquia, il dì 23 sett. 1837 rispose: *Servetur consuetudo.* La detta reliquia devesi incensare con tre tiri, non però in ginocchio, ma dopo una semplice genuflessione (S. R. C. 12 sept. 1736 *in Brixien.* ad 2, n. 2324 *edit.*

noviss. — De Herdt *S. Lit. Pr.* Vol. II, n. 199). Alla Reliquia della S. Croce devesi prestare il culto dovuto al SS. Sacramento chiuso nel tabernacolo. Si ponga mente a questo decreto: " I. An caeremoniae in missa coram sacrae Crucis ligno palam exposito differant ab iis quae in missa coram SS. Sacramento adhibentur? — II. Quum coram SS. Sacramento palam exposito omnes in choro stant nudo capite nec transeunt ante medium altaris quin genua flectant; quaeritur: Anne idem observari debeat coram ligno S. Crucis palam exposito? — Resp. ad I. Affirmative; et solum est genuflectendum in accessu et recessu, et quoties opus sit transire ante medium altaris, seu a latere ad latus ut in incensatione — Ad II. Negative ad utrumque; sed tantum unico genu in transitu „ (S. R. C. 23 mai, 1835 *in Lucionen.* n. 2722 *ed. noviss.*).

33. *La reliquia della S. Croce nel Venerdì Santo.*

D. Vi ha un culto speciale per il legno della S. Croce nel Venerdì Santo?

R. Culto speciale, prescritto dai sacri Riti, non ve n'è in detto giorno. Però possono osservarsi alcune lodevoli consuetudini. Ecco come dichiarò la S. C. dei Riti: " Fere in omnibus ecclesiis apponi solet feria VI in Parasceve reliquia SS. Crucis et benedici populo cum ipsa; ideoque quaeritur: I. An saltem in dicta feria incensari debeat eadem reliquia a sacerdote genuflexo? — II. Cuius coloris debeat esse pluviale pro tali benedictione? — III. Num oratio *Respice quaesumus* in eadem feria VI recitanda sit ante benedictionem a sacerdote erecto vel genuflexo? — IV. An admittendi sint fideles ad osculum dictae reliquiae? — V. An in adoratione Crucis in dicta Feria VI etiam diaconus et subdiaconus debeant deponere calceamenta? — Resp. Quoad I. *Negative*, iuxta decreta alias edita — Quoad II., III., IV., et et V. *Servetur consuetudo* .„

34. *Dei diritti di due confraternite nella stessa chiesa.*

D. In una chiesa di P. trovansi canonicamente erette due confraternite, di cui una *ab immemorabili* ha tenuta la bara per i suoi ascritti, e pei non ascritti con pagamento. Ora l'altra ha creduto imitare la consorella, facendo essa pure una bara pei suoi ascritti e pei non ascritti con pagamento. A ciò la prima si è opposta, credendo leso il suo diritto: ha ragione?

R. Avrebbe ragione se il diritto esclusivo lo avesse acquistato con giusto titolo p. e. se fosse interceduto patto o convenzione; ovvero se il diritto anteriore venisse sturbato colla nuova opera dell'altra confraternita. Quando però nè l'una cosa nè l'altra possa verificarsi, la prima confraternita non ha diritto di opporsi alle opere della seconda, sia pure che ne torni discapito ai suoi interessi. Con quel diritto onde la prima ha costruita la bara, col medesimo la costruisce la seconda.

35. *Se possano vendersi azioni sopra industrie vietate.*

D. Tizia vedova ereditò da suo marito alcuni titoli di azioni sopra un giornale cattivo, ora molto diffuso, che vive di rendite proprie e dà pure lucro agli azionisti. Si chiede: Può Tizia percepire questo lucro? Può vendere ad altri quelle azioni?

R. Non ha dubbio che il defunto marito di Tizia peccò gravemente se in mala fede colle dette *azioni* contribuì a dar vita a quel giornale cattivo. Ora intanto il giornale vive una vita prospera e non ha bisogno di quelle azioni; le quali perciò non influiscono sulla esistenza di quello e sul male che opera. Posto ciò, non vediamo ragione che impedisca a Tizia e di prendere il lucro delle azioni e ancora di venderle ad altri. Questo caso può essere simile a quello della donna che si prostituisce per danaro: fa gravissimo peccato a prostituirsi; ma dopo averlo commesso, non le si vieta di ritenere o donare il prezzo della prostituzione.

36. *Se la mercede della iniquità possa offerirsi a Dio.*

D. Due popolani presentano al proprio parroco, per farne dono alla immagine di Maria SS., le medaglie avute per aver militato sotto il Governo italiano nella breccia di Porta Pia. Può il parroco accettarle? Può tenerle esposte fra gli oggetti *ex votis?*

R. Se i popolani, spinti da pentimento e da vero spirito di pietà, offrono quei doni, perchè il parroco deve ricusarli? Perchè non dovrà metterli ai piè di Maria come trofeo della sua grazia? Non si sospendono in Chiesa chiodi e spilli ed altri strumenti, vomitati dagli ossessi?

37. *Che debba fare il confessore quando scorge che il matrimonio di un suo penitente fu celebrato con qualche occulto impedimento dirimente.*

D. A pag. 38 di q. Vol. fu detto che *quando omnia parata sunt,* e non v'è tempo di chiedere senza scandalo od infamia la dispensa, il confessore può da sè dispensare un penitente irretito di qualche impedimento dirimente. Che deve dirsi quando il detto penitente abbia allora in buona fede taciuto che la persona, con cui *rem habuit,* era la madre della sposa, e dopo il matrimonio in una posteriore confessione ciò manifesti? Può costui considerarsi dispensato da quell'impedimento? E nel caso negativo, che deve fare il confessore?

R. In questo caso non è intervenuta alcuna dispensa, ed il matrimonio è stato nullamente celebrato. Il confessore, senza nulla dire al penitente, deve munirsi di facoltà per dispensare, scrivendo alla S. Penitenzieria ovvero al Vescovo (che suole avere siffatta facoltà dalla S. Sede), tacendo il nome del penitente, ed avuta la detta facoltà, deve dispensarlo formalmente facendo inoltre rinnovare il consenso agli sposi.

38. *Circa la rinnovazione del consenso matrimoniale, da esigersi dal confessore.*

D. Nel detto caso come deve esigersi la rinnovazione del consenso matrimoniale?

R. S. Alfonso (L. VI, n. 1117) esamina varii modi come ottenersi tal rinnovazione di consenso. Il migliore però e più sicuro è, secondo il suo parere, che la parte conscia dell'impedimento che accusò la colpa, dica all'altra parte che n'è ignara: *Quando fu celebrato il nostro matrimonio, io non ebbi il vero consenso, ora voglio prestarlo: vuoi prestarlo ancor tu?* Imperocchè non può aversi vera rinnovazione di consenso quando non si sap-

pia che il primo fu nullo. — Se poi ciò non si possa dire alla parte ignara senza pericolo di grave danno, S. Alfonso l. c. con altri molti è di opinione che basti che la parte conscia dell' impedimento intenda di prestare il nuovo consenso colla copula maritale, nel che perseverando il consenso dell' altra parte, questa non sarebbe in obbligo per sè di rinnovarlo. Si è detto *per sè*, giacchè la S. Penitenzieria ingiunge sempre l' obbligo di cerziorar l' altra parte della nullità del consenso. Vero è che siffatto obbligo, come dice S. Alfonso, in questo gravissimo caso la S. Penitenzieria non intende di imporlo. Il che oggidì è assai più certo, giacchè lo stesso sacro Tribunale nelle facoltà di tal genere suole aggiungere: " et quatenus hæc certioratio absque gravi periculo fieri nequeat, renovato consensu iuxta regulas a probatis Auctoribus traditas. „ (V. *Mon. Eccl.* Vol. II, Par. III, p. 73). Or la regola che insegnano gli approvati autori per tal caso è appunto la già esposta di S. Alfonso. (V. D' Annibale Summ. T. M. P. III, n. 483).

39. *Se ciò possa supplirsi con altro mezzo.*

D. In quest' ultimo caso, quando cioè non si possa cerziorare l' altra parte senza pericolo di gravi danni, vi ha qualche altro mezzo come ovviarsi alla rinnovazione del consenso?

R. Vi ha un mezzo assai più sicuro; ed è quello di ottenere dalla S. Penitenzieria la dispensa in radice: ciò però quando sia certo che il primitivo consenso dell' altra parte duri. Può considerarsi durare siffatto consenso quando non ci siano dissensioni o discordie fra gli sposi, onde debba argomentarsi che la detta parte trovisi pentita del matrimonio già celebrato. (V. Ligor. L. VI, n. 1115).

40. *Che dire se la parte rea conosca l' impedimento.*

D. Che cosa deve il confessore imporre al penitente quando nel detto caso conosca l' impedimento e non abbia ancora ottenuta la facoltà di dispensarlo?

R. Deve imporgli l' obbligo di non chiedere nè rendere il debito coniugale (D' annibale L. III, n. 482). Quanto ad avvisarne l' altra parte che sta in buona fede, non ha nessun dovere: perciò può adoperare qualche pretesto perchè non renda il debito coniugale, fino a che non sia stato dispensato, secondo le regole dette innanzi.

41. *Se il il nuovo calendario perpetuo di una diocesi abolisca gli officii proprii delle singole chiese.*

D. La S. C. de' Riti, avendo approvato il calendario perpetuo della diocesi di C., ne ha imposto l' obbligo per tutta la diocesi colle parole: *Ab universo Clero Dioeceseos servari mandavit.* Con ciò s' intendono abrogati gli officii particolari che si celebravano nei paesi della diocesi per consuetudine, o per qualche insigne reliquia?

R. Il calendario generale delle diocesi non toglie l' obbligo degli officii proprii di ciascuna chiesa. Così il De Herdt (S. Lit. Prax. T. II, n. 209) e tutti i Rubricisti. Ecco poi quali sono questi officii proprii che devono compiersi in ciascuna chiesa, giusta l' insegnamento dello stesso De Herdt: „ Of-

ficia alicui ecclesiae vel loco propria sunt titulus aut patronus regni, provinciae, civitatis, oppidi vel pagi; titulus seu patronus Ecclesiae; dedicatio propriae Ecclesiae; officium ratione corporis vel insignis reliquiae; titularis et dedicatio Ecclesiae Cathedralis; officia ex speciali concessione, item ex legitima consuetudine. „ — Nel caso proposto, non ostante il calendario perpetuo, che ha forza di legge per tutta la diocesi, devono celebrarsi in ciascun paese gli officii del patrono del luogo, del titolare e della consacrazione della chiesa, delle reliquie insigni, e quelli ottenuti per speciale concessione o introdotti per legittima consuetudine. Per ragione di uniformità, in talune diocesi suolsi ottenere che siano celebrati in un solo giorno tutti gli officii delle svariate reliquie insigni, e quelli della consecrazione di tutte le chiese.

CONSACRAZIONE

DELL' ORBE CATTOLICO

AL SS. CUOR DI GESÙ

Con Lettere Apostoliche del dì 25 Maggio 1899 (il cui tenore daremo in un prossimo fascicolo) il S. Padre, dopo avere inculcata vivamente la devozione al SS. Cuore di Gesù, ha disposto come segue:

" Itaque edicimus ut diebus nono, decimo, undecimo proximi mensis Junii, in suo cuiusque urbis atque oppidi templo principe statae supplicationes fiant, perque singulos eos dies ad ceteras preces Litaniae Sanctissimi Cordis adiiciantur auctoritate Nostra probatae: postremo autem die formula Consecrationis recitetur. „

Ecco intanto qui riprodotte le Litanie del Sacro Cuor di Gesù e la formola prescritta di consacrazione.

LITANIAE DE SACRO CORDE IESU

Kyrie, eleison.
Christe, eleison.
Kyrie, eleison.
Christe, audi nos.
Christe, exaudi nos.
Pater de coelis Deus, *miserere nobis.*
Fili, Redemptor mundi Deus, „
Spiritus Sancte Deus, „
Sancta Trinitas, unus Deus, „
1. Cor Iesu, Filii Patris aeterni, „
2. Cor Iesu, in sinu Virginis Matris a Spiritu Sancto formatum, „
3. Cor Iesu, Verbo Dei substantialiter unitum, „

4. Cor Iesu, Maiestatis infinitae, *miserere nobis.*
5. Cor Iesu, Templum Dei sanctum, „
6. Cor Iesu, Tabernaculum Altissimi, „
7. Cor Iesu, Domus Dei et porta coeli, „
8. Cor Iesu, fornax ardens caritatis, „
9. Cor Iesu, iustitiae et amoris receptaculum, „
10. Cor Iesu, bonitate et amore plenum, „
11. Cor Iesu, virtutum omnium abyssus, „
12. Cor Iesu, omni laude dignissimum, „
13. Cor Iesu, rex et centrum omnium cordium, „
14. Cor Iesu, in quo sunt omnes thesauri sapientiae et scientiae, „
15. Cor Iesu, in quo habitat omnis plenitudo divinitatis, „
16. Cor Iesu, in quo Pater sibi bene complacuit, „
17. Cor Iesu, de cuius plenitudine omnes nos accepimus, „
18. Cor Iesu, desiderium collium aeternorum, „
19. Cor Iesu, patiens et multae misericordiae, „
20. Cor Iesu, dives in omnes qui invocant Te, „
21. Cor Iesu, fons vitae et sanctitatis, „
22. Cor Iesu, propitiatio pro peccatis nostris, „
23. Cor Iesu, saturatum opprobriis, „
24. Cor Iesu, attritum propter scelera nostra, „
25. Cor Iesu, usque ad mortem obediens factum, „
26. Cor Iesu, lancea perforatum, „
27. Cor Iesu, fons totius consolationis. „
28. Cor Iesu, vita et resurrectio nostra, „
29. Cor Iesu, pax et reconciliatio nostra, „
30. Cor Iesu, victima peccatorum, „
31. Cor Iesu, salus in Te sperantium, „
32. Cor Iesu, spes in Te morientium, „
33. Cor Iesu, deliciae Sanctorum omnium, „

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, parce nobis, Domine.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, exaudi nos, Domine.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.

℣. Iesu mitis et humilis corde,
℟. Fac cor nostrum secundum Cor tuum.

Oremus.

Omnipotens sempiterne Deus, respice in Cor dilectissimi Filii tui et in laudes et satisfactiones, quas in nomine peccatorum tibi persolvit iisque misericordiam tuam petentibus, tu veniam concede placatus in nomine eiusdem Filii tui Iesu Christi qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus. Per omnia saecula saeculorum. Amen.

Concordat cum originali, a S. R. C. approbato die 27 Iunii 1898. In fidem etc.

Ex Secretaria Sacrorum Rituum Congregationis, hac die 2 Aprilis 1899.

D. Panici *S. R. C. Secret.*

AD SS. COR IESU

FORMULA CONSECRATIONIS RECITANDA

Iesu dulcissime, Redemptor humani generis, respice nos ad altare tuum humillime provolutos. Tui sumus, tui esse volumus; quo autem Tibi coniuncti firmius esse possimus, en hodie Sacratissimo Cordi tuo se quisque nostrum sponte dedicat. — Te quidem multi novere numquam: Te, spretis mandatis tuis, multi repudiarunt. Miserere utrorumque, benignissime Iesu: atque ad sanctum Cor tuum rape universos. Rex esto, Domine, nec fidelium tantum qui nullo tempore discessere a te, sed etiam prodigorum filiorum qui Te reliquerunt: fac hos, ut domum paternam cito repetant, ne miseria et fame pereant. Rex esto eorum, quos aut opinionum error deceptos habet, aut discordia separatos, eosque ad portum veritatis atque ad unitatem fidei revoca, ut brevi fiat unum ovile et unus pastor. Rex esto denique eorum omnium, qui in vetere gentium superstitione versantur, eosque e tenebris vindicare ne renuas in Dei lumen et regnum. Largire, Domine, Ecclesiae tuae securam cum incolumitate libertatem; largire cunctis gentibus tranquillitatem ordinis: perfice, ut ab utroque terrae vertice una resonet vox: Sit laus divino Cordi, per quod nobis parta salus: ipsi gloria et honor in saecula: amen.

BIBLIOGRAFIA.

P. Andrea da Faenza Cappuccino. — Lettera didascalica ad un Predicatore novello sulla maniera di ben comporre la predica, coll' aggiunta di una istruzione sulle prediche catechistiche e sui panegirici — 10ª Edizione con correzioni ed aggiunte — Redaz. degli Annali Francescani, 1898.

Benchè antica sia quest' operetta (dettata un secolo e mezzo fa) risponde nondimeno a capello a quanto la S. C. dei VV. e RR. prescrisse non ha guari sulla predicazione sacra, e quasi può dirsi un ampio e opportunissimo commento di quella interessante istruzione. Dà le norme vere e pratiche di ben compiere questo sacro ministero, e con lucidezza e dottrina ammirabile istruisce il novello oratore su quello che deve fare prima di comporre la predica, nell' atto di comporla e dopo di averla composta. Le numerose edizioni che in ogni punto d' Italia si ebbe questo libro; l' avidità onde in ogni tempo fu ricercato; lo averlo adottato molti a testo di scuola per la

formazione dei giovani oratori: tutto ciò dimostra il valore e l'efficacia degl'insegnamenti in esso contenuti. Facciamo voti che tutti i giovani ecclesiastici apprendano in esso la vera maniera di ben predicare, allontanandosi dal modo profano onde tanti anche oggidì stanno adulterando la divina parola. — Prezzo L. 1,50 presso il p. Guardiano dei Cappuccini di Faenza. (Ravenna).

Boni D. Carlo canonico — Un caso di coscienza: Si può essere evoluzionista? — Montalcino tip. Donnoli, 1898.

L'egregio autore di questo libro, dopo di avere con molto senno e dottrina chiarito il vero stato attuale della quistione evoluzionistica, dimostra quanto sia falso e pericoloso il sistema di allontanarsi dalla interpretazione tradizionale della Sacra Bibbia per accomodarne il senso ad ipotesi scientifiche, le quali non hanno solido fondamento. E così deve dirsi della ipotesi evoluzionistica, la quale oggidì viene sconfessata da molti degli antichi sostenitori e vien dichiarata falsa da sommi scienziati anco scredenti. È un' operetta molto bene scritta che si fa leggere assai volentieri, degna di essere raccomandata e diffusa. — Costa L. 1,80 presso l' A. a Montalcino.

Bucceroni Januarii e Societate Jesu — Commentarii *De casibus reservatis; de Censuris, de C. Pii IX* Apostolicae Sedis; *de C. Benedicti XIV* Sacramentum Poenitentiae; *de Absolutione danda, differenda, deneganda* —Editio V—Romae, ex typ. *Della pace* Phis. Cuggiani, 1899.

Questi trattati che il dottissimo P. Bucceroni pubblicò altre volte separatamente, ritoccati ed accresciuti vengono qui raccolti in un sol volume. E con saggio consiglio. Imperocchè versando essi sopra i punti più gravi e più interessanti della Teologia Morale, giova tenerli tutti sott' occhi e formarne l'oggetto di precipuo studio. La profondità e la purezza delle dottrine qui contenute non hanno mestieri di nostre commendazioni: bastano il nome del chiarissimo Autore, le tante edizioni in tempo brevissimo succedutene, e l'autorità che essi hanno e nelle scuole e presso i dotti. Raccomandiamo perciò non solo ai cultori delle discipline teologico-morali, ma si ancora ai loro professori, e a quanti sono intenti ai sacri ministeri, di far tesoro di queste dotte, erudite ed opportunissime trattazioni. — Il volume di p. 320 in 8° gr. costa L. 5 senza le spese di posta, presso il Deposito di libri alla Università Gregoriana, Roma, via del Seminario, 120.

Franco P. Gio. Giuseppe d. C. d. G. — L'Ipnotismo tornato di moda. Storia e disquisizione scientifica del P. Gio. Giuseppe Franco d. C. d. G. — Quarta ediz. arricchita di molte giunte. Roma, tip. A. Befani, 1899.

L'ipnotismo, ultima forma dello spiritismo e delle scienze occulte, è una delle piaghe più generalmente diffuse ai giorni nostri. Se ne parla da per tutto; lo si esercita in ogni luogo, e come cura medicale, e come oggetto di studio, e come trastullo da salotto. Ma che cosa esso è mai? donde prese cominciamento? quali vicende ha subite? ne sarà lecito, ne sarà utile l'esercizio? Ecco quello che interessa conoscere soprammodo perchè lo si possa tenere in quel conto che merita. E l'opera più magistrale, che tratti di tal tenebroso ritrovato, è appunto questa del chiarissimo P. Gio. Giuseppe Franco,

il quale per gli speciali studii fattivi e per le svariate opere pubblicate, venne detto il caposcuola degli antispiritisti. Tutto quello che fino ad oggi si è conosciuto intorno a tal soggetto, vien qui con mirabile sintesi raccolto e con logica stringente esaminato. Si parla poi delle ipotesi molteplici onde si vollero spiegare i fenomeni ed i fatti misteriosi dell'ipnotismo; e si mostrano finalmente gli effetti deplorevoli, che ne provengono, sì fisici come morali. Alla profonda dottrina, alla mirabile erudizione, risponde uno stile terso e attraente, quale è quello dello insigne e chiarissimo Autore; e cominciato a leggere una volta il libro, non lo si smette se non dopo averlo gustato interamente. Non è meraviglia perciò che quest'opera, apparsa prima sulla *Civiltà Cattolica,* venne poscia riprodotta in più edizioni e tradotta in varie lingue, ricercatissima sempre dai dotti e dai volgari. Questa edizione quarta però si avvantaggia su tutte le precedenti, non solo per giunte considerevoli e per le ultime novità che contiene, ma sì ancora per due indici copiosi, uno progressivo e l'altro alfabetico, che mettono sott'occhi la intera materia. Si affrettino ad acquistarla quanti vogliono avere un giusto concetto dell'ipnotismo, massime gli ecclesiastici, i quali più che tutti gli altri, per ragione di ministero, devono esserne istruiti.—Prezzo L. 3 presso l'amministrazione della *Civiltà Cattolica,* in Roma, via Ripetta, 246.

Golizia P. Bernardo da Ceglie Messapico, cappuccino — Saggio sui rapporti fra Dio, Cristo e la Chiesa — Roma, tip. Vaticana, 1898.

È una efficace apologia della Chiesa Cattolica. Mostra come Gesù Cristo è veramente Figliuolo di Dio, e la Chiesa cattolica è veramente fondata da Gesù Cristo: ed in ciò consistono le relazioni fra Dio, Cristo e la Chiesa. Ciò si prova con validissimi argomenti teologici, scritturali e soprattutto storici, e con ampie allegazioni di Padri, di Dottori e di sacri Interpreti. " Scrivo, dice l'Autore, quando il secolo decimonono volge al tramonto, perchè il passaggio al ventesimo si faccia in nome della Chiesa, di Cristo e di Dio. „ Qual fine più nobile di questo? — Il libro vendesi per L. 1,50 presso i PP. Cappuccini di *Assisi* (Perugia).

Trinchera Teodoro — Il Cuore di Gesù nel Vangelo, nelle vite dei Santi e nel Cantico de' Cantici. Mese esegetico, ascetico ed oratorio, consecrato al Cuore SS. dell' Uomo-Dio dall' Arcidiacono di Ostuni Teodoro Trinchera — Torino, tip. pontif. cav. Pietro Marietti, via Legnano, 23, 1900.

È un altro lavoro, degno della penna del chiariss. Arcid. Trinchera. Contiene meditazioni, esempii e discorsi sul Cuore SS. di Gesù per la santificazione del mese di Giugno. Le meditazioni vengono tratte dall' Evangelo; gli esempii, dalle vite dei Santi; i discorsi, dal Cantico dei Cantici. Ottime le ragioni, allegate dall' A., di questa scelta: giacchè il Vangelo rispecchia l'amor di Gesù nei fatti mirabili che narra di Lui; le vite dei Santi offrono l'Evangelo in pratica, e poi sono di cose certe ed autentiche; il Cantico dei Cantici è la poesia dell'amore divino, e coll'elemento sensibile onde si dichiara, è atto più che ogni altra cosa a sollevare a Gesù il cuore dei fedeli. Su queste basi sono formati gli svariati esercizii che qui si propongono. Ma tutto è condotto con quella magistrale perizia del dotto Autore, mostrata già nelle altre opere sue. Con eloquenza nobile e veramente sacra egli, pur discorrendo di cose eccelse e divine, parla in modo da essere compreso da tutti, e discende nell' intimo del cuore e lo commuove, in-

ducendolo a santi e salutari propositi. Se ne avvantaggino tutti sempre, e segnatamente nel prossimo mese di Giugno. — Vendesi per L. 4 presso l'Autore in Ostuni (Lecce), presso il cav. Pietro Marietti in Torino, e presso Alfonso Giuliano a Napoli, via del Duomo 86.

CRONACA GOVERNATIVA.

Lasciti per poveri di G, C. e per quei di un culto determinato, se concentrabili — L' avere il testatore disposto che nella erogazione delle elemosine siano da preferirsi i poveri della sua parentela, non toglie alla disposizione il carattere di istituzione a vantaggio generale dei poveri, nè la indicazione di *poveri del nostro Signor Gesù Cristo* esclude la comprensione dei poveri anche di altro culto.

L' essere una disposizione fatta a vantaggio di persone professanti un culto determinato, non è ragione che impedisca il concentramento dell'istituzione. *(Dec. Cons. Stato, 4.ª Sez., 8 ottobre 1897. — Ric. Mola c. Congrega di carità di Codogno) (Man. degli Amm.* l. c. p. 318).

Dipendenza delle confraternite dall' Autorità civile ed ecclesiastica —Devonsi applicare a tutte indistintamente le Confraternite esistenti nel Regno, anche di mero culto, le disposizioni della legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza ; e per conseguenza i detti sodalizi devono dipendere esclusivamente dall' Autorità civile, e più specialmente dal Ministero dell' Interno. — L' ingerenza dell' Autorità ecclesiastica deve limitarsi alla parte meramente spirituale e religiosa *(Pareri del Cons. di Stato, Sez. unite dell' Interno e di Grazia e Giustizia, 22 dicembre 1893 e 28 gennaio 1898, adottati)* (1). (*Man. degli Amm.* l. c. p. 320).

---

(1) I Ministri dell' Interno e di G. e G. e Culti, in data 17 luglio 1898, han mandata una circolare ai Procuratori generali ed ai prefetti, per notificare questa decisione del Consiglio di stato.

Con altra circolare del 24 agosto 1898 del Ministro dell' Interno ai Prefetti si dànno le norme per la esecuzione della decisione predetta. Giova conoscerla per intero :

" Non sarà sfuggita ai signori Prefetti l'importanza della circolare 17 luglio p. p., n. 26053-11-66945, con la quale, in conformità a pareri emessi dal Consiglio di Stato, si davano istruzioni perchè tutte le confraternite, comprese quelle che hanno mero scopo di culto, siano assoggettate alla legge 17 luglio 1890, anche per quanto riflette la tutela e la vigilanza.

" È ora necessario, per la piena osservanza delle dette istruzioni, che i Prefetti, con sollecita cura, provvedano alla compilazione dell' elenco delle confraternite esistenti in ciascuna provincia, giusta il prescritto dell' art. 83 del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891.

" L' elenco dovrà indicare : il patrimonio immobiliare e mobiliare di ciascun ente, le rendite derivanti da tale patrimonio e quelle fornite dal contributo dei fratelli, la destinazione attuale delle rendite stesse secondo i due scopi di beneficenza e di culto, le spese di amministrazione e le passività di carattere perpetuo.

Ministeriale di trasformazione, non impugnabile — Il Decreto ministeriale che dichiara trasformabile un' Opera pia a norma dell' art. 92 della legge 17 luglio 1890 è provvedimento definitivo, e quindi impugnabile dinanzi alla 4.ª Sezione del Consiglio di Stato. *(Dec. 4.ª Sez. Cons. Stato, 11 marzo 1898 — Capitolo della Metropolitana fiorentina). (Man. degli Amm.* l. c. p. 320).

Tasse sul trasporto delle salme di acattolici — Giusta la legge sulla tutela della sanità pubblica ed il Regolamento di polizia mortuaria, l' isti-

---

" Alla compilazione di così fatto lavoro possono essere di valido aiuto, la statistica delle confraternite del Regno, compilata recentemente dalla Direzione generale della statistica, i dati raccolti in occasione della formazione dell' elenco prescritto dal R. decreto 12 gennaio 1890, n. 6594, gli atti contabili di che in appresso.

" Dopo che i signori Prefetti avranno accertato in modo esatto il numero delle confraternite, inviteranno queste a presentare sollecitamente, e, se è possibile, entro il termine stabilito dagli articoli 33 e 72 del regolamento di contabilità 5 febbraio 1891, i bilanci dell' esercizio 1899 ed i conti dell' esercizio corrente per l' approvazione dell' autorità tutoria.

" Né basta, che si dovranno invitare gli enti stessi a presentare, in un breve termine, l' inventario redatto con le norme stabilite dagli articoli 1.° e seguenti del regolamento di contabilità. Il quale inventario dovrà dalle Prefetture essere controllato con quello già compilato in esecuzione dell' art. 3.° del R. decreto 12 gennaio 1890 sopra ricordato.

" Ma è sui bilanci e sui conti che i signori Prefetti e le Giunte provinciali amministrative dovranno particolarmente portare la loro attenzione.

" Dovranno infatti, nell' esame dei bilanci, curare che le spese di culto siano contenute nei limiti corrispondenti ai bisogni delle popolazioni ed agli obblighi derivanti dalle tavole di fondazione, e che in essi siano stanziate le somme da destinarsi per il servizio degli inabili al lavoro a mente dell' art. 81 della legge 30 giugno 1889, n. 6144, sulla pubblica sicurezza e del R. decreto 19 novembre 1889, n. 6535.

" E, nell' approvare i conti consuntivi, dovranno disporre che le somme eccedenti i bisogni ordinari siano depositate presso gli istituti, di cui è cenno nell' articolo 23 della legge 17 luglio 1890, e quelle da investirsi lo siano nei modi indicati dall' art. 28.

" Dallo studio che sarà fatto sui bilanci, sugli inventari e sui conti, e che non si dubita sarà compiuto con speciale cura dai signori Prefetti e dalle onorevoli Giunte provinciali amministrative, apparirà anche quali siano le rendite che per l' art. 91, n. 2, della legge 17 luglio 1890 possono trasformarsi a scopo di beneficenza, meglio assicurando, anche per questa parte importantissima, l' attuazione della legge.

" I Signori Prefetti sono pregati di accusare ricevuta della presente Circolare e di trasmettere al più presto una copia dello elenco delle confraternite di che prima si è parlato, indicando altresì per ciascuna ed in quale misura, vi siano rendite da trasformarsi a scopo di beneficenza.

" *Il Ministro:* Marsengo. "

Fu anche chiesto se tutto ciò va detto per le confraternite prive di patrimonio; ed ecco come risponde un' altra circolare del Ministro dell' Interno

tuzione dei cimiteri è obbligatoria per i Comuni, *nell' interesse della generalità degli abitanti*, e niuna distinzione è stata fatta, per quanto concerne i seppellimenti, fra gli ascritti, in vita, ai diversi culti.

L' essere, quindi, un cimitero comunale sfornito di recinto speciale per acattolici, non può conferire alle famiglie di questi il diritto di chiedere che siano effettuati, senza pagamento di tassa, i trasporti delle salme dei loro congiunti in un cimitero di altro Comune, che di quel recinto sia fornito, ostandovi le disposizioni dell' articolo 25 del Regolamento 25 luglio 1892, n.

---

ai Prefetti, in data 23 novembre 1898:

" Con la circolare 17 luglio prossimo passato numero 26053-68-11-66945, si è dichiarato che tutte le confraternite, anche di mero culto, aventi personalità giuridica, sono soggette alla legge 17 luglio 1890 numero 6972, per quanto riflette la vigilanza sulla loro amministrazione e la tutela del loro patrimonio.

" Siccome però varie prefetture hanno proposto il quesito, se le confraternite prive di patrimonio, dovessero egualmente ritenersi soggette alla legge precitata, così si è richiesto anche su ciò l' avviso dell' on. Consiglio di Stato.

" Quel Consesso, con parere del 6 ottobre 1898 avvertiva che la condizione generica perchè trovi applicazione la suddetta legge, si è che esista un ente morale, e soggiungeva che condizione prima della esistenza morale di un ente " è la esistenza di un patrimonio, o, trattandosi di una associazione, tale una condizione che permetta di scorgere nella associazione stessa un ente distinto dalle singole persone dei soci per vincolo giuridico di reciproci diritti e doveri nel rapporto dei singoli soci verso la associazione.„

" Da queste premesse emerge adunque, che il solo fatto della mancanza di un patrimonio, non è sufficiente ad escludere *a priori* una confraternita dal novero degli enti giuridici, ma conviene ancora indagare se la stessa, sebbene senza dotazione, non sia stata dall' Autorità competente eretta in ente morale in guisa che essa possa acquistare ed esperire, occorrendo, una azione giuridica contro i confratelli che si rifiutassero al contributo. Del resto, di corporazioni senza patrimonio e che hanno una personalità giuridica non mancano esempi nella nostra legislazione; basterà ricordare le congregazioni di carità, che sono in ogni Comune costituite per legge indipendentemente dalla esistenza di un patrimonio, e le Società di patronato sui liberati dal carcere.

" Certamente la mancanza di patrimonio, senza del quale non si erigono in massima enti morali, costituisce una presunzione che la confraternita non abbia personalità giuridica.

" Tale presunzione però non può essere tolta se non dalla prova indubbia che l' Ente, anche senza dotazione, ebbe egualmente personalità giuridica, prova che deve desumersi dagli atti di fondazione o dagli statuti regolarmente approvati.

" Il giudizio in proposito è lasciato al prudente criterio delle SS. LL. che, tenuti presenti i principii, ai quali si è informato il Consiglio di Stato, giudicheranno pure nei singoli casi in quali limiti ragionevoli deve esercitarsi la funzione tutoria rispetto a quelle confraternite, che pur avendo personalità giuridica, sono prive di un patrimonio.

" *Pel Ministro:* MARSENGO. „

418, sulla polizia mortuaria (Circolare del Min. dell' Interno 30 luglio 1898 ai Prefetti). (*Man. degli Amm.* l. c. p. 329).

CRONACA RELIGIOSA.

(*31 maggio 1899*)

Pubblicazione dell'Anno santo — Il giorno 11 maggio, solennità dell' Ascensione di N. S., venne pubblicata solennemente la Bolla del prossimo *Anno santo* 1900. La Bolla fu data col solito rito in Vaticano dal S. Padre al Sostituto dei Brevi e venne letta dall' Abbreviatore *de Curia* nel portico della Basilica Vaticana, ed in quelli di S. Paolo, di S. Giovanni in Laterano e di S.ª Maria Maggiore, chiese destinate per le visite dei fedeli. Nel prossimo fascicolo daremo il testo della Bolla.

Cause di Beatificazioni — Il 18 u. s. nel Palazzo Apostolico Vaticano si tenne la Congregazione particolare dei S. Riti per discutere il dubbio *de martyrio causa martyrii, et signis seu miraculis* del Ven. Francesco Isidoro Gagelin, Miss. Apost. e Vic. Gen. della Concincina, con altri 51 compagni, trucidati colà, nel Tonchino e nella Cina in odio alla fede.

Nel 25 detto si tenne la Congregaz. preparatoria per discutere tre miracoli operati da Dio ad intercessione della Ven. Suor M.ª Crescenza Hoessia, terziaria professa francescana nel Monastero di Kauffbur, Diocesi di Augusta in Baviera, i quali miracoli si propongono per la sua beatificazione.

Il 9. sp. si è tenuta la Congr. Ordinaria dei S. Riti, nella quale si sono trattate le seguenti materie: 1.° Conferma del culto immemorabile al B. Raimondo da Capua, Generale de' Predicatori; 2.° Introduzione della causa di Beatificazione del Ven. Michele Garicoitz, fondatore della Congr. dei Preti del S. Cuore di Gesù; 3.° Elezione della B. V. sotto il titolo del Rimedio, a Patrona principale della Città di Albaida, Archidiocesi di Valenza, e concessione ed approvazione dell' officio e messa propria; 4.° Alcuni dubbii liturgici.

Decreto per canonizzazione — Domenica 30 u. s. alla presenza di S. S., circondato dalla sua nobile corte, dai Cardinali e Vescovi appartenenti alla S. C. dei Riti, dai postulatori della fede, dal Procuratore generale e da larga rappresentanza dei Fratelli delle Scuole Cristiane, si promulgò il seguente decreto, col quale si approvano due miracoli operati da Dio per intercessione del B. Giov. Battista De la Salle per la sua canonizzazione: " Constare de duobus propositis miraculis; de primo: Instantaneae perfectaeque " sanationis adolescentis Leopoldi Tayac a gravissima pneumotae cerebra- " libus, atque letiferis stipata symptomatis; et de altero: Instantaneae per- " fectaeque sanationis Fratris Netheelmi e Congregatione Scholarum a polio- " mielite chronica transversa lumbari et ab ulceribus in cruribus. „ Il S. Padre pronunziò un' allocuzione in latino, ed un bellissimo indirizzo di ringraziamento gli venne umiliato a nome della Congregazione per l'onore impartito al suo Santo fondatore.

Congresso cattolico italiano — Il 18 u. s. nella Chiesa di S. Domenico in Ferrara fu inaugurato il Congresso Cattolico dal Card. Svampa. Erano presenti: il Card. Manara, 25 Arcivescovi e Vescovi, il Conte Paganuzzi, il Barone De Matteis, il Conte Grosoli, il Marchese Crispolti, il Cav. Rezzari ed altri illustri personaggi, i quali tutti, in questo e nei giorni seguenti parlarono applauditissimi sui bisogni morali dei cattolici, sulla emigrazione italiana, sulla economia, sulla istruzione e sull'azione cattolica, sui circoli universitarii e sulla Massoneria. Fu chiuso il 21 detto con discorsi assai plauditi dell' Arciv. di Ferrara, del Conte Paganuzzi e del Marchese Crispolti. Il S. Padre mandò un magnifico Breve di rallegramenti all' Arcivescovo di Ferrara per la riuscita straordinariamente splendida del congresso.

Pellegrini al Vaticano — Il 15 u. s. il S. Padre ricevè un gruppo di circa 50 pellegrini olandesi, col Presidente Dekkers Vicario a Teteringen, col Direttore Cav. Carlo Kieckens; i quali tutti furono ammessi a baciare le mani di S. S. Questi si degnò trattenersi familiarmente con ciascuno, informandosi delle opere cattoliche d' Olanda. Gradì una generosa offerta dell' Obolo, e benedisse i presenti e le loro famiglie.

Festa centenaria — Agli 11 u. s. si è celebrato a Roma nella Casa Madre a Maria S.ª Cosmedin il primo centenario di fondazione della Congr. delle Suore di Carità, compiuta un secolo dietro a Besançon dalla Ven. Suora Thouret. L' E.mo Gotti celebrò messa colla Comunione generale, il Card. Vannutelli pontificò solennemente, l' E.mo Card. Vicario impartì la benedizione nel pomeriggio. Il S. P. indirizzò un breve, nel quale si congratula del bene grandissimo che reca alla Società tale Istituto, come pure della sua diffusione, essendosene stabilite solo in Italia in poco tempo ben 400 Case. Nel giorno seguente vi fu un trattenimento poetico e musicale, al quale intervennero parecchi Cardinali, Vescovi, e Prelati.

Riconoscimento legale in Cina del Cattolicismo — La Religione cattolica in Cina è stata già felicemente riconosciuta per decreto imperiale. Siffatto decreto, dice il Papa imperatore del cattolicismo e ritiene l' ambasciatore francese quale incaricato degl' interessi cattolici. I missionarii riceveranno il titolo di mandarini. Ognun vede la massima importanza di tale atto pel progresso del Cattolicismo in quel vasto impero.

Necrologio — Sono morti: Mons. Giuseppe M.ª Guido de' Conti Guidelli Arciv. tit. di Mira, già Arciv. di Modena; Mons. Nicola Contieri Arciv. tit. di Farsaglia, già Arciv. di Gaeta; Mons. Agostino Accoramboni Arciv. tit. di Eliopoli, sostituito in Roma della Segreteria de' Memoriali. È morto pure in Inghilterra l' On. Sig. Giorgio Fischer, discendente dal Cardinale, ucciso dall'empio Errico VIII, appartenente alle più nobili famiglie protestanti, che occupò cariche importanti nell' alta Magistatura ed altri ufficii. Per la intercessione del beato suo parente ha ottenuto la grazia ineffabile di morire convertito nel seno della vera Chiesa.

Le figlie di S. Anna nell' Eritrea — Queste buone suore attendono nell' Eritrea alla cura delle giovanette, e di molti bambini, che consegnano ai cappuccini, dopo aver loro insegnato l' italiano e i principali dommi della nostra religione. Una suora farmacista accorre alle prime cure dei malati, quando per la distanza non è pronto un servizio medico.

CRONACHETTA POLITICA.

— Le elezioni politiche nella Spagna si son fatte con sufficiente calma, e son risultate con una enorme maggioranza a favore del Ministero.

— Gravi difficoltà nelle Filippine ha incontrato l'esercito degli Stati Uniti per domare gl'insorti, ed è necessario mandarvi altri soldati. I volontarii di alcuni Stati dell'Unione sono sfiduciati, e reclamano di ritirarsi nelle loro case. In due imboscate i ribelli catturarono molti americani: occuparono un borgo, ove trovarono settemila fucili. Ciò non ostante si crede che tra non molto cesseranno le ostilità, essendosi aperte delle trattative frai capi degl'insorti e gli americani.

— Le autorità inglesi di Hong-Kong disposero l'occupazione di un territorio presso Canton, allargando così la posizione di Kao-Lung. Un reggimento, appoggiato da una cannoniera, incontrò mille cinesi, ma dopo uno scontro quasi incruento l'occupazione ebbe luogo.

— I Consoli americani nella Spagna, che aveano lasciati i loro posti, hanno avuto ordine di riprenderli.

— Un dispaccio di Dorcai annunzia che la Sezione di accusa annullò per vizio di forma il procedimento contro il fratello Flamidien: la giustizia di Lilla ha fatto strada falsa.

— I minatori dei bacini carboniferi del Belgio si sono messi in isciopero, perchè vogliono aumentato il salario con grave danno del commercio.

— Alcuni giornali dissero che la baia di San Mun in Cina era stata venduta all'Italia, e si era già pagato un acconto di undici milioni. Il Ministero Pelloux trovò opposizione alla Camera per tal fatto e fu costretto a dare le sue dimissioni. Il Re ha commesso al medesimo Pelloux la composizione del nuovo gabinetto, il quale è stato così formato: Pelloux *Presidenza ed Interni;* Visconti-Venosta, *Esteri;* Bonasi, *Grazia e Giustizia;* Carmine, *Finanze;* Boselli, *Tesoro;* Mirri, *Guerra;* Bettolo, *Marina;* Baccelli, Istruzione; Lacava, *Lavori pubblici;* Salandra, *Agricoltura;* San Giuliano, *Poste e Telegrafi.*

— Il 24 u. s. si è inaugurata a Venezia la Esposizione di Belle Arti con l'intervento del Duca di Genova, del Ministro Baccelli, di molte autorità civili e militari e gran concorso di gente.

— Il Comandante e gli Ufficiali della Nave italiana la *Liguria* che trovasi in Anversa, furono invitati a pranzo dal Re del Belgio, e molto festeggiati dalla popolazione.

— Negli Stati Uniti si è disposto che anche i vigili o pompieri devono avere i loro Cappellani, siccome lo hanno tutte le truppe di terra e di mare.

— A Rioja nell'Argentina un terribile tremuoto distrusse due colonie, nelle quali erano parecchi italiani. Numerose le vittime, i danni incalcolabili: molte famiglie sono senza vitto nè case.

— È scoppiato un incendio a Viddino nella Bulgaria: 400 case sono state distrutte.

— A Calcutta ed a Gedda nelle Indie continua ad infierire la peste bubonica'

ATTI DELLA S. SEDE

S. Congregazione Suprema del S. Uffizio.

I.

Se tutte le facoltà abituali, ed anche quelle per un qualche numero di casi, concesse agli Ordinarii, passano ai loro successori.

Beatissime Pater,

Decreto S. R. et U. Inquisitionis die 24 Novembris 1897 statuitur " facultates omnes speciales *habitualiter* a Sancta Sede Episcopis a- " liorumque locorum Ordinariis concessas, non suspendi vel desinere " ob eorum mortem vel a munere cessationem, sed ad successores " Ordinarios transire ad formam et in terminis decreti a Suprema " hac Congregatione editi die 20 Februarii 1888 quoad dispensatio- " nes matrimoniales. „

Verumtamen infrascriptus Vicarius Capitularis, sede vacante, Diœceseos N. N., ad omne dubium tollendum pro suae conscientiae tranquillitate, ad Sanctitatis Vestrae pedes humiliter provolutus postulat ut declarare dignetur:

I. Utrum sub illis verbis *facultates omnes speciales* HABITUALITER *a Sancta Sede Episcopis aliorumque locorum Ordinariis concessas* comprehendantur facultates omnes speciales a Sancta Sede Ordinariis concessae, quibus utuntur quoties voluerint, licet ad praefinitum tempus; cuiusmodi sunt facultates *de Poenitentiaria* dictae, reductionis missarum etc.

II. Utrum facultas benedicendi et delegandi ad sacra paramenta benedicenda, quae Episcopis fuerit concessa, transeat etiam ob eorum mortem vel a munere cessationem ad successorem Vicarium Capitularem, quamvis Episcopali dignitate non insignitum.

III. Utrum sub iisdem verbis *facultates omnes speciales* HABITUALITER *a Sancta Sede Episcopis... concessas* comprehendantur etiam facultates, quibus dumtaxat uti valent pro determinato casuum numero, ut sunt

facultates dispensandi a sacrae ordinationis titulo, pro definito ordinandorum numero.

IV. Et quatenus ad aliquid horum negative, quaenam sit interpretatio illius adverbii HABITUALITER.

Et Deus etc.

Feria IV, die 3 Maii 1899.

In Congregatione Generali ab E.mis et R.mis DD. Cardinalibus in rebus fidei et morum Inquisitoribus Generalibus habita, propositis suprascriptis dubiis, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem EE. ac RR. Patres respondendum mandarunt:

Ad I. II. et III. Affirmative.

Ad IV. Provisum in praecedentibus.

Sequenti vero feria VI, die 5 eiusdem mensis et anni, in audientia a SS. D. N. Leone Div. Prov. Pp. XIII R. P. D. Adsessori impertita, SS.mus D. N. resolutionem EE. et RR. Patrum adprobavit.

I. Can. MANCINI *S. R. et U. Inquisit. Notarius.*

II.

Se gli Ordinarii possano dispensare in articolo di morte dagl' impedimenti matrimoniali coloro che vissero in concubinato e poi si separarono.

Beatissime Pater,

Vicarius Capitularis Dioecesis N. N. ad pedes S. V. provolutus quæ sequuntur exponit.

Decreto S. R. et U. Inquisitionis diei 20 Februarii 1888, Sanctitas Vestra benigne annuit pro gratia, qua locorum Ordinarii dispensare valeant sive per se, sive per ecclesiasticam personam sibi benevisam, super impedimentis publicis matrimonium dirimentibus, cum iis qui in gravissimo mortis periculo constituti, et quando non suppetit tempus recurrendi ad Sanctam Sedem, iuxta leges civiles sunt coniuncti, aut alias in concubinatu vivunt, ut morituri in tanta temporis angustia in faciem Ecclesiae rite copulari et propriae conscientiae consulere valeant.

Nunc vero in hac civitate N. N., nonnulli concubinarie viventes prolem genuerunt, et postea, relicto contubernio, iam iam graviter aegrotantes, cum eadem persona, cum qua in concubinatu vixerunt, ad prolem legitimandam, vel mulieris famam aut damnum reparandum, vel ad scandalum tollendum, vel ad propriae conscientiae consulendum, matrimonium contrahere desiderant.

Hisce praehabitis, suprascriptus Vicarius Capitularis Sanctitati Vestrae dubia, quae sequuntur enodanda proponit:

I. Utrum sub citato decreto S. R. et U. Inquisitionis dici 20 februarii 1888 etiam comprehendi valeant aegroti in mortis periculo constituti, qui actualiter non vivunt in concubinatu, sed tamen in eo vixerunt, prolemque genuerunt quam legitimare oportet?

II. Utrum comprehendi etiam valeant aegroti, qui actualiter non vivunt, sed tamen vixerunt in nefario concubinatu, quin prolem genuerint, vel genita iam obierit?

Et Deus etc.

Feria IV, die 3 Maii 1899.

In Congregatione Generali Sacrae Romanae et Universalis Inquisitionis, propositis suprascriptis dubiis, rite perpensis omnibus tum juris tum facti rationum momentis praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, E.mi ac R.mi DD. in rebus fidei et morum Generales Inquisitores respondendum censuerunt:

Detur Decretum fer. IV, diei 17 Septembris 1890 latum super dubio proposito ab Archiep. Compostellan.

Porro huiusmodi dubium ita se habebat: " Utrum vi decretorum " diei 20 februarii 1888 et 1 martii 1889 valeant Ordinarii per se " vel per parochos dispensare super impedimentis..... in articulo mor- " tis constitutos, licet matrimonium civile quod vocant non celebra- " verint, nec vivant in concubinatu?—E.mi PP. respondendum man- " darunt: *Negative* „ (1).

Feria vero VI, die 5 eiusdem mensis Maii SS.mus D. N. Leo div. prov. PP. XIII in audientia R. P. D. Adsessori S. O. impertita, habita hac de re relatione, resolutionem Emorum PP. adprobavit et confirmavit.

I. Can. MANCINI *S. R. et U. Inquisit. Notarius.*

---

(1) È certo adunque che si può dispensare quando il moribondo sia unito in vincolo civile o trovisi in concubinato: non si può dispensare, quando nè l'una cosa nè l'altra si avverino. Può darsi però che il concubinato non perseveri materialmente in morte ma formalmente; p. e. quando dopo un vero concubinato si trovino poi le parti disunite per qualche causa non di sincera conversione, senza che le relazioni illecite siano cessate. In tal caso crediamo che il Vescovo possa avvalersi della facoltà di dispensare.

N. d. R.

III.

Se sia valida l' ordinazione, nella quale, omessa la prima e seconda imposizione delle mani colle parole sacramentali, fu tutto supplito prima della tradizione degli strumenti.

Beatissime Pater,

Episcopus N. N., ad pedes S. V. provolutus, humillime exponit quod sequitur:

In ordinatione cuiusdam Presbyteri, mensibus abhinc circiter quatuor, per inadvertentiam praetermisit utramque manum super caput ordinandi imponere et manum dexteram extensam teneri dum legeret exhortationem *Oremus fratres charissimi;* quae omnia postea supplevit, quod et fecerunt presbyteri adstantes, una cum repetitione exhortationis. Nunc vero dubitat utrum haec fecerit ante Orationem *Exaudi nos* et Praefationem peractas: affirmat autem presbyter adsistens, licet cum quadam dubitatione, oratorem, dicto *Flectamus genua* et ante orationem *Exaudi nos* haec omnia fecisse.

Eapropter Episcopus orator pro conscientiae suæ tranquillitate humillime petit utrum posset quiescere, et quatenus negative, quid sit faciendum?

Feria IV, die 3 Maii 1899.

In Congregatione Generali ab EE.mis ac RR.mis DD. Cardinalibus in rebus fidei et morum Generalibus Inquisitoribus habita, proposito suprascripto dubio, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem EE. ac RR. Patres respondendum mandarunt:

Dummodo in casu proposito repetitio formae et manuum duplex impositio facta fuerit ante instrumentorum traditionem, acquiescat (1).

Feria vero VI, die 5 eiusdem mensis Maii, in solita audientia a SS. D. N. Leone Div. Prov. Pp. XIII R. P. D. Adsessori impertita, EE. ac RR. Patrum resolutionem adprobavit.

I. Can. Mancini *S. R. et U. Inquisit. Notarius.*

(1 Da questa risoluzione vien confermato il principio che, quanto alla validità, basta ripetere la doppia imposizione delle mani colla esortazione *Oremus fratres charissimi* prima della tradizione degli strumenti, laddove quelle cose siano state omesse nel luogo proprio. Se si ripetono dopo la detta tradizione, questa riesce probabilmente nulla, perchè la sentenza almeno più comune de' DD. vuole che la tradizione degli strumenti, come secondaria, deve farsi dopo la imposizione delle mani come primaria. N. d. R.

S. Congregazione de' Riti.

I.

Se può sonarsi l' organo al canto del Praefatio e del Pater noster.

Proposito dubio: *An in cantu Praefationis et Orationis Dominicalis, quoties Missae decantantur, organa pulsari queant?*

Sacra Rituum Congregatio, referente subscripto Secretario, et audito voto Commissionis Liturgicae, respondendum censuit:

Obstat Caeremoniale Episcoporum lib. I, cap. 28, n. 9, quod servandum est.

Atque ita rescripsit 27 ianuarii 1899.

C. Card. Mazzella *S. R. C. Praef.*
D. Panici *S. R. C. Secret.*

II.

Se la precedenza delle feste fisse *e* più proprie *nella occorrenza valga pure per la concorrenza.*

Romana — 19 Mai. 1899 — Hodiernus Parochus Ecclesiae S. Catharinae a Rota de Urbe a Sacra Rituum Congregatione sequentis dubii solutionem humillime flagitavit, nimirum:

An festum fixum prae mobili et magis proprium prae minus proprio, quae duo festa in occurrentia, ceteris paribus, praecedentia pollent iuxta Rubricas generales Breviarii Tit. X. n. 6, eadem gaudeant praecedentia etiam in concurrentia?

Et Sacra Rituum Congregatio, referente subscripto Secretario, audito etiam voto Commissionis Liturgicae, omnibusque accurate expensis, respondendum censuit: " *Negative.* „

Atque ita rescripsit die 19 Maii 1899.

C. Card. Mazzella *S. R. C. Praef.*
Diomedes Panici, *Secretarius.*

III.

Dubii sopra una consuetudine di cantar sempre i Vesperi.

Caurien. — 19 Maii 1899 — R. D. Vincentius Cosme, Sacerdos et Cæremoniarum Magister Ecclesiae Cathedralis Cauriensis (in Hispania)

de consensu sui R.mi Ordinarii sequentium dubiorum solutionem a Sacra Rituum Congregatione humillime expostulavit, nimirum:

In Ecclesia Cathedrali Cauriensi viget consuetudo persolvendi vesperas a canonicis, cum cantu, etiam in duplicibus minoribus, semiduplicibus, simplicibus et feriis; quam consuetudinem iuxta Decretum in *Derthonen.* die 22 Maii 1841 ipsi servare tenentur: sed cum in praedictis vesperis Celebrans est paratus, altare thurificatur et per statutum speciale eiusdem Ecclesiae assistunt duo Beneficiati pluvialibus parati; quaeritur:

I. An in Vesperis ita persolvendis servandum sit Caeremoniale Episcoporum?

II. An attenta consuetudine, Celebrans possit manere in habitu chorali usque ad capitulum, et tunc tantum assumere pluviale?

III. An praedicti Pluvialistae assistere debeant Celebranti thurificationem altaris facienti?

IV. An si faciendae sunt commemorationes, persolvendae sint cum cantu propter uniformitatem?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, audito etiam voto Commissionis Liturgicae, omnibusque perpensis, rescribendum censuit:

Ad I. *Affirmative.*

Ad II. *Negative.*

Ad III. et IV. *Affirmative.*

Atque ita rescripsit, die 19 Maii 1899.

C. Card. Mazzella, *S. R. C. Praef.*
Diomedes Panici, *S. R. C. Secret.*

IV.

Del De profundis *colla orazione, dopo le messe cantate* pro defunctis (1).

Vicentina — 11 Mar. 1899 — Proposito dubio a R. P. Iosepho Preto Sacerdote Dioeceseos Vicentinae: " Utrum in reditu in Sacristiam, absolutione ad tumulum expleta, in officiis et Missis cum cantu pro uno vel pluribus defunctis die septima, trigesima et anniversaria aut etiam extra has dies celebratis, dici debeat: *Anima eius* vel *animae eorum et animae omnium fidelium defunctorum per misericordiam Dei re-*

(1) Questo ed il seguente decreto furono dati nel precedente fascicolo (pp. 113 e 114) con qualche inesattezza. Li diamo di nuovo qui corretti.

quiescant in pace; et antiphona: *Si iniquitates* cum psalmo: *De profundis* et Oratione: *Fidelium Deus?*

Sacra Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisito voto Commissionis Liturgicae, omnibusque rite perpensis, respondendum censuit: *Affirmative* iuxta Rituale Romanum et Decreta in una *Brixien.* ad 2, d. d. 28 Iulii 1832 et in altera *Florentina* d. d. 31 Augusti 1872.

Atque ita rescripsit, die 11 Martii 1899.

C. Card. Mazzella *S. R. C. Praef.*
D. Panici, *Secret.*

V.

Circa le parti del presbitero assistente nelle funzioni canonicali, quando se ne ha il privilegio.

Urgellen. — 15 Apr. 1899 — Magister Caeremoniarum Ecclesiae Cathedralis Urgellensis summopere desiderans ut in sacris functionibus omnia rite et adamussim peragantur, de sui E.mi ac R.mi Domini Cardinalis Episcopi consensu atque mandato Sacrae Rituum Congregationi ea quae sequuntur humillime exponit, nimirum:

Ex vigenti consuetudine et speciali privilegio Dignitates et Canonici Cathedralis Ecclesiae Urgellensis, habent Presbyterum assistentem et quidem Beneficiatum, in omnibus Missis conventualibus, tam in duplicibus in quibus Canonici inserviunt pro Diacono et Subdiacono, quam in semiduplicibus et feriis in quibus munus Diaconi et Subdiaconi a Beneficiatis impletur. Hinc quaeritur:

I. Utrum in Missis non pontificalibus ministrari debeant ampullae a Subdiacono, sive Canonico, sive Beneficiato, licet adsit Presbyter assistens?

II. (1°) Quo ordine procedere debeant Celebrans, Presbyter assistens, et ministri dum e Sacristia ad Altare pergunt et viceversa?

(2°) Utrum initio Missae Presbyter assistens collocare se debeat ad dexteram Diaconi stantis a dextris Celebrantis?

III. An servari possit immemorabilis consuetudo, vi cuius Presbyter assistens infra cantum Hymni Angelici et *Credo* sedet ad sinistram Subdiaconi?

IV. An stante immemorabili consuetudine, possit Presbyter assistens se transferre una cum Celebrante ad cornu Epistolae, ibique stare a sinistris ipsius Celebrantis versus Diaconum, dum hic Evangelium cantat?

V. Utrum dum Diaconus ad credentiam accedit ut bursam cum corporali ad altare deferat, surgente Subdiacono, ut moris est, etiam assurgere teneatur Presbyter assistens, donec ipse Diaconus ad scamnum redierit?

VI. (1) Utrum Presbyter assistens incensari debeat ante Subdiaconum, sive hic sit Canonicus, sive non?

(2) An pacem recipere debeat a Subdiacono, postquam hic eam dederit Clero in choro?

(3) An Subdiaconus, praesente Episcopo in throno cum pluviali et mitra, vel cappa magna, dare debeat pacem prius Diacono, sit necne Canonicus, et postea Presbytero assistenti?

VII. An continuari possit immemorabilis consuetudo, qua post habitam concionem coram Pontifice in throno assistente, Presbyter assistens se locat in plano cum palmatoria a sinistris Diaconi, dum hic confessionem cantat ex libro?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisito voto Commissionis Liturgicae, omnibusque accurate perpensis, rescribendum censuit:

Ad I. *Affirmative.*

Ad II. *Quoad primam partem,* semper procedant, in casu, unus post alium, et Presbyter assistens incedat ad sinistram Celebrantis.

Quoad secundam partem, praedictus presbyter assistat ad dexteram Celebrantis.

Ad III. *Affirmative,* sed in scabello separato.

Ad IV. *Affirmative.*

Ad V. *Negative.*

Ad VI. Quoad primum *affirmative;* quoad secundum *negative,* sed a Celebrante, et dabit Diacono; et Presbyter assistens Celebrantis, recipiat pacem a Presbytero assistente Episcopi; quoad tertium servetur Caeremoniale Episcoporum.

Ad VII. *Negative.*

Atque ita rescripsit.

Die 15 aprilis 1899.

L. M. Card. Parocchi
D. Panici *S. R. C. Secret.*

S. Congregazione delle Indulgenze.

I.

In mancanza del consiglio diocesano, nell' opera della propagazione della fede, può bastare per le indulgenze il solo sacerdote deputato dal Vescovo.

B.me Pater,

Secretarius Consilii Centralis pii Operis quod a Propagatione fidei inscribitur, ad pedes S. V. humiliter provolutus, exponit quod cuique Sacerdoti, qui ad quodcumque Consilium seu Comitatum ipsi pio Operi dirigendo vel promovendo pertinet, nec non sacerdoti qui in anno summam respondentem mille subscriptionibus in capsam pii Operis intulerit undecumque eam acceperit, plures concedentur facultates et privilegia. Verum non in una tantum dioecesi, sed in plerisque Epus loco constituendi ad directionem pii Operis Propagationis Fidei Consilium seu Comitatum virorum ecclesiasticorum, unum tantum designat sacerdotem, puta Vicarium Generalem vel aliquem ex Canonicis, qui omnibus fungitur muneribus, quae forent explenda per consilium seu Comitatum eiusdem pii Operis. Iam vero quaeritur num hic sacerdos ab Episc. ad praefatum munus explendum unice designatus gaudeat necne praedictis facultatibus ac privilegiis. Et quatenus negative,

Orator postulat humiliter a S. V., ut eidem sacerdoti petitas facultates et privilegia benigne tribuere dignetur.

Et Deus...

SS.mus D.nus Nr. Leo Papa XIII in audientia habita die 14 Maii 1899 ab infrascripto Card. Praefecto S. C. Indulg. Sacrisq. Reliquiis praepositae, audita proposití dubii relatione respondit valde commendandam esse constitutionem regularis Comitatus seu Consilii in singulis dioecesibus ad praefatum pium Opus Propagationis Fidei rite promovendum; interim vero si ab aliquo Episcopo tantummodo sit designatus Rector Diocesanus, qui muneribus fungatur in precibus expressis, idem SS.mus benigne declaravit Rectorem diocesanum ita ab Epo designatum gaudere, quoadusque Rectoris munere fungatur, privilegiis et gratiis, quibus fruuntur ex apostolica concessione sacerdotes qui verum Comitatum seu Consilium diocesanum constituunt. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Datum Romae Ex sec.ria eiusdem S. C. die 14 Maii 1899.

Fr. Hieronymus M. Cad. Gotti, *Praef.*
Antonius Arch. Antinoen, *Secret.*

II.

Indul. di 100 giorni ad una preghiera in onore di S. Antonio di Padova.

B.mo Padre,

Il Cardinale Lucido Maria Parocchi, Vicario della S. V., prostrato al Vostro Trono, umilmente implora per i fedeli che reciteranno la seguente Orazione a S. Antonio di Padova, per impetrare una grazia particolare, l' Indulgenza di *trecento* giorni, da lucrarsi una volta al giorno, applicabile anche alle Anime del Purgatorio.

Orazione

Ammirabile S. Antonio, glorioso per celebrità di miracoli, e per la degnazione di Gesù, venuto in sembianze di bambino a riposare tra le vostre braccia, ottenetemi dalla bontà di Lui la grazia che nell' intimo del mio cuore ardentemente desidero.

Voi, che foste verso i miseri peccatori così pietoso, non attendete a' demeriti di chi vi prega, ma alla gloria di Dio, che sarà un' altra volta esaltata da Voi, alla salute dell' anima mia, non disgiunta dalla domanda, che ora sollecito con tanta brama.

Della mia gratitudine ne sia pegno il tenue obolo, che io v' offro in soccorso de' poveri, con i quali mi sia dato un giorno, per grazia di Gesù Redentore, e per l' intercessione vostra, di possedere il regno dei cieli. Così sia.

Ex Aud. SS. die 6 Maii 1899.

SS. D. N. Leo PP. XIII, retroscriptas preces adprobare easque indulgentia centum dierum semel in die lucranda ditare dignatus est, executione rescripti remissa ad S. Congr. Indulgent.

L. M. Card. Vicarius.

Ex Audientia SS. die 6 Maii 1899.

SS. D. N. Leo Pp. XIII in Audientia habita ab E.mo Card. Lucido M. Parocchi benigne annuit pro gratia in omnibus iuxta preces, mandavitque expedire Rescriptum a S. Cong.ne Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae ex Sec.ria eiusdem S. Cong.nis die 15 Maii 1899.

Fr. Hieronymus M. Card. Gotti, *Praef.*

Antonius Archiep. Antinoen, *Secrius.*

III.

Circa la benedizione papale e l' assoluzione generale pei Terziarii Domenicani secolari.

Ordinis Praedicatorum — 18 Mai. 1889 — Sanctissimus Dominus Noster Leo PP. XIII in Audientia habita 18 maii 1889 ab infrascripto Secretario Sacrae Congregationis Indulgentiarum praepositae, omnibus utriusque sexus Christifidelibus, qui Tertio Ordini S. Dominici nomen dederint, benigne concessit ut per hos dies qui infrascripti sunt: 1° Natali Domini Nostri Iesu Christi; 2° Die solemni Paschatis Resurrectionis; 3° Die 30 aprilis, natali Sancti Dominici Patris legiferi; 4° Die 30 aprilis, natali Sanctae Catharinae Senensis virginis accipere valeant, iuxta ritum et formam a S. Rituum Congregatione praescriptam ex Decreto die 7 maii 1882, Absolutionem seu Benedictionem cum adnexa Plenaria Indulgentia ab iisdem lucranda, qui vere poenitentes, confessi, ac sacra synaxi refecti, ad mentem Sanctitatis Suae aliquandiu pie oraverint. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Datum Romae die 18 maii 1889.

Card. Cristofori, *Praefectus.*
Alex. Ep. Oensis, *Secretarius.*

IV.

Indulto circa l' assoluzione generale pei Terziarii Domenicani.

Ordinis Praedicatorum — 1 Apr. 1898 — Il P. Procuratore Generale dell' Ordine dei Predicatori, umilmente espone alla Santità Vostra che con Rescritto della S. Congregazione delle Indulgenze fu concessa in data del 18 maggio 1889 la facoltà d' impartire ai Terziari Domenicani l' Assoluzione Generale con Indulgenza Plenaria in quattro Festività dell' anno, cioè: Natale, Pasqua, festa di S. Domenico (4 agosto) e festa di S. Caterina da Siena. Ora siccome in detti giorni riesce difficile fare una festa speciale pei Terziari, attese le funzioni che si celebrano per tutti i Fedeli, l' Oratore supplica umilmente che detta Assoluzione si possa impartire in una riunione di Terziari che precede o segue immediatamente le dette solennità.

Che della grazia ecc.

Vigore specialium facultatum a Sanctissimo Domino Nostro Leone PP. XIII sibi tributarum, S. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis

praeposita benigne annuit pro gratia iuxta preces, caeteris servatis de iure servandis. Contrariis quibuscumque non obstantibus. Praesenti in perpetuum valituro.

Datum Romae e Secretaria eiusdem S. Congregationis die 1 aprilis 1898.

Fr. Hieronymus Maria Card. Gotti *Praefectus.*
Pro R.mo D.no Ant. Archiep. Antin. *Secretario*
Iosephus Canonicus Coselli, *Substitutus.*

S. Congregazione de Propaganda Fide.

Se nei paesi soggetti al dominio Turco abbia vigore il decreto Tametsi *del Tridentino.*

R.mo Padre Francesco da Messina, Pro Amministratore Apostolico nella Canea.

Roma, li 6 febbraio 1899.

Reverendissimo Padre,

Con la sua lettera del 18 gennaro testè decorso, riferiva V. R. a questa S. Congregazione che si dà il caso in cotesti paesi di scismatici che un cattolico prenda per moglie una greco-scismatica, o viceversa, e che prima celebrino il loro matrimonio secondo il rito scismatico, e poi domandino di celebrarlo secondo il rito cattolico. In questo caso, aggiungeva V. R., è vario li parere dei Missionarii se debbano le parti rinnovare il consenso alla presenza del parroco cattolico e dei due testimoni, o se non debbano farlo. Come in consimili dubbii si è espressa altre volte questa S. Congregazione, quantunque in cotesti paesi di antico dominio turco vogliasi pubblicato nelle Chiese e Società Cattoliche il Decreto *Tametsi* del Tridentino, e conseguentemente siano nulli i matrimonii costì contratti fra cattolici e cattolici senza la presenza del Sacerdote proprio di una delle parti contraenti, tuttavia non è stato nè mai pubblicato nè mai osservato in cotesti dominii nelle Società o scismatiche o eretiche costì da gran tempo formate e stabilite, e perciò i matrimonii costì celebrati o dagli scismatici ed eretici fra loro, o da uua parte cattolica e l' altra eretica o scismatica avanti il pastore eretico o scismatico, dovranno aversi per rati e validi; poichè in questo secondo caso ha luogo la regola stabilita da Benedetto XIV, per cui la parte eretica o scismatica comunica la sua esenzione alla parte cattolica. Ciò però non esonera il parroco della parte cattolica dal dovere di procurare che

la parte cattolica si riconcilii con la Chiesa e s' impegni ad indurre la parte eretica o scismatica a dare le cauzioni che la Chiesa prescrive in siffatti matrimonii.

Prego intanto il Signore che La conservi.

Di Lei, R.mo Padre — Dev.mo servitore

M. Card. Ledochowski, *Pref.*
A. Arciv. di Larissa *Segr.*

INDICTIO UNIVERSALIS IUBILAEI

anni sancti millesimi noningentesimi.

LEO EPISCOPUS
SERVUS SERVORUM DEI
UNIVERSIS CHRISTIFIDELIBUS
PRAESENTES LITTERAS INSPECTURIS
SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM

Properante ad exitum saeculo, quod annuente Deo nos ipsi prope totum emensi vivendo sumus, animum volentes induximus rem ex instituto maiorum decernere, quae saluti populo christiano sit, ac simul curarum Nostrarum, qualescumque in gerendo Pontificatu maximo fuerint, extremum velut vestigium ostendat, Iubilaeum magnum dicimus, iam inde antiquitus in christianos mores inductum, decessorumque Nostrorum providentia sancitum : quem tradita a patribus consuetudo *Annum sanctum* appellat, tum quod solet esse caeramoniis sanctissimis comitatior, tum maxime quod castigandis moribus renovandisque ad sanctitatem animis adiumenta uberiora suppeditat. Testis Ipsi sumus quanto opere is ad salutem valuit qui postremo actus est ritu solemni, Nobis videlicet adolescentibus, Leone XII pontifice maximo : quo tempore magnum tutissimumque religioni publicae theatrum Roma praebuit. Memoria tenemus ac videre propemodum etiam nunc videmur peregrinorum frequentiam : circumeuntem templa augustissima, disposito agmine, multitudinem : viros apostolicos concionantes in publico : celeberrima Urbis loca divinis laudibus personantia : pietatis caritatisque exempla edentem in oculis omnium, magno Cardinalium comitatu, Pontificem. Cuius recordatione memoria ex tempo-

ribus iis ad ea, quae nunc sunt, mens acerbius revocatur. Earum quippe rerum quas diximus, quaeque si in luce civitatis, nulla re impediente, peragantur, mire alere atque incitare pietatem popularem solent, nunc quidem, mutato Urbis statu, aut nulla facultas est, aut in alieno posita arbitrio.

Utcumque sit, fore confidimus ut salubrium consiliorum adiutor Deus voluntati huic Nostrae, quam in eius gratiam gloriamque suscepimus, cursum prosperum ac sine offensione largiatur. Quo enim spectamus aut quid volumus? Hoc nempe unice, efficere homines, quanto plures nitendo possumus, salutis aeternae compotes,huiusque rei gratia morbis animorum ea ipsa, quae Iesus Christus in potestate Nostra esse voluit, adhibere remedia. Atque id a Nobis non modo munus apostolicum, sed ipsa ratio temporis plane videtur postulare. Non quod recte factorum laudumque christianarum sit sterile saeculum: quin imo abundant, adiuvante Deo, exempla optima, nec virtutum genus est ullum tam excelsum tamque arduum, in quo non excellere magnum numerum videamus: vim namque procreandi alendique virtutes habet christiana religio divinitus insitam, eamque inexhaustam ac perpetuam. Verum si circuspiciendo quis intuetur in partem alteram, quae tenebrae, quantus error, quam ingens multitudo in interitum ruentium sempiternum! Angimur praecipuo quodam dolore, quotiescumque venit in mentem quanta pars christianorum, sentiendi cogitandique licentiae deliniti, malarum doctrinarum veneno sitienter hausto, fidei divinae in se ipsi grande munus quotidie corrumpant. Hinc christianae taedium vitae, et late fusa morum labes: hinc illa rerum, quae sensibus percipiantur, acerrima atque inexplebilis appetentia, curaeque et cogitationes omnes aversae a Deo, humi defixae. Ex quo fonte teterrimo dici vix potest quanta iam in ea ipsa, quae sunt civitatum fundamenta, pernicies influxit. Nam contumaces vulgo spiritus, motus turbidi popularium cupiditatum, caeca pericula, tragica scelera, nihil denique sunt aliud, si libet caussam introspicere, nisi quaedam de adipiscendis fruendisque rebus mortalibus exlex atque effrenata decertatio.

Ergo interest privatim et publice, admoneri homines officii sui, excitari consopita veterno pectora, atque ad studium salutis revocari quotquot in singulas prope horas discrimen temere adeunt pereundi, perdendique per socordiam aut superbiam coelestia atque immutabilia bona, ad quae sola nati sumus. Atqui huc omnino pertinet annus sacer: etenim per id tempus totum Ecclesia parens, non nisi lenitatis et misericordiae memor, omni qua potest ope studioque contendit ut in melius humana consilia referantur, et quod quisque deliquit, luat emendatrix vitae poenitentia. Hoc illa proposito, multiplicata obsecratione auctaque instantia, placare nititur violatum Dei numen,

arcessere e coelo munerum divinorum copiam: lateque reclusis gratiae thesauris, qui sibi sunt ad dispensandum commissi, vocat ad spem veniæ universitatem christianorum, tota in eo ut reluctantes etiam voluntates abundantia quadam amoris indulgentiaeque pervincat. Quibus ex rebus quid ni expectemus fructus uberes, si Deo placet, ac tempori accommodatos?

Augent opportunitatem rei extraordinaria quaedam solemnia de quibus iam, opinamur, satis notitia percrebuit: quae quidem solemnia excessum undevicesimi saeculi vicesimique ortum quodam modo consecraverint. Intelligi de honoribus volumus Iesu Christo Servatori medio eo tempore ubique terrarum habendis. Hac de re excogitatum privatorum pietate consilium laudavimus libentes ac probavimus: quid enim fieri sanctius aut salutarius queat? Quae genus humanum appetat, quae diligat, quae speret, ad quae tendat, in unigenito Dei Filio sunt omnia: is enim est *salus, vita, resurrectio nostra:* quem velle deserere, est velle funditus interire. Quamobrem etsi numquam silet, imo perpetua viget omnibus locis ea, quae Domino nostro Iesu Christo debetur, adoratio, laus, honos, gratiarum actio, tamen nullae gratiae nullique honores possunt esse tanti, quin longe plures ei debeantur longeque maiores. Praeterea num paucos saeculum tulit immemori ingratoque animo, qui divino Servatori suo pro pietate contemptum, pro beneficiis iniurias referre consueverint? Certe ipsa ab eius legibus praeceptisque vita discrepans plurimorum argumento est flagitiosae ingratissimaeque voluntatis. Quid quod de ipsa Iesu divinitate Arianum scelus, non semel renovatum nostra vidit aetas? Macti itaque animo, quotquot populari incitamentum pietati consilio isto novo pulcherrimoque praebuistis; quod tamen ita efficere oportet, nihil ut Iubilaei curriculum, nihil statuta solemnia impediat. In proxima ista catholicorum hominum significatione religionis ac fidei id quoque propositum inerit, detestari quaecumque impie dicta patratave memoria nostra sint, deque iniuriis, augustissimo Iesu Christi numini praesertim publice illatis, publice satisfacere. Nunc autem, si vera quaerimus, genus satisfactionis maxime optabile et expressum et inustum notis veritatis illud omnino est, deliquisse poenitere, et pace a Deo veniaque implorata, virtutum officia aut impensius colere aut intermissa repetere. Cui quidem rei cum tantas habeat annus sacer opportunitates, quantas initio attigimus, rursus apparet oportere atque opus esse ut populus christianus accingat se plenus animi ac spei.

Quapropter sublatis in coelum oculis, divitem in misericordia Deum enixe adprecati, ut votis inceptisque Nostris benigne annuere, ac virtute sua illustrare hominum mentes itemque permovere animos pro bonitate sua velit; romanorum Pontificum decessorum Nostrorum

vestigia sequuti, de venerabilium fratrum Nostrorum S. R. E. Cardinalium assensu, universale maximumque Iubilaeum in hac sacra Urbe a prima vespera Natalis Domini anno millesimo octingentesimo nonagesimo nono inchoandum, et ad primam vesperam Natalis Domini anno millesimo noningentesimo finiendum, auctoritate omnipotentis Dei, beatorum apostolorum Petri et Pauli ac Nostra, quod gloriae divinae, animarum saluti, Ecclesiae incremento bene vertat, indicimus per has litteras et promulgamus, ac pro indicto promulgatoque habere volumus.

Quo quidem Iubilaei anno durante, omnibus utriusque sexus Christifidelibus vere poenitentibus et confessis sacraque Communione refectis, qui beatorum Petri et Pauli, item Sancti Ioannis Lateranensis et Sanctae Mariae Maioris de Urbe Basilicas semel saltem in die per viginti continuos aut interpolatos dies sive naturales sive ecclesiasticos, nimirum a primis vesperis unius diei ad integrum subsequentis diei vespertinum crepusculum computandos, si Romae degant cives aut incolae: si vero peregre venerint, per decem saltem eiusmodi dies, devote visitaverint, et pro Ecclesiae exaltatione, haeresum extirpatione, catholicorum Principum concordia, et christiani populi salute pias ad Deum preces effuderint, plenissimam peccatorum suorum indulgeñtiam, remissionem et veniam misericorditer in Domino concedimns et impertimus.

Quoniamque potest usuvenire nonnullis ut ea, quae supra prescripta sunt, exequi, etsi maxime velint, tamen aut nullo modo aut tantummodo ex parte queant, morbo scilicet aliaque caussa legitima in Urbe aut ipso in itinere prohibiti; idcirco Nos piae eorum voluntati, quantum in Domino possumus, tribuimus ut vere poenitentes et confessione rite abluti et sacra communione refecti, indulgentiae et remissionis supra dictae participes perinde fiant, ac si Basilicas, quas memoravimus, diebus per Nos definitis reipsa visitassent.

Quotquot igitur ubique estis, dilecti filii, quibus commodum est adesse, ad sinum Roma suum vos amanter invitat. Sed tempore sacro decet catholicum hominem, si consentaneus sibi esse velit, non aliter versari Romae, nisi fide christiana comite. Propterea posthabere nominatim oportet leviorum profanarumve rerum intempestiva spectacula, ad ea converso potius animo quae religionem pietatemque suadeant. Suadet autem imprimis, si alte consideretur, nativum ingenium Urbis, atque eius impressa divinitus effigies, nullo mortalium consilio, nulla vi mutabilis. Unam enim ex omnium romanam urbem ad munera excelsiora atque altiora humanis delegit, sibique sacravit servator humani generis Iesus Christus. Hic domicilium imperii sui non sine diuturna atque arcana praeparatione costituit: hic sedem Vicarii sui stare

iussit in perpetuitate temporum: hic coelestis doctrinae lumen sancte inviolateque custodiri, atque hinc tamquam a capite augustissimoque fonte in omnes late terras propagari voluit, ita quidem ut a Christo ipso dissentiat quicumque a fide romana dissenserit. Augent sanctitudinem avita religionis monumenta, singularis templorum maiestas, principum Apostolorum sepulcra, hypogea martyrum fortissimorum. Quarum rerum omnium qui probe sciat excipere voces, sentiet profecto non tam peregrinari se in civitate aliena, quam versari in sua, ac melior, adiuvante Deo, discessurus est quam venerit.

Ut autem praesentes Litterae ad omnium fidelium notitiam facilius perveniant, volumus earum exemplis etiam impressis, manu tamen alicuius notarii publici subscriptis ac sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eamdem prorsus adhiberi fidem, quae ipsis praesentibus haberetur, si forent exhibitae vel ostensae. Nulli ergo hominum liceat hanc paginam Nostrae indictionis, promulgationis, concessionis et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei, ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis Dominicae millesimo octingentesimo nonagesimo nono, Quinto Idus Maii, Pontificatus Nostri anno vicesimo secundo.

C. Card. Aloisi-Masella *Pro-Dat.*
A. Card. Macchi

VISA
De Curia I. De Aquila e Vicecomitibus

Loco ✠ Plumbi

Reg. in Secret. Brevium.

I. Cugnonius

Anno a Nativitate Domini millesimo octingentesimo nonagesimo nono die undecimo Maii, festo Ascensionis Domini nostri Iesu Christi, Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris et Domini nostri Leonis divina providentia Papae XIII anno vicesimo secundo, praesentes litteras apostolicas in atrio sacrosanctae Basilicae Vaticanae de Urbe, adstante populo, legi et solemniter publicavi.

Ego Ioseph De Aquila
e Vicecomitibus
Abbreviator de Curia.

ALLOCUTIO

A SS. D. N. LEONE PP. XIII

IN CONSISTORIO SECRETO HABITA

DIE XIX IUNII MDCCCXCIX

Venerabiles Fratres,

Alloquendi initium a negotiis orientalibus hodie sumimus, idque eo magis libentes, quia res agitur duarum Ecclesiarum, quas gloriosae origines atque illustrium fama meritorum consecravere. Antiochenam dicimus atque Alexandrinam: quarum altera Patriarcham Maronitarum, altera Coptorum desiderat.

Cum in pace Christi quievisset superiore mense Decembri venerabilis frater Ioannes Petrus Hagg, qui Patriarchatum Antiochenum Maronitarum annos plus octo gesserat, Episcopi maronitico ritu, in Synodo legitima, consentientibus omnium suffragiis, in demortui locum sublegerunt venerabilem fratem Eliam Huayek, Archiepiscopum titularem Arcae, qui Elias Petrus sibi nomen imposuit. Subinde cum Episcopi qui ad suffragia coiverant, tum is qui renuntiatus Patriarcha est, dedere ad Nos litteras, quae rem gestam exponerent, unâque peterent, ut auctoritate apostolica electionem confirmare, sacrumque Pallium electo tribuere vellemus. Totius cognitionem negotii permisimus, uti mos est, venerabilibus fratribus S. R. E. Cardinalibus e sacro Consilio fidei christianae propagandae negotiis orientalis ritus praeposito: qui, deliberatione diligenter habita, supplicandum Nobis censuerunt ut, sanato si quid forte actum vitio, Episcoporum supra dictorum precibus annuere vellemus. Omnino Nobis inclinavere animum cognitae viri virtutes, quae efficiunt ut optime in eo patriarchalis locata dignitas videatur, neque dubitari sinunt fore ut res Maroniticae gentis catholica magis in dies, eo rectore, floreat. Quapropter eius electionem seu postulationem ad Patriarchatum Antiochenum Maronitarum probandam ratamque habendam existimavimus, eumdemque venerabilem fratrem sacro Pallio de corpore beati Petri sumpto ornandum iudicavimus.

Quid vobis videtur?

Auctoritate omnipotentis Dei, sanctorum Apostolorum Petri et Pauli et Nostra, electionem seu postulationem a venerabilibus fratribus Episcopis Maronitis factam de persona venerabilis fratris Eliae Petri Kuayek, sanatis, quatenus opus sit, quibusve vitiis quae electioni ipsi potuerint officere, probatam ratamque habemus: eumque ab Archiepiscopatu titulari Arcae ad Patriarchalem Antiochenam Ecclesiam Ma-

ronitarum cum omnibus privilegiis, quibus decessores eius ab hac Apostolica Sede ornari consueverunt, evehimus et promovemus, et Patriarcham ac Pastorem Maronitarum fidelium, ut in decreto et schedula consistorialibus significabitur, constituimus et declaramus, contrariis quibuscumque non obstantibus.

In Nomine Patris ✠ et Filii ✠ et Spiritus ✠ Sancti. Amen.

Quod autem ad Coptos pertinet, non estis nescii, venerabiles fratres, quartum ante annum per Litteras Nostras Apostolicas *Christi Domini* constitutum ac rite fundatum Coptis esse Patriarchatum Alexandrinum, Episcopis suffraganeis assignatis duobus, adiectaque lege ut primum ab instituto Patriarcham non nisi ab Apostolica Sede designari crearique ius esset. Interea aucto catholicorum e gente Coptica numero, futurorumque incrementorum excitata expectatione, Episcopi et primores e Clero, decus insimul ac firmamentum Ecclesiae suae expetentes, rogare atque orare ut Patriarcha sibi suus Sedis Apostolicæ auctoritate detur. — Eos e venerabilibus fratribus S. R. E. Cardinalibus, qui dissidentium cum Ecclesia reconciliandorum negotio praesunt, quid ea de re censerent, rogavimus. Faciendum censuere : de persona autem videri, Patriarchali praeficiendum officio et muneri, cum usu sacri Pallii, venerabilem fratrem Cyrillum Macaire, Episcopum titularem Caesareae Paneadis, qui eumdem Patriarchatum vicaria potestate apostolica administrat. Probavimus quidem non modo de re, sed etiam de persona sententiam. Nam venerabilis frater Cyrillus floret dignis episcopo virtutibus, doctrina praesertim, pietate, rerum quoque agendarum prudentia, quam Nosmetipsi experiendo cognovimus. Eum igitur dignitate Patriarchali, quam supra memoravimus, augendum censemus.

Quid vobis videtur ?

Auctoritate omnipotentis Dei, sanctorum Apostolorum Petri et Pauli et Nostra, venerabilem fratrem Cyrillum Macaire ab episcopatu titulari Ecclesiae Caesariensis Paneadis ad Patriarchatum Alexandrinum Coptorum, cum omnibus previlegiis, quibus Patriarchae ceteri utuntur fruuntur, nominatimque cum usu sacri Pallii, evehimus et promovemus, et Patriarcham ac Pastorem Coptorum fidelium constituimus et declaramus, uti in decreto et schedula consistorialibus significabitur, contrariis quibuscumque non obstantibus.

In nomine Patris ✠ et Filii ✠ et Spiritus ✠ Sancti. Amen.

Ad amplissimum Ordinem vestrum, venerabiles fratres, cogitatione curaque conversa, consilium cepimus sacrae honore Purpurae honestare lectos viros undecim, sua quemque virtute praeditos : quippe qui vel doctrinae fructo, vel episcopalium sedulitate officiorum, vel aliter deditâ Ecclesiae operâ laudem meritorum non vulgarium sibi singuli peperere. Hi sunt :

Ioannes Baptista Casali del Drago, Patriarcha Constantinopolitanus :

Franciscus de Paula Cassetta, Patriarcha Antiochenus, vice sacra Antistes alter Urbis :

Ianuarius Portanova, Archiepiscopus Rheginensis :

Iosephus Francica Nava di Bontifè, Archiepiscopus Cataniensis, Noster in Hispania Nuntius Apostolicus :

Augustinus Ciasca, Sodalis Augustinianus, Archiepiscopus titularis Larissensis, Adiutor sacri Consilii christiano nomini propagando :

Franciscus Desideratus Mathieu, Archiephiscopus Tolosanus :

Petrus Respighi, Archiepiscopus Ferrariensis :

Augustinus Richelmy, Archiepiscopus Taurinensis :

Iacobus Missia, Archiepiscopus Goritiensis :

Aloisius Trombetta, Adiutor sacri Consilii Episcoporum Atque Ordinum Religiosorum negotiis praepositi :

Iosephus Calasanctius Vives, Sodalis Franciscalis capulatus.

Praeter hos, qui nominati sunt, adlegere in Collegium vestrum decrevimus praestantes alios viros duos : quos tamen in pectore reservamus.

Quid vobis videtur ?

Itaque auctoritate omnipotentis Dei, sanctorum Apostolorum Petri et Pauli ac Nostra, creamus et declaramus Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales

Ex Ordine Presbyterorum

Ioannem Baptistam Casalis del Drago,

Franciscum de Paula Cassetta,

Ianuarium Portanova,

Iosephum Francica Nava di Bontifè,

Augustinum Ciasca,

Franciscum Desideratum Mathieu,

Petrum Respighi,

Augustinum Richelmy,

Iacobum Missia.

Ex Ordine Diaconorum

Aloisium Trombetta,

Iosephum Calasanctium Vives.

Item duos alios, ut supra diximus, Cardinales creamus, et in pectore reservamus, quandocumque arbitrio Nostro renuntiandos.

Cum dispensationibus, derogationibus et clausulis necessariis et opportunis. In Nomine Patris ✠ et Filii ✠ et Spiritus ✠ Sancti. Amen.

Sequitur, ut venerabilium fratrum Episcoporum Ordinem suppleamus.

CONSULTAZIONI.

VI.

Se sia valida e lecita la consacrazione delle ostie, fatte con farina vendereccia.

Tiburzio Vescovo di B. nella santa visita, trova in varii luoghi della diocesi l' uso di far le ostie con fior di farina vendereccia. E poichè egli conosce che d' ordinario codeste farine sono adulterate, dispone che per l' avvenire cotali ostie siano fatte con farina di grano macinato sotto speciale ispezione, e che pel passato si ottenga dalla S. Sede la sanatoria *ad cautelam*, per le messe celebrate con quelle ostie.

Si chiede :

1.° Come dev' essere il pane perchè sia materia valida pel S. Sacrifizio ?

2.° È valida, è lecita la consacrazione delle ostie fatte con farina vendereccia ?

3.° Che è da dire delle disposizioni date da Tiburzio ?

Al primo—Oltre il vino, materia remota per la SS. Eucaristia è il pane. Ciò è di fede, così definito dal Concilio di Firenze *Decret. ad Armen.;* dal Conc. Lateranese IV *Cap. Firmiter, I, 1;* dal Tridentino *Sess. 13, c. 3 e Sess. 22 c. 1.* La ragione si è che così piacque a N. S. G. C. di istituire questo gran Sacramento.

Discorrendo qui solo del pane, perchè questo sia materia valida per la SS. Eucaristia, fa d' uopo che abbia la natura del pane usuale, che si compone di *grano, ridotto in farina, impastato con acqua, e cotto al fuoco.*

In primo luogo fa d' uopo che sia di *grano,* che è frumento puro. Eugenio IV infatti nel decreto *pro Armenis,* definì tale materia : " panis triticeus et vinum de vite. „ Ed il Messale Romano dice *(Rubr.)* : " Si panis non sit triticeus, non conficitur sacramentum. „

Il *triticum* de' latini così vien descritto dal Forcellini : " Triticum, *formento, grano , σῖτος πυρός,* nobilissimum frumenti genus , radice in fibras sparso, foliis ternis aut quaternis aut quinis, oblongis et angustis, seque mutuo amplectentibus, culmo quatuor vel quinque nodis discreto, ex quibus singula folia oriuntur : spica in summo aristis munita, vel etiam sine iis, in qua grana sunt glumis involuta. „ È questa la descrizione del vero grano che nasce nei nostri campi.

Di qui viene che sarebbe materia invalida l' orzo, l' avena, il granturco, il miglio, i piselli ed altrettali, che si discostano dalla natura del vero grano. Così S. Alfonso L. VI, n. 199 con tutti i TT.

La segala, la spelta o il farro, dal perchè presso alcuni popoli si usano per pane e si avvicinano al grano, ma non sono grano, sarebbero materia dubbia, da non doversi usare (Ligor. l. c. n. 200). Benchè oggidì si sappia dai botanici che la segala è tutt' altro dal grano ed il farro o la spelta sia una vera specie di grano (V. Ballerini *Op. Th. De Euch.*, n. 26-28).

Inoltre il grano, perchè sia materia valida, non deve essere corrotto. E ciò è chiarissimo ; dacchè la corruzione fa mutar la natura di una sostanza. Perciò tutti dicono invalida materia l' amido che si estrae da farina corrotta (Ligor. l. c. n. 200). Non offende nè la validità nè la liceità se con grano siano commiste delle reste o pagliuzze del grano medesimo.

In secondo luogo è mestieri che il grano *sia ridotto in farina ;* non potendo dirsi pane il grano intero o solo rotto. Si noti questa dichiarazione del S. O. del 22 giugno 1852 *ad Vic. Apost. Coimbaturen.* : " In hac regione difficillimum est conficere panes eucharisticos forma proprie dicta, unde consuetudo orta est... panem conficiendi ex granis contritis et per aliquas horas in aqua infusis, non tamen usque ad corruptionem ; quae grana manibus comprimunt et ex materia alba adveniente panes conficiunt ferro calido modo in Europa consueto. Aliquod habeo scrupulum de tali confectione. Nam 1.° si panem conficientes maximam attentionem non adhibeant, triticum relinquere possunt in aqua usque ad corruptionem, saltem inceptam. 2.° Tota substantia tritici non mihi videtur in tali pane contineri. 3.° Talis materia mihi videtur appropinquare ad amidum, ex quo practice panis eucharisticus confici non debet. Aliunde de farina ex Europa adveniente valde dubitandum est utrum pura sit vel non, cum omnibus notum sit mercatores mixturas innumerabiles facere. Unde humiliter quaero :

" 1.° Utrum licita sit supradicta confectio panis pro missa ?

" 2.° Si non liceat quid debeam facere, praesertim cum illa consuetudo vigeat in diversis partibus Indiae ?

" Resp. : Affirmative ; curet tamen, si fieri possit Vicarius Apostolicus ut frumentum, ex quo panis eucharisticus conficitur, non contundatur solummodo, sed apto instrumento in farinam redigatur, quae deinde cribro exacta purgetur, et panis ex eadem conficiatur modo in Europa usitato „ (Collect. S. C. de Prop. Fid. p. 276, n. 701).

Donde può raccogliersi che il grano contuso e non ridotto in farina è materia valida, ma non lecita.

In terzo luogo occorre che il grano *sia impastato con acqua* e non

con altro liquido. I TT. escludono l' acqua rosacea, il latte, l' olio e molto più il butiro, le uova, lo zuccaro e simili. Il pane così impastato secondo alcuni sarebbe materia invalida, secondo altri illecita. La sentenza più comune si è che cotal pane sia materia dubbia. Così S. Alfonso *l. c. n.* 199; il De Lugo *de Euch.* disp. 4 n. 4; Ballerini *Opusc. l. c.* n. 25 etc. Così pure il Messale *in tit. de Def.* ascrive fra le specie di materia dubbia il pane fatto con acqua rosacea o distillata da altre sostanze. Tutti però si sottoscrivono agl'insegnamenti dell' Angelico (3 p. d. 74 a. 3): " Modica permixtio non solvit speciem; quia id quod est modicum absumitur a plurimo. „

Finalmente il pane per l' Eucaristia dev' essere cotto al fuoco. Sarebbe perciò materia invalida, se fosse o crudo o indurato al sole, o fritto, o lessato. Ecco come insegna il La Croix (L. VI, P. I, Tr. III, n. 427): " Ut panis sit usualis, debet coqui vel in furno, vel supra cineres, vel inter ferri calidi laminas, vel saltem in vase fictili, ut docent Auctores communissime cum Tann. *num.* 109. Unde si in aqua coqueretur aut ad solem exsiccaretur, aut frigeretur in oleo non valeret pro consecratione.... Ratio utriusque partis est, quia alioqui non est vere et simpliciter panis, qualis in usu est, et qualem Christus creditur adhibuisse: moraliter autem non est alius, sive hoc sive illo ex prioribus modis coquatur. „

Sono queste le qualità che deve avere il pane perchè possa validamente e lecitamente venir consacrato.

Al secondo — E che dovrà dirsi del pane fatto con farina vendereccia?

Di questo tacciono gli Autori antichi, giacchè ai tempi loro l' umana malizia non era giunta sì oltre come ai nostri; nè si aveva idea del modo con cui si corrompono oggidì gli alimenti anche più necessarii. Qualcuno degli Autori recenti, ha solo accennato a tale abuso, pel pane eucaristico; nessuno però si è fermato ad esaminarlo. Così il Berardi *(Prax. Conf.* Vol. II, n. 4217): " Sed quid quid sit de hoc (farre), ordinarie tamquam materia dubia et valde suspecta hodie apud nos haberi debet illa farina a furfure depurata *(il fior di farina)*, quae emitur in apothecis, vel a negotiatoribus; maxima enim ex parte cum aliis farinis (extractis v. g. ex zea alba, ex milio-indico, oryza etc.), imo interdum etiam cum aliqua quantitate quorumdam saxorum molitorum (!), confici solet. „ — Ed il Genicot *(Th. Mor,* Vol. II, n. 169 nota 1): " Hodie diligenter cavendum a corruptionibus multis quae in farinam tritici induci solent, ex. gr. admiscendo farinam pomorum terrestrium, gypsum aliasve substantias minerales. Has tamen corruptiones detegere potest cum plena certitudine vir chemiæ peritus.„

La corruzione odierna della farina venderecia è una delle piaghe più gravi che si abbiano a deplorare. Il mettervi orzo, patate ed altre radici, fave, avena, frumentone bianco, fagioli, riso, ed altrettali è cosa ordinaria; ma è il minor male. Il peggio si è che vi s' immischiano sostanze minerali, dannosissime alla salute, e pure impercettibili all' occhio ed al gusto (1). La pietra, il gesso, il marmo ridotti in polveri sottilissime vi si spargono a larga mano senza farne accorgere ad alcuno. Così havvi il colore candido del fior di farina con un peso assai maggiore, e con lucro perciò e vantaggio considerevole dei negoziatori.

Sappiamo che di siffatte polveri sono pieni molti stabilimenti dei mulini di città grandi e piccoli e che se ne trasportano di gran carichi in ogni luogo per terra e per mare. Qualche minuta ed improvvisa ispezione fatta dall' autorità locale sopra mulini di molto credito ha costatato quanto noi qui diciamo. Nè vale star presenti e guardare la macinazione del proprio grano. Gli operai che vi sono addetti per lo più hanno tale un' arte, che alla presenza stessa del committente, fra lo strepito e l'agitarsi delle macchine, sottraggono la vera e gettano a piene mani la falsa farina. — Che dire di tal farina, in rapporto alla Eucaristia?

Si agitò fra i TT. il dubbio se, mischiandosi col grano sostanze estranee, il pane così formato possa dirsi materia valida per la Eucaristia; ed ecco l' insegnamento di S. Alfonso (L. VI, n. 201): " Valida sed illicita est materia si aliquot grana, vel guttae alterius speciei cum tritico et aqua misceantur, ita ut triticum tamen et aqua plurimum praedominentur, quia si maior pars non sit triticum et aqua, non erit materia valida, de quo monendi sunt illi qui hostias coquunt. „ E più distintamente il La Croix (L. VI, P. I, *De Euch.* n. 424): " Si tritico admisceatur, v. gr. hordeum in aequali quantitate, tota materia est invalida, quia si tunc fiat perfecta mistio, consurget panis, qui nec sit triticeus nec hordeaceus, sed tertiae speciei: si autem non fiat perfecta mistio, erit panis partim triticeus partim hordeaceus, sed quod inerit triticeum non poterit consecrari, quia non poterit demonstrari prae hordeaceo, Bern. n. 19 contra Dicat. n. 24. E contra si admistum sit parum hordei, hoc modicum censebitur absumi a plurimo, inquit S. Th. ad 3. „

Tutti poi si riferiscono alla dottrina dell' Angelico, il quale nella *3 p. q. 74 a. 3 ad 3* così scrive: " Modica permixtio non solvit speciem, quia id quod est modicum quodammodo absumitur a plurimo. Ideo

(1) Molti medici illustri a queste farine sì malamente adulterate attribuiscono i catarri ed altri malori di visceri, ormai resi così generali.

si sit modica admixtio alterius frumenti ad multo maiorem quantitatem tritici, poterit exinde confici panis, qui est materia huius sacramenti: si vero sit magna permixtio, puta ex aequo, vel quasi, talis permixtio speciem mutat; unde panis exinde confectus non erit debita materia huius sacramenti. „

Da questi insegnamenti vuolsi raccogliere: 1.° Se nella massa del pane si trovi qualche sostanza estranea in minima proporzione, sicchè la quantità del vero grano sia *molto maggiore (multo maior)*, in tal caso può supporsi che la parte minima sia trasformata nella massima, e questa non alteri la sua specie. 2.° Se poi la materia estranea sia eguale o quasi eguale alla quantità del vero grano, allora la specie si muta certamente e non sarà più pane. Nel 1.° caso adunque la materia sarà certamente valida; nel 2.° caso sarà certamente invalida.

Ma che è da dire della quantità intermedia di sostanza estranea fra la minima e la metà o quasi metà, relativamente al vero grano? renderà essa invalida o pur no la materia eucaristica?

Qui per verità fa d' uopo invocare i lumi della scienza chimica. Abbiamo che alcune sostanze diverse hanno fra loro chimica affinità ed altre non l' hanno. Le prime, unite insieme, valgono a combinarsi; le altre restano inalterate. Quelle perciò, in virtù della combinazione chimica, subiscono una mutazione sostanziale, onde non sono più nè l' una nè l' altra sostanza, ma una terza, diversa dalle prime.

Ciò posto, possiamo dire che quando non si tratti di quantità estranea minima, da riputarsi niente *(minimum pro nihilo reputatur)*, qualsivoglia sostanza estranea che abbia col grano chimica affinità può rendere il pane materia invalida pel S. Sacrifizio. In tal caso il pane non sarebbe vero pane di grano, ma di quella terza specie che risulta dalla combinazione chimica della farina colla sostanza estranea impastata e cotta al fuoco.

Che se la materia estranea non ha chimica affinità col grano e resta inalterata, chi saprà dire dove essa si trovi nella massa della farina e del pane; e se nell' ostia che si ha nelle mani per consacrarla ce ne sia in maggiore o minor quantità? E messo che ce ne sia pure in minor quantità, quello che resta di pane può dirsi vero pane di grano e non piuttosto una mescolanza di più materie?

Ecco a quali pericoli si espone chi usa per la messa le ostie fatte di farina vendereccia! — Si può dire, senza tema di errare, che cotali ostie sono materia o certamente o probabilissimamente invalida. Sempre poi saranno materia gravissimamente illecita.

Perciò i buoni Vescovi sono assai diligenti nello impedire l' enorme abuso di formare le ostie di tal farina, ed usano ogni possibile cura

perchè si adoperi il vero grano, macinato da persone probe. E se trovano che in qualche luogo le ostie sieno state fatte di farina vendereccia, ricorrono alla S. Sede per una benigna sanatoria *ad cautelam*, in rispetto alle messe così malamente celebrate. Siane di saggio il seguente rescritto:

Il Vescovo N. N. espose alla S. Sede:

" In questa mia diocesi di N. e nelle diocesi vicine si vendono da più anni in larga misura farinette niente genuine, che spesso furono adoperate anche nella formazione delle ostie per la S. Messa.

" E molti sacerdoti in buona od in dubbia fede sulla validità della materia celebrarono il divino Sacrifizio con ostie di tali farine.

" Nel giro della S. Visita Pastorale, verificato la gravezza del fatto, cercai applicare rimedii energici con provvedimenti adatti ai singoli luoghi e con severe sanzioni; provvedimenti e sanzioni, che vennero confermati ed estesi più tardi con analoga circolare a tutta la diocesi.

" Queste misure disciplinari turbarono *quoad praeteritum* la coscienza di parecchi sacerdoti, i quali mi domandano come regolarsi per le messe già celebrate con siffatta materia, e talvolta col dubbio circa la validità.

" Pertanto prego l' E. V. R.ma a volermi impetrare dalla S. Sede Apostolica una benigna sanatoria per questi miei sacerdoti (anche per le messe celebrate fuori diocesi), e subordinatamente di ottener loro di sdebitarsi di ogni onere di coscienza con la celebrazione di un piccolo numero di messe, che sarebbe in proporzione mitissima determinata dall' Ordinario nei singoli casi. „

E la S. C. Suprema del S. Officio, presa in esame questa domanda, in fer. IV il dì 27 gennaro 1897 sul voto dei Consultori rescrisse: *Supplicandum Sanctissimo ut suppleat de Thesauro Ecclesiae, quatenus opus sit, habita ratione circa missas celebrandas eorum qui in bona et eorum qui in dubia fide celebrarunt.* E nella susseguente fer. VI, 29 del detto mese, riferito il tutto al S. Padre, questi *resolutionem E.morum Patrum confirmavit, et petitam gratiam benigne concessit.*

Al terzo — È molto da lodare la condotta del Vescovo Tiburzio nel nostro caso. Avendo egli trovato in varii luoghi l'abuso di farsi le ostie per la messa di farina vendereccia, fa bene a prescrivere che pel passato se ne ottenga una benigna sanatoria *ad cautelam* dalla S. Sede e che per l' avvenire cotali ostie siano fatte con farina di grano macinato sotto speciale ispezione. Cotale macinazione però non sarebbe neanco sicura quando la si commettesse ai pubblici stabilimenti, nei quali facile è la frode senza potersi conoscere. Sicura sarebbe solo se si facesse in casa propria, ovvero la si affidasse agli appro-

vati istituti di Suore che compiono con pia premura e squisita diligenza siffatti lavori (1).

VII.

Se colla professione dei voti semplici si perdano i beneficii e le precedenze nei capitoli.

Romolo, sacerdote, ascritto ad una chiesa ricettizia, professa i voti semplici nella Compagnia di Gesù. Per causa di salute, dopo parecchi anni, ottiene la secolarizzazione e ritorna alla sua chiesa. Ivi però gli si nega la precedenza sui novelli ascritti dopo la sua professione.

Si chiede:

1.° La professione dei voti semplici fa perdere i beneficii che prima si possedevano?

2.° Fa perdere la precedenza nei capitoli?

3.° Che dire di Romolo nel caso?

---

(1) Sono varii gl'istituti di Suore che trovansi fondati al santo scopo di preparare la materia del Sacrificio della Messa colle proprie mani, perchè si abbia buona e sicura.

Ne piace, fra gli altri, fare qui menzione dell'Istituto delle *Crocifisse di Gesù Sacramentato*, eretto canonicamente in Napoli nel 1885, la cui Casa Madre risiede in S. Giorgio a Cremano. Altre case furono aperte in seguito nelle diocesi circonvicine, ed ora l'istituto può dirsi fiorente. Scopo dell'istituto è quello di prestare culto speciale a Gesù in Sacramento, sì coll'adorazione perpetua, anche di notte; e sì con preparare colle proprie mani le ostie ed il vino pel S. Sacrifizio.

Quanto alle ostie, procurano il grano migliore, e le suore medesime hanno apposite macchine per macinarlo e crivellarlo, e per formarne con ogni cura e pietà la materia del S. Sacrifizio. Ne mandano da per tutto, in luoghi anche lontani, a chi loro ne fa domanda. Le chiese o le comunità ed anche le private persone possono averle ogni settimana od ogni quindici giorni in pacchi, o per posta come campioni di merci. Il prezzo è tenuissimo: delle grandi per messe ne dànno venti per soldo; delle piccole per comunione, di discreta grandezza, per un soldo ne dànno cinquanta: debbono aggiungersi le sole spese postali.

Molti rettori di chiese e comunità religiose e cospicui ecclesiastici si procurano le ostie dal detto Istituto. Lo stesso S. Padre non ha sdegnato di accettarne la offerta per la sua messa privata, ed una bellissima lettera dell'E.mo Card. Segretario di Stato del dì 17 dicembre 1898 ne assicurava il pieno gradimento di Sua Santità e comunicava alle Suore una speciale Sua benedizione.

Abbiamo voluto dilungarci a far cenno di questo Istituto per offrire ai buoni sacerdoti un mezzo certo e facile di procurarsi le vere ostie per la S. Messa. Basta scrivere alla *Superiora delle Crocifisse di Gesù Sacramentato in S. Giorgio a Cremano presso Napoli.*

Al primo — È certo che la professione dei voti solenni fa perdere tutti i beneficii che prima si possedevano. Fra i voti solenni infatti vi è quello di povertà, che importa lo spogliamento di ogni proprietà e di ogni diritto ad acquistarla. E poi la professione stessa è come la morte che fa perdere ogni cosa mondana: " Per professionem, dice il Pellizzari (Man. Regul. Tr. III, c. IV, n. 49), morimur mundo, adeoque sicut morte naturali vacant beneficia ac pensiones, ita et vacabunt professione, quae est mors civilis.„ Ciò ricavasi ancora dal diritto, specie dal c. *Beneficium de Regul. in 6,* dove è stabilito che non devono conferirsi i beneficii posseduti da chi entra in religione innanzi la sua solenne professione, sì espressa come tacita; e però, fatta la professione, i beneficii vacano *ipso iure.* Così il Barbosa *de Off. et Pot. Episc.* alleg. 57, n. 288; il Sanchez *Mor.* L. 7, c. 29, n. 2 et 8 etc.

Vuol dirsi lo stesso della professione di voti semplici?

Questi voti, non essendo solenni, non fanno perdere il dominio radicale, benchè altri debba tenerne l' uso l' usufrutto e l' amministrazione (V. *Mon. Eccl.* Vol. VI, P. II, p. 39). Non producono perciò, benchè perpetui, quella perfetta morte civile che recano i voti solenni. Possiamo dunque affermare che di per sè i voti semplici non fanno perdere i beneficii che prima si possedevano.

E vaglia il vero, quanto ai voti semplici emessi nella Compagnia di Gesù, benchè tale professione fosse stata dichiarata veramente religiosa da Gregorio XIII, ecco come insegna il Riganti sull' autorità di molti DD. (*In Reg. Cancell.* R. 46, n. 30): " In terminis professorum Societatis Iesu, per sola vota simplicia scholasticorum ab ipsis emissa expleto probationis biennio, non vacant beneficia neque pensiones, sed requiritur quod emittant professionem, aut quod in gradum coadiutorum admittantur.„ Così pure Benedetto XIV nella Costit. *Ex quo dilectus* del 14 genn. 1747, Pitonio *Discept.* 126, n. 11 etc.

Verò è che nella Congregazione generale 5.ª della detta Compagnia fu stabilito che appena compiuto il biennio di probazione si dovesse rinunziare a qualsivoglia beneficio (V. Riganti l. c. n. 31). Ma ciò conferma il già detto, dovendo dedursene che i beneficii vacano colla professione di voti semplici non in forza della professione, ma solo della rinunzia.

Quanto poi agli altri istituti di soli voti semplici, il Bouix chiaramente insegna che neppure in essi perdonsi i beneficii colla professione dei detti voti (*De Iur. Regul.* Vol. I, Par. IV, c. VI, prop. 9): " In religiosis familiis, quae non habent nisi vota simplicia, novitii per professionem beneficia sua non amittunt. „ Così pure il Nigrio (Tract. *de Vacatione Benef.* c. 8): " Iis in religionibus, seu congregationibus, in quibus emittitur professio votorum simplicium et professi retinent

dominium sine usu et administratione, prout est congregatio Missionariorum, et usum sine dominio, prout est religio Iesuitarum ante quartum votum, nullo modo vacant beneficia ecclesiastica. „

I detti autori però intendono ciò dire dei beneficii semplici e non residenziali: per questi, nei quali richiedesi la presenza, non è da tollerarsi che per lungo tempo siano senza il titolare: ciò recherebbe danno alla chiesa ed alle anime. Il Bouix l. c. perciò soggiunge: " Si tamen beneficia haec residentiam exigant, potest Ordinarius eiusmodi professos adigere ad resignandum; idest eis terminum praefigere, intra quem resignare teneantur: quo elapso termino, possunt beneficia haec aliis conferri.„ — Ed il Nigrio: " Tenentur professi libere illa (beneficia residentialia) dimittere in manibus Ordinarii, vel alio modo resignare; quia rationi non congruit, ut per electionem status perfectionis ecclesia patiatur detrimentum in spiritualibus. Aliter Ordinarius potest sic professis, servatis servandis, terminum competentem decernere, ut ad ecclesiam redeant, seu beneficia dimittant; quo elapso, potest Ordinarius beneficium alii conferre. „

Concordemente a tal dottrina sentenziò la S. C. del Concilio il 14 dic. 1833 *in Pinerolien.* Trattavasi del canonico teologo di quella cattedrale che, non ostante la professione dei voti semplici, emessi nella Congregazione degli *Oblati di Maria Vergine,* voleva ritenere per sè il beneficio, chiedendo dalla S. Sede l' indulto di non risedere e la facoltà di mettere un sostituito per la lezione scritturale. Al dubbio: " An et quomodo sit consulendum SS.mo pro retentione canonicatus in casu „ — fu risposto: " Negative; et post emissam professionem Episcopus procedat prout de iure. „

Possiamo adunque raccogliere che la professione di voti semplici, sì quella che emettesi nella Compagnia di Gesù, sì quella che si premette oggidì a tutti i voti solenni, e sì quella che si compie negl'istituti di voti semplici, per sè non è incompatibile col possesso dei beneficii. Pei beneficii però che richiedono la residenza, quando non se ne abbia un' apposita dispensa, fa d' uopo che vengano resignati; e quando ciò non si faccia spontaneamente, il Vescovo può assegnare un perentorio pel ritorno del beneficiato, oltre il quale il beneficio vien dichiarato vacante.

Al secondo — Da quanto si è detto nella risposta al primo dubbio, discende chiarissima la soluzione del secondo, se cioè la professione dei voti semplici faccia perdere la precedenza. Se non si perde il beneficio, non si perde neanco la precedenza; come pure perduto il beneficio, si perde ancora la precedenza. La precedenza infatti è un effetto del possesso del beneficio che dura fino a che si conserva il beneficio medesimo. Cessato il beneficio, cessa pure la precedenza; sicchè se

appresso nel medesimo capitolo si ottenga un nuovo beneficio, non vale più la precedenza acquistata col primo (Ferraris, v. *Canonicatus*, art. VIII, n. 54).

Al terzo — Ma che dire di Romolo, il quale si assentò dalla sua chiesa ricettizia per professare i voti semplici presso la Compagnia di Gesù? perdette, al ritorno, il diritto dell' antica precedenza?

Fa d' uopo considerare 1.° che le partecipazioni alle chiese ricettizie non sono veri beneficii (V. *Mon. Eccl.* Vol. VI. Par. II, p. 67), e perciò non ha luogo la rinunzia che si prescrive nella Compagnia di Gesù; e 2.° che il sacerdote ascritto può bene assentarsi con debito permesso, senza perdere i diritti acquisiti sulla sua chiesa (*Mon. Eccl.* l. c. Vol. VIII. P. II, p. 277). Posto ciò, Romolo, il quale si assentò con debito permesso per ascriversi alla Compagnia di Gesù, non avendo professato se non i voti semplici che gli fanno ritenere il dominio radicale dei suoi diritti, non ha perduto per nulla il diritto alla precedenza che prima si aveva nella sua chiesa ricettizia.

CASI E DUBBII
brevemente risoluti.

9.

Se i Francescani possano avvalersi dell' indulto generale sull' astinenza nei venerdì.

I Francescani Conventuali hanno di regola (comune a tutti i Francescani) il digiuno stretto in tutti i venerdì dell' anno: per concessione speciale però possono nei detti giorni far uso di uova e latticini. Or quando avviene che sieno i fedeli di qualche diocesi dispensati generalmente dall'astinenza in giorno di venerdì, che sia vigilia dei quattro tempi, coll' obbligo dello stretto magro, di tal dispensa possono usufruirne i detti Conventuali? E nel caso negativo, possono almeno in quel giorno far uso di uova e di latticinii?

È fuor di dubbio che gl' Indulti generali sull' astinenza, che si dànno ai fedeli di qualche diocesi, comprendono anche i Regolari non astretti da voto speciale all' astinenza; e ciò quand' anche nei prefati indulti non si faccia menzione dei Regolari. Così il S. Officio in fer. IV, 20 dicembre 1871: " Regulares speciali voto abstinentiae a carnibus non

adstrictos, gaudere indulto circa observantiam ciborum tempore Quadragesimae et per annum pro fidelibus, promulgato ab Ordinariis locorum nomine S. Sedis Apostolicae. „ Ciò fu confermato altresì coll'altro decreto di fer. IV, 20 gennaio 1892 (v. Mon. Eccl. Vol. VII, Par. II, p. 7).

Nondimeno i Francescani, dal perchè hanno di regola l' obbligo del digiuno nei venerdì dell' anno, sono esclusi per questi giorni dai detti indulti. Così il S. Officio in fer. IV 18 nov. 1891: " An Religiosi Franciscales frui possint feria sexta peculiaribus indultis pro esu carnium infra annum a S. Sede concessis, addita clausola *Regularibus comprehensis* ? — Resp. : *Negative.* „

Ma se nei venerdì dell' anno possono, per ispeciale concessione, far uso di uova e di latticinii, non potranno almeno avvalersi di questa mitigazione quando nei venerdì di vigilia coll' obbligo dello stretto magro si concede un indulto generale dall' astinenza ?

È vero che a rigor di termini in tali giorni essi sarebbero esclusi dall' indulto in ogni sua parte. Però fa d' uopo considerare che l'indulto toglie per tutti l'obbligo dell'astinenza proveniente dalla vigilia, benchè lasci ai Francescani integro l' obbligo dell' astinenza proveniente dalla regola. Or quando la regola vien mitigata colla facoltà dell' uso delle uova e dei latticinii in tutti i venerdì, crediamo noi che questa mitigazione possa pur sostenersi nei venerdì di vigilia coll' obbligo di stretto magro (1).

Stante ciò, i Conventuali, nel nostro caso, quando accade che nei venerdì di vigilia ci sia l' indulto generale sull' astinenza, potrebbero però usare uova e latticinii, purchè questa mitigazione sia estesa a tutti i venerdì dell' anno senza eccezione.

10.

Circa l' assistenza al Vescovo quando non pontifica solennemente.

I canonici di cattedrale sono obbligati di assistere al Vescovo quando pontifica solennemente. Or si chiede : 1.° Sono parimente obbligati quando fa qualche basso pontificale ? 2.° E quando tiene non solenne ordinazione ? — 3.° Laddove manchino canonici e sacerdoti può il Ve-

(1) Altro invero è l' obbligo della vigilia ; altro quello della regola. Il primo è tolto dall' indulto ; il secondo rimane nella sua integrità. E però i Francescani devono, in questo caso, nei venerdì di vigilia preoccuparsi solo del prescritto della regola, non già dei rigori della vigilia.

scovo farsi assistere da soli chierici? — 4.° Ed in tal caso possono questi compiere tutti gli atti prescritti dal Cerimoniale de' Vescovi?

Al 1.° Quando il Vescovo celebra privatamente, o in cattedrale, o fuori cattedrale, o ancora in santa visita, i canonici non sono obbligati ad assisterlo, tranne se ci fosse qualche legittima consuetudine. Così la S. C. de' Riti il dì 11 giugno 1629 *in Andrien*, n. 503 edit. noviss. " Episcopo Andrien. petenti assistentiam canonicorum in missis privatis S. R. C. respondit: *Non deberi*.„ — Così pure il dì 13 sett. 1646 *in Nicien.* ad 5 (n. 900 ed. nov.): " Canonicos non teneri praestare assistentiam Episcopo privatim missam celebranti, nisi legitima consuetudo illos obliget.„ — Ed il dì 18 luglio 1750 *in Pisauren.* ad 2 (n. 2407 ed. nov.): " An tempore visitationis per dioecesim teneantur canonici convisitatores inservire... Episcopo in privato missae sacrificio? Resp. *Negative*.„ — Anzi in quest' ultimo decreto sta detto altresì che quand' anche alcuni canonici vogliano assistere al Vescovo nelle private funzioni, il capitolo ha diritto d' impedirlo, per non introdurre consuetudini di cose non dovute: " 4. An volentes canonici ultro inservire praedicto modo eidem Episcopo, prohiberi possint ab aliis canonicis id detrectantibus? Resp.: *Affirmative, et amplius*. „

Al 2.° Quando il Vescovo tiene ordinazione od esercita altre funzioni pontificali, ha diritto all' assistenza dei canonici nel numero necessario. Così la S. C. de' Riti il dì 15 luglio 1603 *in Tifernaten.* (n. 138 ed. nov.): " Cum Episcopus ad aliam ecclesiam suae civitatis accedere voluerit non posse semper canonicos cogere ut eidem assistant; sed ita demum si ob aliquam publicam solemnitatem, vel celebraturus, vel episcopales functiones executurus, vel ad ordines conferendos accesserit. Quo casu etiam curare debebit ut in ecclesia cathedrali remaneant canonici et ministri necessarii pro eius servitio.„ Così pure in altri decreti.

Al 3.° Quando mancano canonici, il Vescovo nelle messe basse dovrebbe farsi assistere dai cappellani. Ecco come dice il Cerimoniale de' Vescovi (L. I, c. 29, n. 2): " Valde conveniens esset, ut duos saltem cappellanos, cottis mundis indutos, apud se ministrantes haberet, qui ea omnia (calicem, missalem etc.) disponere sciant et possint. „ Le parole *valde conveniens esset* indicano direzione, non precetto; e però quando manchino due può bastarne uno, e quando non sono sacerdoti, potrà tollerarsi che siano *in sacris o in minonibus* o anche chierici. " Nomine cappellanorum (dice qui il De Herdt *Prax. Pontif. in h. c.*) procul dubio non alii intelliguntur nisi presbyteri; verum hi si deessent, ex sententia Paridis Crassi, *Lib. 2 c. 20,* clerici supplebunt.„

Al 4.° Ma se i cappellani non sono sacerdoti, possono compiere tutte le cose, che loro attribuisce il Cerimoniale de' Vescovi? Questo infatti

dice (l. c. n. 5): " Praefati duo cappellani servient ei in missa in respondendo, in transferendo librum ab uno latere altaris ad aliud, cooperiendo et discooperiendo calicem, cum opus fuerit, in porrigendo mantili cum lavat manus, in ministrando ampullas et in caeteris omnibus faciendis usque ad finem missae necessariis.„ I Rubricisti spiegano queste altre cose necessarie, e fra gli altri il De Herdt *in h. l.* dice che uno dei cappellani " Calicem detegit, patenam cum osculis porrigit, calicem extergit, infundit vinum et aquam, benedictionem petit ampullam aquae Episcopo ostendendo et dicendo *Benedicite Pater reverendissime,* pariterque calicem cum osculis porrigit, orationem autem *Offerimus* recitare non debet.„ Queste cose certamente possono farsi dal sacerdote e dal diacono. Crediamo che in mancanza di questi possa compierle pure il suddiacono ed anche l'ordinato *in minoribus,* ai quali è lecito toccare i vasi sacri (Bened. XIV Inst. 34, n. 18).

11.

Se valgano consuetudini contrarie alle leggi sulle ordinazioni de' Regolari.

Nella Cons. V a pag. 124 e segg. di questo volume furono ricordate le leggi ecclesiastiche, che regolano le ordinazioni dei Religiosi di voti solenni. Or si chiede: Possono ammettersi consuetudini contrarie a queste leggi? — In altri termini: Quando queste leggi per lungo tempo non siano state osservate, può un Vescovo estraneo ordinare i Regolari senza che il Vescovo del luogo dove trovasi il convento abbia dichiarato in iscritto che non tiene allora ordinazione nè la terrà nei tempi stabiliti?

Le leggi moderatrici delle ordinazioni dei Regolari sono solenni e ragionevoli. Solenni; perchè mettono capo al Tridentino, ad un celebre decreto di Clemente VIII, ed alla Cost. *Impositi nobis* di Benedetto XIV. Ragionevoli; perchè dirette a combattere molti e deplorevoli abusi. Le consuetudini contrarie a queste leggi per ciò stesso sarebbero irragionevoli.

Ma vi ha una espressa dichiarazione della S. C, del Concilio, che condanna siffatte consuetudini. Ecco infatti quello che il Vescovo di Luni-Sarzana espose alla detta S. C.

" Regularis quidam privilegio carens ut a quocumque catholico Antistite ordinari valeat, Ordinarii, in cuius dioecesi extat conventus ubi Regularis incolit, attestationes exhibuit extraneo Episcopo, quibus decla-

ratur ipsum Ordinarium extra tempora statuta ordinationem non tenere. Quaerit:

" I. An, iuxta Costit. Benedicti XIV Impositi 27 febr. 1746, Episcopus extraneus possit extra tempora a canonibus statuta regularem praedicto privilegio carentem ordinare in casu. — Et quatenus affirmative;

" II. An sufficiat attestatio Ordinarii dioecesani uti in casu: vel requiratur attestatio, qua declaratur Episcopum loci, quo Regularis degit, non tenere ordinationem temporibus statutis. — Et quatenus negative ad primum;

" III. An consuetudo contraria ab illa Constitutione Benedictina derogare possit in casu. „

E la S. C. il dì 18 agosto definì:

" Ad I. Affirmative

" Ad II. Requiri attestationem, Episcopum proximo legitimo tempore non habiturum ordinationem.

" Ad III. Negative „ *(Mon. Eccl.* Vol. V, Par. II, p. 169).

Donde può raccogliersi che le leggi moderatrici delle ordinazioni de' Regolari sono tuttodì in pieno vigore; e che nessuna consuetudine contraria può ammettersi contro di esse. Occorrerebbe una esplicita dispensa della S. Sede. Ma intorno a ciò ripetiamo quello che scrivemmo nella P. II. del Vol. V, p. 170: " Vi sono alcuni Ordini religiosi, i quali godono uno speciale privilegio intorno alle ordinazioni dei loro alunni: ed è che possono rivolgersi per tal fine a qualsivoglia Vescovo cattolico (Bened. XIV *Const. cit.).*— Devono però avere luogo queste due condizioni: 1.° che il privilegio sia concesso dopo il Concilio di Trento — e 2.° che sia concesso *direttamente,* non per la generale comunicazione de' privilegi (Bened. XIV *l. c.).* „

Quando adunque non si ha cotal privilegio, fa d' uopo di osservare strettamente le disposizioni sancite dal Tridentino, da Clemente VIII e da Benedetto XIV circa le ordinazioni dei Regolari, senza potersi eccepire contraria consuetudine.

QUESITI

con brevissime risposte.

42. *Circa l'uso della stola nel cappellano che assiste la messa piana del Vescovo.*

D. Può il cappellano che assiste alla messa piana del Vescovo usare la stola? Può usarla almeno quando assiste alla comunione dei fedeli con la patena?

R. La S. C. de' Riti il dì 12 marzo 1836 *in Valentina* (n. 2741 ed. nov.) espressamente dichiarò non potere il cappellano tener la stola quando assiste al Vescovo nelle messe private. Ed il De Herdt aggiunge (Prax. Pont. L. I, c. 29, n. 2): " Oportet ut cappellani superpelliceis mundis sint induti, stolam autem assumere non debent nec possunt, etiamsi patena sub mento communicantium per alterutrum tenenda foret. „ Dunque neppure quando assiste alla comunioae dei fedeli colla patena il cappellano può tener la stola.

43. *Circa l' imposizione del manipolo alla messa piana del Vescovo.*

D. Il Cerimoniale de' Vescovi L. I, c. 10, n. 2, nei pontificali solenni prescrive al suddiacono che nel mettere il manipolo al Vescovo gli baci la mano: " mox illum (manipulum) imponit sinistro brachio Episcopi et manum Episcopi osculatur. „ Deve fare lo stesso il cappellano che assiste alla messa privata del Vescovo?

R. Il Cerimoniale in questo caso nulla dice; ma trattandosi di caso conforme al primo, deve applicarsi lo stesso insegnamento. E però il De Herdt, parlando dei cappellani della messa privata del Vescovo, scrive (l. c. n. 5): " Cum Episcopus post confessionem dicit *Indulgentiam*, tunc cappellanus a sinistris, facto signo crucis, surgit, Episcopo reverentiam facit, manipulum iuxta crucem osculatur, eumdem Episcopo offert osculandum in loco crucis, eius brachio sinistro imponit, *simulque eius manum osculatur.* „

44. *Se un chierico regolare, astretto alla milizia, debba poi ripetere il noviziato.*

D. Un chierico regolare che, dopo il noviziato, viene obbligato al servizio militare, ritornato all' Ordine, deve ripetere il noviziato?

R. Quando il noviziato è stato fatto in regola, non è obbligato di ripeterlo, dopo compiuto il servizio militare. Ecco solo ciò che prescrive in tal caso la istruzione della S. C. sulla Disciplina Regolare del dì 27 nov. 1892 *(Mon. Eccl.* Vol. VII, Par. II, p. 243): " 5.° Quelli che finito il servizio militare di un anno o di tempo maggiore, perseverano nella santa vocazione, e risulta della buona condotta tenuta, verranno riammessi nell' Ordine, dove per prima cosa faranno un corso di esercizii spirituali, e non saranno promossi alla *professione solenne*, nè agli *ordini sacri*, se non dopo un tempo sufficiente, non minore di un anno, affinchè intanto diano saggio della stabilità della loro vocazione, riassumano gli studii sacri, e rimanendo per questo tempo o nel *professorio*, o in qualche altro luogo di stretta osservanza sotto la direzione di un religioso grave per età e per costumi all' uopo deputato, diano prova della loro virtù. „ — Si vuole perciò una prova di virtù; non già la ripetizione del probandato o del noviziato canonico.

45. *Se il detto chierico perda la precedenza per causa del servizio militare.*

D. Un chierico regolare astretto alla milizia, dopo il servizio militare, può conservare quella precedenza che prima si aveva?

R. La precedenza va regolata non dalla vestizione, nè dal noviziato, ma solo dalla professione: " Praecedentia (dice il Ferraris, v. *Praecedentia*, n. 30) inter regulares utriusque sexus incipit a die professionis, non habitus, non obstante quolibet praetextu et contraria consuetudine. S. C. EE. et RR. *in Ravennatensi*, 12 sept. 1588; *in Augustinian. Lombardiae*, 7 ian. 1659; et in

alia *Observantium*, 21 aug. 1654. „ — Vero è che, prima della professione dei voti solenni, va regolata da quella dei voti semplici, e prima di questa, dalla vestizione. Ciò posto, rispondiamo che se il chierico regolare andò al servizio militare da semplice novizio, ritiene la precedenza dal dì della vestizione; se vi andò dopo la professione dei voti semplici, la ritiene dal giorno della detta professione; se poi vi andò dopo la professione dei voti solenni, la ritiene dal dì che emise questa professione medesima. Se altri però, già suo compagno, gli andò innanzi in qualcuno di questi stadii nel tempo o del servizio militare, o della prova dopo di esso, dovrà cedere a lui la precedenza.

46. *Se può lucrare per sè la indulgenza plenaria chi impartisce agli altri la assoluzione generale colla detta indulgenza.*

D. Nei giorni di assoluzione generale, il Superiore che la impartisce agli altri, può lucrare per sè la indulgenza plenaria?

R. È regola generale che chi può concedere ad altri senza determinazione di persone qualche facoltà, può attribuirla anche a sè. Così per le dispense (Ligor. L. I, n. 183). Così pure per la benediz. di oggetti indulgenziati (S. C. Indulg. 7 mar. 1840 ap. *Mon. Eccl.* Vol. I, p. 557). Nondimeno, trattandosi di benedizioni o di assoluzioni personali, nessuno può darla a sè stesso, e fa d' uopo che anche chi ha facoltà di darla agli altri, per sè la riceva da un altro, se pur non vi sia qualche speciale indulto pontificio onde possano lucrarsi per sè quelle indulgenze che sono annesse alle benedizioni o alle assoluzioni che si dànno agli altri. Così con decreto della S. C. delle Indulg. 20 maggio 1896 (*Mon. Eccl.* Vol. X, Par. II, p. 100), fu conceduto ai Vescovi di lucrare la stessa indulgenza plenaria che concedono ai fedeli colla benedizione papale. Ora per l' assoluzione generale non v' ha (che noi sappiamo) tal facoltà pel superiore che può impartirla agli altri.

47. *Se il Seminario sia obbligato d' intervenire alle processioni delle Rogazioni e di S. Marco.*

D. Il Vescovo di O. ha esentato il Seminario d' intervenire alle processioni di S. Marco e delle Rogazioni. Il Capitolo si è opposto a tal decreto. Poteva il Vescovo fare ciò?

R. In rispetto al servizio da prestarsi in cattedrale dal Seminario, fa d'uopo osservare ciò che prescrive la costit. d'Innoc. XIII, *Apostolici ministerii* del 23 maggio 1723 (V. *Mon. Eccl.* Vol. IX, Par. II, p. 159 seq.), in cui sta detto che tal servizio debba essere ridotto ai soli giorni festivi: *diebus tantum festis*. È vero che appresso parla delle processioni a cui sono tenuti i seminaristi; ma s' intende che queste abbiano luogo nei dì festivi coll' intervento di tutto il clero: *generalibus totius cleri supplicationibus*. Or le processioni delle rogazioni e di S. Marco per lo più non cadono ne' dì festivi, nè si considerano come processioni generali a cui deve intervenire l' uno e l' altro clero. Perciò neanco nelle Basiliche di Roma sogliono intervenire nei dettì giorni i seminarii, nè in moltissime altre diocesi. Il Vescovo di O. dunque con quel decreto s' è valso del suo diritto, e il Capitolo non vi si può opporre.

48. *Sul privilegio de' Terziarii francescani di conformarsi all' officio dell' Ordine.*

D. È certo oggidì che i sacerdoti secolari terziarii francescani, non astretti al servizio del coro, possono adottare *ad libitum* il breviario Francescano? E nel caso affermativo, possono adottarlo di quell' ordine (dei Minoriti, dei Cappuccini ecc.) a cui sono ascritti?

R. È ormai certo che i sacerdoti secolari terziarii francescani, non obbligati al coro, possono adottare il breviario francescano. Un antico decreto del 7 agosto 1694, che non si trova nella raccolta Gardelliniana, ma che vien riportato da Spiridione Fabio, lo concede; il qual decreto è stato riconosciuto e confermato da posteriori decreti della S. C. dei Riti come da quelli del 19 giugno 1877 *in Galliarum* e del dì 11 giugno 1880 *in Viglevanen.* ad 11.° Il che oggidì è assai più certo; dacchè i decreti della medesima S. C. del 27 agosto 1707 *in Bracharen.* e l' altro del 1 sett. 1708 *in Alerien.* dell' antica collezione che negavano tal privilegio, sono stati eliminati nell' ultima edizione dei Decreti autentici della S. C. dei Riti. Con ciò dunque vien confermato il detto privilegio. Con questo ciascun terziario francescano può recitare l' officio di quell' ordine di S. Francesco a cui fu ascritto.

49. *Circa il celebrare quattro messe simultaneamente in un solo altare la notte di Natale.*

D. In C. l' altare maggiore della chiesa principale è grande ed è di forma quadrata. Ivi è costume antichissimo che nella notte di Natale, dopo la messa solenne, si celebrino simultaneamente quattro messe piane, a cui con somma devozione assiste il popolo devoto. Può tollerarsi tale usanza?

R. Non crediamo sconveniente l' uso di celebrare simultaneamente quattro messe in un solo altare grande in forma quadrata; giacchè se va consentita la celebrazione simultanea di due messe negli altari di forma orientale, può ancora consentirsi la celebrazione di messe quattro in un altare della medesima forma in doppio. — Quanto poi all' uso di celebrarsi le dette messe nella notte di Natale, ciò è contro il diritto, che proibisce severamente la celebrazione di messe piane, senza speciale privilegio, in quella notte. Fa d' uopo perciò sottomettere al giudizio della S. C. dei Riti siffatta consuetudine.

50. *Se dopo la messa conventuale letta debbano recitarsi le preci prescritte.*

D. In molti conventi religiosi la messa conventuale si celebra letta. Or si chiede se dopo tale messa debbano pure recitarsi le preci prescritte dal S. P. Leone XIII.

R. Distinguiamo: Se la messa bassa conventuale dicesi isolatamente, senza il seguito immediato delle altre ore canoniche, potranno senza difficoltà recitarsi le dette preci. Se poi si fa seguire dalle altre ore, in tal caso non può considerarsi come una messa *privata*, ma come una funzione pubblica della intera comunità, alla quale non va esteso l' obbligo delle preci. Queste infatti, sono, giusta il decreto " in omnibus Orbis ecclesiis, post PRIVATAE missae celebrationem, flexis genibus recitandae. „ (*Mon. Eccl.* Vol. IV, P. II, pag. 150).

51. *Che debba fare chi arriva tardi in coro quando trova l' officio già cominciato.*

D. Livio canonico, quando gli accade di giungere tardi in coro e trova l' officio già cominciato, si ferma a recitare sotto voce la parte già detta dagli altri, e finita questa, prosegue a cantare in coro. Fa bene?

R. Ciò non è da approvare. Farà meglio a cantare cogli altri al primo giungere del coro ed in fine a supplire privatamente la parte omessa. Ecco come insegna il Ferraris sulla scorta di molti DD. (v. *Officium* art. 4, n. 5): " Causa rationabilis et iusta seu sufficiens invertendi ordinem est, si quis sero veniet ad chorum, una hora iam integre finita, seu iam incepta; iste enim licite et laudabiliter pergit cum aliis in choro psallere, postea horam, seu partem horae omissam recitaturus; laudabilius enim est, statim cum choro psallere et se illi conformare quam velle prius supplere, et interim chorum obsequio suae vocis defraudare. „ Così pure il De Herdt. *Prax. Pontif.* T. I, n. 242.

52. *Circa l' orazione* Aperi Domine *prima dell' officio.*

D. In C. è uso che, radunati i capitolari in coro per l' officio, il primo corista, avvisato dal Superiore, dice con voce intelligibile in plurale l' orazione *Aperi Domine.* Tal consuetudine può sostenersi?

R. Crediamo che possa ben sostenersi. È certo assai più conveniente che la detta orazione si reciti in comune, anzichè in privato, conoscendo tutti quanto sia maggiore la efficacia di quelle preghiere, che si recitano in comune.

53. *Circa l' altare del così detto sepolcro nel Giovedì Santo.*

D. In B. è costume di farsi un magnifico sepolcro nel Giovedì Santo; e per questo fine si prepara con sontuosi addobbi l' altare maggiore, celebrandosi poi la funzione in un altare minore. È lecito tutto ciò?

R. Sappiamo che tale usanza è comune a molti luoghi, nè conosciamo divieto che la condanni. Nondimeno non potrà dirsi conforme al disposto delle Rubriche: imperocchè quella del Messale prescrive: " Hodie paretur locus aptus in *aliqua capella* Ecclesiae vel altari. „ Ed il Cerimoniale de' Vescovi (L. II, c. 23, n. 2): " Praeparandum igitur, ornandumque erit *aliquod sacellum* intra Ecclesiam. „ Siffatto altare adunque non deve essere il maggiore, ma uno dei minori o di qualche cappella secondaria. L' altare maggiore vuole essere destinato alla funzione del giorno, che è fra le più auguste e solenni.

54. *Se dopo la benedizione possa tenersi ancora il Santissimo sull' altare.*

D. Benedetto il popolo col Venerabile, dovrà questo subito venir chiuso nel tabernacolo, o può lasciarsi un poco sopra l' altare finchè si dicano le giaculatorie *Dio sia benedetto* ecc. e si canti qualche strofa popolare in lode di G. C. o di Maria SS.?

R. Dopo la benedizione, tenuto ancora sull' altare il Santissimo, sono permesse ed in uso da per tutto le giaculatorie *Dio sia benedetto,* ed anche il canto di qualche strofa popolare, purchè approvata. La S. C. de' Riti al quesito: " An liceat adhibere publicam precum recitationem vulgari sermone conscriptarum coram SS. Sacramento exposito „ — rispose: " Affirmative,

dummodo agatur de precibus approbatis „ (31 Aug. 1867 *in Mechlinien.* ad 8, n. 3157 ed. nov.). Lo stesso insegna il Gardellini *In Instr. Clem.* § 24, n. 20.

BIBLIOGRAFIA.

Canger Ferdinando d, C. d. G. — Maria Addolorata e Desolata. Sermoni — 2.ª Ediz. — Napoli stab. tip. libr. A. e S. Festa, 1898.

Conoscono tutti la valentia oratoria del chiariss. P. Canger ed i pregi singolari delle molte sue opere date a luce. Questa che annunziamo non è seconda alle altre; ed offre un valido aiuto ai sacri oratori ed ai devoti della SS. Vergine, contenendo un settenario con panegirico per compatire i dolori di Maria, ed un altro settenario con discorso per contemplare i trionfi dei detti dolori; ed oltre a ciò ha sette sermoni per le stazioni di Maria desolata. È una compiuta e doviziosa raccolta oratoria riguardante i dolori di M. V., scritta con perizia magistrale, degna di ammirazione e di plauso. — Costa L. 1 in Napoli presso il libraio Festa.

Gaeta Salvatore professore — Colloquii, Fervorini e Brevi discorsi da Ognissanti a Pasqua (Saggi) — Napoli A. Chiurazzi 1898.

Niuno creda che questi colloquii e fervorini e brevi discorsi siano cosette di poco conto. Sono componimenti di dottrine sode, atte a fornire materia di giusti sermoni. Le note poi, di cui van corredati, li rendono quasi una piccola selva predicabile per le principali occorrenze, da Ognissanti a Pasqua. Aspettiamo che l'egregio Autore compia con un secondo volume l'anno ecclesiastico, fornendo al Clero utili ed opportune materie di predicazione. — Il vol. annunziato costa L. 2,50 presso l'A. in Napoli, vico storto, S. Agostino degli Scalzi, n. 16.

De Sylvestris Fr. Francisci ferrariensis O. P. — Commentaria in Libros quatuor contra Gentiles S. Thomae de Aquino. Editio novissima, cura et studio Joachim Sestili S. T. D. — Romae apud officinam libr. Friderici Pustet, 1899 — Volumi due in 8.° gr., di pag. VIII, 644, 700.

Quello che il Gaetano ha fatto nel commentare la Somma Teologica dell'Angelico, questo medesimo ha operato il Ferrarese nel commentare la Somma *Contra gentes* del medesimo Dottore. Amendue interpetri insigni della mente altissima di S. Tommaso. Ai nostri giorni però, in cui cercasi inimicare la ragione con la fede, vuolsi inculcar soprattutto lo studio della seconda opera dell'Aquinate, la quale mostra a luce meridiana come la ragione, lungi di essere avversa, è anzi intima colla fede, concordando in tutto con essa. Questo che l'Angelico ha dimostrato quasi divinamente nella sua opera *Contra gentiles,* vien dichiarato e spiegato magistralmente dal Ferrarese in questo commentario, che il S. Padre, insieme coi comenti del Gaetano, volle inserito nella edizione principe delle opere tutte dell'Angelico, intrapresa di suo conto coi tipi della S. C. *de Propaganda Fide.* Noi facciamo plauso perciò all'egregio D. Sestili che ha voluto offrire ai gio-

vani questo lavoro interessantissimo del De Silvestri (reso ormai raro e quasi irreperibile), in una edizione bella ed economica, la quale sarà, ne siamo certi, avidamente ricercata, con grandissimo vantaggio della vera scienza. L' intera opera sarà di volumi quattro, dei quali due sono già pubblicati. Ciascun volume costa L. 5, presso Federico Pustet in Roma, Fontana di Trevi 81-85.

Melata Benedetto — Manuale Theologiae Moralis, in usum praesertim examinandorum, auctore sac. Benedicto Melata S. T. D. — Editio altera accuratior et aucta — Romae, ex typ. polygl. S. C. de Prop. Fide, 1899.

Di manuali teologico-morali ve ne ha non pochi. Pochissimi però sono immuni dal difetto di essere o troppo scarsi o troppo diffusi. Il giusto mezzo è ben difficile in tai lavori! Questo però del chiaro e dotto Mons. Melata contiene *tutto in breve*, e con tale ordine e lucentezza, che riesce un efficacissimo aiuto a chi vuol ricordare o anche apprendere le dottrine teologico-morali. Noi lo raccomandiamo vivamente, anche perchè vi si trovano tutte le ultime novità della scienza, e perchè parecchi punti difficili sono ridotti ai veri loro termini ed esposti con ammirabile chiarezza.

Minetti Enrico, canonico della Metropolitana di Napoli — Orazioni — Napoli, stab. tip. libr. A. e S. Festa, 1898.

Stile immaginoso, ma chiaro e insinuante; dottrina solida e veramente sacra; non comuni nè triviali argomenti; ordine stretto nelle parti: ecco a nostro giudizio i pregi speciali di queste belle orazioni che l'illustre Can. Minetti ha dato a luce. Se ne vantaggino soprattutto i predicatori novelli, ai quali torneranno utilissimi. — Prezzo L. 2 presso il libraio Festa, Napoli S. Biagio de' Librai, 39.

Palladino Mario, canonico della Metropolitana di Napoli — Discorsi sacri inediti — Napoli stabilimento tip. libr. A. e S. Festa, 1899.

Il canon. Palladino non solo è poeta elettissimo, ma è altresì oratore facondo. Questi discorsi su varii santi e misteri della nostra Fede contengono profonde dottrine spesso sotto nuovi aspetti contemplate. Non di rado la fantasia del poeta, disposata colla eloquenza dell' oratore, fa rifulgere di viva e smagliante luce la dimostrazione che s' imprime sull' animo e lo esalta alle cose divine. Degne queste orazioni di studio e di ammirazione, che noi raccomandiamo ai nostri lettori. — Prezzo L. 4 presso il libraio Festa.

Pennacchi Giuseppe — In Constitutionem Apostolicam *Officiorum et munerum* de Prohibitione et censura librorum a Leone div. prov. Papa XIII latam brevis commentatio — Romae ex typ. polygl. S. C. de Propaganda Fide, 1898.

Tutti sanno il valore dello illustre Pennacchi nelle sacre discipline, e tutti ammirano le sue dotte ed erudite lucubrazioni sulla Costituz. *Apostolicae Sedis* intorno alle censure *latae sententiae*. Colla medesima dottrina ed erudizione egli tratta qui la interessante materia sulla censura e sulla proibizione dei libri, commentando la recente Costituz. *Officiorum et munerum*.

La esamina dottamente sotto tutti gli aspetti; risolve tutti i dubbi che vi si possono muovere; porge a tutti la vera interpretazione di questa nuova legge diretta a purgare la società cattolica dal veleno delle cattive letture. Se ne valgano i sacri ministri e coloro che dànno opera alle discipline teologico-morali. — Prezzo L. 4 presso la libreria di Propaganda in Roma.

Perez Escrich Enrico — Il Martire del Golgota. Tradizioni orientali sulla vita e la morte di G. C. per D. Enrico Perez Escrih. Libera traduzione di Michele Barlotti — Quarta ediz. — Modena, tip. pont. ed arciv. della Immacolata Concezione editrice. — Volumi due in 16°.

In quest' opera si discorre della vita, della morte e della risurrezione di G. C., non solo secondo i Ss. Evangeli, ma pure secondo le tradizioni orientali. " Prima di incominciare a scrivere, dice l' Autore (p. 10), abbiamo studiato di proposito la sacra Scrittura, i costumi degli ebrei e le tradizioni poetiche dell' Oriente. Rispettando sempre il dogma e la storia, ci siamo serviti spesso delle immagini poetiche che ci sembravano più adattate all' indole di quest' opera. „ Sul fondo storico vi è aggiunto perciò quanto si può ricavare dagli usi e dalle notizie tradizionali; onde se non è tutto vero, è però assai verisimile. Certo la lettura di quest' opera piace ed interessa molto a qualsivoglia lettore cristiano, e lo dimostrano le tre edizioni italiane precedentemente esaurite. Facciamo voti che ancor questa nuova ristampa sia ricercata avidamente, e non potrà non arrecare per ogni dove frutti salutari. — Prezzo L. 2,20 presso la Tipografia editrice della Immacolata Concezione a Modena.

CRONACA GOVERNATIVA.

Significato della parola *famiglia* nei legati pii — Non ostante che la legge civile non tenga conto della parentela oltre il decimo grado, tuttavia non si può limitare a questa stregua il significato della parola famiglia, adoperato dal fondatore di un' Opera nell' erogare a questa la beneficenza di cui ha disposto.

Questa beneficenza, quando è estesa a tutta la discendenza maschile e femminile della persona designata dal testatore, non ammette nella sua erogazione limitazione di gradi. *(Parere Cons. Stato, Sezioni Int., 26 marzo 1898 adott. — Comune di Lodi: Opera pia Roberti). (Man. degli Amm.* l. c. p. 398).

Obbligo del Comune di restaurare le chiese parrocchiali — In linea di diritto non può mettersi in dubbio l' obbligo del Comune di contribuire alle riparazioni della chiesa parrocchiale, poichè essa emerge dall' art. 271 della legge com. e prov., la cui applicazione può essere ritenuta transitoria dal Consiglio com., ma non ha perciò meno effetto obbligatorio fino a che un' altra legge non abbia provveduto in modo diverso.

In mancanza di una regolare istruzione della pratica, per non essere stato redatto e regolarmente approvato il progetto di restauro della Chiesa, non

può essere censurata la G. P. A., se intanto stanziò una somma approssimativa pei lavori più urgenti.

Non può censurarsi neppure la procedura seguita, se anteriormente al provvedimento d' ufficio la G. P. A. trasmise al Comune l' istanza dell' arciprete pei restauri, con invito a tenerla presente e deliberare sulla medesima nella prossima formazione del bilancio. Questa trasmissione e questo invito costituiscono quella previa comunicazione al Consiglio com., che esige l' articolo 170 della legge com. e prov., e dopo cui si rende legittimo l' esercizio di quel diritto di stanziamento, accordato alle Giunte municipali dal successivo art. 171.

Però non può dirsi sia uscita in nessun modo dalle attribuzioni la G. P. A., decretando uno stanziamento di carattere obbligatorio, che, non imponendo nessuna opera immediata al Comune finchè non intervenga l' approvazione ufficiale del progetto tecnico, assume l' aspetto di una cautela amministrativa assai ragionevole. *(Parere Cons. Stato, Sez. Int., 10 Giugno 1898, adott. — Comune di Borgia). (Man. degli Amm.* l. c. p. 414).

Legati al parroco per elemosine, concentrabili — Non può sostenersi che un legato al parroco *pro tempore* per elemosine completi altra forma di beneficenza a senso e per gli effetti dell' art. 54 della legge sulle istituzioni di beneficenza, non essendo la parrocchia un' Opera pia.

Per quanto l' elemosina sia destinata ai malati e vedove povere della parrocchia, con preferenza alle più vecchie, più impotenti e gravate di famiglia, il lascito è sempre concentrabile nella Congregazione, trattandosi di requisiti indipendenti da qualunque criterio morale e religioso, che, come dal parroco, sono pure accertabili dalla Congregazione di carità *(Dec. 4.ª Sez. Cons. Stato, 22 luglio, 1898, est. Bentivegna. — Fabbriceria Chiesa Maggiore di Robecco d' Oglio c. Congregaz. carità di detta città). (Man. degli Amm.* l. c. p. 458).

Confraternite senza personalità giuridica, se soggette all' autorità civile — Le associazioni di fedeli, che senza alcuna personalità giuridica, e senza alcun patrimonio, si raccolgono periodicamente in occasione di feste religiose per assistere e partecipare in comune a funzioni di culto, processioni, ecc. non possono essere considerate come vere e proprie confraternite soggette alla legge 17 luglio 1890. *(Parere del Consiglio di Stato, Sez. Int. 6 ottobre 1898, adottato). (Man. degli Amm.* l. c. p. 458).

Divieto di staccare un dipinto artistico — È provvedimento d' ordine pubblico, ossia atto d' imperio, l' ordinanza emessa dal Sindaco per impedire temporaneamente al proprietario di una casa di distaccare dal muro un dipinto di valore artistico; per cui esso non è impugnabile avanti l' Autorità giudiziaria, se non per difetto di potestà o perchè emesso senza le forme di legge. *(Cass. Roma, Sez. Unite, 9 settembre 1897. — Ric. Mariani c. Comune di Assisi). (Man. degli Amm.* l. c. p. 339).

La tassa di manomorta sui supplementi di congrue — Vanno soggetti alla tassa di manomorta i supplementi di congrua, che i Comuni sono obbligati di fornire a quelle parrocchie, la dote delle quali non raggiunge il reddito annuo di lire 800. (Cassaz. di Roma 10 febbr. 1898 — De Maio contro Min. Finanze — *Legge* 1898 n. 13).

Obbligo del Comune di riedificare la chiesa parrocchiale—Col rendere obbligatoria pei Comuni la *conservazione* degli edifici servienti al culto pubblico, la legge ha implicitamente ammesso che quando, per gravi ragioni, un dato edifizio non può più servire al culto, non è più il caso di conservazione di un edifizio inutile allo scopo; ma si verifica una condizione straordinaria di cose, per cui l'edificazione di un fabbricato nuovo è l'unico modo per poterlo in seguito conservare.

Di conseguenza, constatata l'inservibilità di una chiesa parrocchiale al culto e l'impossibilità di ristaurarla, il Comune è tenuto alla spesa di riedificazione di essa. *(Parere Cons. Stato, Sez. Int., 10 dicembre 1897, adott. — Comune di Campospinoso). (Man. degli Amm.* l. c. p. 375).

Le istituzioni amministrate dalle confraternite, se concentrabili. — In base alla vigente legislazione, specie per la legge 15 agosto 1867 che richiamò tutte le Confraternite sotto la sorveglianza dell'autorità civile, non è sostenibile l'assunto che le Confraternite siano istituzione di carattere privato e che perciò non si possono concentrare nella Congregazione di carità gli enti da esse amministrati.

Del resto, anche ammesso che si tratti di istituzioni di carattere privato, ciò non varrebbe ad esentare dal concentramento quelle istituzioni pubbliche di beneficenza che da esse fossero amministrate; non richiedendosi dalla legge per il concentamento di un'Opera pia che essa sia amministrata da un'altra pubblica istituzione di beneficenza.

È giurisprudenza oramai costante del Consiglio di Stato, che le istituzioni dotalizie, se non possono essere concentrate a tenore dell'art. 84 della legge 17 luglio 1890, lo possono in base dall'art. 56 della legge medesima. *(Parere Cons. Stato, Sezioni Unite, 15 nov. 1897, adott. — Comune di Petritoli). (Man. degli Amm.* l. c. p. 375).

Le confraternite del Napoletano sono tutte opere pie — Per le disposizioni, non mai abrogate, delle leggi borboniche, tutte le Confraternite delle Provincie meridionali, senza alcuna distinzione, furono sempre, e devono essere annoverate fra le Opere pie locali; e come tali sono soggette alla vigilanza ed al sindacato delle stesse Autorità stabilite per queste. — Quindi le loro deliberazioni che contengano violazioni di leggi devono essere annullate dal Prefetto, a senso dell'art. 52 della legge 17 luglio 1890. *(Parere Cons. di Stato, Sez. Int., 26 marzo 1898, adott. — Comune di Trani Confrat. di S. Giacomo). (Man. degli Amm.* l. c. p. 380).

CRONACA RELIGIOSA.

(30 giugno 1899)

Concistoro segreto e creazione di Cardinali. — La mattina del 19 giugno 1899, la Santità di N. S. Papa Leone XIII ha tenuto nel Palazzo Apostolico Vaticano il Concistoro Segreto, nel quale l'E.mo e R.mo Sig. Card. Agliardi, terminato l'officio di Camerlengo del Sacro Collegio, ha presen-

tata la solita borsa a Sua Beatitudine, che si è degnata passarla all' E.mo e R.mo Sig. Card. Ferrata. Quindi, premessa un' Allocuzione sulla elezione e postulazione del novello Patriarca di Antiochia di rito maronita fatta il 6 gennaio del corrente anno ad unanimità dai Vescovi di quella nazione, adunatisi sinodalmente nella Chiesa della B. V. M. del Monastero di Bicorki, e sulla prima provvista del Patriarcato dei Copti ristabilito colle Lettere Apostoliche *Christi Domini* del 1895, si è degnata di proporre le due seguenti Chiese Patriarcali orientali:

Chiesa Patriarcale di Antiochia, di rito Siro-Maronita, per Mons. Elia Huayek, promosso dalla Chiesa titolare Arcivescovile di Arca; il quale secondo il costume ha assunto il nome di *Pietro Elia.*

Chiesa Patriarcale di Alessandria, di rito Copto, per Mons. Cirillo Macaire, promosso dalla Chiesa titolare Vescovile di Cesarea di Filippo.

Quindi Sua Santità si è degnata di creare e pubblicare Cardinali di S. R. Chiesa

Dell' Ordine dei Preti

Monsignor Giovanni Battista Casali Del Drago, Patriarca di Costantinopoli, nato in Roma il 30 gennaio 1838.

Monsignor Francesco di Paola Cassetta, Patriarca di Antiochia di rito Latino, e Vice-Gerente di Roma, nato in Roma il 12 agosto 1844.

Monsignor Gennaro Portanova, Arcivescovo di Reggio Calabria, nato in Napoli l' 11 ottobre 1845.

Monsignor Giuseppe Francica-Nava di Bontifè, Arcivescovo di Catania e Nunzio Apostolico in Madrid, nato in Catania il 23 luglio 1846.

Monsignor Agostino Ciasca, dei Romitari di S. Agostino, Arcivescovo titolare di Larissa e Segretario della Sacra Congregazione *de Propaganda Fide*, nato in Polignano a Mare, diocesi di Monopoli, il 7 maggio 1835.

Monsignor Francesco Desiderato Mathieu, Arcivescovo di Tolosa, nato in Einville, diocesi di Nancy, il 28 maggio 1839.

Monsignor Pietro Respighi, Arcivescovo di Ferrara, nato in Bologna il 22 settembre 1843.

Monsignor Agostino Richelmy, Arcivescovo di Torino, nato in Torino il 29 novembre 1850.

Monsignor Giacomo Missia, Arcivescovo di Gorizia, nato in Luttemburgo, diocesi di Lavant, il 30 giugno 1838.

Dell' Ordine dei Diaconi.

Monsignor Luigi Trombetta, Segretario della Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari, nato in Civita Lavinia, diocesi di Albano, il 3 febbraio 1820.

R.mo P. Giuseppe Calasanzio da Llevaneras, al secolo Giuseppe Vives y Tuto, dei Minori Cappuccini, Consultore della S. R. ed U. Inquisizione e di altre Sacre Congregazioni, nato in S. Andrea da Llevaneras, diocesi di Barcellona, il 15 febbraio 1854.

Quindi Sua Santità si è degnata di proporre le seguenti Chiese:

Chiese Cattedrali unite di Viterbo e Toscanella, per Mons. Antonio Maria

Grasselli, dei Minori Conventuali, traslato dalla Chiesa titolare Arcivescovile di Colossi, colla ritenzione del titolo di Arcivescovo.

Chiesa Metropolitana di Leopoli, di rito greco ruteno, per Monsignor Giuliano Kujlowski, promosso dalla Chiesa Cattedrale di Stanislaow dello stesso rito.

Chiesa Metropolitana di Firenze, per Mons. Alfonso Maria Mistrangelo, dell' Ordine delle Scuole Pie, promosso dalla Sede Cattedrale di Pontremoli.

Chiesa Metropolitana di Oristano, pel R. D. Salvatore Tolu, arcidiocesano di Sassari, dottore in sacra teologia, Canonico della Metropolitana di Sassari, Segretario arcivescovile e Professore di diritto canonico nel Seminario.

Chiesa Cattedrale di Barcellona, per Mons. Giuseppe Morgades y Gili, traslato dalla Sede Cattedrale di Vich.

Chiesa Cattedrale di Troia, per Mons. Paolo Emilio Bergamaschi, traslato dalle sedi Cattedrali unite di Terracina, Sezze e Piperno.

Chiese Cattedrali unite di Luni-Sarzana e Brugnato, per Mons. Giovanni Carli, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Proconneso.

Chiesa Cattedrale di Andria, pel R. D. Giuseppe Staiti di Brancaleone, di Napoli, ivi Convisitatore arcidiocesano, Esaminatore delle Congregazioni dei Missionarii, Superiore e Direttore spirituale di varii pii Istituti, e Canonico della Collegiata Parrocchiale di S. Giovanni Maggiore.

Chiese Cattedrali unite di Feltre e Belluno, per Mons. Francesco Cherubin, di Venezia, cameriere d' onore di Sua Santità, Esaminatore pro-Sinodale, Dignità di Arciprete e Parroco nella Basilica di S. Marco in Venezia.

Chiesa Cattedrale di Vich, pel R. D. Giuseppe Torras y Bages, diocesano di Barcellona, dottore in sacra Teologia.

Chiesa Cattedrale di Osnabrück, pel R. D. Uberto Voss, Canonico della Cattedrale e Rettore del Seminario di Münster.

Chiesa Cattedrale di Stanislaow, di rito Greco-Ruteno, pel R. P. Andrea Szeptyce Szeptycki, dell' Ordine di San Basilio Magno, diocesano di Premislia, dottore in filosofia e in sacra Teologia, Egumeno del Monastero di S. Onofrio in Leopoli.

Chiesa titolare Vescovile di Proconneso, per Mons. Tommaso Cirielli, Arciprete ed Ordinario della Prelatura *nullius dioecesecos* di Altamura ed Acquaviva delle Fonti.

Chiesa titolare Vescovile di Titopoli, pel R. D. Giovanni Giuseppe Laguarda y Fenollera, arcidiocesano di Valenza, dottore in sacra Teologia e in ambe le leggi, Vicario generale di Toledo, deputato Ausiliare dell' E.mo e R.mo Sig. Card. Ciriaco Maria Sancha y Hervas, Arcivescovo di Toledo.

Chiesa titolare di Vescovile di Jasso, pel R. D. Ignazio Gregorio Romero, diocesano di Paranà, in Santa Fede nella Repubblica Argentina Parroco di S. Maria del Carmine, Visitatore delle Parrocchie urbane e Direttore Spirituale dei Monasteri.

Quindi, aperte le porte dell' Aula ed introdotti gli Orientali residenti in Roma, il Sacerdote Mons. Paolo Basbus Procuratore del nuovo Patriarca siro maronita, e il Sacerdote D. Pietro Kojunian Procuratore del nuovo Patriarca copto, a mezzo di un Avvocato Concistoriale, hanno fatto la postulazione del Sacro Pallio. Al che avendo annuito il Santo Padre, i Procuratori hanno

reso le dovute grazie a nome dei rispettivi Patriarchi e dei Cattolici maroniti e copti.

Nel prossimo fascicolo daremo conto del susseguente Concistoro pubblico, tenuto il 22 Giugno sp.

Il S. Cuore di Gesù nel Vaticano — Il 9 sp. festa del S. Cuore di Gesù, primo giorno del triduo in apparecchio della consacrazione di tutti gli uomini al medesimo S. Cuore, indetta dal S. Padre con l'ultima sua Enciclica, si recò S. S. nella Cappella Paolina, accompagnata dalla Sua Corte, dall'Anticamera e dalla Guardia Nobile e Svizzera, e dopo aver celebrata la messa innanzi la immagine del S. Cuore, assistè al canto delle Litanie col SSmo esposto ed alla Trina benedizione impartita da Mons. Sacrista. Nel secondo giorno furono ripetute le sacre funzioni, e nel terzo si concluse la cerimonia con l'atto di consecrazione, letto dalla stessa S. S.

Concilio Americano Latino — Il 27 u. s., giorno della SS.ª Trinità, in Roma nel Collegio Pio Latino Americano ha avuto luogo la solenne inaugurazione del Concilio Americano. Intervennero 53 fra Arcivescovi e Vescovi. Il Cardinal Di Pietro, Prefetto della S. C. del Concilio, tenne l'allocuzione inaugurale, ed assistette alla elezione del Presidente, che risultò in persona di Mons. Casanova, Arciv. di Santiago del Chilì. Detta Presidenza sarà rinnovata per turno fra gli Arcivescovi ogni tre giorni per disposizione del Santo Padre. Dall'Arciv. di Bahia fu pontificata la messa con musica palestrina, diretta dal Perosi: dopo l'Inno *Veni Creator* l'Arciv. di Montevideo pronunziò il primo discorso della Sessione. Fatta la elezione degli Ufficiali, sono incominciate a discutersi le materie del Concilio, che felicemente prosegue.

Cause di beatificazioni e canonizzazioni — Il 30 u. s. nel Palazzo Apostolico Vaticano si tenne la Congreg. generale de' S. Riti, alla presenza di S. Santità, nella quale gli E.mi Card. e Consultori Teologi hanno discusso e dato il loro voto detto del *tuto* per la solenne canonizzazione del B. La Salle, fondatore dei fratelli delle Scuole Cristiane: come pure l'altro voto sul dubbio delle virtù in grado eroico per la beatificazione del Vener. Alessio Luzzago di Brescia.

Nomine Pontificie — Con biglietto della Segreteria di Stato il S. P. ha nominato: Nunzio Apostolico presso il Governo della Repubblica francese Mons. Benedetto Lorenzelli Arc. tit. di Sardi ed attuale Nunzio Apostol. di Baviera, e con altro biglietto ha nominato: Consultore della S. C. di Propag. il R.mo P. Augusto Ferretti d. C. d. G. Rettore della Università Gregoriana.

Al Cuore di Gesù — In tutte le Basiliche e chiese di Roma si è celebrato con gran concorso di popolo il Triduo per la consecraz. al S. Cuore. Nella Chiesa dei Salesiani al Castro Pretorio furono compiute le Sacre funzioni con ottima musica da E.mi Cardinali e da Vescovi italiani e Sud-Americani con eloquenti concioni in lingua italiana, spagnuola e latina.

Proposte di offerte al Papa — L'E.mo Iacobini, Presidente del Comitato internazionale per l'omaggio a Gesù Redentore, nel trasmettere la Bolla dell'Anno Santo all'Episcopato cattolico, propone di far gradire al Papa un martello ed una cazzuola d'oro per aprire e chiudere la Porta santa, giusta una proposta fatta dall'arciv. di Ferrara.

Guardie nobili pei nuovi Cardinali — Il S. Padre ha destinato la guardia nobile Pietro Mencacci a partecipare la promozione alla S. Porpora pel R.mo Mons. Francica-Nava, Nunzio Apostolico di Spagna, ed il Conte Pecci pel R.mo Mons. Giacomo Missia, Arcivescovo di Gorizia.

Nuova Chiesa — Il 27 u. s. fu solennemente collocata la prima pietra di una Chiesa alla Immacolata che deve edificarsi a cura dei Padri Bigi, vicino al loro istituto, in Roma Via Emmanuele Filiberto — La cerimonia fu compiuta da Mons. Grazioli: intervenne il Card. Satolli, che sottoscrisse per una cospicua offerta.

Congressi in Francia — Il Congresso tenuto a Lione per la libertà d' insegnamento, e l' altro a Parigi per la libertà di associazione hanno prodotto gradissimo effetto in tutta la Francia, sia per le persone convenute, appartenenti alle classi più eminenti ecclesiastiche e civili, sia per le ragioni irresistibili e le dimostrazioni evidentissime a favore delle due libertà.

Nuove proteste contro gli schonerinai in Austria — A Vienna nel giorno dell' Ascensione fu tenuta nella Galleria della Società musicale un' Assemblea dei Circoli popolari coll' intervento del Card. Grusha per protestare contro l' agitazione degli *schonerinai* pel passaggio al protestantesimo. L' adunanza votò ad unanimità un ordine del giorno, in cui, protestando contro l' agitazione, che ha per motto la separazione da Roma, si domanda che con una legge sia tutelata la maggioranza cattolica, e siano protette le associazini religiose.

Eroismo di una suora — Suor Anderley, nipote del defunto Generale della Compagnia di Gesù dello stesso cognome, di anni 29, è morta vittima di carità prestando le sue cure ai lebbrosi nella Trinitad.

Una prima comunione — Con profonda edificazione di nobili personaggi l' Arciduca Carlo Stefano di Asburgo, fratello della Regina di Spagna, volle con grande solennità far amministrare la prima comunione a due sue figliolette da Mons. Mahnic, Vescovo di Veglia.

Congresso industriale cattolico — A Magonza si è tenuto un Congresso industriale cattolico allo scopo del miglioramento economico, morale ed intellettuale del ceto operaio.

Suore decorate — Quarantasette donne furono inscritte nell' albo della Legione di onore, e di queste 31 sono Suore di Carità.

Cardinale defunto — È morto il 6 Maggio 1899 il Cardinale Arcivescovo di Colonia Filippo Krementz. Era nato in Coblenza il 1.° Dic. 1867: fu nominato Arcivescovo il 30 Dic. 1885, e creato Cardinale nel Concistoro del 16 Gennaio 1893 col titolo di S. Crisogono. — Apparteneva alla S. Congregazioni di Propaganda, dei S. Riti, della Disciplina Regolare, delle indulgenze e Sacre Reliquie.

Necrologio—Sono morti: a Grand Bassan nell' Africa settentrionale, ov' è scoppiata la febbre gialla, il Prefetto Apostolico Matteo Ray; nella Spagna, coi conforti religiosi, Emilio Castelar, celebre letterato e capo del partito repubblicano; a S. Martino Conavese, D. Domenico Tinetti, illustre e valoroso scrittore dell' Unità Cattolica, degno successore del Margotti; a Vienna, il rinomato maestro di musica Giovanni Strauss.

CRONACHETTA POLITICA.

— Nel campo delle corse ad Auteuil in Francia vi fu una dimostrazione indecorosa e vigliacca contro il Presidente della Repubblica Loubet con grida di *abbasso*, e con apostrofi violentissime: un tal Conte Christiani tentò anche colpirlo con un bastone. La Camera prima quasi all' unanimità aveva approvato un ordine del giorno che stimmatizzava gli scandali di Auteuil, ed un altro che esprineva fiducia al Governo. Poi, per nuovi tumulti, disapprovò la condotta del presidente Dupuy ed il gabinetto si dimise.

— La Corte di Cassazione di Parigi ha deciso la revisione del processo Dreyfus con rinvio dinanzi il Consiglio di guerra di Rennes.

— È stato festeggiato con grandi acclamazioni il ritorno di Marchand, detto l' eroe di Fashoda in Parigi ed in altre città. Dai giurati della Corte di Cassazione della Senna è stato assoluto il gen. Deroulède.

— Si sono ristabilite le relazioni diplomatiche tra la Spagna e gli Stati Uniti. La Spagna ha deliberato la cessione delle Caroline alla Germania col pagamento di 25 milioni di *pesetas*, col dritto di tenere in quelle isole tre stazioni per carbone, e il trattamento della nazione più favorita per la tariffa doganale nell' Impero e nelle Colonie.

— La Russia ha chiesto alla Cina una nuova concessione ferroviaria per allacciare Pechino alla Manduria. Tale notizia ha molto preoccupato ed irritato il governo inglese.

— Sono stati arrestati alcuni ex ufficiali inglesi a Pretoria, imputati di alto tradimento contro la Repubblica di Transvaal. L' Inghilterra ha spedito a Bloemfontein il Governatore del Capo Sir Alfredo Milner per trattare col Presidente Krüger sulla oppressione che ricevono dai boeri gl' immigrati, che desiderano avere i diritti ed i privilegi dei cittadini. Tale conferenza però dicesi che non abbia avuto risultato favorevole per la opposizione del Presidente della Repubblica Sud Africana, richiedente piuttosto un arbitrato. Si spera però che la vertenza sarà risoluta diplomaticamente.

— Fin dagli ultimi giorni del p. p. Maggio si sono riuniti nell' Aia i rappresentanti di tutte le potenze alla Conferenza internazionale per la pace. Si sono nominate le Commissioni per formolare i progetti di legge sull' arbitrato, sulle investigazioni, e sulle mediazioni. Si discutono altri progetti sul trattamento dei prigionieri di guerra, sulla inviolabilità dei parlamentari, sul dritto di capitolazione, sul rispetto dell' armistizio: argomenti che in verità non riguardano la pace, ma un addolcimento di guerra.

— Si sono tenuti: a Genova il Congresso dei Comizii agrarii della Liguria coll' intervento delle autorità; a Como un Congresso di telegrafisti alla presenza delle autorità civili, militari, e rappresentanti dei telegrafisti esteri; a Berlino un Congresso contro la tisi tubercolare. Accorsero a quest'ultimo duemila persone, e duecento delegati esteri: vi furono eruditi discorsi.

— In tutta l' Inghilterra si è celebrato con grandi feste l' 80.° genetliaco della Regina Vittoria.

— In Italia con decreti reali si è concesso un indulto per diminuizioni di pene, contravvenzioni, renitenze di leva, ed anche diserzioni.

ATTI DELLA S. SEDE

S. Congregazione del Concilio

I.

Se nelle chiese ricettizie innumerate del Napoletano alle pensioni governative debbano partecipare altresì gli ascritti dopo la soppressione.

Policastren. Jurium — Avvenuta la soppressione governativa delle chiese ricettizie nel Napoletano, nella diocesi di Policastro alcuni cleri di esse chiese, pensionati dal Governo, ammisero con lodevole disinteresse alla partecipazione delle loro pensioni quei sacerdoti che posteriormente si ascrissero alle medesime (le chiese sono ivi tutte ricettizie innumerate); altri cleri però non vollero far comuni cogli altri le loro pensioni. Fra questi ultimi vuolsi annoverare il clero di S. Nicola in Lauria Superiore. Non sembrando giusto ciò ai preti novelli, posteriormente ascritti a quella chiesa, questi rivolsero istanze al Vescovo perchè volesse tutelare i loro diritti, manomessi ingiustamente dal Governo.

Il Vescovo prima sembrò di fare buon viso al loro reclamo, riserbandosi tuttavia di riflettervi e di decidere. Decise poi con sentenza del 28 gennaro 1897, dando però torto ai ricorrenti e ragione ai pensionati. Giova riferire per intero la elaborata sentenza di quel degnissimo Vescovo:

" Noi Giuseppe Maria Cione Vescovo della diocesi di Policastro, letta la domanda dei sacerdoti non pensionati ascritti alla chiesa ricettizia innumerata di Lauria Superiore, i quali fanno istanza alla R.ma Curia vescovile, perchè obblighi gli altri sacerdoti, che godono la pensione governativa a metterla in comune con gli altri cespiti clericali, giacchè tali pensioni non sono che il corrispettivo delle antiche rendite della chiesa, a cui tutti i sacerdoti avrebbero avuto egualmente diritto, nè le leggi eversive poterono cambiare la natura della chiesa. Ponderate le ragioni che la controparte adduce in difesa del fatto

proprio. Considerando ogni altra cosa a considerarsi a norma dei diritti e delle nostre costituzioni sinodali; troviamo ad osservare quanto segue.

" In rito: che la istanza redatta a nome di tutti i sacerdoti non pensionati e sottoscritta poi da un solo, che è il più anziano tra loro, non si sarebbe dovuta ammettere, senza una speciale procura, con la quale si conferiva al firmatario della istanza il mandato speciale di rappresentare le loro ragioni innanzi alla r.ma Curia. Pure, sanando una tale irregolarità, troviamo a osservare in merito.

" 1. Che quantunque le pensioni vitalizie, assegnate ai sacerdoti ascritti alla chiesa all' epoca della promulgazione delle leggi di soppressione e d' incameramento, rappresentino le antiche rendite ecclesiastiche, pure i pensionati hanno un diritto di più, per ritenere integra la pensione, e questo è appunto il possesso, in cui trovavansi al tempo della soppressione. Ora è risaputo l' adagio del diritto: *In pari causa vel delicto melior est conditio possidentis.*

" 2. Che i reclamanti, pur conoscendo che i beni della chiesa erano stati incamerati, entrarono nel clero, quando già gli altri erano nel pacifico possesso del vitalizio loro attribuito, ed hanno perciò maggior diritto di goderne: *Qui prior in tempore potior est in iure.*

" 3. Che sebbene la potestà civile non possa colle sue leggi cambiare la natura delle chiese, pure è d' ammettersi che, quando le condizioni dei tempi e le circostanze locali sono considerevolmente mutate, anche gli statuti clerali vogliono essere cambiati. Perciò la S. Congregazione del Concilio nella causa in A. discussa e decisa il 19 settembre 1885, approvando il voto del Vescovo, ordinò che per la chiesa di Minervino Murge si compilassero nuovi statuti a norma del breve *Impensa*. Nè vale opporre che in quel caso trattavasi di ricettizia numerata, giacchè il principio è generale, e però, applicabile per analogia anche alle innumerate.

" 4. Che l' assegno vitalizio, per altro meschino, avendo ragione di sostentamento, non potrebbe dividersi e suddividersi, senza rendersi derisorio. Ed infatti camminando in ragione inversa il reddito delle pensioni col numero dei sacerdoti, avviene che mentre le pensioni si vanno sempre assottigliando, per la morte dei pensionati, nuovi sacerdoti sopravvengono e così quelle pensioni non basterebbero al sostentamento nè degli uni nè degli altri.

" 5. Che la S. Congregazione del Concilio per tali considerazioni e per altri giusti e prudenti motivi nel decreto generale *Ad dirimendas*, emanato il 22 febbraio 1876, al dubbio: *An et quomodo qui post praetensam suppressionem capitulo collegiatae vel clero receptitiae per litteras episcopales cooptantur participare debeant de reditibus qui vitalitiae pen-*

sionis titulo singulis praecxistentibus capitularibus vel participantibus a fisco persolvuntur? rispose: *Generaliter loquendo negative.*

" 6. Che infine i sacerdoti non partecipanti, quantunque non siano obbligati di coadiuvare gli altri nelle funzioni, che sono inerenti alle pensioni stesse, pure non possono esimersi dall' obbligo d' intervenire alle funzioni di rito, ossia a quelle, che sono prescritte per il culto divino, per lo splendore delle solennità ecc., come non possono scindere l' unità del corpo morale e fare funzioni sacre indipendentemente dagli altri.

" Per tutte le anzidette considerazioni, pronunziando nel merito della questione ed in conformità delle autorevoli decisioni della S. Congregazione del Concilio, dichiariamo non farsi luogo alla domanda dei sacerdoti non pensionati della chiesa di Lauria Superiore, nè doversi inquietare quei sacerdoti, che sono nel pacifico possesso dell'assegno vitalizio. Epperciò proibiamo sotto pena a nostro arbitrio che i primi possano convocarsi per cantare messe ed uffici e fare qualunque altra funzione, che sia di diritto clerale, ovvero che si sottraggano dall'obbligo di intervenire alle funzioni di rito, le quali sono a peso di tutti i sacerdoti ascritti alle chiese ricettizie. Così decisa la questione, ordiniamo che venga notificata alle parti dal nostro Vicario foraneo. "

A questa sentenza alcuni de' preti ricorrenti si sottomisero; altri no. Questi ultimi fecero appello alla S. C., la quale trattò la causa il dì 29 aprile 1899 col dubbio:

An decretum Episcopi sit confirmandum, vel infirmandum in casu.

E udite le deduzioni dell' una e dell' altra parte, dopo matura discussione, risolse:

Decretum esse confirmandum.

Si raccolga:

a) La S. Sede non ha mai approvato nè ha mai riconosciuto le confische e gli arbitrii governativi. Ha sempre considerate di nessun valore le disposizioni della legge civile contrarie a quelle della Chiesa. Così la S. C. del Conc. in *Theanen., Adiudicationis redituum* 8 iun. 1880; *in Parmen., Adiudicationis redituum* 30 mai. 1892; *in Aquipendien., Adiudicationis redituum* 24 ian. 1894, ecc. siccome ai propri luoghi fu esposto nella Prima Serie del nostro Monitore.

b) Nondimeno per ragioni di ordine superiore, e per evitare litigi scandalosi, la S. Sede non ha talvolta consentito che dopo lo sperpero governativo si ritornasse strettamente all' antico diritto.

c) Perciò il decreto *Ad dirimendas* del 22 febbraio 1876 al dubbio: " An et quomodo qui post praetensam suppressionem capitulo collegiatae vel clero receptitiae per litteras episcopales cooptantur, participare debeant de reditibus, qui vitalitiae pensionis titulo singulis

praecxistentibus capitularibus vel participantibus a fisco persolvuntur „ — decise: " Generaliter loquendo, negative. „

d) Nel caso delle chiese ricettizie innumerate potevasi con più ragione e con maggiore utilità reclamare dai novelli ascritti subito dopo la soppressione governativa. Ma ora, dopo oltre trent' anni, quando per morte dei più i pensionarii sono ridotti a pochissimi, sarebbe irragionevole ed illusoria la spartizione di quei pochi assegni a tutti i novelli ascritti. Irragionevole, avendone quelli il possesso oltre trentennario ed il bisogno di sostentare la vita e la vecchiaia; illusoria, perchè quei proventi si ridurrebbero a quasi niente per ognuno.

e) Si è già dimostrato altrove *(Mon. Ecclesiastico)* che ogni sacerdote ascritto ad una chiesa, in forza del Tridentino, è tenuto a prestar servizio alla detta Chiesa, intervenendo alle sacre funzioni secondo gli statuti e le consuetudini.

II.

Se possa ammettersi consuetudine che il can. teologo e gli altri capitolari, quando predicano in cattedrale, possano allontanarsi per più giorni dal coro.

Vallisoletana. Distributionum — 29 Aprile 1899 — Nella Chiesa cattedrale di Vagliadolid (Spagna) vi è antica consuetudine, onde nei giorni festivi di doppio precetto si suol predicare nella messa solenne da uno dei canonici o dei mansionarii, ed in compenso sono questi disobbligati per una settimana dal coro, tranne per una sola ora canonica, senza perdere le distribuzioni. Tale indulto a più ragione gode il can. teologo, giacchè anche gli statuti capitolari a ciò lo favoriscono.

Or questa consuetudine non sembrando giusta ad alcuni canonici, massime per certi lievi abusi a cui dava luogo, ricorsero questi alla S. C. per averne l' oracolo sicuro. — L' E.mo Arcivescovo, interrogato, disse molto ragionevole la consuetudine, citando ancora i Salmaticesi, i quali Tom. IV, Tract. XIV *de Statu Relig. cap. IV n. 33* dicono potersi ben sostenere la consuetudine che attribuisce al can. teologo la vacanza di otto giorni precedenti a quello in cui legge. Aggiungeva che, tolte quelle vacanze, nessuno più avrebbe concionato nei dì festivi in Cattedrale con grave danno ed ammirazione del popolo. E però conchiudeva che se quelle vacanze, nel caso, non potessero consentirsi per diritto, si consentissero almeno per grazia e per indulto.

La cosa fu discussa il dì 29 aprile 1899 in pieni comizii, coi dubbii:

I. An probanda sit consuetudo, qua canonicus Magistralis et alii tum canonici tum beneficiati, ratione muneris concionandi in Ecclesia cathedrali, habentur praesentes in choro ad effectum lucrandi distributiones quotidianas per totam hebdomadam ante diem concionis, una tantum excepta hora canonica, in casu. — Et quatenus negative;

II. An indultum absentiae, iuxta Ordinarii petita, concedere expediat in casu.

E fu rescritto:

Ad I. Negative.

Ad II. Affirmative, per duos dies, ad quinquennium.

Eccone le precipue ragioni:

a) Bonifacio VIII in *Cap. un. de Cleric. non resid. in 6.°* espressamente condanna e vieta ogni consuetudine che attribuisce le distribuzioni ai canonici ed agli altri beneficiati, i quali non intervengono al coro, e dichiara non potersi questi appropriare le dette distribuzioni, ma essere tenuti a restituirle (1). Lo stesso vuole il Tridentino (Sess. 24 cap. 12).

b) È vero che ne vengono eccettuati i canonici lontani dal coro per evidente utilità della chiesa. Ma fa d'uopo considerare che ciò va detto non per qualunque necessità, nè per qualunque chiesa. Parlasi di quella necessità che proviene dagli oneri annessi o alla prebenda della persona di cui si tratta, o al capitolo che esercita a mezzo di qualche capitolare i suoi diritti.

c) Con ciò si spiega come per diritto canonico si abbiano presenti al coro il can. teologo in tutto il giorno, in cui legge (Bened. XIV *Inst. Eccles. 107 §, IX;* S. C. C. *in Mediolanen.* anno 1589 et *in Limen.* 18 iun. 1622); il can. penitenziere quando ascolta le confessioni (*Conc. Trid.* sess. 24 de ref. c. 8), ed il can. parroco della chiesa cattedrale

---

(1) In detto capo infatti si legge: " Consuetudinem quae inolevit, qua canonici..... seu clerici cathedralium..... distributiones quotidianas (quae alias manualia beneficia seu victualia nuncupantur et tantum residentibus tribuuntur) qualitercumque in civitatibus seu aliis locis..... sint praesentes, licet divinis officiis non intersint, ex integro percipiunt, ac si continue in ipsis Ecclesiis in iisdem officiis deservirent, penitus improbantes: statuimus ut distributiones ipsae quotidianae in quibuscumque rebus consistant, canonicis.... Ecclesiarum ipsarum, qui eisdem officiis in ipsis Ecclesiis adfuerint tribuantur... Qui vero aliter de distributionibus ipsis quidquam receperit (exceptis illis quos infirmitas seu iusta et rationabilis corporis necessitas aut evidens Ecclesiae utilitas excusarot) rerum sic receptarum dominium non acquirat nec faciat eas suas, imo ad omnium restitutionem quæ contra huiusmodi nostram receperit, tenetur. „

quando sta nell' esercizio della cura (*Conc. Trid.* sess. 22 c. 3 de ref.; Bened. XIV l. c.; S. C. C. *in Mediolanen.* 13 febr., 1639).

d) Con ciò si spiega pure che si devono per diritto le distribuzioni al canonico assente quando è occupato in trattare gli affari del capitolo (Bened. XIV *Inst. Eccl.* l. c.; S. C. C. *in Panormitana* anno 1588, et *in Segubina* anno 1589).

e) Quando però il canonico non è occupato in affari del capitolo, ma in altri affari che riguardino il Vescovo o la diocesi o il bene delle anime, sia pur che ciò faccia nella chiesa stessa capitolare, assente dal coro, non lucra le distribuzioni. Così non le lucra quando assiste al Vescovo che celebra la messa privata, od altre funzioni non pontificali, o lo accompagna nella visita della diocesi (Bened. XIV *Inst. Eccl.* l. c.; S. C. C. *in Colonien.* anno 1587 *in Sorana* 22 apr. 1676; *in Sulmonen.* 5 dec. 1626).

f) La predicazione della divina parola in Cattedrale è cosa eccellente ed anche necessaria: ma questa incombe non al capitolo, ma al Vescovo ed al parroco.

g) È vero che il can. teologo può, assente dal coro, lucrare le distribuzioni in tutto il giorno, in cui legge (S. C. C. *in Hispalen.* 15 iul. 1645, lib. 17 Decretor. pag. 187). Non però nel giorno precedente (S. C. C. *in Avenionen.* octobr. 1686 ad 15 dub. lib. 4 Decretor. pag. 187; *in Anagnina* 16 dec. 1645 lib. 17 Decretor. pag. 533). Nè quando il mattutino del giorno in cui legge si anticipa nel dì precedente (*in Hispaniar.* decembr. 1587, lib. 5 Decretor. p. 71).

h) Ed è pur deciso che se più lettori si eleggano dal Vescovo, uno solo può godere di tal privilegio. Così la S. C. del Conc. *in Sedunen. Praeb. Theolog.* 24 ian. 1801. " An et quomodo lectori vel lectoribus Theologiae sit concedendum privilegium abessendi a choro et percipiendi fructus praebendae in casu — Resp: Affirmative pro uno lectore ab Episcopo eligendo, qui vacet a choro iis diebus quibus legit, perceptis etiam distributionibus quotidianis „

i) Finalmente la S. C. il dì 21 dicembre 1862 rispose negativamente ad una questione in tutto simile a questa del caso, trattandosi pure di antica consuetudine.

III.

Circa lo stralcio di congrua, aggiudicata al parroco dal Governo.

Amalphitana, Jurium praebendalium — 27 Maggio 1899 — Confiscati i beni della insigne Collegiata di *Maiori*, in diocesi di Amalfi, per effetto delle infauste leggi eversive d'Italia, fu fatto il consueto

stralcio pel parroco che era preposito di quella Chiesa. E poichè il detto stralcio cominciò a rendere assai di più di quello che prima il preposito-parroco percepiva, l' Arcivescovo defunto propose che le rendite di esso stralcio andassero nella massa, dalla quale il parroco prelevasse per sè la somma di annue L. 600.

Ciò però non arrise al parroco, il quale invece condiscese di dare al Capitolo annue L. 1200, ritenendo per sè i beni dello stralcio. Conchiuso ciò di comune accordo, fu mandato ad effetto fino al 1897. In detto anno il parroco, adducendo per ragione la crisi agraria e la diminuzione perciò delle rendite dei fondi parrocchiali, ed anche l' opposizione che gli facevano taluni canonici a prendere la doppia porzione dalle comuni rendite, aggiudicata a lui dagli statuti di quella Chiesa, stabilì di non dare al Capitolo più di L. 600.

L'Arcivescovo si adoperò di comporre la lite; e però emise un decreto con cui fra le altre cose, obbligò il parroco a stare all' antica convenzione pagando L. 1200 al Capitolo, ed a non aver diritto alla doppia porzione.

Il parroco appellò alla S. Sede. La causa fu discussa in pieni comizii il dì 27 maggio 1899 col dubbio:

An Archiepiscopale decretum sit confirmandum, vel infirmandum in casu.

E la S. C. rispose: *Ad mentem.* — La mente fu poi così dichiarata a quell' Arcivescovo:

" E.mi Patres censuerunt decretum esse reformandum in eo quod spectat portionem Praeposito Parocho assignatam, atque mandarunt ut nova fiat concordia appositis conditionibus, quas eadem S. Congregatio indicavit in decreto *ad dirimendas* dici 22 februarii 1876 (1):

---

(1) Ecco ciò che stabilisce, fra le altre cose, il cit. decreto:

" Dub. IV. An et quomodo Parochus de Capituli vel Cleri gremio qui bona massae communis accepit a Fisco sub titulo congruae parochialis teneatur eadem bona in massam iterum immittere.

" Dub. VII. An Parochus ius habeat omnes eorumdem bonorum reditus percipiendi, seu potius et quomodo teneatur ipsos reditus conferre ac dividere cum aliis capitularibus et particibantibus.

" Rescriptum fuit: Ad VI. Generatim loquendo, affirmative: in practica tamen executione curet Episcopus rem componere: secus recurrat ad S. Congregationem.

" Ad VII. Negative ad 1.am partem; ad 2.am affirmative, ita tamen ut ex communi massa Parocho persolvatur annua portio haud minor ea quantitate quam ante bonorum direptionem percipiebat. Quod si ob decrescentem in dies Canonicorum numerum, reditus massae communis Capitularibus distribuendi post persolutam integram Parochi quotam excederent portionem, quas singuli percipere ante praedictam bonorum direptionem consueverunt, huiusmodi excessus distribuendus iterum erit, servata debita proportione, Parochum inter et alios Capitulares. „

nempe ut ex massa communi parocho assignetur portio haud inferior ea quam ante direptionem bonorum percibiebat, et quod superest inter canonicos dividatur, excluso parocho, ita tamen ut singuli canonici percipere nequeant quotam annuam maiorem ea quam ante eamdem bonorum direptionem percipere consueverant.

" Si vero, facta hac distributione adhuc aliquid superstit, hoc inter parochum et canonicos, debita servata proportione, est distribuendum.„

Si raccolga :

a) Le leggi eversive italiane non sono state mai riconosciute dalla Chiesa, la quale, pur subendo la jattura dei suoi beni, vuole nondimeno che tutto resti, per quanto più è possibile, immutato.

b) Perciò dopo le dette leggi i beni stralciati dal Governo per la congrua dei parroci, dovrebbero amministrarsi da coloro medesimi, da cui prima si amministravano.

c) E giacchè al parroco niente fu confiscato delle sue rendite, dovrà usufruire del detto stralcio fino a tutto quello che prima aveva : non più però, se agli altri del Capitolo non sia toccato più di quello che innanzi percepivano.

d) Di qui viene che se il reddito dello stralcio di congrua formato dai beni capitolari, eccede l' annua somma che al parroco prima della confisca di quei beni competeva, il di più deve andare a benefizio della massa.

e) A questo dippiù il parroco non può partecipare fino a che gli altri del Capitolo non abbiano raggiunta l' annua quota che loro prima spettava. Se raggiunta la detta quota resti ancora un dippiù, a questo, cogli altri, potrà pure il parroco partecipare.

f) Nel caso adunque i beni stralciati pel preposito-parroco di Maiori dovranno amministrarsi dal Capitolo, il quale dovrà dare al parroco tutto ciò che gli competeva prima della soppressione governativa. Del rimanente si dovranno accrescere le quote degli altri capitolari che vi hanno diritto ; e solo quando queste siano giunte all' antica somma, di ciò che avanza parteciperanno tutti, parroco e capitolari (1).

---

(1) L' attuale Arcivescovo, col decreto del 1 novembre 1898, non intese imporre un onere *fisso* e *perpetuo* alla Propositura curata, ma volle richiamare il Prevosto alla convenzione già fatta, salvo un nuovo accordo, ove ne fosse stato il caso, a causa della crisi agraria che produsse la diminuzione delle rendite.

S. Congregazione Suprema del S. Uffizio.

I.

Se possa assolversi senz' altro obbligo chi assolve il complice quando nè il confessore nè il penitente possono scrivere alla S. Penitenzieria.

Beatissime Pater,

Sacerdos Titius in regionem extraneam se contulit ad confitendum peccatum Summo Pontifici reservatum. Porro confessori declaravit: 1.° nec opera ministerii sui nec substantiam facultatum sibi permittere iterum aggrediendi iter ad recipiendam responsionem S. Penitentiariae; 2.° nimis onerosum sibi fore ad alium confessarium se praesentare in propria regione, quod signanter voluit devitare iter adsumens.

Hisce expositis, Episcopus N. pro sua norma humiliter a Sanctitate Vestra petit utrum supradictus casus, etiamsi agatur de absolutione complicis, inter eos annumerari debeat praevisos in Decreto S. Officii dici 9 Nov. 1898 (1), et Confessarius niti possit praelaudato Decreto ad absolutionem impertiendam sine recursu ad S. Poenitentiariam, nec ne.

Feria IV, die 7 Iunii 1899.

In Congregatione Generali habita ab E.mis ac R.mis DD. Cardinalibus Generalibus Inquisitoribus, proposito suprascripto dubio, iidem E.mi D.ni, praehabito RR. DD. Consultorum voto, respondendum mandarunt: *Non comprehendi* (2).

Sequenti vero feria V loco VI, die 8 eiusdem mensis et anni in solita audientia R. P. D. Adsessori S. O. impertita, facta de omnibus relatione SS.mo D. N. Leoni Div. Prov. PP. XIII, idem SS.mus D.us responsionem E.morum PP. adprobavit.

I. Can. Mancini *S. R. et U. Inquisit. Notarius.*

---

(1) V. *Mon. Eccl.* Vol. X, Par. II, pag. 218.

(2) Si noti che il S. Officio, con Decreto del 7 novembre 1888, dichiarò che quando il confessore non può scrivere alla S. Sede perchè di passaggio nel luogo del penitente, come avviene nelle missioni, può lo stesso penitente scrivere alla S. Penitenzieria *reticito nomine*, e basta tale promessa per essere assoluto. Or nel caso dell' assoluzione del complice *in re turpi*, riservato specialissimamente alla S. Sede, non si può ammettere che almeno il penitente (sacerdote e confessore) non possa scrivere *reticito nomine* alla S. Penitenzieria. N. d. R.

II.

Si vieta ai Superiori di udire le confessioni dei proprii sudditi.

DECRETUM

Feria IV, 5 Julii 1899.

Huic Supremae S. R. et U. Inquisitioni relatum est quod in hac Alma Urbe nonnulli Religiosarum Communitatum, necnon Seminariorum et Collegiorum Superiores, suorum alumnorum in eadem domo degentium Sacramentales excipiant confessiones. Ex quo quanta incommoda, immo quot gravia mala oboriri possint, nemo qui in sacris ministeriis vel mediocriter sit versatus pro comperto non habet. Ex una enim parte minuitur alumnorum peccata confitendi libertas, ipsaque confessionis integritas periclitatur; ex alia vero Superiores minus liberi esse possent in regimine communitatis, ac suspicioni exponuntur aut se notitiis in confessione habitis uti, aut benevolentiores se praebere erga alumnos, quorum confessiones excipiunt.

Quapropter ut hisce aliisque malis, quae ex huiusmodi abusu facile oriri queunt, occurratur, Suprema haec S. Officii Congregatio, de expresso Sanctissimi D. N. Leonis PP. XIII mandato, districte prohibet ne ullus cuiusquam Religiosae Communitatis aut Seminarii aut Collegii Superior, sive maior sive minor, in hac Alma Urbe, (excepto aliquo raro necessitatis casu, de quo eius conscientia oneratur) suorum alumnorum in eadem domo manentium Sacramentales Confessiones audire ullo pacto audeat (1).

I. Can. Mancini *S. R. et U. Inquisit. Notarius.*

S. Congregazione de' Riti.

I.

Se nelle esequie possa portarsi una doppia croce. — Se nelle mani del cadavere di un sacerdote possa mettersi il calice. — Se il cadavere debba trasportarsi coi piedi avanti. — Se il parroco o il celebrante debba precedere il feretro. — Se le lezioni mortuarie possano cantarsi.

Gadicen. — 8 Iun. 1899 — R. D. Emmanuel Martinez Garcia Caeremoniarum Magister Cathedralis Ecclesiae Gaditanae, de consensu sui R.mi Episcopi, sequentia dubia quae frequenter occurrunt in exequiis, Sacrae Rituum Congregationi pro opportuna solutione humillime exposuit, nimirum:

(1) Questo decreto è precettivo per la città di Roma, e direttivo per tutto altrove; e vale per qualsivoglia superiore di foro esterno, anche pei Vescovi, i quali benchè siano i pastori supremi della propria diocesi, non conviene però che ascoltino facilmente le confessioni dei fedeli, donde non pochi inconvenienti potrebbero derivare. N. d. R.

I. Cum sepeliendum est cadaver alicuius Canonici seu Beneficiati huius Cathedralis Ecclesiae Gaditanae, iuxta consuetudinem, duae cruces praeferuntur in processione; una processionalis Ecclesiae Cathedralis, altera quae dicitur Capitularis. Quum autem Rituale Romanum tit. 6. cap. 3. n. 1. dicat: " clerico praeferente crucem „ : quaeritur: Utrum tolerari possit haec consuetudo? et quatenus negative, quaenam ex dictis crucibus praeferenda sit?

II. Circa modum quo cadaver componendum est, inter alia praecipit Rituale tit. 5. cap. 8. n. 4: " ac parva crux super pectus inter manus defuncti ponatur, aut ubi crux desit, manus in modum crucis componantur. „ Quum autem in dioecesi Gaditana et in aliis eiusdem regionis adsit consuetudo ponendi inter manus defuncti (si fuerit sacerdos) non parvam crucem, sed potius calicem qui aliquando solet esse argenteus, et ad Missae celebrationem assignatus, quaeritur: Permitti potest haec praxis?

III. Circa translationem cadaveris e domo in coemeterium omnes docent deferendum esse pedibus versus ulterius, si laicus fuerit defunctus; sin autem clericus, non omnes conveniunt. Aliqui auctores docent in hoc postremo casu cadaver esse deferendum pedibus retro, et huic opinioni favet praxis, in aliquibus locis servata, deferendi clericorum cadavera capite versus ulterius. Etiam textus Ritualis congruere videtur huic sententiae dum asserit: " presbyteri vero habeant caput versus altare: „ tit. 6. cap. 1. n. 17. Quaeritur ergo, utrum tenenda sit haec sententia et praxis?

IV. In Rituali tit. 6. cap. 3. n. 1. legitur: " parocho praecedente feretrum „ : hoc non obstante, in civitate Gaditana viget consuetudo qua defunctus, si e clero cathedrali sit, defertur praecedens eum, qui officium sepulturae peragit, id est in medio eorum qui assistunt processioni. Estne toleranda haec consuetudo?

V. Quum Rituale dicat tit. 6. cap. 4. n. 4. " lectiones leguntur „ tolerari potest consuetudo eas decantandi, praecipue vero si ita fiat a musicorum coetu, prout fit in Cathedrali Ecclesia Gaditana quoad primam et secundam lectionem?

Et sacra eadem Congregatio, referente subscripto Secretario, exquisito etiam voto Commissionis Liturgicae, attentis expositis, respondendum censuit:

Ad I. quoad primam quaestionem: *Negative;* et quoad alteram: *Crux Capitularis* quae est etiam Crux Ecclesiae Cahedralis.

Ad II. *Affirmative,* dummodo calix adhibeatur qui Missae non inserviat.

Ad III. *Negative,* et cadaver cuiuscumque defuncti pedibus ulterius per viam deferatur; in Ecclesia autem quoad Sacerdotes servetur Rituale Romanum.

Ad IV. *Servetur Rituale Romanum.*
Ad V. *Affirmative.*
Atque ita rescripsit die 8 Iunii 1899.

C. Card. Mazzella *S. R. C. Praef.*
D. Panici *S. R. C. Secret.*

II.

Di una consuetudine che il Capitolo cattedrale si rechi processionalmente a benedire il fonte, sito in altra chiesa.

Gaditana — 8 iun. 1899— R.mus D.nus Iosephus Maria Rancés et Villanueva Episcopus Gaditanus, Sacrae Rituum Congregationi, ea quae sequuntur pro opportuna declaratione reverenter exposuit, nimirum: Perantiqua est in civitate Gaditana Ecclesia, cui titulus Sanctae Crucis, quae dimidio decimitertii saeculi a catholico sapientissimoque rege Alphonso X fundata, ad annum usque millesimum octingentesimum trigesimum octavum Cathedralis simul et parochialis fuit, quo quidem tempore ad hodiernum et munificentissimum templum praedicto anno consecratum Capitulum translatum est, hoc tamen modo ut, licet antiquum templum septuaginta circiter passibus a novo distet, tamen ex tunc temporis tanquam huius Sacrarium habitum fuerit, ad quod idem Capitulum quotannis processionaliter convenire consuevit, tum in Sabbato Sancto tum in Vigilia Pentecostes, impertiendi ergo benedictionem fonti baptismali. Anno autem millesimo octingentesimo septuagesimo sexto Antistes Gaditanus Fr. Felix Maria de Arriete et Slano, utriusque Ecclesiae bono valde interesse iudicans illas omnino disgregare, reapse eas seiunxit, variasque, quas maxime existimavit opportunas, tum Capitulo tum parocho conditiones imponens, praedictam consuetudinem fontem benedicendi baptismalem in Sabbato Sancto et Vigilia Pentecostes a Capitulo non modo non improbavit, quin potius tanquam laudabilem prosequendam statuit, prout usque nunc reipsa factum est.

Hinc R.mus Orator postulat:

" Utrum, attentis circumstantiis supra expositis, talis consuetudo benedicendi fontem baptismalem a Capitulo servari possit? „

Et sacra eadem Congregatio, referente subscripto Secretario, omnibus in casu expensis, respondendum censuit: *Affirmative,* dummodo utriusque Ecclesiae unicus sit fons baptismalis.

Atque ita rescripsit Die 8 Iunii 1899.

C. Card. Mazzella, *S. R. C. Praef.*
D. Panici *Secret.*

III.

Se il Vescovo diocesano può concedere l' uso del trono ad un Vescovo forestiero coll' assistenza dei Canonici (1).

Decretum — 9 Maii et 12 Jun. 1899 — Quum tanta commeandi ac itinerum suscipiendorum et perficiendorum facilitas illud etiam commodi attulerit, ut Episcopi diversarum Dioecesium saepius conveniant, sive ad festum aliquod solemnius agendum, sive ad coetus episcopales celebrandos, quaesitum est: utrum liceat Episcopo Dioecesano thronum suum alteri Episcopo cedere. Hinc Sacra Rituum Congregatio quaestionem super hac throni cessione sibi pluries delatam, studiose pertractare opportunum duxit. Quare ab E.mo ac R.mo D.no Cardinali Andrea Steinhuber Relatore, in Ordinariis comitiis subsignata die ad Vaticanum habitis, propositum fuit dubium: " An Episcopus Dioecesanus " gaudeat iure cedendi thronum suum alteri Episcopo cum R.morum " Canonicorum adsistentia sibi debita? „

Et Sacra eadem Congregatio, exquisito voto Commissionis Liturgicae, omnibusque accurate discussis atque perpensis, rescribendum censuit: *Affirmative,* dummodo Episcopus invitatus non sit ipsius Dioecesani Coadiutor, aut Auxiliaris aut Vicarius Generalis aut etiam Dignitas seu Canonicus in illius Ecclesiis. Sicut autem Cardinales Episcopi Suburbicarii aliique Titulares Ecclesiarum Urbis tantum Purpuratis Patribus thronum cedere possunt, ita Praesules Cardinales aliarum Dioecesium decet ut suum thronum nonnisi aliis eadem Cardinalitia dignitate ornatis cedant. Die 9 Maii 1999.

Facta postmodum de his Sanctissimo Domino Nostro Leoni Papae XIII, per infrascriptum Cardinalem Sacrae Rituum Congregationi Praefectum relatione, Sanctitas sua Rescriptum Sacrae ipsius Congregationis ratum habuit et confirmavit, die 12 Iunii, eodem anno.

C. Card. Mazzella *S. R. C. Praef.*

D. Panici, *Secret.*

IV.

Se alla messa piana, detta in luogo della cantata, nelle esequie dei poveri, debbano attribuirsi tutti i previlegi di quest' ultima.

Decretum — 9 Maii et 12 Iun. 1899 — Instantibus aliquibus Parochis,

(1) Richiamiamo l' attenzione dei lettori su questo interessante decreto, con cui si risolvono auterevolmente quistioni anche da noi trattate più volte.

Sacrorum Rituum Congregationi sequens dubium propositum fuit: " An pro paupere defuncto cuius familia impar est solvendi expensas Missae exequialis cum cantu, haec Missa legi possit sub iisdem clausulis et conditionibus, quibus praefata Missa cum cantu conceditur. Et Sacra Eadem Congregatio, exquisito voto Commissionis Liturgicae, omnibusque rite expensis, rescribendum censuit: *Affirmative*, seu permitti posse in casu Missam exequialem lectam, loco Missae cum cantu, dummodo in dominicis aliisque festis de praecepto non omittatur Missa officio diei currentis respondens. Die 9 Maii 1899.

Quibus omnibus Sanctissimo Domino Nostro Leoni Papae XIII per infrascriptum Cardinalem Sacrae Rituum Congregationis Praefectum relatis, Sanctitas Sua Rescriptum Sacrae ipsius Congregationis ratum habuit et confirmavit. Die 12 Iunii, eodem anno.

C. Card. Mazzella *S. R. C. Praef.*
Diomedes Panici, *Secretarius.*

SS. D. N. LEONIS DIV. PROV. PAPAE XIII

LITTERAE ENCYCLICAE

De Hominibus Sacratissimo Cordi Iesu devovendis

VENERABILIBUS FRATRIBUS PATRIARCHIS
PRIMATIBUS ARCHIEPISCOPIS ET EPISCOPIS
ALIISQUE LOCORUM ORDINARIIS
PACEM ET COMMUNIONEM
CUM APOSTOLICA SEDE HABENTIBUS

LEO PP. XIII.

VENERABILES FRATRES
SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM.

Annum Sacrum, more institutoque majorum in hac alma Urbe proxime celebrandum, per apostolicas Litteras, ut probe nostis, nuperrime indiximus. Hodierno autem die, in spem auspiciumque peragendae sanctius religiosissimae celebritatis, auctores suasoresque sumus praeclarae cujusdam rei, ex animo, si consentientibus libentibusque voluntatibus paruerint, primum quidem nomini christiano, deinde societati hominum universae fructus insignes non sine caussa expectamus eosdemque mansuros.

Probatissimam religionis formam, quae in cultu Sacratissimi Cordis Jesu versatur, sancte tueri ac majore in lumine collocare non semel conati sumus, exemplo Decessorum Nostrorum Innocentii XII, Benedicti XIII, Clementis XIII, Pii VI eodemque nomine VII ac IX: idque

maxime per Decretum egimus die XXVIII Junii mensis an. MDCCCLXXXIX datum, quo scilicet Festum eo titulo ad ritum primae classis evexi-mus. Nunc vero luculentior quaedam obsequii forma obversatur animo, quae scilicet honorum omnium, quotquot Sacratissimo Cordi haberi consueverunt, velut absolutio perfectioque sit: eamque JESU CHRISTO Redemptori pergratam fore confidimus. Quamquam haec, de qua loquimur, haud sane nunc primum mota res est. Etenim abhinc quinque ferme lustris, cum saecularia solemnia imminerent iterum instauranda postea quam mandatum de cultu divini Cordis propagando beata Margarita Maria de Alacoque divinitus acceperat, libelli supplices non a privatis tantummodo, sed etiam ab Episcopis ad Pium IX in id undique missi complures, ut communitatem generis humani devovere augustissimo Cordi JESU vellet. Differri placuit rem, quo decerneretur maturius: interim devovendi sese singillatim civitatibus data facultas volentibus, praescriptaque devotionis formula. Novis nunc accedentibus caussis, maturitatem venisse rei perficiendae judicamus.

Atque amplissimum istud maximumque obsequii et pietatis testimonium omnino convenit JESU CHRISTO, quia ipse princeps est ac dominus summus. Videlicet imperium ejus non est tantummodo in gentes catholici nominis, aut in eos solum, qui sacro baptismate rite abluti, utique ad Ecclesiam, si spectetur jus, pertinent, quamvis vel error opinionum devios agat, vel dissensio a caritate sejungat: sed complectitur etiam quotquot numerantur christianae fidei expertes, ita ut verissime in potestate JESU CHRISTI sit universitas generis humani. Nam qui DEI Patris Unigenitus est, eamdemque habet cum ipso substantiam, *splendor gloriae et figura substantiae ejus* (1), huic omnia cum Patre communia esse necesse est, proptereaque quoque rerum omnium summum imperium. Ob eam rem DEI Filius de se ipse apud Prophetam, *Ego autem*, effatur, *constitutus sum rex super Sion montem sanctum ejus.* — DOMINUS *dixit ad me: Filius meus es tu, ego hodie genui te. Postula a me, et dabo Tibi gentes hereditatem tuam et possessionem tuam terminos terrae* (2). Quibus declarat, se potestatem a DEO accepisse cum in omnem Ecclesiam quae per Sion montem intelligitur, tum in reliquum terrarum orbem, qua ejus late termini proferuntur. Quo autem summa ista potestas fundamento nitatur, satis illa docent, *Filius meus es tu.* Hoc enim ipso quod omnium Regis et Filius, universae potestatis est heres: ex quo illa, *dabo Tibi gentes hereditatem tuam.* Quorum sunt ea similia, quae habet Paulus apostolus: *Quem constituit heredem universorum* (3).

(1) Hebr. I, 3.
(2) Ps. II.
(3) Hebr. I, 2.

Illud autem considerandum maxime, quid affirmaverit de imperio suo Jesus Christus non jam per apostolos aut prophetas, sed suis ipse verbis. Quaerenti enim romano Praesidi : *ergo rex es tu?* sine ulla dubitatione respondit : *tu dicis quia rex sum ego* (1). Atque hujus magnitudinem potestatis et infinitatem regni illa ad Apostolos apertius confirmant : *Data est mihi omnis potestas in caelo et in terra* (2). Si Christo data potestas omnis, necessario consequitur, imperium ejus summum esse oportere, absolutum, arbitrio nullius obnoxium, nihil ut ei sit nec par nec simile : cumque data sit in caelo et in terra, debet sibi habere caelum terrasque parentia. Re autem vera jus istud singulare sibique proprium exercuit, jussis nimirum Apostolis evulgare doctrinam suam, congregare homines in unum corpus Ecclesiae per lavacrum salutis, leges denique imponere, quas recusare sine salutis sempiternae discrimine nemo posset.

Neque tamen sunt in hoc omnia. Imperat Christus non jure tantum nativo, quippe Dei Unigenitus, sed etiam quaesito. Ipse enim eripuit nos *de potestate tenebrarum* (3), idemque *dedit redemptionem semetipsum pro omnibus* (4). Ei ergo facti sunt *populus acquisitionis* (5) non solum et catholici et quotquot christianum baptisma rite accepere, sed homines singuli et universi. Quam in rem apte Augustinus : *quaeritis,* inquit, *quid emerit? Videte quid dederit, et invenietis quid emerit. Sanguis* Christi *pretium est. Tanti quid valet? quid, nisi totus mundus? quid, nisi omnes gentes? Pro toto dedit, quantum dedit* (6).

Cur autem ipsi infideles potestate dominiminatuque Jesu Cristi teneantur, caussam sanctus Thomas rationemque, edisserendo, docet. Cum enim de judiciali ejus potestate quaesisset, num ad homines porrigatur universos, affirmassetque, *judiciaria potestas consequitur potestatem regiam,* plane concludit : Christo *omnia sunt subjecta quantum ad potestatem, etsi nondum sunt ei subjecta quantum ad executionem potestatis* (7). Quae Christi potestas et imperium in homines exercetur per veritatem, per justitiam, maxime per caritatem.

Verum ad istud potestatis dominationisque suae fundamentum duplex benigne ipse sinit ut accedat a nobis, si libet, devotio voluntaria. Porro Jesus Christus, Deus idem ac Redemptor, omnium est rerum cumulata perfectaque possessione locuples : nos autem adeo inopes

(1) Joan. XVIII, 37.
(2) Matth. XXVIII, 18.
(3) Coloss. I, 13.
(4) I. Tim. II, 6.
(5) I. Petr. II, 9.
(6) Tract. 120 in Joan.
(7) 3ª p. q. 59. a. 4.

atque egentes ut, quo eum munerari liceat, de nostro quidem suppetat nihil. Sed tamen pro summa bonitate et caritate sua minime recusat quin sibi, quod suum est, perinde demus, addicamus, ac juris nostri foret: nec solum non recusat, sed expetit ac rogat: *Fili praebe cor tuum mihi.* Ergo gratificari illi utique possumus voluntate atque affectione animi. Nam ipsi devovendo nos, non modo et agnoscimus imperium ejus aperte ac libenter: sed re ipsa testamur, si nostrum id esset quod dono damus, summa nos voluntate daturos; ac petere ab eo ut id ipsum, etsi plane suum, tamen accipere a nobis ne gravetur. Haec vis rei est, de qua agimus, haec Nostri subjecta verbis sententia. — Quoniamque inest in Sacro Corde symbolum atque expressa imago infinitae Jesu Christi caritatis, quae movet ipsa nos ad amandum mutuo, ideo consentaneum est dicare se Cordi ejus augustissimo: quod tamen nihil est aliud quam dedere atque obligare se Jesu Christo, quia quidquid honoris, obsequii, pietatis divino Cordi tribuitur, vere et proprie Christo tribuitur ipsi.

Itaque ad istiusmodi devotionem voluntate suscipiendam excitamus cohortamurque quotquot divinissimum Cor et noscant et diligant: ac valde velimus, eodem id singulos die efficere, ut tot millium idem voventium animorum significationes uno omnes tempore ad caeli templa pervehantur. — Verum numne elabi animo patiemur innumerabiles alios, quibus christiana veritas nondum affulsit? Atqui ejus persona geritur a Nobis, qui venit salvum facere quod perierat, quique totius humani generis saluti addixit sanguinem suum. Propterea eos ipsos qui in umbra mortis sedent, quemadmodum excitare ad eam, quae vere vita est, assidue studemus, Christi nuntiis in omnes partes ad erudiendum dimissis, ita nunc, eorum miserati vicem, Sacratissimo Cordi Jesu commendamus majorem in modum et, quantum in Nobis est, dedicamus. — Qua ratione haec, quam cunctis suademus, cunctis est profutura devotio. Hoc enim facto, in quibus est Jesu Christi cognitio et amor, ii facile sentient sibi fidem amoremque crescere. Qui, Christo cognito, praecepta tamen ejus legemque negligunt, iis fas erit e Sacro Corde flammam caritatis arripere. Iis demum longe miseris, qui caeca superstitione conflictantur, caeleste auxilium uno omnes animo flagitabimus, ut eos Jesus Christus, sicut jam sibi habet subjectos *secundum potestatem*, subjiciat aliquando *secundum executionem potestatis*, neque solum *in futuro saeculo, quando de omnibus voluntatem suam implebit, quosdam quidem salvando, quosdam puniendo* (1), sed in hac etiam vita mortali, fidem scilicet ac sanctitatem impertiendo; quibus illi virtutibus colere Deum queant, uti par est, et ad sempiternam in caelo felicitatem contendere.

(1) S. Thom. l. c.

Cujusmodi dedicatio spem quoque civitatibus affert rerum meliorum, cum vincula instaurare aut firmius possit adstringere, quae res publicas natura jungunt Deo. — Novissimis hisce temporibus id maxime actum, ut Ecclesiam inter ac rem civilem quasi murus intersit. In constitutione atque administratione civitatum pro nihilo habetur sacri divinique juris auctoritas, eo proposito ut communis vitae consuetudinem nulla vis religionis attingat. Quod huc ferme recidit, Christi fidem de medio tollere ipsumque, si fieri posset, terris exigere Deum. Tanta insolentia elatis animis, quid mirum quod humana gens pleraque in eam inciderit rerum perturbationem iisque jactetur fluctibus, qui metu et periculo vacuum sinant esse neminem? Certissima incolumitatis publicae firmamenta dilabi necesse est, religione posthabita. Poenas autem Deus de perduellibus justas meritasque sumpturus, tradit eos suae ipsorum libidini, ut serviant cupiditatibus ac sese ipsi nimia libertate conficiant.

Hinc vis illa malorum quae jamdiu insident, quaeque vehementer postulant, ut unius auxilium exquiratur, cujus virtute depellantur. Quisnam autem ille sit, praeter Jesum Christum Unigenitum Dei? *Neque enim aliud nomen est sub caelo datum hominibus, in quo oporteat nos salvos fieri* (1). Ad illum ergo confugiendum, qui est *via, veritas et vita.* Erratum est: redeundum in viam: obductae mentibus tenebrae: discutienda caligo luce veritatis: mors occupavit: apprehendenda vita. Tum denique licebit sanari tot vulnera, tum jus omne in pristinae auctoritatis spem revirescet, et restituentur ornamenta pacis, atque excident gladii fluentque arma de manibus, cum Christi imperium omnes accipient libentes eique parebunt, *atque omnis lingua* confitebitur *quia Dominus* Jesus Christus *in gloria est* Dei *Patris* (2).

Cum Ecclesia per proxima originibus tempora caesareo jugo premeretur, conspecta sublime adolescenti imperatori crux, amplissimae victoriae, quae mox est consecuta, auspex simul atque effectrix. En alterum hodie oblatum oculis auspicatissimum divinissimumque signum: videlicet Cor Jesu sacratissimum, superimposita cruce, splendidissimo candore inter flammas elucens. In eo omnes collocandae spes: ex eo hominum petenda atque expectanda salus.

Denique, id quod praeterire silentio nolumus, illa quoque caussa, privatim quidem Nostra, sed satis justa et gravis, ad rem suscipiendam impulit, quod bonorum omnium auctor Deus Nos haud ita pridem, periculoso depulso morbo, conservavit. Cujus tanti beneficii, auctis nunc per Nos Sacratissimo Cordi honoribus, et memoriam publice extare volumus et gratiam.

(1) Act. IV, 12.
(2) Phil. II, 11.

Itaque edicimus ut diebus nono, decimo, undecimo proximi mensis Junii, in suo cujusque urbis atque oppidi templo principe statae supplicationes fiant, perque singulos eos dies ad ceteras preces Litaniae Sanctissimi Cordis adjiciantur auctoritate Nostra probatae: postremo autem formula Consecrationis recitetur: quam vobis formulam, Venerabiles Fratres, una cum his litteris mittimus (a).

Divinorum munerum auspicem benevolentiaeque Nostrae testem vobis et clero populoque, cui praeestis, apostolicam benedictionem peramanter in Domino impertimus.

Datum Romae apud Sanctum Petrum die XXV Maji, anno MDCCCLXXXXIX, Pontificatus Nostri vicesimo secundo.

LEO PP. XIII.

CONSULTAZIONI.

VIII.

Se un eretico possa convertirsi, facendo rimanere occulta la sua conversione.

Caterina, greco-scismatica dell' Oriente, venuta colla famiglia in Europa, e tocca dalla grazia divina, chiede di entrare nel grembo della vera Chiesa cattolica. Non potendo però dare neppur sospetto alla sua famiglia di tale conversione, senza danni e scandali enormi, vuole essere autorizzata a tener sempre occulta la sua conversione, ed al suo ritorno in patria, di accedere colla famiglia nelle chiese greco-scismatiche.

Si chiede:

1.° È lecito tenere occulta la propria conversione alla vera fede?

2.° È lecito ad un cattolico frequentare le chiese eretiche?

3.° Può consentirsi alla Caterina, ciò che ella dimanda?

Al primo — Il cattolico può mantenersi occulto sempre che non abbia obbligo di manifestare la sua fede.

Che ci sia l' obbligo di confessare talvolta la propria fede, lo insegna l' Apostolo (*Rom.* X, 10): " Corde creditur ad iustitiam; ore autem confessio fit ad salutem. „ Quest'obbligo però, provenendo da precetto affermativo, segue la natura di cotali precetti che, a differenza dei negativi, non obbligano *semper et pro semper*. Si ascolti l' Angelico

(a) Vedi la formola a pag. 136 di questo Vol.

(2. 2. q. 3. a. 2.): " Confessio fidei cum sit quoddam (praeceptum) affirmativum, non potest cadere nisi sub praecepto affirmativo. Unde eo modo est de necessariis ad salutem, quo modo potest cadere sub praecepto affirmativo divinae legis. Praecepta autem affirmativa... non obligant ad semper; etsi semper obligent: obligant autem pro loco et tempore et secundum alias circumstantias debitas, secundum quas oportet actum humanum limitari ad hoc quod sit actus virtutis. „ Il precetto adunque di manifestare la propria fede obbliga sì, ma non sempre: obbliga solo a tempo ed a luogo, e secondo le circostanze che reclamano questo atto di virtù.

In quali circostanze obbligherà tal precetto? Qui è bene attenersi con esattezza al sicuro insegnamento del citato Angelico: " Sic igitur, egli segue a dire *l. c.*, confiteri fidem non semper neque in quolibet loco est de necessitate salutis: sed aliquo loco et tempore, quando scilicet per omissionem huius confessionis subtraheretur honor debitus Deo, vel etiam utilitas proximis impendenda; puta si aliquis, interrogatus de fide, taceret: ex hoc crederetur vel quod non haberet fidem; vel quod fides non esset vera; vel alii per eius taciturnitatem averterentur a fide. In huiusmodi enim casibus confessio fidei est de necessitate salutis. „

Il precetto adunque di manifestare la propria fede obbliga solo quando lo richiede l'onore dovuto a Dio, e l'utilità da prestarsi ai prossimi. E la ragione l'allega il medesimo S. Dottore *l. c. ad 1.* colle parole: " Finis fidei, sicut et aliarum virtutum, referri debet ad finem caritatis, qui est amor Dei et proximi. Et ideo quando honor Dei vel utilitas proximi hoc exposcit, non debet esse contentus homo ut per fidem suam ipse veritati divinae coniungatur; sed debet fidem exterius confiteri. „ La carità perciò che informa e vivifica tutte le virtù, vuole che la fede si manifesti quando così richiede l'onore di Dio ed il bene del prossimo. Ciò poi può avvenire soprattutto in tre casi, giusta le sopra citate parole dell'Angelico, quando cioè tacendo, " crederetur vel quod non haberet fidem, vel quod fides non esset vera, vel alii per eius taciturnitatem averterentur a fide. „

Il primo caso adunque, in cui fa d'uopo manifestar la fede, si è quando alcuno tacendo dà a credere di non aver fede. La fede può occultarsi; ma non può negarsi positivamente, nè si può far cosa che certamente dimostri tale incredulità. L'onor di Dio vuole che niuno arrossisca della sua fede o tema di professarla. I milioni di martiri perciò hanno versato il sangue in mezzo a squisiti supplizii (1).

---

(1) Si ascolti qui il De Lugo (*De Fid.* Disp. XIV Sect. II n. 32.): " Servus Christi tenetur non erubescere fateri Dominum suum; est enim dedecus Do-

Il secondo caso è quando col tacere si dà a giudicare che la fede è falsa. Ne verrebbe con ciò discapito alla sapienza e veracità di Dio, ed urge il precetto di provvedere a che non venga sottratto l' onore dovuto a Dio.

Il terzo caso riguarda il bene del prossimo ; ed è quando colla taciturnità, gli altri prendano scandalo di allontanarsi dalla fede : qui pure è necessario professare esternamente la vera fede.

In questi tre casi urge il precetto ; ed urge siffattamente che la trasgressione non può venire scusata da nessun pericolo di male temporale, neppur della morte ; giacchè trattasi di sfregio all' onor divino, e di gravissimo danno al prossimo, che sono cose intrinsecamente male.

Posti i quali principii , possiamo ben risolvere i casi particolari , giusta l' insegnamento de' TT.

Non è lecito perciò occultare la propria fede col tacere quando alcuno viene interrogato intorno ad essa. Può questi sviare il discorso ; può dire di non essere tenuto a palesare ciò che crede, con che mostri disprezzo non della fede ma della persona che interroga ; non però può negare la sua fede, o tergiversare intorno ad essa, sì che gli astanti intendano che egli non abbia la vera fede, ovvero tema di confessarla. È vero che, quando chi interroga non ne abbia il diritto e ci sia una giusta causa, può adoperarsi l'equivocazione o l' anfibologia ; ma qui l' equivocazione si risolve ad una bestemmia, ad uno sfregio cioè dell' onore di Dio ; e però non è lecita. Così il De Lugo dottamente contro parecchi altri ; come ancora il La Croix L. II, n. 54, 56 ; Busembaum L. II, c. III, n. 1, 2 ; Ligor. L. II, n. 13, etc.

Ciò che si è detto della interrogazione sulla fede, vale sì della interrogazione privata e sì della pubblica, siccome insegnano i citati AA. Mette qui bene però di esaminare alcune proposizioni condannate. Nel Concilio Romano, sotto papa Cornelio, venne proscritta questa proposizione : " Licitum est esterius fidem negare instante persecutione, et sufficit eam in animo suo retinere. „ Il senso di questa proposizione è chiaro, e ragionevole la condanna. Non si può mai *negare* la propria fede ; e qui il precetto è negativo che obbiga *semper et ad semper*. Lo sì dimostra dal Vangelo (Matth. X) : " Qui negaverit me coram hominibus, negabo eum coram Patre meo. „ Dove S. Agostino osserva

---

mini, quod servus dedignetur eum pro Domino fateri ; nam eo ipso negat illi debitum cultum ; quare cum haec obligatio tanto sit major in creatura ad Creatorem, obligat etiam cum vitae periculo ; ideo christiani cum confirmantur accipiunt in fronte signum crucis : ideo enim Lucae 9. hanc negationem debiti honoris nomine erubescentiae de sua doctrina appellavit dicens : *qui me erubuerit et meos sermones, hunc filius hominis erubescet.* „

(Tr. 113 in Io.), che nega Cristo quando uno nega di essere cristiano, o discepolo di G. C., siccome fece Pietro nella casa di Caifa.

Innocenzo XI nel 1679 condannò quest' altra proposizione: „ Si a potestate publica quis interrogatur, fidem ingenue confiteri ut Deo et fidei gloriosum consulo tacere, ut peccaminosum per se non damno. „ Il senso di questa proposizione, checchè altri dica, giusta il La Croix, è il seguente l. c. n. 56: " Quando quis a publica potestate interrogatur de sua fide, per se loquendo non peccat si sileat. „ Questo senso è falso; perciò il senso opposto, vero e da seguirsi, è: " Quando quis a publica potestate interrogatur de sua fide, per se loquendo, peccat si sileat, quamvis per accidens non possit esse peccatum. „ Com' è chiaro, questa proposizione è condannata pel senso troppo generale che contiene, insinuando la liccità di tacer sempre quando alcuno sia interrogato dalla pubblica potestà; mentre *non deve tacere* quando non può sviare il discorso, ovvero quando col tergiversare dà a giudicare sè aver negata la vera fede. Quando poi può sviare il discorso, o col non rispondere non dà ad intendere la sua infedeltà, allora non è illecito il tacere (1).

Ma invece di rispondere a chi interroga, si può fuggire? Ecco l' insegnamento del Busembaum, seguito dagli altri TT. *l. c.* n. 3: " Non negat fidem, sed prodit qui fugit: quod etsi liceat, non tamen Pastori, tunc cum eius opera oves indigent: uti contra, si eis consultius est ut ad tempus se subducat, et in bonum earum servet, tenetur fugere. „ Il fuggire adunque la persecuzione, di per sè, non è un negare la fede; ma piuttosto un affermarla. Perchè infatti si fugge? Si fugge perchè non si vuol negare la fede che si professa, nè si crede opportuno soggiacere ai colpi del persecutore. Fugge perciò chi ha la vera fede;

---

(1) Giova sentire l' ampia spiegazione che di questa proposione dà il cit. Lacroix: " Ratio autem primae partis est quia quando quis interrogatur a potestate publica cum illam non audeat eludere, dicendo v. g. quid ad te? cur me interrogas? si sileat, illud silentium non tam erit contemptus personae interrogantis quam fidei, vel suae erubescentiae ob fidem, vel timoris poenae, ob quem nolit in circumstantiis ita fidei praeiudicantibus confiteri Christum; aut saltem communiter dat grave scandalum adeoque per se est illicitum tale silentium... Ratio secundae partis est quia posset per accidens et in casu rariore non esse illicitum silere, si nempe nullum eiusmodi inconveniens sequeretur ex illo silentio; immo possunt dari multi casus, in quibus silere sit confiteri fidem, v. gr. si interrogatus de fide in Christum sileat, et Crucifixum reverenter osculetur, aut suum collum exporrigat gladio; item si duo interrogentur an sint catholici, et unus respondeat, sumus, alter vero sileat, vultu uti ante composito; item si interrogatus taceat et rideat ad verba minasque tyranni; tale illorum silentium est virtualis confessio fidei, unde non est damnatum quod in eiusmodi casibus licitum sit silere. „

chi non l' ha, non ha ragione di fuggire. " Qui tyrannum fugit, dice il De Lugo (*De Fid.* Disp, XIV, sect. II. n. 41), non negat fidem ; imo eo ipso eam confitetur, cum eligat sibi exilium ne tyranno consentiat „ (1). — Quando però si tratta di pastori di anime, la cui presenza sia necessaria per raffermare i credenti nella fede, la fuga non è lecita, venendosi meno così ad un imprescindibile dovere di cosiffatti ministri.

Dal fin qui detto ricavasi pure che se un tiranno emanasse un editto, col quale imponesse a tutt' i veri credenti che si manifestino o di presenza o con qualche segno, nessuno sarebbe tenuto di ubbidire. Imperocchè qui da una parte il principe non avrebbe diritto di comandare ciò ; dall' altra il non ubbidire non sarebbe un diniego della propria fede, ma solo un diniego di obbedienza non dovuta. Così il Suarez *De Relig.* Disp. 14, sect. 5, n. 10 ; Coninch dub. 3, n. 76, Sanchez L. 2. c. 4 n. 29 ; De Lugo l. c. n. 43, etc.

E che è da dire dell' uso delle vesti degli eretici o degl' infedeli, sarebbe lecito quest' uso ad un cattolico per evitare vessazioni ? — I TT. fanno lunghe ed animate discussioni intorno a ciò, come può vedersi nel De Lugo *De Fid. Disp. XIV, Sect. V, § I.* Dalle loro conclusioni possiamo però dedurre di certo che se l' uso delle dette vesti può essere inteso solo come protestativo di falsa religione, p. e. quando raffigurano qualche emblema o segno di falso dogma o vengono usati solo dagli addetti a quella confessione e non da altri, l' uso di esse vesti non sarà mai lecito. Se poi l' uso delle dette vesti può essere inteso anche per altro scopo innocuo, com' è quello di coprire il corpo secondo il costume del luogo, in tal caso non sarà illecito il detto uso.— Nè vale il dire che, come non è lecita l' equivocazione nel rispondere sulla fede, così non dev' esser lecito il vestito degli eretici che può rassomigliarsi ad una equivocazione. Imperocchè la parità non corre. Altro infatti, come bene avverte il De Lugo *l. c.*, è la parola ; altro la veste. La parola è destinata allo scopo immediato di significare il pensiero della mente ; la veste è usata allo scopo immediato di coprire il corpo. Colla parola perciò non si può nascondere il pensiero della mente ; colla veste si può.

---

(1) Lo stesso De Lugo adduce qui l' esempio di molti Santi che fuggirono le persecuzioni, secondo il detto dell' Evangelo Matth. X : *Si vos persequentur in civitate ista, fugite in aliam*, e secondo l' esempio di G. C., che, bambino, fuggì da Erode, e adulto fuggì pure da un altro Erode *Matth. IV,* e dai giudei, che volevano ucciderlo *Io. VIII et X.* Così S. Paolo fuggì in una sporta ; S. Pietro fuggì dal carcere ; Elia con cento profeti fuggirono da Gezabella ; S. Atanagio, S. Silvestro, S. Biagio, S. Cipriano, S. Policarpo ed altri innumerevoli fuggirono il furore de' persecutori.

Quanto all' osservanza delle leggi della Chiesa nei luoghi di eretici o d' infedeli, si sa da tutti che queste leggi non obbligano, generalmente parlando, con grave incomodo. Perciò, ad evitare persecuzioni si può bene mangiar carne nei giorni vietati e fare a meno della messa nei dì festivi. Abbiamo detto *generalmente parlando;* imperocchè se cotal cibo si adoperi come protestativo di falsa religione, ovvero lo s' imponga in disprezzo della vera religione, in tal caso non si può usare.

Al secondo — Vediamo ora se e quando sia lecito ai cattolici entrare nei templi ereticali, ed assistere ai loro riti.

Entrare materialmente nei templi ereticali, per sè non sarebbe illecito, quando non vi fosse un positivo divieto dell' autorità ecclesiastica (come si è dato in parecchie diocesi), e non vi sia scandalo nè pericolo. Si ascolti il De Lugo *De Fid.* Disp. XIV, Sect. V, § VI, n. 171): " Ingressum in eiusmodi templa ex se et in genere loquendo esse aliquid indifferens, et posse in multis casibus licitum esse, nempe quoties nullo modo generat scandalum, nec infert damnum verae fidei, nec affert perversionis periculum, nec denique significat expresse, vel etiam implicite cultum falsum, vel appobationem falsae religionis, quod saepe contingere potest. „ Il medesimo autore allega per esempii il bisogno di difendersi dalla pioggia, o dai nemici, o qualunque altra necessità, onde si abbiano i detti templi non per luoghi sacri ma come profani.

Tutt' altro giudizio però è da fare circa lo assistere ai riti ereticali. Imperocchè è principio fondamentale della legislazione canonica non potersi comunicare *in divinis* cogli eretici.

Questo principio però vuole accuratamente esaminarsi, affinchè se ne comprenda bene il valore.

È questo di diritto naturale e divino, o solo di diritto ecclesiastico?

Certo non è in tutti i casi di diritto naturale e divino, altrimenti la Chiesa non dovrebbe permettere i matrimonii misti, nei quali la parte cattolica ben comunica *in divinis,* nella celebrazione cioè del sacramento matrimoniale, colla parte eretica. — Sarà dunque solo di diritto naturale e divino quando ci sia l' animo perverso di aderire al culto eretico; ovvero si tema scandalo o pericolo di perversione. Ma quando nessuno di questi sconci ha luogo, non ha luogo neppure il precetto naturale e divino, rimanendo solo l' ecclesiastico, il quale non obbliga con grave danno.

E vaglia il vero, i TT. generalmente insegnano che per qualche grave ragione si può assistere ai detti riti materialmente senza punto aderirvi coll' animo, purchè però si eviti lo scandalo ed il pericolo di

perversione. Così si potrà assistere alle concioni eretiche affine di confutarne poi gli errori, purchè se ne abbia la capacità e lo si faccia solo pel detto fine, non già per curiosità. Ecco come insegna il De Lugo, seguito dalla generalità dei TT. l. c. n. 171 : " In iis locis, in quibus libertas conscientiae viget et catholici cum haereticis promiscue versantur, solent aliquando catholici haereticorum conciones audire ut eas confutent ; immo alicubi mos est, ut postquam catholici suos ritus peregerunt, haeretici in eodem templo suos etiam ritus celebrent hora diversa, remanentibus interim aliquibus catholicis ut possint postea pro concione confutare calumnias, quas minister haereticus in sua concione proposuerit. Monent autem prudentur Thomas Sanchez *lib. 2. in decalog. cap, 4. n. 26,* Coninch. *disp. 15. dub. 3. num. 55.* non debere indoctos eam licentiam sibi assumere, nec solam curisiotatem sufficere, ut licite quis eiusmodi conciones audiat, sed gravem aliquam causam requiri, ut id licite fiat. „

Un' altra ragione, onde i TT. ammettono che si possa assistere ai riti degli eretici, è quando vi si accede per una causa non religiosa ma civile. Si ascolti qui il Card. Albizzi nella celebre opera *De inconstantia in fide* Cap. 24, n. 51, il quale cita molti gravi autori : " Licet aditus ad templa haereticorum sive ad audiendas conciones sive ad aliud praeseferens symbolum religionis illicitus sit, non erit prohibitus quando ex causa mere civili fit. Quia ingressus regulatur a causa. Quod procedit etiamsi actus duplicem posset habere causam, quia semper tribuitur ei quae est contemplata. Et propterea famuli vel famulae comitantes dominos aut dominas suas, quas alibi honoris et obsequii gratia comitari solent, vel milites et satellites regii possunt regi haeretico templum intranti assistere. Sic etiam catholico gerenti magistratum apud principem haereticum licebit illum ad templum euntem praeire cum gladio vel sceptro , ibique permanere , dum divina officia celebrantur ad effectum praestandi illud civile servitium. „ — Adunque si può, per grave causa, entrare nei templi degli eretici ed assistere ai loro riti dai servi e dalle fantesche, costretti di accompagnare i loro padroni e di servirli nel tempo dei detti riti ; come pure ai soldati ed ai ministri del re, chiamati a fare onore al sovrano, od ai pubblici magistrati per occorrenze civili.

I TT. confermano questa dottrina coll' esempio di Naaman Siro, il quale, guarito miracolosamente dalla lebbra, e abiurata la idolatria, chiese consiglio al profeta Elia se potesse accompagnare il re di Siria all' idolatrico tempio di Remmon, e n' ebbe permissione (4 Reg. VI) : " Hoc autem solum est de quo depreceris Dominum pro servo tuo, quando ingredietur Dominus meus templum Remmon, ut adoret et illo innitente super manum meam, si adoravero in templo Remmon, ado-

rante eo in eodem loco, ut ignoscat mihi Dominus servo tuo pro hac re. Qui dixit ei: vade in pace. „

Similmente sotto Alessandro VII nel 1665 fu deciso dal S. Officio che un principe regnante, convertitosi occultamente alla fede, fra le altre cose potrebbe ascoltare le prediche degli eretici, ed assistere alle pubbliche orazioni, purchè non vi cooperasse: " Assistere publicis orationibus in templis, nec tamen cooperari.... licitum est. „

Ma se per cotali ragioni può tollerarsi talvolta che i cattolici assistano ai riti ereticali, in qual modo dovranno farlo? Non certo con mostrare di aderirvi coll' animo, accompagnando con atti di culto le loro funzioni. " Ut licite id fiat (insegna il de Lugo, sull' autorità del Coninch e di altri) requiri quod catholicus, dum haeretici preces celebrant, non ostendat se precantem, sed materialiter adsit sine ullo signo reverentiae, sed plane omnino se habendo ac si spectaret aliquam comoediam. „ Perciò i DD. vogliono che il cattolico non genufletta nelle prefate funzioni, tranne solo se la genuflessione non sia un atto religioso, ma solo civile, p. e. se debba aiutare il padrone a genuflettere, ovvero esibire al Sovrano che genuflette simile onore, benchè al De-Lugo non sembri doversi ciò ammettere assolutamente pel sovrano (1).

A tutta ragione però il De Lugo osserva che, trattandosi di riti greco-scismatici, nei quali perdura la gerarchia ecclesiastica coi sacramenti, e nei quali si compie il vero Sacrifizio dell' altare, non si può non prester culto alla SS. Eucaristia, quand' anco sia profanata da mani sacrileghe, nè alle immagini dei Santi che si trovano nelle

(1) Ecco come spiega qui il cit. Autore l. c. n. 173: " Ratio est quia gestus externus reverentiae debet esse nota summissionis in ordine ad aliquem cui reverentiam exhibemus. Et quidem stare famulos stante domino, est mera reverentia erga dominum, cui fieret irreverentia sedendo, nam viderentur famuli superiores domino, quo stante ipsi sederent, quod idem est, si domino caput aperiente, ipsi manerent tecto capite. Quando vero domino genuflectente coram idolo, ipsi etiam genuflecterent, genuflexio illa non esset reverentia erga dominum, nam ipsi non flectunt genua domino, sicut si domino pectus percutiente in signum reverentiae, ipsi etiam pectus percuterent, illa pectoris percussio non esset reverentia erga dominum, cum non sit apta nota submissionis famuli erga dominum, sed potius sit nota adorationis sacrae et religiosae; sic etiam genuflexio illa non est nota reverentiae civilis erga dominum, sed reverentiae ipsius genuflectentis. „ — Col debito riguardo però all' esimio Teologo, non sappiamo intendere come il solo scoprirsi il capo e lo stare in piedi nello assistere ai riti eterodossi quando fa ciò il padrone è segno di riverenza civile, e non già pure il genuflettere quando il padrone in detto luogo pubblico s' inginocchia. Si sa da tutti che l' imferiore, per rispetto al superiore, segue i suoi atteggiamenti, quand' anche non abbia in mente lo scopo di esso.

loro chiese. Ecco le sue parole *l. c.* n. 172: " Si catholicus adsit templo schismaticorum graecorum quo tempore missae sacrificium peragitur, et corpus Christi adorandum elevatur, debet utique illud reverenter adorare, cum valide consecratum supponatur. Similiter imagines ibi collocatas debet colere et alia reverentiae signa exhibere: haec enim non sunt signa approbationis cultus schismatici, sed est cultus communis catholicis et haereticis atque schismaticis, qui non est illicitus sed licitus et debitus.„

Al terzo — Dopo tutto quello che si è dichiarato, può ben risolversi il caso proposto. Caterina, appartenente a famiglia greco-scismatica, vuol convertirsi; ma chiede che, per evitare danni e scandali gravissimi, sia autorizzata a tenere occulta la sua conversione e ad accedere colla famiglia, che nulla sa e nulla deve conoscere di tal conversione, alle chiese greco-scismatiche.

Quanto al tenere occulta la sua conversione, lo si può concedere, purchè non incontri qualche caso in cui l' onore di Dio ed il bene del prossimo non la obblighino strettamente a confessare la sua fede, secondo fu spiegato innanzi.

Quanto poi ad accedere alle chiese greco-scismatiche, ed assistere ai riti eterodossi, come il servo è obbligato di accompagnare il padrone, come il suddito è tenuto di seguire il sovrano, così sembra a noi che nelle tristissime circostanze del caso la figlia sia obbligata di seguire la madre. Scandalo non ve ne può essere, trattandosi di conversione occulta; ma se questa venisse a conoscersi da qualcuno, potrebbe agevolmente rimuoversi lo scandalo dichiarando la vera ragione dello accedere in quelle chiese scismatiche. La quale ragione sarebbe solo quella di dover seguire la madre e prestare ad essa la debita riverenza, per evitare danni gravissimi con animo del tutto alieno dai riti eterodossi, non ricusando però il debito culto che si deve alla SS. Eucaristia ed alle immagini dei veri Santi che si venerano altresì nelle chiese greco-scismatiche.

Nè vale il dire che ciò sarebbe una simulazione di eresia. Imperocchè la detta ragione è ben valida per coonestare l' atto e perchè assolutamente si possa pur credere che la figlia cattolica ha necessità di seguir la madre eretica nelle chiese eterodosse in quelle tristi circostanze. Se si crede diversamente, ciò deve ascriversi ad ignoranza od a malizia. Del resto, dimostrammo innanzi che altro è *rispondere* con equivocazione circa la fede; altro l' *operare*. Quello sarà sempre illecito; questo in gravissime circostanze può esser lecito. E com' è lecito talvolta al servo, al suddito, all' officiale in rispetto al padrone, al principe, al sovrano entrare nei templi degli eterodossi

ed assistere materialmente ai loro riti; così può essere ciò lecito alla figlia in rispetto alla madre.

Confessiamo per altro che la condizione di Caterina nel caso è difficile assai; giacchè non dovendo ella positivamente cooperare ai riti eterodossi (p. e. con partecipare alla sacra mensa, ai sacramenti degli eretici ecc.) è facile dar sospetto di sè ed offrire occasione a dimande a cui ella sarà tenuta di rispondere con confessare la sua fede. Crederemmo che in tale pericoloso frangente potrebbe bastare il dirle che sarà tenuta di manifestare la sua fede sempre che l' onore di Dio ed il bene del prossimo lo esigeranno, e quanto all' entrare in chiesa, di non aderire ai riti eterodossi: nel resto, non rispondere se non a quelle domande che ella seguiterebbe a fare, lasciandola per tutt' altro in buona fede, secondo suggeriscono i TT. circa gli ammonimenti da farsi in confessione.

CASI E DUBBII

brevemente risoluti.

Se all' Arcidiacono, prima dignità curata di un capitolo cattedrale, sia necessaria la laurea dottorale.

La Bolla dell' ultima provvista, venuta dalla Dateria, dell' Arcidiaconato, prima dignità con cura di anime del capitolo di L., porta la clausola *quod infra annum lauream doctoralem suscipere tenearis, alioquin ipso iure beneficium vacat.* Ora poichè gli Arcidiaconi predecessori non ebbero pensiero di procurarsi la detta laurea, si chiede se questa obblighi oggigiorno rigorosamente sotto pena della perdita del beneficio.

Il Tridentino (Sess. 24, cap. 12 de ref.) così parla del titolo dottorale, di cui dev' essere munito l' Arcidiacono: " Archidiaconi etiam, qui oculi dicuntur Episcopi, sint in omnibus ecclesiis, ubi fieri poterit, magistri in theologia, seu doctores aut licentiati in iure canonico. Ad ceteras autem dignitates vel personatus, quibus animarum cura nulla subest, clerici alioquin idonei et XXII annorum non minores adsciscantur. „

Di qui venne che nelle Bolle pontificie della collazione di tal beneficio fu introdotta la clausola predetta, prescrivente l' obbligo della laurea dottorale *infra annum*, sotto pena della privazione del beneficio medesimo.

Ma si notino le parole del Tridentino: *Archidiaconi etiam* QUI OCULI SUNT EPISCOPI. Parla cioè di quegli Arcidiaconi che sono gli occhi dei Vescovi, secondo il senso de' sacri canoni, in ispecie del c. *Diaconi*, 93, *dist.* e del c. *Ad haec, de Off. Archid.*; vale a dire parla degli Arcidiaconi che non solo han cura di anime, ma hanno ancora giurisdizione in contenzioso, come insegna il Ferraris v. *Archidiaconus*. Oggidì però gli Arcidiaconi sono privi di tali attribuzioni, e non devono considerarsi se non i primi del solo stallo nel capitolo. Di qui viene che sia cessato per essi l' obbligo della laurea dottorale.

Così il Monacelli (*Form. leg.*, Suppl. ad I Tom., n. 212): " Decretum, seu clausula quod, seu quae apponitur in bullis provisionis archidiaconatus, scilicet *quod infra annum lauream doctoralem suscipere tenearis*, potius de stylo scriptorum, quam ex voluntate Papae hodie apponi solet, et ideo tamquam vana a Sac. Congr. Concilii spernitur, quia Concilium Tridentinum intelligit de his Archidiaconis qui ea munera funguntur, quae olim de iure communi exercebant; unde si curam animarum non habent, neque actu iurisditionem exercent, non dicuntur oculi Episcoporum, neque comprehenduntur in decreto Concilii. „ Così pure il Gonzalez *de Benef.* P. VII, c. 7, n. 41; il Barbosa *in Concil. Trid.* in h. l. n. 5 et 6; il Garcia *de Beneficiis* L. VII, c. 7, n. 38 seqq.; il Ferraris v. *Archidiaconus* n. 38 seqq.

Lo stesso ancora definì la S. C. del Concilio il dì 12 genn. 1697 *in Lavellen.* ed il dì 16 febbr. 1704 *in Cotronen.* presso il Monacelli l. c. in cui va detto non vi essere obbligo di laurea, benchè espresso nella bolla, *quando archidiaconatui nulla annexa est cura animarum nec aliqua iurisdictio*. Così pure altri decreti riferiti dal Garcia l. c. E ultimamente la detta S. C. *in Nolana* il dì 22 giugno 1891 dichiarò " Lauream doctoralem pro dignitatibus omni cura et iurisdictione carentibus de iure non requiri „ (*Mon. Eccl.* Vol. VIII, P. I, pag. 245).

Possiamo adunque tenere per fermo che quando all' Arcidiaconato non va unita la cura di anime e la giurisdizione, non v' ha bisogno della laurea, non ostante la clausola rituale della Bolla di collazione.

Ma che è da dire se all' Arcidiaconato va unita solamente la cura delle anime, senza giurisdizione? In tal caso è necessario il titolo dottorale? Se crediamo al Ferraris parrebbe che sì. Questi infatti l. c. scrive: " Archidiaconus qui vel curam animarum habet, *vel* iurisdictionem, iuxta titut. de Officio Archidiaconi in omnibus ecclesiis ubi fieri potest, debet esse magister seu doctor aut licentiatus in theologia et iure canonico. „ Gli altri autori però, come s' è visto innanzi, non usano tal dicitura; vale a dire non adoperano la disgiuntiva *vel*, ma uniscono insieme la cura d' anime e la giurisdizione, quasi come quella sia una conseguenza di questa.

Ed invero l' Arcidiacono perciò ha l'obbligo della laurea, perchè è l' occhio del Vescovo; ma ciò avveravasi solo quando a lui si attribuiva quello che per diritto antico gli competeva. Ecco come parla lo stesso Ferraris delle costui attribuzioni l. c. n. 3: " Postea vero Archidiaconi auctoritas est sic adaucta, ut vicarius Episcopi in omnibus esset, ut expresse dicitur in c. *Ut Archidiaconus*, 1, de off. archidiaconi, his verbis: " Ut archidiaconus post Episcopum sciat se vicarium esse eius in omnibus etc. „ et cap. *Ad haec*, 7, eodem titulo, dicitur: " Secundum vero Romani ordinis constitutionem maior post Episcopum, et ipsius Episcopi vicarius reperitur „; et tenet Rota part. XI, dec. 160, num. 22, et part. XIV, decis. 189, num. 18 et 19, ubi dicit Archidiaconum esse vicarium Episcopi, licet non assumptum ab Episcopo, sed datum a iure habentem perpetuam vicariam, et ordinariam iurisdictionem. „ L' arcidiacono adunque, secondo il diritto antico, dovea dirsi un coadiutore od un vicario del Vescovo, con attribuzioni forse maggiori dello stesso Vicario generale. Era giusto perciò che il diritto medesimo gl' imponesse l' obbligo della laurea dottorale. Così dice il Garcia parlando di tale obbligo. l. c. n. 38: " Per Archidiaconum intelligitur solum is, de quo loquitur titulus de officio Archidiaconi. „

Se non che lo stesso Garcia dice che la disciplina odierna non più attribuisce nella Spagna tali prerogative all' Arcidiacono. E ciò che egli dice ai suoi tempi della Spagna, possiamo noi dire ai tempi nostri di ogni altro luogo. La semplice cura dunque delle anime non basta perchè un Arcidiacono sia obbligato al titolo dottorale. Egli non sarebbe da più di un parroco qualunque, pel quale basta un esame d' idoneità fatto innanzi al Vescovo ed alquanti esaminatori. Quando dunque l' Arcidiacono curato abbia subìto il detto esame, sembra chiaro che non ha più obbligo di ottenere il titolo dottorale.

E però giustamente il Vecchiotti, parlando di tal materia, insegna in generale che l' Arcidiacono (senza dire se privo di cura o di giurisdizione) oggidì non è tenuto alla laurea di dottore benchè la cancelleria Apostolica continui a mettere nella Bolla l' antica clausola (T. I, Cap. VIII, § 83 *Item)*: " Archidiaconus non amplius tenetur decreto concilii sess. 24 cap. 12 de ref. de laurea doctorali suscipienda, etiamsi in Bulla Apostolica suae provisionis sit clausula *quod infra annum lauream doctoralem suscipere tenearis*. „ E noi così pure possiamo conchiudere, che cioè, stante l' odierna disciplina che ha spogliato l' arcidiacono di tutte le antiche attribuzioni giurisdizionali, è cessato per lui l' obbligo di conseguire il titolo dottorale, non ostante che ancor sembra imporglisi nelle Bolle Apostoliche.

QUESITI

con brevissime risposte.

55. *Dell' uscire e del rientrare in sagrestia con doppia porta.*

D. Il decreto della S. C. dei Riti del 12 agosto 1854 ad 17, *in Briocen.* n. 5208 reca: " In sacello maioris Seminarii stat sacristia post altare, et ministri accedere possunt ad altare tam ex parte Evangelii quam ex parte Epistolae. Quaeritur: Ante missam quanam ex parte exire debeant ad altare? Et qua parte post missam redire debeant ad sacristiam? — Resp.: *A sacristia e sinistra egrediendum, a dextera ad illam accedendum* „. Questa risposta non ha sciolto il dubbio, ma lo ha reso più difficile. Infatti alcuni credono che la sinistra e la destra debbano riferirsi ai ministri sacri; altri che alla sagrestia. I primi perciò vogliono uscire dalla parte dell' Epistola e rientrare per quella dell' Evangelo; i secondi uscire dalla parte dell' Evangelo e rientrare per quella dell' Epistola. Qual' è la vera interpretazione del cit. decreto?

R. La vera interpretazione è quella datane dalla stessa S. C. dei Riti; la quale nella ediz. recentissima ed autentica dei suoi decreti nel cit. *in Briocen.* n. 3029 al dubbio 12 (non 17 come nell' antica ediz.) ha riformata quella risposta in quest' altra: " A sacristia e parte Evangelii egrediendum; e parte Epistolae ad illam accedendum. „ — Dunque dove la sagrestia trovasi dietro l' altare con doppio ingresso, devesi uscire dalla parte dell' Evangelo e rientrare per quella dell' Epistola. Lo stesso dicasi quando si esce in funzione dal coro sito dietro l' altare.

56. *Circa l' uso della berretta.*

D. Quando non si va per la chiesa in abito di coro o di funzione, può tenersi il capo coperto colla berretta?

R. Ecco la regola che assegna il De Herdt *(Prax. Pontif.* V. I, n. 32 ad 6): " Clerici et canonici, per ecclesiam incedentes, ad altare vel ad chorum accedentes, vel ab his descendentes, caput bireto cooperiunt, si sacris paramentis vel saltem stola sint parati: nunquam autem, si tantum habitu chorali et non sacris paramentis, neque saltem stola sint induti. „ La berretta può dunque tenersi in capo sempre che si cammina per la chiesa in abiti sacri ed almeno colla stola: quando non si va in abiti sacri, ma solo con abiti corali, non la si deve mai tenere in testa. Ciò dovrebbe dirsi pure quando non si va neanche con abiti corali. L' uso nondimeno generalmente invalso reca che si porti la berretta in capo quando si cammina per la chiesa in abito piano o civile, e crediamo che quest' uso possa seguirsi.

57. *Circa l' uso del berrettino.*

D. Quando il berrettino *(pileolus)* propriamente deve deporsi in chiesa?

R. Deve deporsi sempre che si sta in funzione presso l' altare o presso il Vescovo (tranne i diaconi assistenti al trono quando *non ministrant*), se

pur non se ne abbia una speciale facoltà (Cfr De Herdt *Pr. Caer. Ep.* V. I, n. 32). Quando poi debba deporsi dai canonici nel coro, ecco il preciso insegnamento del Martinucci (*Man. Ss. Caerem.* Vol. I. L. I, C. II, n. 8), al quale fa eco il de Herdt l. c. che lo conforta con decreti della S. C. dei Riti: " Qui vero pileolo utuntur, attendant ut illum deponant in officio quum erit genuflectendum, quum legitur Evangelium ante homiliam, dum facient confessionem ad completorium, nec non ad primam, qui praecinet aut intonabit antiphonas, aut leget invitatorium, lectiones, responsoria brevia ac Martyrologium: in missa, quando aspergentur aqua benedicta in Dominicis, quum suas ad invicem confessiones *Kyrie*, *Gloria*, *Credo*, *Sanctus*, et *Agnus Dei* recitabunt, ad cantum Evangelii, dum incensabuntur aut pacem recipient, ad elevationem SS. Sacramenti, tempore quo clerus aut fideles de sacra mensa participant, ad benedictionem in exitu missae, quumque SS. Sacramentum fidelibus adorandum super altare in quo fit officium proponitur. „

58. *Se si può permettere nelle scuole dei seminarii la Bibbia greca protestantica.*

D. Stantechè il testo originale, sia ebraico sia greco, della Bibbia, tuttochè pubblicato da eretici, purchè non vi s' impugnino i dogmi della fede, si permette, in forza della Costit. *Officiorum*, ai professori ed agli alunni, può il testo greco di Lipsia, edito dai Protestanti, adottarsi nei seminarii per le scuole di lingua greca?

R. Si ponga mente al decreto della S. C. dell' Indice del 21 giugno 1898 (*Mon. Eccl.* Vol. X, P. II, p. 129): " Utrum possit Episcopus permittere ut in scholis alunni, sub ductu professoris, textus hebraicos et graecos ab acatholicis editos legant et vertant, dummodo non impugnentur in prolegomenis aut adnotationibus talium librorum catholicae fidei dogmata?—Resp. *Negative* nisi specialem a S. Sede facultatem obtinuerit. „ — Dunque, senza una speciale facoltà della S. Sede, il Vescovo non può permettere che si spieghino nelle scuole del seminario simili testi, benchè però la loro lettura sia permessa ai professori ed agli alunni di scienze sacre.

59. *Circa le sofferenze del Cuore di Gesù nella Eucaristia.*

D. Che dire di taluni Autori moderni, i quali parlano delle sofferenze (chi le appella *mistiche*, chi *morali*, chi fino *orribili)* del Cuore di Gesù nella Eucaristia? Possono approvarsi siffatte locuzioni?

R. Gesù nella Eucaristia vi sta glorioso come siede alla destra del Padre, e però impassibile. Parlare di sofferenze del suo Cuore divino è dir cosa punto esatta, e però meritevole di censura. Altro è dire che il peccato reca ingiuria alla Maestà infinita di Dio, altro è dire che Dio ne sente dolore. Talune locuzioni della S. Scrittura che sembrano autorizzare cotali espressioni, vogliono essere debitamente interpretate; e però di esse non è lecito fare un generale insegnamento, contrario alla sana dottrina teologica.

60. *Circa la estensione del Decreto* Quemadmodum *ai laici d' istituti di voti semplici o solenni.*

D. La S. C. de' VV. e RR., con decreto del 14 aprile 1891 (*Mon. Eccl.* Vol. VII, Par. I, p. 172) dichiarò che le disposizioni del Decreto *Quemadmodum*

sulla confessione e comunione, comprende gl' istituti femminili e gl' istituti maschili di natura laicale, come i Fratelli delle Scuole Cristiane ecc.; non già le congregazioni ecclesiastiche, come i Salesiani, Rosminiani, i Lazzaristi e simili, nelle quali, oltre i sacerdoti, sono molti fratelli laici. Ora quelle disposizioni non possono pure e devono applicarsi ai laici che vivono nei detti istituti ecclesiastici di voti semplici, ed anche ai laici, novizi e studenti che vivono in istituti di voti solenni?

R. Il Decreto *Quemadmodum* è precettivo per gl' istituti femminei e pei maschili di natura laicale: per gli altri è solo direttivo. Vale a dire, le sue disposizioni possono applicarsi a questi altri; ma non v' è obbligo di farlo. Ben inteso però che non v' è *obbligo ecclesiastico*, derivante dal detto decreto: ma può esservi obbligo di diritto naturale e divino, se si temono (ed è assai difficile che non si temano) gli stessi pericoli lamentati nei primi.

61. *Circa la confessione e la comunione degli studenti negli Ordini di voti solenni.*

D. Un P. Provinciale di un Ordine Regolare, il quale è pure confessore ordinario di alcuni studenti del suo Ordine, ha consigliato a questi suoi penitenti di comunicarsi più frequentemente di quello che si costumi nelle Comunità della Provincia, ed il suo consiglio è stato abbracciato. Ma per questo il detto P. Provinciale ha incontrata la disapprovazione di non pochi Religiosi, i quali giudicano che l' uniformità circa le comunioni debba prevalere a qualunque altra ragione. Si chiede: che è da dire di questo caso?

R. Notiamo anzitutto che il P. Provinciale fa malissimo ad esercitare l' officio di confessore ordinario di taluni studenti. Legga di grazia il Decreto del S. Ufficio che vieta ai superiori di udire le confessioni dei proprii sudditi, posto innanzi in questo medesimo quaderno, e se ne convincerà. Del resto, per aver eccitato i suoi alunni a più frequenti comunioni, non merita biasimo, ma lode. Grave biasimo invece meritano coloro che vogliono estesa materialmente la uniformità anche alla frequenza della comunione. È questo un abuso deplorandissimo, come altrove dimostrammo (*Mon. Eccl.* Vol. X, Par. II, p. 183).

62. *Circa il diritto di ricevere validamente Terziarii Francescani.*

D. Com' è noto, ogni Superiore del 1.° Ordine di S. Francesco ha nel distretto della rispettiva Provincia o Convento la facoltà ordinaria di ammettere fedeli all' abito di Terziario e di fondare Congregazioni dei medesimi. Or si domanda: 1.° Un Superiore del 1.° Ordine che facesse ciò in distretto non suo, opererebbe invalidamente o solo illecitamente? 2.° Nel caso che operasse invalidamente, potrebbe sanare la ricezione o la erezione il proprio superiore?

R. Crediamo che debbasi distinguere la ricezione dei semplici fedeli all' abito terziario che vivono separati senza essere ascritti a congregazioni, dalla fondazione dei pii sodalizii dei Terziarii. I primi possono riceversi da qualsivoglia superiore, benchè di diverso distretto, purchè però dipendano dal detto superiore. I secondi devono, sotto pena di nullità, essere fondati dal proprio Superiore (dal Superiore del luogo, o della Provincia o dal Generale dell' Ordine).

La ragione si è che possono benissimo ascriversi fra i Terziarii persone che non vogliono o non possono far parte a congregazioni canonicamente erette. Si ponga mente a questo decreto della S. C. delle Indulg. del dì 14 luglio 1891: " Utrum valida sit vestitio et professio eius, qui a Sacerdote habente facultatem sejunctim ad Tertium Ordinem saecularem S. Francisci admittitur, quin alicui Congregationi adscribatur? — Resp. *Affirmative.* „ Or qui non si richiede che chi si ascrive abbia domicilio nel luogo del superiore, da cui viene ascritto. Secondo noi sappiamo, è questo anche l' uso invalso nell'Ordine.

Nella erezione poi delle Congregazioni che deve compiersi in un luogo determinato, per ciò stesso devono concorrere l' autorità del superiore monastico di quel distretto e del Vescovo di quel luogo. Sicchè, come sarebbe nulla la erezione fatta col consenso di un Vescovo alieno, così sarebbe nulla se si facesse coll' autorità di un Superiore estraneo.

Al 2.° Ma se la erezione fosse stata fatta per autorità di un superiore estraneo, potrebbe sanarsi da un superiore locale? — Non richiedendosi nessuna forma sostanziale per la erezione di un sodalizio di simil genere, tranne solo il consenso e l' autorità del superiore, crediamo che quando la erezione sia stata fatta invalidamente, il superiore legittimo col suo consenso e colla sua autorità può bene sanarla.

63. *Circa il rito di impartire la benedizione papale e l' assoluzione generale ai Terziarii Francescani.*

D. Il superiore che impartisce la benedizione papale o l' assoluzione generale ai Terziarii francescani, dev' essere vestito assolutamente di cotta e stola, sotto pena di nullità? Non potrebbe darla col piviale, o colla pianeta e col camice? E se la desse con abito piano, senza stola neppure?

R. Il rito d' impartire la detta benedizione o assoluzione è prescritto solo in quanto alla formola, sotto pena di nullità (S. C. Indulg. 22 mar. 1879. *Mon. Eccl.* Vol. IV, Par. II, p. 228) (1). In quanto all' abito da usare, vuolsi la cotta e la stola, ma non sotto la prefata pena. Crediamo che la si possa ben dare con la pianeta, colla stola e camice. In abito piano potrebbe darsi l' assoluzione generale ai singoli dopo l' assoluzione sacramentale, come fu prescritto nel Breve *Quo universi* del 7 luglio 1882.

64. *Se sia lecito l' uso della margarina quando è lecito l' uso del burro.*

D. Quando è lecito l' uso del burro, è ancor lecito l' uso della *margarina* o burro artificiale? Il dubbio sorge da che la margarina non si estrae dal latte come il burro, ma si compone di olio e grasso di carne.

R. È stato dichiarato dal S. Ufficio che il burro può usarsi sempre che possono usarsi i condimenti grassi (13 maggio 1896 *Mon. Eccl.* Vol. IX, Par. II, p. 51). Niun dubbio perciò che quando è lecito il burro, sia lecita pure la margarina.

---

(1) La formola dell' Assoluzione generale fu prescritta nel Breve *Quo universi* del 7 luglio 1882, da noi dato nel *Mon. Eccl.* Vol. III, P. I, p. 115.

65. *Se la messa da celebrarsi dove si conserva il Santissimo possa essere di requie.*

D. Nei giorni di rito semidoppio, invece di celebrarsi la messa del Santo, dove si conserva il Santissimo, e dove non ci siano più messe, può celebrarsi *pro defunctis?*

R. Perchè no? Non v' ha nessuna legge che lo proibisca, tranne se si tratti di messa conventuale che deve concordare coll' officio.

66. *Circa la confessione dei fanciulli.*

D. In taluni luoghi è costume che i fanciulli, prima dei sette anni, si portino al confessore per ricevere solo la benedizione. Che è da dire di tale uso?

R. Il numero di sette anni è fissato solo perchè *si presume* che in tale età e non prima si abbia il pieno uso di ragione. Ma se il fanciullo anche prima dei sette anni mostra di ragionare (come avviene in tanti), anche prima di questa età *deve* ammettersi alla confessione ed all' *assoluzione sacramentale*. L' *obbligo* cresce di più se il fanciullo è moribondo. Se si dubita del pieno uso di ragione, l' assoluzione dovrà darsi condizionata. Solo *se è certo* che non ha il detto uso di ragione, lo si dovrà benedire.

BIBLIOGRAFIA.

De Mandato Pio — Apologia cattolica popolare del p. Pio De Mandato d. C. d. G. — Roma, tip. poliglotta della S. C. *de Propaganda Fide.*

Il p. Pio De Mandato d. C. d. G. è un dotto e instancabile apostolo contro il protestantesimo che coll' oro inglese oggidì si agita per insinuarsi nel iseno delle città e delle borgate italiane. Il detto Padre ha fondata un' Opera interessantissima *per la preservazione della fede,* di cui parleremo noi pure fra non guari; ed oltre a ciò sta scrivendo una serie di opuscoli per confutare gli errori esiziali che spargono siffatti eretici in mezzo al popolo minuto. Ci affrettiamo a far conoscere i detti opuscoli affinchè possano diffonderli a larga mano i parroci e tutti coloro cui sta a cuore la incolumità della fede nei nostri luoghi. Sono opuscoli scritti con dottrina soda e con ammirabile chiarezza, e pigliano di mira le fallacie più divulgate oggidì dai protestanti. Ecco i titoli, coi rispettivi prezzi, di quelli finora pubblicati:

N. 1. — Errori spacciati dai protestanti metodisti ed altri pretesi evangelici — cent. 15.

N. 2. — Unità e divina missione della Chiesa — cent. 15.

N. 3. — L' Eucaristia — cent. 15.

N. 4. — Il Papa — cent. 15.

Appendice al N. 4. — I Papi e l' Italia — cent. 5.

N. 5. — La sola Bibbia. Dialogo I. — cent. 10.

N. 6. — La sola Bibbia. Dialogo II. — cent. 10.
N. 7. — La Madonna. — cent. 15; al cento L. 10.
Vendibili tutti in Roma presso la tipogr. di Propaganda.

Finotti Giulio — Alfredo; ossia il trionfo della Fede sul cuore traviato. Versi del can. Giulio Finotti ferrarese — Milano, tip. Ambrosiana, 1898.

Sono due volumi di poesie caste e deliziose, di svariati metri e di titoli anch'essi svariati, ma coordinate tutte ad un solo concetto, che è quello del *trionfo della fede sul cuore traviato*. Dei due volumi, uno è intitolato *erramenti e disinganni*, l'altro *luce e amore*. In quello si dipingono i combattimenti e le tristezze indicibili di chi è sbattuto fra il male ed il bene; in questo, la dolcezza e la calma che si ritrova nella cognizione della verità e nella pratica della virtù. Alfredo è un nome immaginario; ma le scene qui descritte e i movimenti del cuore sì traviato e sì ravveduto, che con vive immagini vi si trovano dipinti, sono cose pur troppo reali che avvengono tuttodì; e voglia Dio che alle aberrazioni di tanti succedano sempre i ravvedimenti vittoriosi! Perchè ciò si ottenga, contribuirà non poco la lettura di quest'opera poetica, la quale, lungi di seguire le vie luride e schifose del moderno verismo, circonda l'animo della luce del soprannaturale e lo solleva allo splendore di Dio. Non sapremmo consigliare libro più opportuno ed utile di questo, massime ai giovani, per le prossime vacanze.

Patruno Michele — Fervorini e Discorsi su la S. Eucaristia nelle sue relazioni con le varie festività dell'anno, per Michele prev. parr. Patruno mission. apost. — Andria, stab. tip. B. Terlizzi, 1898.

In questo nuovo libro del prev. parr. Patruno si contengono fervorini per la s. Comunione e fervorini per la eucaristica Benedizione: gli uni e gli altri appropriati a varie festività dell'anno. Al concetto della SS. Eucaristia vi s'innesta ingegnosamente quello della festa, e se ne traggono caldi affetti per ben ricevere la comunione eucaristica ovvero la benedizione del Santissimo. Vi si aggiungono tre discorsi sulla Eucaristia, considerata quale sacrifizio e quale sacramento, e tre altri discorsini di occasione. Tutto è condotto con chiarezza di esposizione, con esattezza di dottrina, con calore di affetto. Se ne valgano segnatamente i novelli oratori e quanti bramano una guida sicura per ben predicare o prepararsi nelle dette occorrenze. — Costa L. 1.50 presso l'autore in Andria.

Petroncini Pompeo — Saggio di Discorsi, Istruzioni e Fervorini del can. D. Pompeo Petroncini, parroco de' Ss. Petronio e Prospero in Lugo — Lugo, tip. Ferretti, 1899.

Il nome del ch. can. Petroncini non è nuovo in queste pagine: lodammo già varii e belli e opportunissimi opuscoli da lui dati a luce. Ora eccone un altro, al quale speriamo che ne seguano altri ancora; giacchè ha scritto nella prefazione che se vi sarà stimolato, è pronto a pubblicare molti altri suoi lavori simili a questi. E per verità sono lavori degni della sua penna e della sua mente, nei quali la solidità della dottrina va pari alla chiarezza

ed alla proprietà dello stile, e ancora (che tanto vale nei lavori oratorii) all' ordine delle parti. Pubblichi perciò altri libri di sacra oratoria, e contribuirà egli pure alla restaurazione della sacra eloquenza in Italia, a bastanza fuorviata.

Piccirelli G. M. — S. Giuseppe nell' ordine presente della Divina Provvidenza. Se, ed in che senso può dirsi appartener S. Giuseppe all' ordine dell' unione ipostatica. Disquisizione teologica del p. G. M. Piccirelli S. J. — Castellammare di Stabia tip. S. di Martini, 1897.

Dolenti di non aver potuto annunziare più prima questa dotta opera del chiaro p. Piccirelli, siamo lieti di farlo adesso. — È opera di grande studio e di profonda dottrina che tratta teologicamente del gran Padre putativo dell' Uomo-Dio. Vale a dire esamina, ai lumi della rivelazione, qual posto si competa a quest' insigne Patriarca nell'ordine dell'unione ipostatica, ciò che può dirsi la ragione primissima dell' altezza di S. Giuseppe e della onoranza che gli si deve. Svolge da tutt'i lati questo argomento, raccogliendo quanto intorno ad esso ne han detto la Sacra Scrittura, i Ss. Padri ed i più insigni Teologi; e mentre stabilisce le vere norme della glorificazione di S. Giuseppe, confuta le opinioni false ed esagerate che altri mise fuori, per eccesso di zelo e di pietà. Fa d' uopo che nella lode del Santo non se ne travalichino i confini, con danno della verità e con pericolo di errare sulla fede. E però i banditori della divina parola dovrebbero innanzi tutto conoscere la vera dottrina che riguarda un tanto insigne Patrono, ed attenersi strettamente ad essa, perchè con falsi insegnamenti non profanino la parola di verità. Laonde noi vorremmo che tutti studiassero di proposito quest'opera opportunissima, la quale può dirsi un compiuto trattato teologico sullo Sposo di Maria, degno di essere da per tutto propagato. — Costa L. 3 presso S. Barbieri in Napoli Trinità Magg., 47.

Ter Haar Francesco — In Litteras Encyclicas S. Congregationis Episcopor. et Regul. super Sacra Praedicatione datas, iussu Leonis XIII P. M. Commentarius e S. Francisco Salesio et S. Alphonso de Ligorio depromptus, auctore Francisco Ter Haar C. SS. R. — Romae typ. de Propaganda Fide, 1896.

Molti sono i libri usciti a luce che commentano la celebre circolare sulla sacra predicazione, alcuni dei quali furono pure da noi annunziati. Nessuno però avrà il valore e la efficacia di questo, in cui si commenta quella interessante istruzione coll' autorità e colle parole medesime di S. Francesco di Sales e di S. Alfonso M. de' Liguori. Tutto quello infatti che va detto nella prefata Circolare fu prima insegnato e vivamente inculcato da questi due insigni Dottori che esercitarono indefessamente e con incredibile frutto il ministero della divina parola. Deh! che si smetta il vezzo di una predicazione punto sacra e punto adatta ai veri bisogni del popolo, e si ritorni alla predicazione dei Santi che ha operato prodigi di conversioni! E però noi vorremmo veder diffuso ampiamente questo opportunissimo opuscolo del ch. p. Ter Haar e vorremmo vederlo soprattutto nei seminarii e nelle mani del giovine clero. — Costa L. 1,25 presso la tipogr. di Propaganda in Roma.

CRONACA GOVERNATIVA.

Legge sull' aumento delle congrue parrocchiali.—Crediamo utile dare per integro il testo della legge, che provvede all' aumento delle congrue parrocchiali, perchè serva di norma ai parroci. Eccolo:

CAPO I.

Aumento delle congrue parrocchiali.

Art. I. Dal 1° luglio 1899 l' assegno supplementare che si concede ai parroci del Regno sarà elevato sino a portarne la congrua, compresi i prodotti casuali, a lire 900 annue al netto di qualsiasi onere e peso, come è detto nell' art. 2.

Non appena vi saranno i mezzi disponibili, la congrua ai parroci sarà portata al massimo definitivo di lire 1000 annue al netto come sopra.

Art. 2. La liquidazione dell' assegno supplementare di congrua dovuto ai singoli parroci, fino a raggiungere il limite indicato nell' articolo precedente, sarà fatta d' ufficio dall' Amministrazione del Fondo per il culto.

L'assegno sarà liquidato al netto di ogni imposta e tassa, oltrechè dei pesi patrimoniali e degli oneri legittimamente costituiti sulle rendite beneficiarie.

Semprechè non vi siano corpi o enti morali o privati obbligati a sostenere le spese del culto o per il servizio della chiesa, e debba a ciò sopperire il parroco, sarà assegnato l' aumento del 15 per cento sull' intero ammontare della congrua.

Per le parrocchie, che all' attuazioae della presente legge fossero vacanti, la liquidazione si farà dopo avvenuta la nomina ed il civile riconoscimento del nuovo parroco.

Fatta la liquidazione, sarà immediatamente comunicata all' interessato, il quale, entro un mese, potrà presentare reclamo, sul quale delibererà il Consiglio d' amministrazione.

Intanto si farà luogo provvissoriamente al pagamento sulla base della liquidazione fatta.

In mancanza di reclamo nel termine prefisso, la liquidazione s'intenderà accettata.

Art. 3. Gli assegni concessi ai termini dell'articolo precedente resteranno invariati, salva la disposizione dell' ultimo comma dell' art. 1.

Nei casi di cambiamento dei titolari delle parrocchie, l' assegno supplementare di congrua, subito dopo la concessione del regio *Exequatur* o del regio *Placet*, sarà riattivato a favore del nuovo parroco nella misura già corrisposta al precedente, e con decorrenza dalla data del *Placet* od *Exequatur*.

Quando sarà possibile portare la congrua al masssimo di lire 1000 l' aumento si farà aggiungendo lire 100 all'assegno liquidato come sopra.

Art. 4. Agli effetti dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, le congrue ed i supplementi di congrua, qualunque ne sia l' origine e la causa, che si pagano ai parroci del Regno sul bilancio del Fondo per il culto, in dipendenza della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e di ogni altra legge precedente o posteriore, sì per concessione dell' Amministrazione suddetta, che per con-

cessione anteriore dello Stato, saranno classificati tutti indistintamente, con decorrenza dal 1° gennaio 1899, nella categoria *C*, stabilita dall' art. 54 del testo unico di legge per l' imposta sui redditi di ricchezza mobile, approvato con regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021.

L' imposta pagata dai parroci sarà dedotta dall' attivo nella liquidazione di cui nell' art. 2.

Gli assegni supplementari di congrua, concessi ai termini della presente e delle precedenti leggi, sono esenti dalle tasse di passaggio di usufrutto e di manomorta.

CAPO II.

Anticipata consegna ai Comuni delle rendite delle soppresse Chiese ricettizie e Comunie curate.

Art. 5. I Comuni potranno ottenere dall' Amministrazione del Fondo per il culto la consegna delle rendite delle soppresse Chiese ricettizie e Comunie con cura d' anime, alle quali si riferisce l' art. 2 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, anche prima che siano cessati gli assegnamenti dovuti ai partecipanti superstiti, purchè si assumano il pagamento degli assegnamenti medesimi nel modo determinato nel seguente art. 6, e si obbighino a cedere una rendita perpetua al Fondo per il culto in corrispettivo della sua rinunzia al godimento delle partecipazioni che sono o che diverranno vacanti in appresso.

Questa rendita sarà commisurata agli utili che da quel godimento avrebbe ricavati l' Amministrazione del Fondo per il culto, dal giorno della anticipata consegna delle rendite fino alla completa cessazione degli assegni vitalizi, calcolati sulla base della residua vita probabile di ciascuno dei partecipanti superstiti, da determinarsi secondo l'annessa tabella, e diminuiti di una metà.

Essa sarà prelevata, in equa misura, dalla rendita pubblica inscritta o derivante dal rinvestimento di capitali, e dalla massa dei censi, dei canoni e delle altre annue prestazioni, secondo le convenzioni da stabilirsi caso per caso.

Art. 6. In pagamento degli assegni vitalizi, che per effetto dell' articolo precedente passeranno a carico dei Comuni, dovrà consegnarsi a ciascun assegnatario il certificato di usufrutto di una rendita sul Debito pubblico in consolidato 4,50 per cento netto, intestato al Comune, d' importo eguale all' annuo assegno rispettivo, salve le particolari convenzioni che potessero stipularsi tra il Comune e quelli, fra i partecipanti superstiti, ai quali non si potesse consegnare il detto certificato per insufficienza della rendita pubblica ad esso devoluta in virtù dell' articolo precedente.

Per gli assegni trasferiti a carico dei Comuni, cessa nella Amministrazione del Fondo per il culto ogni ingerenza e responsabilità agli effetti dell' art. 3 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e dell' art. 25 della legge 19 giugno 1873, n. 1402.

Art. 7. Ottenuta la consegna delle rendite ai termini della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e della presente, i Comuni dovranno costituire, nel seguente ordine di preferenza e mercè lo stralcio e l' assegnazione di altrettante partite di rendita, agli aventi diritto:

1.° La dotazione necessaria, così per la manutenzione e conservazione della

Chiesa e, dove esista, anche della casa canonica, come per la ufficiatura della Chiesa parrocchiale e per il rifornimento dei sacri arredi. Questa dotazione sarà determinata nei modi da stabilirsi nel regolamento, tenendo conto dello stato e dell'importanza dei fabbricati, nonchè delle funzioni strettamente richieste dai bisogni del servizio parrocchiale;

2.° Il supplemento di assegno ai parroci, fino a raggiungere la somma stabilita dall'art. 28, n. 4, della legge 7 luglio 1866, n. 3036.

I Comuni non saranno tenuti a cedere, pei titoli suespressi, una rendita maggiore di quella ricevuta e depurata dagli oneri ad essa inerenti.

Art. 8. La rendita eccedente è attribuita di pieno diritto ai Comuni.

Questi però non saranno tenuti, come non vi è tenuto il Fondo per il culto, all'adempimento dei pesi religiosi annessi alle fondazioni abolite, oppure afficienti le rendite dei Corpi morali e degli Enti ecclesiastici soppressi.

Art. 9. I diritti attribuiti ai Comuni dall'art. 2 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, dovranno farsi valere, sotto pena di decadenza, entro il termine di 5 anni dalla completa cessazione degli assegni vitalizi ai partecipanti.

Verificandosi la decadenza, il Fondo per il culto rimane sostituito ai Comuni nell'obbligo di costituire il supplemento di assegno ai parroci e la dotazione delle Fabbricerie, ferma la disposizione dell'art. 30 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.

CAPO III.

Acconto ai Comuni sulla quota loro spettante della rendita patrimoniale del clero regolare.

Art. 10. Dal 1.° luglio 1899 sarà corrisposto ai Comuni di terraferma e dell'isola di Sardegna, che vi abbiano diritto, un acconto di quanto potrà loro spettare per il quarto della rendita dei beni delle soppresse corporazioni religiose ad essi assegnato con l'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.

A questo fine sarà stanziata annualmente nel bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto la somma di L. 1.000.000.

Le annualità corrisposte ai Comuni saranno da questi destinate in opere di pubblica utilità, specialmente nella pubblica istruzione, nell'assistenza ospitaliera e nel ricovero degli inabili al lavoro.

Art. 11. Qualora dall'accertamento del credito dei Comuni anzidetti, che farà l'Amministrazione del Fondo per il culto, risulti che l'ammontare complessivo della rendita spettante ai Comuni suindicati superi lo stanziamento annuale fissato nel capoverso dell'articolo precedente, l'annualità da pagarsi a ciascun Comune sarà ridotta proporzionalmente, tanto da non eccedere nel complesso lo stanziamento anzidetto. Questa somma sarà aumentata ogni anno, in proporzione del quarto della complessiva diminuzione dell'onere delle pensioni monastiche, fino a raggiungere l'intiera quota rispettivamente spettante a ciascun Comune, tenendo pur conto delle variazioni che annualmente si verificassero nella rendita patrimoniale del Fondo per il culto.

CAPO IV.

Disposizioni finali.

Art. 12. Con regolamento, da approvarsi per decreto reale, sarà provveduto all'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1899.

CRONACA RELIGIOSA.

(31 luglio 1899)

Concistoro pubblico e secreto — La Santità di N. S. Papa Leone XIII il dì 22 giugno 1899 ha tenuto pubblico Concistoro nel Palazzo Apostolico Vaticano, in cui colle solite formalità ha dato il Cappello Cardinalizio agli Em.mi e R.mi Signori Cardinali *Casali del Drago*, *Cassetta*, *Portanova*, *Ciasca*, *Mathieu*, *Respighi*, *Richelmy*, *Trombetta*, e *Vives y Tuto*, creati e pubblicati il 19 corrente.

Durante questa cerimonia il Signor Avvocato Concistoriale Comm. Filippo Pacelli ha perorato per la prima volta la Causa di Beatificazione e Canonizzazione del Venerabile Servo di Dio Gabriele dell'Addolorata, dei Passionisti.

Terminato il Concistoro pubblico, ha avuto luogo nell'Aula solita il Concistoro Segreto, nel quale il Santo Padre, dopo chiusa la bocca giusta il costume agli E.mi e R.mi Signori Cardinali novelli, ha proposto le seguenti Chiese:

Chiesa titolare Patriarcale di Costantinopoli, per Mons. Alessandro Sanminiatelli Zabarella, promosso dalla Chiesa titolare Arcivescovile di Tiana.

Chiesa titolare Patriarcale di Antiochia, di rito Latino, per Mons. Carlo Nocella, di Roma, Protonotario Apostolico di numero Partecipante, dottore in ambo le leggi, socio della Pontificia Accademia di Archeologia, Canonico della Patriarcale Basilica Vaticana, Segretario della Sacra Congregazione Concistoriale e del Sacro Collegio.

Chiesa titolare Arcivescovile di Mitilene, per Mons. Emanuele Vieira de Mattos, diocesano di Lamego, Cameriere segreto sopranumerario di Sua Santità, Canonico della Cattedrale di Viseu, Direttore spirituale e Professore di filosofia e di sacra teologia nel Seminario, deputato suffraganeo di Lisbona.

Chiesa Cattedrale di S. Tommaso di Meliapor, nelle Indie, pel R. D. Teutonio Emanuele Reibeiro Vieira de Castro, diocesano di Porto, dottore in sacra teologia, Canonico della Cattedrale, Professore di teologia e Vice-rettore del Seminario di Porto.

Chiesa Cattedrale di Guadalupa o Bassa Terra, nelle Antille, pel R. D. Pietro Maria Avon, diocesano di Nimes, Vicario generale della Réunion.

Chiesa titolare Vescovile di Martiropoli, pel R. D. Giuseppe Raimondo Astorga, di Santiago del Chilì, Canonico Cantore della Metropolitana, Segretario Arcivescovile ed Esaminatore pro-Sinodale.

Ha poi Sua Santità notificata la provvista delle seguenti Chiese già fatta per Breve:

Chiesa Metropolitana di Braga, per Mons. Emanuele Battista da Cunha, traslato dalla Chiesa titolare Arcivescovile di Mitilene.

Chiesa titolare Arcivescovile di Bostra, per Mons. Francesco Saenz de Urturi y Crespo, dei Minori, traslato dalla Sede Metropolitana di Santiago di Cuba.

Chiesa Metropolitana di Santafè, nel nuovo Messico, per Mons. Pietro Bourgade, promosso dalla Sede Cattedrale di Tucson.

Chiesa Metropolitana di Toronto, per Mons. Dionisio O' Connor, promosso dalla Sede Cattedrale di London.

Chiesa di Aleppo di rito armeno, elevata ad Arcivescovile da Sua Santità, per Mons. Avedis Turkian, promosso dalla Chiesa Cattedrale di Marasc, dello stesso rito.

Chiesa Metropolitana di Oregon, per Mons. Alessandro Cristie, promosso dalla Sede Cattedrale di Vancouver.

Chiesa Metropolitana di Santiago di Cuba, pel R. D. Francesco Barnada y Aquilar, di Santiago di Cuba, ivi Canonico Penitenziere della Metropolitana e Professore di teologia morale nel Seminario.

Chiesa Cattedrale di Rochampton, per Mons. Giuseppe Higgins, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Antifello.

Chiesa Cattedrale di Porto od Oporto, per Mons. Antonio Giuseppe de Souza Barroso, traslato dalla Sede Cattedrale di S. Tommaso di Meliapor.

Chiesa Cattedrale di Mileto, per Mons. Giuseppe Moràbito, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Dioclea.

Chiesa Cattedrale di Policastro, pel R. D. Giovanni Vescia, di Trani, dottore in sacra teologia, Esaminatore pro-Sinodale, Professore di teologia dommatica nel Seminario, e Canonico Priore della Metropolitana di Trani.

Chiesa Cattedrale di Cassano, pel R. D. Antonio Maria Bonito, di Napoli, dottore in sacra teologia e in diritto canonico, Esaminatore pro-Sinodale di Avellino, in Napoli Esaminatore del clero, Convisitatore arcidiocesano, Giudice nelle cause di beatificazione, Superiore di varie società ed istituti e Professore di diritto pubblico ecclesiastico nel Liceo arcivescovile.

Chiesa Cattedrale di Culma, pel R. D. Agostino Rosentreter, della stessa diocesi, dottore in sacra teologia, Rettore e Professore di sacra teologia nel Seminario e Canonico della Cattedrale di Culma.

Chiesa Cattedrale di Meath, per Mons. Matteo Gaffney, della stessa diocesi,

Prelato Domestico di Sua Santità, Parroco e già Vicario Generale in Meath.

Chiesa Cattedrale di Aberdeen, pel R. D. Enea Chisholm, della stessa diocesi, licenziato in sacra teologia, Rettore del Collegio di Blairs, Canonico Teologo della Cattedrale e Vicario Capitolare di Aberdeen.

Chiesa Cattedrale di Diarbekir o Amida, di rito armeno, pel R. D. Andrea Elia Celebian, della stessa diocesi, alunno del Pontificio Collegio Urbano di Propaganda.

Chiesa Cattedrale di Malatia o Melitene, di rito armeno, pel R. D. Michele Khaciadurian, diocesano e Vicario generale di Karputh.

Chiesa Cattedrale di Karputh, di rito armeno, pel R. D. Stefano Israelian, alunno del Pontificio Collegio Urbano di Propaganda.

Chiesa Cattedrale di S. Giovanni di Cuyo, nella Repubblica Argentina, pel R. P. Marcolino del Carmelo Benavente, di Buenos Ayres, dell' Ordine del Predicatori, dottore in sacra teologia, Priore del terz' Ordine insegnante e Superiore del Collegio *Lacordaire* in Buenos Ayres.

Chiesa Cattedrale di Porto-Rico, pel R. P. Giacomo Uberto Blenk, della Società di Maria, arcidiocesano di Nuova Orléans, Consultore arcidiocesano e Parroco della Chiesa del SS. Nome di Maria in Nuova Orléans.

Chiesa Cattedrale di Harrisburg, pel R. D. Giovanni Guglielmo Shanahan, diocesano di Scranton, Rettore della Chiesa della B. V. Addolorata, Consultore diocesano ed Ispettore delle scuole di Filadelfia.

Chiesa Cattedrale di Trois-Rivières, pel R. D. Francesco Saverio Cloutier, della stessa diocesi, ivi Canonico Parroco della Cattedrale, Professore di lettere e Prefetto degli studii nel Seminario.

Chiesa titolare Vescovile di Facusa, pel R. D. Giuseppe Uberto Drehmanns, deputato Coadiutore con successione di Mons. Francesco Antonio Boer mans, Vescovo di Ruremonda.

Chiesa titolare Vescovile di Iloe, pel R. D. Giuseppe di Gesù Fernandez Barragan, diocesano di Zamora nel Messico, ivi Professore di diritto canonico nel seminario e Canonico della Cattedrale, deputato Coadiutore con futura successione di Mons. Giuseppe Maria Cazares y Martinez, Vescovo di Zamora nel Messico.

Chiesa titolare Vescovile di Milevi, pel R. D. Giacomo Bellord, arcidiocesano di Westminster, Cappellano nell' esercito inglese, deputato Vicario Apostolico di Gibilterra.

Chiesa titolare Vescovile di Medea, pel R. D. Luciano Mossard, del Seminario delle Missioni estere di Parigi, arcidiocesano di Besançon, Missionario nella Cocincina, deputato Vicario Apostolico della Cocincina occidentale.

Chiesa titolare Vescovile di Circesio, pel R. P. Giovanni Batista Simoni della compagnia di Gesù, diocesano di Nantes, baccelliere in lettere, Vicerettore del Collegio di Zi-KaWei, deputato Vicario Apostolico di Nankino, in Cina.

Chiesa titolare Vescovile di Ermopoli minore, pel R. D. Mario Giuseppe Cuaz, del Seminario delle Missioni estere di Parigi, archidiocesano di Lione, Missionario nel Siam, deputato Vicario Apostolico di Laos, nel Siam.

Chiesa titolare Vescovile di Cariopoli, pel R. P. Gioacchino Pietro Buléon, della Congregazione dello Spirito Santo e Imm. Cuor di Maria, deputato Vicario Apostolico della Senegambia.

Chiesa titolare Vescovile di Gabala, pel R. P. Alano Guynot de Boismenu, della Congregazione del S. Cuore d' Issoudun, deputato Coadiutore con futura successione del Vicario Apostolico della Nuova Guinea.

Chiesa titolare Vescovile di Argo, per Mons. Antonio Valbonesi, di Forlì, Cameriere segreto sopranumerario di Sua Santità, dottore in filosofia, in sacra teologia ed in ambe le leggi, Vicario generale di Albano, deputato Ausiliare dell' E.mo e R.mo Sig. Cardinale Isidoro Verga, Vescovo di Albano.

Chiesa titolare Vescovile di Ermopoli maggiore, pel R. D. Roberto Brindle, diocesano di Plymout, Cappellano nell' esercito inglese, deputato Ausiliare dell' E.mo e R.mo Sig. Card. Erberth Vaugan, Arcivescovo di Westminster.

Chiesa titolare Vescovile di Curio, pel R. D. Gustavo Agostino Rouxel, Rettore in Nuova Orléans della Parrocchia dell' Annunziata e Vicario generale, deputato Ausiliare di Monsignor Placido Lodovico Chapelle, Arcivescovo di Nuova Orléans.

Chiesa titolare Vescovile di Miletopoli, pel R. D. Giuseppe Sebastiano Pelczar, diocesano di Premislia, dottore in sacra teologia e in dritto canonico, Decano del Capitolo Cattedrale di Premislia di rito latino, deputato Ausiliare di quel Vescovo, Mons. Luca Solecki.

Chiesa titolare Vescovile di Marcopoli, pel R. D. Alessandro Mac Gavick, arcidiocesano di Chicago, ivi Parroco di S. Giovanni, deputato Ausiliare di Mons. Patrizio Feehan, Arcivescovo di Chicago.

Chiesa titolare Vescovile di Siunia, pel R. D. Francesco Alberti, di Buenos Ayres, Vicario Generale di La Plata nella Repubblica Argentina, deputato Ausiliare di quel Vescovo Monsignor Mariano Antonio Espinosa.

Chiesa titolare Vescovile di Dioclea, per Mons. Lorenzo Mayer, arcidiocesano di Vienna, Prelato Domestico di Sua Santità, dottore in sacra teologia, Abbate mitrato di S. Egidio di Schümegh, Presidente dell' Istituto Superiore di S. Agostino e Parroco aulico dell' I. R. Palazzo in Vienna.

Quindi si è fatta a Sua Beatitudine la postulazione del Sacro Pallio per le Chiese Metropolitane di Firenze, Oristano, Leopoli, Braga, S. Fede, Toronto, Oregon e S. Giacomo di Cuba, non che per la Chiesa Cattedrale di Troia che gode di questo privilegio.

Poscia il Santo Padre ha posto l' anello Cardinalizio ai prefati Cardinali; ed ha assegnato all' E.mo Casali Del Drago il titolo Presbiterale di S. Maria della Vittoria; all' E.mo Cassetta quello di S. Crisogono; all' E.mo Portanova quello di S. Clemente; all' E.mo Ciasca quello di S. Calisto; all'E.mo Mathieu quello di S. Sabina; all' E.mo Respighi quello dei Ss. Quattro Coronati; all' E.mo Richelmy quello di S. Eusebio; all' E.mo Trombetta la Diaconia di S. Eustachio; e all' E.mo Vives y Tuto quella di S. Adriano al Foro Romano.

Assegnazione di Ss. Congregazioni ai novelli Cardinali — La Santità di N. S., con biglietto della Segreteria di Stato, si è degnata di assegnare

agli E.mi e R.mi Signori Cardinali, i quali hanno ricevuto il Cappello Cardinalizio nell'ultimo Concistoro pubblico, le seguenti Congregazioni:

All'E.mo e R.mo Signor Cardinale Giovanni Battista Casali del Drago: *Concilio, Riti, Ceremoniale, Concistoriale.*

All'E.mo e R.mo Signor Cardinale Francesco di Paola Cassetta: *Vescovi e Regolari, Indice, Indulgenze, Concistoriale.*

All'E.mo e R.mo Signor Cardinale Gennaro Portanova, Arcivescovo di Reggio Calabria: *Vescovi e Regolari, Concilio, Riti, Indulgenze.*

All'E.mo e R.mo Signor Cardinale Agostino Ciasca: *Propaganda, Vescovi e Regolari, Studi, Concistoriale.*

All'E.mo e R.mo Signor Cardinale Francesco Desiderato Mathieu: *Propaganda, Studi, Riti, Indulgenze.*

All'E.mo e R.mo Signor Cardinale Pietro Respighi, Arcivescovo di Ferrara; *Concilio, Studi, Indice, Lauretana.*

All'E.mo e R.mo Signor Cardinale Agostino Richelmy, Arcivescovo di Torino: *Studi, Riti, Vescovi e Regolari, Disciplina Regolare.*

All'E.mo e R.mo Signor Cardinale Luigi Trombetta: *Vescovi e Regolari, Concilio, Lauretana, Disciplina Regolare.*

All'E.mo e R.mo Signor Cardinale Giuseppe Calasanzio Vives: *Propaganda, Affari Ecclesiastici Straordinarî, Indice, Indulgenze.*

Il S. Padre all'Arciv. di Parigi — Il Papa ha indirizzato una lettera al Cardinale Arcivescovo di Parigi, Mons. Richard, nella quale raccomanda ai cattolici francesi di darsi la mano per operare di comune accordo ciò ch'è necessario pel bene della religione e della patria, specialmente per l'azione efficace, che può esercitarsi dalle opere e dai gruppi cattolici.

Il Concilio Americano — Il nove sp., con l'intervento dei Card. Di Pietro, Prefetto della S. C. del Concilio, assistito dai Consultori ed Ufficiali di detta S. Congregazione, alla presenza del Card. Vives, e di tutti gli Arcivescovi e Vescovi dell'America, fu chiuso solennemente il Concilio Latino Americano, della cui importanza non si tarderà a vedere i frutti. Il giorno seguente tutti gli Arcivescovi e Vescovi si recarono in Vaticano per la visita di congedo al Papa, che s'intrattenne paternamente con essi, abbracciandoli affettuosamente e confortandoli coll'Apostolica Benedizione.

Cause di beatificazioni e canonizzazioni — Presso l'E.mo Card. Aloisi-Masella, Ponente della causa di canonizzazione della B. Rita da Cascia, il 27 u. s. si è tenuta la Congregazione antipreparatoria dei sacri Riti per discutere sopra quattro miracoli operati da Dio ad intercessione di detta Beata, che si propongono per la sua canonizzazione.

Il 2. sp., festa della Visitazione di Maria, alla presenza del S. Padre furono promulgati tre decreti: uno sul *Tuto* nella causa di canonizzazione del B. Gio. Battista De la Salle, fondatore dei Fratelli delle scuole cristiane, nel quale al dubbio: *An stante approbatione duorum miraculorum, Tuto procedi possit ad solemnem canonizationem B. Io. Baptistae de la Salle?* fu dichiarato: *Tuto procedi posse ad solemnem canonizationem dicti Beati.* — Il secondo decreto sul martirio, e sui miracoli di 49 martiri, uccisi in odio della fede in Cina, nel Tonchino, e nella Concincina. Sul dubbio: *An constet de martyrio,*

causa martyrii et signis seu miraculis Ioannis Gabrielis Taurin Dufresse, Petri Domoulin Boric, Francisci Isidore Gagelin, et sociorum? fu definito: *Constare de martyrio, causa martyrii et miraculis quoad quadraginta septem; quoad vero Ven. Dei servos Matthaeum Gam et Ioannem Aloysium Bonysard, licet de miraculis non constet, quum certo constat de martyrio et causa martyrii, procedi posse ad ulteriora in casu et ad effectum de quo agitur.* — Il terzo decreto riguarda le virtù eroiche del Ven. Alessandro Luzzago, patrizio bresciano. Sul dubbio: *An constet de virtutibus theologalibus, necnon de cardinalibus, earumque adnexis in gradu heroico Ven. Servi Dei Alexandri Luzzago?* fu solennemente dichiarato: *Ita constare de virtutibus Theologalibus fide, spe et caritate in Deum et proximum, necnon de cardinalibus prudentia, iustitia, fortitudine et temperantia, earumque adnexis Ven. Servi Dei Alexandri Luzzago in gradu heroico in casu et ad effectum de quo agitur, ut ad ulteriora procedi possit, nempe ad trium miracolorum disceptationem.*

Nomine Pontificie — Con biglietti della Segreteria di stato il S. Padre ha nominato: gli E.mi Cardiuali Cassetta Protettore delle Suore Ospitalieri, e Vives Protettore dell' Istituto dei Sacerdoti operai in Tortosa.

Con altri biglietti ha nominato: Mons. Giuseppe Ceppetelli Vicegerente di Roma; Mons. Agapito Panici Segretario della S. C. dei Vescovi e Regolari: Mons. Francesco Spolverini sotto Datario: Mons. Luigi Veccia Segretario della S. C. di Propaganda: Mons. Antonio Savelli-Spinola Segretario della S. C. di Propaganda per gli affari di rito orientale, ed il P. Maestro Pellegrino Stagni, Proc. gen. dei servi di Maria, Consultore della S. C. della S. U. Inquisizione.

Il trionfo della innocenza — Dopo un lungo e vessatorio processo, il Fratello Flamiliano delle Scuole Cristiane, di Lilla, imputato dalla massoneria di omicidio con sodomia, venne finalmente assolto come INNOCENTE. Mentre tutti i buoni hanno gioito di tale giusta sentenza, non è a dire con quale corruccio e dispetto ne abbiano parlato i fogli massonici!

Onorificenza ad una Suora — A Senigallia fu solennemente conferita la medaglia d' onore ad una Suora di Carità Bosio per le amorevoli e zelanti cure prestate per 45 anni agli ammalati, ai soldati feriti, ai colerosi, ed agli affetti da vaiuolo.

Nuove Chiese — A Bozen nel Tirolo è stata consecrata una nuova Chiesa dedicata al S. Cuore. V' intervennero: l' Arciduca Ferdinando, tutte le Società cattoliche dei sobborghi, e più di 40 concerti dei paesi convicini. — A Thalveil nella Svizzera si è benedetta una nuova Chiesa dal delegato Vescovile Schmid con immenso concorso di popolo. Dopo 370 anni si è vista sorgere una Chiesa in quel luogo!

Prima comunione a Parigi — Nell' ultima Domenica di Maggio ebbe luogo a Parigi la prima comunione dei fanciulli italiani, istituiti dall' Opera dei piccoli italiani sotto la presidenza del Card. Arciv. Erano presenti le maestre appartenenti all' alta nobiltà, la Regina delle due Due Sicilie, le presidenti, e Mons. Granito di Belmonte, che ha dedicato tutte le sue cure a tale opera.

Un Vescovo e lo sciopero — Mons. Quigley, Vesc. di Buffalo nell' America settentrionale, col suo intervento pose fine ad uno sciopero gravissimo di

lavoranti addetti al caricamento del grano in quel porto, ottenendo l' aumento del salario ed altre concessioni importanti che richiedevano.

Vittorie della Chiesa —Due valorosi missionarii domenicani del Mossoul, Rhetorè e De France, fra lo spazio di tre mesi con le più grandi fatiche han persuaso 50 mila Nestoriani a far adesione alla Chiesa Cattolica, e 30 mila Armeni per le cure dei detti Padri abbracciarono il cattolicismo.

Cardinali defunti — Il 16 u. s. è morto l' E.mo Guglielmo M.ª Romano Sourrieu, Arciv. di Rouen. Nato in Aspet, Dioc. di Tolosa il 27 feb. 1825, fu eletto Vescovo di Chalons il 25 sett. 1882 e promosso alla sede Arciv. di Rouen il 21 Mag. 1894. Nel Concistoro del 19 Apr. 1897 fu eletto Cardinale del tit. di S. Clemente. Apparteneva alla S. C. del Concilio, dell' Indice, degli Studii, delle Ss. Indulgenze e Ss. Reliquie.

A Falkenau il 27 u. s. è morto l' E.mo Francesco di Paola Sconborn, Arcivesc. di Praga. Nato in detta città il 24 Genn. 1844, fu eletto Vesc. di Budweis il 28 Sett. 1883, e promosso Arciv. di Praga il 27 Lug. 1885, fu creato Cardinale con tit. dei SS. Giov. e Paolo nel Concistoro del 24 Maggio 1889. Apparteneva alle SS. CC. del Concilio, dei Riti, della Ceremoniale, e degli Studii.

Un' altra perdita ancora nel Sacro Collegio! L' E.mo Card. Teodolfo Mertel, Vice Cancelliere di S. R. C. e Sommista delle Lettere Apostoliche, il dì 11 spirante ad Allumiere sua patria, nella bella età di anni 94, si addormentò placidamente nel Signore. Era stato creato e pubblicato Cardinale Diacono da Pio IX di s. m. nel Concistoro del 24 marzo 1858. — Nel Concistoro del 24 Marzo 1884, dimessa la Diaconia di S. Maria in Via Lata, ottò a quella di S. Lorenzo in Damaso. Era al presente l' unico nel Sacro Collegio che non fosse ordinato sacerdote, contento dell' ordine del Diaconato. Operosissimo sempre, anche negli ultimi anni, colpito da paralisi, faceasi condurre a braccia presso le Sacre Congregazioni a cui apparteneva (ed erano quasi tutte), cui portava il contributo della sua profonda dottrina e del suo retto giudizio. Sia pace e riposo all' anima sua benedetta!

CRONACHETTA POLITICA.

Il nuovo ministero francese, formato dal Sig. Waldech-Rousseau, presentatosi alla Camera fu accolto poco benevolmente, specie pel ministro della guerra, gen. de Gallifet: però ebbe il voto di fiducia, sebbene con poca maggioranza, e si propone di liquidare una volta per sempre l' affare del Dreyfus, il quale è stato richiamato a Parigi. Per evitare discussioni e disturbi la Camera è stata aggiornata.

— Anche la Camera italiana è stata prorogata. Il ministero avea fatto firmare alcuni decreti con provvedimenti eccezionali per la stampa e le riunioni, da essere approvati però dalla Camera. Essendosi presentati tali decreti, vi furono disordini, urli, e baccanali da trivio: alcuni deputati rove-

sciarono le urne. La Procura generale ha ordinato di procedersi contro di essi.

— I progetti relativi al compromesso dell'Austria sono stati approvati dalla Camera ungherese.

— In alcune città della Spagna sono avvenuti gravi disordini. Il ministro Villaverde aveva proposto alcuni provvedimenti finanziarii, con aumento d'imposta sulla rendita, e sui redditi industriali e commerciali. La regina reggente ha firmato un decreto, col quale si ordina che il bilancio attuale continui ad aver vigore fino all'approvazione del nuovo, e con questo mezzo la tranquillità regna ancora nella Spagna.

— Anche a Bruxelles vi sono state dimostrazioni gravi ed ostili contro il governo, pel progetto di legge sulla riforma elettorale. Ora si sono calmati gli animi, perchè il ministero ha deciso di sottoporre quel progetto ad una commissione composta di tutt'i partiti.

— Gravi tumulti avvengono nell'Armenia: la polizia turca inveisce contro i cattolici: la Russia minaccia d'intervenire col mandare truppe a ristabilire l'ordine, ed i soprusi dei turchi.

— Cinquemila indiani rivoluzionarii hanno invaso diverse regioni del Perù, saccheggiando case e distruggendo intere famiglie, ardendole vive.

— Pare che la grave vertenza tra Londra e il Transvaal sarà per comporsi con un accordo pacifico.

— Era stato condannato a Parigi il maggior generale italiano Giletta, imputato di spionaggio, a 5 anni di carcere e 5000 franchi di multa: il Presidente della Repubblica poi gli fe' grazia e gli condonò la pena. Ritornato però in patria il Governo italiano ha adottato contro di lui misure di rigore.

— Non ostante un esercito di avvocati che difendevano il *Lamone*, empio giornale di Faenza, imputato d'ingiurie e diffamazioni contro quel degnissimo Vescovo, il tribunale di Ravenna condannò gli scrittori ed il gerente a meritate pene.

— Si è scoperto un complotto contro il principe Giorgio, e si sono operati alcuni arresti. Il detto principe passò in rivista il 49° reggimento italiano, che ritornò in Italia, dirigendo alle truppe calde parole di elogio e ringraziamenti pei servigi prestati durante il loro soggiorno nell'isola.

— L'esposizione Voltaica a Como fu distrutta da un incendio per essersi arroventata la conduttura elettrica: nessuna vittima: il danno ascende a circa 20 milioni: la Esposizione però era assicurata, ed ora si cerca di rinnovarla.

— Il giorno 19 sp., alle ore 14 1/3 una forte scossa di terremoto, in gran parte ondulatoria della durata di circa dieci secondi, si fe' sentire a Roma ed ai Castelli Romani. Oltre lo spavento ed alcune lesioni ai fabbricati e a caduta di qualche cornice o solaio sconnesso, non recò altro danno.

— Sono morti: da tutti compianto il Conte Vespignani, insigne architetto dei SS. PP. Apost., presidente di varie associazioni cattoliche: a Modena Mons. Della Valle, fondatore della Tipografia dell'Immacolata Concenzione: la Parigi l'ex ambasciatore italiano Commend. Ressmann.

ATTI DELLA S. SEDE

S. Congregazione del Concilio

I.

Dispensa dalla irregolarità per difetto dell' uso della gamba e del braccio destro.

Gandaven. Disp. ab irregul. — 27 Maggio 1899 — *Per summaria precum*—Il sac. Paolo V. L. parroco di *Leerne* in dioc. di Gand, colpito di apoplessia nel braccio e nella gamba destra, non potea più compiere tutte le cerimonie della messa; e però si rivolse alla S. Sede per la necessaria dispensa.

Dallo esame ordinato dalla S. C. risultò che il supplicante non poteva ascendere all' altare senza aiuto; quelle cose che nella messa devono compiersi colla mano destra poteva farle solo colla sinistra, o con ambe le mani; le croci poteva farle colla destra, ma sostenuta dalla sinistra; l' ostia poteva romperla così sulla patena; non già sul calice ecc. Anche la mente gli era un po' debilitata, da patir delle momentanee alienazioni, che per altro non lo impedivano dal ripigliare la recitazione delle parole.

La S. C. considerando:

a) Che trattavasi di soggetto assai buono e commendato molto dal suo Vescovo;

b) Che non trattavasi di promovendo; ma di già promosso al sacerdozio, con cui si suole essere più larghi;

c) Che il morbo non fu per colpa del supplicante;

d) Che non mancavano altri esempii di simili dispense, come *in Cusentina* 17 ian. 1872 a favore di un sacerdote che per apoplessia non poteva ben esercitare la mano destra ed avea bisogno di aiuto per la S. Messa; *in Goritien.,* 17 ian. 1872 a favore di un altro sacerdote apoplettico, il quale non poteva usare che la sola mano sinistra; in *Salernitana,* 11 ian. 1868 in favore di chi per apoplessia non potea muovere per nulla il braccio sinistro;

Il dì 27 maggio 1899 benignamente rescrisse:

Pro gratia, arbitrio et conscientiae Episcopi, dummodo morbus non ingravescat, et orator celebret cum adsistentia alterius sacerdotis, facto verbo cum SS.mo.

II.

Dispensa dalla irregolarità per difetto nel piede.

Marsicen. et Potentin. Irregularitatis — 27 Maggio 1899 — *Per summaria precum* — Giuseppe T. in dioc. di Potenza nacque coi piedi alquanto storpii, a segno che uno di essi pareva quasi *un piede equino*; onde era costretto a zoppicare. Il Vescovo supplicò per lui la S. Congr., la quale prima si mostrò contraria; poi commise al Vescovo stesso di farlo esaminare sulle cerimonie della messa. Gli esaminatori dichiararono che le cerimonie più difficili potevano da lui compiersi con ammirazione leggiera da parte dei fedeli, pur rimanendo quasi del tutto salvo il decoro dell'azione sacra da compiersi.

La S. C. esaminato ponderatamente il caso, il dì 27 maggio 1899 benignamente rescrisse:

Pro gratia dispensationis, ad cautelam.

Corollarii:

a) Qualsivoglia vizio di corpo che rechi ammirazione al popolo o debolezza al celebrante rende il chierico irregolare. Perciò nel *c.* 2 *De Clerico aegrot.* è vietato di celebrare quando " nec secure propter debilitatem, nec sine scandalo propter deformitatem membri hoc fieri posse confidimus. „

b) Nondimeno per ciò che si attiene ad uno zoppo, questi sarà irregolare solo se non può camminare senza bastone; ovvero, al dir della Glossa *(ad Decr.* Gratian. Dist. 55 cap. X), *sine baculo non possit sustentari in altari.*

c) Perciò S. Alfonso insegna con molti Autori (L. VII, n. 407): " Ceterum claudus qui non indiget baculo minime est irregularis, sicut nec etiam qui habet crura distorta. „

d) La S. C. concesse a molti storpii e zoppi la dispensa. Così *in Comacen.*, 5 dec. 1863, fu dispensato uno che non polea piegare il ginocchio destro; *in Soanen. et Pitilianen.*, 22 sept. 1866, fu dispensato uno che avea distorto il piè destro ed inclinato verso il sinistro; *in Bergomen.*, 13 iun. 1868, conseguì la dispensa un altro che avea del tutto tronco il piè sinistro; *in Mediolanen.*, 14 apr. 1868, la conseguì un altro ch'ebbe proprio amputata la gamba sinistra.

III.

Dispensa della irregolarità per difetto di vista.

Augustana. Irregularitatis — 17 Giugno 1899 — *Per summaria precum* — Ludovico H. in diocesi di Augusta, per malattia cerebrale sofferta, rimase debilitato così negli occhi, da non poter leggere libri ordinarii, e solo alla distanza di mezzo metro poteva discernere i grossi caratteri di messali editi per i cecozienti. Egli intanto, desideroso di ascendere ai sacri ordini, sforzavasi coll' aiuto di ripetitori, più che con leggere libri di studio, d' imparare le necessarie dottrine, benchè fosse fornito dei libri più necessarii editi con caratteri grossi. Il Vescovo attestava cose buonissime di sua condotta e lo raccomandava calorosamente.

La S. C., tolta ad esame la sua istanza, il dì 17 giugno 1899 benignamente rescrisse:

Pro gratia dispensationis ab irregularitatis defectu, dummodo orator celebret cum adsistentia alterius sacerdotis, facto verbo cum SS.mo.

Si raccolga:

a) Il difetto di vista induce senza dubbio irregolarità; onde non è lecito per ciò essere promosso ai sacri ordini.

b) Laonde la S. C. non volle concedere dispensa ad un giovane che appena poteva discernere la luce dalle tenebre, benchè potea dare opera agli studii e diventasse perito nelle sacre cerimonie (17 sept. 1814 *in Neapolitana*).

c) Nondimeno, trattandosi di circostanze più interessanti, la S. C. più volte ha conceduta la dispensa. Così *in Geneven.* 25 mar. 1880 fu dispensato un diacono buonissimo che vedeva tutto involto come in una nebbia. Ed *in Faventina* 15 febr. 1879 fu dispensato un altro giovane che aveva perduto l' occhio destro, e col sinistro appena potea leggere coll' aiuto di occhiali, curvandosi tutto sul messale.

IV.

Circa l' uso in chiesa pubblica di una immagine, appartenente a privati.

Bononien. Remotionis S. Imaginis — 28 Genn. e 17 Giu. 1899 — Una immagine della B. Vergine del Rosario di Pompei fu consegnata dalle Sorelle F. al Parroco di S. Gio. Battista in Bologna con incarico di tenerla esposta alla pubblica venerazione. Il Parroco consentì, subor-

dinatamente all' accettazione della Curia Arcivescovile, riconoscendone la proprietà nelle dette Sorelle. — Così fu fatto, e crebbe ivi la venerazione a quel titolo di Maria V.

Le Sorelle F. però non si tennero paghe di quel culto, e voleano che il Parroco istituisse anche pie unioni ed altre opere, non secondo gli statuti di quella Curia. Il Parroco si oppose: onde nacquero dissensioni e litigi. Finalmente il Parroco, non potendone più, dopo il mese mariano del 1891, pensò di togliere quel quadro dalla chiesa e di sostituirlo con un altro della SS. Vergine del Rosario. Disse di averlo fatto con beneplacito della Curia.

Le Sorelle F. ne mossero alti lamenti, credendo leso il proprio diritto, e ricorsero in possessorio al tribunale laico. Ma ebbero torto in prima istanza ed in appello. Poi si rivolsero alla S. C. de' VV. RR.; e pure furono respinte con un *reponatur*. Punto disanimate, ottennero dal S. Padre che la lor causa in possessorio ed in petitorio fosse trattata presso la S. C. del Concilio.

Fu trattata infatti nei generali comizii del 28 gennaio 1899, e fu risposto *Dilata*. Finalmente venne di nuovo discussa il 17 giugno 1899 coi dubii:

I. An iure remota fuerit a publica veneratione Imago B. M. Virginis a Rosario in casu.

II. An sit locus restitutioni S. Imaginis in pristinum locum et damnorum refectioni in casu.

E fu risolta:

Ad I. Affirmative et amplius.

Ad II. Negative et amplius.

Ed eccone le precipue ragioni:

a) In *possessorio* le Sorelle F. non potevano avere azione alcuna: giacchè nessuna persona privata può vantare usufrutto sulle immagini religiose. Così il Fagnano (Ad c. *Pastoralis-De his quae fiunt a Praelat.*, n. 15): " Privata persona non potest habere oblationes vel usumfructum alicuius rei religiosae, quales sunt picturae vel imagines Sanctorum etc. „

b) L' uso di una immagine esposta in chiesa compete alla chiesa stessa: e però il solo rappresentante della chiesa può avervi azione.

c) Indirettamente potrebbe anche avervi azione il popolo che usufruisce di quella chiesa (V. Card. De Luca *De Jud.* disc. 12 n. 6). Non però bastano due sole persone proprietarie di una immagine.

d) Queste sorelle neanco in petitorio hanno valevole diritto. Imperocchè, posto pure il patto compiuto col parroco di tenere esposta la loro immagine, questo fatto non valeva senza l' approvazione del Vescovo.

e) Imperocchè il Tridentino definì (Sess 25 *de Invocat. Sanctor.*): " Statuit S. Synodus nemini licere ullo in loco, vel ecclesia, etiam quomodolibet exempta, nullam insolitam ponere vel ponendam curare imaginem nisi curante Episcopo. „

f) E benchè il Pignatelli (T. 9, Cons. 186) osserva che tal disposto vale soprattutto per le immagini nuove ed insolite; nondimeno è chiaro essere in potestà del Vescovo permettere o proibire nelle chiese la esposizione di qualsivoglia immagine.

g) Ma, senza ciò, in quel patto il parroco potè promettere di tenere esposto il quadro in chiesa, ma senza la condizione di tenervelo per sempre; nè non ostante qualsivoglia circostanza.

h) Nè si vuole incolpare il parroco di una certa alienazione, col cambio di quella immagine; imperocchè quì non si tratta di immagine preziosa o di reliquia insigne, nè della proprietà di essa; ma solo dell' *uso* di una immagine comune: e neanco della sottrazione completa di questa immagine dal culto, ma solo della sua sostituzione con un' altra (1).

---

(1) Mette qui bene dare un sunto pure delle ragioni onde ne' tribunali laici di prima e seconda istanza non fu potuto riconoscere il diritto al possesso dell' uso del quadro in quella chiesa.

a) Il possesso del quadro, insieme colla proprietà, rimase sempre presso le Sorelle F. nè il parroco lo disconobbe mai. Non vi ha dunque spoglio nella rimozione del quadro.

b) La chiesa parrocchiale non è proprietà delle Sorelle F. e neanco del parroco. Quelle perciò non possono vantarvi diritto alcuno, e questi non poteva obbligarsi in pregiudizio dei diritti della chiesa.

c) Perciò non essendo intervenuta nessun' autorizzazione superiore, la Chiesa rimase libera da ogni vincolo.

d) Il Card. De Luca (*De Praemin.* disc. 40) parlando di queste immagini dice che i laici non possono mai dirsi padroni di esse: „ Quod in huiusmodi rebus ecclesiasticis et spiritualibus non datur (dominium) laicis, qui sunt eorum incapaces. „ — Ed altrove lo stesso Autore (Disc. 42, n. 8): " Concernentia decentiam cultus utpote mere spiritualis et ecclesiastici pertinent ad Episcopum. „

e) Nè vale il dire che le Sorelle F. vantavano un diritto di servitù sulla chiesa. Imperocchè qui trattasi di cosa fuori commercio come l' odierna giurisprudenza considera le chiese; e poi tratterebbesi di diritto spirituale della comunità dei fedeli, non di un vantaggio temporale di esse Sorelle.

f) Nè l' attuale legislazione italiana ammette i singoli cittadini a far valere il diritto che compete alle comunità sui luoghi pubblici, essendo abolite le azioni popolari del diritto romano (Cassaz. di Torino 13 marzo 1884; Cassaz. di Napoli 30 genn. 1879; Cassaz. di Milano 21 lugl. 1862).

g) Altro sono i diritti di banco, dei coretti, delle precedenze; altro quello di tenere immagini in venerazione. Quelli sono di diritto privato e riguardano le persone dei laici; questo di diritto ecclesiastico e riguarda il culto commesso ai sacerdoti.

S. Congregazione Suprema del S. Uffizio.

I.

Se valga l' ordinazione presbiterale, in cui vi fu solo la prima imposizione delle mani, e per la seconda si dubita se il Vescovo le abbia elevate per un momento.

Beatissime Pater,

Episcopus N. N., ad pedes S. V. provolutus, exponit sequens dubium circa validitatem ordinationis presbyterorum ab Episcopo huius Dioeceseos, uno ex decessoribus suis, pluribus abhinc annis celebratae.

Videlicet Episcopus ordinans, postquam ambas manus singulis ordinandis imposuerat, ex involuntaria distractione, iam non extendit dexteram supra ordinandos universos (vel ad summum per momentum aliquatenus extendit, prout se vidisse unus ex ordinatis affirmavit, sed nunc certo non recordatur), at mox dextera sua ordinavit librum Pontificalem, et dum exhortationem *Oremus fratres* etc. recitabat, eumdem librum ambabus manibus tenuit, ita ut, quamvis brachia et manus haberet materialiter extensa, minime tamen haberet speciem viri super illos dexteram extendentis. Defectum illum animadvertêre plures, nemo tamen de illo Episcopum monuit. Peracta autem ordinatione, utrum haec certo valeret, dubium a nonnullis fuit motum. Quapropter Episcopus orator humillime S. V. supplicat ut quid ipsi in casu sit praestandum iudicare dignetur.

Feria IV, die 19 Iulii 1899.

In Congregatione Generali habita ab E.mis ac R.mis DD. Cardinalibus Generalibus Inquisitoribus, proposito suprascripto dubio, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem E.mi ac R.mi PP. respondendum censuerunt.

Quum non constet de extensione manuum saltem per momentum, sacram ordinationem privatim repetendam esse sub conditione, etiam extra tempora; et consulendum SS.mo ut actus forsan invalide positos et praeser-

---

h) Questo caso neppure vuol confondersi col diritto di patronato, per cui non si possono far mutazioni in chiesa, *inaudito patrono*. Il diritto di patronato si acquista con costruire, con dotare, con restaurare la intera chiesa, non già con consegnare un quadro al parroco riservando a sè il diritto di proprietà.

tim Missarum defectum ex Ecclesiae Thesauro sanare et supplere dignetur, contrariis non obstantibus quibuscumque.

Insequenti vero feria VI, die 21 eiusdem mensis et anni, in solita audientia R. P. D. Adsessori S. O. impertita, facta de omnibus SS.mo D. N. Leoni Div. Prov. PP. XIII relatione, idem SS.mus D.nus responsionem E.morum Patrum in omnibus adprobavit, ac sanationem benigne concessit.

I. Can. *S.* Mancini *R. et U. Inquisit. Notarius.*

II.

Se possa permettersi un monte di pietà coll' interesse mensile al 2%

Beatissimo Padre,

Il Vescovo N. N. umilmente espone alla S. V. come nella sua diocesi esiste un monte di pietà con le seguenti condizioni: 1.° Fa prestiti coll' interesse mensile del due per cento — 2.° Il padrone del capitale non prende per sè che il mezzo per cento ciascun mese — 3.° L' uno per cento occorre alle spese di amministrazione — 4.° Ciò che resta dopo tali spese si applica a formare il fondo proprio pel detto istituto o ad altre opere di carità e beneficenze. — Si noti che il fondatore di questo monte di pietà sborsò a solo fine di beneficenza la somma di quarantamila scudi che gli fruttavano ogni mese il due o tre per cento, e che prima della fondazione di questo monte, le banche di prestito in quel luogo davano il danaro coll' interesse mensile del dieci o dodici per cento, con gravissimo pregiudizio dei poveri.

Il Vescovo oratore intanto implora la facoltà di autorizzare la continuazione delle operazioni di quel monte di pietà nelle condizioni suesposte.

Feria IV, die 26 Julii 1899.

In Congregatione Generali habita ab E.mis et R.mis DD. Cardinalibus Generalibus Inquisitoribus, propositis suprascriptis precibus, praehabitoque RR.morum DD. Consultorum voto, iidem EE.mi ac RR.mi Patres respondendum mandarunt:

Acquiescat, modo paratus sit stare mandatis S. Ecclesiae (1).

(1) La ragionevolezza di questa risposta è chiara. Infatti nel caso 1.° vi è il titolo del lucro cessante eguale o maggiore 2.° vi è l' uso del luogo, nel quale il danaro si dà ad imprestito con maggiore interesse — 3.° si tratta che la maggior parte dell' interesse va ad opere pie — 4.° si tratta di recare vero sollievo alla classe indigente. N. d. R.

Insequenti vero feria VI, die 28 eiusdem mensis et anni, in solita audientia a SS.mo D. N. Leone Div. Prov. Pp. XIII R. P. D. Adsessori impertita, facta de his omnibus relatione, SS.mus D.nus responsionem E.morum Patrum adprobavit.

I. Can. Mancini *S. R. et U. Inquisit. Notarius.*

III.

Se sia lecito prender parte a dispute mediche sulle suggestioni ipnotiche.

Beatissimo Padre,

N. N. Dottore in medicina, prostrato ai piedi della S. V., per tranquillità di sua coscienza, umilmente chiede se può prender parte a dispute che ora si fanno dalla Società delle Scienze Mediche di N. sulle suggestioni ipnotiche nelle cure di fanciulli infermi. Si tratta non solo di discutere su fatti già compiuti, ma ancora di fare esperienze nuove sia che possano spiegarsi con ragioni naturali, sia che no. E però l' oratore, per non esporsi al pericolo di errare, aspetta docilmente l' oracolo della S. Sede.

Feria IV, die 26 Julii 1899.

In Congregatione Generali habita ab EE.mis ac RR.mis DD. Cardinalibus Generalibus Inquisitoribus, propositis suprascriptis precibus, praehabitoque RR.morum DD. Consultorum voto, iidem EE. ac RR. Patres respondendum mandarunt :

Quoad experimenta iam facta, permitti posse, modo absit periculum superstitionis et scandali ; et insuper Orator paratus sit stare mandatis S. Sedis et partes theologi non agat. — Quoad nova experimenta, si agatur de factis quae certo naturae vires praetergrediantur, non licere ; sin vero de hoc dubitetur, praemissa protestatione nullam partem haberi velle in factis praeternaturalibus, tolerandum , modo absit periculum scandali (1).

(1) Da questa risposta si fa chiaro che la S. C. non ha inteso di risolvere la quistione della liceità della suggestione o dell' ipnotismo. Forse più tardi verrà a risolverla. Per ora assegna le condizioni richieste perchè si possa prender parte a simili esperimenti. E queste riguardano gli esperimenti fatti e da farsi. Pei primi occorre che non ci sia pericolo di superstizione o di scandalo. Ci sarà pericolo di scandalo quando non si avvertano negli astanti della sincerità delle proprie intenzioni e dell'animo alieno a superstizioni. Occorre inoltre che non si faccia da teologo, esaminando cioè la causa naturale o preternaturale dei fenomeni. Occorre in ultimo che si sia pronti a stare a' mandati della S. Chiesa, cioè che si abbia l' animo di-

IV.

Se valga il matrimonio, celebrato innanzi al parroco non proprio, per delegazione del parroco proprio, quando uno degli sposi, designati da questo, siasi fatto sostituire da un altro.

Beatissime Pater,

Episcopus N. N., ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus, humiliter exponit quae sequuntur.

Ioseph F. et Maria G. ambo parochianae Ecclesiae S. Sebastiani, post factas pro ipsis publicationes matrimoniales in praefata propria Ecclesia, petierunt a parocho eiusdem Ecclesiae ut facultatem ipsis faceret celebrandi matrimonium in alia paroecia, idest in paroecia S. Andreae.

Parochus illis morem gessit deditque illis litteram ad parochum S. Andreae, quibus ipsum delegabat ad benedicendum matrimonium inter duas praefatas personas expresse nominatas, idest Ioseph F. et Mariam G. — Sed coram parocho S. Andreae non apparuit Ioseph F. cum Maria G., sed Georgius M. cum Maria G. ad contrahendum matrimonium.

Parochus S. Andreae, qui personaliter non cognoscebat personas, credens illos esse, de quibus in litteris delegatoriis, benedixit matrimonium inter Georgium M. et Mariam G. et non inter Ioseph F. et Mariam G., prout erat in praefatis litteris delegatoriis.

Quoniam Georgius M. timebat ne matrimonium suum cum Maria G. a parentibus impediretur si nomen ipsius apparuisset in bannorum publicatione, et si personaliter se praesentasset coram proprio parocho, sic de condictu malitiose et de consensu puellae alium suffecit, idest Ioseph F., pro quo factae fuerunt publicationes bannorum, in cuius favorem parochus dedit litteras delegatorias ad alium sacerdotem ad benedicendum matrimonium.

Eo ipso die, quo celebratum fuit huiusmodi matrimonium, parentes

---

sposto ad ubbidire a quanto la S. Sede vorrà poi definire intorno a tal punto.

Per gli esperimenti poi da farsi, ecco le norme: Ove trattasi di fatti che *certamente* oltrepassano le forze della natura come p. e. sapere con certezza e da lontano i pensieri altrui; comandare col pensiere ed essere inteso da altri senza nessun segno esterno; prendere in mano il fuoco e non bruciarsi; ecc. questi esperimenti sono di per sè vietati. Quando poi *si dubita* di un intervento preternaturale, come spesso avviene nelle suggestioni con cui si ottiene la guarigione con scuotere le forze vitali, in tal caso, non v'ha divieto purchè si emetta la protesta di non voler aver parte a cose preternaturali. N. d. R.

et consanguinei Georgii M. impedierunt ne sponsa traderetur ad domum sponsi, et statim detulerunt casum ad Curiam. Episcopus statim ordinavit separationem huiuscemodi nuptorum, quousque causa examinaretur et decideretur.

Instituto igitur et facto processu ad normam Constitutionis *Dei miseratione,* Episcopus tulit sententiam contra validitatem matrimonii attentati inter Georgium M. et Mariam G., declaravitque illud invalidum esse et nullum propter impedimentum clandestinitatis. Etenim neuter sponsorum pertinebat ad iurisdictionem parochi S. Andreae, qui benedixit, seu adstitit matrimonio tantum ex delegatione. Delegatio autem data fuit illi a parocho iurisdictionem habente ad benedicendum matrimonium inter Ioseph F. et Mariam G. et non inter Georgium M. et Mariam G. Delegatus vero tantam solummodo facultatem habet, quantam illi delegans communicavit.

Episcopus Orator nullum habet dubium circa sententiam a se prolatam et opinatur matrimonium in quaestione omnino invalidum esse. Verum quia aliqui Missionarii et sacerdotes contrariam habent opinionem, postulat humiliter a S. Congregatione ut ei significare dignetur utrum recte tulerit sententiam de ipsius matrimonii invaliditate.

Feria IV, die 2 Augusti 1899.

In Congregatione Generali S. R. et U. Inquisitionis coram E.mis et R.mis DD. Cardinalibus in rebus fidei et morum Generalibus Inquisitoribus habita, proposito supradicto casu, post diligentem accuratamque discussionem, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem EE.mi ac RR.mi Patres rescribendum mandarunt:

Affirmative; idest sententiam Curiae Episcopalis esse confirmandam (1).

---

(1) La ragionevolezza di questa importante decisione appare manifesta. Imperocchè la delegazione può essere triplice: generale, speciale e specialissima. Generale, se si dà per ogni caso che possa occorrere: speciale, se si dà per una certa specie di casi, p. es. ad unire in matrimonio quei soli che si trovano in un dato luogo ovvero in una data condizione; specialissima, se si dà per un solo caso determinato.

Or la potestà delegata è di stretta interpretazione, e non si può estendere da caso a caso. Così il Riganti sull'autorità di molti DD. e della S. Rota Rom. (De Reg. Cancell. Rom. Tom. I p. 293, n. 225): " Potestas delegata stricte est intelligenda, nec extenditur ad res et casus in delegatione non specificatos.„ Ed altrove (l. c. p. 108, n. 7): " Iurisdictio delegata nunquam extenditur ad personas in rescripto non nominatas.„ Perciò, quando la delegazione non è generale, nè speciale, ma specialissima, non può riguardare che le sole persone nominate, e sarà nulla se la si estenda ad altre persone.

Nè vale il dire che, in diritto basta che uno dei contraenti si presenti al parroco proprio, e che nel caso la donna ebbe la facoltà dal proprio parroco di unirsi in matrimonio. Imperocchè altro è il parroco proprio, altro il par-

Sequenti vero feria VI, die 4 eiusdem mensis et anni, in solita audientia a SS.mo D.mo N.ro Leone Pp. XIII R. P. D. Adsessori S. Of-

---

roco delegato. Quest'ultimo altra potestà non tiene che quella conferitagli dal delegante. Or quando il delegante gli ha commesso di assistere al matrimonio fra Tizio e Caia, non può validamente assistere al matrimonio fra Caja e Sempronio.

Neanco vale il dire che nei matrimonii, contratti ne' luoghi dove non vige il Tridentino, quando un solo sposo abbia ivi il domicilio può ivi contrarre validamente, senza la presenza del parroco, con chi sia domiciliato dove il Tridentino ha vigore, comunicando a questo il proprio diritto. Imperocchè non corre la parità col nostro caso. Nel primo caso infatti, dove non è pubblicato il Tridentino, lo sposo ivi domiciliato ha per sè la facoltà di contrarre matrimonio senza del parroco, e però ben può comunicarla all'altra parte; nel caso nostro invece la sposa non avea per sè la facoltà di contrarre innanzi al parroco di S. Andrea, ma solo per la delegazione concessa dal proprio parroco di S. Sebastiano: delegazione che deve strettamente interpretarsi.

D'altra parte, ammesso per un momento che fosse valido il matrimonio fra Maria e Giorgio presso il parroco di S. Andrea, ne discenderebbe che anche Giuseppe, senz'altra delegazione, potrebbe validamente contrarre con un'altra innanzi allo stesso parroco; giacchè come Maria potrebbe comunicare a Giorgio la propria facoltà, così anche Giuseppe potrebbe comunicarla ad un'altra: ed in tal caso si avrebbero due matrimonii validi, in virtù della delegazione fatta per un matrimonio solo; il che sarebbe un evidente assurdo.

Del resto anche la S. C. del Concilio avea già seguita cosiffatta dottrina. Così nell'anno 1666 agitossi la causa Bononien. di nullità del matrimonio fra Domenica Cavaleria e Giuseppe Clerico (questi defloratore di quella) contratto innanzi ad un parroco non proprio per delegazione del Vicario Generale di Bologna, il quale avea data la delegazione pel matrimonio fra Domenica Cavaleri e Giuseppe Savardi, non già fra Domenica Cavaleri e Giuseppe Clerici. La S. C. dichiarò nullo il matrimonio.

Così pure la stessa S. C. il dì 9 febbraio 1669 *in Bononien.* dichiarò nullo un matrimonio, in cui nella delegazione si era alterato il solo cognome vero dello sposo. Ecco come ne parla il Card. De Luca (*Adnotat. ad S. Conc. Trid.* Disc. XXVI, n. 23): " Cum Vicarius Generalis Episcopi....dedisset licentiam simplici presbytero vel diverso parocho coniungendi Titiam cum Sempronio, alterato tamen viri cognomine, non autem nomine. Dubitatum fuit de matrimonii validitate, atque ipsa sacra Congregatio, non absque magna votorum scissura pro invaliditate respondit, ex natura delegationis non admittentis extensionem de persona ad personam, vel de casu ad casum; adeo ut fuerit quaedam generalis scissura inter Theologos et Canonistas, sed istorum votum praevaluit, persistendo in dicta delegationis natura ad canonum praescriptum. „ Così pure altrove lo stesso Autore *De Matrim.* Disc. III.

Dal fin qui detto, e soprattutto dalla risoluzione del S. Officio in questo caso, vuolsi ritenere per fermo che il matrimonio celebrato innanzi al parroco non proprio per delegazione del parroco proprio, quando uno degli sposi designati da questo siasi fatto sostituire da un altro, è nullo. — N. d. R.

ficii impertita, SS.mus D. N. praefatam resolutionem EE.morum ac RR.morum Patrum adprobavit.

I. Can. Mancini *S. R. et U. Inquisit. Notarius.*

V.

Si può stare, pel digiuno naturale e per le altre obbligazioni ecclesiastiche, al tempo medio zonario segnato solo dagli orologi delle ferrovie, delle poste e dei telegrafi, non già degli altri pubblici orologi.

Beatissime Pater,

Die 27 Aprilis 1892 R.mus Archiepiscopus Ultrajectensis sequens dubium S. C. S. Officii solvendum proposuit:

" Quandoquidem a 1.ª die mensis Maii 1892 omnia horologia viarum " ferrearum per totam Neerlandiam in indicandis horis regulam su- " ment tempus medium loci Greenwich in Anglia, quod tempus tertiam " fere horae partem retro distat a medio tempore in Neerlandia, dici- " turque *tempus zonarium*, Gubernium civile praescripsit ut et ipsa " horologia officiorum publicorum expediendis litteris nuntiisque tele- " graphicis idem tempus medium loci Greenwich indicarent. Quia " *insuper*, sive a magistratu civili, sive per usum, alia quoque horo- " logia publica tempori praefato *multis saltem in locis* conformabuntur, " quaestio exsurget: Utrum possint clerici et fideles per totam Neer- " landiam in jejunio naturali, caeterisque ecclesiasticis obligationibus " observandis, observare tempus medium loci Greenwich, an vero sequi " debeant verum tempus iuxta meridianum proprii loci? "

Huic dubio E.mi ac R.mi Domini Cardinales Inquisitores Generales feria IV, die 9 Maii 1892 respondendum decreverunt: *Affirmative ad primam, negative ad secundam partem.*

Nunc vero aliqui iterum dubitant, contenduntque, clericos et fideles in Neerlandia pro jejunio naturali aliisque ecclesiasticis praeceptis observandis uti non posse praedicto medio tempore Greenwich, eo quod de facto alia horologia publica non multis in locis præfato tempori se conformarunt. Cum autem pro ieiunio in primis naturali servando res non levis sit momenti, dignetur Sanctitas Sua benigne sequens solvere dubium:

Utrum, non obstante quod de facto non multis in locis alia horologia publica se conformarunt tempori medio Greenwich, clericis et fidelibus in Neerlandia in ieiunio naturali cæterisque ecclesiasticis obligationibus servandis, licitum sit sequi tempus illud medium Greenwich, quod inde a 1.ª die mensis Maii 1892 per totam Neerlandiam in omnibus officiis

publicis tam viarum ferrearum, quam litterarum et telegrammatum expediendorum introductum fuit?

Et Deus etc.

Feria IV, die 9 Augusti 1899.

In Congregatione Generali S. R. et U. Inquisitionis ab E.mis ac R.mis DD. Cardinalibus Generalibus Inquisitoribus habita, relato supradicto dubio, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, E.mi ac R.mi Patres respondendum decreverunt:

Affirmative (1).

Sequenti vero feria VI, die 11 eiusdem mensis et anni, in solita audientia a SS.mo D. N. Leone Div. Prov. Pp. XIII R. P. D. Adsessori concessa, SS.mus D. N. resolutionem E.morum Patrum adprobavit.

I. Can. Mancini *S. R. et U. Inquisit. Notarius.*

S. Congregazione de' Riti.

Lettere circolari circa l' ampliazione del culto al SS. Cuor di Gesù.

De cultu SS. Cordis Iesu amplificando — Litterae S. R. C. — *Rev.me Domine* — Etsi gratum semper mihi fuit officium communicandi cum Ecclesiae Praesulibus ea, quae supremus eiusdem Pastor illis significanda praescripserit; gratissimum modo accidit patefacere singulis Sacrorum Antistibus suavissimam animi voluptatem, quam SSmvs D. N. Leo PP. XIII percepit ex promulgatione novissimae suae Epistolae Encyclicae, qua universum humanum genus Sacratissimo Cordi D. N. Iesu Christi solemni ritu devovendi auctor fuit. Novit enim quanta animi propensione, quo consensu voluntatum fuerint eae litterae ab omnibus tum pastoribus tum fidelium gregibus receptae, et quam prompte ac studiose fuerit illis ubique obsecundatum.

Ipsemet sane Summus Pontifex cunctis exemplo praeivit; et ad suas Vaticanas Aedes, in sacello, cui a Paulo V nomen est, instituta per Ipsum supplicatione, universum terrarum orbem divino Iesu Cordi obtulit et devovit. Cuius exemplum secutus romanus populus, magna frequentia convenit in Patriarchales et minores Basilicas, in templa quaelibet curialia, in aedes sacras prope singulas; ibique solemnem consecrationis formulam iteravit unoque veluti ore confirmavit.

(1) Si noti che questa risoluzione, benchè sia data pel Regno di Olanda, nondimeno per parità di ragione varrà per tutto altrove dovunque si verificano i dati del caso. — Si noti pure che qui è data *facoltà*, non *precetto*, di seguire il tempo medio zonario segnato dagli orologi delle ferrovie, delle poste e dei telegrafi; sicchè può sempre ancora seguirsi il tempo vero di ciascun luogo (V. nostre *Consultaz. Liturg.* Cons.). N. d. R.

Protinus allatae sunt undique litterae, et quotidie afferuntur, nuntiantes, eumdem consecrationis ritum, pari studio ac pietate, peractum fuisse in unaquaque dioecesi, imo in singulis ferme ecclesiis; neque Italiae solum et Europae, sed et regionum maxime dissitarum. Cuius universi catholici populi consensus in obsecundando votis et voluntati supremi omnium Patris, profecta laus maxime debetur sacris Praesulibus, qui suis gregibus eiusmodi in re auctores fuerunt ac duces. Quapropter, Summi Pontificis obsequens desiderio, Tibi et singulis, qui tuae subiacent potestati, animarum regimen gerentibus, Eius nomine, magnopere gratulor et gratias ago.

Siquidem, ut in iisdem encyclicis litteris Beatissimvs Pater edicit, uberes iucundissimosque fructus, nedum in singulos christifideles, verum et in universam christianam familiam, imo et in omne genus hominum, ex hac solemni oblatione derivaturos confidit, et nos cum Eo confidimus. Omnes enim intime persentiunt quam necessarium sit, ut languescens nimium fides vividius excitetur; ut sincerae caritatis ardor ignescat: ut exsultantibus nimium cupiditatibus frena iniiciantur, moribusque in dies contabescentibus medicaminis nonnihil afferatur. Omnium in votis esse debet, ut humana societas suavissimo Christi imperio subiiciatur, Eiusque regium ius, divinitus Ei in omnes gentes collatum, civiles etiam potestates cognoscant et revereantur; quo fiat ut Ecclesia Christi, quae regnum Ipsius est, magis magisque amplificetur et ea perfruatur libertate et quiete, quae ad novos usque triumphos comparandos prorsus est ei necessaria. Ad hoc denique ab omnibus enitendum est, ut innumeras gravissimasque iniurias, quae quotidie, in universo orbe, divinae maiestati ab ingratissimis hominibus inferuntur, compensare piis operibus ac reparare studeamus.

Verum ut concepta spes novas in dies vires acquirat, ac bonum eiusmodi semen affluenter germinet, uberioremque afferat messem, necesse est ut iam excitata pietas erga sacratissimum divini Redemptoris Cor stabilis perseveret, imo alatur indesinenter. Constans enim perseverantia in precibus quamdam, ut sic loquar, vim afferet dulcissimo Iesu Cordi, ut earum recludat fontes gratiarum, quas Ipsemet cupidissime elargiri desiderat, quemadmodum B. Margaritae Alacoque, amantissimae suae, significavit non semel.

Quamobrem Summus Pontifex, me usus suae voluntatis interprete, Amplitudinem Tuam et universi catholici orbis sacrorum Antistites vehementer hortatur, ut, coeptis alacres insistentes, ea excogitent et constituant, quae, pro varia locorum ac temporum conditione, ad optatum finem assequendum magis conducibilia videantur.

Ipse vero Beatissimvs Pater commendat quam maxime eum morem, qui iam in pluribus ecclesiis obtinuit, ut per integrum mensem Iunium

varia pietatis obsequia divino Cordi publice praestentur: quod ut lubentius perficiatur, thesauros Ecclesiae reserans, tercentorum dierum indulgentiam christifidelibus impertit, toties lucrandam quoties sacri eiusmodi exercitiis interfuerint; plenariam vero iis qui saltem decem in mense vicibus idipsum praestiterint.

Magnopere etiam in votis habet Sanctissimvs Dominvs, ut praxis, alte commendata, ac pluribus iam in locis usurpata, qua, prima qualibet sexta feria cuiusvis mensis nonnulla obsequia peraguntur in honorem sanctissimi Cordis, largius assidue propagetur: recitatis publice Litaniis, quas nuper Ipse probavit, et iterata consecrationis formula a se proposita. Quae praxis si in christiano populo augescat, et quasi in morem transeat, iugis erit et frequens affirmatio divini illius et regii iuris, quod Christus in omne humanum genus a Patre accepit, et effuso sanguine acquisivit. Quibus obsequiis ipse lenitus, utpote qui dives est in misericordia, mireque propensus ad homines beneficiis cumulandos, et eorum nequitiae obliviscetur et ipsos nedum ut fideles subditos, verum ut amicos et filios carissimos amplectetur.

Praeterea Beatissimvs Pater vehementer exoptat ut adolescentes, ii maxime qui litteris scientiisque dant operam, in eas societates congregentur, quae pii *coetus* vel *sodalitia a Sacrò Iesu Corde* nuncupantur. Constant nimirum ex illo delectorum adolescentium agmine, qui, dato sponte nomine, statuta per hebdomadam die et hora, in aediculas aut templa aut ipsorum litterariorum ludorum sacella conveniunt, ibique, alicuius sacerdotis ductu, pia quaedam in honorem sacri Cordis Iesu exercitia devote peragunt. Si gratum acceptumque divino Redemptori pium quodvis accidit obsequium, quod ipsi a suis fidelibus exhibeatur, iucundissimum profecto illud est, quod e iuvenili pectore elicitur. Nec vero sermone assequi possumus quantopere id ipsum iuvenili eidem aetati sit profuturum. Assidua enim divini Cordis contemplatio, et penitior virtutum eius et ineffabilis amoris cognitio nequit fervescentes iuvenum cupiditates non frangere, et virtuti sectandae stimulos non adiicere. — Qui pariter coetus iniri ac frequentari poterunt inter adultos, in iis quae, varii generis, *Societates catholicae* nuncupantur.

Ceterum piae eiusmodi exercitationes, quas memoravimus, nullimode a Sanctissimo Patre indicuntur; sed omnia Ipse episcoporum prudentiae et sagacitati permittit, in quorum studiosa propensissimaque voluntate plane confidit: illud unice exoptans, ut in populis christianis pietas erga sacratissimum Cor Domini Iesu indesinenter floreat et virescat.

Interim Amplitudini Tuae diuturnam ex animo felicitatem adprecor.

Amplitudinis Tuae uti Frater

Romae, ex Secretaria SS. Rituum Congregationis die XXI Iulii, anno MDCCCLXXXXIX.

C. Card. Mazzella *S. R. C. Praef.*
D. Panici *S. R. C. Secret.*

S. Congregazione delle Indulgenze.

I.

Circa il tempo, in cui debbono adempirsi alcune opere ingiunte per l' acquisto delle indulgenze.

Leopolien. Ruthenen. — 2 Iun. 1899 — Rescripto S. C. Indulgentiarum d. d. 8 Decembris 1897 Sanctitas Sua in genere definivit quod ad lucrandam plenariam Indulgentiam, quae concessa est pro exercitiis pietatis totius mensis vel novem vel in genere plurium dierum, praescripta S. Confessio et Communio fieri potest infra octo dies immediate post ultimam diem illorum piorum exercitiorum sequentes.

Cum autem ad lucrandam talem Indulgentiam praescribatur praeterea oratio ad mentem Summi Pontificis, atque saepe etiam visitatio Ecclesiae, ideo hodiernus Vicarius Capitularis Leopolien. Ruthenor. petit sequentium dubiorum solutionem:

I. An in casu, cum S. Confessio et Communio peragitur infra octo dies post finita exercitia pia, praescripta oratio et visitatio debeat fieri uno ex diebus in quibus praefata pia exercitia peraguntur?

Vel potius

II. An in praefato casu haec oratio et visitatio fieri debeat eadem die, qua S. Confessio et Communio percipitur?

Et S. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita ad utrumque dubium respondit:

Nihil obstat ad lucrandas Indulgentias quominus visitatio et oratio fiant prout exponitur in I. dubio; opportunius tamen erit si fiant prout in II. dubio proponitur.

Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. Cong.nis die 2 Iunii 1899.

Fr. Hieronymus M. Card. Gotti, *Praef.*
Antonius Archiep. Antinoen., *Secrius.*

II.

Si dichiarano apocrife le indulgenze attribuite a talune orazioni, e queste si condannano.

Urbis et Orbis, Decretum de Indulgentiis apocryphis — 26 Maii 1898 — Ad hanc S. Congregationem Indulgentiis Sacrisque reliquiis praepositam plura delata sunt foliola quae preces referunt cum indiscretis Indulgentiis eisdem attributis, ac proinde iure meritoque de illarum

authenticitate grave dubium obortum est. Porro haec S. Congregatio, ne Christifideles diu in errorem pertrahantur, utque, hisce praesertim temporibus, Ecclesiae hostibus omnis e medio tollatur praetextus irridendi inaestimabilem Indulgentiarum thesaurum, qui pie, sancte et incorrupte est administrandus, sui muneris esse duxit haec foliola ad examen revocare, et siquidem repertum est in illis promulgari Indulgentias falsas, apocryphas et omnino indiscretas, haud cunctandum existimavit quin praefata foliola prohiberentur, et in eisdem assertae Indulgentiae declararentur apocryphae et falsae.

Quare E.mi Patres in generalibus Comitiis ad Vaticanum sub die 5 Maii 1898 coadunati, omnibus mature perpensis, unanimi suffragio rescripserunt: *praefata foliola ad hanc Sacram Congregationem delata fore omnino proscribenda, eisque adnexas, uti dictitatur, Indulgentias apocryphis et falsis esse accensendas.*

De quibus dein facta relatione SS.mo D.no Nostro Leoni Pp. XIII in audientia habita die 26 Maii 1898 ab infrascripto Cardinali Praefecto Sanctitas Sua E.morum Patrum sententiam approbavit et confirmavit, mandavitque expediri generale Decretum quo infra inserta foliola, vel si quae existunt alia ab his parum discrepantia etiamsi diversis edita typis, proscriberentur et Indulgentiae in eisdem relatae omnino uti falsae et apocryphae damnarentur.

FOLIOLUM I.

Litanie della B. V. Addolorata.

composte dal Sommo Pontefice Pio VII il quale accordò indulgenza plenaria nei venerdì dell' anno a chi contrito le reciterà col Credo, *colla* Salve Regina *e con tre* Ave *al Cuore Addolorato di Maria SSma.*

Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.
Christe, audi nos. Christe exaudi nos.
Pater de Coelis Deus, miserere nobis.
Fili Redemptor mundi Deus, miserere nobis
Spiritus sancte Deus, miserere nobis.
Sancta Trinitas unus Deus, miserere nobis.
Sancta Maria, ora pro nobis.
Sancta Dei Genitrix, ora „ „
Sancta Virgo Virginum, ora „ „
Mater crucifixa, ora „ „
Mater dolorosa, ora „ „
Mater lacrymosa, ora „ „
Mater afflicta, ora „ „
Mater derelicta, ora „ „
Mater desolata, ora „ „
Mater filio orbata, ora „ „
Mater gladio transverberata, ora „ „
Mater aerumnis confecta, ora „ „
Mater angustiis repleta, ora „ „

Mater cruci corde affixa, ora „ „
Mater moestissima, ora „ „
Fons lacrymarum, ora „ „
Cumulus passionum, ora „ „
Speculum patientiae, ora „ „
Rupes constantiae, ora „ „
Anchora confidentiae, ora „ „
Refugium derelictorum, ora „ „
Clypeus oppressorum, ora „ „
Debellatrix incredulorum, ora „ „
Solatium miserorum, ora „ „
Medicina languentium, ora „ „
Fortitudo debilium, ora „ „
Portus naufragantium, ora „ „
Sedatio procellarum, ora „ „
Recursus moerentium, ora „ „
Terror insidiantium, ora „ „
Thesaurus fidelium, ora „ „
Oculus Prophetarum, ora „ „
Baculus Apostolorum, ora „ „
Corona Martyrum, ora „ „
Lumen Confessorum, ora „ „
Margarita Virginum, ora „ „
Consolatio Viduarum, ora „ „
Laetitia Sanctorum omnium, ora „ „

Agnus De, qui tollis peccata mundi, parce nobis Domine.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, exaudi nos Domine.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis

Respice super nos, libera nos, salva nos ab omnibus angustiis in virtute Iesu Christi. Amen.

Scribe, Domina, vulnera tua in corde meo, ut in eis legam dolorem et amorem: dolorem ad sustinendum pro Te omnem dolorem; amorem ad contemnendum pro Te omnem amorem. Laus Deo ac Deiparae.

℣. Ora pro nobis Virgo dolorosissima!
℟. Ut digni efficiamur promissionibus Chisti.

Oremus.

Interveniat pro nobis, quaesumus Domine Iesu Christe, nunc et in hora mortis nostrae apud tuam clementiam Beata Virgo Maria Mater tua, cuius sacratissimam animam in hora tuae passionis, doloris gladius pertransivit. Per te, Iesu Christe Salvator mundi, qui cum Patre et Spiritu Sancto vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen.

Salutazione a Maria SS. Addolorata.

Dai Sommi Pontefici arricchita dell' indulgenza plenaria lucrabile in ogni venerdì dell' anno da quei fedeli che confessati e comunicati la reciteranno divotamente.

Ave Maria doloribus plena, Crucifixus tecum, lacrimabilis tu in mulieribus et lacrimabilis fructus ventris tui Iesus. — Sancta Maria, mater Crucifixi lacrimas impertire nobis crucifixoribus Filii tui, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Con approvazione Ecclesiastica.

Torino, 1865 — Tip. dell' Oratorio di S. Francesco di Sales.

Foliolum II.

La corona di spine.

La corona di spine spiega la vita, passione e morte di N. S. Gesù Cristo, cioè dalla sua nascita fino alla morte.

1. Ogni grano di questa corona ha la somiglianza di una testa di bestia, e rappresenta come Gesù nacque tra il bue e l'asinello.

2. Questa corona somiglia alla corona di spine con cui fu incoronato Gesù Cristo.

3. Coloro che avranno questa corona in casa sopra un Crocifisso od un quadro e reciteranno per 33 giorni cinque *Pater*, *Ave* e *Gloria* all'incarnazione, passione e morte di N. S. Gesù Cristo, verrà deliberata un'anima dalle pene del purgatorio della propria famiglia e questa prega per il divoto che recita questa orazione.

Chi reciterà divotamente questa orazione acquisterà 500 giorni d'indulgenza oltre aver liberato un'anima dal purgatorio.

Roma — Tipografia Pontificia, 1894.

Foliolum III.

Rivelazione

Fatta a S. Bernardo Abbate di Chiaravalle dell'incognita e dolorosa piaga della spalla di Nostro Signore Gesù Cristo da lui sofferta nel portar la sua pesante Croce.

Domandando una volta S. Bernardo a Nostro Signore nell'orazione, qual sia stata la sua maggior doglia occulta, sentita nel corso della sua Santissima Passione, rispose il Signore: Io ebbi una piaga sulla spalla profonda tre dita, fattami nel portar la Croce; questa mi è stata di maggior pena e dolore di tutte le altre, quale dagli uomini è poco considerata perchè è incognita. Ma tu abbila in venerazione, e sappi che qualunque grazia mi chiederai in virtù di detta Piaga mi onoreranno, gli perdonerò i loro peccati quotidiani, de' mortali non mi ricorderò più e conseguiranno la vita eterna, cioè la mia grazia e misericordia.

Eugenio III ad istanza di S. Bernardo ha concesso, a chiunque dirà tre *Pater noster*, e tre *Ave Maria*, in onore della suddetta Piaga come è stato a S. Bernardo rivelato, tre mila anni d'Indulgenza.

Orazione da dirsi alla piaga della spalla di nostro Signore.

Dilettissimo Signore Gesù Cristo, mansuetissimo Agnello di Dio, io povero peccatore, adoro e venero la Santissima vostra Piaga che riceveste sulla spalla nel portar la pesante Croce al Calvario, nella quale restarono scoperte tre Sagratissime Ossa, tollerando in essa un immenso dolore; Vi supplico pertanto per virtù e meriti di detta Piaga ad aver di me misericordia col perdonarmi tutti i miei peccati sì mortali che veniali, e ad assistermi nell'ora della mia morte, e di condurmi nel vostro Regno beato. Amen.

Sia sempre benedetto, e ringraziato Gesù Cristo che col suo preziosissimo Sangue ci ha salvato.

Oremus

Deus, omnium fidelium pastor et rector, famulum tuum Leonem quem pastorem Ecclesiae tuae praeesse voluisti, propitius respice: da ei, quaesusum, verbo et exemplo, quibus praeest proficere: ut ad vitam una cum grege sibi credito, perveniat sempiternam. Per Dominum.

Sono pregati di un'*Ave Maria* per chi dispensa *gratis* il presente foglio.
Roma — Tipografia della Pace di F. Cuggiani.
(Vide Decr. Auth. n. 18).

Foliolum IV.

Corona de los merecimientos de la pasion y muerte de nuestro senor Jesu Cristo.

(Con licencia)
Ciudad-Real—1868 — Imprenta de la Viuda é Hijo de Munoz
Plaza de la Merced.

Corona de los merecimientos de la pasion y muerte de nuestro senor Jesu Cristo

Memoria de los merecimientos de la pasion de Nuestro Senor Jesucristo concedida por Nuestro SSmo Padre Pio V al Duque de Herencia y á su hijo el Príncipe de Sirena, el cual, yendo á visitar á nuestra Senora de Loreto, fué á besar los piés á su Santidad, y le djio que le pidiese lo que quisiera y el dicho Príncipe le suplicó que para salud de las almas concediese algunas indulgencias, para lo cual mandó su Santidad viniesen todos los Cardenales al Consistorio y Congregacion y que rogasen á nuestro Senor fuese servido iluminar su intendimiento y les inspirase las gracias que su Santidad iba á conceder al Príncipe para que fuere en provecho de las almas: y estando todos juntos dijeron que concediese *un Paternoster y diez Ave Marias que se llamará corona de los merecimientos de la pasion y muerte de nuestro Senor Jesucristo y que tuviese las gracias è indulgencias siguientes.*

1.ª Concede su Santidad á las personas que tubieren esta corona y la rezaren con devocion, rogando á Dios que conceda estas gracias, indulgencia plenaria y remision de sus pecados.

2.ª Todas las personas que rezaren la corona con contricion de sus culpas, y pecados, ganan indulgencia plenaria y remision de sus pecados, culpa y pena, aunque la recen mil veces al dia.

3.ª Que á todas las personas y en todas las veces que tuviesen la Corona en las manos diciendo: *Dios y Senor mio Jesucristo, por los merecimientos de vuestra pasion santisima tened piedad y misericordia de mi:* le sarán perdonados sus pecados.

4.ª Que todas las veces, que rezaren por modo de sufragio por las ánimas del Purgatorio, se sacan tantas almas como veces les rezaren y tambien indulgencia plenaria.

5.ª Concede su Santidad á las personas que oyeren misa y rezaren dicha corona por cada vez cuatro mil anos de perdon.

6.ª Tambien las veces que la rezaren por el Pontifice que las concedió, le serán perdonados sus pecados.

7.ª Que el quel tuviere esta corona en sus manos en el artículo de la muerte vaya absuelto de culpa y pena como el dia que fué bautizado.

8.ª Concede su Santidad al dicho príncipe que pueda dar la corona á veinte personas: las veinte cada una á siete y cada una de estas siete á otras siete y así de mano en mano para que se comunique á todos los fieles.

9.ª Que si perdies la dicha corona, puede elegirse otra en su lugar que tenga las mismas gracias é indulgencias y esto sea una vez tan sola.

10.ª Que para ganar estas indulgencias y gracias han de tener la bula de la Santa Cruzada y un tratado de estas indulgencias.

11.ª Así mismo, su Santidad de su propria voluntad y en presencia de sus hermanos los Cardenales dió la Corona al Duque diciéndole: La dareis á los que os la pidan y unos á otros poseidos del amor de Dios delante de un Crucifijo é incados de rodillas.

12.ª El órden que se ha da tener para dar dicha corona ha ser, el que la pida esté incado de rodillas, como se dijo en el articulo anterior, y ha de decir: " Hermano, yo os ruego por amor de Dios que me deis la corona de los merecimientos de nuestro Senor Jesucristo, para que yo gane las gracias á indulgencias que su Santidad me concede por ella. „ El que la dá poniéndola en las manos dirá: " Hermano yo os la entrego en memoria de la pasion y muerte de nuestro Senor Jesucristo con las gracias á mi concedidas: la podreis dar á siete personas y encargo la deis de limosna en reverencia de la pasion de nuestro Senor Jesucristo y rogueis por las almas del Purgatorio Amen. „

Todas estas gracias están confirmadas por Clemente VIII y Pablo V.

El Senor tenga piedad y misericordia de mí: su Madre Santisima y el Angel de mi guarda estén siempre conmigo.

(*Continua*)

SS. D. N. LEONIS DIV. PROV. PAPAE XIII

AD EPISCOPUM ANGLONEN. ET TURSIEN.

EPISTOLA

CONTRA ABUSUM DIFFERENDI BAPTISMI ADMINISTRATIONEM.

VENERABILIS FRATER

SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM.

Gratae vehementer, Dilecte Fili Noster, tuae Litterae titulo *Mali e Rimedii* ad istum Clerum et Populum elapso mense Martio datae, Nobis fuerunt, quibus pastorali sollicitudine paternoque affectu inveteratum lamentaris abusum S. Baptismatis in hebdomadas, in menses imo et in annos pueris differendi, atque ad eum ab ista Tibi concredita Dioecesi exterminandum totus incumbis. Nil sane hac mala consuetudine iniquius, nil ecclesiasticis sanctionibus magis contrarium: utpote quae non solum tot animarum aeternam salutem, inexcusabili temeritate, in manifestum periculum infert; sed eas insuper, intra id temporis, certo fraudat ineffabilibus gratiae sanctificantis charismatibus quae per regenerationis lavacrum infunduntur; resque aliquoties eousque deducere potest ut, quod proprio tempore omissum fuit, nunquam amplius in posterum sit faciendum. Dum igitur Tibi, Dilecte Fili Noster, ut incoeptum opus strenue perficias ultro vires addimus; non possumus quin tam detestabilem usum, in Deum simul impium

ac in homines, ubicumque infeliciter invalucrit, ex animo improbemus et exsecremur (1).

Atque ut, Deo adiuvante, prospere Tibi res cedant, Tibimet, Dilecte Fili Noster, Tibique subdito Gregi Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum die XIII mensis Augusti MDCCCXCIX, Pontificatus Nostri anno vicesimosecundo.

Leo PP. XIII.

CONSULTAZIONI.

IX.

Circa la esecuzione dei rescritti pontificii coi censurati.

Cornelio Vescovo esegue i rescritti pontificii senza badare se coloro, che li ottennero siano o pur no censurati; e spesso li esegue anche a vantaggio di chi da più anni fece indebito acquisto di beni ecclesiastici, senza essersi voluto riconciliare colla Chiesa.

Si chiede:

1.° Che è da dire dei rescritti pontificii ottenuti da coloro che sono irretiti di censura?

2.° Che è da dire, nel caso, del Vescovo Cornelio?

Al primo — Uno degli effetti della scomunica è di rendere lo scomunicato incapace di ottenere qualsivoglia rescritto dalla S. Sede, sia di grazia sia di giustizia. Si ascolti il Ferraris (*v. Excommunicatio* art. VI, n. 20): " Decimus effectus est reddere excommunicatum incapacem et impotentem ad obtinendum aliquod rescriptum sive gratiae

(1) Demmo a suo luogo (p. 54 di q. Vol.) una istanza del Vescovo di Anglona e Tursi, con cui chiedeva norme circa il gravissimo abuso del differire il Battesimo a settimane, a mesi e ancora ad anni. Lo stesso Vescovo, dopo ricevuto il Rescritto del S. Officio, pubblicò una Lettera Pastorale col titolo *Mali e Rimedii*, scritta con molta dottrina e zelo pastorale. Il S. Padre, nel commendare quest'atto opportunissimo di quel Vescovo, condanna alla sua volta quello enorme abuso tanto empio e pericoloso, dovunque sia invalso. I Vescovi, nelle cui diocesi tale abuso trovisi disgraziatamente introdotto, avranno in questa lettera autorevolissima di Sua Santità un mezzo efficace per estirparlo.

sive iustitiae a Sede Apostolica, taliter quod impetratum ipso iure sit nullum, nisi in ipsa causa excommunicationis vel appellationis ad excommunicati defensionem impetretur. „ Così il cap. *Dilectus*, 26, *de Rescriptis*, ed il c. *Ipso iure*, 1, *de Rescript.* in 6.°

Di qui si raccoglie:

a) Che quando parlasi di scomunicato, s' intende o vitando o tollerato, o pubblico o secreto, non facendo il diritto distinzione.

b) Che il rescritto, ottenuto da uno scomunicato, è nullo *ipso iure* non solo nel foro esterno, ma ancora in coscienza (Leuren. *For. Eccl.* L. I, T. III, qu. 260).

c) Che ciò ha luogo solo nei rescritti che provengono dalla S. Sede, non da quelli che provengono dal Vescovo (1), o dai principi secolari.

(1) E se il Vescovo concedesse la grazia come abitualmente delegato dalla S. Sede ? Abbiamo detto *abitualmente*, giacchè se è delegato *ad actum* cioè solo ad eseguire un qualche rescritto apostolico ottenuto da uno scomunicato, è certo, che il decreto vescovile sarebbe nullo. Non pare però doversi dire così quando il Vescovo abbia abituali facoltà dalla S. Sede, come quella di ammettere alle composizioni sopra illeciti acquisti di beni ecclesiastici, di dispensare da impedimenti matrimoniali e simili. In tal caso il censurato non otterrebbe il rescritto immediatamente dalla S. Sede, ma dal Vescovo, sia pure che questi ne abbia dalla S. Sede la facoltà. Qui siamo *in odiosis*, e fa d' uopo di stretta interpretazione. E vi ha pure un' altra giusta ragione. Imperocchè il motivo della differenza per tale effetto che assegnano i DD. fra i rescritti papali ed i vescovili è in ciò che il Papa, occupato in tante cose, non così facilmente potrebbe conoscere le disposizioni dei supplicanti; il che non può dirsi del Vescovo, il quale ben conosce i proprii sudditi in limitata diocesi: " Disparitatem in hac parte, dice il Leurenio l. c., inter impetrationem rescriptorum papalium et aliorum praelatorum ecclesiasticorum ex eo petit Pirhing quod concessa a Papa tamquam pluribus intento facilius ob subreptionem reddantur irrita, quam obtenta ab inferiore minus occupato. „ Quando adunque il rescritto promana direttamente dal Vescovo è da presumere che non lo si rilascia se non a chi ha le disposizioni per riceverlo; e però non occorrono pene *latae sententiae* per coloro che son privi di tali disposizioni. Possiamo adunque ritenere che i rescritti Vescovili, emessi per facoltà abituali concesse a' Vescovi dalla S. Sede, ancorchè dati a chi si trovi innodato di scomunica, non debbono dirsi colpiti di nullità.

Nè vale il dire che quando il Vescovo esegue un rescritto Apostolico in forma commissoria, la esecuzione viene rimessa ad arbitrio e coscienza del Vescovo ; e però il decreto esecutorio può dirsi pure decreto vescovile. Imperocchè in tal caso la delegazione della S. Sede è di puro ministero, non di giurisdizione; tale cioè che il Vescovo non può dispensarsi dallo eseguirla, se pur non vi si oppongano gravi e giuste cause ch'egli è obbligato di sottomettere al giudizio della stessa S. Sede, da cui provenne il mandato. Insomma quando il Vescovo è delegato *ad actum*, si suppone che la causa sia stata trattata presso la S. Sede, ed al Vescovo si commette solo di eseguire la risoluzione Apostolica ; quando poi il Vescovo è delegato *ad habitum*, le cause si commettono interamente al Vescovo, che le giudica e le definisce.

d) Quando trattasi di rescritto ottenuto dalla S. Sede a favore di uno scomunicato e rimesso al Vescovo o ad altri per l' esecuzione, il costoro decreto esecutoriale non ha valore.

e) E non ha valore neanco se prima del decreto esecutoriale lo scomunicato fosse stato assoluto: giacchè nullamente si esegue ciò che nullamente fu impetrato.

f) Se n' eccettuano solo i rescritti impetrati dalla S. Sede che riguardano la causa stessa della scomunica incolta.

g) Se n' eccettuano pure i rescritti dati dal Papa, pur sapendo la scomunica incolta dal supplicante: in tal caso *censetur cum ipso dispensare.*

h) Questa nullità di rescritti per gli scomunicati ha luogo pure dopo la Costituz. *Apostolicae Sedis,* non essendo quella in sè una censura; ma solo un effetto di censura.

È questo l' insegnamento comune de' DD., sul quale non vi ha difficoltà. Così il Leurenio, l. c.; il Ferraris l. c. etc. E però fa d' uopo conchiudere che quando si ottiene un rescritto, di grazia o di giustizia, dalla S. Sede sia *in forma gratiosa* sia *in forma commissoria,* a favore di uno scomunicato, il rescritto perciò stesso è irrito e nullo.

Affinchè poi si possa ovviare a tale nullità in certi atti di concessioni Apostoliche suolsi apporre l' assoluzione dalla scomunica. Esaminiamo la portata di quest' assoluzione.

Tale assoluzione può esser doppia: una in forma graziosa, l' altra in forma commissoria. La prima vien data direttamente dal Papa; onde per tal capo il rescritto, tuttochè concesso ad uno scomunicato, è valido di per sè. La seconda vien data a mezzo del Vescovo (come quella pei compratori di beni di Chiesa che vogliono comporsi) onde il rescritto non sarà valido se non quando sia stata fulminata quell' assoluzione. Di qui viene che se il decreto esecutoriale del rescritto pontificio ha luogo prima della detta assoluzione, il decreto è nullo; nè può sanarsi dal medesimo Vescovo dopo l' assoluzione; giacchè avendo egli compiuto nullamente il suo mandato, non è più in sua potestà il rivalidarlo. Si ascolti il chiariss. Mons. Giovine (*De Dispens. Matrim.* Vol. II, § LII, II, n. 5): " Quamvis autem praefata absolutio per ipsum detur Pontificem in litteris, tamen si forte ipsi delegato committatur auctoritas ista absolvendi a censuris ad cautelam, vel altera absolvendi dispensandos incestuosos, oratores prius absolvi et postea dispensari debent. Ratio est quia dicta absolutio ea tantum ratione conceditur, ut valide oratores dispensentur, nempe ad effectum operandi concessionis validitatem. Etenim Gregorius IX expresse in Cap. 1 *de Rescriptis* decrevit rescriptum ab excommunicato impetratum esse nullum ipso iure. Quare absolutio necessario praecedere debet

dispensationem; viceversa concessio nec operatur nec reviviscit per absolutionem post dispensationis executionem datam „ (1). — Ma basti della assoluzione concessa *in forma commissoria.* Vediamo ora la portata dell' assoluzione posta nei rescritti medesimi *in forma gratiosa* (2).

La forma solita di tali assoluzioni è questa: " *Nos igitur eumdem N. N. a quibusvis excommunicationibus, suspensionibus et interdictis aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum dumtaxat praesentium consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes.....* „ — Esaminiamola:

A quibusvis excomunicationibus — L' assoluzione si estende perciò a qualsivoglia scomunica, speciale o generale, maggiore o minore (la quale ultima ora non più ha luogo).

Suspensionibus et interdictis — S' intende di sospensioni ed interdetti particolari, perchè i rescritti non si rendono nulli per sospensioni o interdetti generali.

A jure vel ab homine — Giacchè qualsivoglia scomunica inflitta o dal diritto o dalle Autorità ecclesiastiche ordinarie, qualunque siano, portano seco la invalidità dei rescritti pontificii; e però qui delle une e delle altre si fa menzione.

Quavis occasione vel causa latis — Si estende ad ogni scomunica emanata per qualsivoglia motivo.

Si quibus quomodolibet innodati existunt—E in qualsivoglia guisa incolta.

Ad effectum dumtaxat praesentium consequendum — Di qui viene che l' assoluzione non è piena e perfetta, ma solo parziale; anzi come bene avverte il p. Schmalzgrueber (Vol. IX tit. XVI, n. 221) quest' as-

---

(1) Spesso avviene che, richiedendosi la venia Apostolica per composizioni sopra acquisti illeciti di beni ecclesiastici, nel rescritto pontificio (quando la composizione non venga sancita per facoltà abituale dall' Ordinario) si appone l' assoluzione in forma commissoria dalle censure incolte per tale acquisto e la facoltà di ritenere i beni franchi e liberi, pagando agli enti ecclesiastici le somme convenute. La detta facoltà sarà nullamente conceduta, quando non sia preceduta l' assoluzione dalle censure. In tal caso, come s'è detto, il Vescovo non può sanare la nullità di quell' atto, e ci sarebbe bisogno di un nuovo indulto pontificio. Crediamo nondimeno che basti apporre nello stesso decreto esecutoriale prima l' assoluzione dalle censure, e poi la concessione del fondo ecclesiastico.

(2) Vi sono alcuni Autori, i quali sostengono che quando l' assoluzione è *in forma gratiosa* e la grazia *in forma commissoria,* il Rescritto Apostolico sarà nullo se il delegato non avrà impartita l' assoluzione dalla censura prima di eseguire il rescritto. Ma giustamente osserva qui il Riganti (*In Reg. 66*, n. 12) con altri DD. da lui citati, che quantunque la grazia sia in forma commissoria, laddove l' assoluzione dalla censura è *in forma gratiosa*, la censura riman subito cancellata per quello effetto.

soluzione non è propriamente dalla censura, ma da un solo effetto della censura.

Harum serie absolventes et absolutos fore censentes — Limitandosi quest' assoluzione al solo effetto di ottenere il rescritto apostolico, la censura rimane ancora, per tutti gli altri effetti, inassoluta (1); come rimane altresì la irregolarità che non è censura (Riganti *Comm. in Reg. Com.* LXVI n. 8).

Si noti pure che se uno scomunicato riceve un beneficio con bolla munita di questa clausola, la collazione del beneficio è valida; ma rimanendo gli altri effetti della censura, il provvisto non può far suoi i frutti del beneficio, nè può celebrare od ottenere altro beneficio ecc. senza che sia di nuovo e pienamente assoluto dalla censura. Si ascolti il Riganti l. c. n. 11: " Dum igitur excommunicatus per clausulam in litteris apostolicis adiectam, absolutus, in alio non relevetur, nisi ut gratia ei elargita, non obstante excommunicatione, substineatur, hinc est, quod nequeat ipse vigore absolutionis praefatae fructus beneficii, de quo provisus fuit, suos facere, celebrare, divinis interesse, ad sacros ordines promoveri ac aliud beneficium obtinere, nisi de novo absolutionem ad huiusmodi effectum obtineat. „

Quest' assoluzione però, che suolsi inserire negli atti pontificii perchè ne assicurino il valore, soffre talune eccezioni che fa d' uopo tener presenti. Le quali eccezioni formano l' oggetto della regola LXVI della Cancelleria tuttodì in pieno vigore. Diamola qui con opportune annotazioni.

Regula 66.ª De Insordescentibus — " Item ne personae, pro quibus " Litterae Suae Sanctitatis emanabunt, ob generalem absolutionem a " censuris ecclesiasticis, quibus ligati forent, ad eorum effectum in- " differenter concedi et in Litteris Apostolicis apponi solita, praeste- " tur occasio censuras ipsas vilipendendi et insordescendi in illis, sta- " tuit et ordinavit huiusmodi absolutionem et clausulam in litteris " quas in futurum cum illa concedi continget, non suffragari non pa- " rentibus rei indicatae, incendiariis, violatoribus Ecclesiarum, falsi- " ficatoribus et falsificari procurantibus litteras et supplicationes A- " postolicas, et illis utentibus, receptatoribus et fautoribus eorum, ac " res vetitas ad infideles deferentibus, violatoribus ecclesiasticae li- " bertatis, via facti ausu temerario Apostolicis mandatis non obtem- " perantibus, et Nuncios et executores Apostolicae Sedis et eius " officialium eius commissa exequentes, impedientibus, qui propter

(1) Alcuni Autori, come Mons. Giovine l. c. n. 4, dicono che quest' assoluzione è *ad reincidentiam*. Non ci sembra esatta questa formola. L' assoluzione *non est ad reincidentiam*, giacchè non si toglie in sè la censura; ma solo *ad consequendum unum tantum dispensationis effectum*.

" praemissa vel aliquod eorum excommunicati a iure, vel ab homine,
" per quatuor menses scienter excommunicationis sententiam huius-
" modi substinuerint. Et generaliter quibuscumque aliis, qui censuris
" aliquibus etiam alias, quam, ut praefertur, quomodolibet ligati, in
" illis per annum continuum insorduerint. "

Vengono adunque eccettuati dalla assoluzione inserta ne' rescritti o nelle bolle pontificie:

a) coloro che non ubbidiscono ad una sentenza passata in cosa giudicata;

b) gl' incendiarii (che apportano grave danno);

c) i violatori delle chiese;

d) i falsificatori, o coloro che procurano la falsificazione delle lettere e delle suppliche apostoliche;

e) coloro che si servono delle lettere e suppliche predette ed i loro ricettatori e fautori;

f) coloro che portano cose vietate agl' infedeli;

g) i violatori della ecclesiastica libertà;

h) chi osa scientemente non ubbidire ai mandati apostolici;

i) chi pur osa scientemente impedire i nunzii e gli esecutori apostolici e i loro officiali nella esecuzione delle loro commissioni.

Vuolsi qui avvertire che, dopo la Costituz. *Apostolicae Sedis,* sono cessate le scomuniche *latae sententiae* per la più gran parte di costoro, e però per questi non corre la eccezione, nè la nullità degli atti apostolici, tranne se siano scomunicati *ab homine.*

Questi però non vengono sempre eccettuati dalla detta assoluzione; ma solo se, scomunicati, *scienter* non si curano di farsi assolvere per quattro mesi; cosicchè se, prima di spirare i quattro mesi, ottengono qualche rescritto apostolico, questo sarà valido.

Finalmente sono eccettuati dalla prefata assoluzione; tutti gli altri scomunicati che per un anno intero fanno i sordi e scientemente non procurano l' assoluzione; tranne se il Papa conosca siffatto loro stato (Riganti 1. c. n. 16).

Tutto ciò con giustissima ragione. " Non enim, dice il Riganti *1. c.*, juri consonum est, quod qui contradicit Ecclesiae mandatis, eius gratiis et favoribus perfruatur tempore quo in sua contumacia perdurat, nec rationabile videtur, quod gaudeat beneficio absolutionis ab excommunicatione qui excommunicationem ipsam spernit, nam frustra legis auxilium invocat qui committit in legem. "

Vero è che la detta insordescenza, perchè valga ad escludere dalla generale assoluzione apposta ai rescritti pontificii, richiede una piena e concludente dimostrazione, secondo insegna il Lotterio L. II, par. 33, n. 105, e la S. Rota definì nella *decis. 1483, n. 6 cor. Seraphin.* E però,

dice il Riganti l. c. n. 20, perchè la insordescenza possa produrre quello effetto richiede le seguenti condizioni:

a) che la scomunica sia valida;

b) che la notizia della scomunica sia giunta davvero allo scomunicato;

c) che la durata dell' anno sia continua e completa;

d) che la perseveranza dell' anno nella scomunica sia con animo pertinace e indurato nel disprezzo delle Chiavi.

Per intendere bene queste ultime due condizioni fa d' uopo riflettere che l' anno per tale effetto comincia dal giorno in cui si denunziò nominatamente la scomunica, ovvero questa divenne di pubblica ragione. Quando poi lo scomunicato può invocare qualche scusa ragionevole, non può dirsi *insordescente*. Così non mostra disprezzo alle Chiavi chi per qualche causa estranea al disprezzo non ubbidisce; chi siasi adoperato ad ottenere l' assoluzione, benchè non l' abbia ottenuta; chi l' abbia ottenuta *ad tempus* e poi vi sia ricaduto: chi l' abbia ottenuta nullamente; chi, credendo ingiusta la censura, sia ricorso al superiore; chi sia stato assoluto dal confessore nel foro interno in tempo di giubileo ecc.

Da tutto ciò si fa chiaro che le eccezioni della regola 66.ª della Cancelleria raramente rendono nulla l' assoluzione generale apposta ai rescritti ed alle altre lettere apostoliche.

Al secondo — Or venendo al nostro caso, non è certo da lodare la condotta del Vescovo Cornelio, il quale esegue i rescritti pontificii in forma commissoria, senza badare se coloro che li ottennero siano o pur no irretiti di censura. Dei rescritti pontificii vi ha doppia classe: alcuni hanno l' assoluzione generale dalle censure; altri non l' hanno. Questi ultimi certo non suffragano a chi sia colpito di censura. Quanto ai primi, fa d' uopo esaminare se vi sia l' insordescenza nella censura nel senso spiegato innanzi, nel quale caso neppure suffragheranno.

In rispetto ai compratori di beni di Chiesa, che da più anni non si son voluti riconciliare, se la loro notoria pervicacia sia durata almeno un anno, qualsivoglia rescritto pontificio sarà nullamente ricevuto. E però se si vollero maritare dopo di aver così ottenuta una qualche dispensa da impedimento dirimente, il matrimonio sarà nullo! (1).

(1) Ma se non ambo gli sposi siano irretiti della detta scomunica? In tal caso, se anche la parte innocente supplicò per la dispensa, questa sarà valida per amendue; giacchè l' impedimento quando sia stato tolto per una parte, s' intende tolto anche per l' altra.

CASI E DUBBII

brevemente risoluti.

13.

Se si possa celebrare messa piana in Giovedì Santo.

Con permesso del Vescovo si può celebrare una messa piana, senza le solite funzioni, in qualche chiesa, nel Giovedì Santo?

È risaputa la rigorosa proibiziono della Chiesa che non si celebrino messe piane in Giovedì Santo oltre la sola cantata e solenne. Così la S. C. de' Riti il 19 dicembre 1654 *in Florentina* (n. 980 *Ed. Noviss.*); 20 marzo 1762 *in Veneta* (n. 2465 *E. N.*); 22 dicembre 1770 *in Conchen.* (n. 2489 *E. N.*).

Nell' antica disciplina nondimeno era consentito al Vescovo di permettere in chiesa una sola messa privata in benefizio degl' infermi. E però il De Herdt insegnò (*S. Lit. Pr.* V. III, n. 36): " Una (missa privata permittitur) propter infirmos praeter solemnem, sed arbitrio Episcopi tantùm. „ Questo insegnamento poggiava sulla dichiarazione della S. C. de' Riti del 27 marzo 1773 *in Ord. Carm. Excalceat. Prov. Poloniae* ad 9, di questo tenore: " An in Feria V in Coena Domini celebrari possit in Ecclesia una missa privata propter infirmos, excepta solemni? — Resp.: *Arbitrio Episcopi.* „

Abbiamo detto *nell' antica disciplina;* giacchè oggidì ciò non può ritenersi più dopo l' ultima ediz. dei Decreti Autentici della S. C. dei Riti, nella quale quel decreto fu conservato sotto il n. 2494; ne furono però eliminati varii quesiti, fra i quali il 9.° appunto che riconosceva nei Vescovi la detta potestà. Questa dunque, tolto il fondamento su cui poggiava, non vige più!

Nondimeno per le famiglie religiose vige ancora il decreto della S. C. de' Riti del 31 agosto 1839 *in Tertii Ordinis S. Francisci* (n. 2799 *Ed. Noviss.*), nel quale ai dubbii: " 1. An in Ecclesiis, ubi functiones Maioris Hebdomadae fieri nequeunt, Feria V in Coena Domini celebrari possit missa lecta? — 2. An si huiusmodi Ecclesiae sint Regularium, id liceat ut Superior communicare valeat suos alumnos, pro adimplemento paschalis praecepti? „ — fu risposto: " Ad 1.^{m} Negative. Ad 2.^{m} Superior celebret in privato oratorio ad ministrandam Religiosis Communionem: et si desit oratorium, fiat in ecclesiis ianuis clausis. „

Adunque per le famiglie religiose, nelle cui chiese non possono farsi le funzioni della Settimana Santa, per amministrare la comunione agli alunni, il superiore può celebrare privatamente una messa piana o nel privato oratorio, ovvero in chiesa a porte chiuse. Per parità di ragione crediamo che ciò valga sì per gli Ordini di voti solenni come per gl' Istituti di voti semplici, e sì per quelli di maschi, come per quelli di femmine, in cui può celebrare il cappellano col consenso del Vescovo.

14.

Se v' è pericolo di censura per un chierico, che voglia farsi elettore amministrativo.

V' è mai pericolo che un chierico, il quale voglia farsi elettore amministrativo, possa cogliere la censura? La difficoltà sorge dalle parole del Tridentino Sess. 22, c. 11 de ref.: " Clericus vero qui nefandae fraudis et usurpationis huiusmodi fabricator *seu consentiens* fuerit, eisdem poenis subiaceat, nec non quibuscumque beneficiis privatus sit, et ad quaecumque alia beneficia inhabilis efficiatur, et a suorum ordinum executione, etiam post integram satisfactionem et absolutionem, sui Ordinarii arbitrio suspendatur.„ Or, dato che gli eletti municipali si rendessero usurpatori o compratori di beni sacri, un chierico che li elegge sembra di cooperare a tanta iniquità, e ad essa consentire.

Parlammo altrove a lungo della responsabilità degli officiali del municipio sull' acquisto e sulla conservazione dei beni ecclesiastici usurpati dal Governo (Mon. Eccl. Vol. VII, Par. II, p. 228 segg.). Vedemmo quanto fosse difficile dimostrare che essi abbiano a cogliere per le dette cose la censura del cit. capo del Tridentino. Ma posto pure che la colgano, gli elettori, dicemmo, non possono coglierla parimenti, perchè tutto al più dovrebbero questi considerarsi come cooperanti; ed è dichiarato che la cooperazione non è punita della detta censura (V. nostre *Consultazioni Morali* Cons. I, p. 9).

Vero è che, quanto ai chierici ivi si dice: *clericus qui nefandae fraudis et usurpationis huiusmodi fabricator seu consentiens fuerit, eisdem poenis subjaceat etc.* Ma si notino le parole *fabricator seu consentiens* cioè *autore o consenziente:* non già *consulente* o *approvante* o *ratificante* o in *qualunque altro modo cooperante,* siccome altrove si esprime il diritto quando vuol punita la cooperazione. E vuol dire che il chierico, quando non è autore della ingiusta usurpazione, va punito solo quando ad essa

consente. Ed in che modo può consentirvi? Sembra che solo quando egli possegga qualche benefizio o fondo ecclesiastico e permetta volontariamente che altri lo rapisca. Il *consiglio* e l' *approvazione* possono riguardare qualunque cosa anche estranea: il consenso non riguarda se non qualche cosa o qualche diritto che appartiene a sè, e si permette che altri se ne approprii o ne partecipi. Così non vi è che il *proprietario* o il *possessore* o il *superiore* che possono consentire a qualche cosa: gli altri estranei non possono far ciò.

Ma vi è un' altra ragione assai più forte che persuade siffatta interpretazione del detto luogo. Quivi si parla dei patroni che usurpano i beni del loro patronato, ed in continuazione poi si parla dei chierici che ciò consentono. Eccone il testo: " Quod si eiusdem ecclesiae patronus fuerit, etiam iure patronatus ultra praedictas poenas eo ipso privatus existat. Clericus vero qui nefandae fraudis et usurpationis huiusmodi fabricator seu consentiens fuerit, eisdem poenis subiaceat, nec non quibuscumque beneficiis privatus sit et ad quaecumque alia beneficia inhabilis efficiatur, et a suorum ordinum executione etiam post integram satisfactionem et absolutionem, sui Ordinarii arbitrii suspendatur. „ Adunque non si parla di qualsivoglia consenso, da parte dei chierici, ma di quello che richiedesi per la perpetrazione *nefandae fraudis et usurpationis huiusmodi,* di quella usurpazione cioè di cui precedentemente si è parlato, che è quella dei patroni. E vuol significare che nella usurpazione dei beni di giuspatronato, i patroni attivi, oltre le altre pene incorrono pure in quella di perdere *eo ipso* il giuspatronato; i patroni passivi (che sono i chierici), i quali o usurpano o consentono alla surpazione, cadono in tutte le altre pene e privazioni sopra indicate.

Ora tornando ai chierici elettori amministrativi, questi pel solo fatto della elezione, non possono per nulla dirsi consenzienti alle usurpazioni che vogliono commettere gli eletti. Peccheranno certo se daranno il suffragio a chi sia disposto a danneggiare la Chiesa o ad appropriarsi dei suoi beni; ma per questo non coglieranno la censura del Tridentino, perchè essi se consentono alla elezione, non intendono consentire quai patroni passivi alla usurpazione.

Del resto, dato pure e non concesso che il consenso equivalga ad approvazione, dal solo fatto della elezione non discende che un chierico intenda di approvare gl'iniqui suffragi che il suo eletto voglia dare in danno della Chiesa, tranne solo se il candidato in un programma elettorale abbia espressa tal volontà, ovvero l'abbia mostrata colle opere e coi discorsi precedenti.

15.

Se nelle processioni col Santissimo possano ammettersi fanciulli vestiti da angeli o da santi dell' antico o del nuovo Testamento.

In varii luoghi è invalsa la consuetudine che nelle processioni col SS. Sacramento si ammettano fanciulli vestiti da angeli o da santi dell'antico o del nuovo Testamento, per fare onore a Gesù Sacramentato. È lecito tutto ciò?

Più volte la S. C. de' Riti si ebbe ad occupare di questo accompagnamento di fanciulli alle processioni col Santissimo.

Nella città di Roma vi era costume di associare in simili processioni fanciulli rappresentanti martirii e misteri di varii Santi: la S. C. con decreto del 5 marzo 1667 *in Urbis*, n. 1348 *E. N.* lo condannò. Ecco il tenore del cit. decreto: " S. R. C. solicite animadvertens quod pia fidelium consuetudo associandi processiones, quae fiunt in Urbe infra hebdomadam SS. Corporis Christi per pueros utriusque sexus repraesentantes varia SS. martyria et mysteria, non solum Christifidelium non augent pietatem, imo a debita adoratione SS.mi mentes populi distrahit, ideo iidem E.mi decreverunt: *In posterum prohibendum esse, ne dicti pueri puellaeque ut supra, aliquo modo admittantur*„

Nella dioc. di Milano si era introdotto lo stesso uso di associare a qualsivoglia processione fanciulli ed anche adulti che rappresentavano la vita, i miracoli e la morte dei Santi: cotale uso fu pur condannato dalla S. C. dei Riti con decreto del 5 novembre 1667 *in Mediolanen.* ad 7, n. 1361 *E. N.* Eccolo: " An in processionibus tum SS. Sacramenti in die Solemnitatis Corporis Christi eiusque octava, tum aliarum Confraternitatum Rosarii, de Carmelo, Cordigerorum, aliisque huiusmodi, permittendum sit ut pueri puellaeque nedum septennio minores, sed virgines ultra vigesimum annum, magno cum scandalo Sanctos Sanctasque eorumque vitas miracula et mortes repraesentantes, cum insignibus eorumdem Sanctorum induant et incedant?— Resp: *Prohiberi.* „

Anche l' uso di portare nella processione del SS. Sacramento gl' istrumenti della Passione fu vietato con decreto della medesima S. C. del 17 giugno 1684 *in Veneta* ad 1.^{m} n. 1731 *E. N.*: " An in solemni processione SS.mi Sacramenti Eucharistiae, tam in die Corporis Christi, quam in Maiori Hebdomada, deferre liceat instrumenta SS.mae Passionis Salvatoris Nostri J. C., scilicet fragmentum SS. Crucis vel Spinae? — Resp: *Negative.* „

Tutti e tre codesti decreti furono poi confermati dall' altro del 7

dicembre 1844 *in Brixien.* n. 2879 *E. N.*, nel quale ad un parroco di Brescia che domandò se potesse ivi continuarsi l' usanza, introdotta da pochi anni, di recarsi, nelle processioni del Santissimo, da giovani vestiti alla foggia dell' antico Testamento, l' arca, la mensa coi pani di proposizione ed altre cose simili, fu risposto: " Dentur decreta iam alias edita; nimirum: in una Urbis die 5 martii 1667 et in Mediolanensi die 5 novembris eodem anno, atque in una Venetiarum die 17 iunii 1684, quibus prohibetur expresse ne pueri illis in supplicationibus deferant vel instrumenta Dominicae Passionis, vel aliud repraesentans huius mysteria vel Sanctorum martyria; utpote quae ex sui natura animum avertant ab adoratione SS. Sacramenti, quod unice in iisdem intenditur. "

Dagli allegati documenti adunque si raccoglie che la S. C. ha vietato l' uso di associare fanciulli ed anche adulti, nelle processioni, rappresentanti angeli o personaggi dell'antico o del nuovo Patto, per la ragione che codeste rappresentanze distolgono l' attenzione e la venerazione che si deve unicamente al Santissimo, e recano scandalo ai fedeli.

Nondimeno può darsi talvolta che questi inconvenienti non hanno luogo, e invece cotali rappresentanze, fatte colla dovuta modestia, eccitano la pietà e il fervore, e conciliano attenzione e venerazione maggiore verso il Divin Sacramento. In tal caso, non v' ha ragione che debbano considerarsi come vietate, e colla venia del Vescovo possono ancora permettersi. Ed ecco un decreto della S. C. de' Riti che fa al proposito:

" R.mus Pater hodiernus Superior Conventus Ordinis Minorum S. Francisci de Observantia in civitate Hierosolymitana a Sacra Rituum Congr.ne humiliter postulavit ut in processione peragenda in Solemnitate SS. Corporis Christi admitti possint pueri modo quo angeli depingi solent, vestiti, quorum alii flores per viam spargant, alii fumigantes deferant thuribulos, alii uvam ac frumenti spicas in manibus gestent, quia id pergratum est spectatoribus cunctis non solum catholicis sed et schismaticis et ipsis Turcis.

" Sacra vero eadem Congregatio... rescribere rata est: *Tam relate ad ritum, quam relate ad modum vestiendi, remittitur arbitrio R.mi D. Patriarchae Hierosolymitani.* " (Ordinis Min. S. Franc. de Observantia, 7 febr. 1874, n. 5576).

Possiamo adunque conchiudere che cotali rappresentanze per lo più riescono indecenti ed oggetto di distrazioni e di scandali; e però generalmente sono da riprovare. Ma riguardo ai fanciulli vestiti da angeli, che compiano atti di culto e di adorazione, onde non distrazione ma piuttosto eccitano raccoglimento e pietà, il Vescovo, chiarito ciò, potrà bene permetterne l' uso.

QUESITI

con brevissime risposte.

67. *Circa la versione delle litanie del SS. Cuor di Gesù.*

D. Alle litanie del SS. Cuor di Gesù sono state annesse 300 giorni d' indulgenza. Possono guadagnarsi le dette indulgenze se le prefate litanie si recitano tradotte in italiano?

R. La s. m. di Pio IX, con decreto della S. C. delle Indulg. del 28 dic. 1864, dichiarò che le indulgenze annesse a preghiere possono sempre lucrarsi in qualunque idioma siano le preghiere tradotte, purchè la versione sia fedele. Dovrà questa sempre aversi per fedele, quando sarà stata approvata o dalla S. Sede o dal Vescovo. Eccone le parole: " Indulgentias adnexas precibus valere quocumque idiomate recitentur, dummodo versiones sint fideles. Licet autem pro lucranda indulgentia requiratur versionis fidelitas, ut vero constet de fidelitate versionis sufficit declaratio S. C. Indulg. per E.mum Praefectum vel unius ex Ordinariis loci ubi vulgaris est lingua, in quam vertitur oratio, cuius recitationi primitus indulgentia concessa fuit.

68. *Che dire quando la versione sia privata, e non approvata dal Vescovo?*

D. E se la versione sia stata fatta privatamente e non sottoposta all' approvazione o della S. Sede o del Vescovo?

R. In tal caso crediamo che anche possano lucrarsi le indulgenze, purchè la versione sia fedele. Imperocchè la S. C. delle Indulg. nel cit. decreto ha detto che affinchè consti della fedeltà della versione, basta *(sufficit)* la dichiarazione della S. Sede o del Vescovo; non ha detto *requiritur*. E ciò vuol dire che quando vi è l' approvazione della S. Sede o del Vescovo deve ritenersi sempre *fedele* la versione; ciò però non toglie che possa ritenersi fedele per altre vie.

69. *Se le litanie tradotte possano recitarsi pubblicamente in chiesa.*

D. Le litanie, approvate dalla S. C. dei Riti nel testo latino, possono recitarsi o cantarsi pubblicamente in chiesa tradotte in lingua volgare?

R. Crediamo che no, senza una espressa venia della medesima S. C. Lo argomentiamo dal rigore, ond' essa ha proibita la recitazione pubblica in chiesa di litanie non approvate dalla S. Sede (S. R. C. 18 febr. 1898—*Mon. Eccl.* Vol. X, P. II, p. 9). Se adunque la versione non è anch' essa approvata espressamente dalla S. C., non crediamo si possa usare pubblicamente nelle chiese.

70. *Circa l' ordine delle commemorazioni nei Vesperi.*

D. Nel 1900 in dioc. di C. al 12 febbr. si festeggia S. Paolo I Eremita dopp. min. Nel 13 si ha la Commemoraz. dell' Orazione di N. S. G. C. dopp. magg. e di S. Pietro Nolasco dopp. semplificato. A Vespero perciò del giorno 12 come devono disporsi le commemorazioni? Dovrà farsi prima quella

di S. Paolo, oppure quella di S. Pietro Nolasco? Nel 14 poi si ha S. Eleucadio dopp.; perciò nel vespro del 13 si farà prima quella di S. Eleucadio oppure quella di S. Pietro Nolasco? — E in generale, come vanno intese queste parole delle Rubriche del Breviario: " Quando contingit fieri plures commemorationes, illae semper praeponantur quae ad officium pertinent? „

R. Rispondiamo prima al quesito generale. Le allegate parole della Rubrica vanno intese nel senso del decreto gen. del 5 febbr. 1895 *(Mon. Eccl.* Vol. IX, P. I, p. 8), il quale stabilì che " post orationem diei, ante ceteras, commemorationem semper agendam esse de alio cuiuscumque ritus festo, quod concurrat, si locum habeat, deinde reliquas, iuxta ordinem quem seu Rubrica generalis Breviarii tit. IX, n. 11, seu tabella occurrentiae in eodem Breviario inscripta praecipiunt. „ — Ciò posto, nella dioc. di C. ai vesperi del 12 febbr. dovrà farsi prima la comm. di S. Paolo e poi quella di S. Pietro Nolasco; e parimenti ne' vesperi del 13 si farà prima quella di S Eleucadio e poi quella di S. Pietro Nolasco.

71. *Circa il servizio militare degli alunni religiosi.*

D. Tizio, alunno religioso e costretto alla milizia, perchè vien sostituito da Cajo in quel servizio, è ammesso alla professione solenne ed ai sacri ordini fino al diaconato. Intanto muore Cajo e Tizio deve compiere il servizio militare. Si chiede: 1.° La professione di Tizio fu valida? fu lecita? 2.° Può Tizio esercitare gli ordini ricevuti? — 3.° Può venir promosso al sacerdozio prima del servizio militare?

R. Al 1.° La professione di Tizio fu valida; giacchè il decreto della S. C. de' VV. e RR. del 27 novembre 1892 vieta la professione solenne ed i sacri ordini agli alunni religiosi astretti alla milizia, non però sotto pena di nullità (V. *Mon. Eccl.* Vol. VIII, Par. II, p. 243). Quanto alla liceità non essendo Tizio del tutto esente dal servizio militare non poteva senza dispensa professare ed ordinarsi: può però essere scusato dalla buona fede.

Al 2.° Tizio non ha contratta sospensione alcuna: può perciò lecitamente esercitare gli ordini ricevuti.

Al 3.° Non però può venir promosso al sacerdozio senza opportuna facoltà della S. C. de' VV. e RR.

72. *Circa gli anniversarii di tutt' i sacerdoti o di tutti i confratelli.*

D. In B. è consuetudine che dopo i Morti si fanno anniversarii per tutti i sacerdoti defunti di quella chiesa, per tutti i confratelli di ciascuna congregazione ecc. Si chiede: 1.° possono farsi tali anniversarii in giorni di rito doppio? — 2.° qual messa dovrà in detti giorni celebrarsi?

R. Al 1.° Negativamente, come fu dimostrato altrove *(Mon. Eccl.* Vol. VII, P. I, p. 237), ostando i decreti della S. C. de' Riti del 5 dic. 1733 *in Corduben,* del 7 sett. 1850 *Asturicen.* e del 26 mar. 1859 *in Congr. Scholar. Piar.*

Al 2.° Potrà farsi (nei giorni però di rito semidoppio) la messa di anniversario, in forza del decreto della S. C. dei Riti 5 marzo 1870 *in Omoluccen.* ad 5 (V. *Mon. Eccl.* Vol. X, P. II, p. 65).

73. *Circa il privilegio dei pontificali concesso alle Dignità.*

D. È stabilito che il privilegio dei pontificali concesso ad un Capitolo non può esercitarsi se non alla presenza del capitolo medesimo e celebrandosi capitolarmente (Const. *Decet. Rom. Pontifices* IV Non. Jul. 1823 ap. *Mon. Eccl.* Vol. IV, Par. II, p. 155; Vol. XI p. 15). Deve dirsi lo stesso quando non l'intero Capitolo, ma le sole Dignità abbiano il privilegio dei pontificali?

R. La cit. Costit. di Pio VII *Decet Romanos Pontifices* riguarda i Collegi de' Canonici, non le sole Dignità. Quando queste solamente hanno l'onore de' pontificali, fa d'uopo che si attengano strettamente alle parole dell'indulto. Eccone la regola suprema d'interpretazione, come si ha nella cit. Costit., n. 5: " Quodcumque privilegium ad augendum insignium quarumdem Ecclesiarum splendorem ab Apostolica Sede Dignitatibus, Canonicis, Rectoribus, aut alio quocumque nomine nuncupatis concessum, utpote laesivum dignitati Episcopali, de iure strictissime est interpretandum. Quamobrem nil aliud concessum intelligendum est, nisi illud quod est speciatim expressum; neque ex indulto uno alterove privilegio, trahi potest consequentia ad alia, quae singillatim descripta non fuerint. „

74. *Circa le maniche del rocchetto.*

D. Le vigenti leggi liturgiche permettono ai canonici di cattedrali o di collegiate l'uso del trasparente rosso nelle maniche del rocchetto: o deve essere assolutamente nero?

R. Le leggi liturgiche prescrivono solo che il rocchetto, a differenza della cotta, deve avere le maniche *non amplas sed angustas* (De Herdt, *S. Lit. Pr.* T. I, n. 160). Nulla è prescritto circa il trasparente: perciò si può stare benissimo alla consuetudine dei luoghi.

75. *Se il canonico giubilato possa sostituire altri in coro.*

D. Un canonico giubilato può sostituire altri canonici nella salmodia corale, affinchè questi tuttochè assenti, non siano puntati?

R. Può senz'alcun dubbio. La giubilazione è un indulto, che non priva il canonico dei suoi diritti; fra i quali quello pure di poter sostituire altri canonici (V. Scarfant. Lib. II, tit. VI, animadvers. 16).

76. *Se un parroco regolare possa eleggersi a deputato del Seminario.*

D. Può un parroco regolare di città essere eletto a deputato del Seminario?

R. I deputati pel Seminario, giusta il Tridentino, devono essere eletti fra il capitolo cattedrale e fra il Clero. Qui non si distingue fra clero secolare e regolare. Si cita dal Zamboni (tom. IV *Seminarium* § III ap. De Herdt *Prax. Capit.* Cap. XIV, § 2, n. III) un decreto della S. C. del Conc. del 15 settembre 1792 *in Triden.*, il quale attribuisce il diritto di scegliere il deputato al clero sì secolare come regolare, il quale anche è chiamato a pagar la tassa pel Seminario: certo, eleggendosi i deputati nel Sinodo, è chiamato l'uno e l'altro clero ad eleggere. Che se ciò vale per la elezione attiva, varrà di egual ragione anche per la passiva. Siamo di credere perciò che a deputato del Seminario può bene eleggersi un parroco regolare della città.

77. *Se i trovatelli siano figli legittimi.*

D. Tito era un trovatello, che allevato da una pia donna, ed istruito, vuole addirsi al Santuario. Ha bisogno o pur no della dispensa Apostolica come illegittimo?

R. È quistione se i trovatelli debbano considerarsi illegittimi. Alcuni affermano, perchè comunemente gl' illegittimi sono esposti. Altri negano, per la ragione che il figlio deve riputarsi legittimo sempre quando non si provi chiaramente la illegittimità. Questa seconda sentenza è più comune e più propabile, giacchè, al dire di Benedetto XIV (Epist. *Redditae Nobis* 19 dec. 1744 § 4), " iudex debet in bonum et commoda prolis propensus esse. „ Stante ciò, poichè la irregolarità quando è dubbia di diritto non s'incorre, non v' è bisogno della dispensa Apostolica per la promozione di Tito, nel caso, agli ordini sacri.

78. *Se l' impedimento di pubblica onestà contraggasi dagl' infedeli.*

D. Insegnano i TT. che l' impedimento di affinità può contrarsi pure nella infedeltà. Deve dirsi lo stesso dell' impedimento di pubblica onestà?

R. È quistione se l' impedimento di affinità in primo grado di linea retta. *ex copula licita* sia di diritto naturale: più probabilmente non è. Gl' infedeli non sono soggetti alle leggi ecclesiastiche: onde (quando l' autorità civile non sancisca diversamente) gl' infedeli non sono legati che solo dagli impedimenti di diritto naturale. Il matrimonio perciò fra infedeli affini in primo grado di linea retta *ex copula licita* è dubbiamente valido: ogni altra affinità è certo che non dirime il loro matrimonio (V. Gasparri *De Matr.* Vol. I, n. 700). Intanto poichè l' impedimento di pubblica onestà è tutto e sempre di diritto ecclesiastico, è pur certo che non ha luogo fra gl' infedeli, salvo se sia sancito dall' autorità civile, che, secondo la sentenza più probabile, ha diritto di stabilire impedimenti dirimenti nelle società non cristiane (V. Gasparri l. c. n. 732).

79. *Se l' impedimento di pubblica onestà, ha luogo fra gl' infedeli convertiti.*

D. Quando nella infedeltà siasi posta la causa che dà luogo all' impedimento di pubblica onestà, se tale impedimento non ha luogo nella infedeltà, stringe almeno gl' infedeli convertiti?

R. Quando gl' infedeli si convertono, sottostanno alle leggi della Chiesa che riconoscono tale impedimento dirimente. E però se un solo degli sposi così legati si converte basta la sola dispensa di disparità di culto che seco porta pure ogni altra dispensa necessaria. Quando amendue siano convertiti, per sposare hanno bisogno della dispensa di pubblica onestà. — Dicasi lo stesso per ogni altro impedimento di diritto ecclesiastico, sul quale suol dispensare la S. Sede. (Vedi ciò che su tal proposito fu detto nel Mon. Eccl. Vol. X, Par. II, p. 244).

80. *Se i semplici sacerdoti possano intervenire al coro.*

D. Nella Cattedrale di D., ove il parroco è capo del Capitolo, possono i coadiutori parrocchiali, benchè non addetti al coro, intervenirvi spontaneamente e recitare coi capitolari l' officio divino, ed essere incensati ecc.?

R. Col permesso del Capo del coro, possono certamente; ed è bene che intervengano, vestiti di semplice cotta. In tal caso occuperanno gli ultimi stalli, non però canonicali, e potranno essere incensati in ultimo luogo.

81. *Se possano intervenirvi canonici estranei.*

D. Mevio canonico di B. si reca a predicare in C. Qui è invitato a prender parte alle funzioni corali colle proprie insegne. Può consentire? E qual posto gli competerebbe?

R. Sarebbe generalmente proibito ai canonici usare le insegne canonicali fuori la propria chiesa quando *capitulariter non incedunt*, come fu definito nel decreto generale della S. C. dei Riti del 31 maggio 1817, approvato dalla s. m. di Pio VII il 4 giugno 1817. Nondimeno col decreto del 2 agosto *in Petrocoricen.* la S. C. rispose *nihil esse innovandum* quando la generale consuetudine porti diversamente (V. *Mon. Eccl.* Vol. VII, Par. I, p. 207 segg.). Posto ciò, Mevio, nel caso, può (stante la consuetudine generale) in aliena chiesa predicare colle proprie insegne; e se invitato al coro, può prendervi posto, però dopo l'ultimo dei canonici, essendo preferiti quelli della propria chiesa.

BIBLIOGRAFIA.

Biederlack Giuseppe — Introduzione allo studio della quistione sociale del p. Giuseppe Biederlack S. J. professore della Università Gregoriana in Roma. Versione sulla terza ediz. tedesca del p. Melchiade Vivari stimatino, con note ed aggiunte dell'Autore — Pavia tip. Artigianelli 1899.

Quest'opera fu dettata dall'illustre Autore quando teneva la cattedra di diritto pubblico ad Innsbruck, soprattutto per illuminare il Clero della questione sociale che con tanto ardore si agita tuttodì, ed alla quale il Clero non deve essere estraneo. È divisa in due parti: una generale, speciale l'altra. La prima espone lo stato della quistione, la storia di essa e poi discute le teorie socialistiche ed il sistema del liberalismo economico, mostrando con quali retti principii fa d'uopo condurre l'ordinamento del civile consorzio e l'esercizio dell'attività economica. La seconda parla in ispecie della quistione agraria, del giusto salario, della condizione degli operai e di quella dei negozianti: tutto secondo l'insegnamento delle due magistrali Encicliche di Leone XIII *De conditione opificum*, e *De Civitatum constitutione christiana*. In quest'operetta è condensato il più ed il meglio di quanto s'è scritto intorno a tal materia scabrosissima, e con quell'ordine e con quella lucidezza che è propria di chi è consumato nella palestra dell'insegnamento. Se ne vantaggino tutti gli ecclesiastici. — Prezzo L. 2 presso il libraio Federico Pustet in Roma, piazza Fontana di Trevi.

Costantini Vittorio — Le occasioni di peccato ed il soccorso della divina Grazia. Disquisizione per M.r Vittorio Costantini — Roma, tip. Vaticana, 1899.

Più volte abbiamo parlato di questo chiariss. Autore annunziandone le plaudite opere teologico-morali. La novella disquisizione che abbiamo sott' occhi riguarda un argomento che in altri tempi ha dato luogo ad animate controversie, ma che l' Autore tratta colla consueta sua chiarezza e brevità deducendo tutto da sommi principii con ordine strettamente scientifico. Mostra come Dio, se ci tenta con metterci alla prova delle occasioni, ci previene colla grazia, perchè possiamo ricavarne merito; che se avviene invece qualche caduta, questa deve ascriversi a nostra sola malizia. Ciò per altro si rannoda a quanto l' Autore stesso ragionò in altro lavoro col titolo: *Permissione de' mali morali* da noi pure commendato, e che torniamo a raccomandare ai nostri lettori colle altre opere opportunissime del detto Autore — Trovansi tutte vendibili in Roma, presso Desclé e Lefebvre & C. specie le *Institutiones Theologiae moralis* per L. 6 e lo *Specimen casuum conscientiae* per L. 2, ed anche presso l' Economo del Seminario di Acquapendente.

De Lorenzo Mons. Antonio — Un terzo Manipolo di Monografie e Memorie Reggine e Calabresi—Siena, tip. editr, S. Bernardino, 1899.

Mons. De Lorenzo ha voluto ritirarsi dall' amministrazione di Mileto con gran dolore di quei diocesani: non ha deposta però la sua dotta ed erudita penna. In questo altro libro da lui dato a luce si contiene la storia del Seminario Reggino, e poi quella del Collegio Domenicano che nel sec. XVII dava a Reggio i gradi accademici nella facoltà Teologica. Vi si aggiungono *Tratti Storici* e *Pagine Sparse*, e finalmente *Spighe* e *Granelli*, con che si offrono memorie, note e macchiette storiche assai belle e rilevanti di quella calabra regione. Mons. Di Lorenzo continua a rendersi così beñemerito altamente della storia patria.

Fittipaldi Alfonso — Lezioni sull' Arte del dire, compilate dal prof. Alfonso Fittipaldi, dottore in lettere — Napoli, Filippo De Angelis, 1898 — Vol. 2.

Annunziamo volentieri questo corso di letteratura, perchè scritto soprattutto pei Seminarii: Con bell' ordine e con ammirabile chiarezza vi si trova tutto a suo luogo: i precetti più esatti e ricevuti; gli esempii scelti con molto senno. La brevità non offende la pienezza della trattazione. Sarà perciò di grande aiuto ai professori ed agli alunni cui molto lo raccomandiamo. Costa L. 2.25 presso l' Autore in Lauria (Potenza).

Mola Mons. Carlo — Discorsi sacri di Mons. Carlo Mola Vescovo di Foggia — Siena, tip. editr. S. Bernardino, 1899.

Diamo il benvenuto a quest' altro libro dello infaticabile Mons. Mola. Contiene sermoni sui misteri di N. S. G. C. e di Maria SS., ed un corso per esercizii spirituali. Fatti pel popolo, hanno il secreto d' insinuarsi nel cuore degli ascoltanti e di commuoverlo a salute. Alla chiarezza perciò di quel

suo stile puro ed elegante va unita una soave unzione, onde chi ascolta o chi legge non può non provarne profitto rilevante. Li raccomandiamo per ciò ad ogni classe di persone.

Ojetti Benedetto — Synopsis rerum Moralium et Juris Pontificii alphabetico ordine digesta, et novissimis SS. RR. Congregationum Decretis aucta, in subsidium praesertim Sacerdotum, auctore Benedicto Ojetti S. J. in Pont. Univ. Gregor. Coll. Rom. Professore— Romæ ex typ. polygl. S. C. de Prop. Fide, 1899-

Ecco una nuova opera di teologia morale e di diritto pontificio che noi segnaliamo ai nostri lettori. L' utile indiscutibile di essa appare soprattutto da che, redatta secondo l'ordine alfabetico, riesce facilissimo trovare qualsivoglia articolo ed apprendere quanto ad esso si appartiene. Tutto è condotto secondo la dottrina più certa e più vera e secondo i responsi anche ultimi delle sacre Congregazioni Romane. Vi si trovano ai propri luoghi le cose segnatamente che hanno riguardo ai tempi nuovi, e che tante difficoltà presentano pei sacri ministeri. I parroci, i confessori, i curiali e in generale ogni sacerdote avranno in essa un tesoro di dottrine sempre pronto da fornire lumi e consiglio in ogni caso. Gli studiosi delle sacre discipline vi troveranno un efficacissimo aiuto di memoria. Noi raccomandiamo a tutti quest' opera dotta e opportunissima che potrà recare non lievi servigi ad ogni ordine di ecclesiastici. — Costa L. 9. 75 presso l' Università Gregoriana in Roma, via del Seminario 120.

Palmieri Domenico S. J. — Commento alla Divina Commedia di Dante Alighieri — Vol. I L' Inferno — Vol. II Il Purgatorio — Vol. III Il Paradiso — Prato, tip. Giachetti, Figlio & C. 1898-99.

Che il p. Palmieri d. C. d. G. sia uno dei più insigni teologi viventi lo sanno tutti: le sue opere di teologia dogmatica celebratissime; le sue opere di teologia morale in continuazione e ad illustrazione di quelle del Ballerini gli hanno acquistato fama altissima ed universale nelle sacre discipline, da essere stato meritamente scelto a teologo della Sacra Penitenzieria. Non tutti però conoscevano il suo valore in letteratura, specie italiana, avendo egli scritto per lo addietro sempre in latino. Or questo commento alla Divina Commedia di Dante Alighieri, pubblicato per far piacere a sua madre che desiderava di leggere anch' ella e di gustare qualche produzione del figlio, rivela il p. Palmieri egualmente insigne letterato da non la cedere ai più elevati scrittori. Non è questo infatti un lavoro di poco conto da mettersi alla pari con tanti altri; è lavoro originale, profondo, di dottrine letterarie vaste e svariatissime, in cui si toglie ad esame l' immortale poema da tutt' i lati, e mentre se ne fa conoscere l' altissimo ed indiscutibile valore, non se ne tacciono i difetti, sì che lo si possa giudicare ad una stregua esatta e se ne possano ammirare con piè sicuro i sommi pregi. Il lato poi più proprio e originale di questo commento è l' esame delle dottrine teologiche del gran Poeta, che sono molta parte delle sue cantiche, ed in cui se vi è molto da ammirare e da apprendere, non vi manca però qualche pecca, condonabile per altro alla qualità del poeta e al tempo in cui scrisse. Il p. Palmieri con quella sua profonda peri-

zia teologica era al caso di ben vagliare e giudicare quelle dottrine, e lo ha fatto nei luoghi proprii con accuratezza e precisione ammirabile, come nessun altro poteva fare e nessun altro certamente ha fatto prima di lui. Noi nel rallegrarci coll'insigne Autore di quest'opera bellissima, l'additiamo a tutti i cultori degli studii danteschi, opinando non potersi avere un giusto concetto del gran poema, senza tener presente ciò che in quest'opera con alto senno e con singolare perizia vien dichiarato.

Sebastianelli Guglielmo — Praelectiones Iuris Canonici, quas in Scholis Pontificii Seminarii Romani tradebat Gulielmus Sebastianelli — De Rebus — Romae, typis Vaticanis, 1897.

Di questo nuovo e lodatissimo corso di Diritto Canonico demmo conto quando annunziammo il primo Volume *De Personis*. Dicemmo con quanto senno il chiariss. Autore si era allontanato dallo antico metodo di spiegare le Decretali, riducendo tutta la gran materia ai tre consueti capi *de personis, de rebus et de iudiciis*. In questo secondo volume tratta *de rebus* con quella competenza che è tutta sua, da non lasciar nulla a desiderare. E poichè le cose sacre riguardano o il matrimonio o i beneficii o le cose temporali, di tutto questo è detto quanto basti per una compiuta e profonda istituzione e quale la richiedono i tempi nostri. Noi facendo plauso al chiariss. Autore additiamo questo volume non solo agli studiosi dei sacri Canoni, ma sì pure a quanti bramano una norma sicura per lo insegnamento di essi canoni e per l'amministrazione diocesana. — Costa L. 7.

T. De la Rive — L'Esilio e la morte di Pio VI. Discorso di commemorazione, con la traduzione francese a fronte, scritta dall'Autore stesso — Roma, libreria Pontific. Federico Pustet, Piazza Fontana di Trevi 1899.

Opportunissima riesce la pubblicazione di questo eloquente discorso del chiaro De la Rive, ora che in molti luoghi si è celebrato il centenario della morte della s. m. di Pio VI. Di questo insigne Pontefice si descrive l'ultimo anno della vita, e se ne mostrano le persecuzioni, patimenti, le infermità e in pari tempo l'animo grande e virile, la fermezza inconcussa nel sostenere i diritti della S. Chiesa. Si disse che, con Pio VI era morto il Papato. L'Autore giustamente fa vedere quanto falso fosse quel detto, e che anzi qual differenza corra, intorno al Papato fra la fine del secolo XVIII e la fine del secolo XIX.—Questo discorso, pronunziato a Bologna, a Faenza, a Ferrara, a Roma, a Cesena, fu meritamente da per tutto plaudito; e noi lo raccomandiamo vivamente ai nostri lettori.

CRONACA GOVERNATIVA.

Il comune non è tenuto alla casa del cappellano — La giurisprudenza ha equiparato la casa del parroco agli edifizii inservienti al culto, per ciò solo che senza un ministro del culto, il culto non si può canonicamente esercitare. Ciò non può dirsi del cappellano. È però in virtù dell' art. 299 della legge com. e prov. se il comune ha l' obbligo di provvedere la casa al parroco, non l' ha parimenti di provvederla al cappellano (Parere del Cons. di Stato Sez. Int. 20 genn. 1899 adott.). (Man. degli Ammin. Anno 38.°, p. 50).

Diritto sulle campane a scopi civili — Le campane degli edificii di culto possono servire anche a scopi civili (per le scuole, per casi d' incendi, per la convocazione del consiglio comunale ecc.); quindi l' Autorità politica è competente in certi casi a disporre per l' uso delle dette campane a scopi civili (Corte di Appello di Torino 20 agosto 1898 — Parroco di Anzola c. Comune). (Man. degli Amm. l. c. p. 51).

Obbligo contrattuale del comune per spese di culto — Esistendo una convenzione scritta, per la quale un Comune deve corrispondere al parroco una somma annua fissa per provvedersi dal medesimo all' adempimento di certi atti di culto, sorge un contratto bilaterale, da cui il Comune non può sciogliersi, nemmeno esonerando il parroco dall' adempimento degli oneri o cerimonie di culto. (App. di Casale, 30 giugno 1898. — Bonino c. Comune di Vaglierano). (Man. degli Amm. l. c. p. 51).

Opere dotali concentrabili — La preferenza da darsi nel conferimento delle doti alle nubende parenti del testatore, non esclude che vi abbiano diritto anche le altre povere e che quindi debba il lascito comprendersi fra gli istituti di beneficenza, soggetti a concentramento nella Congregazione di carità, non potendo escludere tale concentramento la condizione che le dotande debbano essere timorate di Dio, poichè tale condizione non vale a dare all' istituto il carattere di beneficenza speciale. (Dec. 4. Sez. Cons. Stato, 4. Nov. 1898. est. Pantaleone — Boriggi c. Congreg. carità di Corvino). (Man. degli Amm. l. c. p. 60).

Campanile parrocchiale pericolante—È bene proposta l'azione di danno temuto contro il comune in ordine al pericolo di crollamento del campanile della Parrocchia, se il Comune è obbligato alla conservazione ed ai restauri della Chiesa parrocchiale (Cass. Palermo, 26 aprile 1898. Comune di Messina c. Eaton). (Man. degli Amm. l. c. p. 75).

Obbligo nel comune alla spesa pel quaresimalista — Deve essere considerazione obbligatoria pel Comune la spesa per il predicatore quaresimalista inscritta per lunga serie di anni *ab immemorabili* nei bilanci comunali, e stata pure *ab immemorabili* pagata dal Comune (Corte d' Appello di Trani, 11 giugno 1898—Tullo contro Comune di Cassano). (Man. degli Ann. l. c. p. 97).

Chiese autonome nel Napoletano — Trattandosi di uno di quegli istituti di culto, i quali nel Napoletano sono noti sotto il nome di chiese, cappelle

od oratorii e che furono rispettati nella loro esistenza autonoma non solo dalla polizia ecclesiastica dell' ex Reame, ma anche nella legislazione del Regno d' Italia, non può dirsi che il carattere originario di una di tali chiese siasi mutato per essere la medesima stata sottoposta al Consiglio degli ospizi e chiamata col come di Opera pia, avendo anche la giurisprudenza ordinaria ritenuto che una tale denominazione e la soggezione al detto Consiglio nulla abbia potuto togliere all' autonomia di detti enti e al loro carattere d' istituti di culto, derivanti dalle leggi di fondazione.

Il carattere di vera chiesa autonoma, aperta al culto, neppure fu tolto da un carattere posteriore, quando il nuovo scopo dotalizio introdotto con l' atto sovrano che approvò il medesimo si presenta del tutto accessorio rispetto allo scopo principale dell' ente.

La condizione giuridica delle cappelle e chiese autonome del Napoletano non è stata toccata dalla legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, la quale con l' art. 91, ferme stanti le vigenti leggi relative agli enti ecclesiastici conservati e alle loro dotazioni, assoggettò a trasformazione, secondo le norme stabilite dall'Art. 70, i conservatorii ed istituti consimili, le confraternite, e le O. P. di culto, lasciti o legati di culto, non già le chiese autonome.

Essendo la 4.ª Sezione giudice della convenienza della trasformazione per l' art. 81 della ricordata legge, devesi la stessa escludere quando risulti che, dedotte le spese cui deve provvedere (doti e messe), la materia trasformabile riducesi a poca cosa, mentre non è dimostrato che la chiesa non risponda più alla popolazione ed anzi l' Autorità locale la ritiene tuttora necessaria al culto. (Dec. 4. Sez. Cons. Stato, 4 novembre 1898, est. Schanzer.— Ric. Pugnetti e Calabrese c. Min. Int. e Congr. di carità e SS. Salvatore di Napoli). (Man. degli Amm. l. c. p. 100).

— Le chiese o cappelle dell' ex reame di Napoli, autonome ed aperte al pubblico, non hanno carattere di Opere pie e quindi non sono soggette alla legge 17 luglio 1890, ancorchè di fatto siano state chiamate Opere pie e soggette al Consiglio degli Ospizi. (Dec. 4. Sez. Cons. Stato, 14 ottobre 1898.—Calabrese c. Congr. di carità di Napoli). (Man. degli Amm. l. c. p. 160).

Oneri di beneficenza non concentrabili - È giurisprudenza costante tanto in sede consultiva che contenziosa che i semplici oneri di beneficenza, imposti agli eredi come pesi e modalità delle largizioni a loro favore, non sono soggetti a concentramento, a meno che non risulti evidente il proposito del testatore di voler dar vita a veri enti morali con patrimonio distinto e quindi di personalità giuridica autonoma. (Parere Cons. di Stato, Sez. Int., 16 dicem. 1898, adott. — Castiglione Stiviere; Legato Lanfranchi). (Man. degli Amm. l. c. p. 100).

Circa l' uso dei conventi soppressi ceduti ai comuni — La legge di soppressione delle corporazioni religiose concedeva ai Comuni i locali degli ex conventi per uso di scuole, di asili infantili, di ricoveri di mendicità, di ospedali, e di altre opere di beneficenza o di pubblica utilità, ma non già per adibirli a scopi diversi.

Tanto meno potrebbe ammettersi la destinazione per ampliamento della

sacrestia della chiesa annessa al Convento, di uno dei locali già inserviente per i concerti musicali, trattandosi di una concessione gratuita, che perciò rappresenta una mera liberalità, non consentita dall' art.284 della legge com. e prov. *(Parere Cons. Stato, Sez. Int., 7 gennaio 1899, adott. — Comune di Calascibetta).* (Man. degli Amm. l. c. p. 118).

Oneri dotali non concentrabili — Gli oneri dotali a carico di una istituzione pubblica di beneficenza sfuggono al concentramento nella Congregazione di carità, mancando loro quel carattere di autonomia che è richiesto dall' art. 56 della legge 17 luglio 1890, acciò si possa far luogo al concentramento. *(Parere Cons. Stato, Sez. unite, 22 dicembre 1898, adott. — Congreg. carità di Greve e Ospedale S. Maria Nuova in Firenze).* (Man. degli Amm. l. c. p. 140).

Doti anche per coloro che non si maritano — Quando il fondatore di un' Opera pia dotale ha disposto che le donzelle dotate, giunte ai 45 anni senza essersi maritate, conservino il diritto al pagamento della dote per vivere da *Pizzocca* o *Monica di casa* secondo l' uso del paese, tale disposizione dev' essere mantenuta nello Statuto perchè non contraria all' ordine pubblico, nè al diritto vigente, nè allo spirito dei tempi. *(Parere Cons. Stato Sez. Int., 17 febbraio 1899, adott. — Arzano: Monte dotale Errichelli).* (Man. degli Amm. l. c. p. 140).

Inversione di fondi per opere pie — Non è legittimo nè può essere consentito dalle vigenti disposizioni di legge che i fondi raccolti da oblazioni per la costituzione di un' Opera pia (nel caso concreto Asilo infantile) siano destinati alla costituzione di altra Opera pia (Asilo notturno), perchè si violerebbe la fede pubblica ed i soscrittori avrebbero diritto alla restituzione delle somme versate. *(Parere Cons. Stato, Sez. Int., 24 febb. 1899, adott. — Cong. carità di Portoferraio).* (Man. degli Amm. l. c. p. 140).

Ente a favore di stranieri. Chiese Greche — Un ente sorto in Italia eretto da uno dei cessati governi italiani, sebbene profitti a stranieri, è sempre un ente nazionale e non ha qualità di istituto straniero.

Per determinare la natura giuridica di un ente si deve guardare al titolo di originaria fondazione; se da questo risulta che l' ente è di culto e se tale scopo non fu dismesso, si deve conchiudere che l' ente conserva la sua originaria natura sebbene abbia scopi concorrenti di beneficenza.

La legge 13 luglio 1877 riguarda la Chiesa dei SS. Pietro e Paolo dei Greci in Napoli, e può essere applicata dal Governo a quelle sole Chiese greche che si trovano nella condizione identica di quella di Napoli. Per gli altri enti di culto, anche se scismatico, si deve ricorrere alle norme che regolano gli istituti congeneri, onde è loro applicabile anche l'art. 434 del codice civile.

Se lo scopo di beneficenza è concorrente con quello di culto, in uno stesso ente, si separano i patrimoni destinati per i due scopi e ciascuno di questi è amministrato con le norme più conformi alla propria indole, così quello di beneficenza secondo le disposizioni della legge 17 luglio 1890. *(Parere Cons. Stato, Sez. unite, 25 gennaio 1899, adott. — Comunità dei Greci in S. Giorgio in Venezia).* (Man. degli Amm. l. c. p. 140).

CRONACA RELIGIOSA.

(31 agosto 1899)

Cause di beatificazioni e canonizzazioni — Agli 11 u. s. si tenne in Vaticano la Congr. ordinaria dei SS. Riti nella quale si sottoposero al giudizio dei Cardinali le seguenti materie: 1.° Estensione dell' Uffizio e della messa del Ven. Beda col titolo di Dottore a tutta la Chiesa: — 2.° Conferenza di culto pel B. Marco Criado trinitario: — 3.° Concessione dell' Uffizio e della messa propria di M.ª SS.ª del popolo Patrona della Città di Cesena: — 4.° Concessione dell' Uffizio e della messa propria pel B. Raimondo da Capua, domenicano: 5.° Revisione degli scritti del Servo di Dio Giangiacomo Olier, fondatore della Società di S. Sulpizio: 6.° Alcuni dubbii liturgici.

Il 25 detto nello stesso Palazzo Apostolico, coll' intervento dei Cardinali, e col voto dei Prelati Consultori Teologi componenti la S. C. dei Riti, si è tenuta la Congr. preparatoria per discutere il dubbio sopra l'eroismo delle virtù della Ven. Serva di Dio Maria Guglielmina Emilia de Rodal, Istitutrice della Congr. delle Suore della Sacra Famiglia.

Nomine Pontificie — Con biglietto della Segreteria di Stato il S. Padre ha nominato: L' E.mo Cassetta Protettore dell' Associazione per la riforma delle classi lavoratrici, e protettore della Pia Unione di S. M.ª delle Grazie alle fornaci; e l' Emo Vives y Tuto Protettore delle figlie di M.ª Immacolata a Guadalupa nel Messico, Mons. Giuseppe Magno, già Segretario della S. C. degli Studii, è stato nominato Uditore della S. Rota Romana.

Cardinale defunto — Agli 11 sp. nel Palazzo della Cancelleria è morto l' E.mo Card. Isidoro Verga, Vescovo di Albano, e Penitenziere maggiore. Era nato a Bassano il 29 Apr. 1832. Fu Avvocato rotale, sotto segretario e poi segretario della S. C. del Concilio. Aveva dolcezza di modi, pietà edificante e dottrina profonda. I suoi responsi erano autorevolissimi in ogni Dicastero. Nel Concistoro del 10 Nov. 1884 fu nominato Cardinale col titolo di S. Angelo in Pescheria. Creato poi Vescovo ebbe in amministrazione la diocesi di Albano. Apperteneva alle SS. CC. della Inquisizione, della Concistoriale, della Visita Apost., dei Vesc. e Regol:, del Concilio, e speciale per la revisione dei Concilii Provinciali, della Propaganda pei Riti orientali, dell' Indice, dei SS. Riti, e degli affari ecclesiastici straordinarii. Era membro della Commissione Cardinalizia *de eligendis Episcopis*. Sia pace e riposo all'anima sua benedatta!

Solenne Incoronazione — Il 16 u. s. ebbe luogo la incoronazione della miracolosa immagine di S. Maria in Portico a Campitelli in Roma per le mani dell' Emo Rampolla, assistito dal Capitolo Vaticano. Erasi premesso un triduo, e seguì un Ottavario con pontificali e benedizioni di Porporati, e discorsi di celebri oratori con musica diretta dal maestro Capocci. Intervennero i Collegi Inglese, Scozzese, Francese, Spagnolo e Germanico coi rappresentanti di tutte le Società, Comitati ed istituti cattolici di Roma.

Indulgenza della Porziuncola — Nel 2 sp. si recò il S. Padre nella Cappella Paolina per lucrare le indulgenze con alcuni Cardinali Prelati ed altri della sua Nobile Corte. Erano presenti le educande dell' Istituto di S. Onofrio colle loro istitutrici, e moltissime persone italiane e straniere.

Festa Federale — Ad Albino presso Bergamo il 6 sp. si tenne la 12.ª festa federale delle Associazioni cattoliche bergamasche. Intervennero parecchie migliaia di cattolici, il Vescovo di Bergamo, il Sindaco e la Giunta, e parlarono applauditissimi il Comm. Rezzara, il Marchese Crispolti, il Cavaliere Caironi, ed il Sac. Bartolotti. Chiuse la bellissima riunione Mons. Vescovo con un discorso, seguito dalla benedizione.

Congresso cattolico di maestri — A Dorabirn nell' Austria si è tenuto un congresso di maestri e maestre, per discutere sul compito nobilissimo degl' insegnanti di preservare le anime dei giovani e delle giovanette dall' alito velenoso del vizio: sul patronato delle scuole popolari: sull' influenza della lettura sulle menti giovanili, ed altri importantissimi temi a vantaggio dei giovani studenti e dei professori.

L' Università di Washington — Le offerte di quest' anno per la Università di Washington raggiungono la cifra di un milione: le fabbriche si vanno ampliando: si è fondata una cattedra di Storia nazionale dall' Ordine di Columbus, che ha raccolto 50 mila dollari per detto scopo, ed altrettanta somma ha riunito l' Ordine dei Cavalieri cattolici di America per la erezione di una cattedra di letteratura.

Divieto edificante — Per ordine della Procura di Stato di Berlino furono sequestrati presso i librai tutt' i romanzi di Zola, e tre periodici perchè immorali.

Congresso cattolico in Germania — Ad Augusta nello scorcio di Luglio si è tenuto il congresso cattolico *Charitas* sotto la presidenza del dott. Spriser, professore dell' Università di Friburgo. Si parlò del Protettorato cattolico delle fanciulle, delle Opere cattoliche, degli uomini e delle donne, e di altri importantissimi argomenti.

Centenario in Francia — Il 16 u. s. a Boulogne-sur-Mer in Francia si è celebrato l' ottavo centenario della presa di Gerusalemme per parte dei Crociati condotti da Goffredo di Buglione, duca di Lorena. Tutte le vie erano adorne di bandiere nazionali e pontificie. Un monumento si è eretto nell' ingresso della Cattedrale, e si è deliberato di erigere una statua equestre sulla piazza rappresentante il gran Capitano che liberò il S. Sepolcro.

Dono dell' Irlanda alla tomba di Gesù — I cattolici irlandesi hanno offerta una lampada di argento massiccio da sospendersi presso la tomba di Gesù in Gerusalemme, come omaggio e ricordo del 25.º anniversario della Consecrazione al cuore di Gesù del popolo irlandese.

Scuole cattoliche a Tunisi — 25 Suore di S. Giuseppe dell' Apparizione di Marsiglia prestano servizio nell' Ospedale civile e militare di Tunisi. Le loro scuole sono frequentatissime. Gli alunni sono più di mille di varie nazionalità.

Nuove Chiese — Per cura di Mons. Soler, Arciv. di Montevideo, si sta costruendo una Chiesa ed un Ospizio presso Gerusalemme nel luogo detto

Hortus conclusus. Contribuiscono alle spese anche i cattolici dell' Argentina e dell' Uraguai. L' ospizio sarà offidato alle Suore di Carità, dette della Madonna dell' Orto.

A Bourg-Leopold nel Belgio si sta edificando una grandiosa Chiesa nel Campo militare, molte case per gli ufficiali, e nel venturo anno si costruiranno le caserme e le scuderie per le truppe.

Rappresentanza cattolico-politica in Inghilterra — Anche nel campo politico e nel Parlamendo inglese la rappresentanza cattolica progredisce sensibilmente. Nella Camera dei Comuni vi sono 73 cattolici, in quella dei Lord 31, e nel Consiglio privato 9. Il Duca di Norfolk, cattolico, è ora ministro delle poste.

Congresso eucaristico — Il 7 sp. si è inaugurato a Lourdes il 12.° Congresso Eucaristico internazionale con gran concorso di Vescovi, sacerdoti e laici convenuti da tutte le parti del mondo cattolico, preseduti dall' Emo Langenieux, Arciv. di Reims, rappresentante il Sommo Pontefice. Nelle adunanze si è trattato delle Confraternite del SS.mo Sacramento, della federazione internazionale, delle adorazioni notturne, della necessità di diffondere i congressi eucaristici diocesani, e di altri progetti per aumentare il culto della SS.ma Eucaristia in tutto il mondo.

Necrologio — È morto Mons. Costantino Schuster, Vescovo di Waitzen nell' Ungheria. Sono morti pure: il principe ereditario di Russia, granduca Giorgio; il Cav. Barsotti a Lucca, Direttore del valoroso periodico l' *Esare:* il P. Vasco d. C. d. G. a Torino, che fino alla sua tarda età si era dedicato alla educazione della gioventù, ed il Senatore francese Chesnelong, che ha patrocinato sempre i dritti della fede e della Chiesa, e si deve a lui se l' insegnamento cattolico ha preso uno sviluppo meraviglioso a Parigi ed in tutta la Francia.

Centenario di Pio VI — Il dì 29 sp. compiva un secolo dalla morte della s. m. di Pio VI, avvenuta nell' esilio a Valenza. Non si è voluto far correre tal centenario senza commemorare debitamente la costanza ed i meriti insigni di quel Pontefice. In detto giorno nella Basilica di S. Pietro in Roma fu celebrato uno splendissimo funerale dal Capitolo Vaticano, con scelta musica e con l' assistenza dell' Emo. Card. Rampolla del Tindaro Arciprete della Basilica. Anche altrove, specie a Bologna, a Faenza, a Cesena, a Subiaco si è commemorata decorosamente tal ricorrenza.

Monumento a Maria sulla vetta di Rocciamelone — Il giorno 28 sp. fu inaugurato sulla vetta del monte Rocciamelone (a 3537 metri dal livello del mare) un grandioso monumento a Maria. È una statua colossale di bronzo, fatta coll' obolo di 130 mila bambini d' Italia, che torreggia su quell' altezza, nella quale si legge una elegantissima epigrafe dettata dal S. Padre. Intervennero alla memoranda funzione delegati dell' E.mo Arcivescovo di Torino e di molti Vescovi del Piemonte, come ancora delegati delle autorità civili e di molte associazioni cattoliche, non escluso un gruppo di bambini e di bambine. Vi furono discorsi di circostanza, funzioni religiose commoventissime, e una lanciata di colombi viaggiatori.

CRONACHETTA POLITICA.

— Per la quistione della riforma elettorale il Ministero belga si è dimesso. Il Sig. De Smet de Nayer lo ha ricostituito, restando alla presidenza. Gli altri nuovi ministri, alcuni dei quali facevano parte del caduto gabinetto,sono cattolici e favorevoli alla rappresentanza proporzionale e può bene sperare una sufficiente maggioranza.

— Si è chiusa la Conferenza per la pace nell' Aia. Si è proposto l' Arbitrato per diminuire la frequenza delle guerre, e si è estesa l' applicazione della convenzione di Ginevra per mitigarne gli orrori. Parecchi Stati però non han firmate le convenzioni e dichiarazioni discusse nella Conferenza, riserbandosi di firmarle fino al 31 Dicembre.

— Lo Czar con un manifesto ha fatto conoscere che per la morte del principe ereditario la successione all'Impero, in mancanza di altri figli nascituri, spetta al fratello dell' Imperatore Granduca Michele.

— Gl' Inglesi hanno rimesso il governo della città di Candia alle autorità cretesi.

— La regina reggente di Spagna ha rinunziato sulla sua lista civile ad un altro milione a favore dell' erario dello Stato.

— A Cettigne si è celebrato il matrimonio tra il principe Danilo e la granduchessa Iutta. Erano presenti il granduca Costantino, il principe e la principessa di Napoli.

— Il Presidente della Repubblica Argentina è andato nel Brasile per conferire col Capo di quello Stato. Dicesi che si tratti di un' alleanza tra le Repubbliche dell' Argentina, del Brasile e del Chilì contro la invadente ed aggressiva politica degli Stati Uniti.

— A Moca (Haiti) è stato assassinato il Generale Ulisse Heureaux, Presidente di quella Repubblica.

—In un borgo della Lunigiana un tal dottore Hodges ebbe una quistione con un italiano, da cui fu mortalmente ferito. Molti presenti s' impadronirono del feritore e di quattro altri italiani, e gl' impiccarono tutti sugli alberi, crivellandoli di ferite.

— Si è manifestata la febbre gialla nell' Ospizio militare di Hamptown (New-York,) e la lebbra nella provincia di Buenos-Ayres. La peste bubonica continua ad infierire a Bombay, facendo numerose vittime; ed ultimamente si è manifestata anche ad Oporto nel Portogallo.

— A Marienburg si sviluppò un incendio che distrusse 50 case: il Castello dell' Ordine Teutonico però rimase illeso.

— Nel Texas (Stati Uniti), per le dirotte acque è straripato il fiume Brazo, inondando per 50 miglia di lunghezza, e cinque di larghezza, campagne e villaggi, che furono distrutti. Più di duemila persone sono restate sul lastrico: le vittime si fanno ascendere a più centinaia, ed i danni si calcolano a 75 milioni di lire italiane.

ATTI DELLA S. SEDE

S. Congregazione Suprema del S. Uffizio.

I.

Il Decreto, che vieta ai superiori di udire le confessioni dei proprii sudditi, non deroga alle Costituzioni Apostoliche, riguardanti gli Ordini Regolari.

Beatissimo Padre,

N. N. prostrato ai piedi della S. V. umilmente espone che per Decreto di Clemente VIII del 19 marzo 1623 i Novizi degli Ordini Regolari non solo *possono* ma *devono* confessarsi col proprio Maestro, che è il Superiore del Noviziato. Inoltre con altro Decreto del 26 maggio 1593 il medesimo Pontefice stabilì che nelle Comunità Religiose i Superiori non devono confessare i propri sudditi, se non quando trattisi di peccati riservati, ovvero quando ne siano da essi liberamente richiesti (1).

Il sottoscritto perciò supplica che sia dichiarato se il Decreto del S. Officio del 5 luglio 1899, con cui si vieta ai Superiori di udire le confessioni dei propri sudditi, abbia derogato o pur no ai cit. Decreti di Clemente VIII.

Che ecc.

Feria IV, die 23 Augusti 1899.

In Congregatione Generali S. R. et U. Inquisitionis ab EE.mis ac RR.mis DD. Cardinalibus Generalibus Inquisitoribus habita, proposito

(1) Ecco il tenore delle citate disposizioni: " Ipsi autem Magistro soli Novitiorum confessiones audiendi cura committatur. Liceat tamen superiori etiam locali, si ita expedire iudicaverit, vel per seipsum, vel per alium ab eo deputandum, semel aut bis in anno eorumdem Novitiorum confessiones audire. „ (Clem. VIII, 19 Mar. 1623).

" Non licet Superioribus Regularium confessiones subditorum audire, nisi quando peccatum aliquod reservatum admiserit, aut ipsimet subditi sponte ac proprio motu id ab iis petierint „ (Clem. VIII, 26 Maii 1593). — N. d. R.

suprascripto dubio, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem EE. ac RR. Patres respondendum mandarunt:

Per decretum S. Officii fer. IV d. d. 5 iulii 1899 nihil derogatum fuisse Constitutionibus Apostolicis quoad Ordines Religiosos.

Sequenti vero feria VI, die 25 eiusdem mensis et anni, in solita audientia a SS. D. N. Leone Div. Prov. Pp. Leone XIII R. P. D. Adsessori impertita, SS.mus D. N. resolutionem EE.morum ac RR.morum Patrum adprobavit.

I. Can. Mancini *S. R. et U. Inquisit. Notarius.*

II.

Se la margarina (burro artificiale) possa usarsi per modo di cibo o di condimento quante volte va permesso il burro.

Feria IV, die 6 Septembris 1899.

Huic Supremae Congregationi S. R. et U. Inquisitionis propositum fuit enodandum sequens dubium:

An liceat uti margarina per modum cibi aut condimenti illis diebus, quibus usus carnium aut adipis ex carne illicitus est, licito manente usu butyri?

Porro in Congregatione Generali ab E.mis ac R.mis DD. Cardinalibus in rebus fidei et morum Generalibus Inquisitoribus habita, proposito suprascripto dubio, E.mi ac R.mi Patres respondendum mandarunt:

Affirmative, facto verbo cum SS.mo (1).

Sequenti vero feria V, die 7 eiusdem mensis et anni in solita audientia a SS.mo D.no N.ro Leone Div. Prov. Pp. XIII R. P. D. Adsessori impertita, SS.mus D. N. resolutionem E.morum Patrum ratam habuit et confirmavit.

I. Can. Mancini *S. R. et U. Inquisit. Notarius.*

---

(1) La margarina, ossia il burro artificiale, si ottiene dal grasso bovino (segnatamente dei rognoni e dei polmoni del bue), mescolato con olio puro e ridotto a burro con fior di latte. Di qui nacque il dubbio se, quando non è consentito il grasso animale ed è consentito il burro, possa nondimeno usarsi la margarina, che appunto dal grasso animale vien formata. Questa dichiarazione, o meglio concessione della S. Sede, rende eguale al burro la margarina, sì che questa può sempre usarsi, o per modo di cibo o di condimento, quante volte quello è consentito.

A pagina 226 di questo Vol. dicemmo che la margarina è lecita sempre quando è consentito il burro; intendevamo però parlare del burro usato a modo di condimento, non già usato a modo di cibo. Qui si dichiara che anche quando è lecito il burro per modo di cibo, è lecita pure la margarina. N. d. R.

III.

Se gl' Indiani Goagiri possano battezzarsi.

Beatissime Pater,

Infrascriptus Moderator Missionariorum regionis *Goajira* in Colombia, ad pedes S. V. humillime provolutus, exponit.

Indi *Goaijri* numerantur circiter 40,000 solo fere nomine gubernio Colombiae subiecti. Vitam agunt quasi silvestrem, ab omni fere urbanitatis seu civilitatis influxu alienam. Dum civibus Colombiae et Venezuelae commercium habeant continuum, et viciniores civitates quotidie accedunt; emptiones et venditiones in dictis civitatibus peragunt, sed vitae civilis vincula et commoda omnino reiiciunt.

Principium omnis mali, in quod fere unice credunt, et quod pervalde timent, superstitiose colere seu potius placare solent, et vix aliquam de Deo Summo Bono notionem conservant.

Vitam errantem, seu *nomadam*, gerunt, sed lato quodam sensu talem; siquidem unaquaeque parva tribus seu *grupo de familias* ducem habet fixum, in territorio relative parvo permanet ex quo haud exire solent: unde efformant quasi pagos ambulantes ut pascua inveniant sufficientia.

Porro in commercio cum civibus seu cum incolis hispano-americanis nonnullas catholicae religionis notiones acquisierunt, et magnam sacramenti Baptismi parvulis praesertim conferendi aestimationem et desiderium retinuerunt. Ad quod indubitanter inducti fuere etiam ex commodo quod ex baptismo non raro reportant. Etenim cives hispano-americani libenter patrini munus suscipiunt et genitoribus baptizandi hisce in adiunctis aliquid donare solent.

Nonnunquam accidit quod parvuli ita baptizati patrem habent virum civilem et matrem *goaijram*. Indi enim goagiri ab omni impudicitia extra legitimum thorum abhorrent, et violatores legis castitatis severissime punire solent: sed haec lex sola illicita commercia inter *goaijros* interdicit, non autem carnales relationes inter feminam *goaijram* et virum civilem qui illam pretio conducit ad utilitatem familiae *goaijrae* soluto. Et hoc in casu nec vir curam habere vult prolis huiusmodi et forsan etiamsi vellet non posset, prohibentibus indis *goaijris*: potest tamen facillime prolem videre, et de baptismo ipsi conferendo efficaciter providere.

Porro, in praxi, parvuli huiusmodi si ad annos discretionis pervenerint, vitam quasi silvestrem ducunt et a praxi christianae religionis alienam. Adulti autem, qui aliqualiter instructi baptismum postulant et accipiunt, amore vitae silvestris et errantis, ut dictum est, capti,

in regione *goaijra* permanent et mores infidelium imitantur: vix aliquoties in vita, facilius tamen in mortis articulo, si sacerdotis copiam habeant, religionis auxilia libenter suscipiunt.

In talibus adiunctis iam antequam Missio nostra condita fuisset, multi parvuli et non pauci adulti baptizati sunt a Sacerdotibus præsertim viciniorum civitatum, ad quas quotidie accedunt Indi-Goagiri. Et huiusmodi praxim, de consilio tum defuncti, tum hodierni Episcopi, in cuius territorio sita est regio *goaijra*, et nos sequuti fuimus. Novissime tamen de liceitate huius agendi rationis maxime dubii, severiores fuimus circa hanc materiam. Sed ex inveterata consuetudine in regione vigenti, et Indi in Goagira commorantes, et christiani in civitatibus vicinioribus degentes, imo et ipse R. P. D. Episcopus plus minusve improbarunt mutationem a nobis factam illamque infaustum rigorismum iudicarunt. Imo parochus cuiusdam civitatis vicinioris hodie baptizat Indorum parvulos quos nos baptizare non audemus, et in hoc sequitur exemplum hodierni Episcopi S. Marthae, qui idipsum faciebat dum parochi munus in civitate Riohacha gerebat.

Quaeritur igitur:

I. An in expositis circumstantiis Indi-Goaijri licite baptizari possint?

II. An tuta coscientia stare possimus iudicio dignissimi Episcopi S. Marthae liceitatem expositae praxis omnino sustinentis?

Feria IV, die 6 Septembris 1899.

In Congregatione Generali S. R. et U. Inquisitionis ab E.mis ac R.mis DD. Cardinalibus in rebus fidei et morum Inquisitoribus Generalibus habita, expositis suprascriptis precibus, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, omnibus ea qua par erat maturitate discussis, iidem EE. ac RR. Patres respondendum mandarunt:

In expositis conditionibus et circumstantiis posse licite Goagiros baptizari; remittendum tamen prudentiae et conscientiae Missionariorum in singulis casibus adultos vel pueros Goagiros baptizare. Et detur Decretum S. Officii anni 1867 ad Praefectum Apostolicum Nossi-bé.

Porro huiusmodi Decretum sic se habet:

" Remittendum prudenti arbitrio et coscientiæ Missionariorum (audito
" si fieri possit, Praefecto Apostolico), qui in expositis circumstantiis
" baptizare possint pueros a parentibus non baptizatis oblatos, dum-
" modo in singulis casibus non praevideatur ullum adesse grave perver-
" sionis periculum et dummodo non constet parentes ob superstitio-
" nem filios offerre baptizandos „ (1).

(1) Si può dunque da queste dichiarazioni raccogliere che il battesimo degl'infanti è sempre lecito in pericolo di morte. Fuori del detto pericolo è lecito quando vi ha giusta presunzione di sperare che i fanciulli siano

In sequenti vero Feria V, die 7 eiusdem mensis et anni in solita audientia a SS.mo D. N: Leone div. Prov. Pp. XIII R. P. D. Adsessori impertita, resolutionem E.morum ac R.morum Patrum ratam habuit et probavit.

I. Can. *S.* Mancini *R. et U. Inquisit. Notarius.*

S. Congregazione delle Indulgenze.

I.

Circa la Confraternita del SS. Rosario, dubbii sul documento di erezione — sul Rosario vivente — sulla potestà del Vescovo di erigerla — sulla iscrizione dei defunti — e dei vivi non registrati — sulla benediz. in articulo mortis.

Augustana Dubia varia de Confraternitatibus a SS.mo Rosario nuncupatis — 10 Aug. 1899 — Episcopus Augustanus plura dubia huic S. Cong.ni Indulgentiarum dirimenda proposuit, quae, post Constitutionem " *Ubi primum* „ de Confraternitatibus a SS. Rosario nuncupatis nuper editam jussu SS.mi D.ni Nostri Leonis Papae XIII, ipsi oborta sunt. His et alia superaddidit quae ex nonnullis Decretis huius S. C. repetenda videntur, eo quod quaestio movetur an, et quomodo illa Confraternitatibus SS.mi Rosarii sint applicanda.

Dubia vero proposita sunt sequentia:

I. *In Dioecesi Augustensi iampridem existunt fere in omnibus ecclesiis*

---

per essere istruiti ed educati cristianamente. Non si ha tale *giusta presunzione* quando il pericolo di perversione sia tale da escludere ogni ragionevole speranza che l'infante, fatto adulto, possa vivere cristiano. Perciò il S. Officio il 3 maggio 1703 rescrisse al Vescovo di Quebec: " Non licere (infantes baptizari) si sint filii infidelium, et in potestate eorum relinquendi sunt. „ Per contrario, se non manchi qualche congruo aiuto, per cui possa scongiurarsi il pericolo che si prevede, benchè possa pur temersi qualche causa di perversione, in tal caso può presumersi la giusta speranza. E la ragione si è che nel dubbio fa d'uopo inchinar sempre in favore della salute spirituale del battezzando, giacchè i sacramenti sono istituiti a bene degli uomini.

In rispetto agli adulti poi, quando chieggono il battesimo per retto fine e sono sufficientemente istruiti e disposti, lo si deve senz'altro amministrare. Si ascolti il Rituale Rom. (Cap. III *de Bapt. adultor.* § 1.°): " Si quis adultus sit baptizandus, debet prius secundum apostolicam regulam in christiana fide ac sanctis moribus diligenter instrui, et per aliquos dies in operibus pietatis exerceri, eiusque voluntas et propositum saepius explorari, et nonnisi sciens et volens probeque instructus baptizari. „

parochialibus Confraternitates SS. Rosarii, quin tamen habeantur litterae patentes Magistri Generalis Ordinis Praedicatorum, in plerisque locis deperditae. Quamobrem orator petit, utrum ad canonicam Confraternitatis existentiam sufficiat per aliquod documentum, puta, per processum verbalem ipsius erectionis, vel inscriptionem commemorativam in Regesto sodalium Confraternitatis, aliudve huiusmodi in documento authentico asservatum, certam haberi notitiam quod litterae Magistri Generalis pro tali ecclesia iam concessae fuerint, an vero novae requirantur litterae patentes ipsius Magistri Generalis?

II. *An per Decretum S. C. Indulgentiarum d. d. 20 Maii 1896 in una " Ordinis Praedicatorum„ ad 11.um abrogata censeatur lex a S. C. Indulgentiarum die 8 Ianuarii 1861 sancita (in formula servanda in substantialibus pro erectione confraternitatum) sub. n. V. hisce verbis expressa: " quod gratiae et indulgentiae confraternitati communicatae, praevia co- " gnitione Ordinarii, dumtaxat promulgentur „?*

Et Quatenus negative:

III. *An cognitio Ordinarii exprimi debeat in scriptis ad calcem Summarii Indulgentiarum?*

IV. *An piae Uniones* Rosarii Viventis, *a Magistro Generali Ordinis Praedicatorum institutae, subiaceant praescriptionibus Clementinae* " Quaecumque „ *sicut et Confraternitates SS. Rosarii, ad tramitem decreti S. C. Indulgentiarum d. d. 25 Augusti 1897 in una " Urbis et Orbis „ ad 1.um?*

V. *An Episcopus tolerare possit sive Confraternitates proprie dictas, sive pias Uniones sub SS. Rosarii titulo, absque interventu Magistri Generalis Ordinis Praedicatorum a parochis, vel aliis sacerdotibus institutas, etiam cum conditione vel praetextu, quod huiusmodi Confraternitates vel piae Unionos non gaudent privilegiis et indulgentiis Confraternitatum SS. Rosarii?*

VI. *An, non obstante Decreto S. C. Indulgentiarum d. d. 25 Augusti 1897 in una " Urbis et Orbis „ vi specialis privilegii Rectores Confraternitatum SS. Rosarii albo suae Confraternitatis permittere valeant inscribi nomina defunctorum, etiam ad hunc finem dumtaxat, ut defuncti fiant participes meritorum Confraternitatis, et precibus sodalium commendati habeantur?*

VII. *An Decreta S. C. Indulgentiarum d. d. 12 Decembris 1892 in una " Coloniensi „ et 15 Novembris 1893 in una pariter „ Coloniensi „ pro sodalitate S. Scapularis, applicari possint Confraternitati SS. Rosarii, ita ut confratres SS. Rosarii recepti vel inscripti a sacerdotibus facultatem habentibus, omnes Indulgentias Confraternitatis lucrentur vi ipsius legitimae receptionis, etiamsi eorum nomina cum nominibus aliorum sodalium in albo Confraternitatis non sint adhuc materialiter inscripta?*

VIII. *An, stante privilegio Confraternitatis SS. Rosarii, quo gratia con-*

cessa a S. Sede non censetur revocata, nisi fiat de ea specialis mentio, sacerdotes, utentes formula ab Innocentio XI praescripta pro Indulgentia a confratribus SS. Rosarii in articulo mortis lucranda, valide agant, an vero debeant uti formula data in Constitutione Benedicti XIV Pia Mater?

IX. *An formula pro Indulgentia acquirenda a confratribus in articulo mortis recitari valeat dumtaxat a Rectoribus Confraternitatum et sacerdotibus per Magistrum Generalem Ordinis Praedicatorum delegatis, an vero, quoad confratres SS. Rosarii, a quocumque sacerdote, etiam extra confessionem?*

X. *An Confraternitates SS. Rosarii erectae a Legatis Apostolicis, Nuntiis, ceterisque Praesulibus, vi specialis facultatis apostolicae, indigeant nova erectione per Magistrum Generalem Ordinis Praedicatorum?*

Et R.mi ac R.mi Patres in Congregatione Generali habita ad Vaticanum rescripserunt die 3 Augusti 1899:

Ad I.um *Affirmative ad* 1.am *partem; Negative ad* 2.am.

Ad II.um *Negative.*

Ad III.um *Non est necesse.*

Ad IV.um *Negative.*

Ad V.um *Reformato dubio uti sequitur*;

An per Apostolicas Literas " *Ubi primum* „ datas a SS. D. N. Leone Pp. XIII die 2 Octobris 1898, Episcopis aliisque gaudentibus facultate in genere erigendi confraternitates, revocata fuerit facultas erigendi Confraternitates vel Pias Uniones sub titulo SS. Rosarii absque interventu Magistri Generalis Ordinis Praedicatorum?

Respondendum: *Supplicandum SS.mo, ut dignetur mentem suam pandere.*

Ad VI.um *Negative, facto verbo cum SS.mo* (1).

Ad VII.um *Affirmative.*

Ad VIII.um *Reformato dubio uti infra:*

An pro impertienda plenaria Indulgentia in articulo mortis confratribus SS.mi Rosarii, adhibenda sit formula ab Innocentio XI adprobata, an vero formula a Benedicto XIV praescripta in Constitutione " *Pia Mater*? „

Respondendum: *Negative,* ad 1.am partem; *Affirmative,* ad 2.am.

Ad IX.um *Reformato dubio hoc modo;*

An benedictio in articulo mortis cum adnexa plenaria Indulgentia confratribus SS.mi Rosarii impertienda sit a sacerdotibus per Magistrum Generalem Ordinis Praedicatorum delegatis, an vero a quocumque sacerdote, etiam extra confessionem?

(1) Ciò non toglie che in registro diverso da quello dei vivi si possano segnare i nomi dei defunti, cui si vogliano applicare per modo di suffragio le buone opere della Confraternita. Si vegga quello che scrivemmo altrove (*Mon. Eccl.* Vol. VIII, Par. II, p. 43 e Vol. IX, Par. I, p. 164). — N. d. R.

Rescribendum: *Negative* ad 1.am partem; *Affirmative* ad 2.am.

Ad X.um *Non propositum.*

Factaque de iis omnibus per me infrascriptum Cardinalem Praefectum relatione SS.mo D.no Nostro Leoni Papae XIII, in audientia habita die 10 Augusti 1899, SS.mus omnes resolutiones E.morum Patrum benigne adprobavit, mentemque suam quoad V.um dubium pandere dignatus est expresse edicens: " *Revocavimus, et ut revocatas haberi volumus facultates quibuscumque concessas erigendi Confraternitates piasque Uniones sub titulo SS.mi Rosarii sine litteris patentibus Magistri Generalis Ordinis Praedicatorum; ita ut si quae in posterum erigantur sive Confraternitates sive piae Uniones sub titulo SS.mi Rosarii absque praefatis litteris, nullis gaudeant beneficiis, privilegiis, indulgentiis, quibus Romani Pontifices legitimam verique nominis Sodalitatem a SS. Rosario auxerunt; quin imo nec gaudeant aliis Indulgentiis, quae communiter conceduntur omnibus sub quovis titulo confraternitatibus canonice erectis. Contrariis non obstantibus quibuscumque.* "

Datum Romae ex Secreteria S. Congregationis Indulgentiis sacrisque Reliquiis praepositae die 10 Augusti 1899.

Fr. Hieronymus M. Card. Gotti, *Praef.*
Antonius Archiep. Antinoen., *Secr.*

II.

Si dichiarano apocrife le indulgenze attribuite a talune orazioni e queste si condannano.

(Cont. V. pag, 256—261 di q. p.)

Foliolum V.

Orazione

Parole dette da Maria SS. Addolorata quando ricevette Nelle braccia il suo dilettissimo figliuolo.

O fonte inesausto di verità come ti sei diseccato! O saggio Dottor degli uomini, come te ne stai taciturno! O splendore di eterna luce, come mai la tua bella faccia è divenuta deforme! O altissima divinità come ti fai vedere a me in tanta povertà! O amor del cuore, quanto grande è la tua bontà! O delizia eterna del mio cuore quanto eccessivi e molteplici sono stati i tuoi dolori! Signor mio Gesù Cristo che hai comune col Padre, e collo Spirito Santo, una sola e medesima natura, abbi pietà di ogni creatura e principalmente delle anime Sante del Purgatorio. Così sia.

Cinque Credi, una Salve Regina, un Pater, Ave e Gloria, secondo l' Intenzione del Sommo Pontefice ed un Requiem.

Questa divozione, che si trovò in una Cappella di Polonia sopra una tabella, è stata approvata da Innocenzo XI, il quale concesse la liberazione di 15 anime dal Purgatorio, ogni volta che si reciterà. Lo stesso fu confermato da Clemente III.

La stessa liberazione di 15 anime dal Purgatorio, ogni volta che si reciterà questa orazione, fu confermata da Benedetto XIV con Indulgenza Plenaria. La stessa concessione fu confermata da Pio IX con l'aggiunta di Cento altri giorni d'indulgenza.

S' implori una prece per chi dispensa l' orazione.

Montefortino 1893 Tip. Marinozzi.

Foliolum VI.

Jésus de nazareth, roi des juifs, rédempteur souffrant, ayez pitié de nous.

Extrait de la vie du bienheureux frère Innocent à Clusa, frère Minime Recollet, singulier en vertus et en miracles, décédé à Rome le 15 décembre 1631.

Dans sa vie (premièrement imprimée en italien) dédiée au pape Innocent XI, trouvons-nous cette histoire singulière: Le saint homme parlant un jour avec certain prince et quelques théologiens, disait qu'à notre Sauveur Jésus Christ, allant au mont Calvaire chargé de sa Croix, étaient sortis de l'épine du dos trois Os ou Côtes qui avaient percé les articulations de sa chair. Le prince ainsi que tous les autres ne voulaient y ajouter foi, parce que, d'après eux, ni l'Écriture sainte ni aucune Révélation n'en faisaient mention, et que cette opinion n'était pas admise par notre Mère la Sainte Église; mais frère Innocent leur observait: que le pape Eugène III, d'après les instances de saint Bernard, avait accordé cent mille ans d'indulgences à tous ceux qui en l'honneur et commémoration de ces trois Os ou Côtes réciteraient trois fois le Pater et l'Ave Maria. Nonobstant cela aucun ne voulut y croire. Mais voyez quelle chose extraordinaire en est suivie: le saint homme, en leur présence élevant son coeur à Dieu, est devenu en extase, et dans le peu de temps qu'il y restait, un papier sur lequel était écrit et très bien détaillé toute l'histoire des trois Os, comme le frère l'avait racontée, et l'indulgence du pape Eugène III accordée à cet égard, lui été mise miraculeusement dans la main; et ce qui est le plus frappant, est que cet écrit était soussigné par la main propre de Clement VII, pour lors pontife régnant à Rome.

Le frère Innocent revenant de son extase, remit au prince et aux théologiens l'écrit miraculeux; mais ceux-ci troublés et interdits, ne savaient s'ils voulaient croire ce qu'il venaient de voir devant leurs propres yeux, ne sachant comment ce papier pouvait être parvenu au saint homme, ainsi signé de la main du Saint Père.

Il leur semblait qu'il ne fallait rien de plus pour ajouter foi aux grands mérites du serviteur de Dieu, par qui le Seigneur voulut faire renaître la dévotion aux trois Os, qui avait restée si longtemps en oubli dans le cœur des fidèles.

Cette histoire miraculeuse, très propre pour exciter les catholiques à la compassion et à l'amour réciproque en consideration de la douloureuse passion du Fils de Dieu ainsi que pour mériter en si peu de temps autant d'indulgences, à été imprimée d'après le désir de personnes pieuses. Plût à Dieu que chacun voulut méditer non seulement sur la pesanteur de la croix, mais beaucoup plus sur l'énormité des péchés du monde, lesquels le Père céleste a voulu faire expier par son Fils unique, notre caution, ce

pourquoi les épaules innocentes et toutes puissantes et ses saintes Côtes et Os ont été si péniblemente démembrés.

Ex Fremac. Ord. F. M. R.
Imprimi poterit. F. Bonavent. Van Den Dycke.
Minister provinciae.
Imprimi poterit, Actum Antuerp. 22 Nov. 1714.
J. L. De Carvaial *L. C.*

Nous trouvons dans des anciens ouvrages romains, que le pape Georges III, a accordé, d' après les instances de la Reine d' Angleterre, et à tous ceux qui réciteront la prière suivante après l' élévation du Corps de Notre Seigneur pendant la Messe, devant le très saint Sacrement de l' Autel, ou bien devant un Crucifix, autant d' années d' indulgence que notre Seigneur Jésus Christ avait de plaies à son corps, qui étaient au nombre de 5676 : ainsi trouvons-nous dans les Révélations.

PRIÈRE

O très aimable Seigneur Jésus Christ, Fils du Dieu vivant, je vous prie par l' ardent amour avec lequel vous avez aimé le genre humain, quand, ô Roi céleste, vous étiez pendant à la croix avec un visage divin triste, des senses inquiets, un cœur percé, d' un côté ouvert, des reints tremblants, d'un corps disloqué, des plaies sanglantes avec des flux et reflux, des veines forcées, d' une bouche criante, d' une voix enrouée, d' un visage pâle, une couleur mourante, des yeux pleurants, un ardent amour, un gosier soupirant, une soif ardente, un goût amer de fiel et de vinaigre, avec la tête penchée, couronnée d' épines, rencontrant la mort lors de la séparation de son âme divine avec son très saint corps, avec l' origine de la fontaine vivante d' amour. Par le même amour, je vous prie, ô très aimable Seigneur Jésus Christ, par lequel votre aimable cœur fut pressé et entrecoupé, que vous voudriez vous réconcilier sur le grand nombre de mes péchés, et accorder ainsi qu' à ceux pour lesquels je suis obligé de prier, une fin bienheureuse et une résurrection glorieuse, par votre miséricorde infinie, qui vivez et régnez avec le Père et le saint Esprit dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il.

O êtres aimables ! soyez assidus et pensez à vostre âme altérée, et nourrissez-la des mérites des très saintes Indulgences, pour obtenir par le très saint Sang de nostre Sauveur Jésus Christ la rémission de vos péchés et ensuite l' éternité bienheureuse.

Excitez-vous donc pour l' amour des grandes souffrances de Jésus, à la récitation de cette prière divine et de trois Pater et Ave Maria, et priant ici sur la terre dans l' esprit et la personne de Jésus Christ, à savoir dans l' esprit de pénitence et de répentir, pour satisfaire ainsi conjointement avec lui pour vos péchés à la justice de sa Majesté blessée.

PENSEZ-Y DONC BIEN.

Avec crainte et espoir travaillez à vostre salut, dit saint Paul, Phil. 2, c. Laissons-nous faire le bien, dit-il, quand nous en avons le temps. Gal. 6 c. dit l' Eccl. 7, c. Celui qui craint le Seigneur n' omet rien ; à savoir de faire le bien là où il peut.

Pour cette raison Jésus Christ, la vérité éternelle, nous exorte. Luc. 9. Faites commerce jusqu' à ce que je viens savoir en bonnes œuvres. Matt. 6. Amassez-vous des trésors pour le Ciel.

Et Après avoir fait assiduité dites avec Luc, c. 10, nous sommes des serviteurs inutiles, sur quoi E. Bernard dans le Psal. *Qui habitas sermo 4*, en nous menaçant dit: malheur à nous, si nous n'avons fait ce que nous devions faire.

Jésus soyez loué! et prions-le mutuellement jour et nuit sans discontinuer comme dit S. Paul: car à toutes heures nous summes à la porte de l'éternité, où nous suivra et le bien et le mal que nous aurons commis et cela pour l'éternité.

Mâchez bien la nourriture
Cela empêche la pourriture.

Que le Saint Esprit soulage et remplisse les âmes des fidèles. Ainsi soit-il.

Bruxelles. Typ. J. Crols-Pirmez,
rue de Flandre 106.

(Vide Decr. Auth. n. 18).

Foliolum VII.

Orazione al Salvatore del mondo.

Signor mio Gesù Cristo Padre dolcissimo, per amor di quel gaudio, che ebbe la vostra diletta Madre quando le appariste in quella sacratissima notte di Pasqua, e per quel gaudio quando vi vide glorificato con la chiarezza della divinità, vi prego ad illuminarmi con i doni dello Spirito Santo, acciocchè in tutti i giorni di mia vita possa adempiere la volontà di voi, che vivete e regnate con Dio padre nella vita dello Spirito Santo per tutti i secoli de' secoli. Amen.

I Sommi Pontefici Bonifazio VIII, e Benedetto IX, concedono ottantamila anni di indulgenze a chi reciterà la suddetta Orazione, come si vede in S. Giovanni Laterano di Roma in un marmo.

Orazione di S. Gregorio Papa,
Che si trova a lettere d'oro scritta in S. Giovanni in Roma.

S. Bonifazio Papa concede a chi confessato, e comunicato la dirà, la remissione di tutti i peccati, e ogni volta che la dirà ottantamila anni, e 40 quarantene, e chi la dirà 30 giorni continui avanti l'Immagine di M. V., otterrà qualunque grazia, e chi la dirà vita durante ogni giorno otterrà la grazia di morire fedelmente.

Orazione

Stabat Virgo iuxta Crucem
Videns pati veram lucem
Mater Regis omnium
Vidit Caput coronatum
Spinis latum perforatum
Vidit mori filium. Vidit Caput inclinatum
Totum Corpus cruentatum. Pastor pro Ovibus
Vidit potum felle mixtum. Natum suum Crucifixum
Gubernantem omnium Christum pati flagello
Virgo mater et ancella. Vidit et obbrobria
Amen.

Orazione alla S. Croce
Da dirsi anche in sollievo delle anime sante del Purgatorio.

Io vi adoro Croce Preziosa che con le delicate membra del mio Signore Gesù Cristo foste adorata, ed aspersa del suo Preziosissimo Sanguc. Adoro te Dio mio posto in lei, e te Croce Santissima per amor suo e così sia.

Questa orazione a dirla ogni Venerdì 5 volte si cavano 5 anime dal Purgatorio, ed il Venerdì santo se ne cavano 33.

Divozione dell'incognita e dolorosa Piaga della Sacra Spalla di N. S. G. C. da lui patita nel portare la pesante Croce.

Dimandando una volta S. Bernardo Abate al nostro Signore nell'orazione qual sia stata la sua maggior doglia occulta sentita nel corso della sua passione; rispose il Signore:

Io ebbi una piaga sulla spalla profonda tre dita, fattami nel portare la Croce: questa mi è stata di maggior pena e dolore di tutte le altre, quale dagli uomini è poco considerata, perchè è incognita; ma tu abbila in venerazione: e sappi che qualunque grazia mi chiederai per tal Piaga te la concederò, e tutti quelli che per amor di essa mi onoreranno io loro perdonerò i quotidiani peccati, rimetterò loro i mortali e conseguiranno la mia grazia e misericordia.

Eugenio III, ad istanza di S. Bernardo, ha concesso 3000 anni d'Indulgenza a chiunque dirà tre Pater et Ave ad onore della Piaga della Spalla di Gesù Cristo, e delle tre ossa prominenti, come si dice che sia stato rivelato a detto Santo.

Orazione a detta piaga

Dilettissimo Signor Gesù Cristo, mansuetissimo Agnello di Dio, io povero peccatore saluto, e riverisco la vostra Santissima piaga, che patiste sulla spalla dal portar la pesante Croce, laonde per causa delle tre ossa prominenti, che quivi sporgevano in fuori vi si cagionava intensissimo dolore sopra tutti gli altri del vostro SS. Corpo. Vi adoro mio appassionato Signore, vi lodo, vi onoro e vi glorifico con l'intimo del mio cuore e vi ringrazio per quella SS. profondissima e dolorosissima Piaga della vostra spalla, supplicandovi umilmente per quel gran dolore che in essa sentiste e per quel grave peso della Croce, ad aver misericordia di me peccatore, a perdonarmi tutti i miei peccati, sì veniali che mortali, e di accompagnarmi sul sentiero della Croce per i vostri Sanguinosi Vestigi alla eterna Beatitudine.

Tre Pater, Ave e Gloria.

Orazione.

Sacro Cuore di Maria
Voi siete gran Regina
Tutto il mondo a voi s'inchina
Voi salvate l'anima mia. — *Un Pater et Ave.*

Pio VI concesse Indulgenza plenaria nell'anno 1787 a chiunque reciterà la detta orazione.

Siena 1888, Tip. S. Bernardino.

(continua)

S. Penitenzieria Apostolica.

Se nei processetti matrimoniali, oltre i testi, debbano interrogarsi anche gli sposi.

Sacra Poenitentiaria ad infrascriptum dubium Curiae Tropien.: An in verificandis impedimentis et causis matrimonialium dispensationum, facienda vel omittenda sit sponsorum interrogatio, et, si omittenda, an sufficiat interrogare super omnibus duos testes fide dignos, respondet: rem pendere a prudenti arbitrio Ordinarii, perspectis peculiaribus cuiusvis casus circumstantiis, quae secumferant necessitatem vel utilitatem etiam sponsos, praeter testes, interrogandi.

Datum Romae ex Sacra Poenitentiaria die 5 Septembris 1899.

A. Carcani *S. P. Reg.*
I. Palica *S. P. Subst.*

INTORNO I PRIVILEGI

de' Protonotarii Titolari od Onorarii (1).

PIUS EPISCOPUS
SERVUS SERVORUM DEI
AD PERPETUAM REI MEMORIAM.

Cum innumeri ubique terrarum extiterint Viri gloriosi, qui, sæviente adversus Christianum nomen Gentilium Potestatum furore, illud tamen confiteri coram hominibus haud veriti sint, duriora quaeque tormenta, mortemque ex cruciatuum vi immanissimam, laeto, constantique animo perpessi, sapienti profecto, providentissimo consilio novimus, vel a primis temporibus constitutum, ut tot tamque illustria facinora, nedum in eorum gloriam, sed et in caeterorum exemplum luculentissimum, et in maximam Fidei commendationem, quae tantam iniiciebat virtutem, diligenter scriptis, accurateque mandarentur. Hinc Sancti Clemens I., et Antherus item I. in Urbe, et per alias omnes Regiones, qua Dominicae Crucis professio late patebat, Viros adlegare, pietate, prudentia, studioque Religionis spectatos *Notarios* primum, ac deinde honoris, et dignitatis caussa *Protonotarios* nuncupatos, quibus brevibus etiam, ubi ex hostium metu opus esset, notis referrent clanculum in

(1) Richiesti, riproduciamo qui volentieri questa Costituzione di Pio VII riguardante i privilegi de' *Protonotarii Titolari od Onorari*, come altrove demmo la Costit. *Apostolicae Sedis officium* della s. m. di Pio IX del 27 sett. 1872, contenente i privilegi de' Protonotarii *ad instar Participantium*.

Tabulas Martyrum nomina, factaque ab ipsis Martyria, et cunctas eorumdem res praeclare gestas, ac verba cum primis graviora, quibus ex Divinitatis instinctu compellare Praesides, Tyrannosque, ac de Paganorum caecitate dissertissime consueverunt.

At pace demum Ecclesiae feliciter data, Martyriorumque propterea recensione cessante, non inde tamen Protonotariorum munus sublatum est, sed imo ex Sancti Iulii I. Praedecessoris Nostri auctoritate demandatum iisdem est, studiose describere, quae de Fide, ac Disciplina Sacrorum decernebantur, eaque, et caetera omnia rei Sacrae monumenta apte, periteque notare, atque una cum Actis Martyrum in Scriniis Ecclesiae recondita ad Posteritatis memoriam custodire.

Amplissimum idcirco Protonotariorum Apostolicorum Officium habitum semper est, ac pro muneris ipsius, Personarumque illud obeuntium ratione, omni prorsus aetate per Praedecessores Nostros illustribus Pontificiae benevolentiae testimoniis est honestatum. Nominatum prae caeteris volumus Sixtum V. felicis recordationis (1), qui cum eos septem dumtaxat, pro septem Urbis Regionibus designatos nactus esset, duodecim deinceps esse iussit, clarioribusque privilegiis donatos, redditibus etiam cumulavit, quibus ad honoris dignitatem referendam necessaria suppeterent.

Cum vero praeter statos hosce Protonotarios, qui de numero Participantium vocati sunt, alios etiam, qui iisdem forsitan Adiutores adstarent, viros, et laude virtutum, et nobilitate generis, et meritis in rem et Sacram, et Publicam probatissimos in urbe elegerint Romani Pontifices, eos etiam omnibus, quibus Protonotariorum Collegium potitur privilegiis, honorisque insignibus auctos decrevere.

His accesserunt exteri quidam Protonotarii in aliis Catholici Orbis regionibus in idem munus per Romanos Pontifices adsciti, pietate, doctrina, et satis honesta generis conditione commendati, peculiaribus privilegiis instructi: Verum (quae sane humanarum rerum conditio est plane collugenda) decursu temporis titulares id genus Protonotarii extra Urbem ex auctoritate statis quibusdam personis ad eos adsciscendos collata, vel ex Officii, quod gerebant, iure in eum gradum nullo delectu, nulloque discrimine obtrudi coeperunt, atque ita quod, vel sua aetate querebatur Sixtus IV. in ingentem multitudinem crevere (2); quo factum fuisse novimus, ne dum ut in contemptionem ipsi, despectumque adducerentur, sed et eo audaciae devenerint, ut Protonotariis de numero Participantium, aliisve, quos ex Romanis Praesulibus honoris causa a Pontificibus in eorumdem privilegiorum communionem praemonuimus advocari, assimilatos se esse, iisdemque proinde iuribus

(1) Constit. Rom. Pont. XIX.

(2) Extrav. 1. de Tregua, et pace in Comm.

potiri, quin et a debita in Antistites fide, et obsequio exsolutos se esse comminiscantur.

Cum igitur Venerabiles Fratres Episcopi complures, datis ad Nos Literis, innumeros exinde abusus invaluisse, expostularint; cumque pro commissa Nobis Dominicae Vineae procuratione succrescentes vepres ex ea evellere adigamus, opportune in eam rem consulere censuimus. Particulari idcirco Congregationi Venerabilium Fratrum Nostrorum Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalium de Somalia Sacræ Rituum Congregationis Praefecti, Litta, et Antonii ab Auria, nec non eiusdem Sacrae Rituum Congregationis Secretarii, Assessoris, et alterius ex Nostris Apostolicarum caeremoniarum Magistris, quibuslibet eidem attributis facultatibus, etiam extra ordinem necessariis, et opportunis, id demandavimus, ut omnia ea, quae circumferuntur Titularium huiusmodi Protonotariorum extra Urbem Privilegia, ad severiores iuris Canones, atque Regulas expenderet, iisque ad ipsius iuris praeceptiones descriptis, caetera quaelibet ab iisdem absona abrogaret, ac certam, stabilemque methodum sanciret, qua et abusus, quos infeliciter percrebuisse perdolemus, convellerentur, et statae quaedam leges, conditionesque praefinirentur, quibus, et Personarum delectus habeatur, et usus Privilegiorum debitis limitibus contineatur, ac ne ulla imposterum honestissimo Protonotariorum coetui labes inspergatur, salubri consilio prospiciatur. Universa itaque rei ratione in examen deducta, Nostris hisce votis mirifice eadem peculiaris Congregatio obsecundavit, dataque sibi auctoritate utens oppportune post multam, operosamque consultationem tulit demum, atque sancivit Decreta, quae sequuntur, videlicet.

Quamquam plura de Protonotariis, quos Titulares, seu Honorarios dicunt, a Sacra Rituum Congregatione Decreta edita sint, prout videre est in nuperrima Decretorum eiusdem Collectione, experientia tamen compertum est, complures abusus percrebuisse illorum culpa, qui nullis, licet ut plurimum nominibus commendati, talem honorem assequuti, vel iura sibi vindicare audent, quibus careant omnino, vel delatae Dignitatis Insignia indecore admodum adhibent, ut ne dum ipsorum splendorem haud referant pro Dignitate, sed labem potius Ordini spectatissimo parent.

Cum itaque crebrae de iis expostulationes ad Sanctissimum Dominum Nostrum Pium VII., humiliter etiam nomine plurium Episcoporum sint perlatae, Sanctitas Sua rem universam discutiendam commisit Congregationi particulari Eminentissimorum, et Reverendissimorum Dominorum Cardinalium de Somalia Sacrae Rituum Congregationis Praefecti, Litta, et Antonii ab Auria, qui una cum eiusdem Sacrae Congregationis Adsessore, et altero ex Apostolicarum caeremo-

niarum Magistris, meque infrascripto Secretario, omnibus praediti facultatibus necessariis, et opportunis, remedia proponerent, quae expedire magis viderentur, et certas praefinirent conditiones, et leges, quibus eorumdem Privilegiorum modus, et usus contineretur.

Quare habito ad infrascriptum diem Conventu in aedibus memorati Eminentissimi, et Reverendissimi Domini Cardinalis de Somalia Praefecti, omnibusque serio diligenterque perpensis, id in primis communi sententia visum est decernere, ut nimirum personarum delectus haberetur in Protonotariatus honore deferendo, ut nonnisi, qui rite, honeste, ac pro dignitate id honoris sustinere valeant, eodem ornentur.

Proferantur idcirco Testimonia, quibus constet indubie :

1. De nobili, vel honesta Familiae conditione ;
2. De Aetate saltem annorum vigintiquinque ;
3. De statu Clericali, et caelibi ;
4. De Laurea Doctoratus in utroque iure ;

vel in Sacra Theologia a probata Universitate, vel a Collegio Protonotariorum Participantium rite tributa ;

5. De morum honestate, et gravitate, ac de bona apud omnes existimatione ;
6. De annuo censu scutorum saltem biscentum vel ex Patrimonii Bonis, vel ex perpetuis Pensionibus, vel ex Ecclesiasticis Beneficiis.

Sit praeterea petitio testimonio commendata Ordinarii, qui, et de rebus hic adnotatis, ob sibi tradita documenta edoceat, et personam idoneam se censere testetur, quae Officium Protonotarii Titularis assequatur, illudque cum decore substineat.

Quae quidem omnia luculenter probanda esse cautum est ; quoties de honorario Protonotariatu assequendo postulatio praebeatur, sive per Apostolicas Literas, sive per Diploma, quod a Collegio Protonotariorum participantium tribuatur, seu a caeteris quibuslibet, qui iure gaudent illum conferendi.

Hisce de electione Protonotariorum Titularium constitutis, cum eos longe differre palam sit ab illis, qui sunt de Collegio Participantium, vel ad instar Participantium a Sanctissimo Domino Nostro ex Romanae Curiae Praelatis adsciscuntur, decretum est, ea dumtaxat privilegia, iura, exemptiones, praeeminentias, praerogativas iisdem competere, quae infra singillatim enumerantur : aliis proinde, quibuscumque praesenti Decreto non descriptis, irritis declaratis, et deletis, et abrogatis, utpote quae ex falsa plerumque Diplomatum interpretatione, vel ex prava consuetudine, vel alio quovis praetextu usurpabantur, iisque insuper moderatis, ac reformatis, quae licet alias tribuerentur, gliscentibus tamen malis occasionem praebuisse dignoscuntur.

1. Igitur ius erit Protonotariis Apostolicis Titularibus extra Urbem

dumtaxat, et quando eo loci, ubi degunt, non adsit Summus Pontifex, uti habitu Praelatitio, videlicet Veste Talari, et Palliolo nuncupato Mantelletto nigri coloris.

2. Eo habitu Praelatitio nigri coloris cum Rochetto subtus Palliolum uti poterunt Protonotarii in publicis Supplicationibus, aliisque Ecclesiae Functionibus; in reliquis vero Rochettum dimittant, simulque sciant se, licet forte plures insimul conveniant, non exinde constituere Collegium, nec corporatos censeri.

3. Usus Collaris, et Caligarum coloris violacei omnino interdicitur, item et Vitta, seu Cordula in Pileo coloris violacei, seu etiam, quo nonnullorum audacia erupit, rosacei, aut rubei, quae nigri dumtaxat coloris esse poterunt: eiusdem coloris sit pariter Pileum cum lemniscis Stemmatibus imponendum.

4. Protonotarii Titulares, qui Dignitate, aut Canonicatu potiuntur, habitum gestent sui Ordinis, non vero Praelatitium in Choro, eoque consideant in loco, quem ex Beneficio eos deceat: quod si habitu Praelatitio uti velint, distributionibus quotidianis priventur, quae Sodalibus accrescant.

5. Habitu Praelatitio induti, omnibus Clericis, Sacerdotibus simplicibus, et etiam Canonicis praeferendi sunt singulatim sumptis, non vero in Collegium coëuntibus. Neutiquam etiam praeferendos se esse arbitrentur aut Apostolicis Nunciis, aut utriusque Signaturae Referendariis, aliisve ex Romanae Curiae Praesulibus, etiamsi nullum ex sui muneris Insignibus ii gestent; dummodo de ipsorum gradu non lateat; item nec antecellant Vicariis Generalibus, aut Capitularibus, aut Abbatibus.

6. Sacrum operantes a simplicibus Sacerdotibus minime differunt idcirco Sacras Vestes induant in Sacrario, uno tantum Ministro utanu tur, ipsique Calicem deferant, detegant, cooperiant: item Libri Missarum folia evolvant; vetantur praeterea Palmatoriam, Canonem, Annulum, Pileolum adhibere.

7. Quando adstant ad Sacra cum habitu Praelatitio non genuflectant, sed caput inclinent, uti in more est apud Canonicos Cathedralium; duplici ductu thurificentur: consideant vero in loco per Caeremoniale Episcoporum constituto.

8. Conficere possunt Acta de Causis Beatificationis, et Canonizationis Servorum Dei; quo tamen privilegio uti nequeant, si eo loci alter sit e Protonotariis Participantibus.

9. Item rite eliguntur in Conservatores Ordinum Regularium, in Iudices Synodales, in Commissarios Apostolicos, et Iudices a Summo Pontifice adsciscendos pro causis Ecclesiasticis, et Beneficiariis. Item apud ipsos Professionem Fidei recte emittunt, qui ex officio ad eam-

dem adstringuntur. Item coram ipsis Pensiones transferri possunt ab iis, qui eo gaudent privilegio.

10. Beneficia eorum, qui Protonotariatum Titularem per Apostolicas Literas, vel per Diploma Collegii Protonotariorum Participantium assequuti sunt, nonnisi ab Apostolica Sede conferri possunt.

11. In Civilibus Negotiis, nec non in Criminalibus, atque in vitae disciplina, Ordinariis Locorum obnoxios plane se esse noverint, nullaque ratione ab ipsorum Iurisdictione liberos se comminiscantur.

12. Etsi habitum Praelatitium non gestent, gaudent tamen Privilegio Fori, dummodo in habitu, et Tonsura incedant.

13. Familiaribus Papae minime accensentur, cum hoc Privilegio gaudeant Protonotarii dumtaxat e Participantibus, vel Romanae Curiae Praelati, qui ex Pontificis benignitate iisdem aequiparantur.

14. Quae hic percensentur Privilegia ea sunt, quibus dumtaxat Protonotarii Titulares donatos se sciant: qui secus facere, aliisque praeter memorata Privilegiis, ac iuribus uti auserint, si ab Ordinario, tamquam ab Apostolica Sede Delegato, semel, et bis admoniti non paruerint, eo ipso privatos delato honore se sciant.

15. Tandem qui Protonotariatu Titulari donati sint, vel per Apostolicas Literas, vel alio legitimo Diplomate, nequeant uti ipsius iuribus ad huiusce Decreti praestitutum constabilitis, nisi antea, vel Apostolicas Literas, vel Diploma ipsum in Officio Secretarii Collegii Protonotariorum de numero participantium exhibuerint, qui in Codicem referat nomen, cognomen, aetatem, patriam, qualitates novi Protonotarii Titularis, ac praeterea diem, ad quam vel Breve, vel Diploma datum est.

Idem porro Protonotariatus privilegium in Secreteria Protonotariorum Participantium recognitum exhibeant Ordinario, apud quem, vel apud aliam Personam in Ecclesiastica Dignitate constitutam, Fidei Professionem, et fidelitatis iuramentum emittant.

Quibus peractis, fas ipsis sit habitum sui gradus induere, Officium tenere, uti privilegiis, honoribus, praerogativis, quorum notula typis impressa, et ab aliquo ex Protonotariis Participantibus subscripta, et obsignata iisdem tradetur, ne quid adversus haec Decreta, ex ipsorum ignoratione peragi contingat.

Quare tum Literae Apostolicae in forma Brevis, tum Diplomata, quibus Protonotarii Titulares creantur, concinnanda erunt iuxta huiusce Decreti sententiam, ne quam ibidem ab eo aliena describantur.

Nihil autem hoc Decreto immutatum censeatur de amplioribus privilegiis, quibus Collegia quaedam, et Capitula ex Apostolico Indulto, etiam ad instar Protonotariorum Participantium alicubi gaudeant. Leges tamen, et conditiones in iisdem Indultis praefinitae, accurate, reli-

gioseque serventur: neque ulli fas sit concessionis limites pro suo arbitrio praetergredi, vel in Romana Curia id genus Insignia deferre, vel sibi singulatim, et extra Collegii functiones attributa existimare, quae Corpori tantummodo sunt collata.

Demum eadem particularis Congregatio censuit, rogandam esse Sanctitatem Suam, ut singula hoc Decreto proposita dignetur Constitutione Apostolica confirmare. Die 27 Aprilis 1818.

Haec igitur Nos, ut firmius maneant, omnibusque pateant, illa quidem approbatione non contenti, qua viva, ut dici solet, voce simul, ac Nobis a memoratae particularis Congregationis Secretario relata fuerunt, eadem confirmavimus; solemni etiam edita Constitutione, quam Congregatio ipsa tantopere concupivit, ac a Nobis deprecari fecit, rursus approbari voluimus, et demandavimus, perinde ac Literis hisce Nostris revera efficimus, approbamus, et confirmamus, iisdemque novum, atque stabilius inviolabilis Apostolicae firmitatis, ac auctoritatis robur adiicimus: hisce praeterea significamus, ac omnibus expresse aperteque indicimus, ea Titularium, de quibus res est, Protonotariorum extra Urbem privilegia, quae in excriptis illis eiusdem particularis Congregationis Decretis recensita non fuerint, tamquam intolerabiles abusus a Nobis plane interdicta, irrita, deleta, et abrogata intelligi, atque definiri, non secus ac solemniter interdicimus, delemus, abrogamus, et irrita esse iubemus, ac definimus. Quamobrem haec omnia novis non modo imposterum renuntiandis, sed etiam iampridem renuntiatis, et actu existentibus Titularibus huiusmodi Protonotariis, contraria qualibet, ac quamtumvis antiqua possessione, usu, atque consuetudine penitus abrogata, iterum, iterumque solemni, ac Nostrae Apostolicae auctoritatis significatione nunc interdicimus, auferimus, et abiudicamus, ac utrosque ab ipsa Nostrarum harum Literaum promulgationis die illis nonnisi uti posse Privilegiis, Praerogativis, Habitu demum, et Insignibus, quae in exscriptis Decretis explicite approbata, et expresse recensita leguntur. Quae porro ne ab aliquo vel ignorentur, vel sub fucata, et ficta effugii, aut tergiversationis specie violari audeant, Venerabilibus Fratribus Nostris Patriarchis, Archiepiscopis, et Episcopis, tamquam ab Apostolica Sede delegatis ubique in suis Dioecesibus plenissime implenda, et exequenda deferimus. Quae profecto, qualibet contraria penitus sublata consuetudine, ubique vigere, ac in usu esse debere, quin a nemine, nec ab ipsis etiam locorum Ordinariis eadem valeant ullo modo praepediri, demandamus etiam, ac definimus.

Decernentes easdem praesentes Literas firmas, validas, et efficaces existere, et fore, suosque plenarios, et integros effectus sortiri, et obtinere, ac illis, ad quos spectat, et pro tempore spectabit in omnibus,

et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque Iudices, Ordinarios, et Delegatos, etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores iudicari, et definiri debere, ac irritum, et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit, attentari. Non obstantibus Constitutionibus, et Ordinationibus Apostolicis, caeterisque contrariis quibuscumque.

Volumus autem, quod earumdem praesentium Transumptis, etiam impressis, manu tamen Notarii publici subscriptis, et sigillo alicuius Personae in Ecclesiastica Dignitate constitutæ munitis, eadem prorsus fides in iudicio, et extra illud adhibeatur, quae ipsis praesentibus adhiberetur, si originaliter exhibitae forent, vel ostensae.

Nulli ergo omnino hominum liceat Paginam hanc Nostrarum approbationis, confirmationis, roboris, adiectionis, indictionis, interdictionis, abrogationis, abiudicationis, declarationis, definitionis, mandati, decreti, derogationis, et voluntatis, infringere, vel ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, et Pauli Apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae apud Sanctam Mariam Maiorem, Anno Incarnationis Dominicae millesimo octingentesimo Decimo octavo; Idibus Decembris, Pontificatus Nostri Anno Decimonono.

A. Card. Pro-Datarius.
H. Card. Consalvus.

Visa de Curia
D. Testa.

Loco ✠ Plumbi

F. Lavizzarius.

CONSULTAZIONI.

X.

Se sia lecito ai servi compensarsi occultamente del maggiore servizio che prestano a' loro padroni o del minore stipendio che ne ricevono.

Flavio servo, non credendosi bene retribuito dal suo padrone, sì perchè riceve stipendio minore del consueto, e sì perchè fa lavori a cui non sarebbe tenuto, si compensa occultamente, involando oggetti e danaro. Se ne confessa con Porzio sacerdote, il quale, condannandolo di furto, non vuole assolverlo se prima non abbia restituito. Non contento di tal giudizio, va a trovare Quinzio altro confessore, il

quale, uditolo, crede giusta la compensazione, lo assolve e lo manda in pace.

Si chiede:

1.° Può il servo compensarsi occultamente nella casa del padrone quando giudica di non essere a bastanza retribuito?

2.° Nel caso negativo deve restituire, e come?

3.° Che dire, nel caso, di Flavio e dei due confessori Porzio e Quinzio?

Al primo—Fra le condizioni assegnate da' DD., perchè possa ammettersi in coscienza la occulta compensazione, sono da annoverare le seguenti:

a) Che il debito sia di *stretta giustizia commutativa;* non già solo di convenienza, o di gratitudine.

b) Che il debito sia *certo,* e non già solo probabile; vale a dire che non solo *probabilmente,* ma che *certamente* la cosa sia dovuta (1).

c) Che la compensazione sia eguale al debito e non l' oltrepassi.

d) Che il debito sia *liquido,* o *presente,* non essendo giusta la compensazione quando il debito non è maturo.

e) Che il debito non sia per essere soddisfatto in nessun' altra guisa.

f) Che il debito non sia stato mai condonato, nè direttamente, nè indirettamente.

Queste condizioni sono ammesse da tutti i DD, e sono secondo la naturale giustizia (V. La Croix L. III, P. I, n. 961 seqq.; De Lugo, Disp. XVI, Sect. V, n. 87 seqq.; Vasquez *De Restit.* Cap. V, § 1; Lessio cap. 12, dub. 10; S. Alfonso L. III, n. 521 etc.).

Ora applicando le dette condizioni al nostro caso, possiamo dire che quando tutte si verificano, potrà essere consentita la occulta compensazione del servo in rispetto al padrone.

Ma possono verificarsi tutte? — Esaminiamo.

In quanto alla prima, fa d' uopo che il debito sia di stretta giustizia commutativa, non già solo di convenienza o gratitudine: giacchè la sola *giustizia commutativa,* quando vien lesa, porta l' obbligo di restituzione. Quando il padrone lede col servo la giustizia commutativa? Quando non sta ai patti giustamente convenuti; p. e. quando ha convenuto dieci e vuol dargli otto, ovvero ha convenuto di pagarlo in danaro, e vuol soddisfarlo in derrate che il servo è obbligato di vendere a minor prezzo.

---

(1) S. Alfonso da questa condizione ne eccettua tre casi, vale a dire: (L. III. n. 521): " Quando compensatur fama cum pecunia; infamia cum imfamia data; et legatum relictum in testamento non solemni .„ Ma questi casi non han che fare col nostro.

Ma non può compensarsi altresì quando fu pattuito un prezzo minore dell' ordinario? — Potrebbe farlo solo nel caso che il padrone lo abbia costretto con minacce o con frodi a contentarsi di quel prezzo, e potrebbe farlo solo fino a ragguagliare il prezzo minimo senza oltrepassarlo. Perciò non può compensarsi:

a) quando egli stesso ha pregato il padrone di ammetterlo al servizio di lui; giacchè *res ultronea vilescit*;

b) quando si è contentato o ha mostrato di contentarsi di quel prezzo minore, nel quale caso ha condonato ciò che mancava;

c) quando il padrone potea fare a meno del suo servizio, e se ha condisceso è stato per aiutarlo;

d) quando il padrone potea trovare altri che avrebbero accettato quello stipendio; poichè in tal caso per la moltitudine delle richieste il prezzo scema.

Da ciò si raccoglie che mai o quasi mai si può eccepire giustamente la diminuizione del prezzo per coonestare la compensazione.

Potrà eccepirsi almeno il maggior lavoro non dovuto, che s' impone al servo?

Potrà ciò valer solo quando il lavoro fu determinato nei patti o implicitamente o esplicitamente, e questi patti chiaramente si trasgrediscono per volontà del padrone, senza che questi voglia disobbligarsene. Perciò il maggior lavoro non può essere buon titolo di compensazione:

a) quando furono determinati nei patti i limiti del lavoro, e secondo l' uso il maggior lavoro si suol compiere da servi simiglianti;

b) quando il servo abbia assunto di sua iniziativa quello eccesso di lavoro, onde abbia dimostrato di farne dono al padrone, ovvero di eccitare la sua gratitudine;

c) quando il padrone abbia compensato il servo di quello eccesso o con danaro o con doni o con favori, ovvero pensi di compensarnelo in avvenire.

Neanco perciò l' eccesso di lavoro può facilmente porgere giusto titolo al servo di occulta compensazione.

In quanto alla seconda condizione, onde il debito deve esser *certo*, non probabile solamente, nel servo non basta che le ragioni da lui allegate o di minore stipendio o di eccesso di lavoro siano *probabilmente* vere; devono essere *certamente* vere. E però non potrà compensarsi:

a) quando non ricorda con precisione i patti conchiusi col padrone;

b) quando non può dire se di sua iniziativa, o per comando del padrone, ha fatto lavoro eccessivo;

c) quando abbia ricevuto doni o favori dal padrone, onde probabilmente quello eccesso di lavoro possa dirsi compensato;

d) quando può sperare che appresso il padrone voglia compensarlo.

La terza condizione vuole che la compensazione sia eguale al debito e non l' oltrepassi. Posto dunque che il servo abbia vero e certo diritto alla compensazione, non può oltrepassare i confini del debito. E quali saranno codesti confini? I TT. dicono che sarà il prezzo *infimo* sì del salario e sì dell' indebito lavoro. Ciò si dimostra da che la compensazione deve supporre il debito *certo;* or non può esser *certo* se non quello che non può impugnarsi. Il prezzo superiore all' infimo potrebbe bene impugnarsi dal padrone, il quale potrebbe non consentire ad esso, non essendovi per giustizia obbligato. Perciò il servo che abbia sottratto più di quello che potrebbe richiedere il prezzo infimo o del difetto di stipendio o dell' eccesso di lavoro, non può ritenerselo.

Riguardo alla quarta condizione, il debito dev' essere liquido o presente; non essendo giusto che altri si compensi prima che giunga il tempo nel quale il credito sia maturo. E però il servo non può compensarsi prima che sia scaduto il suo scarso mensile, o che abbia fatto un lavoro non dovuto. Vero è che questa condizione non è così stretta da non ammettere qualche eccezione. Imperocchè se il credito dovrà *certamente* fra non guari divenir maturo, in tal caso il servo che ha colta qualche occasione per compensarsi anticipatamente può ritenere il compenso, purchè: 1.° veramente faccia l' opera che gli dà quel diritto; e 2. non ne venga danno al padrone: altrimenti dovrà indennizzarlo. (V. La-Croix l. c. n. 963; De Lugo l. c. n. 172; Tamburin. L. VIII, tr. II, c. 5, § 1, n. 2).

La quinta condizione, che il debito non sia per esser soddisfatto in nessuna altra guisa, riguarda non solo ogni compenso in danaro, in doni o in favori che il padrone abbia fatto al servo o che gli abbia promesso implicitamente o esplicitamente per l' avvenire; ma riguarda pure l' onere di coscienza da cui spinto il padrone od i suoi eredi potrebbero appresso compiere il loro dovere. E però quando vi è questa probabilità (che può dedursi dalla giustizia, dalla pietà e religione del padrone) il servo non può da sè indennizzarsi. E se lo abbia fatto, sarà tenuto di farlo intendere al padrone, affinchè sia esonerato lui ed i suoi eredi dall' obbligo di coscienza; e nel caso che questi soddisfacciano, il servo che prima s' indennizzò da sè, sarà tenuto di restituire (1).

(1) Ecco come insegna su tal proposito il La Croix l. c. n. 966: " 6. Ut (compensatio) fiat cum minimo damno debitoris, unde etiam abesse debet periculum, ne tibi, vel tuo haeredi idem debitum iterum solvatur, item providendum, ne ille putans necdum esse solutum, maneat in coscientia peccati, nolendo solvere: si tamen non posset sine gravi incommodo haec cavere, posses accipere, sed si iterum solveret, postea tenereris secundam solutionem restituere. „

Circa la sesta condizione, che il debito, cioè, non sia stato mai condonato nè direttamente nè indirettamente, fa d' uopo esaminare se il servo abbia o con espresse parole, o con equivalenti, dimostrato l' animo suo o di volersi contentare di un minore stipendio o di voler fare dippiù per piacere al padrone. In tal caso il padrone è persuaso che sul meno dello stipendio o sul dippiù del lavoro vi è stata la espressa o tacita condonazione; e però a rigor di giustizia non deve di più, nè il servo può compensarsene occultamente.

Dall' esame delle dette condizioni chiaro apparisce come il diritto nei servi di compensarsi è rarissimo, e assai difficile a conoscerlo. Perciò giustamente fu condannata da Innocenzo XI la 37ª proposizione che suona così: " Famuli et famulae domesticae possunt occulte heris suis surripere ad compensandam operam suam quam maiorem judicant salario, quod recipiunt. „ La condanna riguarda soprattutto la parola *judicant*, attribuita ai servi; e vuol dire che per la giusta compensazione in siffatte persone non basta il giudizio proprio che il più delle volte è falso; nè un qualunque giudizio; ma si richiede chi, perito nella quistione di diritto e di fatto, possa giudicare con esattezza non solo se si verifichino tutte le condizioni (a bastanza difficili) di una giusta compensazione; ma sì pure in che quantità siffatta compensazione possa essere consentita.

Noi perciò ci sottoscriviamo pienamente a quanto insegna il Lacroix con queste parole (l. c. n. 974): " Ut eiusmodi hominibus (servis) sit licita occulta compensatio, non sufficit quod putent sibi irrogari evidentem iniuriam, amor enim proprius facit credi evidens quod vix est probabile: immo nec sufficit iudicium confessarii mediocriter docti, sed requiritur ut vir valde doctus, multum prudens et versatus in re morali, iudicet certum esse quod tali homini fiat iniuria. Ratio est quia difficillimum est iudicare in hac materia ob plurimas circumstantias, quae possent compensationem illam reddere illicitam, posset enim labor per aliquid aliud esse compensatus, v. g. per favores, spem promotionis, instructiones etc.; posset talis conductus ab initio cessisse iuri ad maius stipendium; posse rogasse admitti ad tale servitium, quo casu conventio pro minori pretio esset iusta; posset esse talis labor quem alius libenter subiret pro illo stipendio, et tum etiam censeri debet iustum quamvis esset solito minus. „

Ecco adunque quanto è difficile giudicare del diritto nel servo di compensarsi occultamente del minore stipendio o della maggiore fatica. Si vuole qui la *certezza* di tal diritto; e questa non può aversi di leggieri senza ben considerare ad una ad una le condizioni che si richiedono in questo caso ad una giusta compensazione, e queste condizioni non è sì facile che si avverino tutte. Di qui si vede quanto

male fanno quei confessori che con siffatti penitenti sono benigni più del dovere; essi con ciò contribuiscono alla frode dei padroni, che vivono fiduciosi della onestà dei servi, ed aprono l'adito ai ladronecci ed alla immoralità. Una volta invalsa la persuasione nei servi di potersi compensare occultamente, chi potrà rattenerli in questa china precipitosa? E qual padrone potrà più vivere tranquillo in casa sua? (1).

Al secondo — Ma se, dopo il necessario esame, si è conosciuto che il servo si compensò quando non ne aveva il diritto, o si compensò più del dovere, che cosa dovrà imporgli il confessore?

Quando il confessore scorge che la compensazione fu *certamente* indebita o eccessiva, dovrà imporre al servo l'obbligo della restituzione. È lesione qui di giustizia commutativa, la quale induce il dovere di restituire.

Ma se dopo il diligente esame la compensazione fatta non risulti *certamente*, ma *dubbiamente* indebita o eccessiva? Non può invocarsi qui il principio *in dubio et pari causa melior est conditio possidentis?*

Il possesso, perchè possa invocarsi questo principio, dev'essere legittimo, vale a dire o dev'essere con giusto titolo, ovvero con perfetta buona fede, debitamente prescritta. Che se o manchi il giusto titolo, ovvero la perfetta buona fede, in tal caso non corre quel principio.

Si ascolti il De Lugo (Disp. XVII, Sect. IV, n. 80 et 81): " Ex dictis de possessore bonae vel malae fidei, definiendum est id quod attinet ad possidentem cum fide dubia, hoc est dubitantem an res quam possidet, sit aliena. De quo distinguendum est cum communi: nam vel accipit rem cum illo dubio, vel postquam illam bona fide accepit, postea incipit dubitare. In primo casu si eam abstulit ab illo, qui erat dominus, vel qui bona fide possidebat, tenetur postea, si dubium illud perseverat, rem totam antiquo possessori restituere. Ita Navarrus, Corduba, Angelus, Molina et Navarra quos affert et sequitur Sanchez *lib. 2 de matrim. disp. 41, n. 26,* quia in pari causa melior est conditio possidentis; huic autem secundo non favet sua possessio, cum nunquam fuerit possessio bonae fidei, a quo res ablata est. — Si autem rem habuit ab alio titulo emptionis vel donationis etc. et accipit cum dubio' tenetur postea diligenter inquirere; quod si post diligens examen adhuc dubium perseveret, debet restituere plus minusve pro quantitate dubii. Si autem cessat dubium, potest rem integram possidere. „

---

(1) Quello che si è detto dei servi dicasi pure di qualunque impiegato o persona stipendiata, che presume compensarsi occultamente o del minore stipendio o della maggiore fatica.

Quando adunque posseggasi una cosa con fede dubbia (dubitando se sia di altri), fa d' uopo vedere se il dubbio sorse quando la cosa fu presa o ricevuta; ovvero dopo. Se quando fu presa o ricevuta, non può in conto alcuno ritenersi; ma è necessario restituirla integralmente al padrone: la ragione si è che questi vi ha diritto, essendone legittimo possessore, e questi, non chi la tolse o la ricevette in dubbia fede, può invocare il principio: *in dubio et pari causa melior est conditio possidentis.* — Se la cosa fu presa o ricevuta in buona fede, ed il dubbio sorge dopo; in tal caso devesi con diligenza esaminare se il dubbio regge o pur no. Se regge, vi ha obbligo di restituire più o meno secondo il dubbio. Se poi non regge il dubbio, la cosa può ritenersi.

Ecco la dottrina da applicarsi al caso nostro. Il confessore esamini il penitente, di cui dubita se ebbe o pur no ragione di compensarsi occultamente. Lo interroghi diligentemente se quando si approfittò delle cose del padrone dubitava o pur no di poterlo fare: se risponde che dubitava, dovrà obbligarlo a restituir tutto. Se poi risponde che credeva ciò lecito senz' alcun dubbio, dovrà obbligarlo a restituire più o meno, secondo le ragioni che militano per la ingiustizia della compensazione.

Ma se il penitente, messo che il confessore giudichi ingiusta la compensazione, sta ancora in buona fede, ed il confessore medesimo crede pericolosa l' ammonizione, non dovrà tralasciarla? Dovrà tralasciarla solo quando possa giudicare che il penitente sta in perfetta buona fede e che l' ammonizione non sia per giovare, nè si tratti di danno comune.

Circa il modo poi come debba farsi tal restituzione, sarà bene tener presente ciò che dice il Busembaum (ap. Ligor. L. III, n. 546): " Famuli vero, si sine magna difficultate restituere non possint, iubeantur compensare officiis et obsequiis extraordinariis quantum possunt.„ Intorno a che si avverta che mal compensa il suo debito occulto il servo con prestare al padrone opere palesi e straordinarie, da indurlo a disobbligarsi altrimenti con lui. Miglior mezzo per tale restituzione sarebbe quello di fare opere straordinarie delle quali il padrone abbia bisogno, ma per quanto è possibile senza farsi scorgere dal padrone medesimo.

Al terzo — Venendo ora al caso proposto, si fa chiaro come errano amendue i confessori Porzio e Quinzio: il primo con condannare Flavio servo alla restituzione sol perchè si compensa occultamente; il secondo con rimandarlo assoluto ed in pace. Doveano prima esaminare diligentemente il caso giusta le norme date innanzi, e dopo sif-

fatto esame giudicare se e come il penitente abbia ecceduto i limiti del giusto in quella occulta compensazione; e sia in obbligo, ed in che misura, di restituire.

CASI E DUBBII

brevemente risoluti.

16.

Circa la rivelazione del secreto in giudizio.

Tizio magistrato, dopo compiuto il dibattimento, e condannato Sempronio come omicida, sa fuori giudizio od in secreto, da uno dei testi, che si volle tacere in giudizio da lui e dagli altri testi la circostanza della provocazione, onde la condanna di Sempronio fu più dura. — Si chiede: Che cosa deve fare Tizio dopo la detta rivelazione?

Nel caso proposto, dopo che la sentenza fu passata in cosa giudicata, dovrebbesi istituire un processo contro i testi per falsa deposizione, e condannati questi, ripigliare il processo di Sempronio perchè la sua pena venga raddolcita. È obbligato Tizio di far ciò?

Tizio conosce la falsa deposizione dei testi stragiudizialmente e secretamente da uno di loro che gli confida cotal secreto. È questo un secreto commesso, che va custodito gelosamente. È dottrina comunemente insegnata da' DD. che il secreto commesso non deve mai rivelarsi, tranne solo quando possa con ciò probabilmente ovviarsi al danno comune (D' Annibale Summ. L. III, n. 271). Il De Lugo (De Man. Secr. Disp. XIV Sect. 9, n. 142) vi aggiunge pure il caso in cui possa ovviarsi al danno dell' innocente che sia continuato a vessare ingiustamente. S' intende ciò sempre quando colla rivelazione del secreto *certamente* o almeno *probabilmente* possa ciò conseguirsi.

Nel caso nostro vi è questa *certezza* o *probabilità?* Nel caso che Tizio accusi il teste come calunniatore, qual mezzo ha come provare la calunnia? I testi, chiamati di nuovo in giudizio, potranno senz' altro confermare la primitiva deposizione, per evitare la punizione di spergiuro senza nessun utile di Sempronio.

Stante tutto ciò, altr' obbligo non rimane a Tizio che di ammonire in privato e gravemente il teste dell' obbligo che ha di riparare ai danni cagionati a Sempronio colla sua falsa deposizione.

17.

Circa il secreto da custodirsi dai Superiori.

Quando un suddito riferisce sotto secreto al Superiore qualche grave mancanza di un altro suddito, può il superiore, ed in qual modo, avvalersi di tal notizia?

Questo caso è ovvio; ma sgraziatamente non tutti i superiori sogliono usare quella prudenza e quella riserva che in esso sono necessarie e doverose. Spesso avviene che per non saper ben custodire il secreto, si commettono colpe gravi e danni irreparabili, e si perde ogni fiducia dei proprii sudditi.

Crediamo qui utile riferire le norme adottate, dietro consulto di dottissimi TT., dalla Compagnia di Gesù nella 6.ª Congregazione generale, e riportate dal De Lugo nella Disp. XIV, Sect. VII, n. 117: " Quaeri potest an quando Praelatus novit delictum secretum subditi, quod sub secreto ad ipsum delatum est ut remedium adhibeat tamquam pater et non ut ad iudicem; possit notitiam illam aliis communicare in ordine ad idem remedium adhibendum, de quo actum et disputatum accurate fuit in nostra Societate in congregatione 6.ª generali, decreto 33.„ Ed ecco ciò che fu stabilito.

1.° " Declaratum fuit, praelatum in primis ita secretum servare debere ut deferentem nulli revelet sine eius consensu (quem interdum dare tenebitur) et ita ut superior semper deferentis indemnitati consulat. „ — Ecco la regola sovrana in tal materia: tener celato il nome del ricorrente a costo di tutto; altrimenti oltrechè a lui si reca grave ingiuria con manifestare un atto che potrebbe essergli di aggravio, gli si fa perdere ogni fiducia del superiore, il quale può venir ridotto a nulla conoscere più dei bisogni intimi dei proprii sudditi, con grave danno della comunità.

Il De Lugo soggiunge che quando ci sia il consenso del ricorrente il superiore può manifestarne il nome; che anzi talune volte il ricorrente sarà tenuto di dare questo consenso. Ciò può aver luogo soprattutto nella Compagnia di Gesù, in cui la regola stessa impone l'obbligo di riferire al superiore le mancanze anche occulte dei proprii compagni senza permettere l'ammonizione fraterna. Non crediamo che possa ciò dirsi pure generalmente dei Vescovi rispetto al clero, de' rettori rispetto al proprio seminario, degli altri superiori di case religiose rispetto ai proprii sudditi. Tutti costoro saranno obbligati di custodir segretissimo il nome dei ricorrenti (che s'intende facciano ciò per coscienza e non per basse passioni, il che dovrà

ben vagliarsi dal superiore) (1); e di non fare atto alcuno, da cui gli altri possano venire in cognizione di essi. E però spesso il superiore dovrà tardare i provvedimenti da prendere e contentarsi solo di vigilare il denunziato, fino a che non giunga l' ora opportuna di correggere il delinquente, senza recare minimo aggravio al denunziante.

2.° " Deinde nulli posse delatum revelare qui prodesse non possit fini delationis paternae, qui finis est profectus spiritualis subditorum et bonum commune Religionis, quibus superior debet paterne providere. Quando autem ad hunc finem oportuerit aliis delatum revelare, id fieri debet cum eo minori delati detrimento quo fieri possit. „ — Questa regola riguarda il denunziato, verso il quale fa d' uopo osservare anche il maggiore riserbo che si può. Non perchè si è superiori, si ha il diritto di rivelare tutto quello che si sa dei proprii sudditi. Le cose occulte i superiori stessi hanno l' obbligo di tenerle occulte, e di non manifestarle se non a chi è strettamente necessario perchè torni di aiuto a porvi rimedio. Spesso infatti basterà solo ammonire il delinquente, assicurandolo che altri nulla sa della sua mancanza. Spesso sarà utile commettere a qualche altra prudente persona tale ammonimento. Spesso occorrerà che altri pure sieno intesi di quei fatti perchè possano vigilare ed impedirne la ripetizione. In questi casi fa d' uopo confidare fatti e persone sotto alto secreto, nè più di quello che strettamente sia necessario.

3.° " Tertio posse praelatum, quando id ad remedium utile valde esset consulere alios, qui suo consilio et directione iuvare possint, imponendo eis simile secretum. „ — Allorchè trattasi di casi difficili, il superiore può ben consigliarsi intorno ad essi con persone sagge e prudenti, rivelando ciò che sia necessario, ma imponendo in pari tempo alto secreto.

4.° " Quarto posse unum praelatum, re id postulante, ad praedi-

---

(1) È dovere del superiore maggiore investigare con opportune e secrete inchieste la condotta dei proprii sudditi, non contentandosi de' rapporti officiali che gli esibiscono i superiori minori. Spesso avviene che nelle comunità religiose, nei seminari, nei collegi serpeggi il cancro della corruzione con danno immenso degli alunni; ed i superiori maggiori nulla ne conoscano! Si fida troppo sui prefetti e sopra gli altri sorveglianti immediati, i quali o per oscitanza o per umani riguardi tacciono e lasciano correre. E non mancano Vescovi i quali credono i loro seminari modelli di educazione ecclesiastica; eppure chi può penetrarvi addentro li scorge sentine di vizi nefandi! Quando manca la visita personale degli alunni, fatta non per mera formalità, ma con vero spirito di zelo, con accortezza e soprattutto con saper costodire gelosamente il secreto, dei seminari non se ne sa nulla o presso che nulla, e sarebbe meglio che non si tenessero aperti!

ctum finem rem sic delatam alteri praelato eiusdem delati notam facere .„ — Quando una persona, su cui gravi qualche accusa ben fondata, passa ad altro luogo, sarà bene che ne sia avvertito il novello superiore, ma sotto le medesime cautele ed il secreto medesimo.

5.° " Quinto, ut maiori cum cautela procedatur, petendum esse ab ipso deferente non quidem ut delationem subscribat (id enim ad iudicialem, non ad paternam delationem deservit) sed ut patiatur consultoribus rem sub secreto communicari, tacito tamen nomine deferentis. „ — Allorchè fa d' uopo prendere consiglio da altri, il superiore, per dimostrare sempre meglio al denunziante la cautela ond' egli intende di procedere, può avvertirlo del consiglio che dovrà prendere tacendo però sempre il nome di lui. Questa cautela torna opportunissima a conciliare fiducia al superiore.

6.° " Sexto posse praelatum ad eundem finem facere secreto quaecumque iudicaverit expedire ad remedium profectumque delati circa eius infamiam : ut monere privatim, reprehendere, terrere minis, diligentius circa ipsum invigilare, mutare illum loco, praevenire occasiones, cavere a recidivo, non admittere ad aliquod officium, removere ab officio quod habet, si sine violatione secreti, sub alia probabili et apparenti occasione id fieri possit. „ — Posto sempre in sicuro il nome del denunziante, il superiore può esercitare il suo zelo paterno verso il denunziato perchè si corregga e si emendi, badando però a non far cose palesi onde possa sospettarsi dagli altri il delitto occulto, senza una probabile e nota ragione tolta a pretesto. E però può secretamente ammonirlo, minacciarlo, invigilarlo con più attenzione, non ammetterlo ad altro officio ; e può ancora, colta qualche giusta occasione, privarlo dell' officio che esercita.

Con queste norme, il superiore può ben provvedere alla emendazione del colpevole ed al bene della comunità, senza tradire il secreto che dovrà conservare inviolabile, sì per obbligo di fedeltà e di giustizia, sì pel decoro della carica che esercita, e sì pel bene della intera comunità.

17.

Se il Vescovo, in forza del capo Terrulas, *può permettere, senza venia apostolica, la costituzione dei censi, o delle enfiteusi di poco valore.*

Nella dioc. di S. è antica consuetudine che in forza del capo *Terrulas* il Vescovo permette senza venia Apostolica la costituzione di censi o di enfiteusi, la cui sorte principale non eccede i limiti consentiti

dal detto capo. Intanto poichè alcuni hanno rivocato in dubbio tale facoltà, si chiede se nella presente legislazione canonica possa ciò consentirsi.

Ecco la concessione del c. *Terrulas*, 12, quaest. 2: " Terrulas aut vineolas exiguas et ecclesiae minus utiles longe positas, et parvas, Episcopus sine consilio fratrum, si necessitas fuerit, distraendi habeat facultatem „. Questa facoltà fatta ai Vescovi è in pieno vigore; giacchè non fu rivocata nè dalla Costit. *Ambitiosae* di Paplo II, nè dal Tridentino sess. 25, c. 11, siccome dichiarò la S. C. del Concilio 11 ian. 1596 (Ferraris v. *Alienatis* art. III, n. 2).

Occorrono adunque le seguenti condizioni perchè possa valere:

a) Che si tratti di terre di poco valore, che non ecceda gli scudi rom. 25 (1).

b) Che si tratti di piccole terre, site per ordinario in distanza della chiesa, che non si possono troppo ben coltivare.

c) Che non si tratti di diminuire qualche fondo grande, distraendone più parti, altrimenti potrebbesi così distruggere la proprietà ecclesiastica (Card. Petra *Comm. ad Constit. Apost.* Const. V Pauli II Sect. II, n. 66).

d) Che ci sia necessità, o almeno vera utilità della Chiesa (Card. Petra l. c. n. 67).

e) Che intervenga l' autorità del Vescovo, non bastando quella del Vicario generale (Card. Petra l. c. n. 68).

Ora se il Vescovo può alienare siffatte piccole terre, può ancora darle a piccole enfiteusi o a piccoli censi?

Certo, chi può il più, può ancora il meno. L' enfiteusi od il censo, anche perpetuo, è certamente minor cosa dell' alienazione; e però se il Vescovo può alienare le piccole terre, può pure darle a censi o ad enfiteusi.

Ma esponiamo qui la dottrina del Card. Petra, classico in tal materia, che esamina accuratamente siffatte quistioni (l. c. n. 69): " Sed numquid, egli dice, possit Ordinarius concedere rem modicam Ecclesiae in amphyteusim perpetuam? et videtur negative, ut elici potest ex resolutione S. Congregationis Concilii supra adducta *in Tropien.* 21 februar. 1671, *Concessionem in emphyteusim perpetuam factam ab Episcopo pro canone ducator. quinque annorum non sustineri, nec esse confirmandam.* In contrarium posset dici affirmative, quia si conceditur facultas alienandi in vim *can. Terrulas*, eo magis dicitur concessa dicta emphyteusis perpetua, et fuit admissum in *Praenestina* 12 ianuarii 1715, ubi agebatur de concessione facta auctoritate Ordinarii parvi ter-

(1) Circa il valore de' beni sacri alienabili per facoltà vescovile, vedi ciò che noi dicemmo nel Mon. Eccl. Vol. VII, Par. II, p. 141.

reni in emphyteusim perpetuam, sed quia non concurrebat necessitas, vel utilitas magna, ut requiritur ex dictis, et eo magis in emphyteusi perpetua, quod notat *Corrad. in prax. dispensat. lib. 9. cap. 4. n. 60,* ac fuerat interpositum decretum per Vicarium Generalem; ideo S. C. rescripsit concessionem non sustineri, sed esse concedendam iuxta novam oblationem importantem utilitatem Ecclesiae. Verum in hac re praxis est ut non concedatur beneplacitum pro concessione in perpetuum etiam cum minimo canone, sed recurritur ad Sedem Apostolicam. „

Qui si esaminano due decreti della S. C. del Concilio, uno *in Tropien.* del 21 febbr. 1671; l' altro *in Praenestina* del 12 genn. 1715. Or in amendue questi decreti la S. C. ammette nei Vescovi la facoltà di dare in enfiteusi le piccole terre, benchè abbia per altre ragioni annullati i loro atti.

E vaglia il vero, nel primo *in Tropien.* del 21 febbr. 1671 fu annullato il decreto del Vescovo non perchè avea dato in enfiteusi un fondo, ma perchè quel fondo rendeva cinque ducati annui; era perciò del valore di circa ducati cento, somma che eccede la facoltà del capo *Terrulas.*

Nel secondo *in Praenestina* del 12 genn. 1715 neanco fu annullato il decreto per l' enfiteusi perpetua, ma per due altre ragioni estranee: 1.° perchè non vi si riconobbe vera utilità della Chiesa; 2.° perchè il decreto fu emanato per autorità del Vicario generale, non già del Vescovo.

Donde si può raccogliere che la S. C. del Concilio, pur annullando i due citati decreti vescovili, riconobbe nondimeno nei Vescovi la facoltà di dare in enfiteusi perpetue i piccoli stabili.

E questo è il senso dell' insegnamento esposto al n. 69 del Card. Petra, compendiato con maggior chiarezza nel sommario, nel quale al detto n. 69 premette questa rubrica: " Episcopus potest concedere in emphyteusim perpetuam rem modici valoris. „ Ed è questa la vera dottrina che discende dai principii sodi e sicuri del diritto, alla quale noi volentieri ci sottoscriviamo.

È vero che lo stesso Card. Petra ha soggiunto essere uso di ricorrere alla S. Sede per tali enfiteusi anche minime. Ma il ricorrere che tanti fanno alla S. Sede non è buon argomento della necessità di farlo. Più e più volte abbiamo dimostrato che a chi ricorre alla S. Sede per facoltà di cui non ha bisogno, pur si suol concedere quello che si domanda per maggiore sicurezza, e talvolta anche per la importunità del richiedente. Ma da ciò nulla si può ricavare dell' obbligo di ricorrervi.

E vero altresì che qualche recente scrittore per mostrare come ai Vescovi non competa siffatta facoltà cita un paio di risoluzioni della

S. C. de' VV. e RR. Ma si vuol considerare che quelle risoluzioni sono di casi particolari, nei quali, come nei citati della S. C. del Concilio, non si avveravano le condizioni da noi più prima indicate (1).

Del resto acciocchè sia tolto un diritto vero ai Vescovi, consentito dai canoni, non basta qualche decreto particolare; ma si vuole un decreto generale, o almeno una dichiarazione dottrinale che tolga ogni difficoltà.

Venendo ora al caso proposto, possiamo dire che la consuetudine della diocesi di S. di dare in enfiteusi i piccoli stabili della Chiesa, è legittima, da potersi ben mantenere. Se poi si vorrà seguire l' uso di coloro che in siffatti casi ricorrono alla S. Sede, si potrà ricorrere alla S. C. del Concilio, ovvero a quella dei VV. e RR.

QUESITI

con brevissime risposte.

82. *Se il secreto debba osservarsi anche col confessore.*

D. Tizio, sapendo sotto secreto una cosa assai grave, deve confessarsi di una mancanza commessavi: può rivelare la cosa al confessore?

R. Tizio deve manifestare al confessore la sola mancanza commessa, nella

(1) Ecco i due decreti della S. C. de' VV. e RR., riferiti da Mons. Trombetta (ora E.mo Cardinale) nel pregevole suo libro *Praxeos Regulae circa contractus rerum eccles.* cap. V n. 14. — Uno è *in Anagnina* dell' anno 1760 e suona così: " Essendosi considerato in S. Congr. quanto V. S. ha rappresentato con sua lettera del 9 del corrente Luglio in ordine alla istanza del Capitolo e Canonici della Collegiata del S. Angelo Costode di codesta Città, questi Eminentissimi miei Signori hanno determinato ch' Ella colle sue ordinarie facoltà provvede all' affare di cui si tratta conforme sarà di ragione: colla riserva però che li suddetti Canonici debbano ricorrere alla stessa S. Congregazione per riportare l' approvazione del contratto, ed in caso di enfiteusi perpetua, il beneplacito Apostolico da spedirsi per bolla. „ — Chi non vede come da questo decreto nulla può ricavarsi contro la nostra tesi? Di che somma qui si tratta? Certo di somma che eccede le facoltà Vescovili; altrimenti non ci sarebbe bisogno che i canonici *ricorressero alla S. C. per riportare l' approvazione del contratto*, potendo a tutto *provvedere il Vescovo colle sue ordinarie facoltà.*

L' altro decreto *in Verulana* dell' anno 1816 dice a quel Vescovo " non posse sub eadem summa capitali (di scudi quaranta) permittere emphyteuses perpetuas. „ Anche qui trattasi espressamente di somma che eccedeva le facoltà dei Vescovi pel capo *Terrulas*, per cui era ferma in quei tempi la massima non potersi oltrepassare il valore di scudi venticinque.

specie; non già la cosa udita sotto secreto. Il secreto obbliga pure verso il confessore, al quale si devono manifestare i soli peccati non già i fatti che hanno attinenza ai peccati. Come perciò il penitente non può manifestare al confessore il nome del complice, così non può svelargli ciò che sa sotto secreto.

83. *Se il Vicario generale possa udire le confessioni.*

D. In forza dell' ultimo decreto del S. Officiò nessun superiore e neppure il Vescovo possono udire le confessioni dei proprii sudditi. Vale lo stesso pei Vicarii generali?

R. Il decreto del S. Officio è precettivo solamente per la città di Roma: per fuori è direttivo, e riguarda tutti i superiori del foro esterno. Fra questi senza dubbio vuole annoverarsi pure e specialmente il Vicario generale che più di tutti è superiore di foro esterno, e non conviene che ascolti le confessioni dei fedeli, per non dar luogo ad inconvenienti e disordini non lievi.

84. *Se il clero, amministratore di un'opera pia, possa escluderne i religiosi secolarizzati.*

D. Caio, per testamento istituì erede universale di tutti i suoi beni il Clero della Chiesa di P. *libere et absolute* coll' obbligo di alcune Messe. Il Clero, come assoluto e libero amministratore, deliberò di escludere da tal pio legato i Religiosi secolarizzati. Poteva?

R. Non poteva. Benchè *assoluto e libero amministratore*, doveva attenersi strettamente alle pie disposizioni del testatore, il quale voleva provvedere al *Clero della Chiesa di P.* Or quando un religioso secolarizzato in perpetuo viene ascritto a quella Chiesa, viene per ciò stesso incorporato a quel Clero e ne fa parte.

85. *Se un pio legato da amministrarsi* libere et absolute *possa sottrarsi dall' autorità del Vescovo.*

D. Nell'amministrazione del detto legato i Vescovi precedenti non si erano ingeriti mai. Il Vescovo attuale vuole avervi parte. Gli si deve consentire?

R. I Vescovi hanno dal diritto, specie dal Tridentino *Sess. 22, cap. 9. de Ref.* la potestà e l'obbligo di vigilare su tutti i pii legati e prendere conto della loro amministrazione perchè proceda in piena regola. E ciò quand'anche il testatore abbia espressamente disposto che il Vescovo non vi s' ingerisca. Così fu definito dalla S. C. del Concilio, per testimonianza del Fagnano (In Cap. *Tua nos* de *Testam.* n. 18) (1). Giustamente perciò il Vescovo vuole vedere i conti dell' amministrazione del pio legato di P., benchè per altro non abbia voce nella detta amministrazione.

86. *Circa la precedenza dei canonici che vanno in processione con abito civile.*

D. In B. i Canonici di quella Collegiata sogliono associare i defunti senza cotta e senza berretta, ma col solo abito talare e col cappello a tre punte.

---

(1) Vedi ciò che noi stessi dicemmo a lungo su tal materia nelle nostre Consultaz. Canoniche p. 365 segg.

Si chiede: I detti Canonici così vestiti godono la precedenza sui semplici sacerdoti?

R. La usanza del Capitolo collegiato di B. non è niente da approvare, essendo le associazioni funebri funzioni sacre, in cui sono da adoperare abiti di chiesa. Venendo ora al quesito, rispondiamo: Se i semplici sacerdoti vanno in processione con abiti di chiesa, ai canonici che vanno in abito civile possono contendere la precedenza. Se poi tutti vanno in abito civile, la precedenza sarà sempre dei canonici.

87. *Circa l' obbligo di riferire ai superiori gli sconcerti di un clero.*

D. Se in coro non sono osservate le prescrizioni canoniche e liturgiche, ciascun capitolare ha l'obbligo di riferirlo ai Superiori perchè provvedano?

R. In questo caso l' obbligo di far eseguire le prescrizioni canoniche e liturgiche è del capo del coro. Se egli non riesce, sarà obbligato di riferirlo a'Superiori. Quando poi il capo del coro non se ne curi, l'obbligo di riferire ricadrebbe su tutti e ciascuno i capitolari, trattandosi del bene comune, cioè del culto divino e della edificazione dei fedeli. Quest' obbligo per altro non è di giustizia, nè di officio, ma di sola carità, da cui scusa un qualche grave incomodo.

88. *Se valga la consuetudine di non dar le distribuzioni ai capitolari infermi.*

D. In D. è consuetudine che non si dànno le distribuzioni ai capitolari infermi. Tizio però, canonico infermo, le reclama. Le può avere?

R. La consuetudine, se di cosa lecita, se ragionevole, se debitamente prescritta, può anche derogare alla legge. Trattandosi però di consuetudine particolare, contraria ad una legge generale, non così facilmente può ammettersi. Nel caso proposto, se trattasi delle distribuzioni *inter praesentes*, deve ammettersi la consuetudine che non vi partecipano gl'infermi, perchè secondo il diritto. Se poi si tratta delle distribuzioni quotidiane, Tizio, per averle, può ben ricorrere alla S. C. del Concilio.

89. *Se possano recitarsi altre preci, oltre le prescritte, dopo la messa.*

D. È lecito ad un sacerdote, dopo di aver detto in fine della messa le preci prescritte dalla S. Sede, aggiungerne altre di sua divozione, come le litanie della B. V. o quelle approvate del Cuor di Gesù, da recitarsi col popolo?

R. È lecito, purchè siano preci approvate dalla Chiesa o dal Vescovo, e non ci sia proibizione dell' Autorità ecclesiastica (S. R. C. 31 Aug. 1867).

90. *Dove riporsi la carne umana, tagliata nelle operazioni chirurgiche.*

D. Una donna ha subita una operazione chirurgica a cagione dello scirro. Dovrà riporsi nel cimitero la carne tagliata?

R. Se la carne è in piccola quantità, crediamo non vi essere obbligo di riporla in luogo sacro. Se poi sarà in quantità considerevole, o qualche membro intero, in tal caso sarà necessario riporla in luogo benedetto, giusta il decreto del S. Officio 3 agosto 1897 (Mon. Eccl. Vol. X, Par. II, p. 4).

91. *Circa il colore della stola nello impartire l' assoluzione generale ai Terziarii.*

D. Il Direttore terziario, nell'impartire l'assoluzione generale, deve usare la stola bianca, oppure violacea?

R. Se l' assoluzione si dà in confessionale, crediamo che possa usarsi la stola violacea, che è quella che si adopera, giusta il Rituale, per le confessioni. Se poi si dà *extra confessiones*, il colore della stola potrà essere conforme a quella del tempo o del giorno, giusta la regola che ne dà il Rituale medesimo (*De Benedit. Reg. gen.*): " In omni benedictione extra missam, sacerdos saltem superpelliceo et stola pro ratione temporis utatur. „

92. *Circa l' uso della stola sulle insegne canonicali.*

D. La proibizione di usare la stola sulle insegne canonicali, come il rocchetto, la mozzetta o la cappa ecc. è soltanto per l'amministrazione de'Sacramenti; ovvero ancora pei sacramentali, per le associazioni funebri, per la predicazione ecc.?

R. Di stretta legge (secondo il decreto gen. della S. C. de'Riti 7 sett. 1816) la stola non si potrebbe usare che solo nell'amministrazione dei sacramenti e non sulle insegne canonicali ma sulla cotta (che può stare anche sul rocchetto). Però, stante una lodevole consuetudine, si può usare la stola sulle insegne canonicali per le associazioni funebri e per la predicazione (V. *Mon. Eccl.* Vol. VII, Par. I, p. 233). Per le benedizioni, fa d'uopo usarla sulla cotta secondo il Rituale *l. c.*, e sotto, come si è detto, può aversi pure il rocchetto.

93. *Circa la riverenza nella incensazione.*

D. Nelle funzioni corali i canonici, quando sono incensati negli stalli, debbono o pur no farsi scambievole riverenza, oltre quella che ricevono e rendono al diacono o ad altro incensante?

R Ecco quello che su tal proposito prescrive il Cerimoniale de' Vescovi (L. I, C. 23, n. 30): „ Ipsi autem, quibus thus datur, observare solent, ut alter alterum immediate subsequentem capitis nutu modeste invitet ad thurificationem prius capiendam, sive ecclesiastici, sive saeculares sint: et si is qui thurificat sit aequalis dignitatis cum eo qui thurificandus est, aut etiam maioris, invicem capite inclinato, sibi reverentias faciunt ante et post thurificationem; si vero qui thurificat minor est, ipse quidem versus maiores caput profunde inclinet ante et post, illi autem parum vel nihil versus thurificantem correspondent pro qualitate ipsius thurificantis, qui et ipse thurificando alios post canonicos, parum vel nihil versus eos caput inclinat pro eorum qualitate. „

Di qui si raccoglie che non riverenza scambievole, ma invito col segno del capo sogliono fare i canonici nella incensazione: e ciò non è di obbligo, ma solo di uso, dove tal consuetudine vige. Altrove (come nelle Patriarcali di Roma) è costume che il capo del coro invita i colleghi a ricevere l'incensazione con proferire a voce bassa la parola *incenso*; la qual parola l' uno all' altro ripete fino all' ultimo.

La riverenza poi fra l'incensante e l'incensato va regolata secondo la dignità di ciascuno; sicchè il meno degno fa maggior riverenza al più degno, e

viceversa. Il Vescovo in propria diocesi non fa riverenza al turificante, ma lo benedice con un segno di croce: " Sed Episcopus vel Legatus cum thurificatur nullatenus versus thurificantem caput, nec modicum quidem, inclinet, sed manu dextera super eum signum crucis faciat „ (*Caerem. Episc.* l. c. n. 21).

94. *Circa la riverenza nel dar la pace.*

D. E che dire della scambievole riverenza nel dare e ricevere la pace?

R. Ricordiamo innanzi tutto il disposto del Cerimoniale de' Vescovi (L. I, C. 24, n. 5): „ Observabit autem ipse presbyter assistens, osculum deferens, ut nulli quamtumvis supremo Principi, etiamsi esset Imperator vel Rex, ullam reverentiam faciat, antequam ei pacem det, sed post datam pacem; cui etiam ipsi qui acceperunt pacem ab eo debita reverentia correspondent, cum sit ex primis Dignitatibus vel Canonicis Ecclesiae. Legatus tamen, aut Princeps supremus parum correspondent in reverentia. „

Dunque colui che dà la pace non fa mai riverenza prima di darla, ma dopo solamente. Chi poi la riceve, fa riverenza e prima e dopo. Le riverenze vogliono essere regolate secondo la dignità di ciascuno, come si è detto per l'incensazione. - Ma ha luogo qui l'invito precedente dei capitolari a ricevere la pace, come ha luogo nella incensazione? Il Cerimoniale non lo dice; ma non mancano luoghi dove tal consuetudine vige. Nelle Patriarcali di Roma il capo del coro, come fa colla incensazione, annunzia la pace con ripetere sotto voce la parola *pace*, che vien ripetuta da ciascun capitolare al proprio compagno; e tutti allora si dispongono a riceverla.

95. *Circa il modo di dar la pace.*

D. Basta nella pace che le braccia di chi la dà si sovrappongano in tutto o in parte a quelle di chi la riceve?

R. La cerimonia della pace nelle funzioni solenni è una delle più belle e commoventi, quando si fa colle debite norme. Altrimenti riesce inutile e sconveniente. — La pace non si dà colle sole braccia e molto meno con solo toccar le braccia come alcuni fanno, ma si pure col capo e colla faccia. Il Cerimoniale de' Vescovi, parlando del diacono che riceve la pace dal celebrante, dice (L. I, c. 24, n. 2): " Mox appropinquans sinistram genam sinistrae celebrantis accipit ab eodem celebrante, dicente *Pax tecum*, osculum pacis, cui ipse respondet *Et cum spiritu tuo.* „ Ed altrove (L. II, c. 8, n. 75): " Dum pacem accipit (presbyter assistens) appropinquat sinistram genam suam sinistrae celebrantis, ita ut se invicem leviter tangant. „ Nelle rubriche poi del Messale sta detto: ". Complexus accipit pacem sinistris genis sibi invicem appropinquantibus. „ Il Gavanto insegna che chi riceve la pace deve stendere le braccia sotto le braccia di chi la dà, e la S. C. dei Riti il 23 maggio 1846 *in Tuden.* ad 7 (n. 2915 *E. N.*) rescrisse: " Servandam esse in casu Patris Gavanti dispositionem in omnibus. „

Da siffatti documenti emerge che la cerimonia della pace va così regolata: Si stendono le braccia di chi la dà e di chi la riceve; chi la dà sovrappone le braccia a quelle di chi la riceve, sicchè il primo giunga a toccare le spalle del secondo e questi le ascelle del primo. Inoltre fa d'uopo accostare insieme il capo e la faccia sinistra di ciascuno, per modo che questi leggermente si

tocchino. Il De Herdt *(Prax. Pontif.* Vol. I, n. 196) dice che il toccamento dev' essere morale più che fisico, cioè deve sembrare che le gote si tocchino: " Genae sinistrae sibi invicem appropinquare debent, ita ut se invicem leviter tangant... moraliter scilicet, licet non omnino realiter, uti probat usus communis. „ — Lo stesso Herdt *l. c.* osserva, sull' insegnamento di più Rubricisti, che quando chi riceve la pace è persona assai più degna, com' è un Vescovo, non sottopone, ma sovrappone le braccia a quelle di chi la dà: " Si tamen recipiens (pacem) dignior sit, tunc iuxta plures dans brachia sua supponit brachiis dignioris; aliqui autem hoc tantum servandum putant, ubi quis pacem praebet Episcopo aliisque summa dignitate conspicuis. „

La pace, data e ricevuta con queste norme, e con quella pietà e modestia che l' atto richiede, quanta edificazione non arrecherebbe a tutti i fedeli?

96. *Delle riverenze e del baciamano quando si celebra, esposto il Santissimo.*

D. Le riverenze da farsi nella incensazione e nella pace sono vietate quando si celebra, esposto il Santissimo? È sempre vietato il bacio della mano in simili funzioni?

R. Ecco in ciò l'insegnamento del Martinucci, poggiato su documenti autentici, rispetto alle riverenze (Man. Caerem. Lib. II, Cap. VII, n. 6): " Quum expositum in altari erit SS. Sacramentum... omittentur omnes ad chorum reverentiae, excepto Diacono quum thurificabit illum, illa enim reverentia veluti invitatio ad thurificationem existimanda est.„ Riguardo poi al bacio della mano così dice *l. c.:* " Ministri dantes aut accipientes aliquid a Celebrante oscula usitata omittent: excipiuntur autem Subdiaconus, qui post Epistolam manum Celebrantis osculabitur, Diaconus, qui osculari debebit Celebrantis manum post acceptam benedictionem pro canendo Evangelio, quod etiam faciet tradens Celebranti patenam et calicem in offertorio ac patenam sub finem orationis dominicae.„

Perciò, quanto alle riverenze, per la incensazione e per la pace, esposto il Santissimo, si ammette quella solamente che fa il diacono nel dare l' incenso che, più che riverenza, è invito a riceverlo. Quanto al bacio della mano, escluso ogni altro, deve farsi al Celebrante solo dal suddiacono dopo l' Epistola, dal diacono dopo la benedizione per l' Evangelo, e dal medesimo diacono nel porgere al celebrante la patena ed il calice nell' offertorio e la patena in fine del *Pater noster.*

BIBLIOGRAFIA.

Bella Giorgio Sac. — La Cosmogonia Mosaica; ovvero i sei giorni della creazione, spiegati alla gioventù cattolica dell' Italia—Ragusa inf., tip. Vincenzo Criscione, 1899.

Scopo precipuo dell'Autore di questo libro è quello di combattere l'ateismo ed il materialismo, propugnati dalla odierna scuola positivista, mettendo in mostra ed esaminando ciò che operò Dio nella primitiva creazione. Parla

perciò in primo luogo della esistenza, della natura e degli attributi di Dio, e poi discende ad esporre e commentare partitamente le parole dei due primi versetti della Genesi, e quindi i sei giorni della creazione, distendendosi a ragionare degli astri, degli animali e segnatamente dell'uomo. La dottrina che svolge è attinta a sane fonti ed è varia ed attraente. I giovani, cui va indirizzato, ne avranno utile grande e diletto; e noi vorremmo vederlo correre nelle loro mani, massime nelle volgenti vacanze autunnali.— Costa L. 1.50 presso l'Autore in Ragusa inferiore (Sicilia).

Bogaerts I. Père Redemptoriste — S. Alphonse de Liguori musicien; et la Réforme du chant sacré. Ouvrage honoré d'une lettre de S. Emin. L. M. Parocchi Card. Vicaire de S. S. Leon XIII — Paris, P. Lethielleux, libr. édit. Rue Cassette, 10.

S. Alfonso M.ª de' Liguori, questo Santo così dolce e simpatico, non fu solo il gran restauratore della scienza teologico-morale colle sue opere dotte e ponderose; non fu solo il riformatore dei costumi colla predicazione indefessa della divina parola, sua e degl'incliti suoi Figliuoli: può ancora dirsi il riformatore del canto sacro sì cromatico e sì piano, e soprattutto del canto popolare, ausilio efficacissimo per la conversione dei peccatori. Quanto egli fosse addentro nell'arte musicale; quanto soavi e dolci note egli sapesse unire alle impareggiabili canzonette da lui stesso composte; quanto egli si fosse adoperato perchè il canto sacro fosse rimesso in onore nella diocesi di S. Agata dei Goti e nella Congregazione del SS. Redentore, lo dimostra quest'opera egregia del P. Bogaerts, il quale con essa ha rivendicato al suo gran Padre una gloria di non poco pregio, massime pei tempi nostri, in cui colla depravazione dei costumi va pari la depravazione altresì della celeste arte musicale. È un libro che si fa leggere tutto d'un fiato, tanto è chiaro, tanto è vario, tanto attraente. La edizione elegantissima è adorna di ritratti di illustri personaggi e di non pochi luoghi che hanno attinenza al S. Dottore. È adorna altresì di saggi musicali del nostro Santo, specie di un cantico sulla Passione di N. S. G. C. con parole e con note da lui stesso dettate. Noi nel raccomandare la più ampia diffusione di questo libro, onorato di una lettera di alta lode del chiarissimo ed insigne Cardinal Parocchi, uniamo i nostri voti a quelli dell'Autore, di vedere un giorno proclamato S. Alfonso modello e patrono della riforma del canto ecclesiastico.

Boudinhon Abbé A. Docteur en Droit Canon, professeur à l'Institut catholique de Paris — La Nouvelle Legislation de l'Index. Texte et commentaire de la Constitution *Officiorum ac munerum* du 25 Ianvier 1897 — Paris, P. Lethielleux, Libraire — édit., Rue Cassette, 10.

Sanno tutti di qual valore nelle sacre discipline sia l'Ab. Boudinhon, direttore della dotta rivista parigina *Le Canoniste Contemporain:* basta perciò il suo nome per un'alta lode di questo nuovo commento della Costit. *Officiorum.* Chi lo prende infatti nelle mani si accorgerà di leggieri di quanta dottrina canonica, e di quanta erudizione sia ripieno. L'illustre Autore ha tenuto presente tutto quello che fino ad ora si è pubblicato intorno a

tale argomento, e tutto ha ponderato ed ha vagliato col suo giusto criterio, scegliendo fra le opposte quelle sentenze che fossero munite di ragioni più valide. Niente va trascurato di ogni questione anche minima, ed ogni difficoltà vi si risolve con esauriente dimostrazione. È però uno dei commenti più dotti e più profondi della celebre Bolla, ed in esso giustamente può attingersi tutto quello che si attiene alla *nuova legislazione dell' Indice*. Lo raccomandiamo vivamente a tutti i cultori delle scienze sacre.

Manacorda Aemilianus, Episcopus Fossanensis — Specimen Iuris et Disciplinae Ecclesiasticae — Pars prima de praecipuis quae ad Episcopum pertinent — Pars altera de re beneficiaria — Fossani ex typis Marci Rossetti 1897-1899.

Mons. Manacorda, insigne Vescovo di Fossano, rivela in quest' opera un tesoro di sapienza canonica quale non è facile trovare in Vescovi, dediti al par di lui ad indefesse opere apostoliche. È solo un saggio di questo suo sapere, licenziato al pubblico per istanze altrui, affinchè torni di giovamento a tutti. Le dottrine sono attinte ai fonti più puri e più autorevoli, sono svolte con mano maestra di chi alla teorica profonda ha potuto accoppiare una pratica felice e diuturna. Sono due materie interessantissime contenute negli annunziati volumi. Nel primo si parla delle precipue quistioni che riguardano il Vescovo e se ne toccano i diritti e i doveri, come i sacri canoni e le leggi della Chiesa prescrivono, e come richiedono i tempi nefasti in cui viviamo. " Quid sit, egli dice (p. VIII), quod debeat Episcopus, quomodo se gerere teneatur erga populum sibi concreditum, non polemica, non apologetica sed paedagogice in sermonis simplicitate ac rei veritate, ut mihi videtur, habebis. „ E non si postebbe offrire ad un Vescovo un manuale più ponderato, più sapiente di questo, per suo governo, e pel governo della diocesi a sè commessa. — Il secondo volume poi, di maggiore dimensione, contiene la materia molteplice ed intricatissima dei beneficii; e pure qui la stessa profondità, lo stesso ordine, la stessa chiarezza. Esamina ogni quistione, anche quelle più dibattute da' DD., e vi sparge tanta luce di serena dottrina, da vedere a prima fronte ciò che mal si raccoglierebbe dopo lunghi studi in ponderosi volumi. Noi, presentando al chiarissimo Autore l' omaggio dei nostri rallegramenti, facciamo voti che presto licenzii alla stampa la continuazione de' suoi lavori, a gran vantaggio degli studii sacri, e dell' amministrazione ecclesiastica.

Pardo Nicolò sacerdote — S. Paolo Apostolo, spettacolo agli Angeli, al mondo, agli uomini. Novenario e panegirico predicati in Palazzolo Acreide—Napoli, stab. tip. libr. A. e S. Festa, S. Biagio de' librai, 39 — 1898.

Uniamo noi pure i nostri plausi a quelli che all' Autore han tributato insigni personaggi e la stampa cattolica d' Italia. Egli ha intessuto al grande Apostolo un serto bellissimo in queste pagine, rappresentandolo colle stesse sue parole spettacolo agli Angeli, al mondo, agli uomini: agli Angeli, contemplandone l' intelletto, la volontà il cuore; al mondo, considerandone la purezza della vita, il disinteresse, l' umiltà; agli uomini, mostrandone gl' insegnamenti religiosi, sociali, individuali. Sono questi gli argo-

menti dei discorsi del novenario, condotti con dottrina soda, con ordine, con chiarezza ammirevole. Il panegirico, in stile immaginoso ed elevato, lo mostra qual fulgido astro, sorto a fugare le tenebre del Giudaismo e del Gentilesimo, a rischiarare il firmamento della Chiesa, a confortare la umanità languente. — Prezzo L. 1.50 presso il libraio Festa.

Zannecchia P. D. O. P. — Divina Inspiratio Sacrarum Scripturarum, ad mentem S. Thomae Aquinatis — Romae, apud Frid. Pustet, Fontana di Trevi 81-85.

La quistione sulla divina inspirazione dei Libri Santi è una delle più fondamentali degli studi Biblici, e può dirsi nuova. Anticamente non si moveva dubbio alcuno su tal punto, nè i Santi Padri si occuparono direttamente di ciò. Solo dopo la riforma protestantica cominciò agitarsi tal quistione, e continuò e crebbe dopo il Concilio Vaticano, e soprattutto dopo la Enciclica *Providentissimus Deus* di Leone XIII. — Nondimeno altra è la quistione che riguarda i protestanti; altra quella che riguarda i soli cattolici. Coi primi si disputa sulla esistenza e sulla natura della divina inspirazione: coi secondi, sulla natura e sulla estensione della detta inspirazione. La esistenza di tale inspirazione non può rivocarsi in dubbio da'cattolici, essendo verità di fede; la natura però e la estensione di essa dà luogo ad opinioni diverse che si dibattono liberamente nelle scuole, non essendo state ancora chiaramente definite dalla Chiesa.

Su tal quistione versa la dotta opera del P. Zannecchia, il quale procura di risolverla *ad mentem D. Thomae Aquinatis.* Non già perchè la detta quistione sia stata svolta direttamente dal gran Dottore; ma perchè nelle opere immortali di lui possono trovarsi, e si trovano i principii per ben risolverla. Egli adunque tratta qui pienamente della divina inspirazione dei Libri Santi, non solo per la parte che riguarda i protestanti ed i razionalisti, ma ancora per quella che riguarda i cattolici. Quanto alla prima, dimostra ampiamente la esistenza della divina inspirazione sì dalle parole della stessa Bibbia, come dalla costante tradizione e dalle definizioni della Chiesa. Quanto alla seconda, esamina la natura della inspirazione biblica, giusta le varie opinioni de' TT.; e scelta quella che a lui sembra più ragionevole, la dimostra accuratamente esponendo la natura intima della divina inspirazione. Passa poi a parlare della estensione di essa; e qui soprattutto si vale dei principii dell' Angelico per determinarne e chiarirne i veri limiti. Tutto è condotto con dottrina soda, con precisione, con ordine inappuntabile, e noi facciamo voti che quest' opera opportunissima corra nelle mani non solo dei giovani che dànno opera agli studii biblici, ma ancora dei lor professori e di quanti amano istruirsi di una quistione che può dirsi di vera attualità e di sommo interesse. — L' opera costa L. 3 presso l' Autore in Roma, via degli Scipioni, n. 71, e presso la libreria Pustet in Roma, Fontana di Trevi.

CRONACA GOVERNATIVA.

Il Comune non può accollarsi la tassa di R. M. sulla congrua del parroco — È illegale, per trattarsi di liberalità vietata dalla legge, la deliberazione consigliare, con cui il Comune si accolla la tassa di ricchezza mobile dovuta dal Parroco sulla congrua che riceve dal Comune medesimo; e ciò indipendentemente dal fatto che il detto Comune non eccede il limite legale della sovraimposta fondiaria — (Parere cons. di Stato, Sez. Int., 17 marzo 1899 adott. — Comune di Gallio). (Man. degli Ammin. Vol. XXXVIII, anno 1899, p. 173).

Obbligo del comune circa gli edifizi di culto — In base alle leggi canoniche tuttora in vigore degli ex Stati Pontificii sono obbligatorie pei Comuni, in mancanza di altri mezzi, le spese degli edifizi parrocchiali, limitatamente però ai veri e propri restauri ed alle riedificazioni imposte dalla necessità e non per l'ingrandimento degli stessi.

Qualora si deduca dal Parroco l'obbligo del comune a contribuire per un rapporto contrattuale, deve il parroco stesso dimostrare di aver per sua parte adempiuto alle condizioni del contratto, di cui reclama l'osservanza dal Comune (Cass. Roma, 15 novembre 1898, est. Penserini. — Ric. Costa c. Comune di Alfonsine). (Man. degli Amm. l. c. p. 197).

Opere pie esenti dal concentramento—Sono esenti dal concentramento le Opere pie, dalle cui tavole di fondazione risulti che nella distribuzione della beneficenza debbano essere sempre preferite determinate persone, tanto più se tale concetto si rispecchi nello stesso ordinamento dell'Amministrazione quale fu istituita dal pio fondatore, essendo chiamati a farne parte due Cappellani, il parroco pro tempore e il Sindaco, come quelli che meglio possono conoscere le condizioni delle famiglie preferite (Dec. 4ª Sez. Cons. Stato, 25 giugno 1898, est. De Cupis. — Opera pia Carminati c. Congregazioni di carità di S. Gervasio d'Adda). (Man. degli Amm. l. c. p. 200).

Autorizzazione per accettare pii legati — Le Provincie, i Comuni e le Istituzioni di beneficenza non possono accettare legati o donazioni senza l'autorizzazione data nei debiti modi dal Prefetto (Legge 21 giugno 1896).

Nell'esercizio di tale facoltà e cioè di concedere o negare l'autorizzazione, il legislatore ha voluto che precedesse la prudente valutazione di tutte le circostanze di ordine materiale e morale, di pubblico e di privato interesse.

Spetta però sempre all'Autorità giudiziaria conoscere delle azioni tendenti a interpretare la volontà dei disponenti, e quindi a decidere se tale volontà sia stata libera quando sia elevata contestazione al riguardo (Dec. 4ª Sez. Cons. Stato, 6 maggio 1898, est. Imperatrice. — Vercellini c. Opera pia degli Asili di carità per l'infanzia di Milano). (Man. degli Amm. l. c. p. 200).

Diritto ultracentenario alle spese di culto. Approvazione necessaria al Sindaco ed alla giunta — I pagamenti fatti dal Sindaco e l'esecuzione da esso data alla sentenza di condanna del Comune, non pregiudicano le ragioni di questo se il Sindaco non era all'uopo autorizzato.

Nemmeno possono pregiudicare le deliberazioni prese per rinunciare al ricorso in Cassazione, se non ottennero la prescritta approvazione od in ogni modo risultano revocate.

Benchè il Comune sia amministratore dei beni dotalizi del beneficio, non cessa il Parroco di aver veste per reclamare in giudizio contro il Comune le prestazioni dovute alla Chiesa.

Provato che tali prestazioni sono corrisposte *ab immemorabili* (e per ciò basta la durata di tre generazioni), non può il Comune sottrarsi alle medesime, deducendo non aver esse mai perduto il carattere di facoltative, mentre che la costanza e diuturnità delle prestazioni stesse fa invece presumere il titolo obbligatorio. Rimanendo perciò fermo l' obbligo nel Comune di continuarle, deve tuttavia cessare la forma esterna con cui la prestazione veniva fatta in passato, quando tale forma e procedura non sia più ammissibile per la vigente legislazione *(Cass. Firenze, 21 novembre 1898, est. Cianci Sanseverino. — Comune di Orbetello c. Rinaldi).* (Man. degli Amm. l. c. p. 215).

Criteri per la esenzione dal concentramento — La speciale caratteristica dello scopo cui l' Opera pia intenda, non può desumersi altrimenti che dall' indole intrinseca della funzione di beneficenza da esercitare, in relazione alla persona, ovvero ai modi stabiliti per metterla in atto, nel senso cioè che la persona non possa essere altra, nè il modo essere diverso, senza togliere o scemare la qualità caratteristica o l' efficacia intrinseca del beneficio che il fondatore ha stabilito.

Il limitare il beneficio ad una sola contrada o parrocchia di una città non costituisce speciale carattere del beneficio ma piuttosto speciale determinazione del luogo, e questa limitazione determinativa del luogo può essere osservata e mantenuta senza detrimento del beneficio tanto dall' amministratore Parroco come dalla Congregazione di carità, la quale deve mantenere separata la gestione degli enti amministrati. Quindi tale limitazione non può fare ostacolo al concentramento dell' ente nella Congregazione.

Non possono dal parroco farsi valere ragioni di terzi, quali sarebbero la possibile devoluzione dei beni ai parenti del fondatore, pur non tenendo conto di quanto dispone l' art. 103 della legge sulla beneficenza *(Dec. 4.ª Sez. Cons. Stato, 10 marzo 1899, est. Racioppi. — Parroco di S. Arcangelo all' Arena di Napoli c. Congreg. carità di Napoli).* (Man. degli Amm. l. c. p. 220).

Norme civili per le Confraternite in mancanza di statuti — Nel silenzio dei relativi statuti, alle deliberazioni delle Confraternite si debbono applicare le disposizioni della legge com. e prov. per le riunioni dei Consigli com. e provinciali, mentre alle deliberazioni delle Banche o dei Consigli direttivi delle Confraternite sono applicabili le norme sancite dall' articolo 32 n. 1 della legge 17 luglio 1890 e dall' articolo 48 del Regolamento 5 febbraio 1891 *(Par. del Cons. di Stato, Sez. Int., 14 aprile 1899. — Confraternita di Terlizzi).* (Man. degli Amm. l. c. p. 220).

Se il cimitero possa costruirsi in minor distanza legale dalla chiesa parrocchiale. — Quando dal Consiglio di sanità sia escluso che la costruzione di un cimitero di una borgata di campagna alla distanza minore di metri 200 dalla chiesa parrocchiale sia per riuscire nociva nei rapporti sa-

nitari, e date specialmente condizioni di fatto e di convenienza amministrativa da valutarsi caso per caso, può consentirsi che la costruzione del nuovo cimitero sia eseguita a meno di metri 200 dalla chiesa parrocchiale (Par. Cons. di Stato, Sez. unite, 25 gennaio 1899. adott. — Comune di Villorba). (Man. degli Amm. l. c. p. 235).

Se per gl' inabili al lavoro i Comuni possano imporre tasse—Quando la G. P. A. ha dichiarato un Comune in obbligo di pagare la spesa di un inabile al lavoro, non ne consegue che per pagarla si debbano gravare i tributi. Come spesa obbligatoria avrà la precedenza su tutte le spese facoltative, ma la sua obbligatorietà non potrà costringere il Comune ad aumentare le imposte. Di guisa che, se nel bilancio in corso, al momento della domanda del pagamento, non si hanno fondi disponibili, spetterà all' Autorità tutoria di far stanziare nei bilanci successivi il fondo necessario, con prevalenza sulle spese facoltative, ma non potrà ordinarsi l' allocazione di ufficio, quando questa porterebbe alla conseguenza diretta ed immediata dell' aumento dei tributi (Dec. 4ª Sez. Cons. Stato, 10 dicembre 1897, est. Schanzer.—Comune di Castenaso). (Man. degli Amm. l. c. p. 236).

A chi spetti pagare pel trasporto e pel mantenimento di un povero all' ospedale — Quando un indigente, pur trovandosi in un Comune diverso da quello a cui appartiene, ha bisogno di essere urgentemente trasportato in uno spedale, l' obbligo della spesa di trasporto incombe, ai sensi dell' art. 73 della legge 1890, al Comune dove si trova; come al Comune, dove egli ha il domicilio di soccorso, incombe l' obbligo della spesa di cura e di mantenimento ai termini degli articoli 80 e 97 della legge medesima (Par. Cons. Stato Sez. Int., 14 aprile 1899. — Comuni di Pontedera e Livorno). (Man. degli Amm. l. c. p. 236).

Competenza circa il concentramento e la trasformazione delle O. P.— Il giudicare sull' opportunità o meno del concentramento o della trasformazione delle O. P., e il provvederle di uno statuto organico di cui siano manchevoli per regolarizzare la loro amministrazione e meglio indirizzarla secondo il fine propostosi dal fondatore, rientra indubbiamente negli ordinari poteri dell' amministrazione e costituisce materia devoluta dagli art. 62, 67, 70 della legge 17 luglio 1890 sugli istituti di pubblica beneficenza alla esclusiva competenza dell' autorità amministrativa; quindi non può in sede giudiziaria ricorrersi contro il negato concentramento e contro l' ordine di compilare lo statuto. Nè può a priori impugnarsi il provvedimento amministrativo come lesivo delle tavole testamentarie, dovendosi all' uopo attendere che lo statuto sia compilato per poter conoscere se tale lesione esista, senza di che non può aprirsi la via giudiziaria (Cass. Roma, Sez. unite, 28 febbraio 1899. — Congr. carità di Palermo c. Min. Int. e Pallavicino). (Man. degli Amm. l. c. p. 236).

Il Comune non può cedere in enfiteusi un convento all' Ordine cui si apparteneva — Riconosciuto l' intento del Consiglio com. di restituire l' antica sua sede ad una corporazione religiosa, è evidente la violazione della legge 27 luglio 1866 sulla soppressione delle Corporazioni e delle Congregazioni religiose regolari e secolari; ond' è sostenibile il provvedimento

della G. P. A. che in base a considerazioni economiche, di legalità e d'ordine pubblico ricusò la sua approvazione; e ciò a prescindere che l'apprezzamento fondato su ragioni d'ordine economico sfuggirebbe per sè alla revisione del Governo per le facoltà discrezionali spettanti all'Autorità tutoria (1) *(Par. Cons. Stato, Sez. Int., 19 maggio 1899, adott. — Comune di Polla).* (Man. degli Amm. l. c. p. 248).

CRONACA RELIGIOSA.

(30 settembre 1899)

Cause di beatificazioni e canonizzazioni — Il 29 u. s. nel Palazzo Apostolico al Vaticano, con l'intervento e voto dei Cardinali, Prelati, e Teologi componenti la S. C. dei Riti, si è tenuta la Congregazione preparatoria per discutere tre miracoli, che si asseriscono operati da Dio ad intercessione del Beato Gerardo Maiella, laico professo della Congreg. del SS.mo Redentore, che si propongono per la sua canonizzazione.

Congresso dei cattolici tedeschi — Il 27 u. s. si è tenuto nella piccola città di Neisse, il 46.° Congresso dei cattolici tedeschi. Intervennero alla processione 50 associazioni e più di cinquemila persone. Nelle sedute sotto la presidenza del Consigliere imperiale furono discusse importanti proteste. Parlarono il Presidente Spahn, il Card. Kopp, i professori Dittrich e Pesch ed altri dotti ed eloquenti oratori. Fu approvata all'unanimità una solenne protesta a favore della libertà ed indipendenza della S. Sede, e dai Congressisti fu spedito un telegramma all'Imperatore, manifestante la loro devozione e fedeltà al Sovrano, il quale rispose ringraziando.

Grandiosa processione a Napoli — Con splendore grandissimo si è celebrato in Napoli il primo centenario da che la Vergine Addolorata prese

---

(1) Il Comune aveva avuto la concessione dal Governo di Murat di un fabbricato dei frati minori osservanti. Esso deduceva: che l'edificio eretto sul culmine di un monte non poteva servire ad usi di interesse comunale, tanto che si era dovuto toglierne la sede del Municipio, della Congreg. di carità e delle scuole; — che per difetto di mezzi finanziari non vi si potè erigere un ospedale; — che la cittadinanza aveva manifestato il desiderio che fosse provveduto alla ufficiatura della chiesa annessa all'ex convento; — che trattandosi di chiesa doveva aversi riguardo alle leggi canoniche, le quali non consentivano che essa fosse ufficiata da un ordine diverso. La G. P. A. però ricusò l'approvazione alla concessione in enfiteusi per un canone irrisorio (200 lire per 31 vani) che coll'affrancazione avrebbe dato luogo ad un compenso inferiore al reale valore dello stabile, anche perchè nella concessione che si voleva fare a trattativa privata, ad uno dei frati, scorse un espediente per eludere la legge. — Il Consiglio di Stato confermò l'operato dell'Autorità tutoria locale.

possesso della Chiesa di S.ª Brigida. Non solo il dì della festa, ma tutto il precedente settenario e in tutto l'ottavario seguente ebbero ivi luogo funzioni amplissime con pontificali, prediche, musiche e luminarie. Splendidissima soprattutto riuscì la processione cui presero parte i più cospicui corpi morali della città, non esclusi i due Seminarii ed il Capitolo Metropolitano. L'E.mo Card. Prisco, acclamato sempre dal popolo, insieme con molti altri Vescovi, seguiva la statua prodigiosa della B. V.

Feste centenarie — Ad Empoli in Toscana furono celebrate le feste centenarie pel SS.mo Crocifisso delle Grazie. Pontificò Mons. Sanminiatelli, Patriarca di Costantinopoli, coll'assistenza di molti Prelati: vi fu la processione solenne, che riuscì un vero trionfo della fede cristiana.

Nuova Chiesa — Per iniziativa del Card. Manara, presso la stazione di Ancona, sta erigendosi un grandioso tempio in omaggio universale della Sacra famiglia, e vi sorgerà accanto un Istituto dei Salesiani per la educazione dei figli del popolo, allo scopo di provvedere al bene spirituale di ben 12 mila anime, che si trovano in un nuovo quartiere, impiantato colà, privi d'ogni cura e di ogni presidio religioso.

Pel Ven. Bertoni — Il 27 u. s. si è chiuso il processo *ex auctoritate Ordinarii* per la introduzione della causa del Ven. Gaspare Bertoni, fondatore dei PP. Stimmatini, e dopo suggellato in presenza dell'Emo Cardinale fu portato in Roma dal P. Marini con tutte le necessarie formalità.

Pellegrinaggio — A Venezia il 19 u. s. circa quattromila pellegrini furono a pregare nella Chiesa del SS.mo Redentore, ed a ricevere i SS. Sacramenti. In tale occasione vi fu una musica stupenda del maestro Perosi.

Congressi Cattolici — A Liegi nel Belgio, sotto la presidenza dell'infaticabile De Ponthiere, ebbe luogo il Congresso regionale del partito operaio cristiano della provincia. Si trattò con cura speciale delle Cooperative, delle Unioni professionali, e dello sviluppo della stampa popolare cristiana. L'unione della Gioventù cattolica della Manica in Francia ha tenuto il suo 3.º Congresso annuale a Montebourg. Vi parteciparono circa 400 giovani: speciali studi vennero consecrati alle quistioni agricole. Brillante riuscì la riunione pubblica, e la sfilata del corteo per le vie della borgata.

Processione a Londra — Ad occasione della festa patronale della colonia italiana a Londra si è fatta una processione religiosa, riuscita una imponente e mai vista dimostrazione di fede Cattolica. Ormai nell'Inghilterra sono tanto numerose le affermazioni cattoliche, che non possono non influire sulla vita pubblica inglese.

Consecrazione di nuovo tempio — A Przivos presso Ostrowo di Moravia il 15 sp. ebbe luogo la solenne consecrazione del nuovo tempio, dedicato a M.ª SS.ma in memoria del giubileo imperiale: il rito fu compiuto dal Vesc. principe Mons. Kohn. Erano presenti: l'Arciduca Eugenio, rappresentante l'Imperatore, le autorità civili, e le deputazioni dei Comuni limitrofi, e delle associazioni.

Infamie massoniche — Gli anticlericali di Gimont (Francia) aveano tentato di ripetere l'abbominevole calunnia di Lilla contro un altro fratello delle Scuole cristiane, a nome Latin. Subornarono cinque allievi a deporre contro

di lui. Fu arrestato: ma i giovanetti confessarono dinanzi al giudice ch' erano stati comandati di accusare un innocente: questi fu subito rimesso in libertà.

Militare neo-sacerdote — Il Colonnello francese Crepeau, che da due anni era entrato in seminario, in questi giorni ha celebrato la sua prima messa.

Edificante pietà di un principe — Il principe Massimiliano di Sassonia, il quale rinunziò ai diritti che potevano spettargli alla corona, e si rese Sacerdote, è andato a Lourdes sempre a piedi, sotto il sollione, per vero spirito di penitenza, edificando tutti per l' umiltà ed il fervore nel contegno. Predicò, passando per Parigi, sul disprezzo dei piaceri e delle ricchezze.

Arrivo dei Prelati argentini — A bordo della Cannoniera Patria sono arrivati a Buenos Ayres i Vescovi argentini, che presero parte al Concilio Americano tenuto a Roma. Una folla immensa con numerose associazioni e musiche erano sui moli: furono ricevuti con grandi ovazioni, ed accompagnati al palazzo arcivescovile, dal cui balcone Mons. Castellano ha impartito la benedizione.

Libertà di coscienza — Con gran plauso dei buoni a Livorno furono visti sfilare 500 marinai inglesi dal porto, ov' è ancorata la squadra inglese, al Duomo per ascoltare la messa ed una predica d' un oratore inglese. L' Inghilterra protestante manda i suoi soldati all' adempimento dei loro doveri religiosi, mentre nelle milizie dell' Italia cattolica si è soppresso ogni vestigio di culto!

Pellegrinaggio ad Altetting — Il pellegrinaggio ch' ebbe luogo in Altetting nella Baviera il 9 e 10 sp. ha superato ogni espettazione. Alla grandiosa processione presero parte più di 25 mila persone che seguitando la Croce, recitavano il Rosario. I pellegrini austriaci si sono distinti pel numero e per la devota compattezza, e nel celebre Santuario di Maria furono celebrate le lodi alla Vergine dai più valenti oratori, fra i quali va segnalato il Principe Massimiliano di Sassonia.

Orribile profanazione — Una colonna di anarchici a Parigi scassinò le porte della Chiesa di S. Giuseppe, devastò gli altari, fracassando quadri, statue, e lo stesso sacro tabernacolo, calpestando perfino le ostie consecrate!

Necrologio — Sono morti: in Italia Mons. Giuseppe Cavaliere, Vesc. di Cotrone: Mons. Filippo Castracane degli Antelminelli, Arciv. tit. di Edessa; in Francia Mons. Billère, Vesc. di Tarbes: Mons. Frerot, Vesc. di Angouleme; nel Belgio Mons. Decroliere, Vesc. di Namur; in America Mons. Beker, Vesc. di Savannah; in Germania Mons. Schitz, Vesc. suffraganeo di Colonia. Sono morti pure: Suor Leontina Vandel, Superiora generale delle figlie della Carità; l' ex Reggente Ristic di Serbia, ai cui funerali intervenne il Re coi ministri ed il corpo diplomatico, ed in Olanda a Carlsbad Iacopo Maris, uno dei più celebri pittori. È morto pure a Carcassonne Mons. Taurino Ludovico Cahagne, Vesc. di Adramittio, Vic. Apost. pei Galla nell' Harrar (Abissinia).

CRONACHETTA POLITICA.

— Il governo francese ha scoperto una cospirazione Orleanista. Sono stati operati parecchi arresti. Guerin, uno degl' imputati, si chiuse nella sua abitazione, la quale fu circondata dalla forza pubblica, ma finalmente si arrese: vi sono stati conflitti tra i nazionali e la polizia: un centinaio di dimostranti restarono feriti.

— L' Avvocato Labori che difendeva Dreyfus, venne ferito piuttosto gravemente alla schiena da un uomo poveramente vestito, che fu dopo arrestato. La ferita fu ben curata e fra non molti giorni potè continuare la difesa del Dreyfus. Questi dal Consiglio di guerra a Rennes, fu condannato a dieci anni di detenzione, ammettendosi però le circostanze attenuanti. Il presidente della Repubblica gli ha fatto grazia ed è uscito in libertà.

— È imminente la guerra tra l' Inghilterra ed il Transvaal. Il governo di Pretoria non vuole che il governo di Londra intervenga nelle quistioni interne di quella Repubblica, e che rivendichi l' Alta Sovranità: queste proposte sono rigettate dagl' inglesi, i quali hanno inviati in Africa numerosi soldati.

— Il 15 u. s. si tenne il terzo Congresso degli Ebrei Sionisti sotto la presidenza del Dott. Herz di Vienna. Si discusse l' organizzazione della banca coloniale ebrea, fondata a Londra, che deve costituire i capitali necessarii alla voluta colonizzazione della Palestina.

— A Portsmouth si è tenuto un Congresso di medici inglesi, che vi accorsero in gran numero. Dopo un servizio religioso si trattò dei progressi della medicina, della speranza che per la moralità dei popoli in avvenire si farà poco uso delle medele, e della influenza del medico nelle famiglie per rialzare le forze ed il vigore della vita.

— Gli Anglo-egiziani hanno sconfitto un' orda di Dervisci, capitanati dai parenti dell' antico Mahdì.

— In Italia a Cividale il 3 sp. venne inaugurato un Congresso storico per festeggiare il centenario di Paolo Diacono. V' intervennero i rappresentanti del ministro Baccelli e di tutte le autorità civili. A La Mozza fu eretto un monumento al maestro Giuseppe Gabetti, autore della marcia reale. Vi furono rappresentanze del governo e delle autorità.

— Si è cominciato a Belgrado il processo per alto tradimento intentato contro Knezevitch, autore dell' attentato contro l' ex re Milano, e contro altre 28 persone, denunziate dall' assassino come congiurati. Ora costui nel Tribunale ha ritrattate tutte le dichiarazioni fatte nella istruttoria, ha detto che ha agito da solo senza istigazione di alcuno, e solamente per vendicarsi del non aver potuto ottenere un impiego: aveva accusato i pretesi complici perchè lo avevano ingiuriato!

— L' isola di S. Domingo è in piena rivoluzione. Gl' insorti si sono impadroniti di alcune città. Una parte delle truppe del governo sono passate nelle file degl' insorti, i quali hanno sconfitte le forze della Repubblica.

— Ad Oporto si sono avverati altri casi di peste: sembra però che il morbo accenni a finire. Nella provincia di Astrakan la peste pure si fa sentire.

ATTI DELLA S. SEDE

S. Congregazione del Concilio

Come debba rimuoversi un cappellano da un beneficio di giuspatronato passivo.

Savonen. Capellaniae laicalis — 11 Giu. 1899 — Giovanni R. della dioc. di Savona, in forza di un giuspatronato passivo, ottenne da suo fratello Sebastiano, unico patrono attivo, ed esecutore delle disposizioni del fondatore, una cappellania laicale, sulla quale Giovanni costituì pure il sacro suo patrimonio. Sebastiano svincolò dal Governo i beni della cappellania, pagando la tassa richiesta, e rivalendosene sul reddito e sulla ottenuta diminuzione dei pesi della cappellania medesima, lasciandola però nelle condizioni di prima.

I detti pesi furono esattamente adempiti da Giovanni (consistevano in talune messe ed altre funzioni nella cappella del fondatore), fino all'anno 1869. Nel 1870 Giovanni se ne andò a Genova, e poscia a Roma, dove ora risiede, senza più curarsi de' pesi prefati, non ostanti i richiami del fratello Sebastiano, il quale fu costretto farli soddisfare da altri. Invece Giovanni citò presso i Tribunali civili Sebastiano, chiedendo, a norme delle leggi eversive italiane, la metà de' beni dotalizi, come patrono passivo. Il tribunale di prima istanza gli diè ragione; invece gli diè torto la corte d'appello e condannollo a due terze parti di spese.— Sebastiano intanto gli fe' intimare a mezzo della Curia la rimozione dalla Cappellania se fra un dato tempo non avesse soddisfatto ai pesi. Giovanni rispose di ricorrere alla S. Cong.ne. A questa si rivolse pure Sebastiano, chiedendo che il fratello venisse costretto a pagar subito le spese, le quali altrimenti sarebbero gravate sulle rendite della cappellania. La S. C. il dì 23 Agosto 1897 rescrisse: " *Monea-*
" *tur* sacerdos Ioannes R., ipsum ex conscientia, cum temere litigaverit,
" teneri ad reficiendas expensas quas suus frater in causa defendenda
" sustinere debuit. "

Non avendo adempito Giovanni il decreto della S. C., gli fu sequestrata una pensione che egli godeva presso la S. Dateria. Sebastiano inoltre fece istanze che, ammonito perentoriamente il fratello, nel caso d'inadempienza, si fosse proceduto alla sentenza di rimozione dalla cappellania. La S. C. il 7 marzo 1898 rispose: " Orator utatur iure " suo coram Curia Episcopali, prout et quatenus de iure. „

La Curia Vescovile di Savona mandò un monito formale a Giovanni; ma questi chiedeva tempo, per la definitiva risoluzione della sua causa, e intanto incaricava la Curia a provvedere, dato che vi fossero fondi disponibili. La Curia, mal soddisfatta di tale risposta, esaminò giudizialmente la controversia, e con sentenza del 22 luglio 1898 dichiarò il sac. Giovanni R. come inadempiente e contumace, secondo le tavole di fondazione, *definitivamente rimosso dalla qualità ed officio di cappellano dell' anzidetta cappellania.*

Giovanni appellò da tal giudicato, e la causa fu posta presso la S. C. coi seguenti dubbii:

I. An sententia iudicis ordinarii Savonen. sit confirmanda vel infirmanda in casu.

II. An et quomodo sit locus damnorum refectioni in casu.

Ed il dì 17 giugno 1899 fu risoluta:

Ad I. Sententiam esse confirmandam, translato titulo S. Ordinationis super pensionibus, quas sacerdos R. percipit a Dataria Apostolica.

Ad II. Affimative, iuxta litteras S. Congr. diei 5 febr. 1898.

Si raccolga:

a) Sì per sentenza de' DD., sì per pronunziato della S. C. del Conc. *in Imolen. 17 nov. 1641 Decret.*, tre condizioni si richiedono perchè un cappellano sia rimosso dalla cappellania: 1.° che consti non essersi adempiti i pesi — 2.° che consti della contumacia — 3.° che intervenga il giudizio della potestà ecclesiastica.

b) Nè a ciò si oppone la costituzione del sacro patrimonio sul reddito della cappellania. Imperocchè, perduto questo, sarà obbligo del cappellano di costituirsi sopra altri cespiti, per mezzo della Curia, il sacro patrimonio.

c) Le spese del giudizio devono sempre andare a carico della parte soccombente, molto più quando questa, ammonita, fu contumace.

d) Nè vale eccepire che al cappellano non furono pagate le rendite Imperocchè egli dovea prima soddisfare ai pesi e poi ripetere le rendite.

e) Quando il cappellano non ha soddisfatto ai pesi, non ha diritto di ottenere la venia dalla S. Sede, perchè possa far valere il diritto di patronato passivo presso il Governo (1).

---

(1) Si noti che nel caso i beni della cappellania erano stati già svincolati

S. Congregazione Suprema del S. Uffizio.

Se sia lecito prender parte a dispute mediche, e ad esperimenti sulle suggestioni ipnotiche (1).

Beatissimo Padre,

N. N. Dottore in medicina, prostrato ai piedi della S. V., per tranquillità di sua coscienza, umilmente chiede se può prender parte a dispute che ora si fanno dalla Società delle scienze Mediche di N. sulle suggestioni ipnotiche nelle cure dei fanciulli infermi. Si tratta non solo di discutere su fatti già compiuti, ma ancora di fare esperienze nuove, sia che possano spiegarsi con ragioni naturali, sia che no. E però l'oratore, per non esporsi al pericolo di errare, aspetta docilmente l' oracolo della S. Sede.

Feria IV, die 26 Iulii 1899.

In Congregatione Generali habita ab EE.mis ac RR.mis DD. Cardinalibus Generalibus Inquisitoribus, propositis suprascriptis precibus, praehabitoque RR.morum DD. Consultorum voto, iidem EE. ac RR. Patres respondendum mandarunt:

Quoad experimenta iam facta, permitti posse, modo absit periculum superstitionis et scandali; et insuper Orator paratus sit stare mandatis S. Sedis, et partes theologi non agat. — Quoad nova experimenta, si agatur de factis quae certo naturae vires praetergrediantur, non licere; sin vero de hoc dubitetur, praemissa protestatione nullam partem haberi velle in factis praeternaturalibus, tolerandum, modo absit periculum scandali (2).

---

presso il governo, e restituiti all' antica fondazione. Era inutile perciò che il patrono passivo richiedesse la metà dei beni. Poteva richiederli solo per appropriarsene, defraudando la intenzione del testatore: ma ciò non era lecito; nè poteasi consentire.

(1) Per involontario errore, questo interessante decreto fu riferito monco e con qualche menda nel fascicolo 6.°, pag. 248 di questo Volume. Lo riproduciamo qui nella sua genuina integrità.

(2) Da questa risposta si fa chiaro che la S. C. non ha inteso di risolvere la quistione che riguarda la liceità in sè dell'ipnotismo o della suggestione ipnotica. Per ora assegna le condizioni richieste perchè si possa prender parte ad esperimenti di tal natura. E queste riguardano cose fatte o cose da farsi. Per gli esperimenti già fatti, trattandosi di prender parte a dispute intorno ad essi, occorre che non ci sia pericolo di superstizione o di scandalo. Ci sarà

Insequenti vero feria VI, die 28 eiusdem mensis et anni, in solita audientia a SS.mo D. N. Leone Div. Prov. Pp. XIII R. P. D. Adsessori impertita, facta de his omnibus relatione, SS.mus D.nus responsionem EE.morum Patrum adprobavit.

I. Can. Mancini *S. R. et U. Inquisit. Notarius.*

S. Congregazione de' Riti.

Circolare ai Vescovi, in cui si annunzia il nuovo Sommario delle indulgenze per la Confraternita del SS. Rosario, e s'inculca la celebrazione del mese di Ottobre.

R.me Domine,

In ea, quam Summus Pontifex Leo PP. XIII de *Rosarii Marialis* sodalitatibus anno superiore Constitutionem edidit, haec, praeter cetera, edicebantur: " Magistri Generalis Ordinis Praedicatorum cura et studio, " absolutus atque accuratus, quamprimum fieri potest, conficiatur index " indulgentiarum omnium, quibus Romani Pontifices Sodalitatem Sa- " cratissimi Rosarii ceterosque fideles illud pie recitantes cumularunt, " a Sacra Congregatione Indulgentiis et SS. Reliquiis praeposita ex- " pendendus et Apostolica auctoritate confirmandus. „ — Quod igitur imperatum erat, iam demum exequutioni mandatum est; mihique, grato quidem officio, a Beatissimo Patre commissum, ut praedictum Indicem, diligentissimis curis confectum, supremaque Sua auctoritate adprobatum, Episcopis universis, ceterisque, quorum interest, mitterem.

Hanc vero Sanctissimi Domini voluntatem dum obsequens facio, nil sane dubito, quin Amplitudo tua constans illud studium mirabitur nec

---

pericolo di superstizione se l'animo sarà inclinato a credere e ad aderire a cose preternaturali. Ci sarà pericolo di scandalo quando non si conosca dagli altri la purità delle proprie intenzioni.—Occorre inoltre che non si faccia da teologo, con pericolo di errare sulla causa dei fenomeni.

Per gli esperimenti poi da farsi, ecco le norme: Ove trattasi di fatti che *certamente* oltrepassano le forze della natura, come p. e. sapere certamente gli occulti pensieri altrui; comandare col pensiero ed essere inteso da altri senza nessun segno esterno; conoscere con certezza cose e discorsi che hanno luogo in quel momento in lontane regioni; ricevere risposte razionali e precise dalle pulsazioni di un tavolo ecc. ecc., questi esperimenti sono di per sè illeciti. Quando poi *si dubita* di un intervento preternaturale, come spesso avviene nelle suggestioni, o in altri modi straordinarii di cure, in cui par che si scuotano le forze vitali, o si eccita qualche altra potenza occulta di natura e se ne ottiene la guarigione, in tal caso non vi ha divieto, purchè si emetta la protesta di non volere aver parte a cose preternaturali.—N. d. R.

sine Dei instinctu esse aestimabit, quo Summus Pontifex, multos iam annos, ad augustam Dei Matrem confugere sanctissimi Rosarii ritu fideles omnes hortatur.

Kalendis primum septembribus anni MDCCCLXXXIII, Litteris Encyclicis *Supremi Apostolatus*, beneficia per Marialis Rosarii preces in christianum nomen collata recolens, in spem certam se adduci professus est, hanc eamdem precandi rationem, hisce etiam difficillimis Ecclesiae temporibus, contra errorum vim late serpentium exundantemque morum corruptionem ac potentium adversariorum impetum profuturam. Quamobrem, additis Indulgentiarum praemiis, edixit ut a catholicis ubique terrarum magna Dei Mater, Rosarii ritu, toto octobri mense coleretur.

Ex illo Beatissimus Pater, quotannis fere, hortari populos, christianos haud destitit ut Rosarii consuetudine validum Deiparae patrocinium demereri Ecclesiae perseverarent. Ad studium vero fidelium augendum quidquid Marialis Rosarii dignitatem commendaret, datis a se litteris, sapientissime illustravit; seu naturam precationis eius rimando, seu vim extollendo qua pollet ad christianas virtutes fovendas, seu demum maternam ad opitulandum Virginis miserationem scite amanterque explicando.

Quem modo sacrarum Indulgentiarum Indicem ad te mitto, is veluti constantis operis fastigium est; hoc etenim Beatissimus Pater et fidem promissi praestat, et quae huc usque egit ad promovendam Rosarii religionem luculenter confirmat.

Bifariam Index dispescitur: pars altera Indulgentias exhibet, quae unis Sodaliciis a Mariali Rosario conceduntur; altera, quae fidelibus universis communes sunt.

Haec Apostolicae largitatis munera ut commissus tibi populos norit proque merito aestimet Amplitudo tua curabit. Qua occasione Beatissimus Pater sollicite te usurum confidit ad fideles ipsos efficacius incitandos, ut reflorentem Rosarii consuetudinem studiose pieque servent, tum nomen Sodaliciis dantes, tum octobrem mensem Reginae a Rosario dicantes, tum etiam in sua quisque domo et familia pium Rosarii officium quotidie peragentes.

Assidua hac imploratione mota, miseros Hevae filios Regina caelestis gloriosissima audiet clemens et exaudiet; quamque opem afflictis Ecclesiae rebus efflagitamus uberrime sine dubio impertiet.

Amplitudini Tuae diuturnam ex animo felicitatem adprecor.

Romae, die 30 Augusti an. 1899.

Amplitudinis Tuae uti Frater addictissimus

Fr. HIERONYMUS M. Cad. GOTTI, *Praef.*
A. S. Archiep. Antin. *Secretarius.*

INDULGENTIAE

Confraternitatis Sanctissimi Rosarii

—

PARS PRIMA

Indulgentia Confraternitatis propriae.

I.

PRO IIS QUI CONFRATERNITATI NOMEN DANT

1. Indulgentia Plenaria, si confessi sacraque communione refecti in confraternitatem recipiuntur (Gregorius XIII, *Gloriosi*, 15 Iul. 1579).

2. Indulgentia Plenaria, si legitime inscripti et confessi, eucharistiae sacramentum sumunt in ecclesia seu capella confraternitatis, tertiam partem Rosarii recitant et ad intentionem Summi Pontificis orant (S. Pius V, *Consueverunt*, 17 Sept. 1569).

Nota. — Qui confraternitati adscribuntur, has indulgentias aut ipsa adscriptionis die, aut die dominica vel festiva proxime sequenti lucrari possunt (S. C. Indulg. 25 Febr. 1848).

II.

PRO IIS QUI RECITANT ROSARIUM

A. — *Quovis anni tempore.*

3. Indulgentia Plenaria, semel in vita, si Rosarium ex instituto confraternitatis per hebdomadam recitant (Innocentius VIII, 15 Oct. 1484).

4. Si integrum Rosarium recitant, omnes consequuntur indulgentias quae in Hispania conceduntur coronam B. Mariae V. recitantibus (Clemens IX, *Exponi nobis*, 22 Februarii 1668).

5. Indulgentia quinquaginta annorum, semel in die, si tertiam partem Rosarii recitant in capella SS. Rosarii seu saltem in conspectu altaris praedictae capellae, vel si extra civitatem, in qua erecta est

confraternitas, commorantur, in ecclesia vel oratorio publico quocumque (Adrianus VI, *Illius qui,* 1 Apr. 1523).

6. Indulgentia decem annorum et totidem quadragenarum, si ter in hebdomada Rosarium recitant, pro qualibet vice (Leo X, *Pastoris aeterni,* 6 Octob. 1520).

7. Indulgentia septem annorum et totidem quadragenarum, pro qualibet hebdomada si integrum Rosarium recitant (S. Pius V, *Consueverunt,* 17 Sept. 1569).

8. Indulgentia quinque annorum et totidem quadragenarum quoties, recitando Rosarium, in salutatione angelica nomen Iesu devote proferunt (Pius IX, Decr. S. C. Indulg., 14 Apr. 1856).

9. Indulgentia duorum annorum si integrum Rosarium per hebdomadam dicendum per tres dies distribuunt, pro uno quolibet ex his tribus diebus, quo tertiam partem Rosarii recitant (Clemens VII, *Etsi temporalium,* 8 Maii 1534).

10. Indulgentia tercentum dierum si recitant tertiam partem Rosarii (Leo XIII, 29 Aug. 1899).

11. Indulgentia centum dierum quoties alios inducunt ad tertiam partem Rosarii recitandum (Leo XIII, 29 Aug. 1899).

12. Indulgentia tercentum dierum, semel in die, si dominicis vel festis diebus in aliqua ecclesia Ordinis Praedicatorum assistunt exercitio recitandi vel canendi processionaliter singulas Rosarii decades coram singulis mysteriis sive in pariete, sive in tabulis depictis (S. C. Indulgent. 21 Maii 1892).

B. — *Certis anni diebus vel festis.*

13. Indulgentia Plenaria, in festo Annuntiationis B. M. V., si confessi et communione refecti Rosarium recitant (S. Pius V, *Iniunctum nobis,* 14 Iun. 1566).

14. Indulgentia decem annorum et totidem quadragenarum, in festis Purificationis, Assumptionis et Nativitatis B. M. V. si Rosarium recitant (S. Pius V, loc. cit.).

15. Indulgentia decem annorum et totidem quadragenarum, in festis Resurrectionis, Annuntiationis et Assumptionis B. M. V. si tertiam partem Rosarii recitant (S. Pius V, *Consueverunt,* 17 Sept. 1569).

16. Indulgentia septem annorum et totidem quadragenarum in reliquis festis D. N. I. C. et B. M. V. in quibus sacra ipsius Rosarii mysteria recensentur (scilicet, in festis Visitationis B. M. V., Nativitatis D. N. I. C., Purificationis et Compassionis B. M. V. (feria sexta post dominicam passionis), Ascensionis D. N. I. C., Pentecostes et Omnium Sanctorum), si saltem tertiam partem Rosarii recitant (S. Pius V, l. c.).

17. Indulgentia septem annorum et totidem quadragenarum in festis Nativitatis, Annuntiationis et Assumptionis B. M. V. si integrum Rosarium ex instituto confraternitatis per hebdomadam recitant (Sixtus IV, *Pastoris aeterni,* 30 Maii 1478; Leo X, *Pastoris aeterni,* 6 Oct. 1520).

18. Indulgentia centum dierum in festis Purificationis, Annuntiationis, Visitationis, Assumptionis et Nativitatis B. M. V. (Leo X, loc. cit.).

III.

PRO IIS QUI COMITANTUR PROCESSIONEM SS. ROSARII

19. Indulgentia Plenaria, si confessi et communicati processioni prima mensis dominica intersunt, ibique ad intentionem Summi Pontificis orant et insuper capellam SS. Rosarii visitant (Gregorius XIII' *Ad augendam,* 24 Oct. 1577).

Nota. — Hanc indulgentiam, confratribus concessam, consequi poterunt confratres itinerantes, navigantes aut alicui inservientes (quos inter milites actu servientes adnumerantur) integra Rosarii recitatione; infirmi vero, vel legitime impediti si tertiam partem Rosarii recitant (Gregorius XIII, *Cupientes,* 24 Dec. 1583).

20. Indulgentia Plenaria si processionem associant in festis Purificationis, Annuntiationis, Visitationis, Assumptionis, Nativitatis, Praesentationis et Immaculatae Conceptionis B. M. V. (Pius IV, *Dum praeclara,* 28 Febr. 1561), vel aliquo die infra octavas istorum festorum (S. C. Ind., 25 Febr. 1848).

21. Indulgentia quinque annorum acquirenda, quando ex eleemosynis confraternitatis virgines matrimonio iungendae dotantur, si processioni intersunt (Gregorius XIII, *Desiderantes,* 22 Mart. 1580).

22. Indulgentia centum dierum, si processionem debitis diebus faciendam associant (Gregorius XIII, *Cum sicut,* 3 Ian. 1579).

23. Indulgentia sexaginta dierum, si processiones ordinarias tam confraternitatis, quam alias quascumque de licentia Ordinarii celebratas, etiam SS. Sacramenti ad infirmos delati, comitantur (Gregorius XIII, *Gloriosi,* 15 Iul. 1579).

IV.

PRO IIS QUI VISITANT CAPELLAM VEL ECCLESIAM CONFRATERNITATIS.

24. Indulgentia Plenaria qualibet prima mensis dominica, si confessi et s. communione refecti id faciunt, ibique ad intentionem Summi Pontificis orant (Gregorius XIII, *Ad augendam,* 12 Mart. 1577).

Nota. — Hanc indulgentiam etiam confratres infirmi, qui ad eamdem ecclesiam accedere non valent, lucrari possunt, si, praevia confessione et communione, domi ante devotam imaginem Rosarium seu coronam (h. e. tertiam partem Rosarii: S. C. Indulg. 25 Febr. 1877 ad 6), aut septem psalmos devote recitant (Gregorius XIII, loc. cit.).

25. Indulgentia Plenaria, quavis prima mensis dominica, si sacramentis muniti, expositioni sanctissimi eucharistiae sacramenti in ecclesia confraternitatis, quatenus de Ordinarii licentia locum habet, per aliquod temporis spatium devote intersunt, ibique ad intentionem Summi Pontificis orant (Gregorius XVI, *Ad augendam*, 17 Decembris 1833).

26. Indulgentia Plenaria, si confessi ac s. communione refecti capellam SS. Rosarii aut ecclesiam confraternitatis visitant, ibique ad mentem Summi Pontificis orant a primis vesperis usque ad occasum solis in festis Domini Nativitatis, Epiphaniae, Resurrectionis, Ascensionis et Pentecostes: item in duabus feriis sextis quadragesimae ad arbitrium eligendis; nec non in festo Omnium Sanctorum, ac semel infra octiduum Commemorationis omnium fidelium defunctorum (Gregorius XIII, *Pastoris aeterni*, 5 Maii 1582; Gregorius XVI, *Ad augendam*, 17 Decembris 1833; S. C. Indulg., 12 Maii 1851).

27. Iudulgentia Plenaria, sub iisdem conditionibus, a primis vesperis usque ad occasum solis, in festis B. M. V. Immaculatae Conceptionis, Nativitatis, Praesentationis, Annuntiationis, Visitationis, Purificationis, Assumptionis ac in festo septem Dolorum (feria sexta post dominicam passionis) (Gregorius XIII, loc. cit.; Clemens VIII, *De salute*, 18 Ian. 1593; Gregorius XVI, loc. cit.).

Nota *a*. — Indulgentia Plenaria in festis B. M. V. Conceptionis, Nativitatis, Praesentationis, Annuntiationis, Visitationis, Purificationis et Assumptionis acquiri etiam potest per octavam, sed semel tantum in quovis octiduo (S. C. Ind., 25 Febr. 1848).

Nota *b*. — Indulgentia Plenaria in diebus Paschatis, Ascensionis et Pentecostes, ac in festis B. M. V. Immaculatae Conceptionis, Nativitatis, Annuntiationis, Visitationis, Purificationis, Praesentationis et Assumptionis, nec non in duabus feriis sextis quadragesimae acquiri potest etiam visitando quamcumque aliam ecclesiam vel publicum oratorium (S. C. Indulg. 12 Maii 1851).

Nota *c*. — Quoad itinerantes, navigantes, inservientes vel infirmos aut alias legitime impeditos, pro acquisitione Indulgentiae Plenariae ecclesiam seu capellam SS. Rosarii visitantibus concessae diebus quibus festa mysteriorum Rosarii celebrantur, idem dicendum, quod superius de iis, qui processioni intervenire nequeunt (n. 19), dictum est (Sixtus V, *Dum ineffabilia*, 30 Ianuarii 1586).

28. Indulgentia Plenaria, sub iisdem conditionibus, dominica infra

octavam Nativitatis B. M. V. (Clemens VIII, *Ineffabilia,* 12 Febr. 1898).

29. Indulgentia Plenaria, sub iisdem conditionibus, dominica tertia Aprilis, a primis vesperis usque ad solis occasum (Gregorius XIII, *Cum sicut,* 3 Ian. 1679).

30. Indulgentia septem annorum et totidem quadragenarum, si confessi sacraque communione refecti capellam seu altare confraternitatis visitant, ibique ad intentionem Summi Pontificis orant in diebus Nativitatis D.ni, Paschatis, Pentecostes, et in festis Immaculatae Conceptionis, B. M. V., nec non in festo Omnium Sanctorum (Clemens VIII, *Salvatoris,* 13 Ian. 1593; Idem, *De salute.* 18 Ian. 1593).

31. Indulgentia centum dierum pro quolibet die quo visitant capellam seu altare SS. Rosarii, ibique ad intentionem Summi Pontificis orant (Gregorius XIII, *Cum sicut,* 3 Ian. 1579).

Nota. — Moniales in clausura viventes, iuvenes utriusque sexus in collegiis, seminariis, conservatoriis degentes, omnesque demum personae viventes in institutis ex quibus ad libitum egredi non possunt, imo et membra societatum catholicarum, omnes indulgentias pro quibus praescriberetur visitatio capellae seu ecclesiae confraternitatis — dummodo huic rite adscripti sint — lucrari possunt visitando propriam ipsorum ecclesiam, seu capellam, sive oratorium (S. C. Ind. 11 Aug. 1871; 8 Febr. 1874).

Confratres infirmi vel quomodocumque impediti quominus sacramentum eucharistiae recipiant, aut ecclesiam vel capellam visitent, indulgentias omnes pro quibus istae conditiones praescribuntur lucrari possunt, si confessi aliisque iniunctis operibus adimpletis, aliquod pium opus a confessario iniunctum exequuntur.

Cum in quibusdam festis pro visitatione ecclesiae seu capellae SS. Rosarii praeter plenariam indulgentiam aliqua etiam indulgentia partialis concessa fuerit, ad hanc quoque acquirendam distincta ecclesiae seu capellae visitatio necessaria est.

V.

PRO IIS QUI VISITANT QUINQUE ALTARIA

32. Confratres qui visitant quinque altaria cuiuscumque ecclesiae vel oratorii publici, vel quinquies unum duove altaria ubi quinque non reperiunt, lucrantur easdem indulgentias ac si Romae stationes visitarent (Leo X, 22 Maii 1518).

VI.

PRO IIS QUI DICUNT VEL AUDIUNT MISSAM VOTIVAM SS. ROSARII

33. Indulgentiae omnes integrum Rosarium recitantibus concessae, pro confratribus sacerdotibus si missam votivam secundum missale romanum pro diversitate temporis ad altare SS. Rosarii celebrant (quae missae votivae bis in hebdomada dici possunt); pro aliis autem confratribus si tali missae assistunt et ibi pias ad Deum fundunt preces (Leo XIII, *Ubi primum*, 2 Oct. 1898).

34. Indulgentiae omnes concessae iis qui processionem prima uniuscuiusque mensis dominica fieri solitam associant, pro iis qui consuetudinem habent celebrandi vel audiendi hanc missam, semel in mense, die quo confessi sacramentum communionis recipiunt (Clemens X, *Caelestium munerum*, 16 Febr. 1671).

35. Indulgentia unius anni pro iis qui in sabbatis quadragesimae assistunt coniunctim missae, concioni de B. M. V. et antiphonae " Salve Regina „ (Gregorius XIII, *Desiderantes*, 22 Mar. 1580).

VII.

PRO IIS QUI DEVOTIONEM QUINDECIM SABBATORUM SS. ROSARII PERAGUNT

36. Indulgentia Plenaria in tribus ex quidecim sabbatis, uniuscuiusque arbitrio eligendis, si per quindecim sabbata consecutiva (vel immediate praecedentia festum SS. Rosarii, vel etiam quolibet infra annum tempore) confessi et s. communione refecti ecclesiam confraternitatis visitant ibique ad intentionem Summi Pontificis orant (S. C. Indulg. 12 Dec. 1849).

37. Indulgentia septem annorum et totidem quadragenarum in duodecim sabbatis n. 36 non comprehensis (S. C. Indulg. 12 Dec. 1849).

VIII.

PRO IIS QUI MENSE ROSARIANO CERTAS DEVOTIONES PERAGUNT

38. Indulgentia Plenaria, si exercitio mensis octobris, in Ecclesiis Ordinis Praedicatorum institui solito, saltem decies interfuerunt, die ab ipsis eligendo, si sacramenta recipiunt et ad intentionem Summi Pontificis orant (S. C. Indulg., 31 Aug. 1885).

39. Indulgentia septem annorum et totidem quadragenarum quoties devotionibus in ecclesiis Ordinis Praedicatorum mense octobris quotidie institui solitis intersunt (S. C. Ind., 31 Aug. 1885).

IX.

PRO IIS QUI ASSISTUNT ANTIPHONAE " SALVE REGINA „ CANTATAE

40. Indulgentia trium annorum et totidem quadragenarum, si in ecclesia confraternitatis cum candela accensa (ubi usus viget, alibi adiungatur una " Ave Maria „) assistunt antiphonae " Salve Regina „ cantari solitae in festis B. M. V. quae ab universa ecclesia celebrantur (S.C. Indulg., 18 Septem. 1862 ad 4.) et in Apostolorum natalitiis, ac festis Sanctorum Ordinis Praedicatorum (Clemens VIII, *Ineffabilia,* 12 Febr. 1598).

41. Indulgentia centum dierum, omnibus diebus per totum annum, si huic antiphonae post completorium assistunt (Clemens VIII. loc. cit.).

42. Indulgentia quadraginta dierum in omnibus sabbatis ac diebus festivis per annum (Leo X, *Pastoris aeterni,* 6 Oct. 1520).

Nota. — Indulgentias nn. 40 et 41 recensitas legitime impediti, quominus in ecclesia huic antiphonae adstent, lucrari possunt si eamdem flexis genibus coram altari vel imagine B. M. V. recitant (Clemens VIII, *Ineffabilia,* 12 Febr. 1598).

X.

PRO IIS QUI ORATIONEM MENTALEM AUT ALIA SPIRITUALIA EXERCITIA PERAGUNT

43. Indulgentia Plenaria, semel in mense, si per integrum mensem quotidie per mediam horam vel saltem per quartam horae partem mentali orationi operam dant, die ad eorum arbitrium eligendo, quo sacramenta poenitentiae et eucharistiae recipiunt (Clemens X, *Ad ea,* 28 Ian. 1671).

44. Indulgentia Plenaria, si in memoriam quadraginta dierum, quibus dominus Iesus stetit in deserto, per eumdem numerum dierum in oratione, mortificatione et in aliis piis operibus sese exercuerint, semel in anno die ab ipsis eligendo (Pius VII, *Ad augendam,* 16 Februarii 1808).

45. Indulgentia septem annorum et totidem quadragenarum, quoties per mediam horam mentali orationi operam dant (Clemens X, *Ad ea,* 28 Ian. 1671).

46. Indulgentia centum dierum quoties per quartam horae partem meditationi vacant (Clemens X, loc. cit.).

XI.

PRO IIS QUI VISITANT CONFRATRES INFIRMOS

47. Indulgentia trium annorum et totidem quadragenarum, quoties infirmos confratres visitant (Clemens VIII, *Ineffabilia,* 12 Febr. 1598).

48. Indulgentia centum dierum, si confratres infirmos ad ecclesiastica sacramenta suscipienda hortantur (Gregorius XIII, *Cum sicut,* 3 Ian. 1579).

XII.

PRO IIS QUI SUFFRAGANTUR ANIMABUS CONFRATRUM DEFUNCTORUM

49. Indulgentia Plenaria, si in quatuor anniversariis (diebus 4 Febr., 12 Iul., 5 Sept., 10 Nov.) quotannis in ecclesiis publicis tum fratrum, tum sororum Ordinis Praedicatorum institui solitis, officiis defunctorum intersunt, ac confessi sacraque communione refecti ad intentionem Summi Pontificis orant, semel quolibet ex illis quatuor diebus (Pius VII, *Ad augendam,* 16 Febr. 1808).

50. Indulgentia octo annorum si exequiis adstiterint sequentes processionem quae in suffragium defunctorum quolibet die sabbati aut semel in mense per ecclesiam confraternitatis sive per claustrum ducitur (Gregorius XIII, *Desiderantes,* 22 Mart. 1580).

51. Indulgentia trium annorum et totidem quadragenarum, quoties corpora confratrum defunctorum ad ecclesiam confraternitatis associant (Clemens VIII, *Ineffabilia,* 12 Febr, 1598).

52. Indulgentia centum dierum si cadavera confratrum cum vexillo confraternitatis ad sepulturam associant, vel si anniversariis pro animabus defunctorum confratrum celebratis intersunt, et ibidem ad intentionem Summi Pontificis orant (Gregorius XIII, *Cum sicut,* 3 Ian. 1579),

XIII.

PRO IIS QUI QUODCUMQUE CARITATIS VEL PIETATIS OPUS PERAGUNT

53. Indulgentia sexaginta dierum quoties confratres aliquod opus caritatis et pietatis exercent (Gregorius XIII, *Gloriosi,* 15 Iul. 1579).

XIV.

PRO MORIENTIBUS

54. Indulgentia Plenaria, a sacerdote etiam extra confessionem per formulam communem applicanda, si Rosarium per hebdomadam recitare consueverunt (Innocentius XIII, 13 Oct. 1483; S. C. Indulg. Decr. 10 Augusti 1899).

55. Indulgentia Plenaria, si ex hac vita migrant manu tenentes candelam benedictam SS. Rosarii, dummodo semel saltem in vita integrum Rosarium recitaverint (Hadrianus VI, *Illis qui*. 1 Apr, 1523).

56. Indulgentia Plenaria, si sacramenta poenitentiae et eucharistiae recipiunt (S. Pius V, *Consueverunt*, 17 Septemb. 1569).

57. Indulgentia Plenaria, si contriti ss. nomen Iesu saltem corde, si ore non possunt, invocant (Leo XIII, Rescr. S.C. Indulg. 19 Aug.1899).

58. Indulgentia Plenaria, si susceptis Ecclesiae sacramentis fidem Romanae Ecclesiae profitentes et antiphonae "Salve Regina „ recitantes, B. Virgini se commendant (Clemens VIII, *Ineffabilia*, 12 Febr. 1598).

Nota. — Quamvis heic relata sit pluries indulgentia plenaria in mortis articulo, tamen ad tramitem Decretorum S. C. Indulgent. una tantum acquiri poterit in mortis articulo sub una vel altera ex diversis conditionibus supra expositis.

XV.

PRO DEFUNCTIS

59. In ecclesiis Ordinis Praedicatorum altare SS. Rosarii pro sacerdotibus eiusdem Ordinis privilegiatum est pro anima cuiuscumque confratris (Gregorius XIII, *Omnium saluti*, 1 Sept. 1582).

60. In ecclesiis confraternitatis altare SS. Rosarii pro sacerdotibus confratribus gaudet privilegio, non solum in favorem confratrum defunctorum, sed etiam cuiuscumque defuncti, etiamsi aliud altare privilegiatum in eadem ecclesia existat. Imo, si in ecclesia non extat aliud altare privilegiatum, altare SS. Rosarii etiam pro quocumque sacerdote, quamvis confraternitati non adscripto, et in favorem cuiuscumque defuncti privilegiatum est (S. C. Ind. *Cameracen.* 7 Iun. 1842; Pius IX, *Omnium saluti*, 3 Mart. 1857).

PARS SECUNDA

Indulgentiae confratribus cum aliis fidelibus communes

61. Indulgentia septem annorum et totidem quadragenarum, prima dominica cuiuslibet mensis, si processioni intersunt (S. Pius V, *Consueverunt*, 17 Sept. 1569).

62. Indulgentia Plenaria toties quoties in festo SS. Rosarii, sacramentis refecti, a primis vesperis usque ad occasum solis diei ipsius, in memoriam victoriae super Turcas apud Echinadas insulas ope Rosarii reportatae, capellam (vel effigem B. M. V. in ecclesia expositam: S. C. Ind. 25 Ian. 1866) visitant, ibique ad intentionem Summi Pontificis

orant (S. Pius V, *Salvatoris*, 5 Mart. 1572; S. C. Indulg., 5 Apr. 1869, 7 Iul. 1885).

Nota. — Ad lucrandam praefatam Indulgentiam, confessio poterit anticipari feria sexta immediate praecedenti festum SS. Rosarii (Leo XIII, Rescr. S. C. Ind., 19 Augusti 1899).

63. Indulgentia Plenaria in uno die octavae festi SS. Rosarii ad arbitrium uniuscuiusque eligendo, si, sacramentis refecti, capellam SS. Rosarii, vel simulacrum B. M. V. in ecclesia expositum, visitant, ibique ad intentionem Summi Pontificis orant (Benedictus XIII, *Pretiosus*, 20 Maii 1727; S. C. Ind., 7 Iul. 1885).

64. Indulgentia Plenaria sub iisdem conditionibus in festo Corporis Christi et in festo Sancti Titularis ecclesiae (Gregorius XIII, *Desiderantes*, 22 Mart. 1580).

65. Omnes et singulae indulgentiae in hoc Indice contentae possunt per modum suffragii applicari animabus fidelium qui vinculo caritatis Deo coniuncti supremum diem obierunt; excepta tamen Plenaria in mortis articulo (Innocentius XI, *Ad ea*, 15 Iun. 1679).

DECRETUM

Cum Magister Generalis Ordinis Praedicatorum mandato obtemperans articuli XVI Constitutionis Apostolicae *Ubi primum* anno superiore editae, novum Indulgentiarum Indicem huic S. Congregationi exhibendum curaverit, haec S. Congregatio illum diligentissime expendit, adhibita etiam opera quorumdam ex suis Consultoribus. Cumque, mature perpensis omnibus, existimaverit nonnulla demenda, addenda, declaranda vel brevius exprimenda esse, has omnes immutationes, in Indicem praefatum inducendas, SS.mo D.no Nostro Leoni Pp. XIII per infrascriptum Cardinalem Praefectum subiecit.

Sanctitas autem Sua in audientia diei 29 Augusti 1899 eas benigne approbare dignata est, simulque novum hunc Indicem uti supra redactum in omnibus et singulis partibus probavit, Indulgentias omnes in eo contentas Apostolica Sua Auctoritate confirmavit, et, quatenus opus sit, denuo concessit; simul edicens praeter eas quae in praesenti Indice referuntur quascumque alias Confraternitatibus ss. Rosarii tributas, abrogatas seu revocatas esse censendas, ita ut quaecumque iam erecta vel in posterum erigenda sit Sodalitas ss. Rosarii a Magistro Generali Ordinis Praedicatorum iis tantummodo gaudeat Indulgentiis quae in hoc Indice insertae reperiuntur. Contrariis quibuscumque non obstantibus

Datum Romae ex Secretaria eiusdem Sacrae Congregationis die 29 Augusti 1899.

Fr. Hieronymus M. Card. Gotti *Praef.*
A. S. Archiep. Antin. *Secretarius.*

APPENDIX

SUMMARIUM INDULGENTIARUM
OMNIBUS CHRISTIFIDELIBUS
PRO DEVOTIONE SS. ROSARII CONCESSARUM

1. Indulgentia Plenaria, semel in anno, si singulis diebus saltem tertiam partem Rosarii recitant, et die ab ipsis eligenda sacramentis reficiuntur, dummodo adhibeant coronam ab aliquo religioso Ordinis Praedicatorum, vel ab alio sacerdote deputato benedictam *(Raccolta*, Editio, 1898, n. 194).

2. Indulgentia centum dierum pro quolibet " Pater noster „ et qualibet " Ave Maria, „ si integrum Rosarium vel saltem tertiam eius partem recitant, dummodo Rosarium sit benedictum ab aliquo religioso Ordinis Praedicatorum, vel ab alio sacerdote deputato (Ibid.).

3. Indulgentia quinque annorum et totidem quadragenarum, quoties tertiam partem Rosarii recitant (Ibid.).

4. Indulgentia decem annorum et totidem quadragenarum, semel in die, si una cum aliis, sive domi, sive in ecclesia, sive in aliquo oratorio publico seu privato, saltem tertiam partem Rosarii recitant (Ibid.).

5. Indulgentia Plenaria in ultima singulorum mensium dominica, si saltem ter in hebdomada tertiam partem Rosarii una cum aliis sive in aliquo oratorio recitant, et in dicta ultima dominica ss. sacramentis refecti aliquam ecclesiam seu aliquod publicum oratorium visitant, ibique secundum mentem Summi Pontificis orant (Ibid.).

6. Indulgentia Plenaria in uno ex quindecim sabbatis continuis, arbitrio uniuscuiusque eligendo, si singulis sabbatis sacramenta suscipiunt, et tertiam partem Rosarii recitant, vel aliter eiusdem mysteria devote recolunt *(Raccolta,* edit. cit., n. 197).

Nota. — Quoties fideles legitime impediuntur quominus praefatum exercitium die sabbati peragant, absque indulgentiarum iactura illud die dominica explere possunt (Ibid.).

7. Indulgentia septem annorum et totidem quadragenarum, omnibus sabbatis num.° praecedenti non comprehensis (Ibid.).

8. Indulgentia Plenaria, si quovis anni tempore per novem dies in honorem Reginae SS. Rosarii piis exercitiis operam dant, recitando preces a legitima auctoritate approbatas, die ad arbitrium uniuscuiusque eligendo, sive intra nonvendiales sive infra octo dies immediate sequentes novendium, quo vere poenitentes, confessi et s. communione refecti iuxta mentem Summi Pontificis orant *(Raccolta*, edit. cit., n. 149).

9. Indulgentia tercentum dierum pro omnibus aliis diebus novendii, quibus in dictis orationibus se exercent (Ibid.).

PRO RECITANTIBUS TERTIAM PARTEM ROSARII IN MENSE OCTOBRIS

A SS.mo D.no Nostro Leone PP. XIII (1 Septembris 1883—20 Augusti 1885—23 Iulii 1898) concessae fuerunt in perpetuum Indulgentiae quae sequuntur:

10. Indulgentia Plenaria, si in die festo B. V. de Rosario, vel aliquo die intra octavam, sacramenta rite suscipiunt, et aliquam sacram aedem visitant, ibique ad mentem Summi Pontificis orant, dummodo die festo et singulis per octavam diebus, sive publice in aliqua ecclesia, sive privatim tertiam partem Rosarii recitent.

11. Indulgentia Plenaria, si post octavam festi SS. Rosarii saltem decies infra eumdem mensem octobris, sive pubblice in aliqua ecclesia, sive privatim, tertiam partem Rosarii recitant et die ab ipsis eligendo sacramenta rite suscipiunt, aliquam ecclesiam visitant ibique ad intentionem Summi Pontificis orant.

12. Indulgentia septem annorum et totidem quadragenarum pro quovis die mensis octobris, quo fideles tertiam partem Rosarii sive publice in aliqua ecclesia, sive privatim recitant.

13. Omnes et singulae Indulgentiae in hoc Summario recensitae sunt applicabiles animabus igne purgatorii detentis *(Raccolta*, edit. cit., p. XXII, n. 4).

Sacra Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita praesens Summarium Indulgentiarum omnibus Christifidelibus pro devotione SS.mi Rosarii concessarum uti authenticum recognovit typisque imprimi ac pubblicari permisit.

Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. Congregationis die 29 Augusti 1899.

Fr. HIERONYMUS M. Card. GOTTI *Praef.*
A. S. Archiep. Antin. *Secretarius.*

LETTERA ENCICLICA
DEL S. P. PAPA LEONE XIII
AGLI ARCIVESCOVI, AI VESCOVI ED AL CLERO DI FRANCIA (1).

AI NOSTRI VENERABILI FRATELLI
GLI ARCIVESCOVI, I VESCOVI
ED AL CLERO DI FRANCIA

VENERABILI FRATELLI
FIGLIUOLI CARISSIMI

Sin dal giorno in cui Noi fummo elevati alla Cattedra pontificale, la Francia è stata costantemente l' oggetto della Nostra sollecitudine e del Nostro specialissimo affetto. Dal seno di lei infatti, nel corso dei secoli, Iddio ha scelto di preferenza, mosso dagl' imperscrutabili disegni della misericordia sua sul mondo, gli uomini apostolici destinati a predicare la vera fede sino ai confini della terra, e a portar la luce del Vangelo alle nazioni inabissate tuttora fra le tenebre del paganesimo. Egli l' ha predestinata ad essere la difenditrice della sua Chiesa, e lo strumento delle sue grandi imprese: *Gesta Dei per Francos.*

Ad una così alta missione corrispondono evidentemente molti e gravi doveri. Bramosi come i Nostri predecessori, di veder la Francia adempire fedelmente la gloriosa missione che le è stata affidata, Noi le abbiamo già parecchie fiate rivolto, durante il lungo Nostro Pontificato, i Nostri consigli, i Nostri incoraggiamenti e le Nostre esortazioni. Segnatamente ciò facemmo nella Nostra Lettera Enciclica degli 8 febbraio 1884 *Nobilissima Gallorum gens,* e nella Nostra Lettera del 16 febbraio 1892, pubblicata in lingua francese e che comincia con queste parole: *Au milieu des sollicitudes.* Le parole Nostre non rimasero infeconde, e Noi sappiamo da voi, Venerabili Fratelli, che gran parte del popolo francese conserva sempre in onore la fede dei suoi antenati, e adempie con fedeltà i doveri che essa prescrive. D' altra parte Noi non potremmo sconoscere che i nemici di questa fede santa non son rimasti già inoperosi, e che son giunti a bandire ogni principio di religione da un gran numero di famiglie, le quali vivono perciò in una deplorevole ignoranza della Verità rivelata, e in una piena indif-

(1) Di questa importantissima Enciclica, riguardante soprattutto gli studii e la condotta del Clero, scritta in francese, ed opportunissima non solo per la Francia ma ancora per la Italia e per ogni dove, diamo qui la fedele versione italiana, volutaci favorire dal chiarissimo Comm. Barone Luigi De Matteis, insigne campione dell' azione cattolica italiana. Grati allo esimio traduttore, ne facciamo assai volentieri dono ai nostri associati.

ferenza per quanto tocca i loro interessi spirituali e la salute delle anime loro.

Se dunque, e a buon diritto, Noi felicitiamo la Francia di essere per le nazioni infedeli un focolare di apostolato, Noi dobbiamo incoraggiare altresì gli sforzi di quelli, fra' suoi figli, che, arruolati nel sacerdozio di Gesù Cristo, faticano ad evangelizzare i loro compatrioti, a premunirli contro la invasione del naturalismo e della incredulità con le loro funeste ed inevitabili conseguenze. Chiamati dalla volontà di Dio ad essere i salvatori del mondo, i Sacerdoti devono sempre e innanzi tutto ricordar che essi sono, per la istituzione stessa di Gesù Cristo, " il sale della terra (1), „ dal che S. Paolo, scrivendo al suo discepolo Timoteo, ragionevolmente conclude " ch' essi debbono essere l' esempio dei fedeli nelle loro parole e nelle loro relazioni col prossimo per la loro carità, per la loro fede e per la loro purezza „ (2).

Che tal sia del Clero di Francia, preso nel suo insieme, torna a Noi sempre, o Venerabili Fratelli, di somma consolazione l' apprenderlo, sia mercè i quadriennali rapporti che conformemente alla costituzione di Sisto V, voi Ci spedite sullo stato delle vostre diocesi; sia mercè le verbali comunicazioni che da voi riceviamo allorchè abbiamo la gioia di intrattenerci con voi e di accogliere le vostre confidenze. Sì, la dignità della vita, l' ardor della fede, lo spirito di abnegazione e di sacrifizio, lo slancio e la generosità dello zelo, la inesauribile carità verso il prossimo, l' energia in tutte le nobili e feconde intraprese che hanno per iscopo la gloria di Dio, la salute delle anime, la felicità della patria: sono desse le tradizionali e preziose qualità del Clero francese, alle quali Noi siamo felici di poter rendere qui una pubblica e paterna testimonianza.

Tuttavolta, in vista appunto del tenero e profondo affetto che ad esso portiamo; per soddisfare nel tempo stesso al dovere del Nostro apostolico ministero, e rispondere al Nostro vivo desiderio di vederlo perseverar costante all' altezza della sua grande missione, abbiam deciso, Venerabili Fratelli, di trattare nella presente Lettera alcuni punti che per le attuali circostanze si raccomandano con la massima urgenza alla coscienziosa attenzione dei primi Pastori della Chiesa di Francia, e dei sacerdoti che lavorano sotto la loro autorità.

E pria di ogni altro è cosa evidente che quanto più un ufficio è alto, complesso, difficile, tanto più lunga ed accurata dev' essere la preparazione di coloro che son chiamati a sostenerlo. Ora esiste forse

---

(1) Matth. V. 13.
(2) I Tim. IV. 12.

sulla terra una dignità più alta di quella del Sacerdozio, ed un ministero gravato di una responsabilità più pesante, di quello che ha per oggetto la santificazione di tutti gli atti liberi dell' uomo? Non è forse del governo delle anime, che i Padri han detto con ragione essere " l' arte delle arti „ cioè la più importante e la più delicata di tutte le fatiche a cui possa applicarsi un uomo a vantaggio dei suoi simili " *ars artium regimen animarum* (1)? Nulla dunque dovrà essere trascurato per apparecchiare al degno e fruttuoso adempimento di siffatta missione coloro che da una divina vocazione sono ad essa chiamati.

Conviene innanzi tutto discernere, tra' giovanetti, quelli in cui l' Altissimo ha deposto il germe di vocazione siffatta. Noi sappiamo che in un certo numero di diocesi di Francia, grazie alle sapienti vostre raccomandazioni, i preti delle parrocchie, specialmente nelle campagne, si occupano con uno zelo ed un' abnegazione, che non loderemo mai abbastanza, a iniziare essi stessi gli studii elementari dei fanciulli, nei quali han notato serie disposizioni alla pietà ed attitudine al lavoro intellettuale. Così le scuole presbiterali sono come il primo gradino di quella scala ascendente che dai piccoli in pria, e quindi dai grandi Seminarii farà salire sino al sacerdozio i giovanetti, ai quali il Salvatore ha ripetuto l' invito fatto a Pietro ed Andrea, a Giovanni ed a Giacomo: Lasciate le vostre reti; " seguite me; io voglio farvi pescatori di uomini „ (2).

Quanto ai piccoli Seminarii, questa salutevolissima istituzione è stata spesso e giustamente paragonata a quei vivai ove si ripongono le piante che esigono più speciali ed assidue premure, per le quali soltanto esse possono produrre dei frutti, e compensare dei loro disagi coloro che penarono a coltivarle. Noi rinnoviamo a tal riguardo la raccomandazione che dirigeva ai Vescovi nella sua Enciclica degli otto dicembre 1849 il predecessore Nostro Pio IX. Si riferiva essa ad una delle più importanti decisioni dei Padri del S. Concilio di Trento. Ed è gloria della Chiesa di Francia, nel secolo presente, di averne tenuto il maggior conto, poichè non v' è una sola delle 94 diocesi di cui si compone, che non sia dotata di uno o di parecchi piccoli Seminarii.

Noi sappiamo, Venerabili Fratelli, di quali sollecitudini voi circondate queste istituzioni così giustamente care al pastorale vostro zelo, e ve ne felicitiamo. I preti sotto l' alta vostra direzione lavorano alla formazione della gioventù, chiamata ad arruolarsi più tardi tra gli ordini della sacerdotale milizia, non potrebbero abbastanza spesso

---

(1) *S. Greg. M. Lib. Regulae Past. P. I. C. 1.*
(2) Matth. IV. 19.

meditare innanzi a Dio la eccezionale gravità della missione che voi loro confidate. Non si tratta già per essi, come per la comune dei maestri, d' insegnare semplicemente a questi fanciulli gli elementi delle lettere e delle scienze umane. Questa è appena la minima parte dell' ufficio loro. Occorre che la loro attenzione, il loro zelo, la loro abnegazione sieno incessantemente vigilanti e operosi, per esaminar da un lato continuamente sotto lo sguardo e la luce di Dio, le anime dei fanciulli e i manifesti indizi della vocazione loro al servigio degli altari; per eccitare dall' altro lato la inesperienza e la debolezza dei loro teneri discepoli, a protegger la grazia sì preziosa della divina chiamata contro tutte le funeste influenze sia esterne che interne. Essi debbono compiere dunque un ministero umile, laborioso, delicato, che esige una costante abnegazione. Affine di sostenere il loro coraggio nell' adempimento dei loro doveri, essi avran cura di ritemprarlo alle più pure sorgenti dello spirito di fede. Non perderanno mai di vista che essi non debbono già preparare per terrene funzioni, legittime ed onorevoli che sieno, i giovanetti dei quali formano l'intelligenza, il cuore, il carattere. La Chiesa li ha confidati ad essi, perchè divengano un giorno capaci ad essere dei Sacerdoti, cioè dei missionarii del Vangelo, dei continuatori dell' opera di Gesù Cristo, dei distributori della sua grazia e dei suoi sacramenti. Che una tale considerazione tutta soprannaturale si mescoli incessantemente alla duplice loro azione di professori e di educatori, e sia come quel lievito che bisogna impastare nel migliore frumento, giusta la evangelica parabola, per trasformarlo in un pane sapido e sostanzioso! (1).

Se la costante preoccupazione di una prima ed indispensabile formazione allo spirito ed alla virtù del sacerdozio deve ispirare i maestri dei nostri piccoli Seminarii nei loro rapporti con gli alunni, a questa medesima idea principe e direttiva dovranno riferirsi il piano degli studii e tutta l' economia della disciplina. Noi non ignoriamo, Venerabili Fratelli, che sino a un certo punto siete costretti a fare i conti coi programmi dello Stato e con le condizioni da esso poste pel conseguimento dei gradi universitarii; poichè in dati casi questi gradi sono richiesti pei preti deputati sia alla direzione dei collegi liberi, messi sotto la tutela dei Vescovi o delle Congregazioni religiose, sia all' insegnamento superiore nelle Facoltà cattoliche che avete così lodevolmente fondate. È del resto di supremo momento, per conservare l' influenza del clero sulla società, che esso noveri nelle sue file un grandissimo numero di preti che in nulla cedano nella scien-

(1) Matth. XIII, 33.

za, di cui i gradi sono l' ufficiale constatazione, ai professori che lo Stato forma pei suoi licei e per le sue Università.

Tuttavia, e dopo aver fatta a questa esigenza dei programmi la parte dalle circostanze richiesta, ei bisogna che gli studii degli aspiranti al sacerdozio rimangano fedeli ai tradizionali metodi dei secoli passati. Furono questi che formarono gli uomini eminenti, di cui la Chiesa di Francia a sì giusto titolo va orgogliosa, i Petau, i Thomassin, i Mabillon, e tanti altri, senza parlare del vostro Bossuet, chiamato l' aquila di Meaux, perchè, sia con l' elevatezza delle idee, sia con la nobiltà della favella, il suo genio spazia per le più sublimi regioni della scienza e dell' eloquenza cristiana. Ora lo studio delle belle lettere fu quello che potentemente aiutò questi uomini a divenire valentissimi ed utili operai in servigio della Chiesa, e li rendette capaci di comporre delle opere davvero degne di passare alla posterità, e che contribuiscono ai nostri giorni tuttora alla difesa e alla diffusione della verità rivelata. Difatti è proprio delle belle lettere, quando sono insegnate da maestri cristiani ed idonei, lo sviluppare rapidamente nell' animo dei giovanetti i germi tutti della vita intellettuale e morale, nel tempo stesso che contribuiscono a dare al ragionamento rettitudine ed ampiezza, e al discorso eleganza e precisione.

Siffatta considerazione acquista speciale importanza quando si tratta delle letterature greca e latina, depositarie dei capolavori di sacra scienza, che la Chiesa a giusto titolo conta fra' suoi più preziosi tesori. È un mezzo secolo ormai, durante quel troppo breve periodo di vera libertà, nel quale i Vescovi di Francia potevano riunirsi e concretar le misure che stimavano più adatte a favorire i progressi della religione, e insieme le più vantaggiose alla pubblica pace, dacchè parecchi dei nostri Concilii provinciali, o Venerabili Fratelli, raccomandarono nel modo più premuroso la coltura della lingua e della letteratura latina. I Colleghi nostri d' altronde, fin da allora, deploravano che nella nostra nazione la conoscenza del latino tendeva a venir meno (1).

Se da parecchi anni, i metodi pedagogici in vigore negl' istituti dello stato riducono progressivamente lo studio della lingua latina, e sopprimono quegli esercizi di prosa e di poesia che i maggiori nostri a buon diritto reputavano dover tenere cospicuo luogo nelle classi

(1) Porro linguam latinam apud nos obsolescere nec quisquam est qui nesciat, et viri prudentes conqueruntur. Discitur tardissime, celerrime elidiscitur. (Litt. Synod. Patrum Conc. Paris. ad clericos et fideles, an. 1849 in Collectio Lacensis T. IV. col. 86).

dei collegi; i piccoli Seminarii si guardino da queste innovazioni ispirate da pregiudizi utilitarii, e che ridondano a detrimento della solida formazione dello spirito. A siffatti metodi antichi, tante volte giustificati dai loro frutti, Noi applicheremmo volentieri il motto di S. Paolo al suo discepolo Timoteo, e con l' Apostolo vi diremmo, Venenerabili Fratelli " custoditene il deposito „ con cura gelosa. Se un giorno, che Dio non voglia, dovessero compiutamente sparire dalle altre pubbliche scuole, che i vostri piccoli Seminarii e collegi liberi li custodiscano con intelligente e patriottica premura! Voi imiterete così i Sacerdoti di Gerusalemme che, volendo sottrarre a barbari invasori il fuoco sacro del Tempio, lo nascosero in guisa da poterlo ritrovare, e restituire ad esso tutto il suo splendore quando i tristi giorni furono passati (1).

Una volta in possesso della lingua latina, che è come la chiave della scienza sacra, e sviluppate sufficientemente con lo studio delle belle lettere le facoltà dello spirito, i giovanetti destinati al sacerdozio passano dal piccolo al grande Seminario. Essi si prepareranno colà, con la preghiera e l' esercizio delle virtù chiericali, alla ricezione degli Ordini sacri, nel tempo stesso che si dedicheranno allo studio della Filosofia e della Teologia.

Lo dicemmo già nella nostra Enciclica *Aeterni Patris,* della quale nuovamente raccomandiamo la ponderata lettura ai vostri seminaristi ed ai loro maestri, e lo dicemmo appoggiandoci all' autorità di San Paolo: dalle vane sottigliezze della malvagia filosofia, " *per philosophiam et inanem fallaciam* „ (3) lo spirito dei fedeli si lascia assai frequentemente sedurre, e la purezza della fede si corrompe fra gli uomini. Noi aggiungevamo, e gli eventi svoltisi da venti anni tristamente confermarono le riflessioni e i timori che allora esprimevamo: Se si considerano le condizioni critiche del tempo in cui viviamo, se si abbraccia col pensiero lo stato degli affari sia pubblici che privati, si scoprirà agevolmente che la cagione dei mali che ci opprimono, come di quelli che ci minacciano, consiste in ciò: Che erronee opinioni circa tutte le cose divine ed umane, si sono, dalle scuole dei filosofi, infiltrate a poco a poco in tutte le classi della società, e sono giunte a farsi accettare da un gran numero d' intelligenze (4).

Noi riproviamo di nuovo queste dottrine che della vera filosofia hanno soltanto il nome, e che, scuotendo la stessa base dell' umano

(1) II Mach. I, 19—22.
(2) I Tim. VI, 20.
(3) Col. II, 8.
(4) Enciclica *Aeterni Patris.*

sapere, conducono logicamente allo scetticismo universale ed alla irreligione. Profondo dolore ci cagiona lo apprendere che da qualche anno alcuni cattolici han creduto potersi mettere al rimorchio di una filosofia, la quale, con lo specioso pretesto di riscattare l' umana ragione da ogni idea preconcetta e da ogni illusione, le negano il diritto di nulla affermare al di là delle sue proprie operazioni, sacrificando così ad un radicale soggettivismo tutte le certezze che la tradizionale metafisica, consacrata dall' autorità delle più vigorose intelligenze, assegnava come necessarii e inviolabili fondamenti alla dimostrazione dell' esistenza di Dio, della spiritualità ed immortalità dell' anima e della realità oggettiva del mondo esteriore. È profondamente deplorevole che questo scetticismo dottrinale di straniera importazione e di origine protestantica abbia potuto essere accolto con tanto favore in un paese giustamente celebre pel suo amore alla lucidità delle idee ed a quella del linguaggio. Noi sappiamo, Venerabili Fratelli, a qual punto voi partecipate su questo riguardo alle Nostre giuste preoccupazioni, e Noi confidiamo che raddoppierete di premura e di vigilanza per bandire dall' insegnamento dei vostri Seminarii questa fallace e dannosa filosofia, ponendo più che mai in onore i metodi che Noi raccomandammo nella precitata Nostra Enciclica del 4 agosto 1879.

Ed oggi poi meno che mai gli alunni dei piccoli e dei grandi vostri Seminarii potrebbero rimanere estranei allo studio delle scienze fisiche e naturali. Occorre dunque che essi vi si applichino, ma con misura e con saggia proporzione. Non è quindi affatto necessario che nei corsi di scienze annessi allo studio della filosofia, i professori si credano obbligati ad esporre minutamente le quasi innumerevoli applicazioni delle scienze fisiche e naturali alle diverse branche dell' industria umana. Basta che i loro alunni ne conoscano con precisione i grandi principii e le conclusioni sommarie, per poter essere in grado di risolvere le obbiezioni che gl' increduli deducono da queste scienze contro gl' insegnamenti della Rivelazione.

Al di sopra di tutto importa che pel corso di due anni almeno gli alunni dei vostri grandi Seminarii studiino con assidua cura la filosofia *razionale ;* la quale, diceva un dotto Benedettino, onore del suo Ordine e della Francia, D. Mabillon, sarà loro di sommo presidio, non solo per ammaestrarli nel ben ragionare e nel giudicar giustamente, ma nel renderli idonei a difendere la fede ortodossa contro i capziosi e spesso sofistici argomenti degli avversarii (1).

Vengono in seguito le scienze sacre propriamente dette, cioè la Teologia dommatica e la Teologia morale, la Santa Scrittura, la Storia

(1) De Studiis Monasticis part. II, 9.

ecclesiastica e il Diritto Canonico. Sono queste le scienze proprie del Clero. Esso ne riceve una prima iniziazione durante la sua dimora nel grande Seminario; e dovrà continuarne lo studio per tutto il resto della sua vita.

La Teologia è la scienza delle cose della fede. Essa si alimenta, ci dice il Papa Sisto V, a quelle fonti sempre zampillanti che sono le Sacre Scritture, le decisioni dei Pontefici, i decreti dei Concilii (1). Chiamata positiva e speculativa, o scolastica, secondo il metodo che si adotta per studiarla, la Teologia non si limita a proporre le verità da credere; essa ne scruta l' intimo fondo, ne mostra i rapporti con l' umana ragione, e con l' appoggio degli aiuti che le fornisce la vera filosofia, le esplica, le sviluppa, e le adatta esattamente a tutti i bisogni della difesa e della propagazione della fede. Al paro di Beleseel, a cui il Signore aveva donato il suo spirito di sapienza, d' intelligenza e di scienza, affidandogli il mandato di costruire il suo Tempio, il teologo " taglia le pietre preziose dei dommi divini, le dispone con arte, e, per l' incastonamento in cui le colloca, ne fa risaltare lo splendore, la grazia e la bellezza „ (2).

Ben a ragione dunque il medesimo Sisto V chiama questa teologia (e parla qui specialmente della teologia scolastica) un dono del cielo, e chiede che sia mantenuta nelle scuole, e coltivata con sommo ardore, come quella che è la più fruttifera cosa per la Chiesa (3).

Occorre forse aggiungere che il libro per eccellenza, nel quale gli alunni potranno con maggior vantaggio studiare la teologia scolastica è la Somma teologica di S. Tommaso d' Aquino? Noi vogliamo adunque che i professori abbiano cura di spiegarne il metodo a tutti i loro alunni, del pari che i principali articoli relativi alla fede cattolica.

Noi raccomandiamo egualmente che i Seminaristi tutti abbiano fra le mani, e rileggano spesso il libro d' oro, conosciuto sotto il nome di Catechismo del S. Concilio di Trento, o Catechismo romano, dedicato a tutti i sacerdoti investiti dell' ufficio pastorale (*Catechismus ad parochos*). Notevole a un tempo per la dovizia e l' esattezza della dottrina, e per l' eleganza dello stile, questo catechismo è un prezioso compendio di tutta la teologia dommatica e morale. Chi la possedesse a fondo, avrebbe sempre a sua disposizione sorgenti copiose, con l' aiuto delle quali un sacerdote può predicare con frutto, adempiere degnamente l' importante ministero della confessione e della dire-

(1) Const. Apost. " Triumphantis Ierusalem. „

(2) Pretiosas divini dogmatis gemmas insculpe, fideliter coapta, adorna sapienter; adiice splendorem, gratiam, venustatem. (S. Vinc. Lir. Commonit. c. 2).

(3) *Stessa costituzione.*

zione delle anime, ed essere in grado di confutar vittoriosamente le obbiezioni degl' increduli.

Circa lo studio delle Sacre Scritture, Noi richiamiamo di nuovo la vostra attenzione, Venerabili Fratelli, sugl' insegnamenti che porgemmo nella Nostra Enciclica *Providentissimus Deus* (1), della quale desideriamo che i Professori dieno cognizione ai loro discepoli, aggiungendovi le necessarie spiegazioni. Essi li porranno in guardia specialmente contro le pericolose tendenze che cercano introdursi nella interpretazione della Bibbia, le quali, se riuscissero a prevalere, non tarderebbero guari a distruggerne la ispirazione e il carattere soprannaturale. Con lo specioso pretesto di sottrarre agli avversarii della parola rivelata l' uso di argomenti che sembrerebbero irrefutabili contro l' autenticità e la veracità dei Libri Santi, alcuni scrittori cattolici han creduto assai ben fatto di adottare per proprio conto cotali argomenti. In virtù di questa strana e perigliosa tattica, essi han lavorato con le proprie mani ad aprir delle brecce nelle mura della città che avevano la missione di difendere. Nella precitata Nostra Enciclica, come del pari in un altro documento (2), Noi abbiamo fatto giustizia di tal dannosa temerità. Pure incitando i nostri esegeti a seguir davvicino i progressi della critica, Noi abbiamo saldamente mantenuti i principii sanciti in tal materia dalla autorevole tradizione dei Padri e dei Concilii, e rinnovati ai giorni nostri dal Concilio Vaticano.

La storia della Chiesa è come uno specchio, nel quale risplende la vita della Chiesa a traverso i secoli. Ben meglio ancora della storia civile e profana, essa dimostra la suprema libertà di Dio e la provvidenziale sua azione sul succedersi degli eventi. Coloro che la studiano non debbono mai perder di vista che essa rinchiude un insieme di fatti dommatici, che si impongono alla fede, e che a niuno è consentito revocare in dubbio. Questa idea direttiva e soprannaturale che presiede ai destini della Chiesa, è ad un tempo la face il cui fulgore rischiara la sua storia.

Nondimeno, e poichè la Chiesa, che continua fra gli uomini la vita del Verbo incarnato, si compone di un elemento umano, quest' ultimo dev' essere esposto dai professori e studiato dai discepoli con una grande probità. Come è detto nel libro di Giobbe, " Iddio non ha bisogno delle vostre menzogne „ (3).

Lo storico della Chiesa sarà tanto più efficace nel farne rilevare la sua origine divina, superiore ad ogni concetto di ordine puramente

(1) 18 Nov. 1893.

(2) " Genus interpretandi audax atque immodice liberum „ (Lettre au Ministre General des Frères Mineurs — 25 nov. 1898).

(3) *Numquid Deus indiget vestro mendacio ?* (Iob. XIII), 77).

terreno e naturale, quanto più sarà stato leale nel non dissimulare nessuna delle prove che gli errori dei suoi figli, e alle volte dei suoi ministri puranche, han fatto subire nel corso dei secoli a questa Sposa del Cristo. Studiata di tal guisa la storia della Chiesa, riguardo ad essa soltanto, costituisce una magnifica e convincente dimostrazione della verità e della divinità del Cristianesimo.

Finalmente, per compiere il ciclo degli studii coi quali debbono i candidati al Sacerdozio prepararsi al futuro loro ministero, occorre far menzione del Diritto canonico, o della scienza delle leggi e della giureprudenza della Chiesa.

Questa scienza si congiunge con molto intimi e molto logici ligami a quella della Teologia, di cui mostra le pratiche applicazioni a tutto ciò che concerne il governo della Chiesa, l' amministrazione delle cose sante, i diritti e i doveri dei suoi ministri, l' uso dei beni temporali, di cui essa ha bisogno per l' adempimento della sua missione. " Senza la conoscenza del Dritto canonico (dicevano ottimamente i Padri di uno dei vostri concilii provinciali) la teologia è imperfetta, incompleta, somigliante a un uomo monco di un braccio. È l' ignoranza del Diritto canonico che ha favorito la nascita e la diffusione di numerosi errori sui diritti dei Pontefici romani, su quelli dei Vescovi, e sulla potestà che la Chiesa tiene dalla propria costituzione, di cui proporziona l' esercizio secondo le circostanze „ (1).

Noi riassumeremo tutto ciò che abbiamo detto sui vostri piccoli e grandi Seminarii con questa parola di S. Paolo, che raccomandiamo alla frequente meditazione dei maestri e degli alunni dei vostri atenei ecclesiastici: " O Timoteo, custodisci con cura il deposito che ti è stato confidato. Fuggi le profane novità di parole e le obbiezioni che si ammantano del falso nome di scienza, poichè tutti quelli che ne han fatto professione, hanno errato circa la fede „ (2).

E vogliamo ora a voi, figli carissimi, che ordinati Sacerdoti siete divenuti i cooperatori dei vostri Vescovi, a voi Noi vogliamo indirizzar la parola. Noi conosciamo, e il mondo intero conosce come Noi, i pregi che vi distinguono. Non v' è opera buona, di cui voi non siate gl' ispiratori o gli apostoli. Docili ai consigli da Noi dati nella Nostra

(1) Theologicarum doctrinarum solidae scientiae coniungi debet Sacrorum Canonum cognitio... Sine qua theologia erit imperfecta et quasi manca, necnon multi errores de Romani Pontificis, Episcorum iuribus ac praesertim de potestate quam Ecclesia jure proprio exercuit, pro varietate temporum, forsitan serpent, et paulatim invalescent (Coc. prov Bitur. a. 1868).

(2) *O Timothee, depositum custodi, devitans profanas vocum novitates, et oppositiones falsi nominis Scientiae, quam quidam promittentes, circa fidem exciderunt* (I Tim. VI, 20 — 21).

Enciclica *Rerum Novarum*, voi andate al popolo, agli operai, ai poveri. Voi cercate venir loro in aiuto con tutti i mezzi, moralizzarli, rendere la loro sorte men dura. A tale scopo voi promuovete radunanze e congressi; fondate patronati, circoli, casse rurali, uffizi di assistenza e di collocamento fra' lavoratori. Industriatevi ad introdurre delle riforme nel campo economico e sociale, e per così ardua fatica non dubitate di far notevoli sacrifizi di tempo e di danaro. A tale uopo ancora voi scrivete libri o articoli nei giornali e nelle riviste periodiche. Tutte queste cose sono per sè stesse lodevolissime, e voi date con esse non equivoche prove di buon volere, d' intelligente e generosa immolazione ai più urgenti bisogni della società contemporanea e delle anime.

Tuttavolta, Figli carissimi, Noi crediamo dover richiamare paternamente la vostra attenzione su quei principii fondamentali, ai quali non mancherete mai di conformarvi se volete che l' azione vostra sia realmente fruttuosa e feconda.

Ricordatevi pria di ogni altra cosa che lo zelo, per essere proficuo nel bene e degno di encomio, dev essere " accompagnato dalla discrezione, dalla rettitudine e dalla purezza. „ Così si esprime il grave e dotto Tommaso da Kempis (1). Prima di lui, San Bernardo, questa gloria di vostra gente nel dodicesimo secolo, questo apostolo indefesso di tutte le grandi cause concernenti l' onore di Dio, i diritti della Chiesa, il bene delle anime, non dubitava di dire che " scompagnato dalla scienza e dallo spirito di discernimento, intollerabile è lo zelo.... che quanto più ardente è lo zelo, tanto è più necessario che sia accompagnato da questa discrezione, che dispone l'ordine nell' esercizio della carità, e senza della quale la stessa virtù può diventare vizio e principio di disordine „ (2).

Ma la discrezione nelle opere e nella scelta dei mezzi per farle riuscire è tanto più indispensabile ai tempi nostri, quanto più sono torbidi ed irti di più numerose difficoltà. Tale atto, tal misura, tal pratica di zelo potranno essere per sè stesse eccellenti, ma, considerate le circostanze, non produrrebbero se non effetti incresciosi. I Sacerdoti eviteranno siffatto inconveniente e siffatta jattura, se innanzi di agire e nella stessa azione cureranno di conformarsi all' ordine statuito e

(1) Zelus animarum laudandus est si sit discretus, rectus et purus.

(2) Importabilis si quidem absque scientia est zelus... Quo igitur zelus fervidior ac vehementior spiritus, profusiorque charitas, eo vigilantiori opus scientia est quae zelum supprimat, spiritum temperet, ordinet charitatem... Tolle hanc (discretionem) et virtus vitium erit, ipsaque affectio naturalis in perturbationem magis convertetur exterminiumque naturae (S. Bern. Serm. XLIX in Cant. n. 5).

alle regole della disciplina. Or la disciplina ecclesiastica esige l' unione fra' diversi membri della gerarchia, il rispetto e l' obbedienza degl' inferiori verso i superiori. Noi lo dicemmo non ha guari nella Nostra lettera all' Arcivescovo di Tours: " L' edifizio della Chiesa, di cui Iddio stesso è l' architetto, riposa su di un evidentissimo fondamento, sull' autorità in prima di Pietro e dei suoi Successori, ma sugli Apostoli altresì, e i Successori degli Apostoli, che sono i Vescovi; di guisa tale che ascoltare o disprezzar la loro voce, equivale ad ascoltare o disprezzare Gesù Cristo medesimo „ (1).

Ascoltate quindi le parole rivolte dal grande martire d' Antiochia, S. Ignazio, al Clero della Chiesa primitiva: " Che tutti obbediscano al proprio Vescovo, come Gesù Cristo ha obbedito al Padre suo. Nulla fate, indipendentemente dal vostro Vescovo, di ciò che si attiene al servizio della Chiesa, e similmente come il Signor Nostro nulla ha fatto senza una stretta unione col Padre suo, nulla voi fate senza il vostro Vescovo. Tutti i membri del corpo presbiterale gli sieno uniti, come nell'arpa le corde tutte dell'istrumento sono ad essa riunite „ (2).

Se, al contrario, voi operaste, in quanto preti, indipendentemente da questa sommessione e da questa unione ai Vostri Vescovi, Noi vi ripeteremmo ciò che diceva il Nostro predecessore Gregorio XVI che cioè: " per quanto è da voi, voi distruggete da cima a fondo l' ordine statuito con una sapientissima previdenza da Dio autor della Chiesa „ (3).

Ricordatevi ancora, Nostri cari figliuoli, che la Chiesa a ragione è paragonata ad un esercito schierato in battaglia, *sicut castrorum acies ordinata* (4), perchè essa ha per missione di combattere i visibili e gl'invisibili nemici di Dio e delle anime. Ecco perchè S. Paolo raccomandava a Timoteo di condursi " come un buon soldato del Cristo Gesù „ (5). Ora ciò che fa la forza di un esercito e maggiormente

---

(1) Divinum quippe aedificium, quod est Ecclesia, verissime nititur in fundamento conspicuo, primum quidem in Petro et Successoribus ejus, proxime in Apostolis et Successoribus eorum, Episcopis, quos qui audit vel spernit, is perinde facit ac si audiat vel spernat Christum Dominum (Epist. ad Arch. Turon.).

(2) Omnes Episcopum sequimini, ut Christus Iesum Patrem... Sine episcopo nemo quidquam faciat eorum quae ad Ecclesiam spectant (S. Ign. Ant. Ep. ad Smirn. 8). Quemadmodum itaque Dominus sine Patre nihil fecit sic et vos sine episcopo (idem ad Magn. VII). Vestrum praesbiterium ita coaptatum sit Episcopo, ut chordae citharae (idem ad Ephes. IV).

(3) Quantum in vobis est, ordinem ab auctore Ecclesiae Deo providentissime constitutum, funditus evertitis (Greg. XVI. Epist. Encycl. 15 augusti 1832).

(4) Cant. VI. 3.

(5) II Tim. II. 3.

contribuisce alla vittoria, è la disciplina, è l' esatta e rigorosa obbedienza di tutti a coloro che han l' ufficio di comandare.

E appunto qui lo zelo importuno e indiscreto può divenir facilmente cagione di serie rovine. Ricordatevi uno dei più memorabili fatti dell'istoria sacra. Certo non mancavano nè di coraggio, nè di buon volere, nè di devozione alla causa santa della religione quei sacerdoti che si erano raccolti intorno a Giuda Maccabeo per combatter seco lui i nemici del vero Dio, i profanatori del tempio, gli oppressori della loro nazione. Ciò non ostante, avendo voluto sottrarsi alle regole della disciplina s' impegnarono temerariamente in una zuffa nella quale furon vinti. Lo Spirito Santo ci dice di essi " che non erano del seme di quelli che potevano salvare Israele.„ Perchè ? perchè essi non avevano voluto obbedire che alle proprie ispirazioni, e si erano lanciati avanti senza aspettar gli ordini dei loro duci. *In die illa ceciderunt sacerdotes in bello, dum volunt fortiter facere, dum sine consilio exeunt in praelium. Ipsi autem non erant de semine virorum illorum, per quos salus facta est in Israel* (1).

A questo riguardo possono servirci di esempio i nostri nemici. Essi sanno assai bene che l' unione fa la forza, " *vis unita fortior;* „ epperò non tralasciano di unirsi strettamente quando si tratta di combattere la Santa Chiesa di Gesù Cristo.

Se dunque, Nostri cari figliuoli, voi desiderate, com' è certamente di voi, che nella tremenda lotta ingaggiata contro la Chiesa dalle sètte anticristiane e dalla città del demonio, la vittoria resti a Dio e alla sua Chiesa, è di necessità assoluta che voi pugniate tutti insieme con grande ordine e con rigorosa disciplina, sotto il comando dei vostri capi gerarchici. Non vogliate ascoltare quegli uomini nefasti, che pure affermandosi cristiani e cattolici, gettano la zizzania nel campo del Signore e seminano la divisione nella sua Chiesa, attaccando e spesso calunniando sinanco i Vescovi " costituiti dallo Spirito Santo a reggere la Chiesa di Dio „ (2). Non vogliate leggere nè i loro opuscoli, nè i loro giornali: Un buon sacerdote non deve in nessuno modo autorizzare nè la loro idea, nè la licenziosità del loro linguaggio. E come potrebbe egli obliare che nel dì della sua ordinazione ha solennemente promesso al suo Vescovo, innanzi ai sacri altari; " obedientiam et reverentiam ? „

E principalmente, cari figli Nostri, ricordatevi che indispensabile condizione del vero zelo sacerdotale, e il miglior pegno di successo nelle opere a cui l'obbedienza gerarchica vi consacra, è la purezza e

(1) I Mach. V. 67. 62.
(2) Act. XX, 28.

la santità della vita. " Gesù cominciò a fare prima che ad insegnare „ (1). A sua somiglianza deve il sacerdote con la predicazione dell' esempio preludere alla predicazione della parola. " Separati dal secolo e dai suoi negozi (dicono i Padri del S. Concilio di Trento), i Chierici sono stati collocati ad un' altezza che li pone in evidenza, e i fedeli osservano la loro vita come uno specchio, per sapere ciò che devono imitare. I Chierici perciò, e tutti coloro che Dio ha specialmente chiamato al suo servigio, devono così ben regolare le loro azioni e i loro costumi, che nulla vi sia nella loro condotta, nei loro atti, nei loro passi, nelle loro parole, in qualsiasi minuzia della loro vita di men che grave, modesto, profondamente improntato di religione. Essi eviteranno con premura quelle colpe che, leggiere negli altri, sarebbero in essi assai gravi, affinchè neppure un solo dei loro atti vi sia, che non ispiri a tutti il rispetto „ (2).

A siffatte esortazioni del sacro Concilio, che Noi vorremmo, Nostri cari figli, incidere nel vostro cuore, mancherebbero di sicuro quei sacerdoti che adottassero nelle loro predicazioni un linguaggio poco in armonia con la dignità del loro ministero e con la santità della parola di Dio, che assistessero a popolari convegni ove la presenza loro non servirebbe che ad eccitare le passioni degli empii e dei nemici della Chiesa, ed esporrebbe loro stessi alle più grossolane ingiurie senza vantaggio di alcuno, e con grande stupore, se non pure con scandalo dei pii fedeli; che assumessero le abitudini, i modi di vivere e di agire e lo spirito dei secolari. Certamente il sale conviene che sia commisto alla massa che esso deve preservare dalla corruzione, nel tempo stesso che guarda sè medesimo da questa, sotto pena di perdere ogni sapore e di non esser più buono ad altro che ad essere gettato fuori e calpestato (3).

Il Sacerdote del pari, sale della terra, nel suo forzato contatto con la società che lo circonda, deve conservar la modestia, la gravità, la santità nel suo contegno, nei suoi atti, nelle sue parole, senza lasciarsi conquidere dalla leggerezza, dalla dissipazione, dalla vanità della gente mondana. Bisogna, al contrario, che in mezzo agli uomini egli con-

(1) Act. I, 1.

(2) Cum enim a rebus saeculi in altiorem sublati locum conspiciantur, in eos tanquam in speculum reliqui oculos coniiciunt et iisque sumunt quod imitentur. Quapropter si vident omnino clericos, in sortem Domini vocatos, vitam moresque suos omnes componere, ut habitu, gestu, incessu, sermone, aliisque omnibus rebus, nil nisi grave, moderatum, ac religione plenum prae se ferant; levia etiam delicta, quae in ipsis maxima essent efferunt, ut eorum actiones cunctis afferant venerationem. (S. Conc. Trid. Sess. XXII de Reform. c. 1. D).

(3) Matth. V. 13.

servi l' anima sua così unita a Dio, che nulla vi perda dello spirito del santo suo stato, e non sia costretto di fare innanzi a Dio ed alla sua coscienza quella triste ed umiliante confessione: " sempre che sono stato fra' laici, ne son tornato meno sacerdote. „

Non potrebbe per avventura esser derivato appunto dall' aver messo da parte, per uno zelo presuntuoso, queste tradizionali norme della discrezione, della modestia, della prudenza sacerdotale, che alcuni preti dichiarano invalidati e incompatibili coi bisogni del ministero ai tempi nostri i principii di disciplina e di condotta che ricevettero dai loro maestri del grande Seminario? Li si vede correre costoro, come per istinto, a capo delle più pericolose novità di linguaggio, di procedimenti, di relazioni. Non pochi, ahimè, impegnatisi temerariamente sovra sdrucciolevoli pendii, ove per sè stessi non avevano la forza di raffrenarsi, disprezzando i caritatevoli avvertimenti dei loro superiori o dei loro anziani e più sperimentati confratelli, son caduti nell' apostasia, che ha rallegrato i nemici della Chiesa, e ha fatto versare amarissime lagrime ai loro Vescovi, ai fratelli loro nel sacerdozio ed ai pii fedeli. S. Agostino ce lo dice. " Più si procede con forza e rapidità, quando si è fuori del buon sentiero, e più si travia „ (1).

Vi hanno senza dubbio delle novità profittevoli, atte a far progredire il regno di Dio nelle anime e nella società. Ma, il S. Vangelo ce lo dice (2): spetta al *Padre di famiglia* e non già ai figliuoli o ai servi esaminarle e dare ad esse, se lo giudica a proposito, il diritto di cittadinanza a lato delle antiche e venerabili consuetudini che formano l' altra parte del suo tesoro.

Allorchè Noi compivamo non ha guari l' apostolico dovere di porre in guardia i cattolici dell' America del Nord contro certe novità tendenti, fra l' altro, a sostituire ai principii di perfezione consacrati dall' insegnamento dei dottori e dalla pratica dei santi, delle massime e delle norme di vita morale più o meno intinte di quel naturalismo che cerca ai tempi nostri infiltrarsi da per tutto; Noi proclamammo altamente che, lungi dal ripudiare, e rigettare in massa i progressi raggiunti nei tempi presenti, intendevamo accogliere assai volentieri tutto ciò che può aumentare il patrimonio della scienza, o generalizzar davvantaggio le condizioni della pubblica prosperità. Ma Noi ci affrettavamo d' aggiungere che siffatti progressi non potevano efficacemente servire la causa del bene, se si metteva da parte la sapiente autorità della Chiesa (3).

Terminando questa lettera Ci piace di applicare al Clero di Francia

(1) Enarr. in Ps. XXXI, n. 4.
(2) Matth. XIII, 52.
(3) Abest profecto a Nobis ut quaecumque horum temporum ingenium pa-

ciò che Noi già scrivemmo un tempo ai sacerdoti della Nostra diocesi di Perugia, riproducendo qui una parte della Lettera pastorale che dedicammo ad essi il 19 luglio 1866.

" Noi chiediamo agli ecclesiastici della Nostra diocesi di riflettere seriamente sui loro sublimi doveri, sulle condizioni difficili che attraversiamo, e di fare in guisa che la condotta loro sia in armonia coi loro doveri, e sempre conforme alle regole di uno zelo illuminato e prudente. Così coloro stessi che sono nostri nemici cercheranno indarno ragioni di rimprovero e di biasimo: *qui ex adverso est, vereatur nihil habens malum dicere de nobis* (1).

" Quantunque di giorno in giorno si moltiplichino le difficoltà e i pericoli, il pio e fervente sacerdote non deve perciò scoraggiarsi; non deve abbandonare i suoi doveri, nè arrestarsi nell' adempimento della spirituale missione che ha ricevuta pel bene, per la salute dell' umanità, o pel sostegno di quell' augusta religione di cui è l' araldo e il ministro. Giacchè nelle difficoltà sovratutto, nelle prove la sua virtù si afferma e fortifica; nelle più grandi sventure, in mezzo alle trasformazioni politiche ed agli sconvolgimenti sociali la benefica e civilizzatrice sua azione si manifesta con maggior splendore.

.... " Per discendere alla pratica, noi troviamo un insegnamento a maraviglia adatto alle circostanze nelle quattro massime che il grande Apostotolo S. Paolo dava al suo discepolo Tito. Offri in ogni cosa il buon esempio nelle tue opere, nella tua dottrina, nella integrità della tua vita, nella gravità della tua condotta, non adoperando se non parole sante e irreprensibili (2). Noi vorremmo che ogni membro del nostro clero mediti queste massime e vi conformi la sua condotta.

" *In omnibus te ipsum praebe exemplum bonorum operum.* Offrite in ogni cosa l' esempio delle opere buone, cioè a dire di una vita esemplare ed attiva, animata da un vero spirito di carità, e guidata dalle norme della prudenza evangelica, di una vita di sacrifizio e di lavoro, consacrata a far del bene al prossimo, non già per vedute terrene e per una transitoria ricompensa, ma per uno scopo soprannaturale. Date l' esempio di quel linguaggio, semplice a un tempo e nobile ed

---

rit, omnia repudiemus. Quin potius quidquid indagando veri aut enitendo boni attingitur, ad patrimonium doctrinae augendum publicaeque prosperitatis fines proferendos, libentibus sane Nobis accedit. Id tamen omne, ne solidae utilitatis sit expers, esse ac vigere nequaquam debet Ecclesiae auctoritate sapientiaque posthabita (Epist. ad S. R. E. Presbyt. Card. Gibbons Archiep. Baltimor. die 22 Ian. 1899).

(1) Tit. II, 8.

(2 In omnibus teipsum praebe exemplum honorum operum, in doctrina, in integritate, in gravitate, verbum sanum, irreprehensibile.

elevato, di quella parola sana e irreprensibile che confonde ogni umana opposizione, mitiga l' antico odio che ci ha giurato il mondo e ci concilia il rispetto, la stima degli stessi nemici della religione. Chiunque si è votato al servigio del santuario è stato obbligato in ogni tempo di mostrarsi un vivente modello, un esemplare perfetto di tutte le virtù; ma siffatto obbligo è anche più grande allorchè in seguito dei sociali sconvolgimenti si cammina su di un terreno scabroso ed incerto, ove ad ogni passo possono occorrere imboscate e pretesti di attacco....

.... " *In doctrina.* Al cospetto degli sforzi concordi dell' incredulità e dell'eresia per consumare la rovina della fede cattolica, sarebbe un vero delitto pel Clero rimanersene esitante ed inerte. In mezzo a un così vasto dilagare di errori, di un tal conflitto di opinioni, egli non può venir meno alla propria missione che è di difendere il domma attaccato, la morale travisata e la giustizia così spesso sconosciuta. Ad esso spetta di opporsi come un baluardo all' errore invadente e alla mal dissimulata eresia; ad esso sorvegliare i movimenti dei fautori dell' empietà che insidiano alla fede ed all' onore di questa cattolica contrada, ad esso smascherar le loro frodi e additar le loro insidie; ad esso premunire i semplici, rafforzare i timidi, aprir gli occhi ai ciechi. Una superficiale erudizione, una scienza volgare non bastano a tutto ciò; fa mestieri di studii solidi, profondi ed assidui, di un assieme, in una parola, di cognizioni dottrinali capaci di lottare con la sottigliezza e la singolare astuzia dei moderni nostri contraddittori....

.... " *In integritate.* Nulla prova meglio la importanza di questo consiglio, della triste esperienza di ciò che intorno ci accade. Non vediamo noi infatti che la vita rilasciata di certi ecclesiastici discredita e fa disprezzare il loro ministero e cagiona scandali? Se alcuni uomini, dotati di prode e brillante ingegno disertano qualche volta le schiere della santa milizia, e si ribellano alla Chiesa, a questa madre che nell' affettuosa sua tenerezza li aveva preposti al governo ed alla salute delle anime, la loro defezione, i loro traviamenti non hanno per lo più altra origine che la loro indisciplinatezza o i loro pravi costumi.

.... " *In gravitate.* Per gravità bisogna intendere quella condotta seria, piena di ponderazione e di tatto, che dev' essere propria del ministro fedele e prudente che Iddio ha eletto al governo della sua famiglia. Costui di fatto, ringraziando Dio di essersi degnato elevarlo a tal onore, deve mostrarsi fedele a tutte le sue obbligazioni, nel tempo stesso che misurato e prudente in ogni suo atto; non deve punto lasciarsi dominare da vili passioni, nè trascinare a parole violenti ed eccessive; deve compatire con bontà alle sciagure ed alle debolezze altrui, fare a ciascuno tutto il bene che può disinteressatamente, senza ostenta-

zione, sostenendo sempre intatto l' onore del suo carattere e della sublime sua dignità... „

Noi torniamo ora a voi, diletti figli Nostri del clero francese, e Noi abbiamo salda fiducia che le Nostre prescrizioni e i nostri consigli, unicamente ispirati dal Nostro amore paterno, saranno da voi compresi ed accolti nel senso e nella misura che Noi abbiamo inteso dare ad essi dirigendovi la presente Lettera.

Molto da voi aspettiamo, perchè Iddio vi ha riccamente dotati di tutti i doni e di tutte le qualità necessarie per oprar grandi e sante imprese a vantaggio della Chiesa e della società. Noi vorremmo che neppure un solo fra voi si lasciasse macchiare da quelle imperfezioni che sminuiscono lo splendore del carattere sacerdotale e nuocono alla sua efficacia.

Tristi sono i tempi attuali; l' avvenire è anche più fosco e minaccioso; sembra annunziare lo approssimarsi di una crisi spaventevole di cataclismi sociali. Fa mestieri dunque, come Noi in varie occasioni abbiamo detto, che si ripongano per voi in onore i salutari principii della religione, con quelli della giustizia, della carità, del rispetto e del dovere.

Spetta a noi imprimerli profondamente nelle anime, in quelle peculiarmente che sono schiave dell' incredulità o agitate da funeste passioni, far regnare la grazia e la pace del nostro divin Redentore, che è la Luce, la Resurrezione, la Vita, e riunire in lui tutti gli uomini non ostanti le inevitabili distinzioni sociali che li separano.

Sì, più che mai i giorni in cui siamo esigono il concorso e l' abnegazione di sacerdoti esemplari, pieni di fede, di discrezione, di zelo, che, ispirandosi alla dolcezza e all' energia di Gesù Cristo, di cui sono i veri ambasciatori, *pro Christo legatione fungimur* (1), annunzino con coraggiosa e indefessa costanza le eterne verità, che sono per le anime i fecondi semi delle virtù.

Faticoso sarà il loro ministero, spesso penoso altresì, nei paesi in ispecie ove le popolazioni, assorbite dai terreni interessi, vivono nell' oblio di Dio e della sua santa religione. Ma l' azione illuminata, caritatevole, infaticabile del sacerdote, avvalorata dalla grazia divina, opererà, come ha fatto in ogni tempo, incredibili prodigi di risurrezione.

Noi salutiamo con tutti i Nostri voti e con gioia ineffabile questa consolante visione, mentre col pieno affetto del Nostro cuore, concediamo a voi, Venerabili Fratelli, al Clero e a tutti i Cattolici di Francia, la benedizione Apostolica.

Dato in Roma, presso S. Pietro, l' 8 settembre dell' anno 1899, del Nostro Pontificato ventesimo secondo.

LEO PP. XIII.

---

(1) II Cor. V, 20.

CONSULTAZIONI.

XI.

Circa it diritto di possedere i banchi nelle Chiese.

Tizio ereditò dai maggiori il diritto di tenere un banco nella chiesa parrocchiale. Uscito di parrocchia, cedette ad altri l' uso di quel banco. Rinnovatosi poscia il pavimento della chiesa, il parroco non vuole più ammettere il banco di Tizio che non ha più domicilio in quella parrocchia; ma vuol concedere ad altri suoi filiani quel posto. Tizio però acremente vi si oppone, reclamando il suo diritto.

Si chiede:

1.° Che è da dire del diritto di possedere i banchi nelle Chiese?

2.° Che è da dire, nel caso, del diritto di Tizio?

Al primo — Che nelle chiese possano tenersi i banchi da privati, è fuori dubbio, purchè intervenga il consenso espresso o tacito del rettore della Chiesa medesima o del Vescovo della diocesi. Senza di tal permesso o tolleranza, non è lecito ciò. Si ascolti il Ferraris: (V. Ecclesia, art. V, n. 7) " Sedilia seu scamna propria ponere in Ecclesia nemo potest absque facultate Rectoris Ecclesiae, et invito Episcopo; et si ab aliquibus apponantur, possunt a Rectore et Episcopo removeri, maxime quando sunt causa rumoris et impediunt functiones et celebrantes, ut pluries tenuit S. C. Episcoporum, et signanter in Ianuen. 7 April. 1583; in Camerinen. 12 Ian. 1588; in Sarzanen. 21 Nov. 1623; in Recanaten. 10 Febr. 1645; in Narnien. Terrae Carbii 8 Mai. 1693 etc. „ Ed altrove lo stesso Autore *l. c.* n. 10: " Consensus Episcopi non requiritur expressus, sed sufficit tacitus. „

Ma di che natura è questo consenso? — Conferisce esso un vero diritto irrevocabile? — Ecco come seguita ad insegnare il Ferraris, secondo la comune de' DD. *l. c.* n. 8: " Ex tolerantia tamen vel licentia Episcopi seu Rectoris Ecclesiae possunt laici acquirere ius retinendi sedilia, seu sedendi in Ecclesia, non quoad dominium vel proprietatem, sed solum quoad usum revocabilem ad libitum Rectoris et Episcopi. „ Dunque il detto consenso equivale ad una tolleranza onde i laici hanno il diritto di ritenere nelle chiese i loro banchi; però questo diritto non è mica di dominio o di proprietà, ma del solo uso; rivocabile sempre a piacimento del Rettore o del Vescovo.

E la ragione è manifesta. Imperocchè se con quella permissione si acquistasse il diritto di dominio o di proprietà, imporrebbesi con

ciò una vera servitù alla Chiesa; e però quel permesso rivestirebbe la natura di alienazione di beni immobili, cui vanno equiparate le servitù; il che i Canoni condannano sotto censura, ed annullano *ipso facto* quando non siasene ottenuta la venia dalla S. Sede.

È questa pur la dottrina del Pignatelli, il quale (Tom. 9, Cons. 147, n. 12) scrive: " Nullum jus acquiritur e laicis tenendo huiusmodi sedilia in Ecclesia; unde possunt ad eiusdem Rectoris libitum amoveri. Certum enim in iure est quod nulla servitus perpetua et irrevocabilis potest imponi Ecclesiae absque Summi Pontificis consensu; atque adeo nec minus haec tenendi in ea sedile imponi potest, ita ut sit perpetua, sed ex permissione Rectoris ecclesiae acquiritur tantum usus facti, qui de sui natura est revocabilis ac proinde ad Rectoris libitum potest revocari. „

E però la S. C. de' VV. e RR. il dì 28 giugno 1583 *in Januensi* dichiarò: *Non si dee permettere quella proprietà dei luoghi che alcuni si persuadono di avere nelle Chiese, quasi che fossero loro ereditarii, come sono le case e le possessioni, che si comprano* (1).

Di qui viene che neanche il Vescovo può concedere mai diritto alcuno di proprietà su qualunque cosa dei sacri templi a qualsivoglia privato: la concessione sarebbe nulla di per sè. E sarebbe ancor nulla quand' anche il richiedente avesse data qualche somma alla chiesa, o fosse intervenuto qualunque altro contratto oneroso.

È vero che molti DD. (V. Diana P. 10, tr. 10, resol. 64) parlano del diritto dei privati sopra i banchi delle chiese, e sostengono che questo diritto si deve ad essi mantenere. Però la quistione qui non

---

(1) Lo stesso Pignatelli *l. c.* riporta un altro decreto della S. C. del Concilio che giova qui riferire: " Cum Episcopus Anagninus supplex narraret sacrae Congr. Concilii antecessorum suorum tolerantia inductum in ea dioecesi esse, ut quamplures familiae certum proprium scamnum in Ecclesia habeant, in quo singuli de cognatione sacras conciones audituri, sedendi ius obtinent, non raro autem accidit, ut aliquis ex cognatis partem scamni, sive eius in eo sibi competens extraneo, disparis etiam conditionis, imo ceteris cognatis minus benevolo vendat, donet aut quoquomodo in alium transferat. Inde frequentes querimoniae, dicteria et iurgia inter considentes in eodem scamno excitantur, et inter gentiles et cognatos ipsos, domesticae ac proinde minus placabiles rixae atque odia suboriuntur. Quibus ut pastorali providentia D. Episcopus consulat, petit ut per hanc S. Congregationem declaretur non potuisse, neque in posterum posse praedicta scamna aut eorum partem, sive eorumdem usum locum aut situm cedi, donari, aut quoquomodo concedi nisi Episcopi consensus accedat. — Sacra Congregatio die 5 septembris 1665 censuit, *nullo modo potuisse*. „

Si notino le parole: *nullo modo potuisse;* le quali importano che neppure col consenso del Vescovo si può vendere o donare il diritto sui banchi nelle chiese.

è fra i privati ed il Vescovo o il Rettore della chiesa; è solo fra i privati e gli altri privati; ed è giusto che chi prima si trovi in quel possesso, ovvero ne abbia avuta permissione dal legittimo Superiore, non debba esserne sturbato da altri che parimenti lo pretende. Parlando di questi DD. così dice il Pignatelli *l. c.*: " Non obstant Doctores... Nam multi loquuntur quando est contentio inter ipsos laicos super manutentione in usu illius loci, quo casu quaestio recte procedit, quia unus ab alio non debet perturbari e suo loco retento de consensu ac licentia Rectoris ecclesiae, neque ista contentio praeiudicat ecclesiae. „ Ed il Ferraris l. c., n. 13: " Quando lis est inter privatos super competentia loci, qui sunt in possessione, sunt manutenendi in tali possessione absque novitate, S. C. Episcop. in Imol. 6 martii 1692. „

È vero altresì che ai privati può competere il diritto di patronato sulle chiese, il che porta pure una servitù sopra di essa. Ma si noti che questo diritto vien concesso dai sacri canoni pel bene della chiesa stessa che viene o edificata o restaurata o dotata; e però il diritto è giusto e legittimo. In riguardo ai banchi, tacciono del tutto i Canoni; onde quand' anche si facciano alla chiesa cospicue offerte, senza la suprema Autorità del R. Pontefice, non si può concedere nè dal Vescovo nè dal parroco su di essi alcun diritto perpetuo di proprietà.

Lo stesso vuolsi dire del diritto alle sepolture, ammesso altresì dai sacri canoni, specie dal *cap. Apostolicam de Sim.* Questi lo concedono sì per l' utile della chiesa (per le offerte e per i doni che le si fanno), e sì ancora perchè, dovendosi i cadaveri tumulare in luogo sacro, e dovendo esser questo la loro perpetua dimora, è ragionevole che se ne possa acquistare un diritto perpetuo. Ciò non può dirsi dei banchi e di altre cose poste nelle chiese.

Ma se il possesso privato dei banchi rimonta ad epoca rimota e immemorabile, non varrà ciò per giusto titolo di proprietà? La consuetudine immemorabile non include in sè sempre il giusto titolo? anzi essa non è il miglior titolo del mondo?

È vero che tal consuetudine fa presumere per lo più il giusto titolo; non però quando trattasi di cose facoltative. La consuetudine immemorabile fa presumere il giusto titolo quando trattasi di cose in cui questo titolo può presumersi. Ma quando la natura stessa della cosa fa sopporre che la consuetudine abbia avuta origine da mera facoltà rivocabile *ad nutum*, in tal caso non può presumersi il giusto titolo. — E tale è appunto la consuetudine di tenere i banchi nelle chiese, in cui per lo più si suol permettere o tollerare quest' uso dal Rettore fino a che non sorga qualche bisogno d' impedirlo. Siffatta consuetudine è facoltativa; e però non è prescrittibile, nè fa mai presumere il giusto titolo.

Ma qui si ascolti il cit. Pignatelli, il quale da suo pari dottamente ragiona di tal materia l. c., n. 17 et 18: " Protritum est quod ea, quae dependent a libero arbitrio et a mera voluntate non possunt praescribi, etiam per longissimum tempus, ut notat Gloss. *in d. l. 1. v. communi dividendo Cod. de annal. except. 30. an.* aliique passim. Et ideo nec acquiri aliquod ius ad ipsa exigendum, quamvis tempore valde diuturno continuentur. Quae namque sunt merae voluntatis explicant solum quid sit in potestate operantis, qui ea ad libitum exercens ponit tantum in esse quod placet, ita tamen quod posset non ponere, et ideo actus huiusmodi non habent vim pariendi ius aliquod in favorem alterius, nec inducunt veram consuetudinem, quia haec ut obliget debet esse legitime praescripta *cap. fin. de consuet.* — Et quamvis, ut alibi dixi, nonnulli hoc limitent, ut non habeat locum quando aliquod factum est tanti temporis, cuius initium non extet memoria, ut per Balb. *de praescript. 4. p. 5 princip. quaest. 1. num. 5;* debet tamen haec limitatio accipi quando potest praesumi titulus, in quo fundari possit praescriptio, secus autem, quando ex natura sua actus est talis, ut declaret processisse ex mera facultate et quando id quod introducitur non est praescriptibile. Item actus debet esse rationabilis, ut ex eo inducatur consuetudo, per textum *in d. cap. fin. de consuet.* Quae omnia in hoc casu (de scamnis in ecclesia) desiderantur, ut constat ex dictis. „

Dal fin qui detto adunque chiaro discende che, senza un vero indulto pontificio, non mai può eccepirsi da privati verso la chiesa un diritto assoluto e perpetuo di proprietà per tenervi i proprii banchi con facoltà di donarlo o di alienarlo comechessia. E ciò quand' anche se ne sia ottenuta venia dal Rettore o dal Vescovo, e quand' anche siasi sborsato del danaro, il quale si suppone donato alla chiesa pel culto del Signore.

Al secondo — Che è da dire intanto del caso proposto di Tizio, il quale, dopo la rinnovazione del pavimento della chiesa, mal comporta di non potervi tenere l' antico suo banco, e di veder ceduto ad altri quel posto, già occupato per conto di lui?

Prima di rispondere crediamo utile riferire la soluzione di un dubbio, proposto alla S. C. de' VV. e RR., riportato dal Bizzarri nella sua *Collectanea, edit. 1885, pag.* 552, che ha molta somiglianza col caso nostro. Ecco il decreto:

" Spoletana — Super iure retinendi scamni in Ecclesia — Dominicus Baglioni ex Villa *di Azzano* dioecesis Spoletanae huic S. C. exposuit, propriam familiam semper retinuisse scamnum in parochiali ecclesia. Cum autem omnia scamna ex dicta ecclesia remota fuerint eam restaurandi causa, omnia tamen praeter suum, restauratione peracta, in pristinum locum restituta fuere. Quapropter quum parocho et Ar-

chiepiscopo suum gravamen frustra exposuerit, ad hanc S. C. confugiebat, ut suum scamnum intra praefatam ecclesiam reponeretur. Requisitus a S. C. Ordinarius et parochus, primus licet apertam claramque sententiam non pandidisset, tamen ex contextu contrariam proferre videbatur. Parochus vero adversabatur, quia scamnum Baglioni nullam inscriptionem praeferebat; ecclesia reparata fuerat ad evellendos abusus, qui ex multitudine scamnorum irrepserant: reparata ecclesia, nova scamna simmetrice elaborata praescripta sunt et decem assignata decem primariis familiis, inter quas familia Baglioni recenseri non poterat; alia sex assignata nonnullis familiis, ut iis in communi uterentur, usum tamen communem Baglioni respuerat, nec eius scamnum restitui poterat ob difformitatem, quae locum haberet; insuper non amplius locus existit, in quo illius scamnum reperiebatur; et absonum a iure omnino est ipsum dicti loci in ecclesia dominum fuisse. At Baglionius acriter contendebat manutenendum esse in possessione scamni, quod semper habuisse testibus probare conabatur.

" Quare in Congregatione generali habita die 19 decembris 1864 propositum fuit sequens dubium:

" *Se, e come, ed in qual luogo, convenga permettere alla famiglia Baglioni di Azzano di riportare il banco nella chiesa parrocchiale nel caso?*

" E.mi Patres, E.mo Polidori referente, rescripserunt:

" *Scribatur Archiepiscopo iuxta mentem: mens est: Che se si può dare al Baglioni un banco separato, si dia; non potendosi, si dia il banco in comune con altri. E ricusandosi il Baglioni, negative.*

" 19 Decembris, 1864. „

Da tal risposta si vede che la S. C. non volle definire a rigor di diritto la vertenza, ma suggerì un provvedimento economico; non però assoluto e di stretto obbligo per l' Arcivescovo o pel parroco. E con ragione. Imperocchè a stretto diritto l' arcivescovo col parroco potevano benissimo escludere dai banchi della chiesa quello della famiglia Baglioni; non avendovene questa, nè altri, un giusto titolo; ma avendovi ammessi quelli di altre famiglie, non sembrava sconveniente, anzi era equo, che il medesimo si concedesse a quella di Baglioni, se pur giuste cause non lo impedissero.

Lo stesso potremmo noi suggerire al parroco di Tizio. È vero che questi non più appartiene a quella parrocchia; ma ben vi appartengono gli altri cui l' uso di quel banco fu ceduto. Avendo il parroco ammesso in chiesa gli altri banchi, sarebbe secondo equità che vi ammettesse pure quello di Tizio. Se però il parroco può scorgere inconvenienti o abusi da tale ammissione (come p. e. risentimenti e odii fra i suoi filiani) potrà bene avvalersi del suo diritto, con escludere senz' altro dalla chiesa il banco di Tizio.

QUESITI

con brevissime risposte.

97. *Circa il diritto di possedere uno stipetto in sagrestia.*

D. Nella cattedrale di C. è uso che ogni capitolare tiene uno stipetto in sagrestia, o pagato, o ereditato dai maggiori. Il Vescovo, non credendo giusto tal diritto di voluta proprietà, lo annulla nei decreti di S. Visita, dichiarando appartenenti alla chiesa tutti gli stipetti di sagrestia dopo la morte degli attuali provvisti, ed essere in potestà del Vescovo di assegnarli ai successori nei benefizi. Che dire di tal decreto?

R. Come ai banchi delle chiese, così agli stipetti di sagrestia nessuno può aver diritto assoluto di proprietà; e se qualcuno osasse pretenderlo, dovrebbe considerarsi come usurpatore del diritto della chiesa; ed il superiore che lo concedesse, sarebbe alienatore di tal diritto. Il primo perciò potrebbe incorrere la censura del Tridentino contro gli usurpatori; il secondo la censura della Estrav. *Ambitiosae* contro gli alienatori. Imporrebbesi con ciò una indebita servitù alla chiesa, cui, non intervenendo la venia del R. Pontefice, il diritto condanna ed annulla. Il Vescovo perciò nello emanare quel decreto in S. Visita, *usus est iure suo.*

98. *Circa il canto delle fanciulle sull' organo.*

D. Si può permettere che una o più ragazze sui 18 o 20 anni cantino nell' orchestra di chiesa in tempo delle sacre funzioni con accompagnamento di organo o di altri strumenti musicali?

R. Che le giovanette cantino modestamente in chiesa, non è vietato: ma che salite sull'orchestra si uniscano agli uomini pei concerti musicali, ciò, parlando generalmente, non si dovrà permettere, pei gravi pericoli cui possono andare esposte. Potrà solo ciò consentirsi alle alunne di qualche istituto femmineo purchè stiano in luogo segregato dagli uomini, e con le altre debite cautele.

99. *Se i canonici, professori del seminario, possano allontanarsi dal coro nelle ore d' insegnamento.*

D. I canonici che insegnano nel seminario possono allontanarsi dal coro pel detto insegnamento, perdendo le distribuzioni corali?

R. Non possono di per sè, neanco perdendo le distribuzioni. Il diritto eccettua abitualmente dal servizio del coro solo il parroco, il teologo ed il penitenziere quando questi esercitano il loro officio, e due canonici che il Vescovo può prendere al suo servizio (Decretal. Greg. IX Lib. III, *decter. non resid.* tit. IV, c. VII); non gli altri. Per questi ultimi occorre un indulto pontificio, il quale suol darsi dalla S. C. del Concilio.

100. *Circa la vendita dei beni stabili dei pii legati.*

D. Tizio con suo testamento costituì Caio erede fiduciario dei suoi beni

stabili, sui quali secretamente dichiarò di volere fondati alcuni legati perpetui. Caio vorrebbe vendere i detti beni stabili per evitare pericoli nei successori e le gravose tasse di successione, e vorrebbe investirli in cartelle al portatore su fondi pubblici. Può farlo?

R. Per farlo richiederebbesi la venia della S. Sede, la quale solamente può mutare la volontà dei pii testatori. Ma, intervenendo una vera necessità, come nel caso (in cui vi sarebbero gravissimi pericoli e danni enormi per le tasse) può mettervi mano ancora il Vescovo col suo consenso (V. *Mon. Eccl.* Vol. IX, P. II, p. 138). Al Vescovo, poi si dovranno consegnare in deposito le cartelle al portatore; ovvero dovrannosi collocare nella cassa centrale di Roma, come più volte si è detto (V. *Mon. Eccl.* Vol. X, Par. I, pag. 91). Non vi è mezzo migliore di questo per assicurare i pii legati perpetui, nella tristizia dei tempi presenti!

101. *Se i canonici di Collegiata sono tenuti di assistere gratuitamente al Vescovo celebrante.*

D. Nella Collegiata di C., celebrandosi una festa solenne, il Vescovo è invitato a pontificare. Si chiede: 1.° È obbligato quel Capitolo di assistere al Vescovo che celebra? — 2.° Può percepire maggiore emolumento per tale assistenza?

R. Al 1.° Il Capitolo di Collegiata, se pure il Vescovo non mena seco alcune dignità o alcuni canonici della sua Cattedrale (come ne avrebbe il diritto, S. R. C. 23 mar. 1592 *in Hispalen.* ad 2; 6 aug. 1763 *in Dertusen.* ad 11), è chiamato ad assisterlo quando celebra nella propria chiesa, in forza del Tridentino sess. 24 cap. 12 de ref., in cui sta detto: " Canonici omnes compellantur... Episcopo celebranti aut alia pontificalia exercenti assistere et inservire „ (1). Fuori però la propria chiesa il Capitolo collegiato non è tenuto di assisterlo, se non in caso di necessità o di consuetudine contraria. Così il Ferraris (v. Collegium, n. 66): " Canonici Collegiatae non tenentur inservire Episcopo extra eorum Ecclesiam, nisi in casu necessitatis aut contrariae consuetudinis. S. C. Episcopor. *in Verulana* 20 iul. 1592; in Adr. 10 mar. 1597 et 20 mar. 1637. „

Al 2.° Essendo il capitolo *tenuto* di assistere al Vescovo celebrante nella propria chiesa, non può pretendere per tale assistenza emolumento di sorta. Nondimeno se negli statuti debitamente approvati sia stabilita qualche tassa per tale assistenza, questa tassa può esigersi, pagandola chi commette la sacra funzione.

102. *Se il Vescovo può designare i canonici per la sua assistenza.*

D. Il Vescovo, quando celebra solennemente, o quando tiene ordinazione fuori la chiesa cattedrale, ha diritto di essere assistito da alcuni canonici di detta cattedrale. Ha pur diritto di designare i canonici che vuole?

R. Il dovere di assistere al Vescovo celebrante è del capitolo, non di al-

(1) Si noti che in questo capo il Tridentino parla delle dignità e dei canonici di tutte le chiese sì cattedrali e si collegiate, giacchè il capo comincia: " Cum dignitates in ecclesiis *praesertim* cathedralibus etc. „ Se dunque parla specialmente delle chiese cattedrali, non esclude le collegiate.

cuni canonici, secondo il volere del Vescovo. Al Capitolo perciò incombe designare i detti canonici, i quali potranno fare il servizio per turno (V. De Herdt *Prax. Capit. cap. XIII n. IV).*

103. *Se il Vescovo possa farsi assistere da semplici sacerdoti nei pontificali.*

D. Il Vescovo di D., per non recare molestia ai canonici di cattedrale, quando pontifica fuori di quella, si fa assistere da semplici sacerdoti. Fa bene?

R. Fa male assai, mal provvedendo al decoro della dignità episcopale. Così la S. C. de' Riti il 2 agosto 1631 *in Aesernien.* (n. 573 *E. N.*) al dubbio: " An conveniat Episcopum exercentem pontificalia extra cathedralem adhibere in ministerio presbyteros simplices, neglectis canonicis suae cathedralis ? „ — rispose: " Non convenire, sed canonicos cathedralis in casu proposito omnino inservire debere etiam extra cathedralem, et non alios inferiores. „ — Così pure la stessa S. C. il dì 26 maggio 1665 in *Oscen.* ed il 16 luglio 1643 in *Massanen.* ad 2.

104. *Se può farlo, quando il numero dei canonici è molto ristretto.*

D. Ma se i canonici abili al coro siano ridotti a pochissimi, non può in tal caso il Vescovo farsi assistere nei pontificali da semplici sacerdoti?

R. In questo caso il Vescovo non può costringere i canonici ad assisterlo, e può assumere a tal fine sacerdoti semplici. Così la S. C. dei Riti *in Labacen.* 21 marzo e 31 luglio 1665 (nn. 1312 *E. N.).* Trattavasi di cattedrale con due sole dignità e soli quattro canonici, i quali non potevano allontanarsi dal coro. Il 21 marzo 1665 la S. C. risolse: " Dictos canonicos teneri ad inserviendum et ministrandum Episcopo pontificaliter celebranti una cum sacerdotibus non canonicis, et Episcopum posse ad id eos compellere. „ — Dietro nuove istanze poi, nel 31 luglio del detto anno, rescrisse: " Standum esse in decisis quoad assumptionem ministrorum et sacerdotum non canonicorum, prout in decreto dicta die emanato (21 mar. 1665). Quo vero ad assistentiam extra cathedralem, stante parvo numero canonicorum in casu de quo agitur, declaravit: *Non licere cogere canonicos ad assistentiam.* „

105. *Se i ciarloni in coro peccano e non soddisfano all' officiatura.*

D. Tizio e Cajo, canonici e vicini di stallo, usano spesso di ciarlare durante l' officiatura e la messa conventuale. Si chiede: Peccano gravemente? Soddisfano all' officiatura? Sono tenuti a restituire qualche cosa?

R. Il c. *Dolentes,* 41, *de cel. missae* impone ai canonici " in virtute obedientiae ut divinum officium nocturnum pariter et diurnum, quantum eis dederit Deus, studiose celebrent pariter et devote. „ Il Tridentino poi *(Sess. 24 c. 12 de ref.)* prescrive che i canonici " compellantur in choro Dei nomen reverenter, distincte devoteque laudare. „ Donde chiaro appariscie che chi abitualmente ciarla in coro nel tempo della officiatura, nè *studiose,* nè *devote,* nè *reverenter* vi assiste, nè vi può assistere. Abbiamo detto *nè vi può assistere,* per escludere pure la disposizione esterna, anche nella opinione di quei TT. che dicono bastevole per soddisfare al precetto la detta disposizione. — Come infatti *esternamente* può dirsi *attento, divoto, riverente* chi abitualmente ciarla in coro col suo vicino? Non dimostra con ciò, animo alieno dal raccogliemento e dalla preghiera?

Poste le quali cose, possiamo subito rispondere ai quesiti: Se non trattasi di poche ciarle, ma di molte, o con grave scandalo dei fedeli, si commette non leggera colpa, ma grave. — Se le ciarle durano considerevolmente, o di tutto seguito, o interpolatamente, non si soddisfa all' officio nè corale nè privato. — In questo caso si perdono non solo le distribuzioni relative a quelle ore, ma i rispettivi frutti stessi del beneficio, quando l' uffizio sì mal detto in coro non si supplisce privatamente. E la restituzione vuolsi fare *ante sententiam iudicis* ai poveri, o alla fabbrica della chiesa, in quella misura prescritta da S. Pio V nella Costit. *Ex proximo* del 1571 (V. nostre *Consultaz. Can.*, Cons. XI, n. 4), altrimenti non si è meritevoli di assoluzione.

106. *Circa la natura della secolarizzazione temporanea dei religiosi.*

D. Ilario religioso ha ottenuto il rescritto di secolarizzazione temporanea per gravissimi bisogni di sua famiglia, colle ingiunzioni *ut habitu regulari illico dimisso, in omnibus iurisdictioni Ordinarii loci subsit et tamquam saecularizatus habeatur.* Si chiede: 1.° Qual calendario e qual rito debba seguire nell' officio e nella messa, se quello della diocesi o quello dell' ordine. — 2.° Può il Vescovo non ammetterlo in sua diocesi? — 3.° Può vietargli la celebrazione della messa e la predicazione della divina parola?

R. Al 1.° Crediamo che, come secolarizzato di abito e di giurisdizione, debba seguire l' officio della diocesi (1).

Al 2.° Ammettere un religioso secolarizzato in diocesi importa ascriverlo o incardinarlo a qualche chiesa diocesana. Ciò ha luogo solo pei religiosi secolarizzati in perpetuo (nel cui rescritto si appone la clausola: *dummodo inveniat Episcopum benevolum qui eum recipiat)*; non già pei secolarizzati *ad tempus*, i quali ancora appartengono all' Ordine. Ilario quindi nulla deve chiedere al Vescovo intorno a ciò.

Al 3.° Il Vescovo può non dargli la facoltà di predicare e può sospenderlo dalla messa; quest' ultima cosa però, quando il sacerdote abbia commesso qualche delitto: in caso opposto non può, e si dà luogo al ricorso alla S. Sede.

107. *Circa il culto al Cuore Eucaristico di N. S. G. C.*

D. Nel *Mon. Eccl.* Vol. VII, Par. I, p. 101 è riferito un decreto del S. O. che dichiara: „ Nova emblemata SS. Cordis Iesu in Eucharistiam non esse ab Apost. Sede adprobanda. „ Ora un Breve della S. Sede in data 6 febbr. 1899 concede 200 giorni d' indulgenza a chi recita una orazione al *SS. Cuore Eucaristico di Gesù.* Come si spiega che la Segreteria de' Brevi favorisce ciò che il S. Officio condanna?

R. Si spiega benissimo, se si tien presente ciò che noi stessi ragionammo

---

(1) Vedi quello che a lungo disputammo intorno a ciò nel *Mon. Eccl.* Vol. VII, Par. II, pag. 39 segg. Opininiamo che il decreto della S. C. dei Riti del 27 sett. 1873 ivi riportato (in cui si dichiarò che un religioso vivente *ad tempus extra claustra* dovea seguire il calendario dell'Ordine) non possa applicarsi al caso nostro; nel quale trattasi di chi è soggetto in tutto all' Ordinario e deve considerarsi come secolarizzato.

sul cit. decreto del S. O. nel Vol. X, Par. I, pag. 42 segg. Ivi dicemmo che il S. Officio non ha per nulla condannato il culto al *Cuore Eucaristico di Gesù*, inteso nel senso che con esso rendesi omaggio all' amore infinito del Cuore SS. di Gesù, amore che si manifesta specialmente nella SS. Eucaristia. Ha proibito solo i nuovi emblemi che si volevano introdurre per insinuare confusione fra il culto al SS. Sacramento e quello al SS. Cuor di Gesù, quasichè questo fosse più bello e più meritorio di quello. Il culto al *Cuore Eucaristico di Gesù*, inteso nel senso detto innanzi, è bello e da approvare; e però la Segreteria de' Brevi ha concesse apposite indulgenze a chi recita delle devote preghiere dirette a G. C. sotto quel titolo.

108. *Se un parroco regolare possa eleggersi a deputato del Seminario.*

D. A pag. 276 di questo Vol. alla domanda: Può un parroco regolare di città essere eletto a deputato del Seminario? „ — si risponde di sì. Eppure secondo lo stesso *Monit. Eccl.* Vol. VIII, Par. I, p. 193, alla domanda se un Padre della Congregazione di S. Filippo Neri, che pur dipende dall' Ordinario, potesse venire eletto a deputato del Seminario, la S. C. del Concilio rispose di no.

R. È vero che nel luogo cit. al detto quesito la S. C. del Concilio rispose di no. Però vuolsi considerare che quella risposta non può dirsi dichiarazione di legge generale, ma solo risoluzione di un caso particolare, in cui poteano concorrere ragioni speciali. Ed una di queste ragioni è senza dubbio la Regola de' PP. dell' Oratorio, approvata da Paolo V nella Costit. *Christi-fidelium*, la quale vieta che i suoi Preti non s' immischino nell' amministrazione di collegi, di seminari, di congregazioni e di università. Oltre a ciò trattavasi di un religioso semplice, non di un curato che è chiamato d'intervenire al sinodo. Fino a che dunque la S. Sede non avrà generalmente dichiarato che i regolari parroci non possono essere eletti a deputati del Seminario, varranno sempre le ragioni esposte da noi a pag. 276 di questo Volume.

CRONACA GOVERNATIVA.

Circa il regolamento sull' aumento delle congrue parrocchiali — È stato testè pubblicato il regolamento approvato col regio decreto 25 agosto p. p. n. 350 per la esecuzione della legge 4 giugno 1899, n. 191, concernente l' aumento delle congrue parrocchiali, l' anticipata consegna ai Comuni del Mezzogiorno delle rendite delle soppresse chiese ricettizie e comunie curate, e il pagamento di un acconto ai Comuni di Terraferma e dell' isola di Sardegna pel quarto di rendita loro spettante sul patrimonio delle soppresse corporazioni religiose.

Noi, riserbandoci di dare quella parte del cit. Regolamento che riguarda i parrochi, per ora facciamo ad essi noto un brano rilevante della Circolare che il ministro Guardasigilli ha diretto ai Procuratori generali ed agl' Intendenti di finanza per la sollecita esecuzione del detto Regolamento.

" Importa specialmente notare che tutte le operazioni si devono fare d' ufficio dalla Direzione generale del Fondo per il culto, ma i parroci potranno presentare le loro memorie, ed i loro documenti (in carta libera) senza bisogno d' assistenza di procuratori o di mandatarii, e sarà bene che le SS. LL., o direttamente o per mezzo dei Sindaci, li avvertano che, ricorrendo alla Direzione generale del Fondo per il culto, senza interposizione di persona alcuna, otterranno, senza spese, la soddisfazione di tutti i legittimi diritti.

" Che se credessero che questi non fossero stati completamente appagati, avranno il rimedio del reclamo, entro un mese, al Consiglio d'amministrazione, ed anche per questo reclamo non v'è bisogno di intervento di procuratori od altre persone.

" Giova però avvertire che dovendo la Direzione generale predetta fare il lavoro di liquidazione e revisione per tutte le parrocchie aventi diritto, che si calcola possano essere circa la metà delle esistenti e cioè oltre 10,000 il lavoro richiederà un tempo conveniente, ma i parroci non avranno alcun danno, perchè le liquidazioni avranno effetto dal 1° luglio 1899. „

CRONACA RELIGIOSA.

(31 ottobre 1899)

Pellegrinaggio Francese — Il 24 u. s. giunse in Roma il pellegrinaggio francese in numero di circa 1800, fra i quali parecchie donne in costume bretone. Portavano una ventina di labari e bandiere di circoli cattolici, e furono ricevuti dal S. Padre (cui facevano corona la sua nobile corte e parecchi Cardinali) nella galleria delle carte geografiche. Il Comm. Harmel lesse un indirizzo di devozione ed affetto, al quale rispose il Papa con bellissimo discorso in francese, letto dal suo cameriere segreto Mons. De Croy.

I maestri cattolici dell' Austria — A Linz, nei primi giorni dello sp. ha avuto luogo un Congresso dei maestri cattolici dell' Austria superiore. Oltre gl' insegnanti in grandissimo numero, intervennero molti deputati, alcuni Vescovi e Parroci. Parlarono con molta competenza distinti oratori sul metodo di lotta e politica dei settarii, che han voluto toglier Dio dalle scuole, sulla istruzione popolare e la religione, ed intorno a diverse quistioni relative al ceto dei maestri ed interessanti le scuole. Mons. Vescovo chiuse l' adunanza, esprimendo la sua gioia perchè in quella città si era finalmente fondata un' associazione cattolica fra i maestri delle scuole popolari.

Società scientifica cattolica — A Como nel 12 u. s. si tenne la prima adunanza della Società scientifica generale fra i cattolici italiani.

Il Vescovo di Como aprì la sessione con un discorso, elogiando il Volta. Seguirono altri plauditi discorsi con opportunissime proposte. Erano presenti Il Vesc. di Padova, l' Avv. Paganuzzi, il Prof. Toniolo, il comm. De Matteis, il P. Bertelli ed altri pubblicisti cattolici, con una cinquantina di socii.

Altro pellegrinaggio a Roma — Il 10 sp. il S. Padre ricevè i pellegrini

palermitani in numero di 100, preseduti da Mons. Cantalanotte il quale lesse un nobilissimo indirizzo, spirante fede e amore alla S. Sede. Il Papa, che li ricevè nella Sala Clementina, circondato dalla sua corte e da alcuni Cardinali, rispose con un importante discorso, esortandoli a conservarsi sempre fedeli alla religione, ed elogiandoli per lo attaccamento mostrato verso di lui e la S. Sede. Li benedisse colle loro famiglie; e con altre 200 persone italiane e straniere che si trovavano riunite nella sala medesima.

Ovazioni all' Abate Perosi — A Como si rappresentò una seconda volta il nuovo Oratorio del Maestro Perosi *il Natale*. Il successo fu splendido e clamoroso. L' insigne maestro ebbe da un pubblico elettissimo le più festose accoglienze ed acclamazioni: il Comitato esecutivo gli donò una bella e ricca medaglia di oro.

Partenza di missionarii — Agli 8 sp. nella chiesa di S. Nicola da Tolentino a Roma ebbe luogo una commovente funzione per la partenza di due missionarii, appartenenti al Seminario Pontificio dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, che si diressero alla Bassa California.

Dono del Papa — Il S. Padre con lettera lusinghiera ha inviato al Generale Roca, Presidente della Repubblica Argentina, un bellissimo mosaico, rappresentante la piazza di S. Pietro.

I terziarii al Canadà. — Con decreto del Parlamento Canadese il terz'Ordine di S. Francesco è stato costituito nel Canadà in ente morale con tutt' i diritti civili. È la prima volta che il terz' Ordine viene riconosciuto da uno Stato come persona giuridica con tutti i diritti di possedere e di ereditare.

Persecuzione in Cina. — Nella provincia di Kwantung sono stati molto perseguitati i missionarii tedeschi: sono state incendiate cappelle e stazioni, ma niuno dei missionarii perdè la vita. Si riconosce, che, non ostanti le solenni promesse, il governo cinese è impotente a proteggere e tutelare le missioni cristiane nell' Impero.

Necrologio. — Sono morti: Mons. Pietro Ant.° Antivari, Vesc. tit. di Eudossiade ed Ausiliare del Vescovo di Udine; Mons. Negrotto, Canonico della Basilica Vaticana; la Contessa Pecci, cognata di S. S.; Brault, Capo dello Stato maggiore dell' esercito francese: era un uomo profondamente religioso, e la sua morte fu edificantissima.

Centenario per M.ª SS.ª delle Grazie. — Si son celebrate feste solennissime pel quinto centenario dalla erezione del Santuario di Maria SS.ª delle Grazie a Mantova. Il Marchese Francesco Gonzaga lo fece edificare con voto, ed in breve salì a tanta rinomanza che fu visitato da Pontefici e sovrani. Si fanno devoti pellegrinaggi quotidiani: vi accorre numeroso popolo anche dalle Diocesi limitrofe con l' intervento dei Cardinali di Milano e di Venezia.

Enorme sopruso. — Mons. Ginstiniani, dotto e zelantissimo Arcivescovo di Sorrento, per aver fatto privatamente un richiamo ad un prete (che, contro il divieto, avea recitato in chiesa una orazione funebre, inneggiando all' Italia ed alla dinastia di Savoia) è stato sospeso d' ordine del ministro Guardasigilli dalle temporalità. Questa enormità massonica ha destato un grido d' indignazione in tutti i buoni!

CRONACHETTA POLITICA.

— Il Conte Thun presentò le dimissioni del Ministero Austriaco, che trovavasi in opposizione colle Camere. L' Imperatore accettò ed approvò la lista dei nuovi ministri. Alla Presidenza ed agricoltura fu posto il Conte Clary—Aldingen—alle ferrovie De Wittek—alla difesa nazionale Welserheimb — all' interno Derber — alla Giustizia Kindinger — per la Galizia Clendouski, e per le finanze il commercio e l' istruzione sono stati i capi di ufficio della gerenza dei rispettivi dicasteri.

— Il prefato Imperatore ha conferito il gran Cordone dell' Ordine di S. Stefano al Conte Thun, e quello della corona di ferro agli altri ex ministri, elogiando tutti pei grandi servigi prestati all' Impero durante il loro ufficio.

— Il Gabinetto spegnuolo si è pure dimesso, perchè il Ministro della Guerra chiedeva somme rilevanti per l' esercito. Si è però ricostituito rimanendo al loro posto gli antichi ministri, meno il Polavieja ministro della guerra, ch' è stato sostituito dal generale Azcarraga. Si vede che presso il governo trionfa la politica di economia e di raccoglimento, proposta da Silvela.

— Per l' attentato alla vita di Re Milano di Serbia sono stati condannati a morte Knezevie e Taisic: gli altri imputati, a vent' anni di lavori forzati con catena.

— Il Principe Ferdinando di Bulgaria è stato ricevuto dall' Imperatore di Austria con tutti gli onori sovrani.

— Anche in Bulgaria vi è stata una crisi ministeriale.

— Si sono sperimentate tutte le vie di conciliazione fra l' Inghilterra e il Transvaal: non approdarono a nulla. La guerra è cominciata, con danno degl' inglesi, perchè il grosso del loro esercito non può trovarsi giunto ivi se non dopo un mese.

— Nella provincia di Catamarca della Repubblica Argentina è scoppiata una rivoluzione. Il Governatore è stato ucciso. Il governo centrale ha inviato molti soldati per soffocare la ribellione.

— A Bologna si è tenuto un Congresso d' Ingegneri ed Architetti: a Como un Congresso d' igiene e di medicina veterinaria.

— La peste è comparsa a Magube presso Lurenco Masques (Portogallo), ed anche a Maynde presso la baia di Delagoa nell' Africa del Sud. Continua con pochi casi ad Oporto.

— Cicloni e piogge torrenziali hanno inondata e devastata buona parte della provincia di Salerno, abbattendo edifizi, distruggendo campagne, recando rovina da per tutto. Molti uomini e donne sono morti, moltissimi feriti; tutti poi deplorano perdite irreparabili. Parecchi villaggi non sono che ruderi melmosi! — I luoghi più danneggiati sono Cava, Molina, Vietri, Pontecagnano e Pontefratta (frazioni di Salerno), Castiglione dei Genovesi, S. Cipriano, Giffoni, Baronissi, Contursi, Santomenna, Prepezzano.

— Danni rilevanti le piogge hanno recato anche a Roma, nelle Romagne, nella Toscana ed altrove.

ATTI DELLA S. SEDE

S. Congregazione del Concilio

I.

Circa la interpretazione di talune facoltà abituali per le dispense matrimoniali, concesse ai Vescovi dalla S. Sede.

Cephaluden. Dubia circa facultates dispensandi ab impedimentis matrimonialibus — 22 Luglio 1899 — Soppressa in Sicilia la legazione apostolica col tribunale della Monarchia, in virtù delle Lettere Apost. della s. m. di Pio IX del 27 gennaio 1864, lo stesso Sommo Pontefice con altre Lettere Apost., che cominciano *Multis gravissimis*, concesse a quei Vescovi alcune delle facoltà abolite di quel tribunale, fra le quali quelle di poter dispensare da taluni impedimenti matrimoniali. Fra queste vi era la seguente:

" Specialem facultatem tribuimus concedendi matrimoniales dispen-
" sationes in tertio et quarto consanguinitatis et affinitatis gradu, sive
" simplici sive duplici, ac etiam mixto, dummodo primum non attingat „.

In forza di questa concessione i Vescovi della Sicilia dispensarono sempre sopra i gradi 3.° e 4.° di consanguinità e di affinità, non attingenti il 1.°, *sive separatim, sive coniunctim seu cumulative* nello stesso caso. La ragione si era, secondo qualche Vescovo, che non trovasi fatta nella concessione distinzione alcuna; molto più che in essa si dice di voler provvedere alla *utilità* ed al *commodo* dei fedeli della Sicilia.

Però il Vescovo di Cefalù, avendo letto il decreto del S. Officio di fer. IV, 2 luglio 1884, in cui dichiaravasi intorno ad una formola quasi simile di concessione, fatta ai Vescovi degli Stati Uniti di America, che la particella *et* dovea intendersi non *copulative*, ma *disiunctive* (onde con quella facoltà potevasi dispensare sì dall' impedimento di consanguinità, come da quello di affinità, però o dall' uno o dall' altro, non quando amendue siano cumulati nello stesso caso); chiese alla S. C.

se questa interpretazione doveva darsi altresì alla concessione fatta ai Vescovi della Sicilia.

Furono perciò proposti a discutere i seguenti dubbii:

I. An Siciliae Episcopi dispensare valeant in tertio et quarto consanguinitatis et affinitatis gradu, scilicet duplici et mixto quando utrumque impedimentum consanguinitatis et affinitatis in uno eodemque casu concurrunt in casu.

II. An item valeant dispensare quando affinitas vel consanguinitas, ex quibus mixtio procedit, secundum attingat gradum in casu.

E la S. C., disaminata con accuratezza la quistione, il dì 22 luglio 1899 rescrisse:

Ad I. et II. Negative; et supplicandum SS.mo pro sanatione quoad praeteritum.

Eccone le precipue ragioni:

a) La facoltà abituale di dispensare sarebbe di larga interpretazione, perchè di cosa favorevole (Riganti *in Reg. 14 Cancell. n. 69 seq.*; Sanchez *de Matrim.* L. VIII, D. II, n. 5); a differenza della dispensa attuale, data cioè a qualche soggetto, la quale è di stretta interpretazione perchè odiosa e contraria alla legge.

b) Nondimeno, giusta la prassi della Sede Apost., riconosciuta generalmente da' DD., la stessa generale facoltà di dispensare non può estendersi da un impedimento all' altro, benchè meno grave (se pur questo non sia contenuto in quello); nè da una specie d' impedimento ad altra specie; nè da una linea ad altra; nè dal matrimonio contratto a quello da contrarsi e viceversa (Santi *Appendix ad lib. 4 Decret. p. 208*).

c) Quanto alla cumulazione delle facoltà, il S. Officio il dì 18 maggio 1869 insegnò: " Ritiensi per massima incontestabile che l' uso di più facoltà non può cumularsi nello stesso caso per la regola che vieta in materia di dispensa l' accumulamento, e perciò le dette facoltà sono di stretto diritto, come le dispense stesse.„

d) Quanto alla particella *et* nelle facoltà di dispensare, al dubbio: " In form. I facult. S. C. de Prop. Fid. n. 6, facultas tribuitur dispensandi in quibusdam consanguinitatis et affinitatis gradibus. Dubitatur num particula *et* copulative an disiunctive intelligenda sit? „ — il S. Officio il 2 luglio 1884 rispose: " Verba formulae ita accipienda esse ut facultas concessa intelligatur dispensandi tam ab impedimento consanguinitatis quam ab impedimento affinitatis sejunctim tamen; non autem quando utrumque impedimentum in uno eodemque casu concurrunt. „

e) È vero che nel caso vi ha l' uso oltre trentennario che ha interpretata largamente la concessione, e i DD. insegnano che cotal con-

suetudine è la migliore interprete della legge, anzi ha forza pure di abrogare o di correggere la legge. E non è improbabile la sentenza che tal forza attribuisce anche alla consuetudine decennale (Santi *L. I Decret. tit. De consuet.*).

f) Però ciò mal può correre per le concessioni temporanee che han bisogno di essere prorogate alla scadenza (com' è quella del caso che è *ad decennium*); in cui nella proroga la S. Sede concede quello stesso che concedette innanzi, colla stessa intenzione di prima, rinnovando, cioè, quella intenzione.

g) E molto meno può correre quando nella concessione vi è la clausola (com' è nel nostro caso): " Volumus autem atque praecipimus ut in singulis dispensationibus concedendis semper expressa fiat mentio huiusce specialis Apostolicae facultatis. „

h) Vuolsi poi riflettere che qui non sembra trattarsi d' interpretazione di legge comune, ma di facoltà concessa dal Rom. Pontefice, che tocca il diritto della S. Sede, contro il quale non bastano trenta anni a prescrivere; ma se ne richiedono non meno di cento. Si ascolti Benedetto XIV *De Syn.* L. IX, C. II, n. 6: " Quin imo cum talis consuetudo (auferendi impedimenta a Conciliis Oecumenicis et a Ss. Pontificibus inducta) non solum tendat ad abrogandam legem, verum etiam ad tollenda et minuenda iura uni competentia Romano Pontifici, praeter ceteras conditiones necesse est ut centum ad minus annorum spatio sine ulla interruptione perseveraverit. „

i) La locuzione *misto* in opposizione di *semplice* nei gradi matrimoniali può avere più significati: può dinotare la ineguaglianza o la eguaglianza dei gradi; può indicare la moltiplicità degl' impedimenti nella stessa specie; può anche talune volte significare il concorso di più impedimenti. In quest' ultimo senso però le concessioni Pontificie mai non s' intendono, se non quando sia ciò espressamente dichiarato nell' indulto (Gasparri *De matr.* n. 672).

l) La clausola dell' indulto pel grado misto *dummodo primum non attingat,* secondo lo stile della Curia Romana, è stato introdotto dopo la Costit. *Sanctissimus* di S. Pio V del dì 26 agosto 1566, la quale prescrive che quando i supplicanti procedono da un solo e medesimo stipite e non sono in grado eguale, tal circostanza deve esprimersi laddove uno dei contraenti sia congiunto collo stipite in primo grado. Onde se due sposi siano in primo e secondo, o in primo e terzo, o in primo e quarto, l' uno e l' altro grado deve esprimersi, sotto pena di nullità. Di qui venne che si usò esprimere sempre l' ineguaglianza dei gradi, indicando non solo il rimoto ma sì ancora il prossimo, benchè *gradus remotior trahat ad se propinquiorem* (Cfr. Gasparri *De matr.* numero 320).

m) Nel *Monit. Eccl.* Vol. II, Par. I, p. 39 si esposero altri dubbii dei Vescovi della Sicilia sulle stesse facoltà e furono risoluti pure in senso ristretto (1).

II.

I coniugi, dopo il matrimonio ecclesiastico, possono, per gli effetti legali, rinnovare il consensò innanzi al magistrato civile.

Olomucen. — 7 Ianu. 1899 — In Archidioecesi Olomucensi evenit casus in quo sacerdos in periculo mortis assistebat matrimonio, quin fuerit expetita a c. r. Gubernio dispensatio super proclamationibus.

Iuxta legislationem civilem omissio proclamationum est impedimentum dirimens matrimonii ac in casu nostro revera proclamationes erant omissae, quin — uti de lege est — fuerit expetita dispensatio.

Aegrotus convaluit et erat pro foro ecclesiastico rite in matrimonium idque sacramentale copulatus ; pro foro autem civili erat matrimonium nullum et sacerdos incurrit poenas in Codice sacerdoti illegitime matrimonio assistenti impositas.

Quoniam facta non possunt fieri infecta, Officium Archiepiscopale causam ut nempe coniuges ob proles iam progenitas habeantur etiam pro foro civili coniuges veri, detulit ad c. r. Gubernium Moraviae, ut istud ex post det dispensationem supèr proclamationibus ac habeat matrimonium sacramentale etiam pro foro civili ratum.

C. r. Regimen Moraviae nullo modo voluit annuere, immo postu-

---

(1) Eccone il tenore : " Nella Costit. *Multis gravissimis* 28 ian. 1864 si concede agli Ordinarii di Sicilia la facoltà di dispensare *favore illorum qui vere pauperes sunt in tertio et quarto gradu consanguinitatis et affinitatis sive simplici sive duplici ac etiam mixto, dummodo primum non attingat.* Ciò posto si domanda :

" I. Possono gli ordinarii di Sicilia dispensare nel caso in cui la consanguinità o affinità sia in terzo o quarto grado *triplice*, cioè proveniente da tre diversi stipiti ?

" II. Possono i medesimi Ordinarii dispensare nel caso in cui la consanguinità o affinità sia in terzo o quarto grado *doppio*, cioè proveniente da due diversi stipiti ed insieme concorra altro grado misto, puta di terzo o quarto, proveniente da un *terzo* diverso stipite ?

" III. Possono i suddetti Ordinarii validamente dispensare anche colle persone non povere ?

" IV. Sono valide le dispense concesse dai medesimi Ordinarii a persone che hanno falsamente esposta la loro povertà ?

E la S. C. del Conc. il dì 26 aprile 1873 rispose : *Ad I. II. III. et IV. Negative.*

lavit, ut consensus matrimonialis de novo fiat, pro quo casu voluit dare dispensationem super proclamationibus; secus c. r. Gubernium minabatur matrimonii nullitatem ac sequelas criminosas ex illegitima assistentia sacerdotis matrimonio assistentis, exortas.

Sua Celsitudo Reverendissima adiit sanctam Sedem Apostolicam, quid in casu agendum, et interrogavit, an non similis modus liceret, quem tolerat Sancta Sedes in regionibus, ubi matrimonium sacramentale ineuntes, queant se sistere etiam magistratui civili eum in finem, ut meras caeremonias extrinsecas absolvant.

Et Sacra Congregatio Concilii sub data 7 Ianuarii 1899, ita respondit:

Perillustris ac Reverendissime Domine uti Fr:

In casu, quem exponis Tuis litteris diei 12 nuper elapsi Decembris matrimonii celebrati, quin urgente necessitate praemitterentur consuetae proclamationes, optime potes insistere apud coniuges, ut rite consensum renovent, ut matrimonium validum etiam ab auctoritate civili retineatur, dummodo coniuges moneas, hunc secundum verum matrimonium non esse, sed tantum extrinsecam caeremoniam ad explendas formas, quae ab eadem auctoritate civili exigi solent.

Et Deus interim omnia fausta Tibi largiatur.

Amplitudinis Tuae uti Frater.

A Card. Di Pietro, *Praef.*
B. Archiep. *Nazianzenus, Pro-Secr.*

S. Congregazione delle Indulgenze.

I.

Regole, ovvero norme, per distinguere le vere indulgenze dalle apocrife (1).

Urbis et Orbis. Decretum de regulis, seu normis ad dignoscendas veras Indulgentias ab apocryphis. — Inter cetera quae huic S. Congregationi Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae munera sunt tributa, illud supereminet secernendi nimirum veras Indulgentias ab apocryphis easque proscribendi. Cui quidem muneri satis ipsa fecit plurimis editis ad haec usque tempora decretis de apocryphis Indulgentiis in authentica Decretorum collectione contentis. Verum etsi haec S. Congregatio vigilans ab ipso suae institutionis exordio sem-

(1) Richiamiamo l'attenzione dei nostri lettori su questo importante e opportunissimo decreto.

per exstiterit quoad Indulgentiarum publicationem, ne falsae in Christianum populum irreperent, nihilominus, quum hac etiam nostra aetate non desint, qui, vel mala voluntate, aut etiam irrationabili zelo perculsi, falsas, vel ut minimum valde suspectas, Indulgentias sive orationibus, sive piis exercitiis adnexas propalare inter fideles non vereantur, hinc factum est ut plures Antistites hanc S. Congregationem adiverint, ut de aliquibus Indulgentiis suum iudicium ederet. Id potissimum praestiterunt ea causa permoti ut non solum verae a falsis Indulgentiis discernerentur, sed praesertim ut Ecclesiae hostibus via praecluderetur eam calumniandi, et aspernendi coelestem Indulgentiarum thesaurum.

Porro S. Congregatio ut huic malo, quoad fieri posset, praesens remedium adhiberet, regulas seu normas quasdam statuere excogitavit, quibus prae oculis habitis nedum locorum Ordinariis, sed et ipsis Christifidelibus facilis aperiretur via ad dignoscendum quodnam sit ferendum iudicium de aliquibus Indulgentiis, quae passim in vulgus eduntur, dubiamque praeseferunt authenticitatis notam.

Hoc vero S. Congregationis propositum SS.mo D.no Nostro Leoni XIII delatum, eadem Sanctitas Sua illud approbavit iussitque quam primum executioni mandari.

Quare S. Congregatio, adhibito studio R.morum Consultorum, Indicem praedictarum regularum elucubrandum curavit; quem deinde in generali Congregatione ad Vaticanum coadunata die 5 Maii 1898 examini E.morum PP. Cardinalium subiecit. Hi vero postquam praefatum Indicem mature perpenderint, eumdem, in aliquibus immutatum, in altera Congregatione denuo expendendum sibi reservarunt.

Quod quidem actum est in generalibus Comitiis ad Vaticanum habitis die 3 Augusti 1899, in quibus E.mi et R.mi Patres Indicem uti infra proponendum censuerunt:

Regula I.

Authenticae sunt omnes indulgentiae, quae in novissima Collectione a S. Indulgentiarum Congregatione edita continentur.

Regula II.

Indulgentiae generales, quae in supradicta Collectione non exhibentur, vel quae concessae feruntur post editam Collectionem, tunc solummodo habendae erunt ut authenticae, cum earumdem concessionis authographum monumentum recognitum fuerit a S. Indulgentiarum Congregatione, cui, sub nullitatis poena, exhibendum erit antequam publicentur.

Regula III.

Authenticae habeantur Indulgentiae concessae Ordinibus et Congregatio-

nibus religiosis, Archiconfraternitatibus, Confraternitatibus, Archisodalitiis, Sodalitiis, piis Unionibus, piis Societatibus, nonnullis Ecclesiis celebrioribus, Locis piis et Obiectis devotionis, quae continentur in Summariis recognitis et approbatis a S. Congregatione Indulgentiarum, eiusque auctoritate vel venia typis editis.

Regula IV.

Non habeantur ut authenticae Indulgentiae sive generales, sive particulares, quae continentur in libris, in libellis, in summariis, in foliis, in chartulis, sive etiam in imaginibus, impressis sine approbatione auctoritatis competentis; quae approbatio concedenda erit post diligentem recognitionem et distincte exprimenda.

Regula V.

Apocryphae, vel nunc prorsus revocatae, sunt omnes Indulgentiae mille vel plurium millium annorum quocumque tempore concessae dicantur.

Regula VI.

Suspectae habeantur Indulgentiae plenariae quae asseruntur concessae recitantibus pauca dumtaxat verba: exceptis Indulgentiis in articulo mortis.

Regula VII.

Reiiciendae sunt ut apocryphae Indulgentiae, quae circumferuntur in libellis, foliis seu chartulis impressis vel manuscriptis, in quibus ex levibus aut etiam superstitiosis causis et incertis revelationibus, vel sub illusoriis conditionibus promittuntur Indulgentiae et gratiae usum et modum excedentes.

Regula VIII.

Ut commentitia reiicienda sunt folia, et libelli, in quibus promittitur fidelibus unam alteramve precem recitantibus liberatio unius vel plurium animarum a Purgatorio: et Indulgentiae quae dictae promissioni adiici solent ut apocryphae habendae sunt.

Regula IX.

Apocryphae, vel saltem ut graviter suspectae, habeantur, Indulgentiae recentioris assertae concessionis, si ad inusitatum numerum annorum vel dierum producuntur.

Quas quidem regulas per me infrascriptum Cardinalem eiusdem S. Congregationis Praefectum SS.mo D.no Nostro Leoni PP. XIII relatas in Audientia diei 10 Augusti 1899 eadem Sanctitas Sua approbavit, mandavitque per generale Decretum publicari.

Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. Congregationis die 10 Augusti 1899.

Fr. Hieronymus M. Card. Gotti *Praef.*
A. Archiep. Antin. *Secretarius.*

Commentarii in supradictas regulas, approbante S. Congregatione Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita, ad opportunitatem adiecti.

Ad Regulam Primam.

Haec regula respicit collectionem vulgo-*Raccolta di Orazioni e pie Opere per le quali sono state concesse dai Sommi Pontefici le SS. Indulgenze — Roma — Tipografia della S. C. di Propaganda Fide, 1898.* — Regulae vero fundamentum ex ipso fine, quem sibi S. Congregatio in edendo illo libro praestituit, manifeste patet. Iam enim anno 1877, quando prima editio Collectionis, de qua agimus, ex officio ab ipsa hac S. Cong.ne publicanda praeparabatur, in Decreto praevio haec legebatur declaratio: " Summus Pontifex benigniter annuit, ut *authentica* omnium et singularum precum piorumque operum, quae usque ad presentem diem indulgentiis ditata vel aucta fuere, sylloge seu Collectio per Secretariam eiusdem S. Cong.nis quam diligentissime conficeretur. „ Ideo illa prima, et postea anno 1886 pariter secunda, editio ab eadem S Cong.ne declarata est authentica; nunc vero in Decreto tertiae editioni anni 1898 praefixo ita legitur: " Huiusmodi Collectionem typis S. Cong.nis de Propaganda Fide cusam idem SS. D.nus Nr. Leo Pp. XIII sua apostolica auctoritate approbavit; eaque proinde *uti genuina et authentica Sylloge Indulgentiarum hactenus pro universis Christi fidelibus et pro quibusdam eorum coetibus ibidem designatis concessarum ab omnibus est retinenda.* „

Ad Regulam Secundam.

Approbantibus Benedicto Pp. XIV, et Pio Pp. IX, a S. Congregatione Indulgentiarum diebus 28 Ianuarii 1756 et 14 Aprilis 1856 Decretum est promulgatum huius tenoris (Dec. auth. S. C. Indulg. n. 205 et 371): " Cum experientia quotidie comperiatur, complures indulgentiarum concessiones generales expediri inscia S. Cong.ne, ex quo multi promanant abusus ac confusiones, re mature perpensa, praesenti Decreto declaravit, impetrantes posthac huiusmodi generales concessiones teneri sub nullitatis poena gratiae obtentae exemplar earumdem concessionum ad Secretariam eiusdem S. Congregationis deferre. „ — Id tamen valet tantum quoad indulgentias omnino et sub omni respectu generales: quae scilicet concessae sunt omnibus fidelibus pro quibusdam precibus vel piis operibus, et quidem in perpetuum; non valet de iis, quae requirunt insuper adscriptionem in piam Unionem etc. vel visitationem determinatae ecclesiae, vel quae obligationem imponunt deferendi certum scapulare vel numisma etc., vel quae ad tempus quoddam determinatum conceduntur: istae omnes in-

dulgentiae potius particulares censendae sunt, ad quas Decretum Benedicti XIV et Pii IX non sese extendit.

Constare autem poterit de recognitione indulgentiarum novarum generalium a S. Congregatione peracta, si indulgentiae istae exhibentur a libris vel auctoribus omni fide dignis qui ab ipsa S. Congregatione eiusmodi concessiones accipiunt, vel saltem, eadem permittente, eas lectoribus suis communicant.

Ad Regulam Tertiam.

Agitur hic de indulgentiis non omnino generalibus, de quibus in regula praecedenti, sed aliquo modo particularibus, ut patet ex ipso tenore huius regulae. Iamvero quaedam ex Summariis hic nominatis, uti statim in regula sequenti dicetur, a solis Episcopis recognosci et approbari possunt; alia vero S. Congregationi Indulgentiarum necessario sunt proponenda pro recognitione et approbatione. Patet autem huiusmodi Summaria omnia, si certo ab ipsa S. Congregatione recognita et approbata fuerint, ab omnibus ut certo authentica habenda esse neque alia recognitione et approbatione Episcoporum indigere, etiamsi forte recognitio et approbatio Episcopalis per se sola sufficiens fuisset.

Ad Regulam Quartam.

In nova Constitutione de Prohibitione et Censura Librorum Decretum XVII ita habet: " Indulgentiarum libri omnes, summaria, libelli, folia etc. in quibus earum concessiones continentur, non publicentur absque competentis auctoritatis licentia. „ Et in Decreto XV legitur: " Imagines quomodocumque impressae D. N. I. C., B. M. V, etc. sive preces habeant adnexas, sive absque illis edantur, sine ecclesiasticae auctoritatis licentia non publicentur. „ Hinc patet, de authenticitate indulgentiarum generalium sive particularium quomodocumque impressarum non constare, nisi adsit approbatio auctoritatis competentis; deficit enim elementum necessarium et praescriptum ad authenticitatem cognoscendam et stabiliendam.

Dicitur autem probatio *distincte exprimenda*, id est cum nomine approbantis, cum loco et tempore approbationis datae.

Auctoritas competens in genere est ipsa S. Congregatio Indulgentiarum, exceptis tamen casibus sequentibus, in quibus etiam approbatio Ordinarii loci sufficit (Decret. auth. n. 383):

1.° Si agatur de edenda concessione alicuius indulgentiae particularis, vel de edendo Summario indulgentiarum, quod ex uno tantum Brevi Apostolico vel Rescripto desumendum est;

2.° Si agatur de Summario ex auctoritate S. Congregationis iam vulgato; excepto tamen elencho indulgentiarum, ut aiunt, Apostolica-

rum (pro coronis, numismatibus etc.), qui ubicumque et quovis idiomate edatur, approbationem S. Congregationis requirit; excepta etiam quavis versione integrae Collectionis Indulgentiarum " Raccolta „ dictae; singulae tamen indulgentiae in eadem contentae auctoritate Episcopi, ut patet, publicari possunt;

3.° Si agatur de Summariis illarum Confraternitatum, quae ex concessione S. Sedis ab Institutis Religiosis eriguntur vel ab Archiconfraternitatibus aggregantur; tunc enim sufficit recognitio et approbatio Episcopi illius loci, ubi eiusmodi Instituta religiosa vel Archiconfraternitates sedem principalem habent (Decr. Auth. n. 388).

In omnibus aliis casibus recognitio et approbatio ipsius S. Congregationis requiritur, praesertim si agatur de Summario indulgentiarum vel antea collecto, sed numquam approbato, vel nunc primum ex diversis concessionibus colligendo.

Patet denique, huiusmodi Summaria omnia, si certo iam ab ipsa S. Congregatione recognita et approbata fuerint, ab omnibus ut certo authentica habenda esse, neque alia recognitione et approbatione Episcoporum indigere, etiamsi forte ex dictis recognitio et approbatio episcopalis per se sola sufficiens fuisset.

Ad Regulam Quintam.

Indulgentiae huius generis a gravissimis auctoribus semper iudicatae sunt alienae ab usu Sedis Apostolicae. Revera si concessae referantur ante saeculum XIV, stare non possunt cum antiquiori Ecclesiae disciplina (ita Theodor. a Spiritu Sancto de Indulgentiis II, 247): manifesto enim constat saeculo XIII et etiam XIV adhuc indulgentias fuisse valde exiguas (v. g. 10, 20, 40 dierum, unius anni, raro 5 annorum vel 7, rarissime 20 annorum). Quod si posterioribus saeculis attribuantur, multa quidem extant authentica Decreta, quibus eiusmodi indulgentiae reprobantur ut apocryphae, sed ne unum quidem adhuc afferri potuit documentum talis concessionis, quod sit *certo authenticum*. Si vero aliquod dubium de quadam huius generis indulgentia extare posset, nuper Decreto huius S. Congregationis d. d. 26 Maii 1898 omnes indulgentiae mille vel plurium millium annorum sunt revocatae: ita ut hodie ne una quidem admitti possit.

Ad Regulam Sextam.

Christifidelibus in articulo mortis constitutis Summi Pontifices magna liberalitate indulgentiam plenariam concedere consueverunt, ea sub conditione, ut saltem contriti corde (si SS.ma Sacramenta Pœnitentiae et Communionis recipere non potuerint) nomen Iesu ore, vel saltem corde, devote invocaverint, et mortem ut stipendium peccati de manu Domini aequo animo susceperint. Sed praeter articulum mor-

tis indulgentiam plenariam fidelibus pauca dumtaxat verba recitantibus concedere nunquam mos fuit sanctae Sedis. Revera in tota Collectione authentica precum piorumque operum, quae " Raccolta „ dicitur, ne unum quidem exemplum huius generis invenitur; si forte excipias orationem illam notissimam " En ego, o bone et dulcissime Iesu „ ante imaginem Crucifixi recitandam. Sed in primis ea oratio non adeo paucis verbis constat et in ea supponitur aliqua meditatio dolorum ac vulnerum Iesu Christi Crucifixi, ac praeterea ad plenariam indulgentiam lucrandam confessio et communio et etiam preces ad mentem Summi Pontificis requiruntur. Quare hic repeti potest, quod in praecedenti regula explicanda dicebatur, nullum scilicet extare documentum *certo authenticum*, quo Christifidelibus pauca solum verba recitantibus concessa fuerit unquam a Summis Pontificibus indulgentia plenaria; multa vero Decreta certa tales indulgentias ut apocryphas vel suspectas repudiant.

Ad Regulam Septimam.

Haec regula explicatione vix indiget. Cum enim indulgentiae ex piis solummodo et rationabilibus causis concedi debeant, S. Sedes nunquam eiusmodi naenias vel ridicula vel impossibilia promisit in elargiendis indulgentiis: immo ne fallaci spe et noxia praesumptione fidelium mentes deciperentur, plura Concilia opportune eos monuerunt, ne libellis vel scriptis huiusmodi temere fidem haberent (Cfr. Theodor. a Spir. Sancto II, p. 327). Sane catalogi indulgentiarum a Summis Pontificibus proscriptarum id manifeste evincunt. Sufficiat ex multis citare orationem quamdam, quae inventa fuisse dicebatur in sepulcro D. N. I. C. et revelata olim Sanctis Elisabethae, Reginae Hungariae, Mechtildi et Birgittae, quae quidem cum omnibus suis promissionibus extravagantibus iam anno 1678, et nunc iterum Decreto 26 Maii 1898 ab hac S. Congregatione ut apocrypha reprobata est.

Ad Regulam Octavam.

Etsi Summi Pontifices praeteritis saeculis ea etiam formula in indulgentiis concedendis usi sint, ut Christifidelibus certas orationes (non pauca tantum verba, uti supra in regula sexta) recitantibus, vel pia quaedam opera peragentibus liberationem unius animae ex purgatorio promitterent, id tamen communiter alio sensu intelligi non debet quam ut indulgentia quaevis plenaria fidelibus viventibus a Summis Pontificibus oblata, etiam animae cuicumque in purgatorio detentae applicabilis declarata fuerit, uti fert stylus Curiae hodie usitatus. Certo autem ex authenticis documentis probari nequit, quemquam illorum liberationem plurium simul animarum a purgatorio unquam promisisse multoque minus pro recitatione unius alteriusve precis tantum.

Quemadmodum igitur assertiones eiusmodi uti male fundatae haberi debent, ita etiam indulgentiae promissionibus talibus adiectae, ut apocryphae nulliusque valoris reiiciendae sunt: eo vel magis quod eiusmodi indulgentiae plerumque iis inusitatis modumque excedentibus sunt accensendae, de quibus in regula praecedenti dictum est.

Ad Regulam Nonam.

Ecclesia ex multo iam tempore indulgentias partiales, ut notum est, certis quibusdam formulis stabilibus concedere solet, uti v. g. 50, 100, 200 vel 300 dierum, vel unius anni, vel 3, 5, 7 annorum et totidem quadragenarum; sed a praxi Sedis Apostolicae omnino alienae sunt indulgentiae v. g. 1080 dierum, quemadmodum legebantur indicatae in quibusdam numismatibus B. M. V., quae ante quadraginta fere annos Laureti vendebantur: quae ideo ab hac S. Congregatione die 23 Februarii 1856 declaratae sunt apocryphae (Decr. auth., n. 370). Nostris hisce diebus saepe in foliis ideo indulgentiae maximi dierum numeri indicantur, quia auctores seu editores *numeros annorum et quadragenarum proprio suo arbitrio in correspondentes numeros dierum converterunt;* ita ut calculo huiusmodi facto statim mille vel plura millia dierum indulgentiae prodierint. Quod quidem ex aemulatione quadam non laudabili provenire indubium est: ita enim demonstrare ad oculos volunt, indulgentias v. g. unius confraternitatis vel pii operis esse maiores illis, quae aliis similibus fuerunt concessae. Desiderandum valde est ut Ordinarii locorum eiusmodi schedas vel libellos minime approbent, etiamsi calculus veritati undequaque respondere videretur.

II.

Circa l' estensione delle indulgenze del salmo Exaudiat *ai Terziarii secolari Francescani.*

Trevirensis — 29 Aug. 1899 — Iam inde ab anno 1623 sub die 23 Decembris a f. r. Urbano VIII Eremitis Monachis Camaldulensibus indultum erat, et dein a s. m. Pio Pp. IX sub die 7 Augusti 1868 extensum fuit ad Fratres Minores, quos Capuccinos nuncupant, in Coenobiis degentes privilegium ut sequitur " qui (ex eis) confessi et s. " Synaxi refecti fuerint et Psalmum cuius initium est " *Exaudiat te* " *Dominus* etc. „ cum orationibus pro Romano Pontifice et S. Matre " Ecclesia recitaverint, et qui illa recitare ignoraverint, eisdem Psal- " mi et orationum loco ter Orationem dominicam et toties Salutatio- " nem angelicam dixerint, ac simul pro unione et pace inter Principes

" christianos confovenda ac fidei catholicae exaltatione oraverint, eas " omnes indulgentias et peccatorum remissiones consequentur, quas " consequerentur, et consequi possunt si quadragesimis et aliis anni " temporibus et diebus Ecclesias et pia loca quaecumque tam in alma " Urbe nostra, quam extra eam et alibi ubicumque locorum, terra- " rum et gentium in Orbe christiano existentia, in quibus stationes " essent indictae, ac Christifidelibus illas visitantibus indulgentiae et " aliae gratiae spirituales sunt propositae, personaliter visitarent et " ad illa se conferrent. „

Iam vero quum per Breve Apostolicum d. d. 7 Iulii 1896 Ss.mus D.nus Nr. Leo Pp. XIII denuo concessisset ad quinquennium, ut sodales Tertii Ordinis Saecularis S. Francisci participes essent Indulgentiarum quibus primus et secundus Ordo Franciscalis pollet, factum quoque est ut Sodalibus praedicti Tertii Ordinis Indulgentiae pro recitatione Psalmi " *Exaudiat* „ communicatae censerentur; quod alicubi edi et vulgari coeptum est per libellos, schedulas vel foliola. Quum vero de tali communicatione non omnes idem sentirent, id permovit Episcopum Trevirensem, ut hanc S. Cong.nem Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositam adiret et quaereret:

An sustineatur asserta communicatio huius Indulti de Psalmo Exaudiat *omnibus Sodalibus Tertii Ordinis Saecularis Franciscalis, vel saltem Sodalibus qui ab Ordine Fratrum Minorum Capuccinorum dependent?*

Factaque de praefatis omnibus relatione SS.mo D.no N.ro Leoni Pp. XIII per me infrascriptum S. Cong.nis Praefectum in Audientia mihi concessa die 29 Augusti 1899, Sanctitas Sua ad utramque quaesiti partem respondit:

Negative;

Et hanc solutionem communicari mandavit R.mis Ordinariis, ut nec typis imprimi nec fidelibus annuntiari permittant assertam communicationem concessionis de qua agitur.

Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. Congreg. die 29 Aug. 1899.

Fr. Hieronymus M. Card. Gotti *Praefectus.*
Pro R. P. D. Ant. Archiep. Antinoen. *Secret.*
Ios. M. Canonicus Coselli *Substitutus.*

III.

Si concede ai diocesani di Bologna che possano appartenere al Terz' Ordine di S. Domenico, pur ascritti ad altro Terz' Ordine.

Beatissimo Padre,

Domenico Svampa Cardinale Arcivescovo di Bologna, prostrato al

bacio dei SS.mi Piedi, umilmente implora dalla Sovrana Clemenza che ai suoi Diocesani sia concessa la desideratissima grazia di poter appartenere al Terz' ordine di S. Domenico, sebbene siano ascritti ad altro Terz' Ordine: la qual grazia riuscirà in devoto omaggio di pietà alla memoria del glorioso Patriarca S. Domenico, che onorò di speciale predilezione la Città di Bologna, e che morendo in questa città le ha lasciato il prezioso tesoro delle sante sue Spoglie.

Che della grazia, ecc.

Sanctissimus Dominus noster Leo Papa XIII, attentis expositis et de speciali gratia, benigne annuit ut Christifideles Bononiæ tantum degentes cooptari valeant in Tertium Ordinem sæcularem Sancti Dominici, quamvis jam alteri Tertio Ordini fuerint adscripti, non obstante Decreto Sacræ Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præpositæ d. d. 31 Januarii 1893, in una Tertii Ordinis Sæcularis S. Francisci, aliisque in contrarium facientibus. — Datum Romæ ex secretaria ejusdem Sacræ Congregationis, die 8 Augusti 1899.

Fr. Hieronymus M. Card. Gotti, *Praef.*
Ant. Archiep. Antinoen. — *Secret.*

Segreteria dei Brevi

Si concedono 200 giorni d' indulgenza a chi recita alcune orazioni al Cuore Eucaristico di Gesù (1).

LEO PP. XIII.

AD PERPETUAM REI MEMORIAM.

Dilectus filius Eduardus Thomas Sacerdos et Vicarius Generalis Dioecesis Parisiensis enixas nobis preces humiliter adhibuit, ut fidelibus nonnullas orationes in honorem Cordis Eucharistici Iesu Christi devote recitantibus partialem ducentorum dierum indulgentiam largiri de nostra benignitate velimus. Nos autem quibus nihil antiquius est, neque magis gratum, quam ut christiani populi pietas erga Sacratissimum Christi Cor et amoris Sacramentum potiora in dies incrementa capiat, votis hisce annuentes, de omnipotentis Dei misericordia ac BB. Petri et Pauli Apostolorum Eius Auctoritate confisi, omnibus et singulis fidelibus ex utroque sexu ubique terrarum existentibus, qui quolibet anni die, quovis idiomate dummodo fidelis versio sit iuxta exemplaria, qua in Tabulario Secretariae Nostrae Brevium asservari iussimus,

(1) Vedi ciò che si è detto a pag. 56 di questo Vol. intorno a questa concessione.

quamlibet recitaverint e quatuor sequentibus precibus; nempe precem Cordi Eucharistico Iesu, quae gallice incipit per haec verba *Coeur eucharistique de Iésu, doux compagnon de notre exil;* Consecrationem Cordi Eucharistico Iesu scilicet *Iésus, Maître adorable;* Orationem Iaculatoriam *Coeur eucharistique de Iésus qui brûlez d' amour pour nous;* tandem emendationem onorificam eidem Eucharistico Sacro Cordi Iesu *Coeur eucaristique de mon Dieu,* quoties id egerint contrito saltem corde, toties iis in forma Ecclesia consueta de poenalium dierum numero ducentos expungimus. Verum enim vero praecipimus ut harum Litterarum exemplar ad Secretariam transmittantur Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositam, ut iuris est, nec non volumus ut praesentium Litterarum transumptis seu exemplis etiam impressis manu alicuius Notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quae adhiberetur ipsis praesentibus, si forent exhibitae vel ostensae. Tandem elargimur fidelibus iisdem liceat, si malint, partialibus hisce relaxationibus labes poenasque vita functorum expiare. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris.

Datum Romae apud Sanctum Petrum sub Anulo Piscatoris, die VI Februarii MDCCCXC, Pontificatus Nostri anno Vigesimo primo.

A. Card. Macchi.

SS.mi Domini Nostri
LEONIS DIV. PROV. PP. XIII.

EPISTOLA

Ad Archiepiscopos et Episcopos Brasiliae (1)

Paternae providaeque Nostrae in gentem vestram sollicitudinis magnopere laetamur haud mediocrem fructum, vestra potissimum industria, Venerabiles Fratres, fuisse perceptum. Apostolicis enim Litteris inhaerentes, quas dedimus die II mensis Iulii anno MDCCCXCIV, studio ac labore vestro effecistis ut et excitaretur in populo pietas, et in sacri ordinis viris vetus disciplina revivisceret. Neque vero Nos latet quantum operae contuleritis ad incolumitatem et iura tuenda religiosorum Sodalium, qui ex antiquis Familiis istius regionis superfuerunt, ad eosque in pristinum instituti florem revocandos; quibus utilissime consociantur alii ex Europa Fratres, quorum nobilem impetum non longitudo itineris, non inclementia coeli, non dissimillimi mores retardarunt. Accedunt recentius institutae Congregationes, eaeque complures, concordi

(1) Richiamiamo l'attenzione sulle saviissime norme date qui soprattutto pei Seminarii, opportune e salutari per ogni dove.

studio vestro accitae, sive condendis aut moderandis ephebeis, sive sacris missionibus obeundis, sive aliis praestandis in sacerdotali munere, ad quae impar numero clerus iste minime sufficeret. Non ultimam denique afferunt solatii causam Seminaria apud vos vel aucta numero vel in melius restituta.

Fausta haec initia et habiti huc usque progressus spem iniiciunt brevi fore, ut amplificatae per Nos istic sacrae Hierarchiae maiora in dies incrementa respondeat. Quod quidem quum probata industria ac perspecta diligentia vestra, Venerabiles Fratres, tum etiam prona ad pietatem et indole et consuetudine Brasilianorum gens satis polliceri videntur.

Sunt quaedam tamen ad rei catholicae profectum ita necessaria, ut ea semel attigisse non satis sit; commemorari saepius et commendari velint. Huc potissimum pertinet cura in Seminariis collocanda, quorum cum statu fortuna Ecclesiae coniungitur maxime. In eorum igitur disciplina instauranda illud in primis cordi est, quod nonnulli sacrorum antistites iam feliciter praestiterunt, ut separatis aedibus, suisque seorsim institutis ac legibus, degant alumni, qui spem afferant sese Deo mancipandi per sacros ordines, eorumque domus retineant Seminarii nomen, aliae, instituendis ad civilia munia adolescentibus, Convictus vel Collegia episcopalia nuncupentur. Quotidiano enim usu constat, mixta Seminaria Ecclesiae consilio ac providentiae minus respondere; ea contubernia cum laicis causam esse quamobrem clerici plerumque a sancto proposito dimoveantur. Hos decet vel a prima aetate iugo Domini assuescere, pietati vacare plurimum, inservire sacris ministeriis, vitae sacerdotalis exemplo conformari. Arcendi ergo mature a periculis, seiungendi a profanis, instituendi iuxta propositas a sancto Carolo Borromeo leges saluberrimas, quemadmodum in Europae Seminariis praecipuis fieri videmus.

Eadem vitandi periculi ratio suadet ut comparetur alumnis rusticatio ad feriandum, nec arbitrium relinquatur suae cuique ipsorum adeundae familiae. Multa enim pravitatis exempla manent incautos, praesertim in colonicis iis domibus, ubi operariorum familiae glomerantur; quo fit ut, in iuveniles cupiditates proni, aut ab incoepto deterreantur, aut sacerdotes futuri sint offensioni populo. Rem istic iam tentatam feliciter a quibusdam Episcopis maxime commendamus, auctoresque sumus vobis, Venerabiles Fratres, ut facta communiter eiusmodi lege, adolescentis cleri tutelae melius in posterum prospiciatis.

Nec minus in votis est, quod alias significavimus, ut scribendis vulgandisque catholicis diariis naviter aeque ac prudenter impendatur opera. Vix enim, quae nostra aetas est, aliunde haurit vulgus opiniones sibique fingit mores, quam ex quotidianis hisce lectionibus. Interim

aegre est iacere arma haec apud bonos, quae impiorum manibus tractata lenocinio callidissimo, miserrimum fidei et moribus exitium parant. Acuendus igitur stilus est excitandaeque litterae, ut veritati vanitas cedat et incorruptae voci rationis atque iustitiae sensim obsequantur praeiudicatae mentes.

Huic utilitati finitima est alia, quae ex accessione catholicorum hominum ad rempublicam eorumque cooptatione in coetum oratorum legibus ferendis derivatur. Neque enim voce minus quam scripto, neque gratia et auctoritate minus quam litteris optimae quaeque causae iuvari possunt. Adscisci etiam aliquando in eos coetus sacri ordinis viros haud inopportunum videtur; quin etiam iis praesidiis et quasi Religionis excubiis optime licet Ecclesiae iura tueri. Verum illud cavendum maxime, ne ad haec fiat tanta contentio, ut misera ambitione magis aut partium caeco studio, quam rei catholicae cura impelli videantur. Quid enim indignius, quam digladiari sacros ministros ut ex procuratione reipublicae rem perniciosissimam in civitatem inducant, seditionem atque discordiam? Quid vero si in deteriorum consilia ruentes constitutae auctoritati perpetuo adversentur? Quae omnia mirum quantum offensionis habent in populo et quantum invidiae conflant in clerum. Modeste igitur utendum iure suffragii; vitanda omnis suspicio ambitionis, reipublicae munia capessenda prudenter; a supremae vero auctoritatis obsequio desciscendum nunquam.

Placuit iterum, Venerabiles Fratres, hortatores esse ad eas artes, quibus christianæ rei bono apud vos opportune consulatur. Atque utinam egregiae voluntati vestrae non essent impares vires, nec optimis consiliis in usum deducendis impedimento esset angustia pecuniae. Neque enim, ut antea, ex publico aerario suppeditantur sumptus aut Vobis, aut Canonicorum Collegiis, aut Seminariis aut Curionibus, aut aedificationi templorum. Una paene restat, cui liceat inniti, gratificandi popularis voluntas. Nihilominus hac in re spem affert eximiam Brasilianae gentis consuetudo, ex animi sui nobilitate, in largitiones paratissima, praesertim in iis quae pertinent ad bene de Ecclesia merendum. Atque hanc scilicet ipsorum laudem Litteris Nostris superius memoratis exornavimus, quum de dote constituenda novis dioecesibus, quae opis indigent maxime, nihil habere Nos diximus quod praeciperemus; in Brasiliani populi pietate ac religione satis Nobis esse fiduciae, ipsum episcopis non defuturum. Ac libenter quidem in exemplum proponeremus effusam benignitatem, qua septentrionalis Americae filii suis episcopis, longe numero pluribus, itemque catholicis collegiis, scholis, ceterisque piis institutis certatim occurrunt, nisi vestra natio domesticis exemplis iisque splendidissimis abundaret. Memoria ne excidat quot conspicua templa maiores vestri extruenda curaverint,

quot monasteriis dotem constituerint, quam grandia christianae pietatis ac beneficentiae vobis monumenta reliquerint.

Opitulandi autem Ecclesiae necessitatibus modi suppetunt plures. In his perutile ducimus ut sua in quaque dioecesi constituatur arca, qua annuam conferant stipem fideles, ab delectis e coetu nobiliore viris ac feminis colligendam, nutu et ductu Curionum. Decet autem horum primas esse in largiendo partes; quod optime efficient, si ex certis redditibus, quibus ipsi fruuntur saepe lautissimis, aliquid cedant, et super incertos proventus vim aliquam pecuniae sibi solvendam imponant, instar vectigalis. — Nec minus auxilio esse possunt episcopis inopia laborantibus monasteria illa piaeque sodalidates, quibus amplior est res; rectisque publico bono fuerit consultum si arcae dioecesanae destinetur haud exigua illa pecuniae summa, quae in profana spectacula solet a quibusdam ex memoratis sodalitatibus coniici.—Si qui denique, fortunae bonis prae ceteris affluentes, maiorem sectari morem laudabilem velint ac testamento cavere sive piis sodalitatibus, sive coetibus aliis exercendae beneficentiae gratia, eos vehementer hortamur ut pecuniae summam aliquam meminerint legare episcopis, qua hi relevati et res Ecclesiae et dignitatem suam tueri valeant.

Vestram egimus causam, Venerabiles Fratres, Nos ipsi, quos temporum iniuria cogit Petri stipem rogare constantius. Ceterum vos primum erigat cogitatio fiduciae in Deo collocandae, *quoniam ipsi cura est de nobis* (1): animoque subeant Apostoli verba; *qui autem administrat semen seminanti, et panem ad manducandum praestabit, et multiplicabit semen vestrum, et augebit incrementa fruguin iustitiae vestrae* (2). Clerus vero ac populus, quibus regendis Spiritus Sanctus vos posuit episcopos, sibi oculis proponant pristinam illam credentium liberalitatem, quorum multitudinis *erat cor unum et anima una* (3); qui de sancta Ecclesiae societate multo magis quam suis de fortunis solliciti, *vendentes afferebant pretia eorum quae vendebant, et ponebant ante pedes Apostolorum* (4). Meminerint Pauli verba, quibus eos ad ultimum compellamus: *Rogamus autem vos, fratres, ut noveritis eos, qui laborant inter vos, et praesunt vobis in Domino, et monent vos, ut habeatis illos abundantius in charitate propter opus illorum* (5).

Interea, caelestium munerum auspicem ac benevolentiae Nostrae testem, Vobis, Venerabiles Fratres, Clero populoque vestro Apostolicam benedictionem peramanter in Domino impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum die XVIII Septembris an. MDCCCXCIX, Pontificatus Nostri vicesimo secundo.

LEO PP. XIII.

(1) I Petr. v. 7. (2) II Cor. IX, 10. (3) Act. IV, 32. (4) Act. IV. 34-35. (5) I Thess. V, 12-13.

CONSULTAZIONI.

XII.

Se l' appello da una sentenza di censura sia in devolutivo *solo, ovvero anche in* suspensivo ; *e se cade in censura chi acquista indebitamente, in nome di altri, beni ecclesiastici usurpati.*

Gesualdo sacerdote vien dichiarato scomunicato dal suo Vescovo, perchè imputato di avere acquistato indebitamente, per mezzo ed a nome del fratello, un fondo ecclesiastico dal demanio italiano. Gesualdo appella da tal sentenza alla S. Sede, e intanto non si considera censurato. Il Vescovo, non ostante l' appello, lo sospende *a divinis* come irregolare.

Si chiede :

1.° L' appello da una sentenza di censura sospende la censura ?

2.° Cade in censura chi acquista, per mezzo ed a nome di un altro, un fondo ecclesiastico usurpato ?

3.° Che dire di Gesualdo e del suo Vescovo ?

Al primo — Per conoscere quando l' appello da una sentenza di censura sospende la censura, fa d' uopo distinguere varie sentenze che possono emettersi in rispetto a tal materia. Altra infatti è la sentenza *comminatoria ;* altra la sentenza *declaratoria ;* altra la sentenza *condizionata ;* altra la sentenza *assoluta e diretta* della censura.

La sentenza *comminatoria* è quando si dà un ordine sotto pena di censura, *ferendae sententiae,* in cui la censura si minaccia solamente.

La sentenza *declaratoria* è quando si dichiara che qualcuno ha incorso la censura, comminata *a jure* ovvero *ab homine, latae sententiae,* per decreto generale, o anche particolare.

La sentenza *condizionata* è quando la censura è allegata a qualche condizione p. e. ad un perentorio, ad una recidiva, ad un qualche modo di adempiere il precetto ecc.

La sentenza *assoluta e diretta* finalmente è quando la censura si fulmina assolutamente e direttamente contro qualcuno da chi ne ha la potestà.

Tutte le prefate sentenze sono *in devolutivo* allorchè se ne produce appello ; ma non tutte sono *in suspensivo.*

La sentenza *comminatoria,* dedotta in appello, è *in devolutivo et in suspensivo.* E però quando il Vescovo abbia intimato un precetto sotto minaccia di censura, donde si produce appello al superiore, il pre-

cetto colla censura restano sospesi, e benchè dopo l' appello si fulmini la censura, questa non ha valore. Si ascolti il Reiffenstuel (L. V Decr. Tit. 39, n. 245): " Si quis ante censuram iam latam a comminatione illius appellet, excommunicatio a comminante amplius ferri non possit et, lata, sit manifeste nulla, adeoque minime curanda. „

La sentenza *declaratoria*, da cui si produce appello, produce parimenti effetto *in devolutivo et in suspensivo*. E però dopo la dichiarazione della incorsa censura, se si appella al Superiore, la dichiarazione stessa vien sospesa fino al termine dell' appello. Così il Riganti (In Reg. LXVI Cancellar. n. 63): " Cum quis declaratur incidisse in excommunicationem, et ab hac sententia declaratoria appellat, et hoc casu valida est appellatio et iudex tenetur illi deferre, nec interim reus est habendus pro excommunicato. Ratio est quia appellatio a tali declaratoria operatur ad utrumque effectum (devolutivum et suspensivum). „ Così pure il Barbosa in cap. *Pervenit.* de Appell.; il Bonacina *de Censuris* disp. 1, qu. 2, punct. 6, n. 7; il Monacelli in Form. Tom. III, pag. 70, n. 20; il Pirhing *in Ius Canon.* T. I. tit. 28, n. 50; il Fagnano in Cap. *Cum super eo* n. 49 et 50 *de Appell.* etc. (1).

Se n' eccettua il caso quando il delitto è notorio; imperocchè allora non si ammette appello, e però si dà corso alla dichiarazione del Vescovo: " In causis, dice il Pirhing (L. II Tit. 28 sect. IV de App. n. 52), aut delictis notoriis non recipitur appellatio, sed ea non obstante sententia executioni mandari potest. „ E lo prova dal c. *Pervenit*, 13, *de Appell.* e dal c. *Consuluit*, 14 *eiusd. tit.* — Si noti però che il delitto dev' essere veramente notorio e certo, da non potersi con nessuna ragione scusare. Quando il delitto non è notorio, ovvero è dubbiamente notorio e il reo adduce qualche buona ragione in suo favore al giudice *a quo*, in tal caso si dà luogo all' appello e la sentenza vien sospesa.

Il delitto poi può dirsi notorio per più capi: 1.° Per l' evidenza del fatto, che non può in nessun modo celarsi (*cap. ult. de cohab. clericor. et cap. cum olim, 24 de verbor. signif.*) — 2.° Per la confessione del reo in giudizio (cap. *Romana, 3, de Appell. in 6.*) — 3.° Per la sen-

(1) Si noti quello che qui soggiunge il Riganti rispetto all'appello *in suspensivo* dalla sentenza *declaratoria* della censura: " Quod serio animadvertendum videtur, quia multi in hoc decipiuntur. Et forte hic casus, qui est admodum frequens, praebuit occasionem DD. Inquisitoribus Lusitaniae existimandi in eo Regno censuras contemni ab iis qui denunciati fuerunt excommunicati, et praecipue a Regularibus propter contumaciam in parendo mandatis et litteris Apostolicis, qui tamen, interposita appellatione, habendi non sunt pro excommunicatis, nisi forsan crimina essent notoria, in quibus non admittitur appellatio. „

tenza di condanna passata in cosa giudicata *(cap. ult. de cohab. clericor.; Glossa hic v. confessione)* — 4.° Per testimonianze idonee in giudizio, a cui niente fu opposto; giacchè anche dalle prove giudiziali può sorgere la notorietà *(cit. cap. olim; Abbas hic. n. 4)*: ciò però quando fu conchiuso in causa e si rinunziò alle prove (Glossa in cap. *Significaverunt*, 37, v. *Liquere de testibus)*. Così il cit. Pirhing l. c. n. 55.

Anche la sentenza *condizionata* per l'appello vien sospesa, purchè l'appello non si produca innanzi che la condizione siasi avverata e la censura incorsa. Ed in generale vien sempre sospeso l'effetto della censura quante volte l'appello si dichiara prima che al reo la censura sia stata direttamente ed assolutamente inflitta. Così insegnano i DD. col Reiffenstuel, il quale scrive (L. II Decr. Tit. 28, n. 214): " Dicitur notanter n. 212 *fallit in censuris ecclesiasticis absolute inflictis* (in quibus absolute et directe latis appellatio non sortitur effectum suspensivum). Nam secus est dicendum si censura nondum fuerit lata, sed solum comminata atque in posterum ferenda, aut si fuisset lata dumtaxat sub conditione, v. g. nisi inter certos dies satisfecerit, sciat Sempronius se esse excommunicatum, suspensum aut interdictum: siquidem appellatione ante eventum conditionis interposita (et multo magis si censura nullo modo lata est, sed solum facta eius comminatio) suspenditur huiusmodi censura, eiusque effectus impeditur, per textum expressum in c. *Praeterea* 40, ubi Abbas *n. 1 et 3*, Barbosa *n. 1 et 4 h, t.* et communis. „ — Ecco infatti il tenore del cit. c. *Praeterea* 40, *de Appell.*: " Praeterea requisiti fuimus si quis iudex ita protulerit sententiam: Nisi Sempronio intra viginti dies satisfeceris, te excommunicatum vel suspensum aut interdictum esse cognoscas: ille in quem fertur sententia medio tempore appellans, ad diem statum minime satisfecerit, utrum ille sententia tali ligetur, aut interpositione appellationis tutus existat? Videtur autem nobis quod huiusmodi sententia appellationis obstaculum debeat impedire „ (1).

---

(1) Il Fagnano (In 2 Decret. in c. *Super eo de Appell.*, n. 51 et 52) qui propone una bella quistione, che può dar molta luce al già detto. Se è vero, com'è verissimo, che quando l'appello si produce prima che la censura sia inflitta, questa inflitta poi, non avrà valore sino all'esito dell'appello, può darsi il caso che quando il Vescovo si accinga a proferire la censura, prima che l'abbia proferita, il reo verbalmente (il che può farsi senza dubbio) dica di volersene appellare. In tal caso varrà o pur no la censura prima dell'esito dell'appello?

Il Fagnano distingue: o il reo ha certamente proferita la parola *appello* prima che il superiore abbia pronunziata la censura; o non *certamente*. — Se *certamente*, l'appello ha effetto devolutivo insieme e sospensivo, e però la censura non vale prima dell'esito dell'appello. Se poi sarà dubbia la priorità dell'appello sulla censura, in tal caso dividonsi i pareri. Alcuni cre-

Non resta infine che la sentenza *assoluta e diretta* della censura, la quale abbia in appello effetto devolutivo solamente e non sospensivo. La censura, inflitta appena da chi ne ha facoltà, trae seco la esecuzione, senza che valga lo eccepire che fu data ingiustamente. Si può appellare dalla detta censura; ma fino a che l'appello non siasi espletato, la censura produce sempre il suo effetto, ed il reo dovrà considerarsi come censurato. Così a coro tutti i DD., e così ha sancito chiaramente lo stesso diritto. Si ascolti il Pirhing, il quale riferisce le parole del diritto (L. II, Tit. 28, sect. III, n. 49): " Per appellationem interpositam a sententia excommunicationis ab homine latae, vel alterius censurae, non solum ea non suspenditur, sed etiam non impeditur eiusdem denunciatio, sive quo minus iudex talem excommunicatum esse, denunciare et declarare possit, non obstante appellatione; prout expresse statutum habetur *c. Pastoralis*, 53, § *Verum h. t.* " Nam, quia saepe accidit, ut aliquis a iurisdictione sui or- " dinarii judicis quoad certum articulum, ad tempus per legitimam " appellationem eximatur; ideo quaesitum fuit ex Papa Innocentio " III si iudex ecclesiasticus Episcopus v. g. in dioecesanum suum " sententiam excommunicationis proferat; ille vero ab ea tamquam " irrationabiliter, seu iniuste lata appellet, utrum Episcopi iurisdictio " censeri debeat pendente appellatione, suspensa esse, ac veluti dor- " mire, perinde ac si ante latam excommunicationem appellatio facta " fuisset: an vero nihilominus eumdem denunciare possit, et ad tem- " pus ecclesiasticis beneficiis clericum privare? Ad hoc respondet " Papa: Cum excommunicatio secum trahat executionem et excom- " municatus per denunciationem plus non ligetur; ideo non obstante " appellatione, ipsum excommunicatum esse denunciare potest Epi- " scopus ut ab aliis vitetur; et insuper illi reditus ecclesiae commu- " nio est interdicta. „

Possiamo adunque conchiudere che quando viene inflitta assolutamente e direttamente una censura (sia di scomunica, sia di sospensione, sia d'interdetto) da chi ne ha legittima autorità, vuolsi sempre mantenere fino a che o chi l'ha inflitta ovvero il superiore, non l'abbiano rivocata. Non così però quando la censura o si commina, o si

---

dono che l'appello sia solo in devolutivo, essendo certa la giurisdizione del Vescovo e la censura fulminata, e dubbia la priorità dell'appello. Altri opinano che l'appello sia in devolutivo ed in sospensivo, dovendosi presumere la precedenza dell'appello che favorisce la libertà. Il Fagnano concilia insieme i due pareri, ritenendo il primo da seguirsi nel foro di coscienza; come più sicuro; il secondo nel foro contenzioso, stante il dubbio. — Si tenga presente però che il Fagnano, dottissimo autore, è nondimeno rigidissimo nei suoi pareri.

dichiara, o si dà condizionata: in questi casi, interposto l'appello, la censura non ha vigore quand'anco, dopo, venga dal Vescovo significata.

Al secondo — Esaminiamo ora il caso di uno che acquista, per mezzo ed a nome di un altro, fondi ecclesiastici usurpati. Questo caso pare ben previsto proprio dal Tridentino al Cap. 11.° della sess. 22.ª in cui punisconsi di scomunica riservata al Papa gli usurpatori dei beni ecclesiastici e dei luoghi pii. Sta detto ivi che colgono la censura tutti coloro chè siffatti beni " per se vel per alios..... seu etiam per suppositas personas clericorum vel laicorum.... in proprios usus convertere illosque usurpare praesumpserit. „ Non solo adunque chi usurpa quei beni o li addice a sè direttamente, ma anche chi fa ciò per mezzo di altri, o di supposte persone, cade nella inflitta censura.

Vero è che per cadervi, occorre non solo di servirsi in ciò di altre persone, e pagarne il prezzo, ma convertire altresì quei beni in usi proprii: *in proprios usus convertere et usurpare praesumpserit.* Or se diasi il caso che qualcuno abbia eccitato altri a quella compra, gli abbia fornito anco il danaro, ma non abbia voluto partecipare alla proprietà di quello acquisto, cadrebbe quegli in censura? Questo caso, a ben considerarlo, non riguarda che la cooperazione a tale acquisto, non l' azione principale dell' acquisto medesimo. E neanco riguarda il mandato, che si compie tutto a beneficio del mandante: riguarda solo il consiglio e l' aiuto. — Dimostrammo già (V. nostre *Consultazioni Morali* Cons. I, p. 8) che il cit. capo del Tridentino non estende la censura che ai soli veri mandanti, non ai consulenti, nè a coloro che forniscono aiuti. Non pare adunque che chi eccita e fornisce i mezzi alla compra di beni ecclesiastici usurpati, senza partecipare all' acquisto, cada in detta censura, benchè pecchi gravemente e più assai forse di chi compie a suo profitto l' acquisto.

Al terzo — Premesse le quali cose, possiamo facilmente risolvere il nostro caso. Gesualdo sacerdote viene accusato di avere acquistato indebitamente, per mezzo ed a nome del fratello, un fondo ecclesiastico usurpato. Il Vescovo lo dichiara incorso nella scomunica del Tridentino. Gesualdo appella al Metropolitano, e intanto non si considera scomunicato. Il Vescovo, non ostante l' appello, lo sospende *a divinis* come irregolare. — Che Gesualdo, se vera la imputazione, abbia peccato e gravissimamente, nessun dubbio. Ma che sia incorso nella censura del Tridentino con aver acquistato quel fondo, per mezzo ed al nome del fratello, vi è molto dubbio. Imperocchè fa d' uopo vedere che significhi quel *per mezzo ed a nome del fratello.* Se vuol dire che Gesualdo acquistò quel fondo a mezzo del fratello, come u-

na supposta persona, ritenendosi poi Gesualdo stesso padrone del fondo, in tutto od in parte, in tal caso Gesualdo è incorso senz' altro nella scomunica tridentina. Se poi *per mezzo ed a nome del fratello* significa che il fondo, per consiglio ed anche col danaro di Gesualdo, fu acquistato dal fratello in piena proprietà di costui, messo pure che Gesualdo abbia donato quel danaro al fratello, e con ciò abbia inteso di donargli il fondo, in questo caso la censura fu colta dal fratello, non da Gesualdo. Stiamo qui *in odiosis*, e fa d' uopo di stretta interpetrazione.

Ora venendo al Vescovo, questi dichiarò Gesualdo incorso nella scomunica tridentina. Cotal sentenza non fu assoluta e diretta. Poteva, il Vescovo, se avesse voluto, infliggergli direttamente e da sè la scomunica per la colpa gravissima da Gesualdo commessa, e questa subito avrebbe sortito l' effetto. Ma essendosi limitato a dichiararlo incorso nella scomunica sancita dal Tridentino, l' effetto di questa dichiarazione andava sospeso dopo l' appello prodotto da Gesualdo. Questi perciò poteva non riputarsi censurato, nè irregolare, per aver celebrato dopo di quella sentenza declaratoria. Avendola però il Vescovo sospeso *a divinis*, benchè ingiustamente, per sentenza assoluta e diretta, Gesualdo dovrà osservare tale sospensione, fino a che non ne venga assolto o dal suo Vescovo o dal Superiore.

XIII.

Circa la riparazione dello scandalo nel caso di occulta dispensa matrimoniale.

Livia ebbe la sventura di unirsi in vincolo civile con Trivulzio, uomo incredulo e settario, nimicissimo della religione cattolica; e con lui divenne madre di tre figli. Tocca dalla divina grazia e pentita delle sue gravi colpe, chiese ed ottenne dalla S. Sede la dispensa *in radice* dall' impedimento di clandestinità, onde il suo matrimonio con Trivulzio venne sanato, senza bisogno della rinnovazione del consenso *coram parocho et testibus*. Ciò però dovette farlo in gran secreto e senza nulla farne conoscere al marito, il quale altrimenti ne avrebbe fatto scempio. — Riconciliatasi con Dio nascostamente, a mezzo del sacramento della penitenza, ora chiede di ricevere la S. Comunione. Il parroco però esita di amministrarla, temendone scandalo per parte dei fedeli i quali, non sapendo e non potendo sapere la ottenuta dispensa, ritengono ancora quella donna per concubinaria.

Il detto parroco perciò chiede:

1.° Può ammettere ai Ss. Sacramenti Livia, pur tenendo occulta la dispensa in radice da essa ottenuta?

2.° Come deve regolarsi circa i Ss., Sacramenti qualora Livia venga a morte, vivente l' incredulo marito ?

Al primo — Lo scandalo, di che qui si tratta, sarebbe quello detto *dei pusilli*, che pur bisogna evitare. Ma bisogna evitarlo sempre e ad ogni costo ?

I TT. insegnano che fa d' uopo evitarlo sempre allorchè trattasi di far cosa cattiva. Per le cose indifferenti v' ha l' obbligo di evitarlo quando non v' ha ragione di necessità o di grande utilità, giacchè la carità non obbliga con grande incomodo. E per le cose buone e spirituali ? — Ecco come insegna S. Alfonso : *(Homo Apost.* T. IV, n. 28): " Aliquando cum grave incommodum non adest, tenemur relinquere nostra bona temporalia et etiam spiritualia, modo ad salutem non sint necessaria, ut evitemus grave scandalum pusillorum. „

Adunque quando dall' omettere una qualche opera spirituale, dovesse provenirne un grave danno, non siamo tenuti di tralasciarla, per ovviare allo scandolo dei pusilli. E però nel caso proposto, trattandosi di ricevere i Ss. Sacramenti che sono sì necessarii per la eterna salute, potrebbesi anche non curare lo scandalo che ne verrebbe.

Se non che fa d' uopo ben considerare la dottrina dell' Angelico su tal proposito , citato anche da S. Alfonso e dagli altri TT. Nella 2. 2., qu. 43, art. 7 chiede il S. Dottore : *Utrum bona spiritualia sint propter scandalum dimittenda.* E risponde : " Cum duplex sit scandalum, activum scilicet et passivum, quaestio ista non habet locum de scandalo activo : quia cum scandalum activum sit dictum vel factum minus rectum, nihil est cum scandalo activo faciendum. — Habet autem locum quaestio si intelligatur de scandalo passivo. Considerandum est igitur quid sit dimittendum ne alius scandalizetur. Est autem in spiritualibus bonis distinguendum. Nam quaedam horum sunt de necessitate salutis, quae praetermitti non possunt sine peccato mortali. Manifestum est autem quod nullus debet mortaliter peccare ut alterius peccatum impediat : quia secundum ordinem caritatis plus debet homo suam salutem spiritualem diligere quam alterius. Et ideo ea quae sunt de necessitate salutis praetermitti non debent propter scandalum vitandum.

" In his autem spiritualibus bonis quae non sunt de necessitate salutis videtur distinguendum. Quia scandalum, quod ex iis oritur quandoque ex malitia procedit, cum scilicet aliqui volunt impedire huiusmodi spiritualia bona, scandala concitando ; et hoc est scandalum Pharisaeorum, qui de doctrina Domini scandalizabantur. Quod esse contemnendum Dominus docet Matth. XV, 14. Quandoque vero scandalum procedit ex infirmitate vel ignorantia : et huiusmodi est scan-

dalum pusillorum. Propter quod sunt spiritualia opera vel occultanda, vel etiam interdum differenda ubi periculum non imminet, quousque, reddita ratione, huiusmodi scandalum cesset. Si autem post redditam rationem huiusmodi scandalum duret, iam videtur ex malitia esse: et sic propter ipsum non sunt huiusmodi spiritualia opera dimittenda. „

Questa dottrina è mirabilmente chiara e precisa. Per conoscere se debbono tralasciarsi le opere spirituali pel timore dello scandalo fa d'uopo distinguere le opere spirituali che sono necessarie alla salute eterna, da quelle che non sono. Le prime non devono mai tralasciarsi per qualsivoglia scandalo, che si teme; giacchè tralasciandole commetterebbesi grave peccato; e nessuno deve commettere peccato, per evitare i peccati altrui. Le opere poi che non sono necessarie alla salute, non devono mai tralasciarsi per evitare lo scandalo farisaico, di coloro cioè che per loro malizia vogliono scandalizzarsi. Per evitare lo scandalo dei pusilli, neppur devono tralasciarsi; ma debbono occultarsi, o talvolta differirsi, quando non ci sia pericolo, fino a che, ammonite le persone, cessi lo scandalo. Fatta poi l'ammonizione, se ancor duri lo scandalo, ciò sarà per malizia, e però non dovranno omettersi le opere buone.

La mente adunque in ciò dell'Angelico si è che le opere buone o spirituali non si debbono omettere del tutto per impedire lo scandalo dei pusilli; ma o si devono occultare, o talora differire, e solo quando non ci sia nessun pericolo. E questo vale altresì per le opere di consiglio, com'è chiaro dalla risposta *ad 4.m l. c.*, in cui sta detto: " Etiam consilia non sunt simpliciter praetermittenda, nec etiam misericordiae opera propter scandalum: sed sunt interdum occultanda vel differenda propter scandalum pusillorum, ut dictum est „ (1).

---

(1) Il Gaetano, nel commentare il cit. luogo dell'Angelico, scrive: " In articulo septimo, ubi dicitur de scandalo pusillorum: *Si autem post redditam rationem huiusmodi scandalum duret, iam videtur ex malitia esse*, adverte quod Auctor non assertivo verbo utitur, sed opinativo dicendo: *Iam videtur ex malitia esse*. Potest quidem contingere quod pusilli non sint capaces rationis redditae: vel propter pristinam consuetudinem, quae facit apparere dissonum quod veritati consonat, vel propter rationem apud eos magis apparentem, vel aliquid huiusmodi. Et tunc, ex quo malitia non facit scandalum, sed ignorantia vel infirmitas, quamvis reddita sit ratio, cessandum est ab huiusmodi spiritualibus non necessariis. „

Con ogni venerazione al dottissimo Commentatore, osserviamo: 1.° Che il *videtur* in questo luogo non sembra indicare dottrina *opinativa* ma *assoluta*, giacchè il *videtur* non vuolsi riferire all'Autore, sibbene a chi continua a scandalizzarsi dopo l'avviso. E vuol dire che, posto l'avviso, chi non ismette lo scandalo, dà a divedere lo scandolo non più essere in lui *dei pusilli*, ma dei *farisei*. — 2.° Che messo l'avviso, non ha luogo più la ignoranza.

Del resto, nè devono occultarsi nè differirsi mai le opere buone quando si ammoniscono le persone perchè cessino dalla loro ignoranza. Fatto l' ammonimento (che non sarà poi sì difficile che non possa essere inteso da chi vuole intenderlo), chi non vuol capirlo, è per colpa sua; e però lo scandalo passa ad essere farisaico, da non doversene tener conto.

L' ammonimento adunque, quando può farsi, dovrà farsi per evitare lo scandalo dei pusilli. Ma in qual modo si dovrà fare?

Qui mette bene tener presente una risposta della S. Penitenzieria, la quale potrà dar luce su tal materia:

" Archiepiscopus N. rescripta S. Poenitentiariae in causis matrimonialibus, cum adfuit incestus publicus, clausulam sequentem in praesenti continent: *Remoto, quatenus adsit, scandalo, praesertim per separationem si fieri potest.* Hisce miserrimis temporibus non raro evenit ut separatio oratorum obtineri nequeat, aut quia plures iam habent liberos simul educandos, aut quia nusquam alibi habitare possunt; et tunc vix intelligi potest quaenam alia reparatio scandali exigi debeat, antequam dispensatio concedatur. Rogamus igitur ut S. Poenitentiaria benigne velit declarare num haec clausula *remoto scandalo* ita necessario debeat adimpleri ut, illa omissa, dispensatio fuerit nulliter concessa. Et quatenus affirmative:

" 1. Cum pluries acciderit ut, errore ducti, ita dispensaverimus, suppliciter petimus ut S. V. dispensationes huiusmodi benigne convalidare dignetur, et, si opus sit, matrimonia exinde secuta in radice sanare.

" 2. Rogamus ut S. Poenitentiaria nobis velit indicare quibusnam praesertim mediis remotio seu reparatio scandali, defectu separationis, procurari debeat aut possit. Sufficitne v. g. ut in Ecclesia inter Missarum solemnia publice denuntietur matrimonium inter oratores contrahendum, vel ut oratores, aut alteruter eorum, ante dispensationis executionem sua peccata confiteatur.

" S. Poenitentiaria respondit: " Separationem praeferri aliis mo-
" dis reparationis scandali; si haec fieri nequeat, scandalum esse re-
" parandum, sed modum scandali reparandi remitti prudenti arbitrio
" et conscientiae Ordinarii, iuxta cuiusque casus exigentias. Casu quo

---

Tutto al più rimane il dubbio; e nel dubbio vuolsi presumer sempre la bontà dell' atto, almeno della intenzione, in chi lo pone. — 3.° Il Gaetano dice che in tal caso *cessandum est ab huiusmodi spiritualibus non necessariis.* Eppur S. Tommaso non dice così. Egli insegna che posto ancora che non si possa far l' avviso, tuttavia non si hanno da omettere le opere di consiglio, ma debbono occultarsi o differirsi fino a che non si possa fare il detto avviso.

" omissa sit separatio, et scandalum alio modo reparatum, acquie-
" scat; secus, si aliquo in casu scandali reparationem omiserit, si-
" leat, et in posterum cautius se gerat. „ (Die 12 April. 1889).

Da questo documento può ricavarsi:

a) Che lo scandalo deve ripararsi per diritto di natura più che per ingiunzione che se ne faccia dalla S. Sede.

b) Che molti sono i modi onde possa ottenersi tale riparazione in fatto di dispense o di convalidazione di matrimonii. Il principale è la separazione degli sposi; ma quando questa non può ottenersi, vi sono altri mezzi, fra i quali la proclamazione in chiesa, della dispensa, o la confessione di qualcuno degli sposi.

c) Un altro mezzo può esser pure l' avvertimento orale che si faccia a' più influenti della parrocchia, tenendoli informati della ottenuta dispensa, o anche di essersi posti gli sposi in grazia di Dio.

Applicando tutto ciò al caso nostro, possiamo dire che il parroco non deve respinger Livia dai Ss. Sacramenti, benchè debba tenersi occulta la dispensa ottenuta. Quanto alla riparazione dello scandalo, può avvalersi dell' avvertimento orale, come si è detto, se possibile. Ma se questo non è possibile (pel timore che possa giungerne sentore al marito), crediamo che basti lo ammettere la donna ai Ss. Sacramenti: con ciò, stante la pubblicità del concubinato, e stante la ricezione dei sacramenti, nessuno che abbia senno, può dubitare che la Chiesa non sia intervenuta a sanare ciò che prima rendeva la donna indegna di quei benefizi spirituali.

Al secondo — Ma se Livia viene a morte? — La difficoltà in questo caso può sorgere solo se le s' impedisca di chiamare il parroco od altro sacerdote. Imperocchè se il parroco può accedervi (e deve procurare con ogni mezzo di accedervi), può bene amministrarle privatamente l' assoluzione sacramentale, il Viatico e la estrema Unzione.

Per l' assoluzione sacramentale, nessun dubbio che possa darsi privatamente. Anche il Viatico e la estrema Unzione possono amministrarsi così, quando altrimenti si temano gravi mali. Ai missionarii delle regioni degl' infedeli si suol dare la facoltà dalla S. Sede di amministrare senza lumi e senza vesti sacre gli ultimi sacramenti. Ecco un decreto della S. C. dei Riti del 4 febbraio 1871 *in Vicariat. Apost. de Dania:*

" Inter facultates speciales quae oratori communicatae fuere, nona ita iacet: Deferendi *SS. Sacramentum occulte ad infirmos sine lumine, illudque sine eodem retinendi pro iisdem infirmis in loco tamen decenti, si ab haereticis aut infidelibus sit periculum sacrilegii.* Circa vero hanc facultatem quaerit:

" 1. Num vi huius facultatis etiam liceat ministrare infirmis S. Communionem occulte sine vestis sacris et lumine?

" 2. Num vi huius facultatis liceat etiam ministrare extremam Unctionem eodem modo?

" 3. Num vi huius facultatis liceat deferre et ministrare S. Communionem iis qui longo tempore in carceribus acatholicis detinentur dicto modo, si secus eadem carere debent?

" 4. Num in hisce casibus saltem sufficeret si sacerdos in ipso cubiculo infirmi aut carcerati veste talari et stola se induat?

" 5. Num vi huius facultatis liceat missionario, commoranti in locis ab ecclesia vel oratoriis longe distantibus, servare aliquas sacras hostias in loco decenti pro infirmis forte occurrentibus, quamvis actu nulli ibi infirmi reperiantur?

" S. R. C. respondit: Ad 1.m Affirmative, si pariter ab haereticis aut infidelibus sit periculum sacrilegii.

" Ad 2.m Affirmative, si idem adsit periculum.

" Ad 3.m Affirmative, si immineat idem periculum et adsint causae prudenti iudicio missionarii graves pro sacra Eucharistia ministranda.

" Ad 4.m Id omittendum non esse quotiescumque fieri potest.

" Ad 5.m Affirmative, prout liquet ex ipso indulti tenore. „

Sono qui le norme tutte onde possa regolarsi un parroco in caso di grave necessità quando altrimenti l'infermo dovrebbe morire senza il conforto dei sacramenti. Nè si dica che le dette norme suppongono le facoltà ottenute dalla S. Sede. Imperocchè le facoltà in questi casi sono date per maggiore tranquillità, non perchè necessarie. Anzi appunto perchè concedute, può farne uso anche chi non le abbia.

E vaglia il vero, trattasi qui della comunione in pericolo di vita che, secondo il generale insegnamento, è di precetto divino, al quale devono cedere le minori leggi ecclesiastiche. Ora quando la Chiesa dispensa da qualche legge ecclesiastica per tutelare la osservanza di quel precetto divino, è segno che queste leggi possono trascurarsi perchè quello non venga trasandato. E se *possono* trascurarsi, *debbono* trascurarsi, giacchè il precetto divino urge più che le minori leggi ecclesiastiche (1). E però se la Chiesa concede espressamente

(1) Abbiamo detto: *le minori leggi ecclesiastiche*, per non entrare nella quistione se anche le maggiori, come quelle del celebrare non digiuno o del celebrare una seconda messa, debbano cedere al precetto divino di comunicarsi in pericolo di vita. Certo, la S. Sede non ha mai dato facoltà di celebrare in detti modi pel bisogno di recare agl'infermi il Viatico, il che per altro, se è di precetto divino, non è poi necessario per necessità di mezzo. Perciò pur sottoscrivendoci alla sentenza più comune di coloro che ne-

ai missionarii, che ne hanno abituale bisogno, di amministrare il Viatico e la estrema Unzione privatamente e senza sacre vesti, concede pure implicitamente ad ogni sacerdote di far così quando la necessità lo esiga e non ci sia tempo di munirsi di facoltà.

Del resto se vuolsi una esplicita ed assoluta dichiarazione della S. Sede che ciò possa farsi ancor senza permesso, pongasi mente a questo decreto della S. C. *de Propaganda Fide* del 20 settembre 1739 (V. *Collectan. S. C. de Prop. Fid.* n. 712 edit. Rom. 1893):

" Un missionario di Xensi supplica che si conceda a favore dei missionarii la dispensa o indulto che possano portare il Viatico agl' infermi senza la stola, essendo che spesse volte accade che l' infermo dimora lontano venti o trenta stadii, cioè tre, quattro o più miglia, ed essendo molto sottili e trasparenti le vesti del missionario, facilmente ne può trasparire agli occhi dei gentili la stola pendente dal collo dello stesso missionario, non senza pericolo di tradimento del missionario medesimo e di privazione del Viatico in riguardo all' infermo.

" S. C. respondit: *In casu necessitatis licere.* „

Qui si osservi che nella istanza chiedesi *la dispensa o l' indulto* di recare il Viatico senza sacre vesti (la sola stola usano i missionarii) (1), e la S. C. invece di concedere la chiesta dispensa, dichiara assolutamente: *in casu necessitatis licere.* — Dunque sarà sempre lecito recare privatamente e senza sacre vesti il Viatico quando la necessità lo richiede. È vero che in questo decreto si parla dei luoghi barbari e delle regioni degl' infedeli; ma quando anche fra noi, nella Italia nostra, si dànno casi (non infrequenti oggi giorno) di simili barbarie ed empietà, soccorrono anche qui le regole medesime.

Ciò però sarà consentito solo quando non ci sia mezzo alcuno come ovviare al grave pericolo. Imperocchè fa d' uopo che il Viatico sia recato sempre colla maggiore possibile decenza. Il parroco perciò vedrà se è possibile di recare almeno la stola sotto la sopravveste e qualche altra persona con sè, ovvero accendere dei lumi ecc.

---

gano potersi celebrare più messe, o non digiuni, pel bisogno del Viatico, possiamo nondimeno sicuramente dedurre dalla licenza data ai missionarii di recare il Viatico senza sacre vesti, la *liceità*, ed anzi l' *obbligo* di così recarlo quando non si può fare altrimenti.

(1) Ecco come dichiarò Benedetto XIV nella Costit. *Inter omnigenas* per gli abitanti della Serbia e delle regioni limitrofe: " At ubi (sicut ibidem legitur) turcarum vis praevalet et iniquitas, sacerdos stolam semper habeat coopertam vestibus; in sacculo seu bursa pyxidem recondat, quam per funiculos collo appensam in sinu reponat, et nunquam solus procedat, sed uno saltem fideli, in defectu clerici, associetur. „

e se ciò potrà farsi senza pericolo, corre obbligo di farlo. E però tenga presente il disposto di Papa Onorio *in cap. Sane de Celebr. missae,* il quale dice che il recare occultamente il Santissimo " in partibus infidelium ob necessitatem S. Viatici permittitur ; tamen extra necessitatem permittendum non est, cum hodie ecclesiastica lege prohibitum sit ut occulte deferatur. „ E quello che scrisse il Verricelli (autore tanto celebre e lodato da Bened. XIV) nell' opera *De apostolicis Missionibus* lib. 8, p. 136 : " Hodie universalis Ecclesiae consuetudine et plurimorum Conciliorum decretis prohibitum est deferre occulte SS. Eucharistiam in itinere nisi pro communicando infirmo ubi esset timor et periculum infidelium, et dummodo ad infirmum non sit nimis longum iter, sed modicum et unius diei. „

Ma se il parroco nel nostro caso può recare il Viatico nascostamente, come farà per riparare allo scandalo ?

Il Viatico recato *nascostamente* non può dar luogo a scandalo. Lo scandalo, potrebbe esserci se, morta Livia, dovesse ammettersi all' onore dei funerali e della sepoltura ecclesiastica, cui avrebbe diritto. In tal caso, messo che il marito ne desse licenza, sarebbe facile manifestare a più persone influenti la riconciliazione colla Chiesa, e così cessare lo scandalo, come si è detto coll' ammissione ai Ss. Sacramenti.

Con queste norme sarà salva ogni legge ed il parroco procederà con sicurezza.

CASI E DUBBII

brevemente risoluti.

18.

Se il Vescovo possa costringere a partire dalla diocesi un sacerdote forestiero, munito delle commendatizie del proprio Vescovo, sotto pena di sospensione.

Il Vescovo di A., con editto formale, ha intimato ai sacerdoti forestieri che trovansi in sua diocesi, benchè muniti delle commendatizie dei proprii Vescovi, che o dimostrino i mezzi di sussistenza, ovvero partano immantinenti ; e ciò sotto pena di proibizione della messa.—Si chiede : Può sostenersi questo editto ?

Innanzi tutto giova qui riferire le disposizioni del diritto circa i chierici forestieri. Innocenzo III nel cap. *Tuae,* 22, *de Cler. peregrinis* di-

chiara: " Tuae fraternitatis discretio postulavit per Sedem Apostolicam edoceri utrum clericos qui ad partes Hierosolymitanas sine commendatitiis litteris veniunt permittere debeas celebrare divina. Respondemus quod nisi legitime tibi constiterit, sive per litteras, sive per testes, de illorum ordinatione canonica, qui penitus sunt ignoti, non debes ipsos permittere in tuis plebibus celebrare: sed si forsitan eorum aliqui secreto ex devotione celebrare voluerit, poteris sustinere. „

Similmente il Tridentino (Sess. 23, c. 16 *de ref.*) stabilisce: " Nullus praeterea clericus peregrinus sine commendatitiis sui Ordinarii litteris ab ullo Episcopo ad divina celebranda et sacramenta administranda admittatur. „ Ed altrove (Sess. 22 decr. *de observandis et evitandis in Sacrif. missae*): " Singuli (Episcopi) in suis dioecesibus interdicant ne cui vago et ignoto sacerdoti missas celebrare liceat. „

Da questi decreti generalmente i DD. inferiscono:

a) Che il Vescovo non solo può, ma *deve* interdire la celebrazione della messa a qualsivoglia prete forestiero che non abbia le lettere commendatizie del proprio Ordinario, la qual commendatizia " non tantum de legitima ordinatione et de carentia impedimenti celebrationi obstantis, sed etiam de moribus et doctrina testimonium locorum Ordinariis praebeat „ (Schmalzgrueber *ad tit. 22 de Cler. peregr.*).

b) Che il Vescovo perciò può vietare ai Rettori di chiese di ammettere alla celebrazione della messa preti forestieri non muniti di licenza della sua Curia (Schmalzgrueber *l. c.*).

c) Può anche vietarlo ai Regolari forestieri che vogliano celebrare fuori le chiese del proprio Ordine, e non abbiano esibito in Curia il documento dei Superiori monastici (Bened. XIV, Constit. *Apostolicum* 30 mai. 1753).

d) Le prefate lettere commendatizie possono venir supplite da altri documenti o testimonianze, o ancora da buona pruova data di sè lungamente (Laymam ad *c. Tuae*, 22, *de Cler. peregr.*; Leurenius, *For. Eccles. in h. l.*; Ferraris *v. Sacerdotium*, n. 150).

e) Benchè senza lettere commendatizie, e con divieto di celebrare nelle chiese della diocesi, pure il prete forestiero può celebrare privatamente e il Vescovo può dissimulare quando non vi sia sospetto di frode (Layman l. c. c. 3, Castropalao Tr. 27, disp. un., punct. 16, n. 2).

Premesse le quali nozioni, veniamo al caso:

Può il Vescovo costringere a partire i sacerdoti forestieri che trovansi in sua diocesi? Può costringerli a non esercitare i sacri ordini qualora siano sforniti delle lettere commendatizie del proprio Vescovo, non può però costringerli a partire senza giusta causa. Ecco come insegna il Genovesi (*Praxis Archiep. Curiae Neapolit.* c. 48 n. 3): " An

Episcopus sine causa possit expellere alienum clericum commorantem in eius dioecesi, sine litteris sui Episcopi, qui non vult exercere ordines sed tamquam advena ibi commorari, vel possit ei ingressum prohibere in eius dioecesim?... Dicendum, ut sine causa non possit etiam denegare aditum ad eius dioecesim; et haec est verior opinio. Quae probatur primo ex iure gentium... Apud omnes nationes habetur inhumanum sine aliqua speciali causa ospites et peregrinos non recipere: e contrario autem humanum et officiosum bene se habere erga peregrinos, nisi male facerent. „ — Lo stesso insegnano il Barbosa (*de off. et pot. Episcopi* P. II, all. 21, n. 3); il Castropalao (Tr. 27 l. c. n. 3), ecc.

Che se i preti forestieri hanno le commendatizie del proprio Ordinario, il Vescovo del luogo non può loro interdire, senz' altra giusta causa, la celebrazione della messa, per costringerli a partire.

Il sacerdote infatti se non ha diritto di predicare o di confessare senza speciale facoltà, ha però diritto di celebrare il S. Sacrifizio. La ragione si è che questo diritto è inerente al carattere presbiterale, ed il sacerdote non può esserne privato senza un delitto. La confessione e la predicazione anche sono officii inerenti a quel carattere; ma per esercitarli fa d' uopo della giurisdizione e della missione, che devono assegnarsi dal Vescovo. Per celebrare non così; non esercitandosi questa parte del ministero sul corpo mistico, su cui non si ha immediato potere, ma sul corpo reale di G. C., sul quale si riceve immediatamente nella sacra ordinazione la potestà. Perciò il sacerdote non può essere privato di tal ministero, se pur qualche delitto non ne lo renda indegno. E come non può esserne privato dal proprio Vescovo; così neanco può esserne privato da un Vescovo estraneo, quando gli presentò le commendatizie del proprio Ordinario.

Anche il Bouix viene in questa conchiusione (De Episcopo T. II, Par. V, Cap. XXVI, § I, prop. 7.ª) e così insegna: " Nequit Episcopus extraneos sacerdotes arcere a celebranda missa ob solam rationem quod extranei sint. „ Ed ecco com' egli ragiona: " Equidem plures iustae causae a jure assignantur, ob quas possit vel etiam teneatur Episcopus missae celebrationem eis prohibere; et praeter assignatas, si quae aliae sint, poterit aut etiam debebit Episcopus celebrationem hanc impedire, quum illimitata potestas ei data sit ad praecavendam quamlibet erga sacrosanctum Eucharistiae sacramentum irreverentiam. Ast ubi nulla adest *iusta causa*, nequaquam censenda est ipsi concessa potestas presbyteris exteris missae celebrationem prohibendi. Nam talis potestas non esset in aedificationem sed in destructionem. Privaret enim Deum gloria, Ecclesiam militantem gratiis, animas in purgatorio existentes juvamine, illos ipsos presbyteros

inaestimabili spirituali fructu. Porro id si faceret Episcopus *ex sola ratione quod sint extranei,* faceret sine *iusta causa.* Nam quod sacerdos sit in aliena dioecesi, non est *per se* delictum ; siquidem (ut supra capite 24 probatum est) ius habent presbyteri, qui residere in propria dioecesi, ratione beneficii aut officii non tenentur, ab illa recedendi et in aliena sive ad tempus, sive etiam permanenter, commorandi : et a fortiori jus illud habent accedente licentia et litteris commendatitiis sui Ordinarii. Si ergo legitime versentur in aliena dioecesi, et requisitas a iure commendatitias litteras habeant, nec ex ulla circumstantia suspecti sint, nulla omnino aderit *iusta causa* eos a missarum celebratione arcendi. „

Ma può almeno il Vescovo costringere a partire, sotto divieto di celebrare, un prete forestiero, se non esibisca i mezzi di sostentazione ?

Non può costringerlo se il prete sia stato bene ordinato a titolo di patrimonio o di pensione o di beneficio semplice, di cui può ancora percepire i frutti. Diciamo di *beneficio semplice,* per escludere il residenziale, che non si può supporre in un prete dimorante lungi dalla propria diocesi. Quando adunque il prete forestiero sia stato ordinato con giusto titolo (che dovrà constare dalle lettere commendatizie), il Vescovo del luogo niente altro potrà esigere da lui.

Ma se constasse aver lui perduto i fondi del suo patrimonio ? — Contemplammo altrove (Vol. VIII, Par. I, p. 186 segg.) questo caso e vedemmo che neppure potrebbe essere molestato qualora fosse certo che ha mezzi da vivere onestamente. Qui perciò il Vescovo potrebbe entrare e chiedere conto di questi mezzi ; e non riconosciutili sufficienti, o solidi a bastanza, potrebbe imporgli o di partire o di astenersi dalla celebrazione fino a che non li abbia ritrovati.

Per questo solo caso potremmo riconoscer valido l'editto del Vescovo di A.

QUESITI

con brevissime risposte.

109. *Se un capitolo possa da sè risuscitare una legge andata in disuso.*

D. Il Capitolo Cattedrale di N., volendo obbligare tutti i capitolari ad intervenire alle proprie adunanze, richiamò una legge di un sinodo diocesano del 1855, che puniva gli assenti di forte multa ; la quale legge fu ritenuta sempre da tutti, anche dai superiori, come lettera morta. — Che dire di tal richiamo ?

R. Una legge, quando per consuetudine prescritta, è andata in disuso, non ha più vigore. Non può perciò risuscitarsi da altri che dallo stesso legisla-

tore. Un capitolo quindi, sia pur cattedrale, non può richiamare in vigore una legge sinodale abolita. — Vero è che il capitolo, benchè non possa da sè, senza l' approvazione del Vescovo, sancire o modificare i suoi statuti per quella parte che concerne le relazioni col Vescovo ed il comune stato della chiesa; può nondimeno sancire o modificare quelle leggi minori che riguardano il buon ordine del capitolo medesimo (V. De Herdt, *Prax. Capit.* cap. XXXI, § 2, n. II), specie le sanzioni penali per l' adempimento delle sue leggi (Scarfanton. lib. IV, tit. XXXIII, n. 33; Bouix *de Capit.* P. IV, Cap. IV, § 2, prop. 13). Posto ciò, se il Capitolo di N., con richiamare quella legge sinodale ha inteso (e deve esprimerlo nella conclusione) avvalersi del suo diritto, di modificare i proprii statuti, la legge, purchè ragionevole, è valida e vuolsi osservare.

110. *Di un parroco, che per ignoranza invalidamente amministra i sacramenti.*

D. Un parroco che ha più volte, per incapacità, invalidamente amministrati i sacramenti, e che dà a temere di fare lo stesso per l' avvenire, deve esser rimosso dalla cura?

R. Per la sola imperizia o ignoranza, non crediamo si possa canonicamente rimuovere un parroco. In ciò mancarono gli esaminatori che lo approvarono quando gli fu conferita la parrocchia: ma ottenutala giuridicamente, senz' altra colpa, valida per la rimozione, non crediamo si possa procedere a privarlo del beneficio. Invece si può *e si deve* dargli il coadiutore a spese della sua congrua, secondo il prescritto del Tridentino (Sess. 21, cap, 6 *de ref.*): " Quia illitterati et imperiti parochialium ecclesiarum rectores sacris minus apti sunt officiis;... Episcopi, etiam tamquam Apostolicae Sedis delegati, eisdem illitteratis et imperitis, si alias honestae vitae sint, coadiutores aut vicarios pro tempore deputare, partemque fructuum eisdem pro sufficienti victu assignare, vel aliter providere possint; quacumque appellatione et exemptione remota. „

111. *Se nella benedizione col Santissimo possa usarsi la cotta invece del camice.*

D. Per la benedizione del Santissimo può il semplice sacerdote usare *ad libitum*, invece del camice, la cotta colla stola e col piviale?

R. Non è dubbio che quando vuolsi dare la benedizione col Santissimo, chiuso nell' ostensorio, torna assai più decoroso usare, colla stola e col piviale, il camice, anzichè la cotta. Così si usa generalmente, ed anche in Roma. Però, per quanto sappiamo, non v' ha legge liturgica che ciò prescriva. Che anzi il Martinucci, accuratissimo rubricista, parlando della esposizione e della benedizione del Santissimo, nella festa ed in tutta la ottava del *Corpus Domini*, dice (L. III, C. VIII, n. 10): " Praeparabitur in sacrario pluviale cum stola albi coloris, *superpelliceum* et biretum pro celebrante. „ E più sotto, n. 14: " Clericus alter... adiuvabit parochum in induendis paramentis, nempe *superpelliceo*, stola et pluviali. „ Stante ciò, non crediamo meritevole di censura chi voglia seguire questo insegnamento.

112. *Se lo scapolare possa portarsi chiuso in una borsetta.*

D. Uno o più scapolari, che si portano appesi al collo, possono chiudersi in una borsetta perchè non si sciupino col sudore?

R. Crediamo che sì. La S. C. delle Indulg. al dubbio: " An parvi habitus seu scapularia, sint necessario immediate super corpus deferendi; ita ut illud physice tangant, vel an super vestes retineri possint? „ — il dì 26 luglio 1855 rispose: " Negative ad primam partem; affirmative ad secundam „ (*Monit. Eccl.* Vol. I, p. 559). Se dunque gli scapolari possono portarsi non sulla nuda carne, ma dentro le vesti, possono ancora portarsi sospesi al collo e dentro una borsetta.

113. *Se basti celebrar nella chiesa, e non sull' altare, dove si conserva il Santissimo.*

D. La messa, da dirsi nelle chiese dove si conserva il Santissimo, deve necessariamente celebrarsi sull' altare del Santissimo? Non potrebbe celebrarsi in altro altare?

R. Non sappiamo esservi legge che obblighi a celebrare precisamente sull' altare dove si conserva il Santissimo. Allorchè nei decreti della S. C. dei Riti si parla della messa per tal ragione, si nomina sempre la chiesa, non già l' altare dove il Santissimo è riposto. Così quello del 16 marzo 1833 *in Firmana* (*Mon. Eccl.* Vol. I, p. 388); quello del 15 novembre 1890 *in Compostellana* (*Mon. Eccl.* Vol. VII, Par. I, p. 77) ecc.

114. *Del Martirologio, dove si officia solo nelle solennità.*

D. Nella chiesa di B. si dice coralmente il divino officio soltanto nelle solennità dell' anno. Or a Prima qual dovrà essere la leggenda del Martirologio: quella del dì seguente, giusta il solito; ovvero quella del corrente?

R. È vero che il dì seguente nella chiesa di B. non vi è officio corale; ma però l' officio dovrà parimenti recitarsi, benchè in privato, dai capitolari. Non è perciò sconveniente che si faccia menzione dei Santi del detto giorno seguente, giusta la regola ordinaria della officiatura.

115. *Circa la occorrenza di due feste primarie.*

D. Nelle Diocesi di B. il giorno 19 agosto si celebra la festa di S. Lodovico, vescovo di Tolosa, col rito doppio di 2.ª classe. Nel venturo anno 1900 il detto giorno cade nella Domenica fra l' ottava dell' Assunzione di M. V., in cui si celebra la festa di S. Gioacchino collo stesso rito di 2.ª classe. Si chiede: quale delle due feste dovrà celebrarsi in detta Domenica, e quale trasferirsi?

R. Alla S. C. de' Riti fu proposto il dubbio: " In kalendario Ecclesiae Viglevanen. non raro occurrunt eadem die duo festa primaria, vel duo secundaria eiusdem ritus et classis, sed diversae dignitatis, quorum unum est mobile, alterum affixum diei mensis: quaeritur cuinam festo in hisce casibus competat praecedentia? „ — Ed il dì 21 febbraio 1896 *in Viglevanen.* fu risposto: " Ex duobus festis primariis et secundariis eiusdem ritus et classis praecedentia competit festo diei mensis affixo „ (*Mon. Eccl.* Vol. IX, Par. II, p. 8). Dunque allorchè occorrono due feste primarie o secondarie dello stesso rito, benchè diverse in dignità, di cui una è affissa al giorno, l' altra è mobile, deve celebrarsi la prima e la seconda trasferirsi. Or, poichè nella diocesi di B. la festa di S. Lodovico è fissa al giorno 19 agosto, in detto giorno questa dovrà celebrarsi, trasferendosi l' altra di S. Gioacchino che è mobile.

116. *Se possa cambiarsi la immagine titolare di un altare minore.*

D. Nella chiesa parrocchiale di N. vi ha un altare laterale dedicato all' apostolo S. Pietro e di patronato di una famiglia illustre, coll'obbligo (come dalle tavole di fondazione) di mantenere il titolo di quell' altare e di provvederlo dei necessarii arredi. Or il parroco, per soddisfare al desiderio del popolo, vorrebbe mettere sul detto altare una bella immagine di S. Giuseppe, in luogo di quella di S. Pietro, resa logora ed indecente. Può?

R. Il De Herdt (*S. Lit. Pr.* T. I, n. 191) scrive: " Convenit in altari collocare imaginem illius sancti, in cuius honorem est consecratum, ne illius memoria depereat, a quo tamquam peculiari titulo nuncupatur; alterius autem sancti imaginem in principali loco altaris ponere non decet, et prohiberi videtur. „ E cita in conferma i decreti della S. C. de' Riti del 27 agosto 1836 e degli 11 marzo 1837. Noi però trattammo di proposito di tal materia nel Vol. VII, Par. I, pag. 66 segg. e vedemmo come quei decreti vanno applicati pel titolo dell' altare maggiore. Dimostrammo essere vietato cambiare il titolo dell' altare maggiore e dei minori consacrati: degli altari minori solamente benedetti, non esistere divieto intorno a ciò. — Nondimeno nel caso proposto di N. trattasi di altare di giuspatronato coll' obbligo espresso imposto dal fondatore di mantenere il titolo di S. Pietro. Questo titolo perciò dovrà mantenersi in ossequio della legge di fondazione, alla quale solo il Rom. Pontefice può derogare.

117. *Se possa alienarsi o mutarsi il sacro patrimonio.*

D. Tizio costituì il suo patrimonio (come titolo di ordinazione) in rendita sul Debito Pubblico. Volendone poi ricavare maggior vantaggio, vendette quei titoli e diede a mutuo il danaro, non ostante che il sinodo diocesano punisce di scomunica *chiunque in qualsiasi modo muta sostanzialmente od aliena il proprio sacro patrimonio senza superiore permesso.* — Chiede perciò: 1.° È caduto in qualche censura? — 2.° È obbligato a ricostituirsi il sacro patrimonio com' era prima? — 3.° Potrebbe ottenerne dispensa, e da chi?

R. Al 1.° Mostrammo altrove (Vol. VIII Par. I, p. 186) che, venendo meno il sacro patrimonio o incolpevolmente o colpevolmente, non s'incorrono censure di diritto comune. Tizio però ha incorsa la censura diocesana, giacchè egli non solo mutò sostanzialmente il proprio patrimonio, ma lo alienò senza debito permesso.

Al 2.° È perciò *obbligato* di ricostituirsi il sacro patrimonio comprando di nuovo l' antica rendita, ed assicurandone la stabilità per l' avvenire (1).

Al 3.° Potrebbe ottenerne dispensa solo dalla S. Sede; ma, potendo ricostituirsi il patrimonio, non vi sarebbe ragione di ottenerla.

---

(1) Dicemmo al luogo cit. che, per assicurare la stabilità del sacro patrimonio, in talune Curie si è introdotto l' uso che i titoli di rendita, o nominativi o al portatore, si depositino presso le Curie medesime, con dichiarazione di non più ripeterli per tutta la vita fino a che non siasi ottenuto qualche altro titolo ecclesiastico. È dovere della Curia di assicurare così, o in altra guisa, il titolo di ordinazione, altrimenti non potrà procedere alla ordinazione medesima.

118. *Se valgano gli statuti capitolari che attribuiscono al capitolo il diritto di nomina dell' Economo spirituale.*

D. Nel *Monit. Eccl.* Vol. VII, Par. I, pag. 255 segg. si dimostra che il diritto di nomina dell' economo spirituale nelle parrocchie vacanti è così proprio del Vescovo, che il Capitolo non può per nulla attribuirselo, benchè abbia la cura abituale, ed eserciti per mezzo dell' Arciprete l' attuale. Ma che è da dire se gli statuti capitolari, debitamente approvati dal Vescovo, attribuiscono al Capitolo quel diritto?

R. Gli statuti capitolari non possono validamente contenere cose contrarie al diritto comune: nè il Vescovo può validamente sancirle. Il Concilio di Trento (Sess. 24, cap. 18 *de ref.*) ha riservato esclusivamente al Vescovo il diritto di eleggere l' economo spirituale; e nessuno, fuorchè il Rom. Pontefice, può derogare a questa legge.

119. *Se possa vietarsi ai Regolari di celebrar messe pubbliche durante la messa parrocchiale.*

D. In una parrocchia rurale della dioc. di P. vi è attigua alla chiesa parrocchiale un' altra chiesa di Regolari esenti, i quali celebrano le messe nei dì festivi non solo prima, ma anche nel tempo stesso della messa parrocchiale, onde pochissimi intervengono al sermone del parroco con grave danno delle anime. In qual modo si potrà impedire tale sconcio?

R. Le chiese dei Regolari, perchè esenti dalla giurisdizione vescovile, non possono venire impedite nelle funzioni che vi si vogliono fare. S. Pio V nella Costit. *Etsi mendicantium* vietò agli Ordinarii " ne impediant ipsos fratres, quando eis placuerit, tam diebus dominicis seu festivis, aut aliis totius anni temporibus campanas pulsare, et etiam tempore quo ipsi celebraverint celebrare. „ Perciò la S. C. del Concilio al dubbio: " An Ordinarius vetare possit campanarum pulsationem ante vel tempore missae paroecialis in omnibus Dioecesis ecclesiis officiatis per sacerdotes saeculares aut regulares? „ — il dì 14 marzo 1879 rispose: " Quoad presbyteros saeculares Episcopus utatur iure suo, nisi laudabilis consuetudo vel privilegium obstet. Quoad Regulares, negative; excepto Sabbato Sancto „ (V. *Mon. Eccl.* Vol. II, Par. I, p. 67). Lo stesso sancì la detta S. C. il dì 11 marzo 1892 *in Ragusina* (Mon. Eccl. Vol. VII, Par. II, p. 100). — Nel caso proposto perciò il Vescovo non può impedire la celebrazione delle messe nella chiesa dei Regolari durante la messa parrocchiale. Fa mestieri dunque che o il parroco celebri in altra ora; o il Vescovo chiegga in grazia ai superiori monastici che s' interessino del bene del popolo con allontanar quello sconcio; ovvero che provochi qualche disposizione dalla S. Sede (1).

---

(1) Il motivo, per cui spesso riman deserta la chiesa nella messa parrocchiale, si è che il parroco suol predicare dopo l' Evangelo, per cui la messa si allunga considerevolmente: onde il popolo si rivolge altrove per soddisfare al precetto. In taluni luoghi perciò si è introdotta la lodevole consuetudine che il parroco (o chi per lui) predichi ed istruisca il popolo mentre

120. *Se il teologo o il penitenziere possano ottare ad altro canonicato, dove vi ha questo diritto.*

D. Nel capitolo cattedrale di P. vi è il diritto dell' ozione. Si sa che le leggi ecclesiastiche esentano da questo diritto la prebenda teologale e la penitenziaria che devono conferirsi per concorso. Ora il can. teologo, ovvero il penitenziere, possono anche essi ottare ad altro beneficio?

R. Possono; purchè facciano resignazione nelle mani del Vescovo dell' officio, e della prebenda teologale o penitenziaria, protestando di rinunziarle per ottare ad altro beneficio; e purchè il Vescovo accetti per tal fine la rinunzia. Ecco come insegna il Pallottini (*Coll. Resol. S. C. C.* Tom. XIV, v. *Optio*, n. 25): " Etiam canonico theologo (lo stesso dicasi del penitenziere) competere potest ius optandi si praebendam cum officio in manibus Episcopi ea lege expressa resignet ut vacantem praebendam optare sibi liberum sit, atque Episcopus ex iusta causa huiusmodi resignationem admittat. „ E prova ciò col decreto della S. C. del Conc. del 31 gennaio 1852 *in Vicentina Optionis*, dove al dubbio: " An canonico de Luca, resignata cum officio praebenda theologali in manibus Episcopi, competat ius optandi in casu „ — fu risposto: " Affirmative. „

BIBLIOGRAFIA.

Bougaud Luigi Emilio. — Discorsi di Mons. Bougaud, Vescovo di Laval, pubblicati da suo Fratello, e preceduti da una notizia storica di Mons. F. Lagrange, Vesc. di Chartres — Torino, tip. pont. ed arciv. Cav. Pietro Marietti, via Legnano, 23, 1900.

Mons. Bougaud, insigne agiografo (chiarissimo per le classiche vite di S.ª Monica, di S.ª Giovanna di Chantal, della B. Margherita Alacoque, di S. Vincenzo de' Paoli), non è meno insigne oratore. E basterebbe a provarlo solamente la celebratissima opera apologetica da lui pubblicata, in cinque volumi, col titolo *Il Cristianesimo e i tempi presenti*, da noi tante volte annunziata e commendata. Ma egli fu ancora esimio nei panegirici, nei sermoni ed in ogni discorso di occasione, tanto da essere annoverato fra i più celebri oratori francesi, come un Montalembert, un Lacordaire, un Ravignan, un Dupanloup. In questo libro trovasi un saggio dei detti suoi lavori oratorii, che per verità giustificano la fama illustre di lui, scorgendovisi fin dalle prime linee il lampo del suo genio, e lo splendore dell' arte. Nel detto libro si legge pure con grande soddisfazione una larga biografia di lui (morto

---

un altro sacerdote celebra la messa. Così la messa non si allunga, e il popolo accorre volentieri e rimane istruito, pur soddisfacendo all' obbligo della messa. Parlammo altrove di questa lodevolissima usanza, e facciamo voti che la s' introduca da per tutto (V. *Mon. Eccl.* pag. 86 di questo vol.).

a 65 anni dopo soli otto mesi di vescovado), dettata da Mons. Lagrange suo intimo amico, che ne dà la figura piena e smagliante.

Facciamo plauso perciò al benemerito cav. Marietti per aver fatta conoscere all' Italia quest' altra opera bellissima, che certo sarà ricercata avidamente e gustata dal nostro Clero, e da quanti hanno in pregio l' oratoria cristiana. — Costa L. 3 presso il medesimo cav. Marietti a Torino e presso Alfonso Giuliano a Napoli, via del Duomo, 86.

Bucceroni Gennaro. — Enchiridion Morale, complectens selectas decisiones Sanctae Sedis et Sacrarum Romanarum Congregationum, quae professoribus Theologiae Moralis et confessariis magis usui esse possunt. Edidit Ianuarius Bucceroni e Societate Iesu — Editio tertia recentioribus aucta decretis — Romae, ex typ. *Della Pace* Philippi Cuggiani, 1900.

Ecco un libro prezioso a chi dà opera alla Teologia morale ed a chi si esercita nei sacri ministeri. Il chiariss. P. Bucceroni con provvido divisamento ha tolto da fonti autentici tutte le decisioni della S. Sede risguardanti le cose teologico-morali, e le ha qui raccolte, coordinandole secondo i trattati delle istituzioni che si dànno nelle scuole. Nessuno ignora perciò quanto aiuto può derivarne allo studioso, il quale ha subito sott' occhi quello che non ammette più discussione in ciascuna materia e quello che segna la norma sicura di sua condotta. Gli atti poi della S. Sede sono sfrondati delle solite formole rituali e sono posti nella sola parte dispositiva, sì che in breve spazio si è potuta riunire vasta materia, ed in un volume di non grossa mole vi si racchiude quanto dovrebbesi ricercare in molti volumi ed in intere collezioni. Non è meraviglia pertanto che di quest'opera sì utile ed opportuna siano state esaurite ben due edizioni ; la terza però che annunziamo è incomparabilmente più ricca delle precedenti, contenendo tutte le recenti e novissime decisioni della S. Sede che sono proprie dei giorni nostri e che nessuno deve ignorare. Si affrettino perciò ad acquistarla professori ed alunni di Teologia morale, e parroci e confessori e rettori di chiese e di seminarii, trovandovi tutti ciò che loro fa bisogno nei dubbii svariatissimi che possono insorgere. — Costa L. 5 presso la Università Gregoriana in Roma, via del Seminario, 120.

Grazioli Mons. Enrico, Arcivescovo di Nicopoli — L' Uomo. Pensieri. Opera dedicata all' E.mo Sig. Cardinale L. M. Parocchi, Vicario di S. Santità. — Roma, Scuola tipogr. Salesiana, 1900.

Per commendazione di quest' opera opportunissima basta l' approvazione avutane dall' insigne Card. Parocchi Vicario di S. S., ed il giudizio datone da un eminente e dottissimo personaggio che vi si legge a principio. " Questo nuovo libro, ivi sta detto, di S. E. R.ma Mons. E. Grazioli, scritto con semplicità ed eleganza, esatto nei concetti e bello nella forma, è una vera trattazione apologetica, teologica e filosofico-morale dell' Uomo, che sarà letto con profitto e piacere sì dai dotti come dai meno istruiti. Mons. Grazioli ha il talento speciale di rendere facile e dilettevole a tutti le questioni di ordine naturale, morale e soprannaturale, che più interessano l' Uomo. Con belle maniere e sentenziose considerazioni sa farsi strada in tutti i cuori. I

suoi scritti hanno fatto e faranno molto bene a chi li legge, ma in modo speciale a quella classe media che, credendo sapere un po' di tutto, ignora molte volte le cose più importanti della religione e della morale cattolica. „

Va diviso in tre parti. La prima tratta della *natura;* la seconda dell'*opera;* la terza dei *destini dell'uomo;* e con tale aggiustatezza e popolarità d'idee, che può essere paragonato ai preziosi opuscoli del Segur o del Sardá y Salvany, che tanto bene hanno prodotto in ogni luogo. Lo si diffonda adunque largamente, ed i parroci ed i zelanti sacerdoti procurino di metterlo nelle mani di quanti dipendono dai loro consigli. — Costa L. 1.75 presso la Libreria Salesiana in Roma, via Porta S. Lorenzo, 44.

Mazzella Mons. Orazio. — Praelectiones Scholastico-Dogmaticae, quas habebat Camillus Cardinalis Mazzella, tractatibus qui deerant locupletatae atque in compendium redactae, auctore Horatio Mazzella philosophiae ac theologiae doctore, Archiepiscopo Rossanen.— Editio altera — Volumen I—Romae, Desclée, Lefebvre et soc., 1899.

Il dire che questo corso teologico è compendio delle celebratissime prelezioni del Cardinale Mazzella, sarebbe tutto dire, perchè venga avidamente ricercato e diffuso. Imperocchè la dottrina profonda, l'acume retto e preciso, la vasta erudizione, e la chiarezza inarrivabile di quello insigne Porporato, sono cose che tutti conoscono e tutti ammirano nei dottissimi suoi volumi. Ma il degno suo Nepote ha qui mostrato quanto anch'egli valga nelle discipline teologiche, riducendo a giusta misura di completa istituzione quelle ammirabili trattazioni e condensandone il più ed il meglio, delle dottrine, quanto basti ad un colto ecclesiastico. E poichè non tutti i trattati si trovano nelle opere dello Zio, egli aggiunge del suo con non minore acume e chiarezza ciò che in esse manca, attingendo, a' fonti più puri e classici della scienza, dottrine sane e opportunissime ai nostri tempi. Ecco adunque una istituzione che si raccomanda da sè, e che può essere adottata in ogni seminario. Nulla vi manca delle materie dogmatiche e scolastiche, solite insegnarsi ai giovani; ma vi ha tale una solidità di dottrina, una lucidezza di esposizione, una relativa brevità, e ancora una eleganza di edizione, che sì l'insegnamento, come lo studio vi riescono assai facili e piacevoli. Basta (in quattro volumi) pel corso lungo di quattro anni. Ma basta ancora per un corso anche più breve, dove non vi fosse agio, o non giovani capaci, di farlo intero; giacchè l'autore ha così disposte le materie, che la diversità stessa dei caratteri dinoti ciò che potrebbesi tralasciare pel corso breve. Si rende con ciò un servizio rilevante e prezioso, e noi non cessiamo di consigliare quest'opera a tutti i Rettori di Seminarii, a tutti i professori di sacre discipline, e a tutti coloro che si applicano agli studii teologici. — Il Vol. I. già pubblicato, che contiene i trattati *de vera Religione, de Sacra Scriptura, de Divina Traditione, de Ecclesia Christi,* costa L. 4 presso la libreria Desclée e Lefebvre in Roma, via S. Chiara, 20, 21.

Roberti Giuseppe Maria dell'Ordine de' Minimi — Nozioni dottrinali e storiche sul Giubileo dell'Anno Santo (1900), con appendice pratica sul modo di compiere le visite alle Basiliche — Roma, tip. poligl. della S. C. *de Propaganda Fide,* 1899.

È un opuscolo opportunissimo per la prossima apertura dell'Anno Santo.

Vi ha tutto quello che possa interessare qualsivoglia fedel cristiano intorno al vicino Giubileo, istruendolo sì quanto alla natura e alle condizioni di esso Giubileo, o si quanto alla storia dei Giubilei passati. — Chi non vorrà procurare di lucrarlo? Si preparano innumerevoli pellegrinaggi da ogni punto dell' Orbe per essere a parte di tanto tesoro. Fa mestieri però saper compiere le proprie parti perchè possa lucrarsi: questo elegante libro insegna tutto ciò con ogni precisione e chiarezza. — E non costa che una sola lira (destinata a vantaggio di un' opera pia), presso l' Autore in Roma Sagrestia di S. Andrea delle Fratte.

CRONACA GOVERNATIVA.

Regolamento sull' aumento delle congrue parrocchiali — Ecco il testo del Regolamento 25 Agosto 1899 che riguarda l' aumento delle congrue parrocchiali:

SEZIONE I.
Dell' accertamento delle attività e delle passività del beneficio parrocchiale.

§ 1. — *Attività.*

Art. 1. — L' assegno supplementare di congrue, dovute ai Parroci del Regno, ai termini delle leggi 7 luglio 1866, N. 3036, 30 giugno 1892 e 4 giugno 1899, N. 191, sarà liquidato d' ufficio dall' amministrazione del fondo per il Culto, a norma del primo capoverso dell' art. 2 di questa ultima legge, previo l' accertamento delle attività e delle passività di ciascun beneficio parrocchiale.

Art. 2. L' accertamento delle attività sarà eseguito prendendo a base l' ultima denunzia presentata, assentita e definitivamente approvata agli effetti dell' applicazione della tassa di manomorta.

Art. 3. Qualora risultasse che taluni cespiti, costituenti la dotazione del beneficio parrocchiale, fossero stati ammessi nella denunzia di mano morta, o che altrimenti fossero sfuggiti alla applicazione della tassa relativa, saranno computati nelle attività anche i detti cespiti. Saranno invece escluse dal computo le rendite che fossero cessate ed estinte, non che quelle che fossero riconosciute assolutamente inesigibili, semprechè siano presentati i titoli, gli atti ed i documenti comprovanti la cessazione o la estinzione o la inesigibilità.

Art. 4. Sarà tenuto conto delle variazioni nell' asse patrimoniale del beneficio dopo la presentazione dell' ultima denunzia di manomorta e fino al 30 giugno 1899, semprechè siano dimostrate o giustificate. Per le Parrocchie vacanti sarà tenuto conto delle variazioni avvenute fino alla data del regio *placet o exequatur*.

Art. 5. In ogni caso il reddito dei beni costituenti la dotazione del beneficio parrocchiale, tanto se siano stati dichiarati agli effetti dell' applicazione della tassa di manomorta, quanto se siano stati omessi, sarà determinato secondo i criterii stabiliti dall' articolo 2 della legge 13 settembre 1874. N. 2078 e dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del relativo regolamento approvato con

Regio Decreto 25 settembre 1874 N. 2129. Non saranno ammessi, come base di determinazione del reddito, i contratti di locazione simulati, o stipulati senza l'osservanza delle volute formalità o per un prezzo inferiore a quello presunto a' termini dell'art. 19 del sopracitato regolamento.

Art. 6. Il reddito della casa parrocchiale, e dell'orto o giardino annesso, non entra nel computo delle attività. Ma se una parte della casa o dell'orto o giardino fosse data in affitto, sarà computato nell'attivo il reddito corrispondente.

Art. 7. I prodotti casuali, da computarsi nelle attività, saranno calcolati sulla media del triennio, prendendo a base il corrispondente reddito definitivamente accertato agli effetti della applicazione della imposta ricchezza mobile, salvo che il Parroco abbia dichiarato un reddito maggiore agli effetti della liquidazione del supplemento di congrua.

In nessun caso i prodotti casuali saranno computati per un reddito maggiore di lire 300. I proventi delle messe avventizie sono esclusi dal calcolo dei prodotti casuali e delle attività.

Art. 8. Gli assegni di carattere obbligatorio e continuativo che il Parroco percepisce a carico dei Comuni e delle Provincie, o del Fondo per il Culto, o di qualunque altra amministrazione pubblica, od a carico di Enti o corpi Morali, sì ecclesiastici che laicali, nonchè le rendite derivanti da lasciti, donazioni e simili, saranno computati nelle attività, salva la deduzione degli oneri e dei pesi inerenti.

§ 2. *Passività.*

Art. 9. Dalle attività accertate, si dovranno dedurre, sotto le riserve espresse nel presente regolamento: *(a)* i pesi patrimoniali; *(b)* gli oneri legittimamente costituiti sulle rendite beneficiarie, non che gli oneri ed i pesi inerenti agli assegni ed alle rendite indicate nell' art. 8; *(c)* le imposte e le tasse che colpiscono direttamente i beni o le rendite computate nelle attività, non che le spese delle riparazioni ordinarie ai fabbricati.

Art. 10. I pesi patrimoniali, quali gli interessi di capitali, i censi, i canoni, i livelli ed in generale le annualità passive afficienti beni, che costituiscono la dotazione propria del beneficio parrocchiale, dovranno essere giustificati mercè esibizione, in originale od in copia, dei titoli costitutivi o degli atti di ricognizione o di altri equipollenti, non che mediante la presentazione di una dichiarazione, da rilasciarsi dal creditore, dalla quale risulti che il debito è tuttavia esistente. Per i pesi ammessi, in occasione di precedenti liquidazioni, valgono i documenti già prodotti.

Art. 11. Gli oneri, costituiti sulle rendite beneficiarie, sono considerati legittimi, quando per fondazione, o per decreti e provvisioni dell' autorità ecclesiastica, muniti di *exequatur* e di *placet*, il parroco non possa esimersi dalla prestazione, e questa renda necessaria l'erogazione di una parte dei redditi della prebenda. I detti oneri, perchè sieno ammessi in deduzione, debbono avere carattere certo e continuativo, o la loro sussistenza deve essere comprovata mercè la presentazione dei necessarii documenti.

Art. 12. L'assegno o l'onorario che fosse corrisposto dal titolare del benefizio parrocchiale al Vice-parroco o al coadiutore, non potrà ammettersi in deduzione, quale onere legittimamente costituito, se, oltre quanto è richiesto nell'art. 11, non vi concorrono le seguenti condizioni: 1. Che i decreti e provvedimenti dell' autorità ecclesiastica siano di data certa anteriore alla pubblicazione della legge 7 luglio 1866 N. 3036; 2. Che l'onere sia

effettivamente a carico del beneficio parrocchiale e non già di altre istituzioni ecclesiastiche laicali o del Comune o del Patrono; 3. Che la necessità di mantenere il vice-parroco ed il coadiutore continui a sussistere, avuto riguardo alla popolazione ed alla estensione della Parrocchia; 4. Che l'ammontare dell'assegno o dell'onorario sia proporzionato ai redditi goduti dal Parroco, non computato il supplemento di congrua a carico del Fondo per il culto.

In mancanza del titolo originario, l'onere del mantenimento del Vice-parroco o del Coadiutore potrà ammettersi, in via di eccezione, quando risulti da antica consuetudine, debitamente dimostrata, ma sempre in concorso delle condizioni indicate ai numeri 2, 3 e 4 del presente articolo. — All'infuori dei casi previsti, l'assegno o l'onorario del vice-parroco o del coadiutore non è deducibile.

Art. 13. La pensione o l'assegno vitalizio, oppure la riserva, per qualsiasi causa e titolo, di una parte dei frutti della prebenda a favore del Parroco cessato, non costituisce un onere deducibile agli effetti della liquidazione del supplemento di congrua in confronto del nuovo titolare della Parrocchia.

Art. 14. Laddove la Parrocchia sia mancante della casa canonica e non vi siano Enti Morali o privati, obbligati a provvedere il Parroco di abitazione, sarà ammesso, fra gli oneri deducibili, la spesa del fitto della casa strettamente necessaria al Parroco. Le circostanze suindicate saranno accertate con certificato dell'autorità municipale, e la spesa occorrente sarà comprovata con la esibizione del contratto di locazione, regolarmente registrato in tempo utile a norma di legge, oppure, quando il contratto fosse esente da registrazione entro termine fisso, con le quietanze regolarmente rilasciate dal proprietario della casa. Nel certificato dell'autorità municipale, di cui nel precedente capoverso, sarà fatto constare inoltre se la corrisposta di affitto sia proporzionata alla media dei prezzi locali.

Art. 15. Le spese per l'esercizio di culto e per il servizio della Chiesa, non sono deducibili, ma al Parroco è dovuto l'aumento nei casi e nei limiti indicati nell'art. 2 della legge 4 giugno 1899, n. 191. Non sono parimenti deducibili i pesi che si identificano coi fini dell'ente parrocchiale, quali sarebbero la celebrazione della messa *pro populo*, l'amministrazione dei Sacramenti, la predicazione, l'insegnamento della dottrina cristiana e simili; nè le spese della sacra visita o dei pranzi in occasione di festività, o dirette a procacciare un agio personale al Parroco, ed in genere tutte le spese riferibili al servizio domestico.

Art. 16. Gli oneri religiosi ed i pesi di culto inerenti alle rendite indicate nell'art. 8, saranno ammesse in deduzione, semprechè siano di carattere determinato e semprechè continuino a sussistere ed importino una spesa effettiva e necessaria, e non una semplice prestazione personale del Parroco. Tuttavia, anche per le prestazioni personali, ove in modo continuativo si dovesse dal parroco ricorrere al ministero di altri Sacerdoti od il Parroco per adempiere personalmente l'onere dovesse sopportare un dispendio per viaggi, trasporti e simili, altrimenti non compensato, sarà ammessa in deduzione la spesa viva da esso sostenuta, calcolata sulla media dell'ultimo triennio. In tutti i casi la spesa deducibile dovrà essere contenuta nei limiti della più stretta necessità, nè potrà mai eccedere l'attuale rendita netta, destinata allo adempimento dell'onere e compresa nelle attività accertate.

Art. 17. Per la determinazione e la deduzione dell'annua spesa delle riparazioni ordinarie, saranno osservate le norme dell'art. 2 della legge 13 set-

tembre 1874 N. 2078 e dell'art. 19 del relativo regolamento approvato con regio decreto 25 settembre 1874, numero 2129. La spesa delle ordinarie riparazioni alla casa canonica non è deducibile, salvo, nel caso previsto nel secondo alinea dell'art. 6, la quota corrispondente alla parte del fabbricato, produttiva di rendita. Non sono parimenti deducibili le spese delle riparazioni straordinarie ed i debiti costituiti per questo oggetto sul godimento dell'usufrutto o sulle rendite beneficiarie.

Art. 18. Le imposte sui terreni e sui fabbricati, il reddito dei quali sia stato computato nelle attività, saranno calcolate sulla media dell'ultimo triennio, ed ammesse in deduzione secondo le norme stabilite nell'art. 2 della legge 13 sett. 1874 ed art. 19 del relativo regolamento. Saranno pure ammesse in deduzione le imposte sul fabbricato della canonica e sull'orto o giardino annesso, sempre che siano effettivamente a peso del Parroco. Il premio di assicurazione contro gl'incendi o la grandine non è deducibile. Non sono parimenti deducibili i tributi locali, come la tassa sui domestici, di famiglia, di fuocatico e simili.

Art. 19. L'imposta di ricchezza mobile, tanto sulle rendite, quanto sugli assegni corrisposti dalla amministrazione del Fondo per il culto, sarà da questa interamente rifusa ai Parroci. — A questo fine nella liquidazione delle attività e delle passività del benefizio, sarà portato in deduzione fra i pesi l'ammontare dell'imposta di ricchezza mobile che i Parroci pagano sulle rendite mobiliari del beneficio, sulle rendite del debito pubblico e sui proventi casuali (esclusi quelli delle messe avventizie). Gli assegni a carico del Fondo per il culto, sui quali l'imposta si corrisponde direttamente dall'amministrazione, saranno portati nella liquidazione e pagati al Parroco nella somma lorda liquidata, senza alcuna diminuzione a titolo di rivalsa dell'imposta medesima.

Art. 20. L'Amministrazione del Fondo per il Culto dovrà dare comunicazione alle Agenzie delle Imposte delle liquidazioni fatte a termini degli articoli precedenti. Le Agenzie, fatti gli opportuni riscontri e completate le liquidazioni colla indicazione dell'ammontare delle imposte dovute, le restituiranno, senza indugio, alla Direzione Generale del Fondo per il Culto.

Art. 21. La tassa di manomorta sarà portata in deduzione per l'importo dovuto sui redditi patrimoniali accertati e computati nelle attività, senza riguardo alla maggiore o minor somma eventualmente pagata dal Parroco in base a dichiarazioni inesatte od in conseguenza di variazioni verificatesi nelle rendite e nell'asse patrimoniale e non ancora denunziate agli effetti dell'applicazione della tassa medesima. Gli assegni supplementari di congrua, concessi ai termini della legge 4 giugno 1899 e delle leggi precedenti, sono *esenti* dalle tasse d'usufrutto e di manomorta. *(Continua)*

CRONACA RELIGIOSA.

(30 novembre 1899)

Nuove Costituzioni pel Giubileo — Il S. Padre ha pubblicato due altre Costituzioni, concernenti il prossimo giubileo: una che sospende pel prossimo anno tutte le indulgenze pei vivi (non pei defunti), e tutte le facoltà

di assolvere dai riservati, di commutar voti, di dispensare da irregolarità e da impedimenti di ogni genere, tranne poche solamente — l'altra che concede agl'impediti di venire a Roma da malattia, da carcere, da clausura ecc. di poter lucrare il giubileo nel luogo dove si ritrovano. Nel prossimo fascicolo daremo questi interessanti documenti con alcune nostre annotazioni.

Pellegrinaggio inglese — Il 23 u. s. nella Sala Clementina il S. Padre, accompagnato dalla sua nobile Corte, ricevè i pellegrini inglesi in numero di 150, diretti dal P. Banning, Rettore della Chiesa di S. Pietro in Londra. Il R.mo Stonor, Arcivesc. di Trebisonda, presentò i capi del pellegrinaggio. Ed il Papa rivolse ai presenti un bellissimo discorso, letto da Mons. Merry de Val, tradotto man mano in inglese secondo gli ordini del Pontefice. In esso si congratulava di vedere per la terza volta i cattolici dell'antica isola dei Santi, e si riprometteva di vederne altri nella ricorrenza dell'Anno Santo. Gli fu infine presentato l'obolo di S. Pietro, e dopo aver dette affettuose parole ai pellegrini, impartì solennemente l'Apostolica Benedizione.

Esercizi spirituali per l'Anno Santo—Il S. Padre ordinò che prima della apertura dell'Anno Santo il Clero si fosse ritirato in Santi Spirituali Esercizi. Si è fatto a gara dal Clero di Roma in chindersi nelle varie case religiose dove sogliono tenersi questi ritiri. Anche nel Vaticano i Santi esercizi hanno avuto luogo dal giorno 15 al 21 u. s.; e vi presero parte, col S. Padre, i Prelati e gli ecclesiastici che ivi dimorano. Predicarono con grande unzione il P. Remer ed il P. Zocchi della Comp. di Gesù.

L'Anno Santo — In casa dell'E.mo Card. Iacobini si è adunato il Comitato locale romano, preseduto dal prefato Cardinale e dal Comm. Tolli. Gli insegnanti, i Terziarii francescani e gli Avvocati preparano un omaggio speciale al Redentore. La Commissione pontificia si occupa di trovare locali garentiti per accogliere i numerosi pellegrinaggi che si annunziano per l'Anno Santo. Il Comitato internazionale di Bologna ha proposto d'innalzare monumenti sacri sulle vette dei monti in tutta Italia, ed ha presentato il progetto al Comitato per dirigerne la esecuzione.

Cause di beatificazioni e di canonizzazioni — Il 7 sp. nel Palazzo Apostol. Vaticano si è tenuta la Congreg. ordinaria dei Sacri Riti, sotto la presidenza dei Cardinali Parocchi, Ledochowscki ed Aloisi-Masella, e si è giudicato: 1.° Intorno la validità dei Processi Apost. costruiti nelle Curie di Siena, Bologna e Genova per la Canonizzazione del Beato Gioacchino Piccolomini, laico professo dei Servi di Maria; 2.° Intorno la validità dei Processi Ordinarii ed Apostol. costruiti per la Beatificaz. del Ven. Antonio Silvestro Receveur, fondatore della Società del Ritiro cristiano, e della Vener. Suor Anna di Gesù Carmelitana, fondatrice di monasteri nel Belgio; 3.° Intorno la validità ed il rilievo del Processo Apostolico costruito nella Curia di Poitiers sulla fama di santità e miracoli in genere della Ven. Giovanna Elisabetta Bichiez, Confondatrice delle Figlie della Croce o Suore di S. Andrea, e di un altro simile costruito in Roma sopra la fama di santità e miracoli in genere della Ven. Elisabetta Sanna, vedova francescana.

Nomine Pontificie — Con biglietti della Segreteria di Stato, S. S. ha nominato:

Mons. Aristide Rinaldini Nunzio a Madrid;

Mons. Gennaro Granito de' Principi di Belmonte Nunzio a Bruxelles;

Mons. Ferdinando de Croij Consigliere della Nunziatura di Vienna;

Mons. Raffaele Merry del Val Presidente della Pontificia Accademia dei Nobili Ecclesiastici.

Università di Benevento — Coll' intervento di tredici Vescovi e del Clero secolare e regolare della città e diocesi di Benevento, da quell' Arciv. Mons. Dell' Olio si è inaugurata e costituita la Università Teologico-giuridica, giusta la ottenuta concessione Pontificia. È stato immenso il concorso e vivi gli applausi alla stupenda orazione dell' Arcivesc., ed ai dotti discorsi di Mons. Della Camera e del Vesc. di Cerreto.

Consecrazione di una Chiesa —La Chiesa di S. Maria in Cosmedin, presso la piazza di Bocca della Verità in Roma, fu consecrata ed aperta al culto, con grande solennità, dopo otto anni di artistici lavori di restauri, splendidamente riusciti.

Invenzione salutare — Mons. Fiorini, cappuccino, nominato Vescovo di Pontremoli, ha inventato un apparecchio facile a base elettrica per evitare gli scontri ferroviarii.

Nuova Chiesa — In Amstetten (Germania) è stata eretta una nuova Chiesa sullo stile romano con splendidi ornamenti, dedicata a S. Francesco per le suore che tengono le scuole. È stata consacrata dal Vescovo di S. Ippolito, e l' imperatore è stato il primo a visitarla.

La Croce a Montmartre — Nella cupola della Basilica di Montmartre a Parigi è stata posta e benedetta la Croce, enorme masso di pietra. L' E.mo Card. Richard col Clero e coi membri del Comitato compì la sacra cerimonia: seguì nella basilica la solenne benedizione.

Contro la bestemmia — Il Sindaco di Saragozza (Spagna) ha emanato una ordinanza, colla quale, oltre le pene gravissime stabilite nel codice penale, si comminano altre pene di ammenda contro i bestemmiatori.

Necrologio — Sono morti: Mons. Armando Fava Vescovo di Grenoble; Mons. Francesco Ludovico Fleck, Vescovo di Metz; Mons. Gregorio Raicevic, Arcivesc. di Zara in Dalmazia; Mons. Paolo Leopoldo Haffner, Vescovo di Magonza. — Sono anche morti: a Roma P. Bernardo dell' Uomo, Presidente generale della Congregazione Benedettino-Cisterciense d' Italia ed Abate di S.ª Croce in Gerusalemme (In suo luogo è stato nominato il P. Abate D. Mauro Tinti già Procur. gen. del detto Ordine), ed il Dott. Cesare Cagliero, Procurator generale dei Salesiani; a Colonia il P. Tilman Pesch, gesuita, uomo di profondo sapere, specie in filosofia, scrittore di molte opere dottissime.

È morto pure il 30 u. s. Mons. Tiberio Durante, Vescovo di Marsico e Potenza, autore della dotta trattazione *dei Due Poteri*, contenuta nel Vol. I del nostro Monitore. Colto e pio e zelante Vescovo e munifico Pastore, ha sacrificate le sostanze e la vita per quelle Diocesi unite, che egli non volle mai abbandonare, neppure quando il S. Padre, in vista di sua cagionevole salute, avea-

gli offerta un' altra Sede assai più vantaggiosa! Morì a 62 anni di fiera polmonite a Baragiano, dove erasi recato in S.ª Visita, pianto a calde lagrime da tutti i suoi diocesani! — Sia pace all' anima sua benedetta!

CRONACHETTA POLITICA.

— Fin dal 12 u. s. sono cominciate le ostilità tra gl' Inglesi ed i boeri. I primi scontri sono stati poco fortunati per gl' Inglesi, i quali con forze inferiori, non essendo arrivati i rinforzi, e poco pratici dei luoghi, si sono trovati di fronte a nemici risoluti ed esperti, e perciò hanno subite gravi perdite. Un altro generale con numerose truppe è stato spedito sul teatro della guerra.

— Vi è stato un serio disturbo tra il governo d' Inghilterra ed i maltesi, perchè si è deliberato di sostituire, fra 15 anni, la lingua inglese alla italiana nella procedura legale. I rappresentanti italiani del Consiglio di amministrazione maltese hanno fatto energiche proteste.

— A Vienna con atto opportunissimo di governo sono state abolite le ordinanze sulle lingue in Boemia ed in Moravia, e così si è chiuso un periodo di agitazione pericolosa per l' Impero che durava da lungo tempo. Per tal decreto sono però avvenuti serii disordini in alcune città con conflitti tra le truppe ed il popolo: l' ordine è stato ristabilito, ma vi sono stati alcuni morti e parecchi feriti.

— A Montelimar, patria del Presidente della Repubblica francese Loubet, furono fatte contro di lui dimostrazioni ostili: si compromisero alcuni ufficiali dell' esercito, i quali furono esemplarmente puniti.

— A Venezuela si è finalmente conchiusa la pace. Il generale Castro ha assunta la presidenza della Repubblica.

— Anche nella Bolivia sono quasi cessati i disordini. Il Colonnello Pando è stato eletto Presidente di quella repubblica.

— Negli ultimi giorni dello scorso mese a Napoli fu inaugurata nel Rettifilo il nuovo palazzo della Borsa, benedetta dal Card. Arcivescovo. V' intervennero il Presidente con molti rappresentanti la camera di commercio e la borsa.

— A Tivoli si è tenuto un Congresso pedagogico, preseduto dal Cav. Corti alla presenza del Ministro Baccelli, che pronunziò un discorso sulle riforme scolastiche; a Genova un Congresso bibliografico; a Casal Monferrato un Congresso grandinifugo con intervento di tutte le autorità civili e militari, di deputati e commissarii ministeriali, e di rappresentanti di associazioni italiane ed estere.

— Un terribile tremuoto nelle Molucche sconquassò l' isola di Ceram, distruggendo completamente la Città di Amhei. Più di quattromila persone sono perite!

— A Marciano Marina nell' Alta Italia un furioso nubifragio allagò interamente la città: crollarono moltissime case: i danni nelle campagne sono enormi!

ATTI DELLA S. SEDE

S. Congregazione Suprema del S. Uffizio

I.

Di un Vescovo che, per inavvertenza, confermò alcuni coll' olio dei catecumeni.

Beatissimo Padre,

Il Vescovo N. N., prostrato ai piedi della S. V., umilmente espone che, trovandosi in una grossa borgata ad amministrare in pubblica chiesa il sacramento della Confermazione a più centinaia di fanciulli, dopo averne cresimati due terze parti, venne a mancare il sacro crisma del Vescovo, e si dovè ricorrere al crisma che conservavasi, insieme coll' olio dei Catecumeni, presso il Parroco. Benchè si fosse posta ogni attenzione in usare quel vasellino che portava scritto in fronte *sacrum chrisma ;* pure in fine si scoprì che in quel vasellino contenevasi invece l' olio dei Catecumeni. Il sottoscritto rispettosamente chiede se e come debba riparare a questo involontario errore.

Che ecc.

Feria IV, die 22 Novembris 1899.

In Congregatione Genli ab E.mis et R.mis DD. Cardinalibus in rebus fidei et morum Generalibus Inquisitoribus habita, propositis dictis precibus, præhabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem E.mi Cardinales respondendum mandarunt:

Sileat (1).

(1) Il significato della detta formola è questo: Non potendosi riparare l' errore, sì perchè non sarebbe facile conoscere i fanciulli cresimati con olio dei Catecumeni; e sì per l' ammirazione che si desterebbe nel popolo; e d' altra parte non essendo la Cresima sacramento di necessità, miglior partito è quello di tacere.

Non si dica perciò che con tal risposta il S. Officio abbia dichiarata valida la Cresima, conferita coll' olio dei Catecumeni. Benchè molti e gravi

Sequenti vero feria VI, die 24 eiusdem mensis et anni, in audientia R. P. D. Adsessori S. O. a SS.mo D. N. Leone Div. Prov. Pp. XIII impertita, SS.mus resolutionem EE. ac RR. Patrum adprobavit.

I. Can. Mancini *S. R. et U. Inquisit. Notarius.*

II.

Se negl' istituti femminei cattolici possano ammettersi figlie di eretici.

Beatissimo Padre,

N. N., Superiora di un istituto educativo femmineo, prostrata ai piedi della S. V., umilmente espone che qualche tempo fa, avendo avuta richiesta di accettare come alunne esterne, ossia nel semi-convitto, due giovanette di famiglia protestante, essa si rivolse all' Ordinario che le permise di accettarle, a condizione però di esporre più tardi ogni cosa al S. Uffizio.

Susseguentemente poi, avendo avuta richiesta di accogliere nel semi-convitto un' altra giovanetta protestante, essa l' accettava egualmente come le due prime.

Altre volte in fine, nei tempi passati, non mancarono domande per fare accettare, come alunne interne, delle giovanette acattoliche.

Ciò premesso, l' oratrice chiede umilmente:

1.° Se possa continuare a tenere fra le alunne del semi-convitto le tre fanciulle, di cui sopra, avvertendo che i parenti delle medesime hanno volentieri dato amplissima facoltà perchè si usi con loro lo stesso trattamento che con le cattoliche, quanto a insegnamento di catechismo, intervento a funzioni ecc.

2.° Come regolarsi in avvenire in caso di richieste di fanciulle acattoliche come alunne sia esterne sia interne.

Che ecc.

Feria IV die 6 decembris 1899.

In Congregatione Generali S. R. et U. Inquisitionis ab E.mis et R.mis DD. Cardinalibus in rebus fidei et morum Generalibus Inquisitoribus habita, proposito antedicto supplici libello, praehabitoque RR.

TT. sostengano che la materia di questo sacramento sia la imposizione delle mani, nondimeno non è certo che non sia materia pur necessaria la unzione col sacro crisma. Quando adunque la Cresima, conferita come in questo caso, *può* ripetersi, *deve* ripetersi sotto condizione.

N. d. R.

DD. Consultorum voto, re mature perpensa, iidem EE. ac RR. Patres respondendum mandarunt:

Tres alumnas iam receptas tolerari posse, modo absit quodvis perversionis periculum catholicarum alumnarum; qua de re sedulo a Moderatricibus advigilandum. Quoad ceteras, pro internis, negative. Pro externis, recurrant in singulis casibus, semper exceptis apostatarum filiabus.

Sequenti vero feria V, die 7 eiusdem mensis et anni per facultates E.mo ac R.mo D.no Cardinali S. Officii Secretario tributas, SS.mus D. N. Leo Div. Prov. Pp. XIII resolutionem EE. ac RR. Patrum adprobavit.

I. Can. Mancini *S. R. et U. Inquisit. Notarius.*

S. Congregazione de' Riti

I.

Funzione straordinaria alla mezzanotte del 31 dicembre 1899 e 1900.

Urbis et Orbis — 13 Nov. 1899 — Anni sacri a Beatissimo Patre et Domino Nostro Leone XIII feliciter indicti, proxime celebraturos initia, summopere decet nocte surgentes adire saeculi Auctorem, ad eius aras provolvi, acceptissimam offerri Hostiam, divinum scilicet Agnum, sacro convivio interesse, ut opportuno maxime tempore liceat auxilium, gratiam, misericordiam invenire: *Nunc enim propior est salus. Ecce nunc tempus acceptabile: ecce nunc dies salutis.* Quod si regnum caelorum, id est praesentis temporis Ecclesia, simile esse perhibetur decem virginibus sponso de nocte occurrentibus, hac potissimum solemni faustitate licet unicuique mentem accuratius in sacra illa verba intendere: *aptate vestras lampades: ecce sponsus venit exite obviam ei.*

Cum insuper media nocte postremae diei mensis Decembris futuri anni praesens absolvatur saeculum novumque habeat initium; valde congruum est, ut pio quodam ac solemni ritu Deo gratiae agantur pro acceptis huius decursi saeculi beneficiis, et potiora impetrentur, urgente praesertim necessitate temporum, ad novum saeculum auspicato ineundum.

Itaque ut imminens annus MCM ab implorata Dei ope Eiusque Unigeniti Filii Servatoris nostri sumat auspicia idemque prospero cursu finiatur, longe felicius, uti sperare fas est, allaturus aevum; Ss.mus Dominus Noster Leo Papa XIII benigne concedit ut die 31 mensis Decembris, tum labentis, tum adventuri anni, media nocte in templis ac sacellis ubi Ss.ma Eucharistia rite adservatur, iuxta prudens arbi-

trium Ordinarii, sui cuiusque loci, exponi possit adorandum idem Augustissimum Sacramentum : facta potestate legendi vel canendi eadem hora coram Illo unicam missam de festo in Circumcisione Domini et Octava Nativitatis : fidelibus autem sive infra sive extra Sacrificii actionem, de speciali gratia, sacram synaxim recipiendi : servatis ceterum servandis.

Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 13 Nov. anno 1899.

C., Card. MAZZELLA *S. R. C. Praef.*

D. PANICI *Secret.*

II.

Si estende a tutta la Chiesa l' officio e la messa di S. Beda Venerabile.

Urbis et Orbis. — 13 Nov. 1899. — Quo Sancti Bedæ Venerabilis, tot illustrium scriptorum et summorum Pontificum præconiis condecorati, honor et cultus augeatur, complures sacrorum Antistites præsertim ex Anglia, supplicibus ad Pium Papam IX fel. rec. litteris, et nuperrime iteratis precibus Sanctissimo Domino Nostro Leoni Papæ XIII porrectis, enixe postularunt, ut dies festus huius sancti ac præclari Confessoris in toto Catholico orbe agi valeat cum Officio et Missa propria Ecclesiæ Doctoris, prouti aliquibus locis atque universis sodalibus Benedictinis et Cisterciensibus iamdiu concessum fuit. Illud etiam Ven. Card. Bellarmini effatum ingenti cum animi gaudio atque spe commemorarunt : *Beda Occidentem, Damascenus Orientem sapientia sua illustravit ;* insimul asserentes ea omnia quae iuxta Benedictum XIV in Opere de Canonizatione Sanctorum lib. IV part. 2. cap. 11. n. 13. pro adiudicando titulo Ecclesiæ Doctoris necessaria sunt, Sancto Bedae apprime convenisse.

Placuit autem ipsi Sanctissimo Domino Nostro eiusmodi tam gravis negotii examen Sacrorum Rituum Congregationi committere. Quæ exquisito prius doctissimi viri suffragio typis cuso, in Ordinariis Comitiis die 11. Iulii hoc vertente anno ad Vaticanum habitis, infrascripto Cardinali Sacræ eidem Congregationi Præfecto et Relatore, sequens dubium discutiendum atque expendendum suscepit: " An sit extendendum ad universam Ecclesiam festum S. Bedæ Venerabilis cum Officio et Missa propria, addita Doctoris qualitate ? „ Et Sacra eadem Congregatio, omnibus rite perpensis, auditoque R. P. D. Ioanne Baptista Lugari Sanctæ Fidei Promotore, rescribendum censuit : " Supplicandum Sanctissimo pro extensione Officii et Missæ S. Bedæ Venerabilis ad Universam Ecclesiam, addita Doctoris qualitate. „ Quam resolutionem

Sanctissimo Domino Nostro Leoni Papae XIII ab ipso infrascripto Cardinali relatam, Sanctitas Sua ratam habuit et confirmavit, atque insuper ex ipsius Sacræ Congregationis consulto concedere dignata est, ut Festum S. Bedæ Venerabilis cum Officio et Missa propria Confessoris et Ecclesiae Doctoris, prouti haec approbata sunt, die 27 Maji, quae est natalitia, eaque impedita iuxta Rubricas, die prima insequente libera, ab universa Ecclesia sub ritu duplici minori inde ab anno 1901 in posterum recolatur. Tandem idem Sanctissimus Dominus Noster supradictum Officium cum Missa de S. Beda Venerabili, sub enunciato ritu in Kalendario Universali et in novis editionibus Breviarii et Missalis Romani deinceps inseri iussit. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 13 Novembris 1899.

C. Card. Mazzella, *S. R. C. Praef.*
D. Panici *S. R. C. Secret.*

III.

Aggiunta da inserire alla 6.° lezione della festa della Dedicazione dell' Arcibasilica del SS. Salvatore.

Die 9. Novembris.

IN DEDICATIONE

ARCHIBASILICAE SS.MI SALVATORIS

Additio ad VI. Lectionem

Breviario Romano inserenda.

Quod autem Pius nonus perficiendum censuerat, LEO decimus tertius cellam maximam, vetustate fatiscentem, ingenti molitione producendam laxandamque curavit, vetus musivum, multis jam antea partibus instauratum, ad antiquum exemplar restituit et in novam absidem, opere cultuque magnifico, exornatam transferri, aulam transversam laqueari et contignatione refectis expoliri jussit, anno millesimo octingentesimo octuagesimo quarto, Sacrario, aede canonicorum perpetuaque ad Baptisterium constantinianum porticu adjectis.

Concordat cum Originali approbato.

In fidem etc.

Ex Secretaria Sacror. Rituum Congregationis die 17 Novembris 1899.

Diomedes Panici, *S. R. C. Secret.*

IV.

Circa l' anniversario del Vescovo defunto, quando l' ultimo che cessò di vivere, senza smettere il titolo, non più amministrava la diocesi.

Melphien. et Rapollen. — 2. Jun. 1899. — R.mus D.nus Joseph Camassa Episcopus Melphien. et Rapollen. sequentis dubii solutionem a Sacra Rituum Congregatione humillime expetivit; nimirum:

Aloysio Bovio, Episcopo Melphien. et Rapollen., qui in hac sede sua obiit anno 1747, successit Ignatius Maria Sellitti, qui, anno 1881 episcopatum abdicavit, nec ei altera sedes seu titulus alicujus Ecclesiae collatus fuit, sed appellabatur: *Jam Episcopus Melphien. et Rappolen.* et mense Aprili, hoc currente anno, cessit e vita in patria sua. Hinc quaeritur:

Utrum anniversarium in Cathedralibus Ecclesiis celebrandum pro ultimo Episcopo defuncto fieri debeat, adhuc pro primo, seu Episcopo Bovio, vel pro altero nempe Episcopo Sellitti?

Et Sacra eadem Congregatio, referente subscripto Secretario, attentis expositis, suprascripto dubio respondendum censuit: *Affirmative ad ad primam partem, Negative ad secundam.*

Atque ita rescripsit, die 2 Junii 1899.

C. Card. Mazzella *S. R. C. Praef.*
D. Panici *S. R. C. Secret.*

S. Congregazione delle Indulgenze.

Proroga di un altro anno dell' indulto a chiedere le lettere patenti del R.mo Generale de' Domenicani per le Confraternite del Rosario che ne sono sfornite.

Beatissimo Padre,

Fra Giacinto Maria Cormier, Procuratore Generale dei Predicatori, umilmente prostrato ai piedi di V. S., espone:

Il n.° III della Costituzione Apostolica " *ubi primum* " (1) avendo suscitato alcuni dubbi, sottoposti alla S. V. da Mons. Vescovo di Aosta, e la risposta ai dubbi essendo stata data dalla S. Congregazione delle Indulgenze con approvazione di V. S., solamente il 10 agosto 1899 (2), l' anno concesso da V. S. nel mentovato n.° III. perchè le Confrater-

(1) V. *Mon. Eccl.* Vol. X Par. II, p. 197.
(2) V. *Mon. Eccl.* p. 293 di questo Vol.

nite del S. Rosario che non stanno in regola abbiano tempo di munirsi delle Lettere Patenti del Maestro Generale dei Predicatori, sembra ormai insufficiente per raggiungere lo scopo, giacchè la sullodata Costituzione venne pubblicata *Sexto Nonas Octobris 1898.*

Perciò l' Oratore nell' interesse delle anime e del lucro delle Indulgenze, implora la Concessione di *un altro anno* di tempo, durante il quale gli Ordinari ed i Rettori delle Confraternite, conosciute le risposte del 10 agosto 1899, avranno tutta facilità di munirsi, dato che facesse d' uopo, dei richiesti documenti.

Che della grazia etc.

SS. D. N. LEO PP. XIII in Audientia habita die 8 Septembris 1899 ab infrascripto Card. Praefecto S. C. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, benigne annuit pro gratia iuxta preces. Contrariis quibuscumque non obstantibus. Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. Congregationis die 8 Septembris 1899.

Fr. Hieronymus M. Card. Gotti *Praef.*
Pro R. P. Ant. A. Archiep. Antin. *Secretarius.*
Ios. M. Canonicus Coselli *Substitutus.*

S. Congr. degli Affari Ecclesiastici Straordinarii

Agli Arcivescovi dell' America Latina si dà il privilegio di concedere 80 giorni d' indulgenze.

Die 4 Iulii 1899.

Cum relatum fuerit SS.mo D.no antiquam in Americae latinae regionibus generatim vigere consuetudinem, de qua tamen nullum extat scriptum documentum, ut nempe Archiepiscopi, loco quadraginta dierum sicuti de iure, octoginta Indulgentiae dies concedant: cumque eidem SS.mo Domino ab Archiepiscopis Concilio Plenario Americano in Urbe adstantibus supplicatum fuerit ut consuetudinem illam ratihabere ac confirmare dignaretur; Sanctitas Sua certam ac uniformem in America latina disciplinam statuere Ecclesiasque illius regionis peculiari amore prosequi volens, Apostolica sua auctoritate benigne decrevit ut in posterum Archiepiscopi Americae latinae universi privilegio concedendi octoginta dies de vera Indulgentia in forma Ecclesiae consueta frui ac uti libere valeant. Super quibus vero eadem Sanctitas Sua infrascripto Secretario S. Congregationis Negotiis Ecclesiasticis extraordinariis praepositae iussit hoc edi decretum sine

ulla Brevis expeditione, idemque in acta ipsius S. Congregationis referri mandavit.

Datum ex Secretaria eiusdem S. Congregationis die, mense et anno ut supra.

FELIX CAVAGNI *Secret.*

S. Penitenzieria Apostolica.

La restituzione per un defunto deve farsi agli eredi, non in suffragio dell' anima di lui.

Beatissimo Padre,

N. N. prostrato ai piedi di V. S. colla dovuta riverenza espone, che anni addietro ricevè in prestito lire *cento trenta* da un certo individuo, che poi morì, senza aver riscosso detta somma. N. N. pensò compiere il suo dovere facendo celebrare Messe ed altre pie opere in suffragio del defunto creditore, impiegandovi più della somma ricevuta.

Due confessori approvarono questa maniera di far la restituzione, ma un terzo ha detto che la si deve fare ai fratelli del defunto creditore, come eredi necessarii di esso. N. N. è disposto ad eseguire quest' ultimo consiglio o dovere di giustizia, se lo fosse; ma avendo operato in buona fede, ed essendogli molestissimo cercare gli eredi del creditore, sebbene dimorino nella stessa città dell' esponente, e di far sapere ad altri il fatto, prega umilmente V. S. di degnarsi a voler ratificare come valida la restituzione suddetta, ed a dichiararlo libero da ogni obbligo di giustizia nel presente caso. Che ecc.

Sacra Poenitentiaria circa praemissa respondet: *Cum agatur de iure tertii, condonationi locum non esse, et summam de qua in precibus restituendam esse haeredibus defuncti.*

Datum Romae in S. Poenitentiaria die 7 februarii 1899.

B. POMPILI, *S. P. Corrector.*
R. CELLI, *S. P. Subs.*

DOCUMENTI
PER L'ANNO SANTO MCM.

I.

Suspensio indulgentiarum et facultatum vertente anno universalis Iubileai Millesimo Noningentesimo.

LEO EPISCOPVS
SERVVS SERVORVM DEI
AD PERPETVAM REI MEMORIAM

Quod Pontificum maximorum sanxit auctoritas, ut Anni sacri solemnia Romae potissimum agerentur, id quidem cum provisa divinitus dignitate et grandioribus muneribus almae Urbis est admodum congruens. Haec enim omnium, quotquot ubique sunt, christianorum patria communis: haec sedes sacrae potestatis princeps, eademque traditae a Deo doctrinae custos sempiterna: hinc ut ab unico augustissimoque capite in omnes christianae reipublicae venas perenni communicatione vita propagatur. Nihil ergo tam consentaneum, quam catholicos homines vocatu Sedis Apostolicae huc certa per intervalla temporum convenire, ut scilicet una simul et remedia expiandis animis in Urbe reperiant et romanam auctoritatem praesentes agnoscant. Quod cum tam salutare ac frugiferum appareat, sane cupimus ut urbs Roma toto anno proximo maiore qua fieri potest frequentia mortalium celebretur: ob eamque rem peregrinationis romanae cupidis velut stimulos additurі, admissorum expiandorum privilegia, quae liberalitate indulgentiaque Ecclesiae passim concessa sunt, intermitti volumus: videlicet, quod plures decessores Nostri in caussis similibus consuevere, Indulgentias usitatas apostolica auctoritate ad totum Annum sacrum suspendimus; verumtamen prudenti quadam temperatione modoque adhibito, ut infra scriptum est.

Integras atque immutatas permanere volumus et decernimus

I. Indulgentias *in articulo mortis* concessas:

II. Eam, qua fruuntur ex auctoritate Benedicti XIII decessoris Nostri, quotquot ad sacri aeris pulsum de genu vel stantes *Salutationem Angelicam*, aliamve pro temporis ratione precationem recitaverint:

III. Indulgentiam decem annorum totidemque quadragenarum Pii IX auctoritate an. MDCCCLXXVI iis tributam qui pie templa visitent in quibus Sacramentum augustum quadraginta horarum spatio adorandum proponitur:

IV. Illas item Innocentii XI et Innocentii XII decessorum Nostrorum decreto iis constitutas, qui Sacramentum augustum, cum ad aegrotos defertur, comitentur, vel cereum aut facem per alios deferendam ea occasione mittant:

V. Indulgentiam alias concessam adeuntibus pietatis causa templum sanctae Mariae Angelorum Ordinis Fratrum Minorum extra Assisii moenia a vesperis Calendarum Augusti ad solis occasum diei insequentis:

VI. Indulgentias, quas S. R. E. Cardinales Legati a latere, apostolicae Sedis Nuntii, item Episcopi in usu Pontificalium aut impertienda benedictione aliave forma consueta largiri solent:

VII. Indulgentias Altarium Privilegiatorum pro fidelibus defunctis, aliasque eodem modo pro solis defunctis concessas: item quaecumque vivis quidem concessae sint, sed hac dumtaxat causa ut defunctis per modum suffragii directe applicari valeant. Quas omnes et singulas volumus non prodesse vivis, prodesse defunctis.

De facultatibus vero hæc constituimus et sancimus, quæ sequuntur.

I. Rata firmaque sit facultas Episcopis aliisque locorum Ordinariis impertiendi indulgentias *in articulo mortis* eademque communicandi secundum Litteras a Benedicto XIV decessore Nostro datas Nonis Aprilis An. MDCCXLVII:

II. Item ratae firmaeque sint facultates Tribunalis Officii Inquisitionis adversus haereticam pravitatem, eiusque Officialium: Missionariorum quoque et Ministrorum qui vel ab eodem Tribunali, vel a Congregatione S. R. E. Cardinalium negotiis propagandae Fidei praeposita, vel alias ab apostolica Sede ad id deputati fuerint: nominatim facultas absolvendi ab haeresi eos, qui, eiurato errore, ad fidem redierint:

III. Ratae firmæque sint facultates, quas Officium Poenitentiariae Nostrae apostolicae Missionariis, in locis missionum earumque occasione exercendas, concesserit:

IV. Item facultates Episcoporum aliorumque sacrorum Antistitum circa dispensationes et absolutiones suorum subditorum in casibus occultis etiam Sedi apostolicae reservatis, quemadmodum ipsis a sacra Tridentina Synodo, seu alias, etiam in publicis casibus, a iure communi ecclesiastico et ab apostolica Sede pro certis personis et casibus permissae dignoscuntur. Idem statuimus de facultatibus Antistitum Ordinum religiosorum, quaecumque ipsis in Regulares sibi subiectos ab apostolica Sede tributae sint.

Iis exceptis, de quibus supra memoravimus, ceteras omnes et singulas Indulgentias tam plenarias, etiam ed instar Iubilaei concessas, quam non plenarias, suspendimus ac nullas iubemus esse. Similique ratione facultates et indulta absolvendi etiam a casibus Nobis et apostolicae Sedi reservatis, relaxandi censuras, commutandi vota, dispen-

sandi etiam super irregularitatibus et impedimentis cuilibet quoquo modo concessa, suspendimus ac nulli suffragari volumus ac decernimus. Quocirca præsentium auctoritate Litterarum præcipimus ac mandamus, ut, præter Indulgentias Iubilaei, easque, quas supra nominatim excepimus, nullae praeterea aliae uspiam, sub poena excommunicationis eo ipso incurrendae aliisque poenis arbitrio Ordinariorum infligendis, publicentur, indicantur, vel in usum demandentur.

Quaecumque autem his Litteris decreta continentur, omnia ea stabilia, rata, valida esse volumus et iubemus, contrariis non obstantibus quibuscumque.

Earum vero exemplis aut transumptis, etiam impressis, Notarii publici manu et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eamdem volumus haberi fidem, quae haberetur praesentibus si essent exhibitae vel ostensae.

Nulli ergo hominum liceat hanc paginam Nostrae suspensionis, decreti, declarationis, voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire: si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Apostolorum Petri et Pauli se noverit incursurum.

Datum Romae apud Sanctum Petrum anno Incarnationis Dominicæ millesimo octingentesimo nonagesimo nono Pridie Cal. Octobris, Pontificatus Nostri anno vicesimo secundo.

C. Card. Aloisi-Masella *Pro-Dat.* — A. Card. Macchi

VISA

De Cvria I. De Aqvila e Vicecomitibvs

I. Cvgnonivs

II.

Litterae Apostolicae, quibus Poenitentiariis in basilicis et Ecclesiis Urbis, per Cardinalem Majorem Poenitentiarium deputatis, et Confessariis a Cardinali Urbis Vicario designandis, facultates pro anno Iubilaei conceduntur.

Leo Episcopus
Servus Servorum Dei
Ad perpetvam rei memoriam

Quoniam divinae bonitatis munere contigit Nobis Iubilaeum magnum indicere in annum proximum, nihil iam restat quod exoptemus, quodque studeamus vehementius, quam ut successus prosperos habeat ac sperata beneficia, adiuvante Deo, affatim pariat. Nos quidem dabimus dili-

genter operam, ut civium aeque et peregrinorum saluti commoditatique toto eo tempore serviatur, summa voluntate providendo, ut ex rebus iis quae religioni, virtuti, pietati usui esse queant, nemo ullam in Urbe desideret. Verum ut, qui gravius aegrotant corpore, eorum valetudini assidere studiosius proximi solent eosque nituntur omni ratione adducere ut se sanari patiantur, ita Nos eorum conditione magis movemur qui morbis animorum, hoc est delictis vitiisque altius impliciti teneantur. Eluere conscientiae labes poenitentia, et redintegrare Dei omnipotentis gratiam redintegratione virtutum, is nimirum fructus est Iubilaei maxime proprius. Huius rei causâ, memores officii et caritatis, admissorum vinclis liberari atque ad sanitatem redire cupientibus Nos quidem, quantum in potestate Nostra est, minuendas difficultates et patens expediendum iter curabimus, videlicet ligandi et solvendi supremo interposito arbitrio.

Hoc consilio, quod decessores Nostri simili in tempore consueverunt, item Nos Confessariorum quum augendum numerum, tum dilatandam muneris potestatem censuimus. Sed quum talem pontificalis officii partem recte prudenterque administrari oporteat, omninoque de limitibus usuque facultatum praesto esse quod liqueat, idcirco Constitutioni inhaerentes f. r. Benedicti XIV — *Convocatis* —, in qua hoc de genere toto ea quae necessaria sunt perspicue absoluteque præcipiuntur, Nostro motu proprio certaque scientia ac de apostolicae potestatis plenitudine rem universam ad eum modum, quem his Litteris praescribimus, ordinandam ac dirigendam iubemus.

I. Venerabili Fratri Nostro Cardinali Maiori Poenitentiario per praesentes committimus ac demandamus, ut iuxta memorati Benedicti XIV Constitutionem, cuius initium — *In Apostolicae Poenitentiariae officio* – praeter consuetos trium Basilicarum S. Ioannis Lateranensis, S. Petri in Vaticano et S. Mariae Maioris Poenitentiarios minores, pro Basilica etiam S. Pauli via Ostiensi, toto Anno Sancto, similes Poenitentiarios designet, praetereaque alios, a se iam electos vel eligendos, tam in memoratis quatuor Basilicis, quam in reliquis quoque sive Saecularium, sive Regularium, ac praesertim, quoad fieri poterit, in variarum nationum Urbis ecclesiis, novos similiter Poenitentiarios deputet, et extra ordinem abunde multiplicet.

II. Porro hisce Poenitentiariis sive in quatuor Basilicis, sive in aliis Urbis Ecclesiis per Cardinalem Maiorem Poenitentiarium, ut præfertur, deputatis, vel per Anni Sancti cursum deputandis, subsequentes facultates, hoc dumtaxat Anno Sancto duraturas, de Apostolicæ potestatis plenitudine concedimus et largimur; videlicet:

III. Absolvere possint per se ipsos tantum, et in foro dumtaxat conscientiae, quascumque personas sibi confitentes, etiam religiosas et regulares cuiuscumque sint Ordinis, Congregationis, et Instituti (etiamsi ex praescripto Superiorum, vel suarum Constitutionum etiam a Sede Apostolica approbatarum, vel alias ex indulto, decreto, aut praecepto Apostolico extra propriam Religionem peccata sua confiteri prohibeantur) a quibuscumque sententiis excommunicationis, aliisque ecclesiasticis censuris, etiam Summo Pontifici et Sedi Apostolicae quomodolibet, etiam speciali modo, in Constitutione — *Apostolicae Sedis* — reservatis, nec non ab omnibus peccatis et excessibus, quantumcumque gravibus et enormibus, etiam Sedi Apostolicae reservatis: iniunctis tamen salutaribus poenitentiis, et aliis de iure iisdem poenitentibus iniungendis. — Excepto tamen crimine absolutionis complicis, quod ter aut amplius admissum fuerit.

IV. Absolvere item possint a supra dictis censuris et peccatis, pro quibus facultas concessa est § III, poenitentes quamvis censurae, quibus adstricti sunt, publicae sint, in locis unde venerunt, et quamvis deductae aut nominatim declaratae, ac denunciatae in iisdem locis sint per Ordinarios, aut alios quoscumque Iudices; praemonitis tamen poenitentibus de libello, ut infra, in his casibus publicis Poenitentiariae Apostolicae omnino submittendo. Post absolutionem nimirum conficiant libellum supplicem, expresso nomine, cognomine, ac Dioecesi poenitentis, et casu huiusmodi censurae publicae subiecto, et subtus scribant testimonium absolutionis ab eadem censura concessae, eumdemque poenitentem dirigant ad Officium Poenitentiariae Apostolicae, ut recipere possit Breve in forma *missi*, vel *remissi* absoluti, iuxta praxim eiusdem Officii Poenitentiariae.

Haereticos vero, qui fuerint publici dogmatizantes, non absolvant, nisi, abiurata haeresi, scandalum, ut par est, reparaverint.

Eos quoque, qui sectis vetitis massonicis aut aliis eiusdem generis nomen dederint, si occulti sint, absolvere possint, iniunctis de iure iniungendis: si vero occulti non sint, absolvere quidem eodem pacto possint, dummodo tamen iidem scandalum reparaverint.

V. A censura ab homine seu a quocumque iudice de partibus nominatim lata absolvere possint pro foro interno tantum, ita ut pro foro externo ea absolutio nullatenus suffragetur.

VI. Qui bona vel iura ecclesiastica acquisierunt sine venia, non absolvantur, nisi iis restitutis, aut nisi se composuerint, vel sincere promiserint se composituros apud Ordinarium vel apud S. Sedem,

VII. Possint omnia et singula simplicia vota, etiam Sedi Apostolicae reservata, etiam iurata, commutare dispensando in alia pia opera.

VIII. Votum tamen perpetuae castitatis commutare dispensando possint tantum ob periculum incontinentiae ad effectum nubendi, monito poenitente facturum ipsum contra votum, si extra usum matrimonialem delinquat; remansurum proinde eodem prorsus ac antea voto castitatis obstrictum, si coniugi supervixerit. — Si autem votum istud emissum fuerit ante exactum annum sextum et decimum, nec postea tamquam novum ratum habitum, possint illud absolute dispensare commutando, iusta existente causa; qua in re confessarii conscientia oneratur.

IX. Votum etiam ingrediendae aut profitendae religionis commutare dispensando possint ad effectum nubendi ob praedictum periculum incontinentiae; ad effectum vero vitam tantum caelibem in saeculo ducendi, si poenitentes onera Religionis ferre se posse rationabiliter diffidant, vel si dote sufficienti ad ingrediendam Religionem careant.

X. Meminerint vero, sibi abstinendum ab eorum votorum commutatione, in quibus agitur de praeiudicio *tertii*. Quare in eo quod pertinet ad vota, quamvis simplicia, seu perseverantiae, seu alia emitti solita in aliqua Congregatione vel Communitate, ac vota obligatoria a tertio acceptata, non se ingerant. Abstineant pariter a commutatione voti de non ludendo, praesertim quoad personas ecclesiasticas, seu saecalares, seu regulares: quoad alios vero, si forte, attenta personarum conditione et circumstantiis, iusta ratio pro commutatione afferatur, non aliter in casu ipsam concedant, quam excepto ludo alias quomodocumque prohibito, et iis praeterea conditionibus praescriptis unde ludus ex commutatione permissus honeste fiat. Nec dissimiliter se gerant circa vota poenalia, seu praeservativa a peccatis, ne detur ansa peccandi liberius. Quod si fortasse eiusmodi occurrant adiuncta, quae aliquam commutationem merito exposcant, non aliam certe concedant, quam quae non minus a peccato committendo refrenet, quam prior voti materia.

XI. Dispensare possint cum constitutis in sacris super irregularitate ob delictum occultum, excepto homicidio voluntario.

XII. Cum illis qui, scienter vel ignoranter, cum impedimento gradus secundi et tertii, vel tertii solius, aut tertii et quarti, vel quarti solius consanguinitatis, vel affinitatis etiam ex copula licita provenientis, matrimonium iam contraxerunt, dummodo huiusmodi impedimentum occultum remaneat, dispensare pro foro tantum conscientiae possint ad remanendum in matrimonio.

XIII. Similiter, pro foro coscientiae tantum, dispensare valeant super impedimento dirimente occulto tam primi et secundi, quam primi tantum aut secundi tantum gradus affinitatis ex copula illicita provenientis in matrimonio contracto; atque etiam, dummodo causae graves et quae canonice sufficientes habentur intersint, in contrahendo: ita tamen ut, si huiusmodi affinitas proveniat ex copula cum matre desponsatae, vel desponsandae, huius nativitas copulam antecesserit, et non aliter.

XIV. Dispensare similiter, pro eodem foro, tam de contracto, quam de contrahendo possunt super impedimento cognationis spiritualis, itemque super occulto impedimento criminis, neutro tamen machinante, idest quando solum concurrant adulterium et fides data de matrimonio contrahendo post coniugis mortem.

XV. Dispensare ad petendum debitum possint in casu affinitatis incestuosae matrimonio supervenientis.

XVI. Ad petendum pariter debitum cum illis qui voto simplici castitatis obstricti matrimonium contraxerunt, dispensare valeant, illos monendo facturos contra id votum, si extra usum matrimonialem delinquant, ac remansuros eodem prorsus ac antea voto obstrictos, si coniugi supervixerint.

XVII. Super visitatione quatuor Basilicarum cum exteris, qui vel ob paupertatem, vel ob gravem aliam causam in Urbe remanere non possunt, dispensare valeant, vel reducendo ad tres saltem dies visitationes earumdem Basilicarum alioquin per decem dies ab iisdem visitandarum, vel visitationes praescriptas in alia pia opera, prudendi suo quisque arbitrio, commutando.

XVIII. Cum civibus autem et incolis romanis, qui morbo, vel aliquo legitimo impedimento detenti, non valeant memoratas Basilicas visitare, possint praescriptas per viginti dies visitationes in alia pia opera, quae ab ipsis adimpleri queant, dispensando commutare: suam tamen coscientiam oneraturi, si super huiusmodi visitationibus inconsulto et sine iusta et rationabili causa sive cum exteris, sive cum romanis civibus aut incolis dispensaverint.

XIX. Ceterum alias facultates praedictis trium Basilicarum Poenitentiariis minoribus pridem concessas, aut forsitan concedendas per Cardinalem Maiorem Poenitentiarium vi generalium facultatum, quibus ex Benedicti XIV Costitutione — *Pastor bonus* — vel alias a Sancta Sede et a Nobis ipsis est istructus, salvas et firmas hoc ipso Iubilaei anno esse et fore, atque ab iis hoc etiam anno durante non secus ac alio quovis tempore erga omnes exerceri, iuxta eiusdem Constitutionis aliarumque respective concessionum tenorem, debere, et licite posse, decernimus et declaramus.

XX. Easdem vero facultates, tam in memorata Benedicti XIV Constitutione — *Pastor bonus* — et alias etiam ab Apostolica Sede vel a Nobis ipsis Cardinali Maiori Poenitentiario tributas, quam in praesentibus Nostris Litteris expressas atque contentas, praedicto Maiori Poenitentiario, et Apostolicae Poenitentiariae Officio confirmamus, et respective, quatenus opus sit, pro hoc Anno Sancto concedimus et impertimur, ad hoc ut ipse Maior Poenitentiarius iis omnibus et singulis tam per se ipsum, quam per alios quoscumque a se eligendos Confessarios in Urbe, uti licite valeat. Si quos autem casus ad ipsum Poenitentiariae Officium, vel ad aliquem ex dictis Poenitentiariis seu Confessariis deferri contingat, de quibus haud fuerit hisce in Litteris Nostris dispositum, vel qui in iisdem excepti sint; officium erit praefati Maioris Poenitentiarii, cui Poenitentiarii minores et Confessarii praedicti varios eiusmodi casus rite patefacient, Apostolatum Nostrum super illis consulere: Nos autem eidem praescribere non omittemus quidquid opportunum in Domino iudicabimus, ut animarum vulneribus sanandis idonea remedia afferantur.

XXI. Quum autem, ad maiora animarum lucra anno isto salutaris expiationis comparanda, multiplicandos adhuc esse operarios, augescente messis copiâ, probe intelligamus; Praedecessorum Nostrorum vestigiis insistentes, Dilecto Filio Nostro Cardinali in Urbe eiusque Districtu Vicario in spiritualibus Generali, committimus, ut ex Confessariis, tam Saecularibus quam Regularibus, ab se alias ad audiendas confessiones approbatis, seu approbandis, quamplures, vel, si id satius censuerit, omnes etiam designet, qui facultates infra scriptas per Anni Sancti decursum exercere libere possint, ut nempe ipsi in obeundo sanctissimo ministerio utilius adlaborent.

XXII. Quare iidem confessarii absolvere possint per se ipsos tantum et in foro dumtaxat conscientiae personas sibi confitentes, non exceptis religiosis aut regularibus extra suum Ordinem confiteri prohibitis, a quibuscumque ecclesiasticis censuris etiam Summo Pontifici et Sedi Apostolicae, etiam speciali modo, in Constitutione — *Apostolicae Sedis* — reservatis (dummodo tamen huiusmodi censurae non sint publicae) nec non ab omnibus peccatis, excessibus quamtumlibet gravibus, etiam Sedi Apostolicae reservatis; iniunctis tamen salutaribus poenitentiis, et aliis de iure iisdem Poenitentibus iniungendis. — Excepto, eodem modo ac supra § III, crimine absolutionis complicis.

XXIII. Omnia et singula simplicia vota, etiam iurata, etiam Sedi Apostolicae reservata, exceptis castitatis, religionis, aliisque superius

§ X memoratis votis, dispensare commutando in alia pia opera valeant.

XXIV. Dispensare possint circa visitationes praescriptas quatuor Basilicarum, easque commutare eodem omnino modo ac conceditur Poenitentiariis § XVII et XVIII. Praeter hanc facultatem dispensandi circa praedictas visitationes sciant nullam aliam dispensandi cum quoquam facultatem sibi concedi.

XXV. Firmas singulis praeterea remanere volumus facultates, quas forte a S. Sede per S. Poenitentiariam aut alio legitimo modo consecuti sunt vel consequentur.

XXVI. Hisce autem amplioribus facultatibus, per praesentes Litteras ex Apostolicae benignitatis indulgentia attributis, intelligant omnes tam Poenitentiarii quam Confessarii ceteri iisdem respective muniendi, uti se non posse, nisi cum iis poenitentibus, qui praesens Iubilaeum consequi sincere et serio volunt, atque ex hoc animi proposito ipsum lucrandi et reliqua opera ad id lucrandum necessaria adimplendi, ad Confessionem apud ipsos peragendam accedunt: neque item posse iisdem uti cum iis poenitentibus, qui huius Anni Sancti Iubilaeum semel iam lucrati fuissent.

XXVII. Praeterea Religiosorum quoque utilitati uberius consulere, augendoque numero confessariorum, ex Iubilaei consuetudine, prospicere volentes, praemissas nuper facultates, quas confessariis a Cardinale Vicario designandis hoc anno competere statuimus §§ XXII, XXIII, XXIV, easdem omnes et singulas pari modo, pro eodem anno, tribuimus omnibus confessariis regularibus seu religiosis, etiam in Institutis votorum simplicium ab Apostolica Sede approbatis, qui ad audiendas suorum religiosorum confessionem fuerint rite, iuxta normam cuiusque Ordinis aut Instituti, deputati, ad hunc scilicet effectum, ut iidem confessarii facultates huiusmodi erga solos proprii Ordinis sive Instituti religiosos poenitentes, hoc Iubilaeum lucrari volentes, exercere in suis quique coenobiis seu domibus libere et licite valeant. Quibus etiam religiosis confessariis facultatem dispensandi cum iisdem religiosis poenitentibus in sacris ordinibus constitutis super irregularitate ob delictum occultum contracta, quemadmodum concessum est § XI, tenore praesentium, sacri eiusdem Iubilaei gratia, concedimus et impertimur.

XXVIII. Nostrae itidem caritatis providentiam ad eos convertemus, qui legitima causa praepediuntur quominus decretas quatuor Basilicarum visitationes exequantur, quales sunt praesertim Moniales, aliaeque virgines, seu mulieres in perpetua clausura viventes, vel oblatae, aliaeque in religiosis, aut piis Domibus, seu Con-

servatoriis degentes, itemque carceribus seu custodiis detenti, et morbis affecti : aliis quippe nostris peculiaribus Litteris statuemus quae in Domino magis expedire videantur, ut et ipsi praemissarum absolutionum ac plenarii Iubilaei participes effici valeant.

XXIX. Quum vero de recto peculiarium huius generis facultatum usu saluberrima *Monita* praelaudatus Praedecessor Noster fel. rec. Benedictus XIV, pro ea qua praestabat sacrarum rerum peritia, memoratis suis Litteris, quarum initium —*Convocatis*— proposuerit, ea iterum edi separatim mandavimus, ut qui fidelium animabus per Poenitentiae Sacramentum adiuvandis praeficiuntur, sumant inde regulam, ad quam in perdifficili munere consilia ac iudicia sua religiose componant. Ab omnibus idcirco Confessariis, qui praestitutis facultatibus uti velint eadem perlegi diligenterque considerari volumus, ne in re gravissima quidpiam a recto alienum ob rerum ignorationem, sibi vel invitis, excidisse, non sine acerbo animi dolore aliquando nanciscantur.

XXX. Cunctos interim sacrorum administros, quibus praestantissimum eiusmodi officium committi contingat, paterno affectu admonemus ut rite ipso, et, quibus par est, religionis, caritatis, prudentiae studiis perfungantur : quumque Ecclesiae filios ingemiscamus ex errorum invalescentium colluvie circumferri omni vento doctrinae, id in primis enitantur, ut cunctos doceant vias Domini, eosque a sapientia propellant, quae secundum Deum non est. Aequo autem animo, atque ad patientiam comparato excipiant universos, exemplo Illius confirmati, cuius personam gerere sibi datum est. Hac ratione fiet, ut poenitentes quum sibi viscera misericordiae caelestesque thesauros undique reserari conspiciant, alacriores convertantur ad Dominum, ac per Poenitentiae Sacramentum sese eidem reconciliare sollicite studeant.

Praesentes vero Litteras, omnesque et singulas concessiones, limitationes, monita, declarationes, ac voluntatis Nostrae significationes in iis contentas, de nullo defectu impugnari et redargui posse, sed omnimoda firmitate validas esse, et censeri, et ab iis omnibus, ad quos pertinet, exactissime observari, eisque etiam, quorum favorem respective concernunt, plenissime suffragari volumus atque decernimus. Non obstantibus praemissis Nostris, aliisque Apostolicis, seu in Universalibus, Provincialibus, aut Synodalibus Conciliis editis Constitutionibus, et Ordinationibus, nec non quarumcumque personarum, aut Ordinum etiam Mendicantium, Congregationum, Societatum, et Institutorum, etiam specialem et individuam mentionem promerentium, etiam iuramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia

roboratis statutis, legibus, usibus, et consuetudinibus, etiam immemorabilibus, Indultis quoque et Privilegiis sub quibuscumque tenoribus, et formis ; et quibusvis etiam suspensionum et derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus clausulis, seu irritantibus Decretis, etiam simili motu, scientia, et potestatis plenitudine, et alias quomodolibet concessis, et iteratis vicibus confirmatis, et innovatis. Quibus omnibus et sigulis, quatenus praesentibus in aliquo adversari dignoscantur, illis alias in suo robore permansuris, pro hac vice dumtaxat amplissime et latissime, ac specialiter et expresse, velut si eorum tenores praesentibus per extensum inserti forent, derogamus, et derogatum censeri volumus et decernimus.

Nulli ergo omnino hominum liceat paginam hanc Nostrarum concessionum, limitationum, monitorum, declarationum, mandatorum, decretorum, et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae apud Sanctum Petrum Anno Incarnationis Dominicae millesimo octingentesimo nonagesimo nono, duodecimo Kalendas Novembris, Pontificatus Nostri Anno vicesimo secundo.

C. Card. Aloisi Masella *Pro-Dat.* — A. Card. Macchi

VISA

De Cvria I. De Aqvila e Vicecomitibus

I. Cvgnonivs

III.

Constitutio, qua Indulgentiae Iubilaei anni MDCCCC conceduntur Monialibus, Oblatis, Tertiariis aliisque, sive puellis, sive mulieribus, in Monasteriis piisque Communitatibus degentibus, Eremitis, infirmis, carcere aut captivitate detentis, cum opportunis facultatibus circa absolutiones et votorum commutationes.

Leo Episcopvs
Servus Servorvm Dei
Ad fvtvram rei memoriam

Aeterni Pastoris infinitam caritatem animo reputantes, qui *proprias oves vocat nominatim* (1), *ut vitam habeant et abundantius habeant* (2), quique ipsarum adventum ad sui gremium non modo expectat, sed

(1) Io. x, 3. (2) Ibid. 10.

ipse saepe praevertit, consilium agitavimus de Apostolicae liberalitatis thesauro recludendo in proximum annum Iubilaei iis etiam, quibus sua conditio non sinit ut praescriptam peregrinationem ad almam hanc Urbem et ad beatorum Apostolorum limina suscipiant. Placuit igitur fructu vacuam non redire multorum fidem ac pietatem, qui huiusmodi iter summo cum studio essent aggressuri, nisi eos aut septa monasterii, aut ineluctabilis captivitas, aut corporis infirmitas impediret. Quae quidem relaxatio atque benignitas non istorum tantum necessitati aut utilitati prospiciet, sed in communem omnium salutem redundabit. Coniunctis enim tot hominum precibus et lacrimis, quos vel vitae innocentia et religionis ardor, vel poenitentia, vel calamitas segregavit a ceteris, divinae misericordiae placandae spem licebit multo validiorem fovere. Quamobrem vi praesentium litterarum opportunas rationes describere decrevimus, quibus quum viri tum mulieres in eremis, monasteriis et religiosis domibus assidue vitam degentes, vel custodiis et carceribus detenti, vel morbis aut infirmitatibus impediti quominus veneranda Apostolorum sepulcra et Patriarchales Urbis Basilicas adeant, permissarum absolutionum concessique plenarii Iubilaei fieri participes valeant.

Qui autem sub hac providentia comprehenduntur, hi sunt:

I. Moniales omnes, quotquot solemnia vota religionis ediderunt et in monasteriis degunt sub claustri perpetui disciplina; item quæ tyrocinium exercent, quaeve in monasteriis, aut educationis aut alia de causa legitima, commorantur. Pariter Monasteriorum huiusmodi Moniales, quae stipis colligendae gratia septa religiosa egredientur:

II. Oblatae, vitae societate coniunctae, quarum Instituta fuerint ab Apostolica Sede vel ratione stabili, vel ad experimentum probata, una cum suis novitiis atque educandis puellis aliisque communi cum ipsis contubernio utentibus, quamquam severiori claustri lege non adstringantur:

III. Tertiariae sub uno eodemque tecto communiter viventes cum suis pariter novitiis atque educandis puellis, aliisque cum ipsis una degentibus, etsi severiore claustri lege minime teneantur, earumque Institutum nec unquam ad hunc diem ab Apostolica Sede approbatum fuerit, nec ut approbatum in posterum haberi debeat vi praesentis concessionis:

IV. Puellae ac mulieres in gynaeceis seu Conservatoriis degentes, quamvis nec Moniales, nec Oblatae, nec Tertiariae, nullisque claustri legibus obnoxiae sint. Has omnes, quas diximus, tam in Urbe quam extra, ubique locorum et gentium degentes, praesentis concessionis gratia et privilegio frui posse decernimus ac declaramus.

V. Idem concedimus Anachoretis atque Eremitis, non quidem eis

qui nullis clausurae legibus adstricti vel in collegio et societate, vel solitarii sub Ordinariorum regimine certisque legibus aut regulis obtemperantes vivunt: sed eis qui in continua licet non omnimode perpetua clausura et solitudine deditam contemplationi vitam agunt, etiamsi monasticum aut regularem Ordinem profiteantur, ut Cistercienses aliquot, Chartusienses, Monachi et Eremitae sancti Romualdi solent.

VI. Ad utriusque sexus Christifideles eamdem concessionis gratiam extendimus, qui captivi in hostium potestate versantur, ad eosque ubique locorum, qui ex civilibus aut criminalibus causis in carcere detinentur; item qui exilii poenam aut deportationis luunt; qui in triremibus aut alibi ad opus damnati reperiuntur; denique ad religiosos viros qui suis in coenobiis sub custodia retinentur vel qui ex rectorum praecepto certam habent sedem, quasi exilii aut deportationis loco assignatam.

VII. Eamdem concessionem communem esse pariter volumus utriusque sexus infirmis cuiusvis ordinis et conditionis, vel qui iam extra Urbem in morbum aliquem inciderint, cuius causa, intra Iubilaei annum, Urbem adire, medici iudicio, non possint, vel qui, licet convaluerint, non sine tamen gravi incommodo romanum iter aggredi possint, vel qui omnino dare se in iter imbecilla ex habitu valetudine prohibeantur. Horum denique numero senes haberi volumus, qui septuagesimum aetatis suae annum excesserint.

Itaque istos omnes et singulos monemus, hortamur et obsecramus in Domino, ut peccata sua *in amaritudine animae* recolentes eademque intimo animi sensu detestantes, saluberrimo Poenitentiae sacramento et congruis satisfactionibus suam quisque conscientiam expiare curent; tum ad caeleste Convivium ea, qua par est, fide, reverentia, caritate, accedant, Deumque optimum maximum, per Unigenitum Filium eius ac per merita augustissimae Virginis Mariae et beatorum Apostolorum Petri et Pauli omniumque Sanctorum, iuxta Nostram Ecclesiaeque mentem enixis precibus orent pro sanctae Ecclesiae prosperitate atque incremento, pro extirpandis erroribus, pro catholicorum principum concordia, totiusque christiani populi tranquillitate et salute; in eumque finem visitationi quatuor Urbis Basilicarum, alia religionis, pietatis, caritatis opera devote sufficiant, quum voluntaria, tum praesertim a delectis sacri ordinis viris auctoritate Nostra iniungenda, prout infra edicitur.

Scilicet volumus ac iubemus ut venerabiles fratres Episcopi aliique locorum Ordinarii Monialibus, Oblatis, Tertiariis, aliisque superius memoratis sive puellis, sive mulieribus, Anachoretis, Eremitis, in carcere detentis, aegrotantibus et septuagenario maioribus, statuant ac

praescribant sive per se, sive per prudentes Confessarios, congrua religionis ac pietatis opera iuxta singulorum statum, conditionem et valetudinem ac loci et temporis rationes: quorum perfunctionem operum pro visitatione quatuor Urbis Basilicarum valere volumus ac decernimus. Eamdem commutandorum operum facultatem concedimus Praelatis Regularibus videlicet utendam erga Instituta et personas singulas quae in ipsorum iurisdictione sint. — Eodem genere personis quae in Urbe degant, designari opera sufficienda volumus per dilectum Filium Nostrum S. R. E. Cardinalem Vicarium eiusque vices gerentem, sive per se ipsos sive per prudentes Confessarios.

Itaque Omnipotentis Dei misericordia et Beatorum Apostolorum Petri et Pauli auctoritate confisi, iis omnibus et singulis, quos supra memoravimns, vere poenitentibus et intra praesentem Iubilaei annum rite confessis ac sacra Communione refectis, Deumque, ut supra dictum est, orantibus, omnia denique implentibus alia iniungenda opera in locum visitationum, ac, vel inchoatis tantum iisdem operibus, si morbus periculosus oppresserit, plenissimam omnium peccatorum indulgentiam, veniam et remissionem, etiam duplici vice intra anni sancti decursum si iniuncta opera iteraverint, haud secus ac si praescripta communiter ceteris omnibus expleverint, de Apostolicae liberalitatis amplitudine largimur atque concedimus.

Monialibus earumque novitiis licere volumus, at prima dumtaxat vice, sumere sibi ex alterutro Cleri ordine Confessarios, qui tamen sint ad audiendas Monialium confessiones rite approbati. Anachoretis atque Eremitis supra dictis, itemque Oblatis, Tertiariis, puellis ac mulieribus in monasteriis piisque domibus vitam communem agentibus, quibus forte ordinario tempore eligendi sibi Confessarii libera facultas non sit, similiterque Christifidelibus captivitate, carcere aut custodia, infirmitate aut senectute impeditis, fas esse iubemus eligere sibi prima vice dumtaxat Confessarios quoscumque, dummodo ad confessiones personarum saecularium probati rite sint. Idem eisdem conditionibus liceat viris religiosis ex quolibet Ordine aut Congregatione vel Instituto. — Confessariis sic electis concedimus et tribuimus ut personas supra dictas, auditis earum confessionibus, absolvere possint a quibusvis peccatis, etiam apostolicae Sedi speciali forma reservatis, excepto casu haeresis formalis et externae, imposita poenitentia salutari aliisque iuxta canonicas sanctiones rectaeque disciplinae regulas iniungendis. Praeterea confessariis, quos moniales sibi elegerint, facultatem facimus dispensandi super vota quaelibet ab ipsis post solemnem professionem facta, quae regulari observantiae minime adversentur. Simili modo Confessarios supra memoratos etiam dispensando commutare posse volumus omnia vota, quibus O-

blatae, Novitiae, Tertiariae, puellae et mulieres in communibus domibus agentes sese obstrinxerint, exceptis iis, quae Nobis et apostolicae Sedi reservata sint: factaque commutatione, a votorum etiam iuratorum observantia absolvere.

Hortamur autem Venerabiles Fratres Episcopos aliosque locorum Ordinarios, ut, Apostolicae Nostrae benignitatis exemplo, eligendis ad praesentium effectum Confessariis impertiri ne recusent facultatem absolvendi a casibus qui ipsis Ordinariis reservati sint.

Volumus denique ut praesentium transumptis sive exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici et sigillo viri in sacri ordinis dignitate constituti munitis, eadem ab omnibus adiungatur fides, quae ipsis praesentibus adhiberetur, si exhibitae forent vel ostensae. Ceterum harum decreta et iussa Litterarum rata, valida, firma in omnes partes esse et fore decernimus, contrariis non obstantibus quibuscumque.

Nulli ergo omnino hominum liceat paginam hanc Nostrae declarationis, hortationis, concessionis, derogationis, decreti et voluntatis infringere vel ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae apud Sanctum Petrum anno Incarnationis Dominicae millesimo octingentesimo nonagesimo nono Calend. Novembris, Pontificatus Nostri anno vicesimo secundo.

C. Card. Aloisi Masella *Pro-Dat.* — A. Card. Macchi

VISA

De Cvria I. De Aqvila e Vicecomitibvs

I. Cvgnonivs.

IV.

Monita excerpta ex Constitutione Benedicti XIV, quae incipit Convocatis, *et ex altera, cuius exordium* Inter praeteritos, *de usu facultatum confessariis tributarum occasione iubilaei, edita eorumdem confessariorum commoditati, iussu sanctissimi D.ni N.ri Leonis Div. Prov. Pp. XIII.*

Singulares ad expiandos animos facultates, quae sacri Iubilaei causà Poenitentiariis minoribus et Confessariis ab Apostolica Sede demandari solent, perspicuum est, intelligenter et caute, hoc est ratione et iudicio, administrari oportere. Si temere, si inconsiderate negligenterque adhibeantur, in perturbationem disciplinæ facile cadent, imo

finem ipsum, quo spectant naturâ sua, quod est bonum animarum verum et solidum, non tam assequentur quam frustrabuntur. Idcirco Benedictus XIV cum facultates extra ordinem, sacri Iubilaei gratiâ, dedisset per Constitutionem Apostolicam *Convocatis*, de prudenti rectoque earum usu *Monita* attexuit, iussis gravi auctoritate Confessariis intendere ad ea animum acriter, eademque sic sequi ut normam maxime tutam inviolateque servandam.

Idem placuit Sanctissimo Domino Nostro Leoni XIII; qui scilicet eius consilii sapientia atque utilitate perspecta, decessoris sui exemplum imitatione renovandum iudicavit. Videlicet iis ipsis Litteris Apostolicis, quas de *facultatibus* nuper dedit, Monita illa Benedictina separatim publicari ad commoditatem ac normam Confessariorum iussit, nonnihil tamen immutata convenienter tempori, ita ut intelligi observarique eo modo debeant, quo infra scripta sunt:

I. Primo meminerint Confessarii firma perstare quae in Constitutione *Sacramentum Poenitentiae* de complici in sexto a Benedicto XIV statuta sunt an. 1741. Excepto quidem crimine absolutionis complicis, quod semel aut bis admissum fuerit, quo in casu facultas conceditur.

II. Advertant, absolutiones, commutationes, dispensationes, quarum ipsis potestas collata est, non posse a se exerceri extra actum sacramentalis Confessionis, neque easdem a poenitentiariis minoribus tum ordinariis, tum extraordinariis posse exerceri extra suam cuiusque basilicam vel ecclesiam, nisi in casibus alias sibi a Maiori Poenitentiario permissis vel permittendis; vel in casu administrandi Poenitentiae Sacramentum alicui infirmo, qui cum corporalis aegritudinis causâ ad Basilicas seu Ecclesias ipsis respective designatas accedere personaliter nequeat, eorum aliquem arcessendum duxerit, ut Confessionem Sacramentalem pro Iubilaei consecutione apud ipsum expleat *(ex* § 25).

III. Non praetermittant suam cuique poenitenti salutarem poenitentiam imponere in Sacramento ne praetextu quidem Iubilaei per eumdem poenitentem consequendi *(ex* § 26).

IV. Ab occultis censuris ob partem laesam incursis non prius absolvant quam parti laesae poenitens satisfecerit: vel si prius poenitens nequeat, non eum absolvant, nisi serio promittat se satisfacturum, cum primum poterit.

V. In publicis Censuris, quarum absolutio est Poenitentiariis minoribus impertita, satisfactioni praedictae consulatur iuxta praxim Poenitentiariae Apostolicae, ad quam dirigendus erit poenitens cum libello supplici, in quo, expresso nomine, cognomine ac dioecesi poenitentis, et casu huiusmodi publicae censurae subiecto, scribat subtus

Confessarius testimonium absolutionis ab eadem censura concessae: inde enim ex Poenitentiariae Officio recipiet Breve in forma *Missi vel remissi* iuxta ipsius Officii praxim *(ex eadem Bulla* §§ 5 *et* 27).

VI. Violantibus clausuram Monialium ad malum finem in casibus etiam occultis, imponant prohibitionem accedendi in posterum ad Monasterium illud, eiusque Ecclesiam, monendo poenitentes, ita ipsos absolvi a censuris ob relatam violationem incursis, ut si impositam illam prohibitionem non servaverint, relabantur eo ipso in easdem censuras. Quod si eae sint poenitentis ac locorum circumstantiae, ut executioni mandari nequeat praescripta isthaec conditio, consulatur Cardinalis Maior Poenitentiarius, qui pro sua prudentia, ubi ita necessitas postularit, dispensare super eadem poterit (*ex* § 28).

VII. Religiosos vero suam violantes clausuram per mulierum introductionem ad malum finem ita a censuris propterea incursis absolvant, at super inhabilitate ulterius per hoc contracta ad dignitates et officia sui Ordinis consequenda nullatenus cum iisdem dispensent *(ex* § 29).

VIII. A lectione prohibitorum librorum, eorum praesertim qui in Const. *Apostolicae Sedis* designantur, non ante absolvant, quam poenitens libros, quos in sua potestate habet, Inquisitori vel Ordinario, vel ipsi Confessario aut alii facultatem eosdem retinendi habenti tradiderit, vel se, quamprimum poterit, traditurum promiserit, si tradere ante absolutionem nequeat *(ex* § 30).

IX. Regulares a suo Ordine apostatas vel fugitivos non absolvant, quamdiu extra Ordinem permanserint, nisi firmum propositum gerant ad suum Ordinem redeundi: quibus tamen idoneo tempore ad id exequendum praefinito, absolutionem elargiantur cum reincidentia, ut eo termino elapso intelligant, se fore relapsuros in eamdem sententiam et censuras, quibus ante erant innodati: et durante dicto termino moneantur, ipsis esse prohibitum exercitium sacrorum Ordinum, donec habitum resumperint et ad Religionem redierint sub obedientia Superiorum *(ex* § 32 *et ex tabella facult. Poenitentiariis tribut.)*

X. Personis Romam ad Iubilaeum consequendum venire volentibus, non intelligitur data veniendi libertas sine obtento alias necessario suorum respective Superiorum consensu *(ex* § 43).

XI. Romanorum appellatione, quoad visitationes quatuor Basilicarum per viginti dies paragendas, comprehenduntur omnes et singuli nati atque habitantes Romae sicut etiam nati atque habitantes in Suburbano vinearum tractu intra quintum ab Urbe lapidem. Incolarum autem nomine ad eumdem effectum intelliguntur omnes illi, qui certum aliquod officium in Urbe obtinent, vel cum spe illud obtinendi moram ibidem trahunt, ideoque in ipsa quasi domicilium acquirunt,

omnesque illi qui ad eamdem Urbem vel ad aliquem Suburbanum locum intra quintum lapidem, ut supra, se contulerunt alia quacumque de causa, quam praesentis Iubilaei lucrandi, vel, si ipsius lucrandi causa ad Urbem accesserint, eo tamen animo sunt, ut per maiorem anni partem, seu ultra sex menses, ibi commorentur. Reliqui omnes Peregrinorum aut Externorum nomine, quoad visitationes earumdem Basilicarum per decem dies agendas, se comprehensos intelligant (*ex* § 44).

XII. Confessionem et Communionem, ad Iubilaeum lucrandum iniunctas, haud necesse est visitationibus quatuor Basilicarum praemittere. Satis erit vel huiusmodi visitationum decursu vel etiam iisdem expletis, Confessionis et Communionis Sacramenta suscipere (*ex* § 45).

XIII. Cum Confessio Sacramentalis sit opus iniunctum, peragenda etiam erit ab eo, qui solis peccatis venialibus teneatur, si lucrari Iubilaeum velit (*ex* § 46).

XIV. Si quis post Confessionem peractam, in lethale peccatum (quod Deus avertat) inciderit, antequam omnia omnino opera ad Iubilaeum lucrandum iniuncta expleverit, Confessionem denuo praemittere debebit, priusquam ultimum saltem ex aliis iniunctis operibus expleat, ut Indulgentiam Iubilaeo adnexam consequatur (*ex* § 47).

XV. Quamvis iniuncta Communio sit, pueri tamen, qui nondum ad primam Communionem admissi fuerint, neque intra Annum Sanctum, Parochi proprii vel Confessarii iudicio, admittendi videantur, censeri possunt ab isto iniuncto opere legitime impediti, eisdemque Communio in aliud pium opus, arbitrio Confessarii praescribendum, commutabitur (*ex* § 48).

XVI. Ad iniunctam Basilicarum visitationem perficiendam non opus est in easdem Basilicas per Portas Sanctas vel per harum aliquam ingredi vel regredi (*ex* § 49).

XVII. Si quod superveniat Indultum, quo visitationum numerus initio praescriptus ad minorem redigatur, quisquis ante eiusmodi indultum visitationes Basilicarum per aliquas vices peregerit, visitationes a se iam peractas utiliter ipse computare poterit ad conficiendum numerum visitationum eo indulto praescriptum, superaddendo nimirum alias, quae desint ad explendam summam indulto praefinitam. Si vero summam seu numerum Indulto praefinitum antea iam expleverit, vel etiam excesserit, unum saltem diem visitationis quatuor Basilicarum praeterea adiungat, ut indulti beneficio uti valeat (*ex* § 50 *et ex Const. Inter praeteritos* § 82).

XVIII. Iniunctae piae preces, in singularum visitatione Basilicarum ad fines Sanctitati Suae propositos et in Bulla indictionis expressos, effundendae, satis erit si vocales fuerint. Qui sola mente ad eosdem

fines orare voluerit, laudandus est; aliquam tamen etiam vocalem orationem adiungat (*ex* § 51).

XIX. Qui per anni Sancti spatium bis aut pluries omnia et singula opera, primitus in huius Iubilaei indictione praescripta, vel superveniente forsan aliquo indulto ea quae in ipsius Indulti concessione pro eiusdem Iubilaei consecutione praescribuntur, plene iteraverit; vel prius ad Indictionis, deinde ad Indulti formam, vel prius ad formam Indulti unius, deinde ad alterius fortasse diversi formam, ut praefertur, iteraverit, bis quoque aut pluries poterit Anni Sancti Iubilaeum lucrari. Ita enim habita ratione annui spatii, ad quod huiusmodi Iubilaeum protenditur, placuit Sanctitati Suae de Apostolicae liberalitatis plenitudine indulgere, ita tamen ut qui semel illarum gratiarum particeps factus est prima vice qua Iubilaeum consecutus est seu qua omnia praescripta opera implevit, iterum earum particeps fieri non poterit, si post primam Iubilaei acquisitionem iterum in censuras incurrerit, aut casus reservatos commiserit, vel novis votorum dispensationibus indigeat (*Convocatis* § 52—*Inter praeteritos* § 84).

Si vero forte alicui huiusmodi gratiarum necessitas tunc solum occurrat, postquam iam acquisiverit Iubilaeum, seu postquam omnia opera praescripta impleverit, semel iisdem gratiis eum gaudere posse Sanctitas Sua benigne concedit.

XX. Absolutio a censuris, praeter eas quae datae sint ad reincidentiam; item commutationes votorum et dispensationes iuxta concessas Iubilaei anno respectivas facultates, semel obtentae, permanent in suo vigore, etiamsi contigerit, eum, qui illas iam obtinuerat, mutato postea, quod prius habuerat, sincero et serio proposito Iubilaeum hoc lucrandi ac proinde reliqua ad id lucrandum necessaria opera adimplendi, de eodem Iubilaeo consequendo amplius non laborare (*ex* § 54).

XXI. Suspensio facultatum absolvendi, dispensandi etc. pro Anno Sancto, denunciata per Apostolicas Literas sanctissimi Domini Nostri datas Pridie Kal. Octobris vertentis anni, non comprehendit ipsam Romanam Urbem, in qua hoc maxime anno praestat Operariorum copiam et auxilia pro expediendis poenitentibus non imminui. Quicumque ergo in eadem Alma Urbe huiusmodi facultatibus alioquin legitime muniti reperiantur, easdem per hunc quoque annum in ipsa Urbe, iuxta tenorem ac praefinitum tempus uniuscuisque concessionis alias obtentae, exercere libere poterunt (*ex* § 55).

XXII. Extra Urbem vero servanda omnino erit suspensio facultatum in memoratis Litteris praescripta, per quam non modo facultates illas, quae causa vel occasione Indulgentiarum concessae fuerint, verum etiam ceteras quaslibet quocumque alio titulo et causa con-

cessas, praedicto anno durante, suspensas esse et censeri debere declarat Sanctitas Sua; illis dumtaxat exceptis, quae ab ipsa generali suspensione memoratis Litteris fuerunt praeservatae (*ex* § 56).

XXIII. Meminerint insuper, *vere poenitentes et confessos* eos dumtaxat intelligi, qui Confessionem actualem rite emiserint: eam proinde omnino necessariam esse ad Iubilaeum assequendum, nec Confessionem *in voto* sufficere. Item Cummunionem *Sacramentalem simul et spiritualem* peragendam esse, quae nimirum iuxta Tridentini Concilii monitum *(Sess. 13, cap. 8)*, illorum est *qui ita se prius probant et instruunt, ut vestem nuptialem induti ad divinam mensam accedant:* hinc Iubilaeum non lucrari nec qui *sacramentaliter dumtaxat* Eucharistiam sumunt, ut *peccatores:* nec qui *spiritualiter* tantum, qui nimirum voto illum coelestem panem edentes, fide viva quae per dilectionem operatur, fructum eius et utilitatem sentiunt. (Ex Constit. Bened. XIV. *Inter praeteritos* §§ 2. 7).

XXIV. Visitatio quatuor Basilicarum in uno die fieri debet, vel nimirum ab una ad alteram mediam noctem, vel a vesperis diei praecedentis usque ad subsequentis vespertina crepuscula *(Ex bulla cit.* §§ 11, 13).

XXV. Noverint Poenitentiarii minores, aliique Confessarii peculiaribus, Iubilaei causa, facultatibus instructi, non ostante amplitudine verborum super omnibus peccatis et excessibus quantumlibet gravibus et enormibus, interdictum sibi esse quidquid in Constitutione " *Pastor bonus* „ Cardinali Poenitentiario Maiori interdictum est, prout essent ex. gr. qui vivente Romano Pontefice circa Successoris electionem tractatus inierint, suffragia comparaverint, aut pactiones fecerint, et qui Astrologia iudiciaria vel per se vel per alios de statu reipublicae christianae, sive de vita aut morte Romani Portificis pro tempore existentis inquisierint. Quod si aliquis ex praedictis casibus iisdem occurrat, adeant Cardinalem Maiorem Poenitentiarium, cui opportuna et necessaria remedia a Sanctitate Sua praescribentur (*Ex Bulla cit.* § 39).

XXVI. Facultas *commutandi vota dispensando* distinguitur a sola ac simplici commutatione, quae subrogationem exigeret materiae fere aequalis: sed commutatio mixta cum dispensatione est capax verae inaequalitatis inter materiam voti et rem subrogatam.

XXVII. Cum visitatio Basilicarum non sit opus, ad quod praecepto ullo quis obligetur, sed novum onus ad consequendam Indulgentiam impositum, commutatio eiusdem fieri nequit in alia opera, ad quae poenitens ex alio titulo sit adstrictus (*ibid.* § 53).

Quae quidem Monita in memoratis Benedicti XIV Constitutionibus luculenter proposita, mandavit Sanctissimus Dominus Noster in lucem

iterum tradi; ut ex ipsorum praescripto tutissima in animarum procuratione regula praesto sit, ut praesenti eorumdem collectioni fides habeatur, ab aliquo Sacrae Poenitentiariae Officiali, subsignari iussit.

Datum Romae ex sacra Poenitentiaria anno Incarnationis Dominicae millesimo octingentesimo nonagesimo nono, Kalendis Novembris, Pontificatus SS.mi Domini Nostri Leonis Papae XIII anno vicesimo secundo.

A. Carcani, *S. P.* Regens.
Aloysius Can. Martini, *S. P. Secrius.*

V.

Notificazione dell' E.mo Cardinale Penitenziere Maggiore per la deputazione de' Penitenzieri straordinarii durante l' Anno Santo.

Serafino, per Divina Misericordia, Vescovo di Frascati, della S. R. C. Cardinale Vannutelli, della Santità di N. S. Papa Leone XIII e della Sede Apostolica Penitenziere Maggiore.

Avendo il Sommo Pontefice nella sua Apostolica Costituzione *Quoniam divinae bonitatis,* già pubblicata, espressamente ordinato, che oltre ai consueti Penitenzieri delle Patriarcali Basiliche venissero da Noi eletti e deputati altri Penitenzieri straordinarii per l' intero corso dell' Anno Santo, tanto nelle suddette Basiliche quanto ancora in altre Chiese di questa Città, notifichiamo che sono stati da Noi deputati a tale officio tutti i Parroci di Roma nella rispettiva loro Chiesa Parrocchiale, nonchè altri Confessori nelle infrascritte Chiese (1), i quali

(1) Elenco delle Chiese, nelle quali sono deputati i Penitenzieri straordinarii per l' Anno Santo:

S. Agnese al Circo Agonale — S. Agnese fuori le mura — S. Agata dei Goti — S. Agostino — S. Alfonso all' Esquilino — S. Andrea delle Fratte — S. Andrea al Quirinale — S. Andrea della Valle — S. Antonio dei Portoghesi — S. Antonio in via Merulana — Ss. XII Apostoli — S. Bernardo alle Terme — S. Carlo ai Catinari — S. Carlo al Corso — S. Carlo alle Quattro Fontane — Ss. Celso e Giuliano in Banchi — SS.ma Concezione in Piazza Barberini — Chiesa del Corpus Domini in Via Nomentana — Ss. Cosma e Damiano al Fôro Romano — S. Crisogono — S. Croce in Gerusalemme — Sacro Cuore al Castro Pretorio.

S. Cuore ed Anime Purganti al Lungotevere Prati — S. Eustachio — S. Francesco a Ripa — Chiesa del Gesù — Gesù e Maria al Corso — S. Gioacchino ai Prati di Castello — Ss. Giovanni e Paolo al Celio — S. Giovanni dei Fiorentini — S. Girolamo della Carità — Sant' Ignazio — S. Lorenzo in Damaso — S. Lorenzo in Lucina — S. Lorenzo fuori le mura — Santa Lucia del Con-

tutti avranno sul loro Confessionale un' iscrizione indicante il titolo e l' officio di Penitenzieri.

Quindi di tutti questi potranno i fedeli valersi indifferentemente, essendo essi muniti di tutte le facoltà concesse dalla Santità Sua ai Penitenzieri nella detta Apostolica Costituzione.

Dato dalla nostra Residenza, 4 dicembre 1899.

S. Card. VANNUTELLI *Pen. Magg.*
LUIGI Can. MARTINI *S. P. Seg.*

VI.

Dichiarazione della S. Penitenzieria per i penitenti che sono hic et nunc *impediti di recarsi a Roma.*

A pluribus locorum Ordinariis et Confessariis propositum est huic S. Poenitentiariae dubium:

An suspensio facultatum facta per Bullam *Quod Pontificum*, editam pridie Kalendas Octobris 1899, ratione Iubilaei, comprehendat, nulla facta exceptione, facultates in folio typis impresso, a S. Poenitentiaria Ordinariis et Confessariis concedi solitas *pro foro interno?*

Sacra Poenitentiaria, facta relatione SS. D.no N.ro Papae Leoni XIII, declarat suspensionem hanc non extendi ad poenitentes illos, qui tempore Confessionis, iudicio Ordinarii vel Confessarii, sine grave incommodo, hic et nunc ad Urbem accedere nequeunt.

Datum Romae in S. Poenitentiaria die 21 decembris 1899.

ALEXANDER CARCANI *S. P. Regens.*
ALOYSIUS Can. MARTINI *S. P. Secr.*

---

falone — S. Luigi dei Francesi — Santa Maria Maddalena — S. Marcello — S. Maria dell' Anima — S. Maria degli Angeli — S. Maria in Aracoeli — S. Maria in Campitelli — S. Maria in Cosmedin.

S. Maria sopra Minerva — S. Maria in Monserrato — S. Maria dei Monti — S. Maria della Pace — S. Maria del Popolo — S. Maria della Provvidenza al Testaccio — S. Maria della Scala — S. Maria in Trastevere — S. Maria in Vallicella — S. Maria in Via — S. Maria della Vittoria — Chiesa della Missione a Montecitorio — Chiesa del SS. Nome di Maria — Nostra Signora del S. Cuore al Circo Agonale — S. Nicola in Carcere — Oratorio del Caravita — S. Pantaleo — S. Pietro in Montorio — S. Pietro in Vincoli — S. Silvestro in Capite — Chiesa delle Sacre Stimmate — SS. Trinità dei Pellegrini.

VII.

Dichiarazioni della S. Penitenzieria circa le facoltà del foro esterno.

Quaesitum est: An facultates Episcopis vel Ordinariis, a S. Sede *pro foro externo* concessae, suspensae sint per Bullam *Quod Pontificum* tempore Iubilaei?

S. Poenitentiaria respondet: *Negative.* — Datum Romae in S. Poenitentiaria die 26 Decembris 1899.

A. Carcani *S. P. Regens.*.
A. Can. Martini *S. P. Secretarius.*

DUBBII

concernenti il Giubileo dell' Anno Santo MCM (1).

1. — **D.** La Costit. circa la sospensione delle indulgenze e delle facoltà *Quod Pontificum*, sospende le sole indulgenze concesse dalla S. Sede, o anche quelle concesse dai Vescovi?

R. Sospende tutte le indulgenze, della S. Sede, non quelle dei Vescovi. È vero che le parole: " omnes et singulas indulgentias tam plenarias, etiam ad instar Iubilaei concessas, quam non plenarias, suspendimus „ — sono generali, ed abbracciano ogni specie d' indulgenze; ma Benedetto XIV nella Costit. *Cum nos* dichiarò di sospendere le indulgenze *ab Apostolicae Sedis liberalitate alias emanatas.* Or Leone XIII ha inteso qui fare " quod plures Decessores Nostri in casibus similibus consuevere „ (Const. *Quod pontificum*).

2. — **D.** Possono applicarsi nell' anno santo ai defunti le indulgenze concesse già pei vivi, ma non applicabili ai morti?

R. Nel prossimo anno santo tutte e singole le indulgenze, concesse pei vivi, possono applicarsi ai defunti, anche quelle che altrimenti non sarebbero a questi applicabili. E non solo le indulgenze Pontificie, ma sì pure le Vescovili. Ecco le parole della Costit. cit.: " Quaecumque (indulgentiae) vivis quidem concessae sint, sed hac dumtaxat causa ut defunctis per modum suffragii directe applicari valeant. Quas omnes et singulas volumus non prodesse vivis, prodesse defunctis. „

---

(1) Da molti luoghi ci sono stati proposti dei dubbii circa il giubileo dell' anno santo. Eccoci a soddisfare, secondo la promessa fatta nel precedente fascicolo.

Anche queste parole sono generali e si estendono ad ogni specie di indulgenze.

3. — **D.** Sta ferma nell' anno santo l' indulgenza della Porziuncola ?

R. Sta ferma per Assisi, così pei vivi, come pei defunti. Per tutto altrove, sta ferma solo pei defunti. Stanno pure ferme pei defunti, come ogni altra indulgenza, così tutte quelle ancora concedute a somiglianza della Porziuncola, da lucrarsi *toties quoties.*

4. — **D.** Possono i Vescovi nell' anno santo impartire la doppia benedizione papale, della quale hanno speciale facoltà dalla S. Sede ?

R. La cit. Costit. dice: " Integras ac immutatas permanere volumus ac decernimus... indulgentias, quas... Episcopi in usu Pontificalium aut impertienda benedictione aliave forma consueta largiri solent. „ — Con queste parole si lascerebbe integra la facoltà ai Vescovi di impartire le benedizioni sì ordinarie e sì papali nelle funzioni pontificali, e nelle altre funzioni, purchè adoperino la forma consueta. Nondimeno vuolsi ricordare che una simile quistione fu mossa nel passato giubileo del 1825 sotto Leone XII, ed al dubbio: " An suspensa censeatur indulgentia plenaria occasione benedictionis solemnis ab Episcopis impertiri solitae in aliquibus diebus solemnioribus „ — fu risposto, con approvazione di Sua Santità: *Negative* (S. C. Indulg. 22 decembr. 1824, n. 255). — Ciò nondimeno crediamo che i Vescovi possano dare la doppia benedizione colla indulg. plenaria, da valere, se non pei vivi, almeno per le anime del Purgatorio.

5. — **D.** I predicatori o missionarii che hanno la facoltà d' impartire la benedizione papale in fine de'Ss. Esercizii, possono impartirla durante l' anno santo ? Possono impartire l'assoluzione generale i direttori dei Terziarii ?

R. Secondo a noi sembra, possono impartirla, potendo la indulgenza valere solo pei defunti. Trattasi qui infatti d' indulgenza già concessa dalla S. Sede colla condizione della benedizione.

6. — **D.** Quali sono le dispense e le assoluzioni dei casi occulti, la cui facoltà rimane integra ai Vescovi nell' anno santo ?

R. Sono tutte quelle contenute nel capo *Liceat* del Tridentino (Sess. 24, c. 6 *de ref.).* Parlammo a lungo altrove di questo Capo (V. nostre *Consult. Mor.* Cons. XXXVIII p. 167). Qui ricorderemo solo che ivi si concede ai Vescovi (ed agli altri Ordinarii con giurisdizione quasi episcopale) la facoltà, delegabile pure ai Vicarii generali e ad altri, di assolvere da tutti i casi occulti riservati alla S. Sede; non però (in forza della Costituz. *Apostolicae sedis)* quelli di speciale menzione. Casi occulti possono dirsi quelli che non si conoscono da una gran parte

della città o del luogo. — Si concede pure nel detto Capo ai Vescovi la facoltà di dispensare *(in utroque foro)* da ogni irregolarità o sospensione, proveniente da delitto occulto, tranne quello di omicidio volontario, e quelle dedotte al foro contenzioso.

7. — **D.** Possono i Vescovi e gli altri confessori avvalersi, durante l'anno santo, delle facoltà contenute nella pagella della S. Penitenzieria?

R. Pei confessori sono certamente ritirate siffatte facoltà: " Facultates et indulta (così la cit. Costituz.) absolvendi etiam a casibus Nobis et Apostolicae Sedi reservatis... suspendimus ac nulli suffragari volumus ac decernimus. „ — Pei Vescovi la cosa sarebbe dubbia, dicendosi ivi non sospese per essi: " facultates... ab Apostolica Sede pro certis personis et casibus permissae. „ Alcuni vogliono che in queste parole debbano intendersi i soli casi determinati in individuo dalla S. Sede. Altri, più probabilmente, secondo noi, riconoscono in dette parole anche i casi determinati nella pagella, che pure può dirsi, nel parlare ovvio, contenere facoltà *pro certis casibus*. La Costituz. citata poi, trattando di cose odiose, deve strettamente interpretarsi (1). Del resto la dichiarazione della S. Penitenzieria del 21 corr., data innanzi, esclude chiaramente da ogni sospensione di facoltà coloro che *hic et nunc*, a giudizio del Vescovo o del Confessore, non possono recarsi a Roma senza grave incomodo.

8. — **D.** Quali devono intendersi impediti di recarsi a Roma *hic et nunc* da grave incomodo?

R. Tutti quelli che non solo non hanno mezzi o sanità o libertà di fare il viaggio di Roma; ma che potrebbero farlo in altro tempo, non quando si confessano, sì per gravi affari da cui sono costretti a rimanere, sì per officii che devono di presenza esercitare, sì per danni gravi che temano o per la salute o per la roba o per l'onore o per altro giusto motivo. Tutti costoro possono essere assoluti colle facoltà della pagella solita ricevuta dalla S. Penitenzieria, o con altre facoltà già prima ottenute.

---

(1) Si noti che nelle citate parole della Costit. s' intendono così i casi occulti come i pubblici. Si consideri l'intero testo: " Item (ratae firmaeque sint) facultates Episcoporum aliorumque sacrorum Antistitum circa dispensationes et absolutiones suorum subditorum in casibus occultis etiam Sedi Apostolicae reservatis, quemadmodum ipsis a sacra Tridentina Synodo, seu alias, etiam in publicis casibus, a iure communi ecclesiastico et ab Apostolica Sede pro certis personis et casibus permissae dignoscantur. „ Il senso di queste parole si è che rimangono integre tutte le facoltà sui casi occulti che i Vescovi hanno dal capo *Liceat*, o altrimenti dal diritto comune, ovvero dalla S. Sede per persone e per casi determinati, e queste ultime facoltà (che hanno dal diritto comune e dalla S. Sede) rimangono integre anche pei casi pubblici.

9. — **D.** Posto il detto dubbio, del num. 7, fa d' uopo chiedere l' oracolo della S. Sede? altrimenti, come regolarsi nei varii casi?

R. Alla S. Sede non è necessario rivolgersi nei dubbii, e spesso non è neppure espediente, come abbiamo altrove dimostrato (v. Vol. IX, P. I. p. 256). Bastano i principii generali. Secondo questi, e secondo la sentenza più comune, seguita da S. Alfonso, si può far uso della giurisdizione probabile quando interviene una qualche causa di necessità, specie quando si teme che il penitente non sia per ritornare al confessore.

10. — **D.** Quali altre facoltà hanno i Vescovi durante l' anno santo?

R. Hanno tutte le facoltà loro attribuite dal diritto, sì pel foro interno, come per l' esterno; e ciò in forza delle parole della cit. Costit. al n. IV: " seu alias, etiam in publicis casibus a iure communi ecclesiastico... permissae dignoscuntur. „ Così rimane integra la facoltà di assolvere dalla scomunica e dalla sospensione nei casi *nobis* o Vescovili, giusta la Costit. *Apostolicae Sedis;* rimangono integre tutte le facoltà loro concesse dal Tridentino e da altre Costituzioni come delegati della S. Sede; rimangono integre le facoltà di assolvere in foro esterno dalla eresia e da irregolarità per gli ordini minori ecc. E rimangono integre tutte pure le facoltà Apostoliche abituali che possono esercitarsi nel foro esterno.

11. — **D.** I semplici confessori, durante l' anno santo, senza speciale facoltà, non possono assolvere da nessuna censura?

R. Possono assolvere dalle censure *nemini reservatis*, giusta la Costit. *Apostolicae Sedis.* In tal tempo sono sospese solamente *facultates et indulta cuilibet quoquo modo concessas;* vale a dire le facoltà concesse dalla S. Sede per modo d' indulto, o di grazia. Or la facoltà di assolvere dalle censure *nemini reservatis* non sono per modo d' indulto o di grazia; ma sono di diritto.

12. — **D.** I Vescovi possono, durante l' anno santo, dispensare dai voti non riservati, come pure nei giuramenti, in talune leggi della Chiesa ecc.?

R. Possono senza dubbio. Siffatte facoltà le hanno dal diritto e non sono per grazia o per indulto. È vero che nella cit. Costituz. si sospendono le facoltà *commutandi vota*, ma ciò s' intende soprattutto dei voti riservati, e degl' indulti che sogliono darsi intorno a tal materia dalla S. Sede a semplici sacerdoti.

13. — **D.** I Religiosi, che hanno dalla S. Sede facoltà di assolvere o dispensare, possono usarne durante l' anno santo?

R. I Prelati regolari di voti solenni possono usare delle facoltà loro

consentite dalla S. Sede solo in rispetto a' sudditi del proprio istituto; e ciò secondo la cit. Costit. n. IV: " Idem statuimus de facultatibus Antistitum Ordinum Religiosorum, quaecumque ipsis in Regulares sibi subiectos ab apostolica Sede tributa sint. „ Così parimenti, a nostro credere, i Superiori di voti semplici che comunicano nei privilegii cogli Ordini Religiosi e sono esenti dalla giurisdizione vescovile. Per gli altri istituti di voti semplici e non esenti, non crediamo che valga tale facoltà; almeno fino a che non sia dichiarato diversamente dalla S. Sede.

In rispetto poi ai semplici fedeli, i Religiosi di qualunque istituto non possono avvalersi di facoltà loro consentite dalla S. Sede circa le assoluzioni o le dispense di foro interno, tranne quando i penitenti sono impediti *hic et nunc* di recarsi a Roma.

14. — **D.** Vale lo stesso pei missionarii?

R. I Missionarii che hanno facoltà speciali dalla S. Penitenzieria, possono avvelersene durante l' anno santo solo nei luoghi dove tengono missioni o dove si recano ad occasione di missioni. Ecco le parole della Costit. *Quod Pontificum:* " Ratae firmaeque sint facultates, quas Officium Poenitentiariae Nostrae apostolicae Missionariis, in locis missionum earumque occasione exercendas concesserit. „ Prima la S. Penitenzieria dava queste facoltà ai soli missionarii della Propaganda; ora le dà a tutti i sacerdoti che esercitano le missioni: a tutti perciò va estesa questa concessione, di potersi avvalere cioè di dette facoltà durante l' anno santo.

15. — **D.** I semplici confessori, durante l' anno santo, come dovranno regolarsi coi penitenti, rei di qualche peccato con censura riservata?

R. Se la censura è riservata al Vescovo, dovranno ottenerne dal Vescovo la facoltà. Se è riservata alla S. Sede, fa d' uopo vedere se il penitente la conosceva o pur no. Se affatto non la conosceva, non l'ha incorsa e lo si può assolvere. Se poi la conosceva, si dovrà vedere se è occulta ovvero pubblica. Nel primo caso può ancora metter mano il Vescovo, per la facoltà del capo *Liceat;* se pur non si tratti di censure *specialmente* riservate al Papa. Nell'uno e nell' altro caso può pure per molte censure metter mano il Vescovo in forza delle facoltà della solita pagella ricevuta da S. Penitenzieria, purchè il penitente sia gravemente impedito di recarsi a Roma. Se però si tratta di evitare grave scandalo o infamia, ovvero torni molto duro al penitente di aspettare il tempo necessario per chiederne la facoltà, il confessore può subito assolverlo da qualsivoglia censura riservata, rimanendo solo l' obbligo di scrivere fra un mese alla S. Penitenzieria. Ove poi nè il confessore nè il penitente possono scrivere, in tal caso non v' ha neppure

quest' obbligo, e può assolverlo senz' altro (S. Off. 23 iun. 1886; 16 iun. 1897 etc.).

16. — **D.** In somma quali facoltà vanno sospese nell' anno santo?

R. Ecco le parole della cit. Costit.: " Facultates et indulta absolvendi etiam a casibus Nobis et apostolicae Sedi reservatis, relaxandi censuras, commutandi vota, dispensandi etiam super irregularitatibus et impedimentis cuilibet quoquo modo concessa, suspendimus ac nulli suffragari volumus ac decernimus. „ Vanno adunque sospese:

Facultates et indulta — Le facoltà e gl'indulti, concessi cioè per grazia, rimanendo salde le facoltà di dritto.

Absolvendi etiam a casibus Nobis et apostolicae Sedi reservatis — Sono le facoltà sui riservati alla S. Sede: *Nobis*, cioè *Romano Pontifici*, non già *Episcopo*.

Relaxandi censuras — S' intendono pure le censure riservate al Rom. Pontefice, per le quali occorre facoltà di grazia.

Commutandi vota — Anche qui trattasi di voti riservati alla S. Sede; ovvero dei voti anche non riservati, su cui la S. Sede ha data ad altri la facoltà. Se poi va sospesa la facoltà di commutare, molto più va sospesa quella di dispensare.

Dispensandi etiam super irregularitatibus — Qui non si distingue; e però vanno sospese le facoltà che riguardano qualsivoglia irregolarità, sì per delitto, sì per difetto.

Et impedimentis — S' intendono gl'impedimenti matrimoniali, che nel diritto hanno questo nome.

17.—**D.** Quali facoltà apostoliche rimangono integre nell' anno santo?

R. Tutte quelle che non vanno comprese nelle precedenti. Perciò rimangono integre le facoltà vescovili:

a) di ridurre e commutare le messe;

b) di dispensare dal servizio del coro o dalla residenza i capitolari;

c) di permettere la binazione;

d) di permettere la lettura dē' libri vietati;

e) di sancire le composizioni sui beni ecclesiastici;

f) di permettere che si esercitino officii pubblici altrimenti vietati;

g) di permettere alle persone ed ai luoghi pii di adire i tribunali civili;

h) di permettere gli affitti su fondi ecclesiastici usurpati e lo acquisto di beni mobili della Chiesa;

i) di avvalersi di tutte le facoltà ottenute dalla S. C. de' Riti o dei VV. e RR. ecc., le quali non importano assoluzioni di *censure riservate, commutazioni di voti, dispense d' irregolarità o d' impedimenti nel foro interno*.

18. — **D.** Non può dunque il Vescovo avvalersi delle facoltà abituali ottenute di concedere dispense matrimoniali?

R. Può avvalersene solo pel foro esterno, secondo la dichiarazione della S. Penitenzieria, non già per l' interno, cioè pel ministero delle confessioni. Perciò tutte le facoltà abituali, concesse dalla S. Sede senza la condizione *in actu confessionis,* rimangono integre nel tempo del presente anno santo, perchè sono del foro esterno. Anche quelle che possono esercitarsi *in utroque foro,* purchè si esercitano nel foro esterno, varranno ancora nell' anno santo.

19. **D.** — Quando e come devesi far ricorso alla S. Sede per assolvere da qualche censura o caso riservato durante l' anno santo?

R. Devesi far ricorso alla S. Sede quando non se ne hanno le facoltà; ed anche, avendole abituali, non è certo che il penitente sia gravemente impedito di recarsi a Roma. Nel primo caso (quando non se ne hanno le facoltà) bisogna anche indicare nella istanza se il penitente può o pur no fare il viaggio di Roma; imperocchè è regola generale che, nell' anno santo, a Roma solamente si può assolvere dai riservati, e si possono conseguire dispense nel foro sacramentale.

20. — **D.** Pei confessori di Roma resta nulla mutato in rispetto alle facoltà sui riservati?

R. Pei confessori di Roma non v' ha mutazione alcuna circa le facoltà di assolvere dai riservati, delle quali i detti confessori possono liberamente avvalersi durante l' anno santo. Benchè ciò non emerga dalle Costituzioni Pontificie di Leone XIII, emerge nondimeno dai *Monita* di Benedetto XIV, dichiarati validi pel corrente anno santo (vedi pag. 459 art. XXI).

21. — **D.** Durante l' anno santo possono i Vescovi avvalersi delle facoltà *circa compositiones,* anche per rispetto all' assoluzione dalla incorsa censura?

R. Possono avvalersene certamente per conchiudere e sancire le composizioni, essendo ciò cose di foro esterno. Quanto poi all' assoluzione dalla censura, fa d' uopo riflettere che i Vescovi ne hanno facoltà *in utroque foro,* dicendosi nel modulo di concessione n. 9: " Præterea eadem Sacra Poenitentiaria praelaudato Ordinario facultatem concedit sive per se sive per aliam idoneam ecclesiasticam personam... oratores in præmissis culpabiles, postquam se composuerint, a censuris et pœnis ecclesiasticis, in quas propterea quomodolibet inciderint, Apostolica auctoritate absolvendi cum congrua poenitentia salutari et reparatione scandali, meliori quo fieri poterint modo, prudenti iudicio absolventis. „ Non facendosi qui menzione di foro sacramentale come con-

dizione necessaria, è chiaro che il Vescovo può assolvere dalla detta censura anche in foro esterno: ed in tal caso è ciò consentito durante l' anno santo. Quanto poi al foro interno, i Vescovi ne hanno pure la facoltà, in forza del capo *Liceat* (essendo questa censura riservata alla S. Sede non *speciali modo*), ma pei soli casi occulti, e più probabilmente, secondo noi, anche pei pubblici, come s' è detto nel n. 7.

22. — **D.** Che è da dire delle facoltà della Bolla della Crociata nell' anno santo?

R. Le dette facoltà sono di tre specie; riguardano 1.° l' uso dello strutto e dei latticinii — 2.° le indulgenze — e 3.° i casi riservati. Quanto all' uso dello strutto e dei latticinii le facoltà rimangono integre, trattandosi di foro esterno. Quanto alle indulgenze, restano sospese solo pei vivi, non per i defunti (1). Quanto poi alla facoltà sui riservati, rimane questa sospesa per coloro che *hic et nunc* non sono gravemente impediti di recarsi a Roma.

23. — **D.** Rimane sospesa, durante l' anno santo, la facoltà nei Vescovi di dispensare dall' impedimento *ad petendum debitum?*

R. Checchè sia della facoltà che ne hanno dalla pagella della S. Penitenzieria, non rimane sospesa quella che è loro consentita dal diritto consuetudinario. Di questo diritto possono bene i Vescovi avvalersi, non essendo abrogato dalla facoltà espressa della detta S. Penitenzieria, siccome dimostrammo altrove (*Mon. Eccl.* Vol. VII, Par. I, p. 236), nè dalla Costit. che sospende le facoltà per l' anno santo.

24. — **D.** A qual dicastero fa d' uopo ricorrere, durante l'anno santo, per ottenere facoltà nel foro di confessione, e per tutt' altro che riguarda il giubileo?

R. Alla Sacra Penitenzieria. A questa pure potranno rivolgersi coloro che, non potendo compiere tutte le visite pescritte per l' acquisto del giubileo, ne desiderano qualche riduzione.

(1) Nel precedente anno santo del 1825 fu chiesto: " An etiam inter indulgentiarum suspensionem locum teneat indulgentia *della Crociata* nuncupata „ — e fu risposto: *Ad mentem SS.mi.* E la mente fu: " quod attentis peculiaribus temporum circumstantiis ex speciali gratia, et in exemplum non afferenda, Sanctitas Sua pro hac vice clementissime annuit ut indulgentiae *Cruciatae* hoc anno iubilaei haud suspensae remaneant „ (S. C. Indulg. 22 decembr. 1824, n. 255). Com' è chiaro, questa concessione non ha luogo nel presente giubileo.

CASI E DUBBII

brevemente risoluti.

19.

Se la legittima si debba anche ai figli che non la chiedono giuridicamente, benchè religiosi di voti solenni.

Cornelia, volendo favorire alcune figlie maritate, ha disposto in modo che tutta la sua proprietà andasse in lor favore, niente riservando (neppure la parte legittima) ad un' altra figlia già monaca di voti solenni, che per altro non avea fatta rinunzia alcuna prima della professione, nè intende adire i tribunali per rivendicare i suoi diritti.

Si chiede: 1.° Poteva Cornelia disporre, come nel caso, dei suoi beni? — 2.° Ha diritto la figlia monaca di rivendicare la legittima? — 3.° Nel caso che non voglia adire i tribunali, hanno le sorelle obbligo d' indennizzarla?

Al 1.° La legge civile, quando è giusta, vale a dire quando è ragionevole; ovvero interpreta e determina la legge naturale, obbliga non solo nel foro esterno, ma ancora nell' interno, Così Leone XIII nella Costit. *Diuturnum* del dì 29 giugno 1881, così la S. Scrittura (Ad Rom. XIII, 1; 1 Petr. II, 13 etc.); così tutti i DD. e TT., specie San Tommaso 1. 2. q. 96. a. 4. Ed il Suarez aggiunge che ciò è di fede o prossimo alla fede *(De Leg.* L. III, D. 21, n. 5).

Or fra le leggi giuste, che interpretano e determinano il diritto di natura, devesi appunto annoverare quella che assegna ai figli una quota parte della eredità paterna o materna. Si ascolti il D' Annibale *(Summ.* P. I, n. 206): " Cumque omnis potestas a Deo sit, leges humanae sive canonicae sive civiles obligant regulariter in utroque foro; ideoque conscientiam obstringunt etiam civiles leges quae ius aliquod nobis praestant. „ Ed in nota 49, spiega quali siano queste leggi: " V. c. quae patri concedunt usumfructum in bonis filiorumfamilias, et filiisfamilias legitimam in bonis paternis etc. „ La disposizione civile adunque, della legittima da lasciare ai figli, è legge che obbliga in coscienza; e però chi non l' adempie, non può essere scusato di colpa. Cornelia perciò non poteva trascurare la figlia religiosa.

Al 2.° Ma poteva questa ereditare? Colla professione dal voto solenne di povertà non s' è messa in coscienza nella impossibilità di possedere e di accettare? — È vero che col detto voto la religiosa non può nè possedere nè accettare beni terreni; ma ai suoi diritti ben subentra il monastero o l' istituto a cui si appartiene, essendo noto il

principio: " quidquid monachus acquirit pro communitate acquirit. „ Anzi in virtù del detto principio, chi ha fatto il voto solenne di povertà, non solo non può accettare per sè, ma neanco può nulla ricusare: il ricusare qualche cosa è atto di dominio, e del dominio è privo chi abbia emesso il detto voto. Ciò che spetta a sè non è suo, ma della Comunità: non può perciò nulla ricusare senza il debito permesso.

Si eccettuano però i seguenti casi, nei quali neanco la Comunità può accettare la eredità di una religiosa:

1.° Quando la religiosa prima della professione abbia fatta formale rinunzia dei suoi beni, posseduti e da possedere, a vantaggio di altri.

2.° Quando l'istituto è di tal natura che non può possedere, come quelli de' Francescani Mendicanti: ciò però se non abbiano indulto dalla S. Sede di accettare qualche eredità.

3.° Quando l'istituto, benchè possa avere possessioni, pur abbia divieto nelle sue costituzioni di succedere ai beni dei proprii alunni, com' è quello della Compagnia di Gesù (V. Suarez *De Relig.* Tract. VII, L. II, c. 12).

Tranne questi casi, la religiosa di voti solenni può sempre ereditare, se non per sè, per la Comunità cui si appartiene.

Al 3.° Da quanto abbiamo detto, benchè la figlia monaca di Cornelia non voglia adire i tribunali, le sorelle hanno sempre l'obbligo in coscienza di pagare alla Communità la quota legittima della madre; purchè non intervenga una delle predette ragioni, che le esima da quell' obbligo. Imperocchè, la disposizione civile della legittima dei figli vuolsi osservare per coscienza *ante sententiam iudicis*, non essendo legge puramente penale; nè poggiata su falsa presunzione; nè legge che *restituisce* un diritto: nei quali casi solamente il giure civile non obbliga prima della sentenza del giudice. È legge invece che *conferisce* il diritto, e però obbliga sempre di per sè (V. D'Annibale l. c. nn. 206 et 207. e nostre Consultaz. pag. 126 sq.).

CRONACA GOVERNATIVA.

Regolamento sull' aumento delle congrue parrocchiali — *(Continuaz.* V. p. 46-49 di questo Vol.)

SEZIONE II.

Della liquidazione dell' assegno supplementare e dei reclami.

Art. 22. La liquidazione d'ufficio dell' assegno supplementare di congrua dovrà contenere la dimostrazione, per gruppi o categorie, così delle attività, come delle passività, beneficiarie, accertate ed ammesse, non che la in-

dicazione dell'importo annuo e della decorrenza dell'assegno da inscriversi a favore del Parroco per completare la congrua di lire 900 annue al netto.

Art. 23. La liquidazione sarà comunicata al Parroco interessato, appena il decreto di approvazione sarà stato registrato dalla Corte dei Conti. La comunicazione è fatta mediante consegna di un esemplare della liquidazione medesima per mezzo dell'inserviente o del messo comunale, il quale ritirerà la ricevuta dal consegnatario sul modulo fornito dalla amministrazione. Se il Parroco non può o non vuole firmare, il messo farà nella propria relazione espressa dichiarazione della causa della mancanza di firma del consegnatario. Per la consegna e la relazione non compete all'inserviente od al messo comunale alcun diritto o compenso verso il Parroco o verso l'amministrazione del Fondo per il Culto.

Art. 24. *Entro 30 giorni* dalla ricevuta consegna, il Parrroco può reclamare al Consiglio d'Amministrazione del Fondo per il Culto contro la liquidazione fatta d'ufficio. — Il reclamo redatto in carta bollata da centesimi 50, e corredato dei documenti opportuni, sarà presentato al Ricevitore del distretto od al Sindaco locale, che ne rilasceranno ricevuta, e potrà anche essere trasmesso, in piego raccomandato, direttamente alla Direzione Generale del Fondo Culto. In ogni caso il Parroco avrà cura di ritirare e conservare la ricevuta del reclamo, quale prova che la presentazione avvenne nel termine sovra indicato. In mancanza di reclamo nel termine prefisso la liquidazione si intenderà accettata.

Art. 25. Presso la Direzione Generale del Fondo per il culto deve essere tenuto un registro nel quale saranno notati la data dell'arrivo del reclamo, il nome e cognome del reclamante, non che la denominazione e la sede del beneficio parrocchiale, al quale si riferisce la liquidazione. La prefata Direzione Generale darà avviso ai trasmittenti dell'arrivo del reclamo, con indicazione del numero d'ordine sotto il quale esso è notato nel registro. Il consiglio d'amministrazione, esaminato il reclamo ed i documenti relativi, delibererà in proposito entro il minor tempo possibile. Tale deliberazione sarà annotata nel registro reclami.

Art. 26. Se il reclamo sarà accolto in tutto od in parte dal Consiglio di amministrazione, la Direzione del Fondo Culto rettificherà subito la liquidazione d'ufficio, ed emesso di conformità nuovo decreto, da sottoporsi alla registrazione della Corte dei Conti, parteciperà al Parroco le risultanze della nuova liquidazione, la quale sarà definitiva. Quando il reclamo sia rigettato, ne sarà dato avviso al reclamante con una esposizione sommaria del rigetto.

Art. 27. Gli assegni definitivamente liquidati a norma degli articoli precedenti resteranno invariati. Quando sarà possibile portare la congrua al massimo di lire mille, l'aumento si farà aggiungendo lire 100 all'assegno come sopra liquidato. La maggior quota dell'imposta di ricchezza mobile che ricadrà a peso del Parroco, in conseguenza dell'aumento della congrua fino a lire mille, sarà abbuonata al medesimo, come è detto nell'art. 9.

Art. 28. Per ottenere l'aumento di cui nell'art. 2 della legge 4 giugno 1899 N. 19, per le spese di culto, il Parroco dovrà presentare:

a) un'attestato della Giunta Comunale dal quale consti che non esistono fabbricerie, cappelle, confraternite, nè altre istituzioni congeneri, che finora abbiano provveduto alle spese per l'esercizio del culto o per il servizio della chiesa:

b) una dichiarazione sottoscritta dal Parroco stesso, e confermata dal sub-

economo dei Benefizi vacanti, dalla quale risulti che le spese medesime, non esistendovi Corpi od Enti Morali o privati a ciò obbligati, sono effettivamente ed inevitabilmente a carico del titolare del benefizio parrocchiale.

L'amministrazione del Fondo Culto, ricevuti i documenti sopra indicati, ed eseguiti gli accertamenti, che fossero necessarii, farà luogo alla concessione dell'aumento (del 15 0/0) con la stessa decorrenza dell'assegno supplementare di congrua, salvo il caso della prescrizione di cui all'art. 2144.

Quando si tratti di parrocchie aventi meno di 200 abitanti, i titolari delle quali, a termini dell'art. 28 N. 4 della legge 7 luglio 1866 N. 3036, possono essere esclusi in tutto od in parte dal supplemento di congrua, l'aumento per le spese di culto sarà dato proporzionalmente alla congrua concessa. Agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile detto aumento sarà considerato come puro rimborso di spese.

SEZIONE III.

Del pagamento degli assegni.

Art. 29. Eseguita la liquidazione d'ufficio, ed in base alla medesima, sarà provveduto alla inscrizione nel ruolo delle spese fisse della partita al nome del Parroco per il pagamento dell'assegno supplementare di congrua, salve le variazioni e le compensazioni che occorressero, dopo che la liquidazione sarà divenuta definitiva. Il pagamento sarà fatto a rate semestrali posticipate, scadibili al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 30. Per ottenere il pagamento di ciascuna rata semestrale, il Parroco dovrà far pervenire alla Delegazione del Tesoro della provincia il certificato comprovante essere egli tuttora in possesso del beneficio parrocchiale e di avere esercitate le funzioni del proprio ufficio.

Tale certificato, in data non anteriore alla scadenza della rata da pagarsi, sarà rilasciato ed autenticato col proprio suggello dalla Curia Diocesana sul modulo fornito dall'Amministrazione del Fondo Culto. Il detto certificato dovrà essere munito della marca da bollo da cent. 50, quando l'assegno superi lire 500 lorde all'anno. Con autorizzazione del Ministro Guardasigilli il pagamento potrà essere fatto anche senza il certificato della Curia.

Art. 31. Venendo a morte l'assegnatario, o cessando egli dall'ufficio di Parroco, si sospenderà il pagamento dell'assegno supplementare di congrua, nonchè dell'aumento di cui all'art. 15, salva rispetto all'assegnatario od ai suoi eredi e per il tempo decorso dopo l'ultimo pagamento, l'applicazione dell'art. 481 del Codice civile. L'assegno sarà poi riattivato, nella stessa misura, unitamente al citato compenso, al nome del nuovo Parroco, subito dopo la concessione del *Regio exequatur o del Regio Placet.*

Art. 32. Agli effetti dell'articolo precedente, avvenendo la vacanza del beneficio parrocchiale, il Pretore, il Ricevitore del Registro ed ogni funzionario pubblico, che per ragione del proprio ufficio ne sia venuto a conoscenza, dovranno farne denunzia alla Direzione Generale del Fondo Culto. Parimenti i Procuratori Generali presso le Corti d'Appello dovranno dare partecipazione alla detta Direzione Generale d'ogni concessione del *Regio exequatur* o del *Regio Placet.*

Art. 33. Nel caso che il beneficio parrocchiale venga sottoposto a sequestro per misura di repressione, sarà sospeso, fino a che durerà il sequestro medesimo, il pagamento dell'assegno supplementare di congrua. Le rate semestrali scadute durante l'anzidetto periodo saranno pagate od al sube-

conomato dei benefizi vacanti od al sacerdote che avrà temporaneamente esercitate le funzioni parrocchiali, secondo che disporrà il Ministro Guardasigilli.

Art. 34. Durante la vacanza dei benefici parrocchiali non saranno pagati, nè agli economi spirituali, nè ai subeconomi dei benefici vacanti, i supplementi di congrua. Sarà invece corrisposta all'Economo spirituale per le spese di culto e di servizio della chiesa una somma equivalente all'aumento che fosse stato concesso al Parroco ai termini del secondo capoverso dell'art. 2 della legge 4 giugno 1899, ma limitatamente alla durata del servizio prestato. Il pagamento sarà fatto a rate trimestrali posticipate con mandato diretto a favore dell' Economato spirituale ed in base a certificato che l' Economato Generale dei Beneficii vacanti dovrà trasmettere alla Direzione Generale del Fondo per il Culto per comprovare l' adempimento delle funzioni parrocchiali da parte dell' Economo spirituale. Rimangono inoltre in vigore gli accordi stabiliti tra gli Economati Generali dei Benefizii vacanti e l' Amministrazione del Fondo per il Culto rispetto agli antichi assegni erariali ed ai supplementi concessi in surrogazione delle decime abolite dalla legge 14 luglio 1887 N. 4727.

SEZIONE IV

Disposizioni diverse.

Art. 35. Ai titolari delle parrocchie erette posteriormente alla pubblicazione della legge 7 luglio 1866 N. 3036 non compete il supplemento di congrua, salvo il caso di assoluta necessità riconosciuta dal Governo.

Art. 36. Quando una chiesa parrocchiale sia retta, congiuntamente od alternativamente, da due o più titolari, non si fa luogo che alla concessione di un solo assegno supplementare di congrua. Si eccettua però il caso in cui nell' unica chiesa esistano contemporaneamente due o più benefici parrocchiali con dotazione separata e distinta e con giurisdizione propria.

Art. 37. I notai, i conservatori degli archivi notarili, i direttori degli archivi provinciali o di Stato, ed in genere tutti coloro che sono investiti di pubblico ufficio, hanno *obbligo* di prestarsi *colla maggior sollecitudine* alle richieste dell' Amministrazione del Fondo per il Culto e di rilasciare *gratuitamente* i certificati, gli estratti e le copie, che venissero domandate agli effetti dell' applicazione del presente regolamento. I certificati, gli estratti e le copie richieste dall' Amministrazione del Fondo per il Culto o da presentarsi direttamente dai Parroci, agli effetti suindacati, saranno redatti in carta libera.

Art. 38. Le norme del presente regolamento sono applicabili anche ai supplementi di congrua dovuti in surrogazione delle decime abolite dalla legge 14 luglio 1887 N. 4727.

Art. 39. Le liquidazioni degli assegni supplementari di congrua definitivamente stabilite sotto l' impero della legge 30 giugno 1892 N. 317 conserveranno i proprii effetti per il periodo anteriore al 1 luglio 1899. Per le liquidazioni rimaste in corso, sarà seguito il procedimento prescritto dal presente regolamento.

CRONACA RELIGIOSA.

(*31 dicembre 1899*)

Concistoro Pubblico e Secreto — Il dì 14 dicembre 1899 la Santità di N. S. Papa Leone XIII ha tenuto pubblico Concistoro nel Palazzo Apostolico Vaticano per dare il Cappello Cardinalizio agli E.mi e R.mi Signori Cardinali *Francica-Nava* e *Missia*, creati e pubblicati nel Concistoro secreto del 19 giugno.

Durante questa cerimonia, il Signor Avvocato Concistoriale Comm. Filippo Pacelli ha perorato per la seconda volta la Causa di Beatificazione e Canonizzazione del Venerabile Servo di Dio Gabriele dell' Addolorata, dei Passionisti.

Terminato il Concistoro pubblico, ha avuto luogo nell' Aula solita il Concistoro Segreto, in cui il Santo Padre ha, secondo il costume, chiusa la bocca a' due nuovi Cardinali. Quindi, premessa un' Allocuzione sulla elezione e postulazione del novello Patriarca di Cilicia degli Armeni, fatta il 26 luglio del corrente anno dai Vescovi di quella nazione, adunatisi sinodalmente in Costantinopoli nella Chiesa del SS. Nome di Maria, si è degnata di proporre:

La Chiesa Patriarcale di Cilicia degli Armeni, per Mons. Paolo Emmanuelian, promosso dalla Chiesa Cattedrale di Cesarea di Cappadocia, il quale, secondo il costume, ha assunto il nome di *Paolo Pietro XI.*

Quindi il Santo Padre ha pronunziato la formola di elezione degli E.mi e R.mi Sig. Cardinali Luigi Oreglia di S. Stefano, Francesco Satolli e Vincenzo Vannutelli a Suoi Legati *a Latere* per l' apertura delle Porte Sante nelle tre altre Basiliche maggiori. Ha poi proposto i seguenti Offici maggiori e Chiese finora vacanti:

Vice-Cancellierato di Santa Romana Chiesa e Sommistato delle Lettere Apostoliche, per l' E.mo e R.mo Signor Cardinale Lucido Maria Parocchi, Vescovo di Porto e S. Rufina, cui è data in commenda la Basilica di S. Lorenzo in Damaso.

Chiesa Cattedrale Suburbicaria di Albano, per l' E.mo e R.mo signor Card. Antonio Agliardi, che dimette il Titolo presbiterale dei Ss. Nereo ed Achilleo.

Chiesa Metropolitana di Guadalaxara, nel Messico, per Mons. Giacinto Lopez, traslato dalla Sede Metropolitana di Linares.

Chiesa titolare Arcivescovile di Pelusio, per Mons. Alfonso Martino Larue, promosso dalla Sede Cattedrale di Langres.

Chiesa titolare Arcivescovile di Iconio, per Mons. Raffaele Sirolli, promosso dalle Sedi Cattedrali unite di Aquino, Sora e Pontecorvo.

Chiesa Metropolitana di Rouen, per Mons. Federico Fuzet, promosso dalla Sede Cattedrale di Beauvais.

Chiesa Metropolitana di Alby, per Mons. Eudossio Edoardo Irenco Mignot, promosso dalla Sede Cattedrale di Fréjus.

Chiesa Metropolitana di Colonia, per Mons. Teofilo Uberto Simar, promosso dalla Sede Cattedrale di Paderborn.

Chiese Metropolitane unite di Accrenza e Matera, per Mons. Raffaele Rossi, promosso dalla Sede Cattedrale di Bova.

Chiesa Metropolitana di Tolosa, per Mons. Giovanni Agostino Germain, promosso dalla Sede Cattedrale di Rodez.

Chiesa Metropolitana di Praga, pel R. D. Leone libero barone de Skrbensky, arcidiocesano di Olmütz, dottore in sacra teologia, Canonico residenziale della Metropolitana di Olmütz.

Chiesa Titolare Vescovile di Listri, per Mons. Antonio Rui-Cabal y Rodriguez, traslato dalle sedi Cattedrali unite di Pamplona e Tudela.

Chiesa Cattedrale di Pamplona, cui è unita l' altra di Tudela, per Mons. Giuseppe Lopez Mendoza y Garcia, dei Romitani di S. Agostino, traslato dalla Sede Cattedrale di Iaca.

Chiese Cattedrali unite di Luceoria e Zytomeritz, cui è unita l' amministrazione di Kameniek, per Mons. Boleslao Girolamo Klopotowski, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Eleuteropoli.

Chiesa Cattedrale di Zacatecas, nel Messico, per Mons. Giuseppe Alva, dell' Ordine dei Minori, traslato dalla Sede Cattedrale di Iucatan.

Chiesa Cattedrale di Poggio Mirteto, cui è unito il Titolo Abbaziale di S. Salvatore Maggiore, per Mons. Giuseppe Gandolfi, di Iesi, Prelato Domestico di Sua Santità, dottore in sacra Teologia e in ambe le leggi, Esaminatore prosinodale, Professore di filosofia nel Seminario, Vicario Generale e Canonico della Cattedrale di Iesi.

Chiesa Cattedrale di Cotrone, per Mons. Emanuele Merra, di Andria, Protonotario Apostolico *ad instar participantium*, Missionario Apostolico e Arcidiacono della Cattedrale di Andria.

Chiesa Cattedrale di Acerra, pel R. D. Francesco De Pietro, di Napoli, ivi Giudice prosinodale, Esaminatore delle Congregazioni delle missioni e Parroco della SS. Ascensione.

Chiese Cattedrali unite di Gravina e Montepeloso, pel R. D. Cristoforo Maiello, diocesano di Aversa, ivi Esaminatore prosinodale, Professore di filosofia nel seminario, Vicario foraneo e Parroco di S. Maria *di Costantinopoli*.

Chiesa Cattedrale unite di Aquino, Pontecorvo e Sora, pel R. P. Fr. Luciano, al secolo Raffaele Bucci, dell' Ordine dei Minori, arcidiocesano di Lanciano, lettore di sacra teologia, già Ministro Provinciale degli Abruzzi, Superiore del Convento di S. Antonio in Teramo.

Chiesa Cattedrale di Tarbes, per Mons. Francesco Saverio Schoepfer, Protonotario Apostolico, Parroco di Saint Pierre de Gros-Caillou in Parigi.

Chiesa Cattedrale di Aiaccio, pel R. D. Luigi Olivieri, della stessa diocesi, Parroco di S. Rocco in Aiaccio.

Chiesa Cattedrale di Beaurais, per Mons. Maria Celestino Douais, dottore in sacra teologia, Vicario Generale delle diocesi di Montpellier.

Chiesa Cattedrale di Quimper, per Mons. Francesco Virgilio Dubilard, dottore in sacra teologia, Vicario Generale dell' arcidiocesi di Besançon.

Chiesa Cattedrale di Rodez, per Mons. Lodovico Eugenio Francqueville, dottore in ambe le leggi, Vicario Generale della diocesi di Amiens.

Chiesa Cattedrale di Langres, per Mons. Sebastiano Herscher, Vicario Generale della stessa diocesi.

Chiesa Cattedrale di Angoulême, pel R. D. Giovanni Lodovico Mando, Arciprete Parroco della Cattedrale di Saint-Brieuc.

Chiesa Cattedrale di Perpignano, pel R. D. Giulio Maria Lodovico de Carselade du Pont, Canonico della Metropolitana di Auch.

Chiesa Cattedrale di Fréjus pel R. D. Eugenio Arnoud, Canonico della Cattedrale di Marsiglia.

Chiesa Cattedrale di Grenoble, pel R. D. Paolo Emilio Giuseppe Henry, dottore in sacra teologia, Parroco di Béziers nella diocesi di Montpellier.

Chiesa Cattedrale di Iaca, pel R. P. Francesco Valdes y Noriega, dei Romitani di S. Agostino, già Rettore dell' Università *Maria Cristina* nell'Escorial e già Parroco di Bulacan nelle Isole Filippine.

Chiesa Cattedrale di S. Pietro della Martinicca, o Fort de France, pel R. D. Maria Carlo Alfredo de Cormont, licenziato in diritto civile, in Parigi Canonico onorario della Metropolitana e Parroco a Saint Louis en l' Ile.

Chiesa titolare Vescovile di Eudossiade, pel R. D. Francesco di Costanzo, diocesano di Cava dei Tirreni, Esaminatore prosinodale e Parroco di S. Maria di Portosalvo in Vietri sul mare, deputato Ausiliare di Mons. Angelo Michele Onorati, Vescovo di Tricarico.

Ha poi il S. Padre annunziato la provvista delle seguenti Chiese, già fatta per Breve:

Chiesa titolare Arcivescovile di Larissa, per Mons. Diomede Falconio, dell' Ordine dei Minori, Delegato Apostolico nel Canadà, traslato dalle Sedi Metropolitane unite di Acerenza e Matera.

Chiesa titolare Arcivescovile di Mira, per Mons. Giuseppe Ceppetelli, Vicegerente del Vicariato di Roma, promosso dalla Chiesa titolare Vescovile di Tiberiade.

Chiesa titolare Arcivescovile di Tiana, per Mons. Amilcare Tonietti, promosso dalla Sede Cattedrale di Montalcino.

Chiesa titolare Arcivescovile di Edessa, per Mons. Gennaro Granito Pignatelli dei Principi di Belmonte, di Napoli, dottore in sacra teologia, Prelato Domestico di Sua Santità, Canonico della Metropolitana di Napoli, deputato Nunzio Apostolico nel Belgio.

Chiesa titolare Vescovile di Germanicopoli, per Mons. Tobia Mullen, traslato dalla Sede Cattedrale di Erie.

Chiese Cattedrali unite di Terracina, Sezze e Piperno, per Mons. Domenico Ambrosi, traslato dalla Sede Cattedrale di Poggio Mirteto.

Chiesa Cattedrale di Montalcino, per Mons. Iader Bertini, di Siena, Prelato Domestico di Sua Santità, dottore in teologia ed in ambe le leggi, in Siena Esaminatore prosinodale, Rettore e Professore nel Seminario Arcivescovile ed Arcidiacono della Metropolitana.

Chiesa Cattedrale di Pontremoli, pel R. P. Fr. Angelo, al secolo Antonio Fiorini, dei Minori Cappucini, della stessa diocesi, già Definitore e Custode generale nel suo Ordine, Lettore di filosofia e di sacra teologia nel Convento di Piacenza.

Chiesa Cattedrale di Namur, pel R. P. Tommaso Heylen, dei Premonstratensi, archidiocesano di Malines, dottore in sacra teologia, Abbate del Monastero di *Tongerloo*.

Chiese Cattedrali di Tine o Micone nell' Arcipelago greco, pel R. D. Franco-

sco Di Mento, di Corfù, Dottore in sacra teologia, Canonico Camerlengo della Metropolitana di Corfù.

Chiesa Cattedrale di S. Lodovico del Maragnano, pel R. D. Francesco Salesio Pessoa, diocesano di Olinda, Parroco di *Campina Grande* nella Diocesi di Parahyba.

Chiesa Cattedrale di London, nel Canadà, pel R. D. Patrizio Fergo Mac Evay, Vicario Generale e Rettore della Cattedrale di Hamilton.

Chiese Cattedrali unite di Sault-Sainte- Marie e Marquette negli Stati Uniti d' America, pel R. D. Federico Eis, diocesano di Treveri, Amministratore Apostolico di Marquette.

Chiesa Cattedrale di Allahabad, nell' Indostan, pel R. P. Vittore, al secolo Gaetano Sinibaldi, dei Minori Cappucini, arcidiocesano di Bologna.

Chiesa Cattedrale di Konbakonam, nell' Indostan, recentemente eretta da Sua Santità, pel R. D. Ugo Maddaleno Bottero, arcidiocesano di Chambéry, del Seminario delle Missioni estere di Parigi, Missionario nelle Indie.

Chiesa titolare Vescovile di Ascalona, pel R. D. Luigi Finoia, di Napoli, dottore in sacra teologia, Convisitatore arcidiocesano, Superiore ecclesiastico di varii istituti, Rettore nella Chiesa del *Gesù Nuovo*, e Maestro dell' Alnno Collegio teologico napoletano, deputato Coadiutore con futura successione di Mons. Benardo Antonio de Riso, Vescovo di Catanzaro.

Chiesa titolare Vescovile di Utina, pel R. D. Timoteo Casey, deputato Coadiutore di Mons. Giovanni Sweeny, Vescovo di S. Giovanni nel Nuovo Brunswick.

Chiesa titolare Vescovile di Tugga, pel R. D. Tommaso Francesco Berry, diocesano di Chatham, ivi Vicario Generale, deputato Coadiutore di Mons. Giacomo Rogers, Vescovo di Chatham, nel Canadà.

Chiesa titolare Vescovile di Tubuna, pel R. D. Giuseppe Simeone Ermanno Bruneault, diocesano di Nicolet, Dottore in sacra teologia, deputato Coadiutore di Mons. Elfegio Gravel, Vescovo di Nicolet, nel Canadà.

Chiesa titolare Vescovile di Atribi, pel R. P. Federico Hopkins, della Compagnia di Gesù, deputato Vicario Apostolico dell' Honduras.

Chiesa titolare Vescovile di Augila, pel R. P. Isidoro Clemente, dei Predicatori, diocesano di Coria, Superiore della Missione nell' Isola di Taiwan, deputato Vicario Apostolico di Amay in Cina.

Chiesa titolare Vescovile di Rizonte, pel R. P. Enrico de Saune, della Compagnia di Gesù, deputato Coadiutore di Mons. Giovanni Battista Cazet, Vicario Apostolico del Madagascar centrale.

Chiesa titolare Vescovile di Tiberiade, pel R. D. Luigi Spandre, arcidiocesano di Torino, dottore in sacra teologia, Parroco dei Ss. Pietro e Paolo in Torino, deputato Ausiliare di quell' Arcivescovo, E.mo R.mo Sig. Cardinale Agostino Richelmy.

Chiesa titolare Vescovile di Amiso, per Mons. Aquilino Ferreira, diocesano di Cordova, d' America, licenziato in sacra teologia, Protonotario Apostolico *ad instar participantium*, Provisore e Vicario Generale, Canonico Decano della Cattedrale, deputato Ausiliare di Mons. Reginaldo Toro, Vescovo di Cordova nella Republica Argentina.

Chiesa titolare Vescovile di Circesio, pel R. D. Filemone Cabanillas, diocesano di Cordova d' America, dottore in diritto Canonico, Tesoriere della Cattedrale, deputato altro Ausiliare di Mons. Reginaldo Toro, Vescovo di Cordova nella Repubblica Argentiua.

Quindi, dopo che l' E.mo e R.mo Sig. Card. Parocchi ha emesso il consueto giuramento, si è fatta la postulazione del sacro Pallio per le Chiese Metropolitane di Acerenza e Matera, Guadalaxara, Rouen, Alby, Colonio, Tolosa e Praga. In seguito il Santo Padre ha consegnato l' anello agli E.mi e R.mi Signori Cardinali Francica Nava e Missia, assegnando al primo il titolo Presbiterale dei Ss. Giovanni e Paolo, e al secondo quello di S. Stefano al monte Celio.

Quindi, aperte le porte dell' Aula Concistoriale ed introdotti gli Orientali residenti in Roma, Mons. Pasquale Rubian, Procuratore del nuovo Patriarca armeno, a mezzo di un Avvocato Concistoriale, ha fatto la postulazione del Sacro Pallio. Avendo annuito il Santo Padre, lo stesso Procuratore ha reso le dovute grazie a nome del Patriarca e degli Armeni cattolici.

Nomine Pontificie — Con biglietto della Segreteria di Stato la Santità di Nostro Signore si è benignamente degnata di nominare l' E.mo e R.mo Sig. Domenico Cardinale Jacobini a suo Vicario Generale, e Giudice Ordinario della Romana Curia e suo distretto; posto rimasto vacante per la promozione dell' E.mo e R.mo Sig. Cardinale Parocchi a Vice-Cancelliere di S. R. Chiesa.

Parimente con biglietti della Segreteria di Stato, la Santità Sua si è degnata di assegnare agli E.mi e R.mi Signori Cardinali, che hanno ricevuto il Cappello nel Concistoro pubblico di stamane, le seguenti Congregazioni:

All' E.mo e R.mo Signor Cardinale Giuseppe Francica-Nava di Bontifè, Arcivescovo di Catania, *Concilio, Studî, Indice, Ceremoniale.*

All' E.mo e R.mo Signor Cardinale Giacomo Missia, Arcivescovo di Gorizia, *Vescovi e Regolari, Riti, Indulgenze e SS. Reliquie, Concistoriale.*

Con altri biglietti poi della medesima Segreteria di Stato, il S. Padre ha nominato:

L' E.mo Card. Serafino Vannutelli Penitenziere Maggiore;

L' E.mo Card. Gotti Prefetto della S. Congr. de' Vescovi e Regolari;

L' E.mo Card. Ferrata Prefetto della S. Congr. delle Indulgenze e Sacre Reliquie;

Gli EE.mi Cardinali Ciasca e Segna membri della S. Congr. di Propaganda pei Riti Orientali;

Mons. Giuseppe Mansella Protonotario di numero partecipante ed aggregato alla S. Congr. de' Riti.

Apertura della Porta Santa — Il dì 24 spirante si è proceduto in Roma, con tutto lo splendore dei prescritti riti, all' apertura della *Porta Santa* nelle quattro Basiliche, destinate per le visite durante l' Anno Santo. Quella della Basilica di S. Pietro è stata aperta dal Sommo Pontefice medesimo, preceduto dal Sacro Collegio, dagli Arcivescovi e Vescovi presenti in Curia e da tutti coloro che sogliono prender parte alle grandi funzioni Pontificie. È stato innumerevole il concorso dei fedeli, fra i quali il Corpo diplomatico, principi reali e moltissimi della più alta aristocrazia.

ATTI DELLA S. SEDE

S. Congregazione Suprema del S. Uffizio

I.

In forza della concessione fatta ai Vescovi di dispensare in periculo mortis *dagl' impedimenti dirimenti nei matrimonii dei concubinarii, si può dispensare anche da quello di clandestinità.*

Beatissime Pater,

Episcopus N. N., ad pedes S. V. provolutus, humillime quae sequuntur exponit:

Per Decreta S. R. et U. Inquisitionis dierum 20 februarii 1888 et 1 martii 1889, S. V. benigne facultatem fecit locorum Ordinariis, Parochis communicabilem, etiam per habitualem subdelegationem, qua, urgente mortis periculo, dispensare valeant cum iis, qui iuxta leges civiles sunt coniuncti, aut alias in concubinatu vivunt, super impedimentis quantumvis publicis matrimonium iure ecclesiastico dirimentibus, excepto S. Presbyteratus Ordine et affinitate lineae rectae ex copula licita proveniente, ut morituri in tanta temporis angustia in faciem Ecclesiae rite copulari et propriae conscientiae consulere valeant.

Iamvero quaestio hac in re exorta est inter viros theologos, utrum vi praedictarum facultatum, liceat Episcopo, data necessitate, dispensare etiam ab impedimento clandestinitatis; aliis quidem affirmantibus, quia nulla de eo fit exceptio in generali concessione: aliis vero negantibus, quia finis concessionis est, ut morituri rite in faciem Ecclesiae copulentur, quod importare videtur servandam esse, saltem quoad substantiam, formarum solemnitatem a Tridentino sub nullitate praescriptam.

Hisce praehabitis, Episcopus orator S. V. enixe efflagitat, ut definire pro sua benignitate non dedignetur:

Utrum in citatis Decretis vere comprehendatur etiam facultas dispensandi ab impedimento clandestinitatis; adeo ut ex. gr. Parochus,

ab Episcopo habitualiter delegatus, possit in sua Paroecia vel coniungere non suos sed extraneos inibi casu existentes, dispensando a praesentia Parochi proprii, ad quem nullimode valeat haberi recursus; vel etiam coniungere suos, sed sine testibus, pariter dispensando ab eorum praesentia, cum omnino non sint qui testium munere fungi possint.

Et Deus etc.

Feria IV, die 13 Decembris 1899.

In Congregatione Generali S. R. et U. Inquisitionis ab E.mis ac R.mis DD. Cardinalibus in rebus fidei et morum Generalibus Inquisitoribus habita, proposito suprascripto dubio, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem E.mi ac R.mi Patres respondendum mandarunt: *Affirmative* (1).

Sequenti vero feria VI, die 15 eiusdem mensis et anni, per facultates E.mo ac R.mo D.no Cardinali S. Officii Secretario concessas, SS.mus D. N. Leo Div. Prov. Pp. XIII resolutionem E.morum ac R.morum Patrum adprobavit.

I. Can. MANCINI *S. R. et U. Inquisit. Notarius.*

II.

Se e come sia lecito e doveroso procurare il parto cesareo di una donna gravida dopo la morte.

Beatissime Pater,

Episcopus N. N. ad V. S. pedes provolutus, quae sequuntur humiliter exponit.

Parochus N. N. in hac Dioecesi, iuxta Ritualis Romani praescripta, iuxta etiam preces mulieris praegnantis et graviter decumbentis, super hac muliere, iam certo mortua, curavit ut operatio caesarea fieret. Medicus absens erat, et operatio facta fuit ab alia persona capaci. Puer vivus erat et fuit baptizatus. Propter hoc factum praefatus parochus fuit accusatus, sed a iudicibus civilibus sine ulla condemnatione remissus. Postea autem, et propter idem factum, dictus parochus a Gubernio stipendio annuo fuit privatus.

Quaeritur ergo:

1.° Parochus N. N. egitne recte curando ut fieret operatio, medico

---

(1) Con questa risposta rimane pienamente confermato quanto noi dicemmo nel Vol. IX, Par. II, pag. 141, nel risolvere questo medesimo caso, proposto in antecedenza alla nostra Direzione. N. d. R.

deficiente, ab alia persona capaci, morte quidem certa, sed non legaliter recognita ?

2.° Parochus, vel alius sacerdos, debetne curare ut, in iisdem supradictis circumstantiis, operatio, de qua agitur, fiat, etiam quando sequi debet privatio annui stipendii ?

Et Deus etc.

Feria IV, die 13 Decembris 1899.

In Congregatione Generali S. R. et U. Inquisitionis ab E.mis ac R.mis DD. Cardinalibus in rebus fidei et morum Generalibus Inquisitoribus habita, propositis suprascriptis precibus, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem E.mi ac R.mi Patres respondendum mandarunt:

Detur Decretum S. Officii diei 15 Februarii 1780 ad Vicarium Apost. Sutchuen.

Porro citatum Decretum sic se habet:

" Ubi de rebaptizandis parvulis Rituale Romanum hoc praescribit " scilicet: *Si mater praegnans mortua fuerit, foetus quamprimum caute* " *extrahatur,* huc usque inter christianos casus occurrit, sed regula " praescripta nunquam obserbata est, neque unquam promulgata. Ra- " tiones sunt: summa repugnantia quam Sinenses habent ad eiusmodi " sectionem, absoluta apud ipsos artis anatomicae imperitia, gravis- " simum periculum atroces calumnias contra religionem excitandi gra- " vesque persecutiones sustinendi cum discrimine salutis et vitae sal- " tem pro iis qui sectionem tentare auderent, si factum ad notitiam " gentilium perveniret, quod admodum facile est. Causae praedictae " possuntne silentium excusare ?

" Resp. Etsi caute prudenterque agendum sit, ne, cum paucos quae- " rimus, multos amittamus, agendum esse tamen, et sectionis a Ri- " tuali praescriptae notitia ingerenda, ne oblivisci videamur eos, quos " abundantiori charitate manifestum est indigere. Erit proinde e mis- " sionariorum debito, paulatim et opportune commonere Sutchuenses " de miserrima parvulorum perditione in uteris matrum decedentium, " quibus opitulari nihilominus, quoad humanae possunt vires, postu- " lat christiana charitas, postulat ecclesiastica sollicitudo. Neque im- " probum videri debere Sutchuensibus ut ullis fidelibus secare matrem " mortuam, cum et Dominicum latus dissectum sit pro nostra redem- " ptione. Illud potius rationi absonum atque ab omni pietate remotum, " pro inani integritate pudoreque servando defunctae genitrici, viven- " tem natum aeternae morti addicere. Certe, non modestia, non virtus, " unde tantum profluit malum. Haec autem foetus extractio de prae- " gnantis defuntaeque alvo matris, quamvis patefacienda, ut dicimus, " ac persuadenda sit, expresse tamen cavet, prohibetque Sanctitas Sua,

" ne missionarii in casibus particularibus se ingerant in demandanda
" sectione, multoque minus in ea peragenda. Sat proinde missionariis
" fuerit illius notitiam edidisse, curasseque ut eius perficiendae ratio-
" nem perdiscant qui chirurgicis intendunt, laici homines, tum vero,
" cum casus tulerit, eiusdem praxim ipsorum oneri ac muneri reli-
" quisse " (1).

Sequenti vero feria VI, die 15 eiusdem mensis et anni, per facultates E.mo ac R.mo D.no Cardinali S. Officii Secretario concessas, SS.mus D. N. Leo div. prov. Pp. XIII resolutionem E.morum ac R.morum Patrum adprobavit.

I. Can. Mancini *S. R. et U. Inquisit. Notarius.*

III.

Il decreto del S. Officio, che dichiara le facoltà concesse all' Ordinario passare ai successori, si estende pure ai Generali degli Ordini Religiosi.

Beatissime Pater,

Superior Generalis Ordinis N. N. ad pedes S. V. provolutus humiliter postulat ut declarare dignetur:

Utrum resolutio S. R. et U. Inquisitionis diei 3 Maii 1899 a S. V. approbata die 5 eiusdem mensis et anni, qua declaratum fuit omnes facultates speciales a Sancta Sede habitualiter concessas Episcopis aliorumque locorum Ordinariis, licet ad præfinitum tempus, ob eorum mortem vel a munere cessationem ad Successores transire, se extendat ad omnes Superiores.

Et Deus etc.

---

(1) Da questo decreto possiamo raccogliere:

1.° Che l'operazione cesarea, appena morta la madre gravida, è non pur lecita, ma doverosa: trattasi della salute eterna da procurare al feto col battesimo.

2.° Che il sacerdote assistente o il parroco devono adoperarsi perchè questa operazione sia compiuta al più presto da persone perite.

3.° Devono però, per quanto possono, ottemperare alle leggi civili vigenti circa la constatazione legale della morte e circa il titolo legale di chi si accinge ad operare.

4.° Nel caso che ciò non si possa compiere, e la morte sia certamente seguita, e si ritrovi persona certamente perita benchè senza titolo legale, si guardino dal dare essi il mandato di operare: potranno esortare i parenti a darlo, mostrando loro la necessità della eterna salute del feto.

5.° Molto meno si arbitrino essi a fare da sè cotali operazioni. — N. d. R.

Feria IV, die 20 Decembris 1899.

In Congregatione Generali S. R. et U. Inquisitionis coram EE.mis ac RR.mis DD. Cardinalibus in rebus fidei et morum Inquisitoribus Generalibus habita, proposito supradicto dubio, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem EE. ac RR. Patres respondendum decreverunt:

Supplicandum SS.mo pro extensione decreti fer. IV, 3 Maii 1899, ad Superiores Generales Ordinum Religiosorum.

Sequenti vero fer. VI, die 22 eiusdem mensis et anni, per facultates E.mo ac R.mo D.no Cardinali S. Officii Secretario tributas, SS.mus D. N. Leo div. prov. Pp. XIII, resolutionem EE.morum ac RR.morum Patrum adprobavit, ac extensionem praedictam benigne concessit.

I. Can. Mancini *S. R. et U. Inquisit. Notarius.*

IV.

Gl' Istituti di voti semplici non vanno esenti dal decreto che proibisce ai superiori di ascoltare le confessioni dei proprii sudditi.

Beatissimo Padre,

Il Procuratore Generale della Congregazione Religiosa N. N., prostrato ai piedi della S. V., umilmente espone quanto appresso:

È stato dichiarato dal S. Uffizio nel dì 23 agosto 1899 che col decreto che vietava ai Superiori delle Comunità Religiose di confessare i proprii sudditi non si è derogato ai decreti di Clemente VIII, i quali stabiliscono che i Novizii degli Ordini Religiosi non solo possono, ma debbono confessarsi col proprio Maestro che è il Superiore del Noviziato. Più, che i Superiori possono confessare i proprii sudditi quando trattasi di peccati riservati, ovvero quando ne siano da essi liberamente richiesti.

Ora essendo stato detto nella dichiarazione che i prefati decreti di Clemente VIII non sono stati derogati *quoad Ordines Religiosos*, si domanda se tale dichiarazione vale anche per le Congregazioni religiose di voti semplici, che hanno voti perpetui, vivono in vita comune e sono approvate dalla Chiesa.

Che ecc.

Feria IV, die 20 Decembris 1899.

In Congregatione Generali S. R. et U. Inquisitionis, ab EE.mis ac RR.mis DD. Cardinalibus in rebus fidei et morum Generalibus Inquisitoribus habita, proposito supradicto dubio, praehabitoque RR. DD.

Consultorum voto, iidem EE. ac RR. Patres respondendum decreverunt: *Negative.*

Sequenti vero feria VI, die 22 eiusdem mensis et anni, per facultates E.mo ac R.mo D.no Cardinali S. Officii Secretario concessas, SS.mus D. N. Leo div. prov. Pp. XIII resolutionem EE. ac RR. Patrum adprobavit.

I. Can. Mancini *S. R. et U. Inquisit. Notarius.*

S. Congregazione de' Vescovi e Regolari

Circa le Conferenze Episcopali per le Diocesi Austriache (1).

Instructio — 22 Iul. 1898 — Quo constet firmius, atque efficacius vigeat episcopalium congressionum ratio, in Cisleithanis regionibus, iam inducta et Pontificiis praescripta Litteris die III Martii anno MDCCCXCI datis ad omnes Imperii Austriaci Antistites, Sanctissimus Dominus Noster Leo divina Providentia Papa XIII, pro Apostolica sua sollicitudine et caritate, quae super hac re adhuc invaluerunt, confirmare ac probare dignatus est, aliaque iis adiicere constituit, atque ab hac sacra Congregatione Episcoporum et Regularium consultationibus praeposita universis Austriae citerioris locorum Ordinariis significari decrevit; prout sequitur:

I. Quinto quoque anno, crebrius etiam pro re nata vel necessitate, Austriaci Imperii omnes et singuli Archiepiscopi et Episcopi Vindobonae conveniant, de communibus ecclesiarum suarum commodis aut negotiis, deque gerendis cum potestate civili rebus coniunctim acturi.

II. Septeni praesules, plenarii coetus suffragiis in Consilium Permanens adlecti, bis quolibet anno, Vindobonae pariter congrediantur, res ad deliberationem plenarii consessus comparandas, eiusque exequenda mandata curaturi.

Sessionum acta, sive generalis conventus, sive ipsius perpetui consilii, cum Episcopis scripto communicent.

III. Curent insuper iniuscuisque provinciae ecclesiasticae vel civilis ditionis Archiepiscopi et Episcopi omnes, singulis annis, provinciatim seu regionatim coire, ut de impeditioribus ecclesiarum suarum negotiis concorditer agant.

Ad huiusmodi porro coetus annuos per provincias regionesve celebrandos, occasionem idoneam, aptam sedem, coadunandorum praesu-

(1) Molte di queste sapientissime norme possono valere altresì per le Conferenze episcopali degli altri Regni, soprattutto della Italia.

lum ordines, ipsa definiet politicarum per ditiones singulas congressionum ratio, quibus Episcopi, stata lege, quotannis intersunt.

IV. Episcoporum conventus, sive plenarios, sive peculiares, convocet ac moderetur, qui, inter congressuros, gradu et antiquitate in ecclesiastica hierarchia ceteris praeest; eique parere cuncti teneantur in iis quae coetum spectant.

Secretarii vero munere ille fungatur quèm Episcopi suffragio suo designaverint.

V. Res ad deliberandum hae maxime congressuris proponantur: — christiana populi eruditio, atque institutio iuventutis; — fidelium gregis suis pastoribus coniunctio arctior adhaesio; — seminariorum cultus et incrementa; — catholicae studiorum Universitatis erectio; — catechismus ab Episcopis nove conficiendus et coniunctim edendus (Breve Pii Papae IX, v. Octobris MDCCCLV); — Ecclesiae iurium et bonorum tuitio; summi Pontificis strenua auctoritatis et libertatis vindicatio; — ephemeridum, aliarumque vulgatarum curatio scriptionum; — matrimonii christiani religio et sanctitudo; — monialium et utriusque disciplina provehenda; — laicorum sodalitia ad pietatem et caritatem fovendam utiliora; — inviolata festorum custodia; — romanae liturgiae urgenda aequalitas; — lustrationis dioecesanae, synodorumque, iuxta Tridentinas leges instauratio; — christianae vitae in omnes civium ordines nova aut potior infusio; — conditionis opificum, agricolarum, emigrantium sollicitudo; — socialis, quam nominant, et popularis causae studium; — militum cultura religiosa; —petriana stipes; — sacris item missionibus, servitudinis extinctioni, conferenda subsidia; — communia scripta vel acta, ad utilitates rei cum sacrae tum civilis, unanimi pastorum consilio edenda; — alia demum id generis negotia, quibus rite expediendis, non modo proficuam, verum etiam necessariam esse agendi et sentiendi concordiam omnino compertum est omnibus.

VI. Propositiones et sententias conventuum, saltem graviores, per eorum praesidem, accurate doceatur Apostolica Sedes, quae Episcoporum coetus, sive per se, sive per suum penes Caesaream Aulam Legatum, consilio et opera iuvare intendit.

Persuasum profecto est Sanctitati Suae, universos ditionis austriacae Ordinarios hisce statutis et votis, summa voluntate et alacritate, esse obsecuturos; quo sane pacto et ipsi optime de religione ac civitate merebuntur, et eorum congressiones illos edent laetabiles fructus, quos in aliis regionibus, Deo iuvante, feliciter in dies ferunt.

Datum Romae ex Secretaria S. Congregationis Episcoporum et Regularium die XXII Iulii MDCCCXCVIII.

S. Card. Vannutelli, *Praef.*
A. Trombetta, *Secr.*

S. Congregazione de' Riti

I.

Circa il modo di celebrare tridui solenni nella occorrenza di qualche nuova beatificazione o canonizzazione.

Instructio — 24 Iul. 1899 — Haec triduana solemnia consistunt in culto et honoribus Altarium prima vice per tres dies continuos novo alicui Beato tribuendis. Huiusmodi cultus caeremoniae praecipuae *stricte liturgicae* sint oportet, quae nimirum Missam solemnem et etiam, si commode fieri possit, Vesperas solemnes complectantur. Permittuntur autem praeter illas et aliae functiones ecclesiasticae, uti preces quaedam cum interposita Oratione Dominica et Angelica Salutatione, Litaniae Lauretanae, necnon, praevio tamen consensu Ordinarii, solemnis Benedictio cum Sanctissimo Eucharistiae Sacramento.

Oratio panegirica fiat inter *Missarum solemnia* post cantatum Evangelium, quae in casu habebitur velut Homilia; vel etiam sive ante sive post Vesperas recitari poterit. Tertia vero die non omittatur cantus solemnis *Te Deum* cum oratione solita *pro gratiarum actione.*

Haec dispositio, quae pariter in Octavariis solemnibus occasione alicuius Canonizationis servanda est, a Sanctissimo Domino Nostro Leone Papa XIII in audientia diei 24 iulii 1899 approbata fuit.

Datum ex Secretaria S. Rituum Congregationis, die 24 iulii 1899.

C. Card. Mazzella *Praef.*

D. Panici, *S. R. C. Secret.*

II.

Circa gli officii votivi eddomadarii — la comm. del Patrono nei suffragii — le genuflessioni innanzi al Santissimo — la consuetud. di usare il cingolo per modo di fascia — il segno di croce al Fidelium animae *etc. — la turificazione al SS. Sacram. — il cereo pasquale nella vigilia di Pentecoste.*

Minoricen. — 24 Nov. 1899 — R. D. Ioannes Barber Pons, Ecclesiae Cathedralis Minoricensis Beneficiarius et Sacrarum Caeremoniarum Magister, de R.mi sui Episcopi consensu, sequentia dubia Sacrorum Rituum Congregationi resolvenda humillime proposuit, nimirum:

Dub. I. An Officium votivum S. Iacobi Maioris Apostoli, quod ex indulto Sa. Me. Clementis Papa IX recitabatur feriis secundis non

impeditis in Hispaniae dioecesibus, et nunc persolvi potest loco Officii votivi de Sanctis Apostolis pro feria tertia adsignati, iuxta Decretum *Urbis et Orbis* diei 5 Iulii 1883, transferri possit ad feriam tertiam in illis Hispaniae dioecesibus ubi Officia votiva pro singulis hebdomadae diebus non sunt pro Communitatibus adoptata?

Dub. II. An in Dioecesibus, ubi Officia votiva pro singulis hebdomadae diebus Decreto 5 Iulii 1883 concessa, non fuerint adhuc adoptata, possint ulterius semel pro semper eligi?

Dub. III. An pro commemoratione S. Antonii Abbatis, huius Dioecesis Minoricencis Patroni, de quo concessum est Officium proprium a Ss.mo D.no Nostro Leone Papa XIII, dici possint in Suffragiis Sanctorum antiphona propria de secundis vesperis festi: " Hodie Beatus Antonius hilari vultu Sanctos Angelos intuens, tamquam si amicos videret, migravit in coelum..... „ omisso " hodie „?

Dub. IV. An omnes ad medium chori accedentes et recedentes unico genu flectere teneantur, Canonicis exceptis, cum non sit in altare maiori Sanctissimum Sacramentum reconditum?

Dub. V. An post Missam solemnem, qua finita, benedictio cum Ss.mo Sacramento datur, dum Celebrans et ministri recedunt ab altari ad scamnum in cornu Epistolae ut ibi Celebrans exuat Casulam et manipulum, induatque pluviale, ac Ministri manipulos deponant, debeat coram Ss.mo Sacramento, discooperto in ipso altari ubi Missa celebrata est, in plano utroque genu flectere, aut unico genu in gradu infimo altaris?

Dub. VI. An consuetudo utendi cingulo ad instar fasciae tolerari possit?

Dub. VII. An toleranda consuetudo utendi fundo coerulei coloris sub velo translucenti in fimbriis et manicis albarum?

Dub. VIII. Dum dicitur " Fidelium animae „ in fine Officii, estne manu producendum signum crucis ad instar benedictionis?

Dub. IX. Thurificatio Ss.mi Sacramenti, estne facienda duplici ictu in triplici ductu, etiam intra Missam solemnem ante Introitum et ad Offertorium?

Dub. X. Cereus Pascalis debetne ardere dum cantatur Missa in Vigilia Pentecostes?

Dub. XI. Ante SS. Sacramentum discoopertum tenenturne semper utroque genu flectere iuxta decretum 937-1627 d. d. 19 Augusti 1651 ad 6^{m} etiam processionibus interessentes, imo et pluvialibus induti?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisito voto Commissionis Liturgicae, omnibusque accurate perpensis, rescribendum censuit:

Ad I. Servetur Indultum sa: me: Clementis Papae IX.

Ad II. *Affirmative*, iuxta ipsum Decretum Generale.

Ad III. *Pro gratia.*

Ad IV. Affirmative.

Ad V. Iuxta praxim Ecclesiarum Urbis, in plano *utroque genu flectitur.*

Ad VI. Tolerari potest enunciata consuetudo ubi viget, donec cingula hucusque adhibita consumentur.

Ad VII. *Affirmative*, et detur decretum n.° 3780 d. d. 12 Iulii 1892 ad V. (1).

Ad VIII. *Negative.*

Ad IX. *Affirmative* iuxta decretum 3110 — 5318 d. d. 22 Martii 1862 ad 20.

Ad X. *Negative*, et servetur specialis Rubrica Missalis.

Ad XI. *Affirmative*, si agatur de accedentibus et recedentibus, iuxta citatum decretum.

Atque ita rescripsit. Die 24 Novembris 1899.

C., Card. Mazzella *S. R. C. Praef.*

D. Panici *Secret.*

S. Penitenzieria Apostolica.

I.

Circa la nuova legge sull' aumento di congrua dei parroci (2).

Per la legge 4 Giugno 1899 n. 350 e il regolamento approvato con R. Decreto del 25 Agosto 99 n. 350, i Parroci d' Italia hanno avuto un assegno di L. 900 annue e che saranno elevate appresso a L. 1000.

Ora un tale supplemento di congrua è dato dall' Amministrazione del fondo per il Culto, ricavandone le somme dai beni delle Ricettizie e Comunerie soppresse dal Governo e dai beni dell' Asse eccelesiastico, cioè a dire dei Benefizii soppressi e delle Comunità religiose espulse e spogliate. Di conseguenza quanto si dà ai Parrochi per congrua, o supplemento di congrua, non è della Parrocchia, cui essa congrua o supplemento viene offerto.

---

(1) Dub. V. Num tolerari possit ut fundus coloratus supponatur sextili denticulato vel operi phrigio in manicis et fimbriis albarum, nec non in manicis rochetti ?

Ad V. Quoad manicas et fimbrias albarum, *Affirmative;* quoad manicas autem in rochettis, fundum esse posse coloris vestis talaris relativae dignitatis.

Die 12 Iulii 1892.

(2) Vedi la nuova legge a pag. 230, e il regolamento di essa legge a pag. 46 e 467 di questo Vol. ed in fine del presente fascicolo.

Ciò posto, può in coscienza, un Parroco:

I. Accettare la congrua o il supplemento di congrua costituiti dai beni, che non erano della parrocchia, ma di altri corpi morali?

II. Se la congrua o il supplemento di congrua è dato ad un Parroco, nella cui Chiesa vi era la Comuneria (Collegiata o Ricettizia), e costituito dai beni della Comuneria stessa, rilasciati ora ai Municipii, deve il Parroco farne parte al suo Clero, o può tutto ritenere a sè come rendita della Parrocchia?

III. E qualora sa il parroco che l'assegno suo, avuto dal Fondo Culto direttamente, o per mezzo del Municipio, apparteneva ad ente morale (posto nella sua Chiesa o altrove) con determinati pesi di Messe ed altre opere di culto e di pietà, deve egli, almeno in proporzione dell'assegno, soddisfare i pesi stessi?

IV. Deve nell'atto di accettazione il parroco fare almeno oralmente qualche protesta, anche per non incorrere nelle censure emesse contro gli usurpatori di beni della Chiesa?

V. Possono i Vescovi gravare essi il supplemento di congrua dato ai Parroci, a beneficio della loro Chiesa o del loro Clero?

VI. Hanno i Vescovi facoltà di trattare essi stessi, o i Parroci, col Fondo per il culto e coi Municipii di tuttociò che riguarda la congrua o il suo supplemento?

Sacra Penitentiaria ad praedicta dubia respondet:

Ad I. Attentis temporum circumstantiis, tolerari posse, remoto scandalo, et habita intentione standi mandatis Ecclesiae.

Ad II., III., et V. Recurrendum ad S. Congr. Concilii.

Ad IV. Satis esse servare conditiones appositas in responsione ad I.

Ad VI. Tolerari posse.

Die 14 Decembris 1899.

II.

Circa la nuova legge del trasferimento dei beni ecclesiastici ai Comuni (1).

I. È lecito ai Comuni chiedere o accettare dal Fondo per il Culto la consegna delle rendite delle soppresse Chiese ricettizie e Corporazioni religiose con le condizioni stabilite dalla suddetta legge (del 4 Giugno 1899)?

II. I Comuni che vantano giuspatronato sulla Chiesa Parrocchiale,

(1) Vedi la nuova legge a' luoghi citati nella nota precedente.

o tengono stanziata sul bilancio comunale una somma per le spese di Culto, possono lecitamente, per non gravar molto le popolazioni, cancellare nel bilancio comunale l' articolo Culto, sopperirvi invece con la rendita delle soppresse Chiese Ricettizie, come prescrive la legge ?

III. La rendita eccedente può considerarsi come proprietà de' Comuni? e questi possono considerarsi non tenuti all' adempimento dei pesi religiosi annessi alle fondazioni abolite, oppure afficienti le rendite dei corpi morali e degli enti ecclesiastici soppressi ?

Sacra Poenitentiaria ad praedicta dubia respondet:

Ad I. et II. Attentis temporum circumstantiis tolerari posse, remoto tamen scandalo et omni opera adhibita ut quantum fieri potest Ecclesiae utilitas curetur.

Ad III. *Reformato dubio:* " Se i Comuni siano tenuti all' adempimento dei pesi annessi ai beni o rendite ecclesiastiche, ricevute dall' Autorità Civile „ — *Resp. Quoad eius fieri potest, affirmative.*

Die 14 Decembris 1899.

SS. D. N. LEONIS PAPAE XIII

ALLOCVTIO

HABITA IN CONCISTORIO
DIE XIV DECEMBRIS MDCCCLXXXIX

Venerabiles Fratres,

Auspicandae celebritatis sacrae, quam mense Maio per apostolicas Litteras indixeramus, iam prope sumus in limine. Grates tibi iustas meritasque persolvimus, summe Deus: tuo quippe unius munere id solatium Nostrae affulget senectuti, quod voto magis praesumpserat animus, quam spe. — Nostis autem, venerabiles fratres, inchoari *annum sanctum* consuevisse aperiendis Basilicarum Patriarchalium Portis ritu veteri, pietati excitandae magnopere accomodato. Etenim, ut verbis utamur Benedicti XIV decessoris Nostri, " fidelibus in mentem revo-
" catur publicae poenitentiae consuetudo, et publice poenitentium
" disciplina, quae priscis Ecclesiae temporibus vigebat. — Pontifex....
" portas sanctas Basilicarum initio Iubilaei universalis illis omnibus
" recludit, qui conscientiae suae labes animo vere detestantur, et
" indicta pietatis opera libenter suscipiunt, omnique studio adnituntur
" ut eiusdem Indulgentiae fructus assequantur „ (1).

---

1) Alloc. habita in Concistorio secreto, die 1 Decembris 1749.

Quamobrem pridie Natalis Domini, more exemploque decessorum Nostrorum Portam sanctam Basilicae Vaticanae Nosmetipsi, si Deus dederit, aperiemus. — Idem ad reliquas Basilicas Patriarcales eodem die per Cardinales Legatos fieri mos est. Itaque Ecclesiae disciplinam et consuetudinem hac in re sequuti, auctoritate omnipotentis Dei, beatorum apostolorum Petri et Pauli ac Nostra, eligimus et declaramus Legatos Nostros a latere venerabiles fratres Nostros, Aloisium S. R. E. Cardinalem Oreglia, Episcopum Ostiensem et Veliternum, sacri Cardinalium Collegii Decanum, qui Portam Sanctam Basilicae Sancti Pauli nomine Nostro aperiat: item Franciscum Tituli Sanctae Mariae in Aracoeli S. R. E. Presbyterum Cardinalem Satolli, Basilicae Lateranensis Archipresbyterum, qui Portam eiusdem Basilicae nomine Nostro aperiat: tum Vincentium Tituli Sancti Silvestri in Capite S. R. E. Presbyterum Cardinalem Vannutelli, Basilicae Liberianae Archipresbyterum, qui Portam eiusdem Basilicae nomine Nostro aperiat. In nomine Patris ✠ et Filii ✠ et Spiritus ✠ Sancti. Amen.

Supra dictis autem Legatis facultatem facimus ut populo, qui aperiendis Portis sanctis praesens aderit, plenariam indulgentiam simul cum Apostolica benedictione auctoritate Nostra largiantur.

Est quidem, venerabiles fratres, cur confidamus, solemnia Iubilaei magni non sine salutari praeterlapsura fructu. Nam, caelesti opitulante gratia, alacritatem quamdam pietatis popularis cum obtemperandi studio videtur vox hortatioque Pontificis excitavisse. Nuntiatum est, idemque saepe nuntiatur, ubique gentium numerari, qui, animorum expiandorum caussâ, Romam cogitent. Equidem per id tempus valde vellemus formam suam habitumque pristinum Romanae urbi restitutum: quo scilicet esset integrum servare traditum a patribus morem exercendae religionis sine ullo impedimento, etiam in aperto Urbis, apparatu publico, insueto ritu insuetae sanctitati temporis consentaneo: antiquae custodiâ disciplinae, *civitatem sanctam* peregrinus agnosceret. Verum, exuto Pontifice, simul est catholicorum comminuta libertas: incolarum advenarumque pietati sola relinquuntur templa.

Inter haec, vices occidentis annis aliud peperere incommodum cum iniuria Sedis Apostolicae coniunctum, idemque virorum incorrupte iudicantium communi opinione damnatum: quod Nos quidem tacite ferre non possumus. Intelligi de conventu Legatorum summorum Principum ad Hayam volumus. Augusto Imperatore Russiarum auctore, consultandum erat de pace imperiorum constituenda firmius, coercendaque tum crebritate, tum atrocitate bellorum. Quid magis dignum advocatione Pontificis? Videlicet pro iustitia contendere, conciliare pacem, prohibere dissidia, insitum divinitus est in pontificatu maximo: idque et iudicio et re omnis agnovit superior aetas. Decessores

autem Nostros iis muneribus magna cum salute gentium christianarum saepenumero perfunctos, plus est exploratum, quam ut memorari oporteat. Sane incepto illi tam frugifero tamque nobili quaesitum vel a principio sponte fuerat Nostrae suffragium auctoritatis : tum etiam in optatis erat, generatimque sententiae inclinaverant, Nobis ut foret ipso in concilio Hayensi locus. Una ex omnibus reclamavit vox at quidem tamdiu in repugnando pertinax, quoad pervicit, eorum ipsorum vox, inquimus , qui potestati suae summum Ecclesiae rectotorem expugnatione Urbis fecere obnoxium. Quid non ab iis hostile timeamus, quando nec dubitant in luce Europae vim inferre sanctitati iurium atque officiorum, quae ab apostolico munere sponte nascuntur ? Attamen, qualiacumque futura sint tempora, Nos quidem, adiuvante Deo, nec conniventes offendent, nec pavidos.

Sed partes Nostras res Orientalium catholica modo deposcit. In Patriarchatu Ciliciensi Armeniorum cum venerabili fratri Stephano Petro X Azarian succedendum esset, qui Calendis Maii decesserat in pace Christi : eius rei caussa in aedam Constantinopolitanam sanctissimi Nominis Mariae Episcoporum Armenio ritu coacta ad praescripta legum Synodus est. Die vicesimo sexto superioris mensis Iulii Patriarcham in demortui locum suffragiis fecere venerabilem fratrem Paulum Emmanueliam Episcopum Caesareensem, qui Petrus ex more appellatus est, undecimus eo nomine. De ratione tota docuerunt Nos per litteras ipsi, qui ad suffragia convenerant, Episcopi : illud praeterea rogantes, ut, quem ad Patriarchalem dignitatem ipsi extulerant eum confirmare potestate apostolica vellemus. Idem sibi rogat, simulque sacri honorem Pallii libello supplici petit Patriarcha electus, edita fidei catholicae professione ex forma Urbaniana, adiectis insuper quae a sacrosancto Concilio Vaticano decreta sunt. Venerabilis fratris Pauli Emmanuelian egregia in apostolicam Sedem voluntas et multarum ornamenta virtutum , collegarum episcoporum testimonio prolixe laudantur. Is iam episcopalia munera administravit diu ; consilio, doctrina, laboribus apostolicis opinionem atque amorem gentis suae promeritus. His de caussis, atque ex sententia sacri Consilii christiano nomini propagando Ecclesiarum negotiis orientalis ritus praepositi, cum eius tum Episcoporum precibus annuendum censuimus. — Itaque auctoritate omnipotentis Dei, sanctorum Apostolorum Petri et Pauli et Nostra confirmamus et approbamus electionem seu postulationem a venerabilibus fratribus Armeniis Ciliciae factam de persona praedicti Pauli Emmanuelian, quem absolvimus a vinculo quo tenebatur Ecclesiae Caesareensi, ac transferimus ad Patriarchalem Ecclesiam Ciliciae Armeniorum, praeficientes eum Patriarcham et Pastorem eidem Patriarchali Ecclesiae, prout in decreto et schedula con-

cistorialibus exprimetur, contrariis quibuscumque non obstantibus. In nomine Patris ✠ et Filii ✠ et Spiritus ✠ Sancti. Amen.

DOCUMENTI

PER L'ANNO SANTO MCM.

(Cont. V. p. 441 — 462 di q. volume)

VIII.

Dichiarazione della S. Penitenzieria sulla sospensione delle facoltà in ordine ai Vescovi.

Intorno ad una domanda del Vescovo di Parenzo e Polo circa la sospensione delle facoltà concesse ai Vescovi, la S. Penitenzieria ha emanato il seguente Rescritto, approvato da Sua Santità nell' udienza del 19 Gennaio 1900:

" Sacra Poenitentiaria, mature consideratis expositis, declarat, per " Bullam *Quod Pontificum*, ratas firmasque manere pro utroque foro, " et pro quibuscumque casibus, tum occultis tum publicis, facultates " omnes quas Episcopi et Ordinarii habent sive ex iure communi ec- " clesiastico, praesertim Concilii Tridentini, sive ex speciali indulto " ab Apostolica Sede forte concesso in casu aliquo particulari pro " determinatis personis nominatim expressis.

" Ceteras vero facultates omnes, sive temporaneas sive perpetuas, " quocumque modo concessas, sive a S. Poenitentiaria, sive a S. ali- " qua Congregatione, seu etiam immediate ab Ipso Summo Pontifice, " si sint pro foro interno, omnino cessare; si sint pro foro externo " (qualis censenda est illa dispensandi in Matrimoniis mixtis), manere.

" Ad consulendum autem iis qui legitime impediuntur quominus " Romam accedant, provisum per declarationem huius S. Poeniten- " tiariae datam die 21 Decembris 1899 (1) cuius exemplar trans- " mittitur „ (2).

---

(1) Vedi questo Vol. pag. 462.

(2) Con questa interessante dichiarazione, vien tolto ogni dubbio su quanto noi dicemmo a pag. 465 di questo Vol. intorno alle facoltà solite concedersi ai Vescovi nella pagella della S. Penitenzieria. Pei Vescovi perciò, sì pel foro interno come per lo esterno, sì pei casi occulti come pei pubblici, non corre la sospensione delle facoltà, e ciò, come dimostrammo, in forza delle stesse parole, bene interpretate, della Costit. *Quod Pontificum*, come già vedemmo al luogo citato. N. d. R.

IX.

Dichiarazione della S. Penitenzieria circa la Bolla della Crociata.

Avendo l' E.mo Cardinale Arcivescovo di Palermo chiesto che nel corrente Anno santo non siano sospese le indulgenze, le facoltà e gl' indulti concessi per la Bolla della Crociata, dalla S. Penitenzieria fu emanato il seguente Rescritto, approvato da Sua Santità nella Udienza del 19 Gennaro 1900:

" Placere S. Sedi ut indulgentiae, facultates et indulta per Bullam " Cruciatae concessa hoc quoque anno Iubilaei in suo robore ma- " neant; et E.mus Archiepiscopus curet ut haec gratia in notitiam " eorum veniat, ad quos spectat, datis litteris ad Commissarios Cru- " ciatae in Sicilia, et ad Archiepiscopum Dioecesis Neapolitan. pro " Commissariis Italiae Meridionalis „ (1).

X.

Si dichiara dalla S. Penitenzieria, che le concessioni della Bolla Aeterni Pastoris *si estendono pure alle monache di voti semplici.*

L' E.mo Card. Vicario di Roma ha chiesto alla S. Penitenzieria: " Se le Monache professe di *voti semplici* siano comprese nella Bolla *Aeterni Pastoris:* e se le medesime, durante l' anno giubilare, debbano scegliere il confessore fra gli approvati *pro Monialibus;* ovvero possono eleggerlo fra quelli che sono approvati dall' Ordinario per le persone secolari. „ — E la S. Penitenzieria, il dì 11 Gennaro 1900 ha rescritto:

" S. Poenitentiaria, consideratis expositis, respondet: Ad Moniales " quoque simplicia vota professas spectare beneficia Bullae *Aeterni* " *Patris* (2), eisque licere confessarium sibi semel eligere ex simplici- " ter approbatis ad audiendas confessiones personarum saecularium. „

---

(1) Anche questa è una preziosa concessione per le Provincie Meridionali, nelle quali rimangono integre tutte le concessioni della Bolla della Crociata, anche per le indulgenze e per la facoltà sui riservati.

(2) Vedi questa Bolla a pag. 451 del presente Volume.

XI.

Notificazione dell' E.mo Card. Vicario di Roma, con cui si concedono a tutti i Confessori Secolari e Regolari, con pagella non minore di un anno, le facoltà speciali per l' anno santo.

Domenico Maria del titolo de' Ss. Marcellino e Pietro della S. R. C. Cardinale **Iacobini**, della Santità di Nostro Signore Vicario Generale, della Romana Curia e suo Distretto Giudice Ordinario.

La Santità di Nostro Signore, nella Costituzione *Quoniam divinae bonitatis,* pubblicata ai 21 ottobre p. p., dopo aver concesse amplissime facoltà non solo ai Penitenzieri delle Quattro Basiliche Patriarcali, ma ancora ad altri, da deputarsi nelle chiese di Roma da Sua Eminenza R.ma il Signor Cardinal Penitenziere Maggiore, per l' entrante Anno Santo, si è benignamente compiaciuta di accordare speciali facoltà, benchè minori delle precedenti, anche ad altri Confessori, da deputarsi da Noi, per maggior comodo e spirituale consolazione dei fedeli.

Inerendo pertanto all' accennata Costituzione, deputiamo tutti e singoli i Confessori, tanto Regolari che Secolari, approvati " pro utroque sexu „ da Noi, ovvero dall' Ill.mo e R.mo Monsignor Vicegerente, per questa città o suburbio, con pagella " Ad Annum „ ; di maniera che, per tutto il decorso dell' Anno Santo, s' intendono loro accordate le facoltà espresse nella medesima Costituzione, dal paragr. XXII a tutto il parag. XXIV, le quali però dai Confessori secolari non si possono esercitare fuori delle chiese indicate nella rispettiva pagella.

Ordiniamo perciò a tutti questi confessori di leggere e considerare attentamente i salutari avvertimenti, che, nella ripetuta Costituzione si contengono, come ancora l' altro documento apostolico, intitolato : " Monita excerpta ex Constitutione Benedicti XIV etc. „ e il cui tenore comincia con le parole : " Singulares ad expiandos. „ Concediamo inoltre ai medesimi Confessori, durante parimenti tutto l' anno del Giubileo, la facoltà di assolvere nel foro della coscienza dai due peccati a Noi riservati.

Non intendiamo accordare le sopraddette facoltà a quei Confessori che sono stati o saranno approvati semplicemente a voce per qualsiasi tempo, o anche con pagella per un tempo, minore di un anno, e vogliamo che la presente notificazione si tenga affissa nelle sagrestie in luogo visibile.

Dato dalla Nostra Residenza, li 3 gennaio 1900.

Domenico Maria *Card. Vicario*
Pietro Can. Checchi *Segretario.*

DUBBII

concernenti il Giubileo dell' Anno Santo MCM.

(Cont. — V. p. 463 — 470 di q. Vol.)

25. — **D.** Qual differenza vi ha fra la indulgenza dell' anno santo, e le altre indulgenze plenarie?

R. Quanto all' oggetto, non v' ha nessuna differenza. La indulgenza plenaria è la massima che la S. Chiesa può concedere a ciascun fedele, affinchè rimanga libero d' ogni pena da scontare pei suoi peccati. — Quanto però al soggetto, alla certezza cioè di lucrarla, può lucrarsi più certamente quella dell' anno santo, che qualsivoglia altra indulgenza. La ragione si è che nell' anno santo si richiedono maggiori opere soddisfattorie: pellegrinaggi, visite non poche, preghiere comuni e private, spese, disagi ecc.; e però quanto più gravi e numerose sono queste opere soddisfattorie, tanto più certamente ciascuno però lucrare la indulgenza. Donde rilevasi come fanno assai male coloro che *senza una precisa necessità* chiedono diminuzioni di visite e di altre opere prescritte (1).

26. — **D.** Quali sono propriamente le opere ingiunte pel giubileo del corrente anno santo?

R. Pei romani sono venti visite da farsi alle quattro Basiliche di Roma: a quella di S. Pietro in Vaticano; a quella di S. Paolo fuori le mura; a quella di S. Giovanni in Laterano, ed a quella di S.ª Maria Maggiore all' Esquilino. — Pei forestieri, che vengono pellegrinando a Roma, bastano dieci delle dette visite, quando non ne abbiano ottenuta qualche riduzione. Dippiù richiedesi per gli uni e per gli altri la confessione sacramentale e la santa Comunione. Non si richiede altro.

27. — **D.** Quando devono farsi le dette visite?

R. Devono farsi durante l' anno; però ciascuna alle quattro Basiliche deve compiersi in un giorno solo. Questo giorno può computarsi o civilmente o ecclesiasticamente: *civilmente*, cioè da una mezza notte all' altra; *ecclesiasticamente*, dai vesperi del giorno precedente

---

(1) Sarebbe bene che fossero di ciò le popolazioni istruite dai proprii Pastori, ricordando il numero grandissimo dei pellegrini che in altri tempi, con nessun mezzo di trasporto, a piedi, venivano a Roma, per compiere con tutta esattezza le opere prescritte.

a' crepuscoli del giorno seguente: " Vel ab una ad alteram mediam noctem, vel a vesperis diei praecedentis usque ad subsequentis vespertina crepuscula *(Monita,* n. XXIV).

28. — **D.** Quando comincia l' ora del Vespero?

R. In quanto all' ora del Vespero, ecco come insegna il Ferraris sull' autorità di molti DD. (v. *Indulg.* art. III, n. 37-38): " Tempus lucrandi indulgentiam in festis extra Quadragesimam (nisi aliud in Bulla concessionis caveatur) communiter nunc incipit a primis vesperis usque ad occasum solis sequentis diei. — Per primas vesperas intelligitur illud tempus, quo, ex probato usu, *solent* aut *possunt*, in illo loco, ubi est indulgentia, *recitari vesperae*, incipiendo non solum ab illa hora, in qua vesperae in choro inchoantur, sed ab ea etiam qua ad vesperas campanae pulsantur aut pulsari solent; etsi in loco, in quo est indulgentia, vesperae non canantur, habenda est ratio vel moris dioecesani, vel vicini oppidi, vel generalis consuetudinis. — In Quadragesima autem tempus lucrandi indulgentiam, pro sequenti festo die concessam, incipit media decima hora antemeridiana diei praecedentis, cum eo tempore in Quadragesima vesperae dici possint et valeant. „

Da questo insegnamento ricavasi che l' ora del vespero, per lo acquisto della indulgenza, comincia dall' ora in cui *sogliono* o *possono* recitarsi i vesperi nella chiesa da visitare; anzi da che comincia a suonare la campana pei detti vesperi (1): In quaresima, solendosi dire i vesperi di mattina, il tempo utile per le visite comincerebbe alle 10 1/2 antimeridiane.

Alcuni mettono in dubbio che le visite a farsi dal principio dei vesperi possano cominciare dal mattino (V. Mocchegiani *Collectio Indulg.*, n. 206). Il certo si è che nella *Raccolta autentica delle Indulgenze* a pag. XXII, sta detto che " quando nelle concessioni si leggono le parole *a primis vesperis*, s' intende che la visita può farsi anche nella vigilia della festività, però non *prima dell' ora, in cui comunemente sogliono recitarsi in pubblico i vesperi.* „

(1) Nella Basilica di S. Pietro in Roma i Vesperi sogliono cominciare in coro con quest' orario che varia secondo i giorni: Gennaro da ore 15 1/4 ad ore 15 3/4 — Febbraio da ore 15 3/4 ad ore 16 1/4 — Marzo da ore 16 1/4 ad ore 16 3/4 — Aprile da ore 16 3/4 ad ore 17 1/2 — Maggio da ore 17 1/2 ad ore 18 — Giugno da ore 18 ad ore 18 1/4 — Luglio da ore 18 1/4 ad ore 18— Agosto da ore 18 ad ore 17—Settembre da ore 17 ad ore 16 1/4—Ottobre da ore 16 1/4 ad ore 15 1/2 — Novembre da ore 15 1/2 ad ore 15 — Dicembre da ore 15 ad ore 15 1/4.

I Vesperi nelle feste cominciano a suonare un' ora prima; nei giorni feli, mezz' ora prima.

29. — **D.** Quando termina l' ultimo crepuscolo?

R. Il crepuscolo dicesi, giusto il Manuzzi (v. *Crepuscolo*) quella luce che si vede dopo il tramontare del sole e anche l' ora in che apparisce la detta luce. E secondo il Forcellini (v. *Crepuscolum*) " tempus, quod tu nec tenebras, nec possis dicere lucem; sed cum luce tamen dubia confinia noctis „ ; la quale descrizione è di Ovidio *Metam.* 4, v. 400. — Il crepuscolo perciò non è l' ora sola del tramonto, ma di tutta la luce che segue il detto tramonto fino al buio della notte.

Il Ferraris (v. *Indulgentia*, art. VI, n. 54.) reca la *tavola dei crepuscoli della sera, durante i quali (come nota il Calendario Romano) durano le indulgenze concedute insino al tramontare del sole.* I crepuscoli adunque, dopo il tramonto (mezz' ora prima dell' *Ave Maria*), seconda la detta tavola, durano come segue:

1. Gennaro. Ora una e un quarto all' orologio della campana.
25. Febbraio. Ora una.
1. Aprile. Ora una e un quarto.
1. Maggio. Ora una e mezzo.
1. Giugno. Ora una e tre quarti.
13. Luglio. Ora una e mezzo.
26. Agosto. Ora una e un quarto.
17. Settembre. Ora una.
1. Novembre. Ora una e un quarto (1).

30. — **D.** Quali si dicono *romani* e quali *forestieri*, in ordine alle visite alle quattro Basiliche di Roma?

R. In forza de' *Monita* n. XI, s' intendono per *romani* non solo i nativi di Roma, ma tutti coloro che vi hanno il domicilio o il quasi domicilio; vale a dire quei che vi dimorano o che intendono dimorarvi più di sei mesi. E non solo coloro che così trovansi nell' ambito della città di Roma, ma sì ancora quelli che abitano nei sobborghi fino a cinque miglia di lontananza dalla città. Tutti gli altri possono dirsi *forestieri*.

31. — **D.** Se alcuno sia venuto a Roma per tutt' altro scopo, e qui poi vuol guadagnare il giubileo, quante visite dovrà fare?

---

(1) Secondo il Calendario di S. Giovanni in Laterano, i crepuscoli durano fino alle seguenti ore pomeridiane:

13 Genn. — 6. 30	22 Lugl. — 9. 30
11 Febbr. — 7.	26 Agost. — 8. 30
9 Mar. — 8. 15	27 Sett. — 7. 30
1 Magg. — 8. 45	1 Nov. — 6. 30
12 Giu. — 9. 45	

R. Benchè costui vi dimori poco tempo, pur non può considerarsi come pellegrino quanto al giubileo: dovrà fare tante visite quante dovranno farne i romani e coloro che vi hanno il quasi-domicilio. Ciò ricavasi dai *Monita*, n. XI.

32. — **D.** E se sia qui venuto collo scopo di lucrare il giubileo insieme e di spedire altri affari?

R. Crediamo che in tal caso possa considerarsi pellegrino se non si trattiene in Roma più di sei mesi. Nei *Monita* l. c. sta detto che devono fare le visite come i romani *omnes illi qui ad eamdem Urbem... se contulerunt alia quacumque de causa quam praesentis iubilaei lucrandi* „; perciò chi viene a Roma col fine di lucrare il giubileo, posto pure che egli abbia altri scopi, può ancora dirsi pellegrino nel senso che gli bastino le visite prescritte pei forestieri.

33. — **D.** Chi può dispensare, e per qual motivo, dalle visite prescritte?

R. Per tutti può dispensare la S. Penitenzieria. Pei penitenti possono dispensare e commutare i Penitenzieri ed i Confessori *(Quoniam*, n. XVII XVIII, et XXIV).

Sì la riduzione, come la commutazione, possono farsi solo per *giuste e ragionevoli* cause, *onerata conscientia confessariorum.*

Pei forestieri che si ammalono in Roma o durante il viaggio, o che ne siano impediti da gravi cause, non v' ha bisogno di dispensa dei confessori o della S. Penitenzieria, dispensandoli in tutto o in parte dalle visite la stessa Costituz. *properante* di Leone XIII, e, non potendo fare altro, per essi basteranno solamente la confessione e la comunione (1).

34. — **D.** Come dovranno farsi le visite a ciascuna Basilica?

R. È prescritto solo che si debbano visitare facendosi qualche orazione vocale, o anche mentale con qualche altra vocale, e pregando per l' *esaltazione della S. Chiesa*, per *l' estirpazione delle eresie*, per *la concordia dei principi cattolici* e per *la salute del popolo cristiano.*

Non è necessario perciò, benchè sia molto commendevole:

a) andare a piedi;

---

(1) Ricordiamo le parole, della cit. Costituzione: " Quoniamque potest usuvenire nonnullis ut ea quae supra praescripta sunt, exequi, etsi maxime velint, tamen aut nullo modo aut tantummodo ex parte queant, morbo scilicet aliaque caussa legitima in Urbe aut ipso in itenere prohibiti: idcirco Nos piae eorum voluntati, quantum in Domino possumus, tribuimus ut vere poenitentes et confessione rite abluti et sacra communione refecti, indulgentiae et remissionis supradictae participes perinde fiant, ac si Basilicas, quas memoravimus, diebus per Nos definitis reipsa visitassent. „

b) entrare per le porte sante;
c) camminare orando;
d) visitare altari determinati;
e) pregare in ginocchio;
f) recitare determinate preghiere.

35. — **D.** Quanto tempo dovrà durare ciascuna visita?

R. Benchè non manchino TT. che dicono bastare qualunque tempo, anche brevissimo, pure S. Alfonso (L. VI, n. 538) dice più probabile la opinione di coloro che richiedono qualche po' di tempo in orare, almeno quello che basta in recitare cinque *Pater* ed *Ave*, o altre preghiere della stessa lunghezza. Benedetto XIV nella Costit. *Inter praeteritos* n. 83 opportunamente avverte su questo punto: " Licet oratio brevis cum sensu ferventis pietatis adhibita satisfacere possit, plerumque tamen orationis brevitas ex modico pietatis studio proficisci solet. Nos itaque declaravimus vocalem orationem pie adhibitam ad consequendum iubilaeum sufficientem esse, et laudandum eum qui mente et spiritu orat, dummodo vocales aliquas preces orationi illi adiungat. „

36. — **D.** Oltre le preghiere della visita, devesi pregare in ciascuna Basilica specificatamente per l' *esaltazione della S. Chiesa,* per l' *estirpazione dell' eresie* ecc.; ovvero basta pregare in genere secondo la intenzione del Rom. Pontefice?

R. Ecco una dichiarazione autentica della S. C. delle Indulg. del 12 luglio 1847 *in Valentinen.* ad 3.m, n. 344: " Quando ad indulgentias lucrandas praescribitur oratio pro fine determinato v. gr. pro extirpatione haeresum etc., an requiratur intentio explicita, expressa singulis vicibus? — Resp.: *Negative.* „ — Non si richiede perciò che si preghi specificatamente pei fini voluti dal Papa, bastando che si preghi in genere (con dire p. e. un *Pater, Ave* e *Gloria)* secondo la sua intenzione.

37. — **D.** Le visite dovranno farsi secondo l' ordine indicato nella Costit. *Properante,* cioè 1.° a S. Pietro — 2.° a S. Paolo — 3.° a San Giovanni in Laterano — e 4° a S.a Maria Maggiore; ovvero potranno farsi come meglio si crede, cominciando p. e. dell' ultima Basilica?

R. Potranno farsi come meglio si crede; imperocchè sono prescritte le chiese da visitare, non già l' ordine da serbare in dette visite.

38. — **D.** Può replicarsi la visita nello stesso giorno, facendone una alle quattro chiese secondo il giorno civile, ed un'altra anticipandola dai vesperi pel dì seguente secondo il giorno ecclesiastico?

R. Crediamo che ciò possa ben farsi. Dandosi infatti libertà di com-

putare il giorno o civilmente o ecclesiasticamente, si dà pur facoltà di anticipare le visite pel dì seguente dall' ora di vespero. Sarebbe però bene che facendosene una o più nei primi vesperi, si rimandi al dì seguente il resto delle visite alle altre Basiliche.

39. — **D.** Dove e come dovrà farsi la confessione prescritta pel giubileo?

R. Potrà farsi in qualunque luogo, e con qualsivoglia confessore. Solo chi ha bisogno dell' assolozione dai riservati deve confessarsi con sacerdoti che ne hanno la facoltà. Non è necessaria per questo fine la confessione generale.

La confessione poi dovrà farsi appositamente pel giubileo, non bastando l' annuale di precetto (S. Poenit. 25 ian. 1875 ap. *Acta S. S.* Vol. VIII, p. 268), nè la settimanale che si fa per lo acquisto delle altre indulgenze (S. C. Indulg. 9 dec. 1763. n. 231). E dovrà farsi, quand' anco si abbiano peccati solamente veniali *(Monita* n. XIII). In questo caso però non è necessaria l' assoluzione (S. C. Ind. 15 dec. 1841, n. 295).

40. — **D.** Dove e come dovrà farsi la comunione pel giubileo.

R. Anche la comunione potrà farsi in qualunque luogo, pur fuori di Roma; nulla essendo prescritto intorno a ciò. Dovrà farsi però appositamente pel giubileo, non bastando quella di precetto (S. Poenitent. l. c.).

La comunione poi dovrà essere sacramentale, non bastando la spirituale *(Monita,* n. XXIII).

41. — **D.** Si può ottenere dispensa dalla confessione e dalla comunione?

R. Per gli adulti non si può ottenere in ciò dispensa. Pei fanciulli, non ancora ammessi alla prima comunione, può questa commutarsi in altra pia opera dal confessore *(Monita,* n. XV). Qualunque confessore poi può fare tal commutazione, non essendo ciò riservato ai penitenzieri od a chi ne fa le veci.

42. — **D.** Si può lucrare più volte il presente giubileo?

R. In rispetto alla indulgenza plenaria, può questa conseguirsi quante volte si ripetono le opere ingiunte. — In ordine però all' assoluzione dai riservati ed alle dispense, una sola volta (nel corso delle dette opere ingiunte) si potrà ciò ottenere (*Monita,* n. XIX).

43. — **D.** Le prefate opere ingiunte devono farsi con qualche ordine fra loro?

R. Possono adempirsi come a ciascuno piace; e però può farsi o prima la confessione e la comunione, o prima le visite alle Basiliche

(Monita, n. VII). Badisi però: 1.° che le visite dovranno farsi ciascuna alle quattro Basiliche in un giorno solo, o civile o ecclesiastico *(Monita,* n. XXIV) — e 2.° che l' ultima delle opere ingiunte, a cui sta alligato l' acquisto della indulgenza plenaria, deve farsi nello stato di grazia *(Monita,* n. XIV).

CONSULTAZIONI.

XIV.

Circa il testamento e la eredità dei beneficiati.

Cirillo Vescovo di B. istituì per testamento suo erede universale Metodio fratello di lui, legando dalle rendite beneficiali già esatte L. 1000 per celebrazione di messe, L. 1000 al Seminario e L. 2000 per un parato di altare alla Cattedrale. Dopo la morte del Vescovo, Metodio trova fra i valori di quello lire diecimila, provenienti dalla mensa, oltre due mila lire non ancora esatte.

Si chiede:

1.° Può un beneficiato disporre per testamento di ciò che avvanza delle rendite beneficiali?

2.° Può l' erede far sue le rendite beneficiali maturate, ma non percepite alla morte del testatore?

3.° Che dire di Cirillo e di Metodio?

Al primo — Le rendite beneficiali (checchè sia della loro origine), oggidì è sentenza ormai da tutti ricevuta, che debbono servire solo pel sostentamento degl' investiti e pei bisogni della chiesa e dei poveri. Il beneficiato perciò non può disporne a suo favore che per la sola propria sostentazione, dovendo il di più erogarlo ad opere pie (1).

Da ciò viene che di questo supero, se non può disporne vivente per usi profani, molto meno può disporne per testamento. Anzi i sacri canoni tolgono del tutto ai beneficiati il diritto di testare sulle rendite del benefizio non solo ad usi profani, ma sì ancora ad usi pii.

Così il c. *Cum in officiis, 7. De testam.* vuole che " sive clerici beneficiarii intestati decesserint, sive aliis conferre voluerint (bona per

(1) Vedi quanto scrivemmo a lungo su tal proposito nel *Mon. Eccl.* Vol. VIII, P. I, p. 106.

beneficia acquisita), illa bona penes ecclesiam remaneant „ , annullando in tal modo siffatti testamenti.

Così pure il c. *Ad haec,* 8, *eiusd, tit.:* " Clerici beneficiati de rebus mobilibus et multo magis de immobilibus, quas per Ecclesiam acquisierunt, de iure *testari non possunt.* „

Ed il c. *Quia nos,* 9, *eiusd. tit.*: " Licet clerici de his quae ex paterna successione vel iure cognationis, aut ex artificio honesto, vel donatione consanguineorum aut amicorum, non habito respectu ad Ecclesiam, ad ipsos pervenerunt, libere disponere possint; ac proinde non tantum inter vivos, sed etiam per testamenta et mortis causa; non tamen de iis bonis, quae ab ecclesia, seu ex ecclesiasticis titulis, sive quae intuitu non personae sed consideratione ecclesiae acceperunt, sive ipsis donata aut relicta sunt, testamentum de iure facere possunt. „

È dunque sancito solennemente che i beneficiati, qualunque siano, possono testare dei beni patrimoniali ed industriali, non però dei beni e delle prestazioni beneficiali, di che vi ha espressa ed assoluta proibizione; e ciò sì per cause pie, come per cause profane. Sicchè il beneficiato, finchè vive, può disporre ad usi pii come meglio crede nel Signore del supero dalle proprie rendite: ciò però non può mai dopo la sua morte. Anzi è dichiarato che nell' ultima malattia, ed in fin di vita, può bene donare moderatamente del detto supero di rendite a qualche pia causa e questa può accettarlo; ma non può fare ciò per testamento, da avere effetto dopo la morte. Ecco le parole dell' intero c. *Ad haec,* 8, *De test.:* " Ad haec praesentibus innotescat quod clerici de mobilibus, quae per ecclesiam sunt adepti, de iure testari non possunt: viventes tamen et sui compotes moderata valent aliqua de bonis ipsis non ratione testamenti, sed eleemosynae intuitu erogare in aegritudine constituti „ (1).

A questa regola generale non vi ha nessuna eccezione? La eccezione

---

(1) Il Pirhing, con altri DD., deducono da ciò essere saggio consiglio dei rettori di chiese o di luoghi pii di procurare che in vita siano compiute dai beneficiati quelle donazioni che non potrebbero sostenersi per testamento, purchè però siano fatte con debiti documenti o con autorevoli testimonianze (L. III, tit. 26, sect. II, n. 31): " Ex dictis colligitur, egli dice, in praxi consultum esse, ut si rector alicuius ecclesiæ vel xenodochii intelligat quod aliquis beneficiatus velit ecclesiae suae aut loco pio aliquid in testamento relinquere vel legare, ipsi suadeat, ut potius inter vivos donando rem illam statim tradat; quia beneficiarii habent ampliorem facultatem faciendi talem donationem, quæ non refertur in tempus mortis, eaque non ita facile poterit impugnari, modo per instrumentum authenticum, vel duos saltem testes probari possit. „

è solo per quei beni, di che il beneficiato può disporre di sua piena libertà. E però egli può disporre anche per testamento:

a) dei beni patrimoniali, ereditati dai maggiori, o ricevuti per donazione personale, non ad intuito della chiesa (c. *Quia nos*, 9, *de Test.)*;

b) dei beni acquistati da esso per lavoro privato, come per l'insegnamento, o per altra industria consentita (praed. c. *Quia nos*, 9, *de Test.)*;

c) delle decime e delle altre prestazioni attribuitegli come corrispettivo delle sostenute fatiche (D. Thom. 2. 2. q. 185. a. 7. ad 2; Pirhing l. c. n. 33);

d) delle distribuzioni quotidiane e avventizie (1), come pure dello stipendio delle messe che anche si dànno ad intuito della persona, non per rispetto della chiesa (Abbas, in c. *cum in officiis*, 7, *de Test.*. n. 8; Layman l. c. thes. 127; Barbosa Collect. in c. *Cum in officiis* n. 4 et 5);

e) se ha consumato del suo per beneficare la chiesa; di tanto può disporre per testamento delle rendite benificiali (c. *Si quis*, 56, caus. 12, q. 2; c. *Si Episcopus*, 5, caus. 12, q. 5; Navarrus tr. de reddit. Eccl. q. 4, mon. 4; Layman l. c. thes. 126);

f) se ha dato del suo ai poveri, può appresso rivalersene dalle rendite medesime del beneficio, e di queste perciò, nella detta misura, può testare (cit. c. *Si quis*, caus. 12, q. 2, et cit. c. *Si Episcopus*, 5, caus. 12, q. 5; Abbas in c. *Cum esses* 10, n. 31);

g) di qualche cosa delle dette rendite, quando abbia prestati, con fatiche non dovute, con dottrina, con consigli, servigii rilevanti alla chiesa (Glossa in c. *Conquerente*, 6, *de Cler. non resid. v. Sufficientia*; Layman c. thes. 126);

h) di quanto abbia risparmiato dal proprio sostentamento, vivendo in più stretta economia (V. *Mon. Eccl.* Vol. VIII, P. I, p. 106).

Nei soli predetti casi, e nelle sole misure indicate, il beneficiato può disporre per testamento: allorchè poi trattasi unicamente di rendite beneficiali superflue alla sostentazione, senza nessuna delle ragioni predette, gli è vietato assolutamente di lasciarle ad altri dopo morte, siano anche poveri o cause pie.

Ed a chi dovrà devolversi codesto supero che si lascia in morte? Il Concilio Lateranese, sotto Alessandro III, stabilì che andasse alla chiesa. Eccone le parole riferite nel c. *Cum in officiis*, 7, *De testam.*

---

(1) Il Pirhing qui osserva circa le distribuzioni quotidiane che in più chiese la consuetudine porta che si considerino come parte della prebenda beneficiale; onde dove vige tal consuetudine, di esse il beneficiato non può disporre a suo talento, e però non ne può testare (l. c. n. 33).

con cui si conferma sempre più ciò che abbiamo dimostrato: " Cum in officiis charitatis primo loco illis teneamur obnoxii, a quibus beneficium nos cognoscimus recepisse: e contra quidam clerici cum ab ecclesiis suis multa beneficia perceperint, bona per eas acquisita in alios transferre præsumunt. Hoc igitur quia antiquis canonibus constat inhibitum, nos indemnitati ecclesiarum providere volentes, sive intestati decesserint, sive aliis conferre voluerint, penes ecclesias eadem bona praecipimus remanere. „

E poichè sorsero dubbii sulla interpretazione della parola *bona* e della parola *ecclesiarum,* lo stesso sommo Pontefice chiarì questi dubbii nel capo *Relatum,* 12, *de Test.*, che giova qui recitare: " Relatum est auribus nostris quod quia statuimus in Lateranensi Concilio ut bona per ecclesiam acquisita ad eam in clericorum obitu devolvantur, dubitatis an hoc sit de immobilibus tantum vel de mobilibus sentiendum. Respondemus quod generaliter bona quaelibet per ecclesiam acquisita ei debent, iuxta Lateranense Concilium, post acquirentis obitum remanere. Nomine autem Ecclesiae non Episcopus vel successor clerici morientis ubi est collegium clericorum, sed communis congregatio intelligitur quae rerum illarum debet canonicam distributionem et curam habere. Ubi autem in loco defuncti tantum est unus ordinandus, is ea bona (sicut et alia et ipsius ecclesiae) in Dei timore dispenset... Quia vero nonnulli in diversis ecclesiis beneficia possident, dividantur quae habuerant per aestimationem congruam inter ipsos. „

Di qui possiamo raccogliere:

a) Che quando si parla di beni ricevuti ad intuito della chiesa o del beneficio, non si parla solo di beni immobili, ma ancora di beni mobili, come sono sono le rendite delle prebende.

b) Che quando muore un beneficiato, tutto quello che rimane presso di lui dei prefati beni, anche delle rendite percepite, deve andare alla propria chiesa.

c) Che per propria chiesa s' intende il capitolo, dove i beni sono dal capitolo amministrati: questo deve spartire quel supero a tutti i membri del collegio, secondo gli statuti capitolari.

d) Che se non si tratta di beni capitolari, ma di beni amministrati da un solo, come p. e. da un Vescovo; quel supero si devolve al successore nel beneficio.

e) Tanto il capitolo nel primo caso, quanto il successore nel secondo, non potranno disporre a loro talento di quel supero, ma dovranno amministrarlo come ogni altra rendita beneficiale, che, dedotto il semplice sostentamento dell'investito, deve andare a vantaggio di cause pie.

f) Quando alcuno possegga beneficii in più luoghi, quel supero deve proporzionalmente dividersi fra i varii luoghi.

Questo pel diritto antico e generale. Oggidì però vogliono tenersi anche presenti le ulteriori disposizioni dei Romani Pontefici circa gli spogli dei beneficiati che vengono a morte.

Gli spogli cominciarono, giusta il Tomassin (*Vet. et Nov. Eccles. discipl.* P. III, l. 3, c. 57 *De Spol. cleric.*), verso la fine del secolo XIV, e furono introdotti a causa delle strettezze economiche della S. Sede. Paolo III, nella costit. *Romani Pontificis* del 3 febbr. 1542, dichiarò che i beni dei chierici che non possono testare o che oltrapassano i leciti confini dei testamenti, spettassero alla Camera Apostolica. Pio IV, nella costit. *Decens esse* del 5 nov. 1560, riservò alla predetta Camera i beni provenienti da illeciti negozii o da acquisti condannati dai sacri canoni. Bened. XIV, coll' altra Costit. *Apostolicae servitutis* del 25 marzo 1741, confermò la detta Costit. di Pio IV per la parte riguardante l' illecito negozio e la estese anche ai chierici e prelati di Roma. Gregorio XIII nella Costit. *Officii Nostri* del 21 gennaio 1577 aggiunse al diritto di spoglio della prefata Camera Apostolica i beni dei religiosi che vengono a morte fuori del chiostro senza licenza dei superiori, e Sisto V nella Costit. *In conferendis* del 23 gennaio 1590 confermò tal disposto e lo estese ai regolari che apostatassero dall' ordine, e di più volle compresi nel detto spoglio i frutti de' beneficii affetti, o riservati alla S. Sede dal dì della vacanza fino a quello della provvista.

Di tutte queste cose si compone lo *spoglio* dei chierici, da farsi nella loro morte. Pio VII nondimeno stabilì che il detto spoglio non più spettasse alla Camera Apostolica, ma fosse devoluto alla S. C. *de Propaganda fide* perchè andasse a benefizio delle sante missioni. Nella detta S. Congregazione perciò trovasi una speciale amministrazione col titolo di *Camera degli spogli*, la quale nelle diocesi, dove ha vigore siffatta legge, tiene appositi *collettori* e *sottocollettori*.

Vero è che questa legge dello spoglio non ha vigore da per tutto; imperocchè da Rom. Pontifici furono fatte delle concessioni a varie classi di persone ed a varii regni, per mezzo dei Concordati (1). Gregorio XV infatti con la Costit. *Romanus Pontifex* del 15 marzo 1626 ne eccettuò i *Conclavisti*, e S. Pio V colla Costit. *Romani Pontificis* ne eccettuò anche i chierici tutti che abbiano un benefizio od una pen-

(1) Nell' antico Regno di Napoli non vigeva la legge canonica dello Spoglio. Invece col Concordato del 1818 fu concessa un' *amministrazione diocesana*, composta da due canonici del Capitolo cattedrale e da un regio procuratore e preseduta dal Vescovo o dal Vicario generale, per l' amministrazione degli spogli e delle rendite dei beneficii vacanti a vantaggio delle chiese degli ospedali, dei seminarii, in sussidii caritativi ed in altri usi pii. Il governo italiano si è arbitrato di sopprimere l' amministrazione diocesana e di sostituirla col regio economato.

sione con rendita non maggiore di ducati 30 *de Camera*, purchè si astengano da illecito negozio. Finalmente da questa legge sono esenti coloro che *si compongono* in vita colla Camera degli spogli, pagando cioè una certa somma affine di essere abilitati a disporre anche dei beni superflui per testamento (1).

Per gli ecclesiastici poi della città di Roma, esistono su tal riguardo privilegii speciali, concessi da Sisto IV, da Giulio III, da Pio IV e soprattutto da Paolo V nella Costit. *In eminenti* che li confermò. In detta Costituz. pertanto a tutti gli ecclesiastici e prelati dimoranti in Roma, o nativi o forestieri, che vengono a morte nella detta città, o nei luoghi circostanti fino a dieci miglia (non però fuori la propria residenza), fu concesso di poter liberamente disporre dei frutti dei loro beneficii ed officii " tam donatione inter vivos vel causa mortis seu testamento, legato et fidecommisso, quam alia quavis dispositione inter vivos seu ultima voluntate in favorem consanguineorum et affinium suorum, collegiorumque, universitatum et locorum piorum ac quarumvis aliarum personarum etiam penitus extranearum... pro eorum libito voluntatis. „ — Di qui viene che agli ecclesiastici ed ai prelati dimoranti in Roma le rendite beneficiali sono date ad esclusiva loro proprietà, senz'obbligo di spoglio e senza divieto di contratti fra vivi e per testamento. I soli esercenti negozii vietati vanno qui soggetti allo spoglio, secondo la cit. Costit. di Benedetto XIV. (Vedi Fagnano L. III, P. I *De pecul. clericor.* n. 24; De Angelis L. III. Tit. 26, n. 4; Santi, L. III, tit. 26, n. 36, ecc.) (2).

Non vigendo adunque da per tutto la legge dello spoglio, dove questa non è in uso, e non si hanno indulti contrarii, vuolsi osservare il diritto comune che vieta agli ecclesiastici di testare per qualsivoglia causa sui beni anche mobili e sulle rendite percepite del proprio beneficio.

---

(1) Fra questi vogliono annoverarsi i Cardinali di S. R. C., i quali nella promozione ottengono dal Sommo Pontefice la facoltà di testare, con Breve che comincia *De benignitate Sedis Apostolicae;* devono però pagare alla S. C. di Propaganda scudi 50 e ne ricevono un anello d'oro di qualche valore.

(2) Altro è lo spoglio propriamente detto, di che abbiamo quì parlato; altro lo spoglio improprio che riguarda i vasi sacri ed i sacri utensilii del beneficiato benchè appartenenti al suo privato oratorio. Siffatte cose, in forza della Costit. *Romani* di S. Pio V, spettano alla propria chiesa del beneficio; e se posseggonsi più beneficii in chiese diverse, devono spartirsi fra queste, tranne se si dimostri che qualche oggetto fu comprato con rendite di una delle dette chiese, nel quale caso dovrà quello consegnarsi a questa, come fu definito dalla S. C. del Conc. in *Trivicana* 6 iul. 1726. Più precisamente Pio IX nella Costit. *Quum illud* del 12 sett. 1846 specificò gli arredi che il Vescovo è obbligato di lasciare alla propria Cattedrale. Speriamo di dare intera quanto prima questa interessante costituzione.

Ma può ammettersi intorno a ciò consuetudine contraria? E nel caso affermativo, vige o pur no tal contraria consuetudine? — È questa una difficilissima quistione che vuol essere esaminata prima nel diritto e poi nel fatto.

In quanto al diritto, se cioè possa ammettersi come valida e lecita la consuetudine che attribuisce ai chierici la facoltà di disporre per testamento dei frutti percepiti dal proprio beneficio, è mestieri osservare per chi si voglia testare, se a vantaggio di cause pie, ovvero a vantaggio di cause profane.

Se trattasi di testamenti fatti a vantaggio di cause pie, tutti sono concordi nel dire che può bene ammettersi come valida e lecita la consuetudine che li permette. E lo provano dalle chiare parole seguenti de c. *Relatum*, 12, *De testam.*: " Licet autem mobilia per ecclesiam acquisita de iure in alios pro morientis arbitrio transferri non possunt; consuetudinis tamen non est improbandae, ut de his pauperibus et religiosis locis, et illis qui viventi servierant sive consaguinei sint, sive alii aliqua iuxta servitii meritum conferantur. „

Da queste parole i DD. deducono che se di quelle rendite per consuetudine (dove vige) può darsi qualche cosa ai poveri, ai luoghi pii ed anche a coloro che prestarono servizio al beneficiato mentre era in vita, siano parenti ovvero estranei, ciò può anche per consuetudine determinarsi dal beneficiato medesimo per disposizione testamentaria.

Si ascolti il Piring (l. c. n. 40): " Potest per consuetudinem introduci ut beneficiarii, etiam Episcopi, aliique Praelati, qui redituum ecclesiasticorum ad ecclesiam pertinentium tantum administrationem habent, testari possint ad pias causas de huiusmodi reditibus remanentibus et bonis mobilibus et modicis. „ — E ne assegna la ragione: " Ratio est, quia per hoc nihil fit quod adversetur naturali iustitiæ, vel intentioni fundatorum, adeoque cum sit iure positivo seu humano tantum prohibitum beneficiariis testari, etiam ad pias causas de talibus bonis, illud per contrariam consuetudinem legitime praescriptam abrogari. „ Così pure l' Abbate in cit. c. *Cum in officiis* n. 5; il Layman cit. dis. can. thes. 124; il Reiffenstuel L. III, tit. 26, n. 331, etc.

Se poi trattasi di testamenti a favore di cause profane, la quistione si fa grave ed i pareri si dividono.

Alcuni infatti col Barbosa, *Ius Eccles. univ.* l. 3, c. 17, n. 67 et 68, col Garcias, *De benef.* p. 2, c. 1, n, 16 seqq., coll' Azorio p. 2, l. 7, c. 9, q. 1 ecc., sostengono potersi ammettere come valida e lecita siffatta consuetudine.

Altri col Lessio, l. 2, c. 19 n. 43 et 44, col Covarruvia, in C. *Cum officiis*, 7, *de testam.*, n. 27, col Van-Espen. ecc. dicono tal consuetudine

potersi ammettere come valida, non come lecita; sicchè valga il testamento, ma pecca chi lo fa.

Altri finalmente, col Pirhing l. 3, t. 26, sect. 2, n. 40 sq., col Reiffenstuel, l. 3, t. 26, n. 335 sq., col Layman l. 4, c. 3, n. 7 ecc., opinano che nè valida nè lecita debba dirsi tal consuetudine.

Le ragioni della prima sentenza, che ritiene valida e lecita la consuetudine, sono le seguenti:

1. Ai chierici è vietato di testare sui frutti dei loro beneficii dal solo diritto umano, come risulta dai capi citati delle Decretali. Ma la consuetudine contro il diritto umano è valida insieme e lecita. Dunque.

2. Se non fosse così, il Papa non potrebbe togliere siffatto divieto. Ma l'ha tolto più e più volte, come s'è visto innanzi a favore degli ecclesiastici di Roma, e di moltissimi altri che chiesero ed ottennero la facoltà di testare. Dunque.

3. Nel fatto sta che presso molte nazioni è invalsa tal consuetudine con tacita annuenza dei superiori ecclesiastici. Ma se la consuetudine fosse in sè invalida ed illecita, tutti questi beneficiati, tutti i loro eredi e gli stessi sommi prelati della Chiesa sarebbero in istato di dannazione: ciò che ripugna.

Ecco intanto le ragioni della seconda sentenza, che reputa illecita benchè valida la consuetudine:

1. Checchè sia della origine e delle vicende dei beni ecclesiastici, è sentenza oggimai certa e generale che o per giustizia o per carità debbano questi servire al solo sostentamento del beneficiato, ed il di più deve darsi a cause pie, ed in ciò non si ammettono contrarie consuetudini. Se dunque ciò deve dirsi durante la vita del beneficiato, non deve a più ragione dirsi lo stesso in morte?

2. Non può riputarsi lecita una consuetudine quando non sia ragionevole. Ma non può dirsi ragionevole una consuetudine come questa, che si oppone ai fini avuti dai benefattori nel dare alla chiesa le loro sostanze e che fomenta i vizii negli ecclesiastici. Dunque.

3. Non solo il diritto antico vuole che dei proventi beneficiali superflui siano soccorse le cause pie, ma sì ancora il Tridentino, quando vieta di arricchirne i congiunti. Ma le consuetudini contro il Tridentino sono illecite. Dunque.

I fautori di questa sentenza così rispondono alle ragioni della prima:

Alla 1.ª Non è solo il diritto umano che vieta fare quelle disposizioni testamentarie, ma ancora il divino: quello stesso che vieta di sprecare in cose profane i proventi della Chiesa, date pel sostentamento dei sacerdoti e per alimento di pietà e di virtù nei fedeli. Il diritto umano vieta inoltre di testare di esse anche a cause pie.

Alla 2.ª Il Papa, ciò posto, non può togliere generalmente e senza

nessuna causa il divieto. Può toglierlo solo limitatamente e con giuste ragioni, come hanno fatto i RR. Pontefici nelle dispense concedute intorno a ciò. Ma queste dispense o eccezioni confermano in contrario la regola.

Alla 3.ª Si distingue: È invalsa tal consuetudine di testare a vantaggio di cause pie, si concede. È invalsa tal consuetudine a vantaggio di cause profane, si suddistingue: è invalsa presso di pochi e di non timorata coscienza, si concede; è invalsa presso di molti e di timorata coscienza, si nega. I superiori poi, se per impedire liti ed incertezze tacciono e tollerano, non approvano certamente, nè da ciò l'abuso può mai coonestarsi.

La terza sentenza finalmente, che combatte la prima colle ragioni medesime della seconda, combatte inoltre la seconda con questa potissima ragione che una consuetudine non può dirsi valida quando non è lecita, essendo indispensabile condizione della validità di essa la liceità della cosa sulla quale versa; altrimenti la consuetudine sarebbe irragionevole, e però nulla secondo la espressa dichiarazione del *c. fin. de consuetud.*

Sono queste le ragioni onde ciascun patrono delle tre sentenze procura di sostenere la propria. A noi per verità sembra più ragionevole la terza che nella pratica poco discostasi dalla seconda.

Ma che è da dire della quistione di fatto? Vige o pur no consuetudine contraria al divieto di testare delle rendite beneficiali?

Il Barbosa l. c. dice, sull'autorità del Covarruvias, che la consuetudine di testare di siffatti beni, anche per cause profane, esiste generalmente nella Spagna e nella Francia: " Covarruvias *in cap. cum in officiis n. 9 de testam.* testatur consuetudinem hanc introductam esse in tota Gallia et Hispania scientibus et consentientibus summis Pontificibus ac ceteris Praelatis „ (1).

Il Garcias asserisce trovarsi nella Spagna cotal consuetudine, ma solo presso gli ecclesiastici inferiori ai Vescovi (l. c. n. 11): " Ex consuetudine posse beneficiatum testari de acquisitis ex beneficiis, quae consuetudo est in Hispania quoad clericos Episcopis inferiores, quod possint de illis testari et eis ab intestato succedi. „

Il Reiffenstuel dice che la consuetudine di testare in ciò per le sole cause pie può dirsi introdotta quasi da per tutto, massime nella Germania, ma sempre pei chierici inferiori ai Vescovi: pei Vescovi occorre una dispensa della S. Sede (l. c. n. 331): " Huiusmodi consuetudo de

(1) Si noti che il Covarruvias eccettua da tal consuetudine i Vescovi, pei quali, affinchè possano testare, dice richiedersi la dispensa pontificia (V. Van-Espen *Ius Eccl. Univ.* p. 2, sect. 4, t. 1, n. 25).

bonis ecclesiasticis testandi ad causas pias passim, praesertim in Germania, habetur introducta a clericis inferioribus, non item ab Episcopis, ut proin illi, non item isti de praefatis bonis testamentum ad pias causas facere valide ac licite possint; quamvis, teste Molina, etiam Episcopis Pontifex licentiam ad pias causas testandi concedere soleat. „

Il Van-Espen esamina la consuetudine vigente nella Francia e nel Belgio, e dimostra dalle prammatiche e da statuti di accademie e da autori legali, specie dal Benedetti, che dove più dove meno trovasi generalmente in vigore nei detti regni questa consuetudine (Van-Espen *Ius Eccl. Univ.* P. II, Sect. IV, Tit. I).

E che dire della Italia? Si ascolti lo stesso Van-Espen l. c. n. 26: " Non eamdem fuisse libertatem testandi in Italia satis colligitur ex specialibus privilegiis, seu indultis testandi a variis Pontificibus concessis... Haec specialia indulta sat ostendunt, non fuisse in Italia consuetudine inductam eam generalem libertatem testandi de proventibus ecclesiasticis. „ L' Italia dunque può dirsi immune di tal consuetudine, così lesiva dei sacri canoni. Nondimeno crediamo che, trattandosi di testamenti a favore di cause pie, almeno per gli ecclesiastici inferiori ai Vescovi, sia pur qui da riconoscere la consuetudine generale, che è per altro secondo il diritto.

Che dobbiamo conchiudere per la pratica da tutto ciò? Possiamo dire che nel foro esterno, specialmente civile, tal consuetudine può valere da per tutto: le leggi, per ovviare incertezze e litigii infiniti, sanciscono spesso contratti a cui la coscienza talvolta ripugna (p. e. quelli poggiati sulla prescrizione benchè in mala fede). Nel foro interno però ciascuno deve osservare se ciò che fa è secondo la legge divina ed ecclesiastica, e non avvalersi di leggi e di consuetudini che a quelle sono contrarie. Così lo stesso Van-Espen l. c. n. 19: " Insuper non parum ad firmandam hanc consuetudinem valere potuit difficultas discernendi ea, quae ex patrimonio aut industria, vel aliunde, quam consideratione Ecclesiae clericis obvenerunt ab iis, quae ab Ecclesia provenerunt: in tantum ut singula pene clericorum testamenta ob hanc bonorum confusionem et incertitudinem litibus essent obnoxia. Itaque satius visum fuit testamenta illa tollerare et clericorum conscientiae relinquere quomodo de acquisitis ab Ecclesia disponant, quam litibus omnia involvere; praesertim cum frequenter non constet,num consanguinei, sive haeredes quibus bona per testamentum deferuntur, revera sint divites an pauperes; quibus tamquam *pauperibus* superflua ex proventibus ecclesiasticis communicari possent. „

Dopo quello che abbiamo detto, consiglieremmo a tutti i beneficiati di testare, giacchè nelle presenti legislazioni civili, morti essi *ab intestato*, gli eredi legittimi invaderebbero sostanze sacre e profane, con

danno della Chiesa (1). Facciano pur testamento; ma leghino alla Chiesa o al successore, o ad un probo erede fiduciario quello che raccolsero dalla chiesa. Ciò sarebbe secondo lo stretto diritto. Se vogliono legarlo ad usi pii, e qualche parte moderata pure a coloro che li servirono in vita, lo facciano ancora, avvalendosi della consuetudine generale. Pei Vescovi richiederemmo in ciò, almeno per sicurezza maggiore, la venia Pontificia. — Ma nulla di codesti beni potrà legarsi a congiunti e ad amici? Se sono poveri, sì, purchè moderatamente, come un lascito pio. Sì ancora, se ci sia qualche ragione di carità spirituale. Ma se nessuna di queste cause si ritrovi, ricordiamo il disposto del Tridentino, contro di cui non vale in coscienza consuetudine di sorta, e su di cui si ha da rendere stretto conto a Dio (Sess. 25, c. 1, *de ref.*): " Omnino eis interdicit (S. Synodus) ne ex redditibus Ecclesiae consanguineos familiaresve suos augere studeant, cum et Apostolorum canones prohibeant ne res ecclesiasticas, quae Dei sunt, consanguineis donent, sed, si pauperes sunt, eis ut pauperibus distribuant. „

Al secondo — Fin qui abbiamo parlato del diritto di testare, che possa competere ad un beneficiato. Ma se dopo la sua morte si esigessero altre rendite, maturate quando egli era in vita, potrebbero queste andare a benefizio dell' erede, messo pure che quegli avea diritto di disporre per testamento delle rendite beneficiali?

Entra qui il discorso sui frutti del beneficio maturati, ma non percepiti dal beneficiato. A chi questi si appartengono?

Ancora qui vi hanno formali disposizioni del diritto, che fa d' uopo ricordare.

Giulio III nella Costit. *Cum sicut* del 26 giugno 1550 così dichiara: " Declaramus nostrae intentionis numquam fuisse, nec esse quod quivis quorumcumque beneficiatorum, etiam ut praefertur, Episcoporum, Archiepiscoporum, Patriarcharum et aliorum praelatorum, etiam Cardinalium, ubilibet, etiam in Romana Curia aut districtu, pro tempore

---

(1) Il Santi (*Praelect. Iur. Can.*, l. 3, t. 26 n. 40) su tal proposito scrive: " Verum licet haec consuetudo silentio Camerae spoliorum et S. Sedis munita eximat clericos a dicta *lege spolii*, tamen, ut mihi videtur, antiqua lex, confirmata a Concilio Tridentino, Sess. 25, c. 1 *de Ref.*, quae vetat bona ecclesiastica superflua clericorum ad causas profanas converti, abrogata non est. Cavere igitur etiam hodie ex lege caritatis et ex praecepto Ecclesiae clerici debent, ne causas pias de iis bonis defraudent et plus aequo consanguineos et familiares ditent. Quare in nonnullis regionibus clerici beneficium possidentes non solum potestatem sed etiam *obligationem* habent condendi testamentum, quemadmodum statuta quoque dioecesana hoc sanxerunt, et merito, nam alias haeredes ab intestato bonis ad pias causas pertinentibus ditarentur. „

decedentium, sive ex testamento per ipsos beneficiatos, etiam vigore facultatum quarumcumque eis in specie vel in genere,... sive ab intestato, haeredes, fructus ac pecunias et res alias, per ipsos sic defunctos beneficiatos ... ante eorum obitum non exactos, etiamsi pro tempore ante obitum huiusmodi decurso debeantur, ac eorum solutionis dies beneficiatis et Cardinalibus viventibus advenerit, ac per ipsos beneficiatos et Cardinales non steterit quo minus illos exegerint, quinimmo omnem pro illorum exactione necessariam diligentiam, etiam iudicialiter agendo, fecerint, quoquomodo exigere, aut etiam sponte oblatos percipere. „

Si fa qui dunque divieto formale agli eredi del beneficiato, siano legittimi, siano testamentarii, di prendere alcun che dei frutti del beneficio non esatti prima della morte, benchè dovuti quando il beneficiato ancor viveva, e benchè in vita questi li abbia domandati anche giudizialmente.

Questo divieto fu confermato solennemente da Urbano VIII nella Costit. *Aeternus rerum conditor*, nella quale espressamente stabilisce che i frutti dei beneficii non percepiti alla morte dei beneficiati spettano ai successori nei beneficii, quando non siano dovuti alla Rev. Camera Apostolica.

E ciò è giusto. Imperocchè il beneficiato può bene paragonarsi all' usufruttuario, il quale ha l' *uso* dei *frutti* solo fino a che vive: appena morto, cessa ogni diritto sui frutti medesimi; e questi vanno al padrone del fondo. Così nella legge *Si usufructuarius § quibus modis usufructus ammittit. et § is vero, Inst. de rerum divisione*, dove sta detto: " Is vero, ad quem usufructus fundi pertinet, non aliter dominus fructuum afficitur, quam si ipse eos perceperit. Et ideo si maturis fructibus nondum tamen perceptis decesserit, ad haeredes eius non pertinent, sed domino proprietatis acquiruntur. „

È dottrina perciò generalmente insegnata da' DD. quella che leggesi nel Ferraris v. *Fructus ecclesiastici, in addit. ex aliena manu*, n. 8: " Si obierit beneficiatus, fructus nondum exacti de iure communi spectant ad successorem in beneficium, et quidem etiamsi cesserit dies eorum solutionis vivente adhuc beneficiato: Rota in Burgen. Canonicatus super fructibus 28 iunii 1745 § 4 coram clar. mem. Millin. ubi quod in Hispanis ex consuetudine ubique recepta spectent ad haeredem beneficiati. „

Questo per diritto comune. Ma tal diritto può dirsi oggidì in piena osservanza? Pur troppo anche su questo punto invalsero in molte regioni consuetudini contrarie, che attribuiscono agli eredi ancora i frutti non percepiti dal beneficiato.

Per la Spagna infatti lo dice il Ferraris nel luogo citato, e nel ge-

nerale il Garcia dà ad intendere *l. c, n. 94* doversi ritenere tal consuetudine come conseguenza e come appendice della consuetudine che i beneficiati dispongano per testamento delle loro rendite.

Imperocchè la stessa ragione che ha dato origine alla prima, ha dato origine pure alla seconda consuetudine, trattandosi di cose affini e connesse: " Consuetudo (dice su tal proposito molto bene il Van Espen l. c. n. 33) trasmittens proventus ecclesiasticos, aliaque ex redditibus ecclesiasticis, aut ab Ecclesia profecta, ad proximos de sanguine ipsius beneficiati, videtur eodem fundamento niti et eodem titulo tolerari, quo nititur et toleratur consuetudo testandi *valide* de iisdem proventibus et bonis, etiam in favorem consanguineorum divitum: nimirum propter *odia litium*, sive ne lites nimium multiplicarentur, dum bona patrimonialia, aut aliunde, quam ab Ecclesia profecta, a bonis ecclesiasticis essent secernenda. „

Ma dato pure che consuetudini siffatte sieno valide, gli eredi possono appropriarsi di quelle rendite senza nessuna obbligazione? — *Res transit cum onere suo;* e l' essere le dette rendite cadute in mano di eredi laici non fa certo cangiare la loro natura. Se questi perciò vogliono agire con retta coscienza, debbono addire quei beni agli usi a cui vanno diretti, non potendone disporre a lor talento. Si ascolti ancora qui il Van Espen l. c. n. 35: " Itaque bona ecclesiastica ad haeredes, sive ex testamento, sive *ab intestato* devolvuntur sub eadem conditione et onere, quibus fuerunt apud defunctum: neque per hanc translationem quidquam de natura horum bonorum immutatur; sed ipsi haeredes ea ut bona ecclesiastica dispensare debent: et credere, quod sicut defuncto clerico non licuerit de iis luxuriari, et in profanos usus expendere, sic nec ipsis liceat: utpote qui bona illa cum eodem onere ex persona defuncti acceperunt. „

Ma nella nostra Italia vige tal consuetudine? Come qui non vige la consuetudine dei testamenti dei beneficiati, così neanche vige quella dei frutti non percepiti. Lo confermiamo da una causa agitata presso la S. C. del Concilio il dì 24 gennaio 1829 *in Signina Constitutionum capitularium.* Trattavasi di esaminare se doveasi confermare una costituzione capitolare della Cattedrale di Segni, la quale stabiliva che i frutti del beneficio (o percepiti o non percepiti) si dividessero *pro rata servitii* col successore, ovvero coll'erede; ed ai quesiti: " I. An consuetudo dividendi beneficiorum fructus sustineatur in casu — et quatenus negative — II. An et quomodo huiusmodi fructus dividendi sint in casu „ — fu risposto: " Ad I. Providebitur in secundo — Ad II. Fructus omnes beneficii, de quo agitur, a die 30 iunii ad 1 iulii anni sequentis, detractis oneribus, dividendos esse pro rata temporis, quo quis beneficium possedit, facto verbo cum SS.mo. „

Da qui è chiaro che una costituzione lesiva del diritto comune circa i frutti beneficiali non percepiti non potevasi approvare senza bisogno dell' autorità del Sommo Pontefice: *facto verbo cum SS.mo.* Se vigesse in Italia la consuetudine, di che parliamo, nè quella causa sarebbesi presentata al giudizio della S. C., nè sarebbesi portata all' approvazione del Papa.

Non neghiamo che la norma della divisione dei frutti *pro rata servitii* è più consentanea alla equità, dandosi le prestazioni pure come un corrispettivo del lavoro; ed è ancora più scevra dei pericoli di litigii e d' incertezze di che va piena la norma antica. Ma perchè una legge possa mutarsi, occorre l' autorità suprema della Chiesa, quella stessa che potè in prima stabilirla. Ci sottoscriviamo perciò pienamente alle osservazioni di officio fatte nella causa *Divisionis et restitutionis fructuum* del dì 28 gennaio 1882 presso la S. C. del Conc. *(Acta S. Sedis* vol. XIV, p. 565) dove, dopo essersi mostrato con molte ragioni ed autorità la convenienza di quella mutazione, si aggiunge: " Verum haec sententia (ut fructus sive pendentes, sive extantes, sive etiam percepti, pro rata temporis servitii dividantur) licet iustitiae et aequitati quàmmaxime conformis sit, tamen magni ponderis difficultatibus obnoxia est. Sane admissa hac regula, ius novum in hoc puncto destituitur a fel. mem. Pio II et V, Iulio II et III, Paulo IV et Clemente VII inductum, et Rev. Camerae Spoliorum, cui facta est dictorum fructuum applicatio iure spolii, haud leve praeiudicium irrogatur. Huic sed vero difficultati occurri posse videtur, animadvertendo huiusmodi novam regulam *non privatorum placitis, sed suprema Principis auctoritate inducendam esse,* qua accedente, nec iuri communi nec S. C. Spoliorum vulnus infligitur. „ — Fino a che dunque la legge antica non sarà dalla legittima autorità modificata, si dovrà osservare esattamente, almeno qui in Italia.

Conchiudendo adunque, possiamo dire che i frutti del beneficio, maturati alla morte del beneficiato, o si ereditino per testamento, ovvero *ab intestato,* gli eredi in coscienza non possono addirli ad usi profani, quando non sia certo che il beneficiato, per qualcuna delle ragioni dette innanzi, potea disporne a suo talento. Debbono perciò ritornarli alla Chiesa, a cui si appartengono, perchè siano destinati agli usi voluti dai sacri canoni. E questa è sentenza comunissima fra i DD., checchè sia della celebre quistione se ciò si debba per giustizia ovvero per carità.

Al terzo — Ora possiamo ben risolvere il nostro caso. Cirillo Vescovo, nello istituire per testamento il suo erede universale, dovea sceverare i frutti percepiti dal beneficio, e questi legarli al successore:

poteva indicare altresì le opere pie da lui desiderate, non però sotto obbligo preciso. Metodio intanto, suo erede, se vorrà procedere con sicura coscienza, dovrà consegnare al successore di Cirillo le lire diecimila trovate fra i valori di lui e provenienti dal beneficio; e ancora le altre duemila non ancora esatte, lasciando ad arbitrio ed a coscienza del detto successore l' adempimento de' legati impostivi dal fratello. Dalle dette rendite può ritener solo ciò che, a giudizio di prudenti e savie persone, il testatore poteva, per ragioni speciali (come quelle spiegate innanzi), addire a sè e disporne liberamente.

CASI E DUBBII

brevemente risoluti.

20.

Circa la necessità della venia pontificia per le alienazioni dei fondi dei legati pii laicali.

Più volte nel Monitore si è detto che per alienare i fondi dei legati pii o delle cappellanie non erette dall' autorità ecclesiastica, ma solamente laicali, occorre l' autorità della S. Sede. Però fa d' uopo considerare che così il Tridentino (sess. 22, cap. 11 *de ref.*), come la Costit. *Ambitiosae*, nel parlare o delle usurpazioni o delle alienazioni di luoghi pii, intendono parlare solamente dei luoghi pii ecclesiastici, non laicali; e inoltre il Capo *Terrulas* dà pur facoltà ai Vescovi di alienare altresì le piccole proprietà ecclesiastiche. Perchè dunque per le alienazioni dei fondi dei luoghi pii laicali dovranno i Vescovi ricorrere alla S. Sede?

Vedemmo altrove (*Mon. Eccl.* Vol. IX, Par. 1, p. 138 segg.) che cosa possa fare il Vescovo circa i pii legati laicali; e vedemmo altresì la ragione onde la commutazione delle disposizioni dei pii testatori va, generalmente parlando, riservata alla S. Sede. Or l' alienazione dei fondi di questi legati, ovvero la imposizione d' ipoteche su di essi, è una specie di mutazione delle volontà dei testatori.

È vero che il Tridentino nel luogo cit. e la estravagante *Ambitiosae* parlano di beni di luoghi pii ecclesiastici e non laicali. Ma vi ha gran differenza fra questi decreti e l' obbligo di che trattiamo; giacchè quelli sanciscono la pena della scomunica e la nullità dell' atto; ma questo non riguarda censura alcuna, nè la nullità dell' atto. Riguarda solo la liceità; sicchè l' atto di alienazione sarà illecito, ma valido, finchè la competente autorità non lo dichiari invalido.

È vero altresì che in forza del capo *Terrulas* i Vescovi han facoltà di alienare le piccole proprietà ecclesiastiche. Ma si vuol riflettere che questo è un privilegio concesso loro dai Canoni; e vale tanto per quanto si estendono i termini della concessione. Or la concessione è solo pei beni *ecclesiastici*, non pei beni *laicali*: per quelli perciò potrà valere; non già per questi. — E ciò è ben giusto. Imperocchè la Chiesa ha più diritto sui beni ecclesiastici che sui beni laicali: i primi sottostanno al pieno suo dominio; non già i secondi. Per questi la Clementina *Quia contigit* in fin. *de relig. dom.* dichiara: " Quae ad certum usum largitione sua destinata fidelium, ad illum debent, non ad alium converti, salva quidem sedis Apostolicae auctoritate. „ La quale autorità della S. Sede sulla commutazione delle pie volontà dei testatori è come quella che ha per la commutazione dei voti, in cui può metter mano validamente solo quando ci sia una giusta causa.

21.

Circa la chiusa dell' inno Veni Creator.

Il Vescovo di T. ha ordinato, per uno speciale bisogno, il canto dell' inno *Veni Creator* nella visita vespertina. Si chiede: come deve conchiudersi quest' inno fuori del tempo pasquale?

Fin qui si è ritenuto che l' inno *Veni Creator* nel tempo pasquale debba conchiudersi colla strofa *Deo Patri sit gloria, Et Filio qui a mortuis* etc.; fuori del tempo pasquale, colla strofa *Deo Patri sit gloria, Eiusque soli Filio* etc.

Ecco infatti alcuni decreti della S. C. de' Riti. Il 7 aprile 1832. *in Ariminen.* ad 2, n. 4681 ad una simile domanda si risponde: " Concludendus (extra tempus paschale et Pentecosten) cum stropha *Deo Patri... eiusque soli* .... „ — Similmente il 28 luglio 1832 *in Sorana* ad 4, n. 4694: " Dicenda stropha: *Deo Patri sit gloria, Eiusque soli Filio.* „ — Ed il 3 agosto 1839 *in Piscien.* ad 11, n. 4859, al quesito: " Ultima stropha hymni *Veni Creator Spiritus* est ne varianda quando dicitur extra tempus paschale et Pentecosten? „—fu risposto: " Iuxta alias decreta, varianda pro temporum diversitate. „

Conformemente a questi decreti, tutti i Rubricisti hanno insegnato doversi variare la chiusa del detto inno *pro temporum diversitate.* Si ascolti il solo De Herdt, il quale così dice (S. Lit. Prax. T. II, n. 321): " Hymnum *Veni Creator Spiritus* concludendus est pro temporum diversitate, id est, tempore paschali *Deo Patri sit gloria, Et Filio qui a mortuis,* et extra tempus paschale, quocumque tempore etiam infra

octavas propriam hymnorum conclusionem habentes, semper cum strophа *Deo Patri sit gloria, Eiusque soli Filio,* ut in fine hymni *Iam lucis orto sidere* ad primam, quia nullum tempus praeter paschale propriam hymnorum conclusionem habet. „

Se non che, nella novissima edizione della Raccolta autentica dei decreti della S. C. de' Riti, troviamo eliminati ed aboliti tutti i citati decreti. Ciò vuol dire che la disciplina liturgica su questo punto si è mutata. D' ora in poi perciò non si dovrà più variare l' ultima strofa dell' inno *Veni Creator*, benchè si dica fuori del tempo pasquale o di Pentecoste; ma si dovrà dir sempre *Deo Patri sit gloria, Et Filio qui a mortuis, Surrexit* etc.

QUESITI

con brevissime risposte.

121. *Sulla fondazione di più congregazioni di Terziarii Francescani nello stesso luogo.*

D. In T. da più anni esiste una congregazione di Terziarii Francescani, dipendenti dai Frati Minori. In diversa chiesa intanto ne sorge un' altra, dipendente da' Frati Cappuccini. La prima perciò muove lamenti di questa nuova fondazione che le torna di pregiudizio. Ha diritto di lamentarsi?

R. Le congregazioni de' Terziarii Francescani non vanno soggette alla Costit. *Quaecumque* di Pp. Clemente VIII, che vieta la erezione di più confraternite dello stesso nome ed istituto nel medesimo luogo. Così il decreto della S. C. delle Indulg. 31 gennaio 1893 ad 1. *(Mon. Eccl.* Vol. VIII, P. I, p. 33). Perciò dove trovasi eretta una di quelle congregazioni, può erigersene ancora un'altra. Però se il Vescovo prevede sconci od abusi, può bene opporsi alla erezione dell' altra confraternita, richiedendosi il suo consenso per ogni valida erezione, in forza pure del cit. decreto della S. C. delle Indulg. ad 2.

122. *Se valga la imposizione di un peso fatta dal patrono ad una cappellania, ed accettata dal cappellano.*

D. Tizio, patrono attivo di una cappellania, col peso della messa nei dì festivi alla parrocchia, la conferisce al sacerdote Cajo, imponendogli l' obbligo di celebrare la messa non solo nella parrocchia, ma alle ore undici del mattino. Cajo consente e adempie con esattezza per qualche tempo: poi non vuole più dirla alle undici del mattino, ma ad altra ora. Può il Vescovo costringerlo a dirla alle ore undici?

R. Generalmente parlando, non può. La cappellania, come ogni altro beneficio, deve conferirsi coi pesi imposti dal fondatore, senz' altro gravame. E benchè il cappellano consenta per maggiori pesi, pur quel consenso non

ha il valore di un contratto oneroso, ma di una semplice promessa rivocabile *ad nutum* (V. Mon. Eccl. Vol. V, P. I, p. 51; Vol. VIII, P. II, p. 266).

Abbiamo detto *generalmente parlando*. Imperocchè il Vescovo, come legislatore nella sua diocesi, può assegnare quelle condizioni, che crede necessarie al bene pubblico, nella celebrazione delle messe, specie in rispetto all' orario.

123. *Se, e come deve restituire il cappellano, quando celebra in chiesa diversa da quella assegnata dal fondatore.*

D. Caio predetto, volendo celebrare nelle prime ore dei dì festivi, e trovando impedita in dette ore la chiesa parrocchiale, se n' è andato talvolta a dir messa in altra chiesa. Ora pentito di tale mancanza, chiede se deve, e come, restituire.

R. I pesi imposti dal fondatore devono adempirsi dal cappellano esattamente, per obbligo di giustizia, sotto pena della restituzione. Nel caso proposto, distinguiamo: O l' obbligo della messa alla chiesa parrocchiale ne' dì festivi fu imposto coll' applicazione del S. Sacrifizio; ovvero senz' applicazione, per solo comodo dei fedeli. Se fu imposto senza applicazione, Cajo se ha trasgredito per malizia, deve restituire *pro rata* tutto ciò che ha percepito per quelle messe. Se poi l' obbligo fu imposto coll' applicazione, avendo egli applicato il S. Sacrifizio, benchè in altra chiesa, giusta la intenzione del fondatore, deve restituire in parte, secondo il giudizio di un prudente confessore, avuto riguardo al grado di colpa di esso cappellano ed al danno venutone al popolo. La restituzione deve farsi a poveri o ad opere pie.

124. *Circa la garenzia civile del sacro patrimonio.*

D. Non garentendo più la legge civile la inalienabilità del sacro patrimonio, non sarebbe bene che lo si costituisse sotto forma di *usufrutto per sussidii alimentari?*

R. Per la inalienabilità del sacro patrimonio devono oggidì sopperire i vincoli canonici, ed anche, per quanto si può, i vincoli civili. Il costituirlo sotto forma di sussidio alimentare potrà giovare solo quando lo consente nella misura canonica l' asse paterno e materno, avuto riguardo agli altri figli (C. C. art. 138); e solo quando non ci sia pericolo o di perdersi o di scemarsi, giacchè l' art. 144 dispone che " se dopo l' assegnazione degli ali-
" menti sopravviene una mutazione nelle condizioni di chi li somministra
" o di chi li riceve, l' autorità giudiziaria provvederà per la cessazione, la
" riduzione o l' aumento, secondo le circostanze. „ — Migliore perciò sarà il modo suggerito da noi nel Vol. X, Par. I, pag. 228 segg.

125. *Se debbano essere laureati gli officiali dei tribunali ecclesiastici.*

D. Chi non è licenziato o laureato in diritto canonico, può fungere da promotore fiscale o da giudice o da notaro nei tribunali ecclesiastici?

R. Quanto all' avvocato fiscale non è necessario che sia laureato o licenziato. Lo dice il Monacelli, sull' autorità delle S. Rota (*Form. Leg.* Vol. I, Tit. I, Form. 7, n. 1): " Non est necesse, quod advocatus fiscalis sit laureatus, quia advocati officium requirit solam doctrinam, ut dicit Rota *decis.* 357, *par. 18 rec.* „ — E neanco è necessaria la laurea o la licenza pel notaro. „ Re-

quiritur, dice il Bouix *(De Iudiciis* V. I, P. II, C. XV, § 8), non quidem ut laurea insignitus fuerit (notarius), sed tantum ut sit peritus juris, vel saltem ea sciat quae ad suum officium pertinent: alias tenebitur de damno ob imperitiam suam illato. „—Quanto al giudice, neppure è prescritto che debba avere siffatto titolo. Il giudice delegato infatti ha sempre minore autorità del Vicario generale; eppure per questo la laurea dottorale, quantunque sia convenientissima ed è di stile che la S. Sede la richiegga, pure non vi ha legge che la imponga. Così pure il Monacelli (P. II, tit. 16, form. 7, n. 3): " De stylo S. C. Episcopor. et Regul. mandat Episcopis ut habeant Vicarium generalem doctorem; quamvis in iure nullibi cautum sit, ut talis vicarius debeat esse doctor. „

126. *Se i religiosi, cacciati dai chiostri dal Governo, e vivendo fuori, possano partecipare agli avventizii del clero secolare.*

D. Paolo e Reginaldo sacerdoti regolari, costretti dal Governo ad uscire dal chiostro, vivono in patria nella casa paterna. Possono questi partecipare agli avventizii del clero secolare?

R. Per partecipare agli avventizii comuni di un clero, fa d'uopo essere ascritto al clero medesimo. I religiosi, dimoranti fuori del chiostro, non secolarizzati in perpetuo, non possono essere ascritti al clero secolare (V. nostre Consult. p. 501); e però non hanno diritto di partecipare agli avventizii comuni.

Abbiamo detto: *non hanno diritto*; giacchè se fossero invitati dal clero alle funzioni avventizie, potrebbero benissimo partecipare ai loro emolumenti. — Abbiamo detto: *agli avventizii comuni;* mentre possono ben compiere funzioni particolari (con venia del rettore della chiesa) e percepirne le elemosine.

127. *Come debba esser fatta la elezione della sepoltura.*

D. Tizio, domiciliato in A., prima di morire, espresse solo talune volte desiderio di essere tumulato nel sepolcro gentilizio, costruito in B. dai suoi fratelli. Avvenuta la morte di Tizio e portato il cadavere in B., sorge litigio fra il parroco di A. e quello di B. circa il diritto ai funerali. Si chiede: A chi spettano i funerali di Tizio?

R. Spetterebbero al parroco di B. se Tizio ancor vivente avesse certamente eletta la sepoltura gentilizia dei fratelli. La sola persona che viene a morte ha diritto di eleggere in qualunque luogo gli piace la sepoltura (Cap. *Nos instituta 1, tit. 28 de Sepult.);* non già i suoi congiunti od eredi: " An parentibus et haeredibus ius sit eligendi proprio arbitrio Ecclesiam pro funere suorum defunctorum? *Negative* „ (S. C. C. *in Fanen.* ian. 1870).

Ma poichè Tizio non ha fatta elezione formale della sepoltura, avendo espresso solo un qualche desiderio, i funerali spettano al parroco di A. Imperocchè siffatta elezione può bene paragonarsi ai legati, pei quali non basta un semplice desiderio, ma si richiede la volontà ferma e manifestata convenientemente.

128. *Circa la civile abolizione delle cappellanie laicali.*

D. Sempronio fondò una cappellania laicale, da godersi dal primogenito di

tre fratelli per turno, con altre condizioni. Al tempo della soppressione governativa la cappellania godevasi dal primo cappellano Mevio, il quale, con debita licenza della S. Sede, ne aveva svincolati i beni dal governo. Morto Mevio, a chi spetta la cappellania ?

R. Civilmente spetta agli eredi di Mevio, nel quale essa si estinse tutta, essendo Mevio l' unico patrono che allora vi aveva diritto. Ecclesiasticamente però, e per coscienza, spetta, secondo l' antica fondazione, al primogenito dei tre fratelli su cui cade il turno, dovendo continuare ad osservarsi le prescrizioni tutte del fondatore ; tranne se una legittima composizione, sancita dall' Autorità ecclesiastica, non ne disobblighi gli eredi.

CRONACA GOVERNATIVA.

Regolamento sull' anticipata consegna ai Comuni dei beni delle Chiese Ricettizie e comunie curate — Abbiamo dato la prima parte del Regolamento della legge 4 giugno 1896, concernente l' aumento delle congrue parrocchiali (pag. 426 e 472 di q. Vol.). Diamo ora la seconda parte, riguardante l' anticipata consegna ai Comuni delle rendite delle soppresse chiese ricettizie e comunie curate, ed il pagamento di un acconto ai Comuni di terraferma e della Sardegna pel quarto di rendita loro spettante sul patrimonio delle soppresse corporazioni religiose.

CAPO II.

Dell' anticipata consegna ai Comuni delle rendite delle soppresse chiese ricettizie e comunie curate.

Art. 40. Per ottenere l' anticipata consegna delle rendite delle soppresse chiese ricettizie e comunie con cura d' anime, i Comuni interessati debbono farne domanda all' amministrazione del Fondo per il culto, o direttamente od a mezzo della Intendenza di finanza della provincia o del locale ricevitore del registro.

Art. 41. Riconosciuta la legittimità della domanda , l' amministrazione del Fondo per il culto, prendendo a base la rendita liquidata ed assegnatale dal Demanio dello Stato, in esecuzione ed a norma degli articoli 2, 4 e 18 della legge 15 agosto 1867, n. 3848 accerterà e riassumerà l' attuale situazione del patrimonio della soppressa chiesa ricettizia o comunia curata in modo che risulti :

l' importo annuo della rendita 5 per cento inscritta e depurata della tassa straordinaria del 30 per cento sull' intero patrimonio ;

l' importo della rendita pubblica appresa direttamente all' ente soppresso, o ceduta dagli affrancanti ;

l' ammontare annuo complessivo dei censi, dei canoni e delle altre prestazioni perpetue attualmente in essere, ma distinte in esigibili ed in non esigibili ;

l' importo dei capitali riscossi, o per rendite affrancate dai debitori, o

per ricupero di somme mutuate dall' ente soppresso, od infine per vendita degli immobili devoluti od espropriati in danno dei debitori morosi ;

il montare degli oneri patrimoniali da trasferirsi a carico del Comune;

la somma dei capitali eventualmente pagati per la estinzione dei debiti dell'ente, o a tacitazione dei diritti di terzi, e da rimborsarsi dal Comune.

Nel caso che la tassa straordinaria del 30 per cento non fosse interamente compensata colla rendita inscritta, la differenza sarà prelevata sulla massa dei censi, dei canoni e delle altre annue prestazioni di certa e sicura esazione.

Art. 42. Per determinare la rendita che spetta all' amministrazione del Fondo per il culto, in corrispettivo della sua rinunzia al godimento delle partecipazioni che sono o che diverranno vacanti in appresso, si fisserà previamente il giorno in cui si dovrà fare la consegna delle rendite della soppressa ricettizia o comunia curata al Comune, e questo giorno dovrà sempre essere il primo di uno dei semestri dell' anno.

Dovendo da questo giorno cessare la gestione del Fondo per il culto per dette rendite, l' utile annuale che avrebbe ricavato da esse sarà calcolato conteggiando, al lordo, in attivo :

l' importo della rendita pubblica ;

l' ammontare annuo dei censi, dei canoni e delle altre prestazioni, escluse le partite riconosciute inesigibili ;

gli interessi al 5 per cento sui capitali riscossi ;

E nel passivo :

l' importo annuo degli oneri patrimoniali tuttavia esistenti ;

il supplemento che il Fondo per il culto paga al parroco sino a completargli la congrua di L. 800 annue ;

l' assegno per spese di culto e manutenzione ordinaria della chiesa ;

l' assegno per le spese delle riparazioni straordinarie ;

gli interessi al 5 per cento sui capitali pagati in estinzione di debiti.

In corrispondenza della residua vita probabile di ciascuno dei partecipanti superstiti, sarà fissato il numero degli anni durante i quali il Fondo per il culto avrebbe diritto di far proprio l' utile come sopra determinato, e, quindi sarà calcolata, secondo le regole dell' interesse composto, al saggio del 5 per cento, la rendita perpetua equivalente al godimento temporaneo degli utili.

Da questa rendita perpetua sarà poi dedotta la annualità perpetua corrispondente all' onere temporaneo degli assegni vitalizi dovuti ai partecipanti superstiti e calcolata sulla residua vita probabile di ciascuno di essi la differenza, ridotta alla metà, rappresenterà l' importo annuo della rendita perpetua, al saggio del 5 per cento, da cedersi dal Comune al Fondo per il culto per il titolo sopraindicato.

Art. 43. Agli effetti del calcolo della residua vita probabile, l' età nei singoli partecipanti superstiti sarà computata sino al giorno in cui avrà effetto la consegna delle rendite.

Quando nel computo dell' età vi ha frazione di un anno, il periodo che eccede sei mesi sarà calcolato per anno intero, altrimenti non sarà valutato.

Art. 44. La rendita perpetua spettante al Fondo per il culto, a' termini dell' art. 42, sarà prelevata, in equa misura, dalla rendita pubblica inscritta o derivante dal rinvestimento di capitali, e dalla massa dei censi, dei canoni e delle altre annue prestazioni, secondo gli accordi che saranno stabiliti col Comune.

Art. 45. Formato, ai termini dell'articolo precedente, il progetto di devoluzione e riparto delle rendite, sarà comunicato al Comune, il quale vi farà le sue osservazioni, se ne sia il caso.

Qualora non occorrono osservazioni, o dopo le risposte avute, se ne sono state fatte, il Comune, con deliberazione consigliare, che dovrà essere approvata dall'autorità tutoria, accetterà il progetto di devoluzione e riparto.

Dopo ciò si procederà alla stipulazione dell'atto a spese del Comune, o in forma pubblica amministrativa presso l'intendenza di finanza della provincia.

Successivamente si procederà al riparto dei frutti e delle spese dell'annata di promiscuo godimento.

Nel conto di riparto sarà tenuto calcolo anche della spesa erogata dal Fondo per il culto per la riscossione dei capitali dismessi al Comune.

Art. 46. Le rendite e gli oneri patrimoniali passeranno al Comune nello stato e nelle condizioni in cui si troveranno all'atto della consegna.

La rendita pubblica 5 per cento, che rimarrà disponibile dopo i prelevamenti, di cui agli articoli 41 e 44, sarà ridotta al 4,50 per cento netto in relazione all'art. 12 (alleg. 4) della legge 22 luglio 1894, n. 339. La rendita così ridotta sarà consegnata al Comune in certificati nominativi del corrispondente consolidato 4,50 per cento netto.

Art. 47. Sui detti certificati nominativi sarà assicurato, a richiesta dell'amministrazione del Fondo per il culto, e secondo le norme in vigore sul Debito pubblico, l'usufrutto attribuito dall'art. 6 della legge ai singoli partecipanti superstiti, in pagamento del rispettivo assegno vitalizio.

A tale effetto i singoli assegni vitalizi saranno arrotondati a multiplo di tre, salvo l'obbligo negli assegnatarii di restituire annualmente al Comune l'importo della frazione in più attribuita.

Art. 48. Qualora la rendita pubblica devoluta al Comune non fosse sufficiente a garantire il pagamento dell'assegno dovuto a ciascun partecipante superstite, sarà provveduto secondo le particolari convenzioni, che a termini dell'articolo 6 della legge potranno essere stipulate tra il Comune ed i singoli assegnatarii.

Tali convenzioni non dovranno pregiudicare in alcuna guisa i diritti rispettivi dell'amministrazione del Fondo per il culto e della chiesa parrocchiale.

Art. 49. Quando sia in corso una controversia amministrativa o giudiziaria tra l'amministrazione del Fondo per il culto e taluni partecipanti superstiti, circa il diritto e la misura dell'assegno vitalizio, non si farà luogo all'anticipata consegna delle rendite, se non dopo la definizione della controversia, salvo che ottenga l'acquiescenza dei partecipanti interessati.

Art. 50. Ottenuta la consegna delle rendite, il Comune dovrà, a' termini dell'art. 7 della legge, costituire la dotazione necessaria alla chiesa parrocchiale, non che il supplemento di assegno al parroco sino a completare la congrua di L. 800 annue, salvo nel Fondo per il culto l'obbligo d'inscrivere a favore del parroco quell'ulteriore assegno che fosse dovuto per elevare la congrua fino a L. 900, per ora, ed a suo tempo a L. 1000, osservate le norme del capo I del presente regolamento.

Art. 51. La dotazione necessaria alla chiesa sarà determinata di comune accordo tra il parroco, il sindaco, il subeconomo dei beneficii vacanti ed il ricevitore del registro, i quali compileranno e sottoscriveranno un progetto d'assegnazione indicante, nella prima parte:

la spesa annua occorrente per l'ufficiatura della chiesa, tenuto conto delle funzioni strettamente richieste dai bisogni del servizio parrocchiale;

la spesa annua presunta per il rifornimento dei sacri arredi;

la spesa annua presunta per la manutenzione e la conservazione della chiesa, e, dove esiste, anche della casa canonica, tenuto conto dell'importanza dei fabbricati:

e, nella seconda parte, le rendite da assegnarsi definitivamente dal Comune alla chiesa, a titolo di dotazione e per gli scopi sopraindicati.

Tale progetto è subordinato all'approvazione, sì dell'autorità tutoria del Comune, che del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Art. 52. Nel determinare le spese, di che nel precedente articolo, sarà tenuta presente, ma con riguardo alle mutate condizioni della chiesa, la somma che, secondo gli statuti della soppressa ricettizia o comunia curata, veniva annualmente erogata.

Qualora la parrocchia possedesse rendite proprie specialmente destinate a sopperire a dette spese, sarà diminuita dell'importo corrispondente la dotazione da costituirsi.

Eccettuato il caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'art. 7 della legge 4 giugno 1899, n. 191, le spese della ufficiatura e del rifornimento dei sacri arredi non saranno calcolate, in complesso, meno di L. 150 annue.

Art. 53. Quando vi sia disaccordo tra i rappresentanti degli enti interessati, il Ministero di Grazia e giustizia e dei culti, esaminate le osservazioni esposte, e sentita la direzione generale del Fondo per il culto, formerà un progetto di assegnazione che sarà provvisoriamente eseguibile, salvi i provvedimenti definitivi in sede giudiziaria.

Art. 54. La rendita residuale, che a' termini dell'art. 8 della legge 4 giugno 1899 n. 191, è attribuita di pieno diritto ai Comuni, sarà da questi destinata ai fini indicati nell'art. 62 del presente regolamento.

Art. 55. Verificandosi la decadenza del Comune ai termini dell'art. 9 della legge, l'amministrazione del Fondo per il culto provvederà direttamente a dotare la chiesa parrocchiale, alla base dei criterii stabiliti negli art. 51 e 52 ed a costituire il supplemento di congrua al parroco; e ciò mediante assegnazione di altrettante rendite della soppressa chiesa ricettizia o comunia curata, ferma la disposizione dell'art. 30 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.

(Continua)

CRONACA RELIGIOSA.

(*31 gennaio 1900*)

Cause di beatificazioni — Il 19 u. s. nel Palazzo Apostolico Vaticano si tenne la Congregazione preparatoria coll'intervento dei Cardinali, e dei Prelati e Consultori dei S. R. per discutere il dubbio sull'eroismo delle virtù del Ven. Giuseppe Benedetto Cottolengo, fondatore della Casa della Divina Provvidenza a Torino.

Nel 9 sc. si è tenuta un'altra simile congregazione per l'esame dei miracoli occorrenti alla canonizzazione della B. Rita da Cascia dell'Ordine di S. Agostino.

Nomine Pontificie — Con biglietto della Segreteria di Stato il S. P. ha nominato l' E.mo Card. Vannutelli Protettore della Congreg. di S. Ivo; lo E.mo Cassetta Protettore dell' Arciconfr. del SS.mo in S.ª M.ª La Neve, il Card. Vives y Tuto Protettore del Monastero della Purificazione, e Monsignor Sirolli, Arcivescovo titolare d' Iconio, Segretario della Santa Visita Apostolica.

Doni a Sua Santità — Il 22 u. s. il Card. Iacobini, Vicario del Papa, coi Monsignori Ceppetelli e Adami, presentò al S. Padre il martello d' oro, dono dell' Episcopato italiano: una rappresentanza dei Parroci di Roma offerì l'anfora ed il vassoio per le abluzioni nell' apertura della Porta Santa: una Deputazione del Comitato internazionale donò varii esemplari di monete d' oro ed argento, commemorative del giubileo del 1900, ed una somma per l' obolo di S. Pietro.

La funzione di mezzanotte a Capodanno — La funzione straordinaria della messa a mezzanotte colla esposizione del SS.mo per la chiusura del 1899, ed il cominciamento del 1900 si è celebrata da compattissima folla di fedeli con innumerevoli comunioni, con pietoso raccoglimento, e con perfetto ordine, come nella Basilica Vaticana a Roma, così per tutto altrove in ogni parrocchia del mondo cattolico.

Al Cottolengo — La Baronessa Rosa Meineri, morta in Mandovì, ha lasciato mezzo milione alla Piccola Casa della Provvidenza di Torino.

Altro dono a Sua Santità — Il 5 sp. il S. Padre ha ricevuta la Deputazione della Società cattolica operaia S. Gioacchino, la quale gli presentò un calice d' oro in ricordo dell' Anno Santo.

Pel centenario di Parini — Il 19 u. s. nell' Aula massima dell' Arcadia in Roma fu festeggiato il centenario di Parini. V' intervennero parecchi Cardinali, molti Vescovi e Prelati, gli Ambasciatori di Spagna e Portogallo, professori, scienziati, ed il fiore dell' aristocrazia romana. L' E.mo Bartolini, dopo aver proclamato socii di onore i nuovi Cardinali Nava e Missia, pronunziò un elegante discorso, ed il Card. Parocchi intessè l' elogio di Parini con profonda dottrina ed affascinante eloquenza.

Circolo Vespignani — Nel Capodanno furono aperti i locali per la sede sociale del nuovo Circolo cattolico Vespignani, e benedetti dal Delegato dell' Assistente ecclesiastico Monsignor De Bisogno, alla presenza di illustri personaggi.

Per l' Anno Santo — Il Comitato internazionale ha delegato il Circolo dell' Immacolata per l' assistenza religiosa ai pellegrini nel tempo della loro permanenza in Roma per l' anno santo.

Feste centenarie nell' Ungheria — Per la doppia solenne ricorrenza dell' Anno Santo, e del compimento di 900 anni in cui l' Ungheria è stata accolta nel grembo della Chiesa Cattolica, i Vescovi ungheresi hanno diramata una Lettera Pastorale collettiva, ispirata ai più grandi e nobili concetti per festeggiare degnamente tali segnalati avvenimenti.

Oltraggi alla Religione puniti — La Camera correzionale della Corte di giustizia di Berlino ha condannato a sei mesi di carcere il direttore di un giornale di caricature per un articolo da lui pubblicato, nel quale si ol-

traggia la religione cattolica. Un governo protestante dà lezione a più di una nazione nella quale la religione dello stato è cattolica!

Necrologio — Sono morti: il Duca di Westminster a Londra: il Duca di Benomar a Roma, ambasciatore di Spagna presso il governo italiano.

CRONACHETTA POLITICA.

— Le sorti della guerra nel Transwal non sono guari propizie per gl' Inglesi. Tre corpi di esercito, comandati dal gen. Buller, sono stati sconfitti dai Boeri. Nuove truppe si spediscono nell' Africa, ed è stato nominato generalissimo di tutto l' esercito inglese il maresciallo lord Rorberts, e suo capo di stato maggiore lord Kitchener.

— Il ministero austriaco, preseduto dal Conte Clary, per le tante opposizioni nella Camera, si è dimesso. De Witteek lo ha ricostituito, restando egli alla Presidenza ed alle ferrovie: i ministeri delle finanze, della istruzione, dell' interno e dell' agricoltura sono stati occupati da quattro capi-sezioni del rispettivo dicastero: gli altri portafogli si conservano dagli antichi ministri.

— L' Imperatore di Austria ha nominato l' ex Presidente del Consiglio Conte Clary Governatore della Stiria. Il Re di Serbia ha visitato il detto Monarca, ed è stato cordialmente ricevuto nella stazione dagli Arciduchi.

— Le tre Convenzioni e le tre dichiarazioni, approvate nell' Aia per la pace, sono state firmate il 28 u. s. dall' Ambasciatore tedesco.

— W. Hauser, attuale capo di dipartimento delle finanze di Zurigo, è stato eletto Presidente della Confederazione Elvetica pel 1900.

— Pel complotto contro la Republica francese dell' Alta Corte di giustizia a Parigi sono stati condannati Buffet, Deroulede, e Lur-Saluces a 10 anni di esilio, e Guerin a 10 anni di carcere. Gli altri imputati sono stati assoluti.

— È stato nominato il nuovo Sindaco di Roma. È dell' Alta aristocrazia: D. Prospero Colonna, Principe di Sonnino.

— Con decreto reale è stata concessa in Italia l' amnistia per le contravvenzioni circa gli assembramenti in luoghi pubblici, pei reati sulla stampa, contro la libertà del lavoro, per la resistenza e gli oltraggi alla pubblica forza ed alle autorità, il vilipendio alle istituzioni, e per altri delitti.

— Pel noto processo Notarbartolo in Sicilia è stato arrestato il deputato Palizzolo colla imputazione di mandante l' assassino: sono stati anche arrestati l' Ispettore di pubblica sicurezza Blasi, ed un' altra ventina di persone come testimoni falsi: sono accusati il Duca della Verdura ed altri come complici di peculato sulla Banca, commesso dal Palizzolo: alti magistrati ed il generale Mirri sono implicati nel processo. Quest' ultimo ha date le dimissioni da Ministro della guerra.

— Il generale americano Lawton è stato ucciso dagl' insorti Filippini.

— Nelle Indie sorpassano i tre milioni le persone che chiedono sussidii: si muore di fame ed anche di sete per la siccita che perdura ostinatamente.

— Una frana ha fatto distaccare un' ala del monte che sovrasta la città di Amalfi: vi sono stati alcuni morti e feriti.

ATTI DELLA S. SEDE

S. Congregazione Suprema del S. Uffizio

I.

Di una ordinazione presbiterale, in cui mancava l' ostia nella tradizione degl' istrumenti.

Beatissime Pater,

Sacerdos N. N., ad S. V. pedes provolutus, humiliter exponit quod, cum die 22 Decembris 1894 ordinatus fuerit simul cum alio, ab Episcopo N., iam vita functo, in ipsa ordinatione defuisse hostiam super patenam vidit absque ullo dubio. Responsum vero datum a Supremo Sacrae Inquisitionis Tribunali die 11 Ianuarii 1899, ob defectum vini in calice, lectum in Ephemeride *Il Monitore Ecclesiastico* mense Maio (1), intulit ei dubium de validitate suae ordinationis. Quapropter orator humiliter quaerit quid agendum in praxi:

I. Quoad ordinationem;

II. Quoad Missas celebratas et beneficium coaditorale cum animarum cura ab ipso exercito;

III. Quoad matrimonia coram ipso celebrata.

Et Deus etc.

Feria IV, die 17 Ianuarii 1900.

In Congregatione Generali coram E.mis ac R.mis DD. Cardinalibus in rebus fidei et morum Inquisitoribus Generalibus habita, propositis dictis precibus, iidem E.mi ac R.mi Patres respondendum mandarunt:

Ordinationem esse iterandam ex integro sub conditione et secreto quocumque die et a quocumque catholico Episcopo sub conditione, facto verbo cum SS.mo ut suppleat de thesauro Ecclesiae, quatenus opus sit, pro Missis a Sacerdotibus celebratis ut in casu (2).

---

(1) V. pag. 55 di q. Vol.

(2) Per le sole messe dubbiamente celebrate (non essendo certamente valida l' ordinazione presbiterale per essere mancata l' ostia nella tradizione

Sequenti vero feria VI, die 19 eiusdem mensis Ianuarii, in solita audientia SS.mi D.ni N.ri Leonis Div. Prov. Pp. XIII ab Adsessore S. Officii habita, SS.mus resolutionem EE. ac RR. Patrum adprobavit ac gratiam benigne concessit.

I. Can. Mancini *S. R. et U. Inquisit. Notarius.*

II.

Di una ordinazione presbiterale, in cui per uno sforzo fatto non fu toccato il calice e la patena fu sollevata dal medesimo calice nel recitarsi la formola.

Beatissimo Patre,

Tizio sacerdote, nella sua ordinazione presbiterale, ancora prima che dal Vescovo s' incominciasse la formola prescritta pel tatto degli strumenti, essendosi accorto di non toccare l' ostia, tentò di raggiungerla; ma avendo per questo dovuto fare sforzo, staccò dal calice la mano durante tutta la formola, pur non arrivando a raggiungere l' ostia. Inoltre, in causa del sopra accennato sforzo della mano, *sollevò pure la patena del calice*, in modo che *probabilmente* costrinse pure il Vescovo ordinante a sollevare la patena medesima per parte sua, sì da non avere un solo composto morale tra la patena e il calice così tra loro totalmente disgiunti.

Prostrato pertanto ai piedi della S. V., umilmente domanda come debba regolarsi.

Che ecc.

Feria IV, die 17 Januarii 1900.

In Congregatione Generali S. R. et U. Inquisitionis ab E.mis ac R.mis DD. Cardinalibus in rebus fidei et morum Generalibus Inquisitoribus habita, propositis suprascriptis precibus, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem E.mi ac R.mi Patres respondendum mandarunt:

Aquiescat (1).

---

degl' istrumenti) occorre la sanatoria del Sommo Pontefice. I matrimonii celebrati sono certamente validi, standovi il titolo colorato e l' errore comune. Le assoluzioni sacramentali dubbiamente valide, perchè si dubita del carattere sacerdotale, non possono sanarsi dal Sommo Pontefice: potranno solo sanarsi con una susseguente confessione fatta ad un vero sacerdote e confessore. N. d. R.

(1) È questa un'altra conferma della validità del tatto mediato e della con-

Sequenti vero feria VI, die 19 eiusdem mensis Januarii, in solita audientia SS.mi D. N. Leonis Div. Prov. Pp. XIII ab Adsessore S. Officii habita, SS.mus D. N. resolutionem EE. ac RR. Patrum adprobavit.

I. Can. Mancini *S. R. et U. Inquisit. Notarius.*

III.

Se si possa celebrare il S. Sacrifizio sopra altari consacrati nei secoli passati, senza reliquie di Santi.

In Relatione status Ecclesiae Nichteroyen., seu Petropolitanae, exhibita S. C. Concilii, sequens postulatum ad S. Rituum Congregationem transmissum reperitur: nimirum

" An tolerari possit ut Sacrificium Missae celebretur super lapides " altarium etiam ecclesiarum parochialium praecedenti saeculo, vel " etiam saeculo decimosexto consecratos sine sepulchro et sacris Re- " liquiis Sanctorum a Missionariis vel antiquioribus Episcopis? Sunt " qui affirmant antiquis illis temporibus habuisse Missionarios Ame- " ricae Meridionalis privilegium consecrandi altaria portatilia seu la- " pides ad Sacrificium sine Ss. Reliquiis. "

Feria IV, die 17 Ianuarii 1900.

In Congregatione Generali ab E.mis ac R.mis DD. Cardinalibus in rebus fidei et morum Inquisitoribus Generalibus habita, propositum praefatum dubium quod ad hanc Supremam Congregationem resolvendum transmissum fuit, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem E.mi ac R.mi Patres respondendum mandarunt:

Curet Episcopus, ut ritu praescripto in altaribus collocentur Sanctorum Reliquiae: et interim, in casu, tolerari potest usus celebrandi in praedictis altaribus (1).

---

giunzione morale fra la materia e la forma, di che abbiamo altrove tenuto discorso (*Mon. Eccl.* Vol. X, Par. II, p. 227 sg.). Infatti qui abbiamo che l'ordinando avea toccato prima il calice, poi la patena con sopravi l'ostia: benchè non avesse toccata l'ostia, bastava, per la validità, di aver toccata la patena; e benchè non avesse ciò fatto durante il proferimento della formola, bastava di averlo fatto immediatamente prima.

(1) Questo caso fu portato a risolvere al S. Officio, perchè nella *Collectanea*, edita dalla tip. della S. C. *di Propaganda Fide*, sotto il num. 825 trovasi la seguente concessione fatta per organo del S. Officio ai missionarii del Tonchino: " Fer. IV, die 14 maii 1681 — I. Num possint consecrari altaria portatilia sine reliquiis Sanctorum?—Prima ratio dubitandi est quia ut in Tunchino fervet persecutio, multa iam altaria ab infidelibus capta execrata sunt,

Sequenti vero feria VI, die 19 eiusdem mensis Ianuarii in solita audientia SS.mi D.ni N.ri Leonis Div. Pp. XIII ab Adsessore S. Officii habita, SS.mus D. N. resolutionem EE. ac RR. Patrum adprobavit.

I. Can. Mancini *S. R. et U. Inquisit. Notarius.*

IV.

Come si possa sanare il matrimonio cristiano di un infedele convertito che, avvalendosi del privilegio Paolino, omise la interpellanza alla prima moglie infedele.

Beatissime Pater,

Curatus quidam Dioecesis N., ad S. V. pedes provolutus, sequentem casum exponit:

Titius, iudaeus, in infedelitate matrimonium contraxit cum muliere pariter infedeli, a qua, dato libello repudii, in forma legali divortii sententia liberatus est. Quo facto, cum catholica Berta amores fovit, cum qua, postquam eadem ad hoc se coram magistratu civili *absque confessione* declaravit, civile consortium iniit anno 1887, quale matrimonium iuxta leges civiles validum reputatur.

Conscientiae morsibus ob defectionem suam a fide pressa, Berta in id intendit ut pseudo-virum suum ad fidem amplectendam permoveret, cum ex occasione cuncta facile componi posse Curatus ipsi exposuisset. Revera anno 1892 Titius baptizatus est, eodemque die matrimonium inter ipsum Titium et Bertam, quae item Ecclesiae reconcilia-

---

sacrae reliquiae conculcatae. Secunda ratio quia si adeo crassa fiant et... ut in eis reliquiarum sepulcrum possit incidi, maior creabitur molestia iis qui sacrum supellectilem ab uno in alium locum transportant, nam in Tunchino tum missionarii apostolici, tum indigenae parochi, raro in uno pago tres quatuorve dies subsident, sed quotidie ferme post celebratum Sacrum ab uno plerumque antelucem in alium pagum emigrant. Tertia,quia data est facultas celebrandi in altari sine reliquiis; ergo illud sine reliquiis consecrandi, quod si nondum concessum sit, petitur ut concedatur.—Responsum fuit: Attentis motivis deductis, supplicetur SS.mo pro dispensatione. EE.mi adprobarunt votum praedictum DD. Consultorum. „

Com'è chiaro, nell'esposto caso del Tonchino vi erano ragioni di necessità che non si trovano nel Brasile, dove non vi ha persecuzione, nè missioni; ma diocesi normalmente stabilite con giuridica gerarchia. Giustamente perciò la Suprema vuole che siano di nuovo consacrati gli altari o forniti di pietre sacre colle necessarie reliquie, potendosi, in vista delle circostanze locali, tollerare interinalmente gli antichi altari fino a che non siano sostituiti da' nuovi. N. D. R.

ta est, in facie Ecclesiae celebrabatur, coram eodem Curato, qui tunc prioris matrimonii Titii in infidelitate contracti vinculum ex oblivione plane neglexit. Nunc autem ex simili casu, in quo ipsi interpellatio coniugis infidelis demandata fuerit, dictus Curatus erroris sui memor factus, defectum reparare studuit. Inquisitione enim facta, rescivit, priorem coniugem iudaeam adhuc vivere in loco N.; ast nec fidem amplecti velle, nec cuicumque interpellationi responsum dare, cum matrimonium suum ex lege civili legitime solutum et alterum a Titio cum Berta coram magistratu civili initum pro valido reputet.

Proinde dictus Curatus humillime petit, ut ex Apostolicae Sedis venia ab interpellatione coniugis infidelis in casu dispensetur, matrimoniumque inter Titium et Bertam, ut supra in facie Ecclesiae post Baptismum viri initum, in radice sanetur.

Et Deus etc.

Feria IV, die 17 Januarii 1900.

In Congregatione Generali S. R. et U. Inquisitionis ab EE. ac RR. DD. Cardinalibus in rebus fidei et morum Inquisitoribus Generalibus habita, propositis antedictis precibus, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, omnibus rite accurateque perpensis, iidem EE. ac RR. Patres respondendum mandarunt:

Dummodo constet ex processu saltem summario, mulierem nullum responsum dare voluisse, matrimonium contrahi posse, et ad mentem. — Mens est, in hoc casu non dari locum dispensationi in radice: nam adhuc viget prius matrimonium in infidelitate contractum; quod non dissolvitur, nisi quando, post conversionem et interpellationem inutiliter factam, novum ac validum contractum fuerit matrimonium (1).

Sequenti vero feria VI, die 19 eiusdem mensis Januarii, in solita audientia SS.mi D.ni N.ri Leonis Div. Prov. Pp. XIII ab Adsessore S. Officii habita, SS.mus D. N. resolutionem EE. ac RR. Patrum adprobavit.

I. Can. Mancini *S. R. et U. Inquisit. Notarius.*

---

(1) Vengono qui confermati i seguenti principii, relativi al privilegio paolino: 1.° Che per avvalersene occorre necessariamente la interpellanza alla parte infedele—2.° Che quando questa interpellanza è impossibile o inutile, occorre la dispensa della S. Sede — 3.° Che questa dispensa si dà solo quando la impossibilità o la inutilità della interpellanza risulti da un processo almeno sommario — 4.° Che il matrimonio fra gl' infedeli, in forza di questo privilegio, non viene sciolto che quando la parte convertita abbia contratto un nuovo matrimonio — 5.° Che perciò quando non siasi ottenuta la dispensa dalla interpellanza, non può darsi sanatoria in radice, ma deve reiterarsi il matrimonio. N. d. R.

S. Congregazione delle Indulgenze.

Si dichiarano apocrife le indulgenze, attribuite e talune orazioni, e queste si condannano (Contin. e fine — V. pag. 296 — 300 di q. Vol.).

FOLIOLUM VIII.

Lettera di Gesù Cristo
Delle goccie di sangue che Sparse N. S. G. C.
Mentre andava al Calvario.

Copia di una lettera di Orazione ritrovata nel Santo Sepolcro di N. S. G. C. in Gerusalemme, conservata in una cassa d' argento da S. Santità, e dagli Imperatori ed Imperatrici cristiani. Desiderando S. Elisabetta Regina d' Ungheria, Santa Matilde e Santa Brigida sapere alcune cose della Passione di Gesù Cristo, facendo fervorose e particolari Orazioni, mercè le quali gli apparve

Gesù Cristo favellando con esse e così dicendo:

Sappiate che i soldati armati furono 150, quelli che mi condussero legato furono 23, gli esecutori di giustizia 83, i pugni che ricevei alla testa furono 150 e nel petto 108, i calci nelle spalle 80, e fui trascinato con corde e per i capelli 23 volte, natte e sputi nella faccia furono 180, battiture nel corpo 6666, battiture nel capo 110, mi diedero un urtone, notate, nel cuore, fui alzato in aria per i capelli ad ore 21, ad un tempo mandai 120 sospiri, fui trascinato e tirato per la barba 23 volte, piaghe alla testa 20, spini di giunchi marini 72, punture di spine nella testa 100, spine mortali nella fronte 3, dopo flagellato e vestito da re di burla, piaghe nel corpo 1000. I soldati che mi condussero al Calvario furono 908, quelli che mi guardavano 3, goccie di sangue che sparsi furono 28430 e chi ogni giorno recita 7 Pater, Ave, Gloria, per lo spazio di 15 anni per compiere il numero delle goccie di sangue che ho sparso, gli concedo 5 grazie:

1.° L' indulgenza plenaria e remissione di tutti i peccati;

2.° Sarà liberato dalle pene del purgatorio;

3.° Se morrà prima di compire detti 15 anni, per esso sarà come gli avesse compiti;

4.° Sarà come fosse morto ed avesse sparso il sangue per la Santa Fede;

5.° Scenderò io dal cielo a prendere l' anima sua e quella dei suoi parenti fino al quarto grado.

Quegli che porterà questa Orazione non morirà annegato, nè di mala morte, nè di morte improvvisa, sarà liberato dal contagio e dalla peste, dalle saette, e non morirà senza confessione, sarà liberato dai suoi nemici, e dal potere della Giustizia e da tutti i suoi malevoli e da falsi testimoni.

Le donne che non possono partorire, tenendola addosso, partoriranno subito e usciranno di pericolo.

Nella casa ove sarà questa Orazione non vi saranno tradimenti nè di cose cattive, e 40 giorni prima della sua morte quello che l' avrà sopra di sè vedrà la Beata Vergine Maria, come dice S. Gregorio papa.

Un certo Capitano spagnolo viaggiando per terra vide vicino Barcellona una testa recisa dal busto che gli parlò così: Giacchè vi portate a Barcellona, o passeggiero, conducetemi un confessore acciò possa confessarmi essendo

già da tre giorni che sono stata recisa dai ladri, e non posso morire se non mi confesso. Condotto al luogo il confessore dal Capitano suddetto, la testa vivente si confessò ed indi spirò, trovando addosso al busto da cui era stata recisa, la seguente orazione la quale in quell' occasione fu approvata da vari Tribunali della S. Inquisizione di Spagna. I suddetti 7 Pater Ave e Gloria si potranno recitare e applicare anche per qualsivoglia anima.

Altra simile copia della suddetta lettera è stata miracolosamente ritrovata nel luogo chiamato Porsit, tre leghe lontane da Marsiglia, scritta a lettere d' oro e per opera divina portata da un fanciullo di 7 anni del medesimo luogo di Porsit.

Con un' aggiunta e dichiarazione il 2 Gennaio 1750 che dice: Tutti coloro che travaglieranno nei giorni di Domenica saranno maledetti da me, e perchè nelle Domeniche dovete andare alla Chiesa pregando Iddio che vi perdoni i vostri peccati, e per questo vi ho dato sei giorni da travagliare ed il settimo per riposare, e far opere di divozione e delle vostre sostanze fate bene ai poveri e le vostre genti saranno ricolme di benedizioni e di grazie: per contrario se non credete alla presente, verranno maggiori gastighi a voi ed ai vostri figli e vi manderò peste, fame, guerre, dolori e spasimi di cuore, per segno del mio sdegno vedrete segni nel Cielo, tuoni e terremoti.

Quelli che giudicheranno che questa lettera non sia scritta per opera divina e dettata dalla Sacratissima bocca di Dio, e quelli che la terranno maliziosamente nascosta senza pubblicarla ad altre persone, saranno maledetti da Dio e confusi nel giorno del Giudizio, e chi invece la pubblicherà, se avesse tanti peccati purchè veramente pentito di avermi offeso, e ancora avendo fatto qualche ingiuria al suo prossimo, chiedendomi scusa, io gli cancellerò i suoi peccati, quelli che copieranno questa divozione e la leggeranno, oppure la faranno leggere, giammai periranno, e saranno liberi da tutte le tentazioni.

Fiorenzuola d' Arda 1893.
Tip. Pennaroli.

Foliolum IX.

Proscribitur etiam foliolum quoddam ex charta vel etiam ex lino confectum et diversis linguis exaratum, quod " Breve S. Antonii Patavini „ appellatur, hisce ultimis temporibus late diffusum, in quo, post relatam oratiunculam ex Breviario Romano desumptam " Ecce Crucem ✠ Domini, fugite partes adversae. Vicit Leo de tribu Juda, Radix David. Alleluia! Alleluia!, „ haec leguntur:

℣. Sancte Antoni, magne Taumaturge (alibi: Daemonum effugator), ora pro nobis.

℟. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Oremus.

Ecclesiam tuam, Deus, Beati Antonii confessoris tui commemoratio votiva lactificet ut spiritualibus semper muniatur auxiliis et gaudiis perfrui mereatur aeternis. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

Firma tamen manente indulgentia centum dierum semel in die lucranda, concessa per Rescriptum huius S. Congregationis diei 21 Maii 1892 Christifidelibus recitantibus tantum antiphonam uti sequitur:

" Ecce Crucem Domini, fugite partes adversae; vicit Leo de tribu Iuda, radix David. Alleluia. „

Foliolum X.

Demum proscribitur libellus cui titulus " Corona del Signore, sua origine, significazione ed indulgenze, ed alcuni metodi di recitarla con divozione e spirituale profitto. — *Faenza* 1871, *Ditta tipografica Pietro Conti* „ eo quod contineat plures apocryphas Indulgentias, nimirum pro Oratione " *Deus qui nobis in Sancta Sindone* etc. „ et pro alia: " *Dio ti salvi, Santissima Maria, Madre di Dio, Regina del Cielo* ecc. „ iam damnatas per Decretum " Delatae saepius „ anni 1678 (n. 18); nec non pro sequentibus quae nunc reprobantur:

Innocenzo XIII concesse indulgenza Plenaria a chi recita la seguente.

Il Cielo ti Salvi, o Vergine Sovrana,
Stella del Sol più chiara,
Di Dio Madre pietosa,
Del mel più dolce, e rara;
Rubiconda più che Rosa,
Candida più che Giglio,
Ogni virtù t' infiora,
Ogni santo ti onora,
Nel Ciel la più sublime. Così sia.

Clemente XIV concede l' Indulgenza plenaria a chi reciterà l'orazione seguente al glorioso Patriarca S. Benedetto che ha rivelato alla Magna Badessa S. Geltrude di assistere nell' ora della morte, per opporsi potentemente agli assalti del nemico infernale, chi divotamente l' avrà ogni giorno ossequiato colla seguente:

Preghiera.

S. Benedetto, mio caro Padre, vi prego per quella dignità, con la quale il Signore si degnò di così glorioso fine onorarvi e beatificarvi, che vogliate trovarvi presente alla mia morte, eseguendo in me tutte quelle promesse fatte alla Vergine S. Geltrude.

Memoria del glorioso Transito di S. Benedetto.

Ant. Stans in oratorio dilectus Domini Benedictus, Corpore et Sanguine Dominico munitus, inter Discipulorum manus imbecillia membra sustentans, erectis in coelum manibus, inter verba orationis spiritum efflavit. Qui per viam stratam pallis et innumeris coruscam lampadibus coelum ascendere visus est.

℣. Gloriosus apparuisti in conspectu Domini.
℟. Propterea decorem induit te Dominus.

Oremus.

Deus, qui pretiosissimam mortem SS.mi Patris Benedicti tot tantisque privilegiis decorasti: concede quæsumus nobis, ut cuius memoriam recolimus, eius in obitu nostro beata praesentia ab hostium muniamur insidiis. Per Christum etc.

Chi non sa leggere, potrà dire tre Pater *ed* Ave *con l' intenzione predetta.*

Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. Congregationis die 26 Maii 1898.

Fr. Hieronymus Maria Card. Gotti *Praefectus.*
† Antonius Arch. Antinoen, *Secret.*

CASI E DUBBII
brevemente risoluti.

23.

Quale debba essere la presenza del parroco nei matrimonii.

Per provvedere alla fama di Berta, nobile e ricca giovane, stata già violata da un suo congiunto, fu trovato uno sposo, Claudio, d'inferiore censo e condizione. Il matrimonio fu compiuto (per evitare dicerie) in altra parrocchia, dove nessuno degli sposi avea domicilio, e fu celebrato innanzi al parroco non proprio, e da questo benedetto. Il parroco proprio però fu invitato dallo sposo ad assistere al matrimonio, ma solo come testimone, insieme ad un altro. — Si chiede: 1.° Quale dev' essere la presenza del parroco nei matrimonii? — 2.° È valido, nel caso, il matrimonio fra Berta e Claudio?

Al 1.° Ecco le parole del Tridentino (Sess. 24 cap. 1.° *de ref. matr.)*: " Qui aliter quam *praesente parocho*, vel alio sacerdote de ipsius parochi vel Ordinarii licentia, et duobus vel tribus testibus matrimonium contrahere attentabunt, eos S. Synodus ad sic contrahendum omnino inhabiles reddit. „

Il Tridentino adunque non richiede che la *nuda* e *semplice presenza* del parroco, il quale possa poi attestare il matrimonio contratto. Non si ricerca che egli sia l' interrogante, nè che *presegga* all' atto matrimoniale: si richiede solo che vegga e senta, e niente più (1).

Anzi varrà il matrimonio, benchè il parroco stia presente non volentieri, ma per forza. Così la S. C. del Conc. in *Giennensi* 26 iul. 1582 ad 3: " Si invitus et compulsus per vim adsit sacerdos dum contrahitur matrimonium..... utrum tale matrimonium subsistat — Resp. *Subsistere.* „ E Benedetto XIV così commenta questo decreto (De Syn. XII, V, n. 4): " Et revera cum parochi praesentia verificetur, etiamsi per vim inducta sit, idemque parochus fidem facere possit Ecclesiae, celebratum vere fuisse coram se matrimonium, etiamsi illius celebrationi sponte non interfuerit, sed coactus; nihil videtur in hoc casu deesse quod necessarium ad matrimonii validitatem iudicetur. „

---

(1) Il Pallavicino, nella *Storia del Conc. di Trento* XXII, VII n. 16, 17 narra: " Cum Gallorum oratorum postulatio urgeret ut sacerdos matrimonio *praefuerit* (quod verbum sonabat plusquam simplicem testis praesentiam, nimirum voluntatem et auctoritatem); Patres... quaesita solum secura stabilique probatione, noluerunt parochum alio modo concurrere, quod spectabat ad efficaciae necessitatem praeterquam ministerio petito quidem, tametsi coacto, aurium et oculorum. „

E il matrimonio varrà pure se il parroco, invitato, sotto pretesto di tutt' altra causa, sembri trovarsi per casualità ad udire il consenso mutuo degli sposi. Così la stessa S. C. l. c. ad 5: " Si adsit sacerdos, dum contrahitur matrimonium, utrum sit validum tale matrimonium in quo fuit praesens, non tamen certioratus, neque ad id expresse vocatus, neque interponens suam auctoritatem dicto vel facto; vel potius sit nullum, quasi assistentia auctoritativa per Concilium requiratur, et non nuda vel casualis praesentia — Resp.: *Valere, etiamsi parochus aliam ob causam adhibitus sit ad illum actum.* „

E varrà parimenti se il parroco affetti di non intendere le parole degli sposi o turandosi gli orecchi o velandosi la faccia: per ciò stesso che affetta di non intendere, mostra che ha bene inteso. Così pure lo stesso decreto *in Giennen.* ad 4: " Si sacerdos adfuerit, nihil tamen eorum, quae agebantur vidit, neque audivit; utrum tale matrimonium valide contrahatur, vel potius tamquam sine sacerdote nullius sit ponderis et momenti — Resp.: *Non valere si sacerdos non intellexit, nisi tamen affectasset non intelligere.* „ Il che Benedetto XIV così spiega (*l. c.* n. 10): " Alii denique affirmant matrimonium validum fore, quod celebratum fuerit coram parocho, qui, si nec vidit, nec intellexit, ipse sibi in causa fuit ut non videret nec intelligeret, propterea quod vel aures sibi obstruxerit, vel faciem velaverit, ne audire et aspicere cogeretur. Et hic verus videtur esse illius decreti sensus, sicut colligitur ex Fagnano in *cap. Quoniam n.* 25, *De constitut.* et in *cap. Quaesitum* n. 7 et 8 *De poenit. et remiss.* „ (1).

Solo non varrà se gli sposi non aveano intenzione o esplicita o implicita di adibirlo e per caso fortuito il parroco li abbia visti ed intesi consentire al matrimonio. Così la S. C. del Conc. in un decreto riferito dallo Schmalzgrueber L. IV, T. III, n. 236: " An sit matrimonium, si duo contrahant per verba de praesenti, proprio parocho praesente et aliis requisitis non omissis, cui contractui parochus formaliter adhibitus non fuit, sed dum forte convivii vel confabulationis vel aliud tractandi causa adesset, audit huiusmodi contractum geri, et postea alter contrahentium velit ab huiusmodi contractu ratione defectus resilire? S. C. respondit posse, nisi alia intervenerint quae parochum a contrahentibus adhibitum fuisse arguant. „ Così pure Bened. XIV l. c. n. 5; il Fagnano in c. 2 *de claud. desp.* n. 34; Gury-Ballerini V. II, n. 851; Gasparri *de Matr.* T. II, n, 960. In tal caso

(1) Giustamente qui avverte Bened. XIV che il parroco deve proibire ed evitare questi matrimonii di sorpresa, e denunziarli al Vescovo per opportuni provvedimenti: egli però non deve *affettare* di non vedere o udire come s'è spiegato.

non può dirsi che sia stato formalmente adibito il proprio parroco, giusta il Tridentino.

Al 2.° Nel nostro caso abbiamo che il parroco fu invitato ad assistere al matrimonio come testimone, benchè presedesse alla celebrazione un altro parroco. Il matrimonio qui è valido senz' alcun dubbio, dal perchè fu veramente celebrato *coram parocho et testibus*. È necessaria, come s' è visto, la presenza, non la presidenza del proprio parroco, ed è necessario che il detto parroco sia formalmente adibito: condizioni entrambe che si avverano nel nostro caso. Si ascolti il Gasparri l. c.: " Item ob eamdem rationem (valet matrimonium) si sacerdos assistens non erat proprius parochus nec delegatus, sed parochus proprius urbanitatis causa praesens erat. „ Più prima ne addusse la ragione: " Haec formalis adhibitio (parochi et testium)... importat sponsos matrimonium inire scienter coram ipsis, ita ut ipsos velint implicite vel explicite esse testes coniugii, quod contrahunt „ (1). Quando adunque, come nel caso nostro, gli sposi intendono celebrare il matrimonio innanzi al parroco e due testi, purchè in mezzo a questi si trovi il parroco, ciò basta perchè l' atto sia valido.

24.

Se dov' è consentito di custodire il Santissimo, lo si possa esporre senza permesso del Vescovo.

In un oratorio semipubblico di Suore s' è ottenuta facoltà di custodire il SS. Sacramento. Lo si può esporre, e benedire la Comunità, senza permesso del Vescovo?

Fa d' uopo distinguere una doppia esposizione: la solenne e la privata. La esposizione solenne si fa coll' ostensorio, sicchè la sacra Ostia

(1) Non sarebbe anche valida ragione la delegazione tacita del parroco? Certo molti DD., fra i quali Bened. XIV (*Inst. Eccl.* 33 n. 12), ammettono come valida la delegazione tacita, quando cioè il parroco o l' Ordinario non sono presenti, ma sanno che un altro sacerdote assiste, e potendo opporsi non lo fanno; per la ragione che " qui tacet consentire videtur. „ Altri però non l'ammettono, per alcune contrarie dichiarazioni della S. C. del Conc., riferite dal Fagnano (in cap. 2, *de claud. despons.* n. 31 seq.). Tutti poi sono concordi nel dire che se il parroco o l' Ordinario proprio, sapendo che altri assiste al matrimonio, lo crede proprio parroco, e però tace, non può ammettersi la delegazione tacita. Tutto al più sarà delegazione interpretativa (che cioè sarebbe stata concessa se si fosse conosciuto l' errore); ma questa non basta per la validità del matrimonio. Così la S. C. del Conc. *in Parisiensi matrimonii* 14 dec. 1889; Gasparri l. c. n. 932 e 946 etc. Or nel caso, può darsi benissimo che il proprio parroco credesse falsamente essere chiamato l'altro sacerdote a benedire il matrimonio come colui che avea diritto di farlo, e però non avrebbe luogo la delegazione tacita.

possa vedersi. La esposizione privata si fa colla pisside, ovvero coll' ostensorio ma velato, in cui la sacra Ostia non si può vedere.

Ora se trattasi della esposizione solenne, si richiede sempre il permesso del Vescovo. Così Benedetto XIV (Cost. *Accepimus* 16 apr. 1746): " Certissimum est huic Sedi Apostolicae, in quibuscumque ecclesiis, etiam privilegio immunibus, sive saecularibus, sive regularibus, non licere exponi publice divinam Eucharistiam, nisi causa publica et Episcopi facultas interveniat. „ E lo stesso Pontefice nella *Inst.* XXX, n. 9: " Universi, qui hoc argumentum pertractarunt, asserunt Eucharistiae Sacramentum publice exponi non posse nisi publica causa intercedat, quae per Episcopum probetur. „ Così pure la S. C. de' Riti in moltissimi decreti, che possono vedersi presso lo stesso Bened. XIV *Inst.* l. c., presso il De Herdt (*s. Lit. Pr.* V. II, n. 23) etc.

Quanto però alla esposizione privata, questa può farsi senz' altro permesso che del rettore della chiesa. Ecco l' insegnamento della S. C. dei Riti (31 mai. 1642 *in Savonen;* n. 800 *E. N.*): " Non licere Regularibus etiam in eorum propriis ecclesiis SS. Eucharistiae Sacramentum palam adorandum exponere, nisi ex causa publica quae probata sit ab Ordinario; ex causa vero privata licere, dummodo non extrahatur e tabernaculo et maneat velatum, ita ut ipsa sacra hostia videri non possit. „ Ciò che qui è dichiarato pei Regolari, vale per ogni chiesa e per ogni oratorio dove si conserva il Santissimo. Così Bened. XIV l. c. n. 21; il De Herdt l. c. n. 24; il Gardellini *in Instr. Clem.* § 36, n. 2, 9 et 11, etc. Di qui è avvenuto che suolsi chiedere il permesso all' Ordinario solo quando si vuole esporre il Santissimo svelato nell' ostensorio, non quando lo si vuole esporre chiuso nella pisside.

Vero è che per la esposizione privata non si consente che la pisside si estragga dalla custodia, permettendosi solamente che se ne apra la porticina. Ecco un decreto della S. C. de' VV. e RR. del 9 decembre 1602, riferito da Benedetto XIV *l. c.* che prescrive il rito della detta esposizione privata: " Si quandocumque privata ex causa SS. Eucharistia exponenda videbitur, a tabernaculo nunquam extrahatur, sed in pixide velata in aperto eiusdem tabernaculi ostiolo, cum assistentia alicuius sacerdotis stola et superpelliceo induti et cum sex saltem luminibus cereis collocetur. „

Questo va detto per la esposizione meramente privata, cioè fatta per privata ragione p. e. d' infermità o di pericolo ecc. (1): ove la si

(1) La S. C. de' VV. e RR. il 1 sett. 1598 *(a. S. R. C. Decreta auth. Neapoli 1851 de Expos. SS. Euch. § 1)* intorno a ciò dichiarò così: " Expositio SS. Sacramenti facienda non est nisi ob publicam causam et gravem et pro personis particularibus infirmis, aut afflictis etc. quae in sui auxilium publicas preces ante SS. Sacramentum exoptant, non exponatur detectum, sed ostiolo tabernaculi aperto, aut ad summum in pyxide velata cum numero convenienti luminum et adsistentia sacerdotum. „

faccia per divozione comune, come per la visita vespertina della parrocchia o della comunità, dicemmo altrove (V. *Mon. Eccl.* Vol. VII, P. I, p. 257), potersi anche estrarre la sacra pisside e collocarla sull' altare quando ci sia consuetudine e il permesso almeno tacito dell' Ordinario, giusta l' insegnamento del Gardellini *l. c.* § XXXVI n. 12. Aggiungemmo che in tal caso può anche darsi la benedizione al popolo o alla comunità, secondo il decreto della S. C. de' Riti del 4 febbr. 1886. Ora aggiungiamo che nella esposizione anche privata si può far sempre la benedizione colla pisside; essendo stato ciò espressamente dichiarato dalla S. C. dei Riti il 30 nov. 1895 *in Congr. Presb. SS. Sacram.* ad 3.: " An post expositionem privatam SS. Sacramenti, scilicet aperto ostiolo tabernaculi, dari possit benedictio cum eodem venerabili Sacramento in pyxide recondito? — Resp.: *Affirmative.* „

Dopo tutto ciò è chiaro come nell' oratorio semipubblico delle Suore, nel nostro caso, può farsi benissimo, anche senz' altro permesso, la esposizione della sacra pisside, e la benedizione colla medesima, dal solito cappellano.

QUESITI

con brevissime risposte.

129. *Circa le composizioni sulle cappellanie laicali.*

D. E come dovrà compiersi la detta composizione? (V. q. Vol. p. 522, n. 128) — 1.° Può sancirla il Vescovo? — 2.° Può farsi a favore dei soli eredi di Mevio, o non ancora degli altri, chiamati dal fondatore? — 3.° Con quali norme dovrà farsi?

R. Al 1.° Può sancirla il Vescovo, purchè non si tratti di proprietà che ecceda 30 mila lire.

Al 2.° Deve farsi non già a favore degli eredi di Mevio, ma di tutti coloro che sono chiamati dal fondatore. I primi non possono in coscienza avvalersi del diritto che loro conferisce la legge governativa. Possono solo avervi quel diritto che loro attribuiscono le tavole di fondazione.

Al 3.° Strettamente parlando, dovrebbero tutto trasferire nelle mani del Vescovo, il quale dovrebbe vendere i fondi ed investirne il prezzo in cartelle al portatore per assicurarne in perpetuo l' adempimento dei pesi. Ai patroni, i quali rinunziano al loro diritto, il Vescovo potrà cedere qualche parte dei beni, più o meno secondo il loro valore, in proporzione dei pesi (che dovrebbero sempre mettersi in salvo); e secondo tutte le altre circostanze che fa d' uopo tenersi presenti in siffatte composizioni (Vedi nostro opuscolo sulle *Composizioni* ecc.).

130. *Circa il consenso dell' Ordinario per le facoltà di Roma.*

D. Tizio ha ottenuto da Roma varie facoltà perpetue colla clausula *de consensu Ordinarii*, ovvero *Guardiani conventus loci*. Basta che una volta per

sempre l'Ordinario od il Guardiano appongano il *nihil obstat* a ciascun rescritto; ovvero addimandasi il loro consenso *in singulis actibus?* E se cangiasi o l' Ordinario o il Guardiano, dovrassi ridomandare al novello un nuovo consenso?

R. Basta certamente il *nihil obstat* una volta per sempre, tranne se non vi si apponga dall' Ordinario o dal Guardiano qualche limitazione di tempo o di cose. Richiedendosi assolutamente il loro consenso, questo può darsi con quelle condizioni e limitazioni che si credono convenienti.

Ove poi cangiasi l'Ordinario o il Guardiano, vuolsi distinguere: Se il consenso fu dato assoluto, e senza limitazione o condizione, non v' ha bisogno di chiederne altro al nuovo Ordinario o Guardiano, e varrà sempre il primo fino a che quello positivamente non venga rivocato. Se poi fu dato *ad nostrum beneplacitum*, in tal caso lo si dovrà ridomandare ai novelli prelati.

131. *Se più associazioni simili possano erigersi nel medesimo luogo.*

D. In S. trovasi eretta una pia unione (non confraternita con sacco ecc.) del Cuore di Maria, aggregata a quella di Parigi. Nello stesso luogo, in altra Chiesa, col consenso del Vescovo, si vorrebbe erigerne un' altra collo stesso titolo e collo scopo medesimo. Si può?

R. Si ponga mente al decreto *Urbis et Orbis* della S. C. delle Indulg. del 25 gennaio 1897. Ivi al quesito: " An piae uniones, seu societates, quæ sub confraternitatum et congregationum nomine minime veniunt, comprehendantur sub sanctionibus Constitutionis Clementis VIII, quae incipit *Quaecumque?* „ — fu risposto: " Affirmative quoad erectionem seu institutionem, quoad approbationem statutorum, quoad aggregationem et quoad publicationem indulgentiarum. „ (V. *Mon. Eccl.* Vol. X, P. I, p. 220).

Dunque per le pie unioni od associazioni, che non siano confraternite o congregazioni veramente tali, vuolsi osservare il Decreto *Quaecumque* di Clem. VIII, solo per la erezione da farsi dal Vescovo, per l' approvazione degli statuti di competenza parimenti del Vescovo, per l' aggregazione alle pie unioni primarie, per la pubblicazione delle indulgenze che richiede la debita approvazione, non già per il divieto di erigersi più congregazioni simili nello stesso luogo. Ora poichè la sola Bolla *Quaecumque* di Clem. VIII reca quel divieto, è chiaro che questo non ha luogo per le pie unioni od associazioni. — In S. perciò può benissimo fondarsi un' altra pia unione del *Cuore di Maria* in altra chiesa, coll' autorità del Vescovo.

BIBLIOGRAFIA.

Semeria Giovanni, Barnabita — Venticinque anni di Storia del Cristianesimo nascente — Roma, Federico Pustet, 1900.

Il nome del p. Semeria barnabita è notissimo in Italia, e tutti riconoscono in esso un chiaro e simpatico oratore, che attira alla sua cattedra numerosissimo uditorio, massime del ceto giovanile. L' opera che annunziamo contiene conferenze o lezioni da lui già tenute a molte e cospicue persone, nella

scuola superiore di Religione in Genova, che furono udite con soddisfazione generale e con plauso. Riguardano i primi venticinque anni della Chiesa Cattolica, e propriamente ciò che si contiene negli *Atti degli Apostoli,* del quale libro ispirato si fa un dotto ed erudito commento. L'Autore s'è valso in ciò non solo delle opere antiche, ma degli studii anche più recenti, scegliendo come ape industre pur dai libri di eterodossi e stranieri quanto ha giudicato di meglio da far conoscere agl'italiani. È dunque una trattazione storica piena ed erudita dei primordii del Cristianesimo; ed è bene che sia studiata da ogni fedel cristiano, affinchè sappiasi da tutti come la Chiesa cominciò a vivere ed esplicare la sua missione civilizzatrice e salutare. Raccomandiamo ben volentieri questo bel libro ai nostri lettori. — Costa L. 4 presso Federico Pustet in Roma, Piazza Fontana di Trevi.

Wernz Francesco Saverio — Ius Decretalium ad usum Praelectionum in scholis textus Canonici; sive Iuris Decretalium, auctore Francisco Xav. Wernz S. I. — Tomus II, Ius Constitutionis Eccles. Catholicae — Romae, ex Typ. polygl. S. C. de Propaganda Fide, 1899.

Annunziammo già la comparsa di questo nuovo corso di Diritto Canonico (*Mon. Eccl.* Vol. X, Par. II, p. 213), e ne facemmo rilevare i pregi amplissimi, deducendoli dal Vol. I. A questo tenne dietro il secondo; e ci duole che le occupazioni incessanti non permisero di svolgerne più prima le 1127 pagine di carattere fitto in 8.°, in cui va contenuto, per darne conto ai nostri lettori: siamo lieti di farlo adesso.

Questo secondo volume conferma ad esuberanza il nostro giudizio precedente. Vi ha una trattazione copiosa, profonda, eruditissima *del diritto sulla Costituzione della Chiesa Cattolica,* che fa ammirare la sapienza divina del suo Istitutore, e l'assistenza speciale nei suoi Vicarii in terra, che la governano. Con metodo strettamente logico, tutta la materia va divisa in due somme parti: nella Gerarchia di Ordine ed in quella di Giurisdizione. Nella prima si discorre degli ordini ecclesiastici; della collazione di essi; dei diritti e degli obblighi chiericali; della perdita degli ordini medesimi. — La seconda poi va bipartita, nella gerarchia di giurisdizione in genere, e nella gerarchia di giurisdizione in ispecie: quella riguarda la costituzione, la provvista, i diritti e gli obblighi, la perdita e la delegazione degli officii ecclesiastici; questa, i magistrati ordinarii e delegati, ed i concilii e sinodi ecclesiastici.

Su cotali basi è costruita la dottissima ed ampia trattazione. Di ognuna delle dette materie si considerano in articoli ben distinti tutti gli aspetti svariati e se ne determina il concetto, la storia, la legislazione antica e recente con criterio sicuro e magistrale, tenendo presente ciò che ne scrissero i più classici Autori, di cui si dànno sempre nel testo, e molto più nelle note, profuse citazioni: anzi in fronte ad ogni capo, in due separate rubriche, si enumerano i fonti del diritto da cui desumonsi le leggi in esame, ed i precipui scrittori che nella dichiarazione di quelle leggi si segnalarono; servigio questo utilissimo a chi voglia ricorrere, per più ampie cognizioni, ai detti luoghi.

Ognun vede perciò quanto valido aiuto sia destinata a recare ai professori non meno che agli studiosi quest'opera bellissima, e come possa divenire il manuale delle Curie ecclesiastiche e di ogni colto sacerdote. — Il Vol. an-

nunziato costa L. 15 in Roma, presso l' Università Gregoriana, via del Seminario, 120.

CRONACA GOVERNATIVA.

Regolamento sull' anticipata consegna ai Comuni dei beni delle Chiese Ricettizie e Comunie curate. *(Cont.—V. pag. 523—526 di q. Vol.).*

CAPO III.

Della liquidazione del credito dei Comuni per il quarto di rendita del clero regolare e della ripartizione dell' acconto.

Art. 56. La liquidazione del credito dei Comuni di terraferma e dell' isola di Sardegna, per il quarto di rendita ad essi attribuito dall' art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, sarà fatta dall' amministrazione del Fondo per il culto sulla base della rendita patrimoniale netta delle corporazioni religiose soppresse in ciascuno dei Comuni medesimi e quale risulterà alla chiusura di ciascun esercizio finanziario, cominciando da quello 1899-900.

Art. 57. Le attività che concorrono alla determinazione della rendita netta, sono:

la rendita pubblica assegnata dal Demanio dello Stato in corrispettivo dei beni immobili passati al medesimo per effetto della legge 21 agosto 1862, n. 794, e prima del 23 luglio 1866, ma ridotta del 5 per cento a titolo di spesse di amministrazione da esso ritenute all' atto della reinscrizione della rendita a favore del Fondo per il culto, in applicazione dell' art. 11 della legge 7 luglio 1866, n 3036;

la rendita liquidata dal Demanio dello Stato in corrispondenza dei beni immobili e dei mobili al medesimo devoluti a' termini dell' art. 11 della citata legge 7 luglio 1866, n. 3036, e già depurata dal 5 per cento a titolo di spese di amministrazione, nonchè degli oneri e dalle passività trasferiti a carico del Demanio per effetto dell' art. 4 della successiva legge 15 agosto 1867, n. 3348;

Il reddito effettivo dei beni immobili fruttiferi, ancora tenuti in amministrazione dal Fondo per il culto, semprechè non siano soggetti a devoluzione od a riversibilità in favore di terzi per diritto già riconosciuto ed ammesso;

le rendite dovute dal Comune o dalla Provincia sulle parti redditizie annesse ai fabbricati monastici ceduti a' termini doll' art. 20 della legge 7 luglio 1866, n. 3036;

la rendita pubblica appresa direttamente alle Case religiose soppresse o ceduta posteriormente dagli affrancanti;

i censi, i canoni, i livelli e le altre annue prestazioni assegnate in natura dal Demanio al Fondo per il culto per effetto dell' art. 2 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e tuttavia esistenti, escluse le partite non ancora definitivamente accertate e quelle riconosciute inesigibili;

la rendita al 5 per cento, sul prezzo ricavato dalla vendita di stabili e di mobili, eseguita senza il concorso del Demanio dello Stato, nonchè sui capitali ricuperati o riscossi in correspettivo dell' affrancazione di rendite.

I beni immobili infruttiferi, tenuti in amministrazione dal Fondo per il culto, ed i mobili destinati ad usi speciali e non disponibili per il passaggio al Demanio e per la vendita, fino a che si trovino in questa condizione, non entrano nel computo delle attività.

Art. 58. A costituire il passivo concorrono:

gli oneri e le passività inerenti ai beni, e rimasti a carico del Fondo per il culto;

gli interessi, nella misura del 5 per cento, sui capitali erogati in estinzione di debiti delle corporazioni religiose soppresse, od impiegati in riparazioni straordinarie;

la tassa del 30 per cento prelevata o da prelevarsi dal Demanio dello Stato, sull' intero patrimonio delle singole Case religiose soppresse, in applicazione dell' art. 18 della legge 15 agosto 1867, n. 3848;

le imposte sui terreni e sui fabbricati, inclusi quelli infruttiferi, tenuti in amministrazione dal Fondo per il culto;

l' imposta di ricchezza mobile sulle rendite mobiliari;

la tassa di manomorta;

le spese di amministrazione, nella misura del 5 per cento a' termini dell' art. 11 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, sull' ammontare del reddito dei beni immobili fruttiferi amministrati dal Fondo per il culto non che sull' ammontare della rendita pubblica già posseduta dalle Case religiose soppresse, o ceduta dagli affrancanti, e dei censi, dei canoni, dei livelli e delle altre annue prestazioni.

le spese per l' ufficiatura delle chiese annesse ai conventi e monasteri soppressi; quelle per restituzione di rendite; ed infine le spese per la conservazione del patrimonio, quali sarebbero quelle di riparazioni, di atti, contratti e perizie, di liti, di operazioni ipotecarie e catastali, pagate durante l' esercizio finanziario, al quale si riferisce la liquidazione.

Art. 59. Stabilito l' ammontare della rendita netta delle corporazioni religiose soppresse in ciascun Comune, sarà dedotta la quota proporzionale delle pensioni dovute agli ex religiosi superstiti, calcolata sul complesso delle rendite nette accertate e delle pensioni pagate in tutto il Regno, esclusa la Sicilia, durante l' esercizio finanziario, al quale si riferisce la liquidazione.

La quarta parte della rendita; così depurata, rappresenterà il credito di ciascun Comune per l' anno finanziario di cui sopra.

Art. 60. Qualora l' ammontare complessivo del credito dei Comuni anzidetti superi la somma stanziata nel bilancio del Fondo per il culto in esecuzione degli art. 10 e 11 della legge 4 giugno 1899, n. 191, si farà luogo alla riduzione del credito. Questa riduzione sarà fatta ripartendo la somma stanziata in modo che a ciascun Comune ne sia attribuita una quota in proporzione dell' ammontare del rispettivo credito.

Non potranno concorrere al riparto quei Comuni per i quali risultasse una eccedenza passiva sulle rendite delle corporazioni religiose soppresse nel rispettivo territorio, fino a che l' eccedenza medesima non sarà compensata con gli avanzi che si verificheranno negli anni successivi.

Art. 61. Le singole liquidazioni ed il conto di riparto saranno approvati nei modi prescritti dal regolamento 21 luglio 1866, n. 3070, e saranno quindi riassunti in apposito elenco, che verrà comunicato ai Comuni interessati per mezzo del Prefetto della provincia.

Contemporaneamente si procederà al pagamento della quota dovuta a ciascun Comune.

Al verificarsi delle condizioni previste nell' art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, si procederà all' accertamento definitivo della rendita patrimoniale spettante a ciascun Comune, in concorso del medesimo, e si farà

luogo a compensazione, per quanto fosse stato pagato in più od in meno a titolo di acconto, avuto riguardo alla rendita netta accertata ed alle quote proporzionali di acconto che sarebbero state dovute in rapporto alla somma dei relativi stanziamenti annuali.

Art. 62. I Comuni dovranno destinare le annualità loro pagate ai termini dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e degli art. 10 e 11 della legge 4 giugno 1899, n. 191, in opere di pubblica utilità, specialmente nella pubblica istruzione, nella assistenza ospitaliera e nel ricovero degli inabili al lavoro.

La stessa destinazione sarà data dai Comuni alle rendite delle soppresse chiese ricettizie e comunie curate, che rimarranno disponibili dopo le assegnazioni e gli stralci previsti nella legge 4 giugno 1899, n. 191 e nel presente regolamento.

Visto, d'ordine di S. M.

Il Ministro di G. e G. e dei culti: A. Bonasi.
Il Ministro dell'interno: Pelloux.
Il Ministro delle Finanze: Carmine.

— - -

CRONACA RELIGIOSA.

(28 febbraio 1900)

Cause di beatificazioni e canonizzazioni — Il 21 u. s., alla presenza di S. Santità, fu promulgato il Decreto di approvazione di tre miracoli, operati da Dio per intercessione della Ven. Giovanna Lestonnac, fondatrice dell'Istituto delle figlie di Maria. Al dubbio: *An et de quibus miraculis constet in casu, et ad effectum de quo agitur?* fu sancito il Decreto: *Constare de tribus miraculis: De primo: Instantaneae, perfectaeque sanationis Sororis a S. Xaverio, religiosae professae Ordinis filiarum B. M. V., in saeculo M. Aloysiae Farines a phtysi pulmonari confirmata — De altero: Instantaneae, perfectaeque sanationis Sororis a S. Michaele, monialis professae eiusdem Ordinis, in saeculo Zeilae Bayssade, a letali paraplegia ex meningomielite chronica — De tertio: Instantaneae perfectaeque sanationis Sororis Mariae del Pilar, monialis professae, Ordinis Capulatorum a cistomate prolifero adoneidaeo in regione ovarica sinistra.*

Il 6 sp. nel Palazzo Apostol. Vaticano si è tenuta la Congr. Ordinaria dei SS. RR. sotto la presidenza degli E.mi Cardinali Parocchi, Mazzella, Aloisi-Masella, e Vannutelli per giudicare: Intorno alla validità del Processo Apost. della Curia di Bobbio sulla fama di santità e miracoli del Ven. Gianelli, Vesc. di Bobbio, e fondatore delle figlie di S. M.ª dell'Orto: intorno al culto non prestato alla Ven. Suor M.ª Giuliana, dell'Ordine dei Serviti nel Monast. delle Mantellate di Napoli: intorno alla validità dei Processi Apost. ed Ordin. della Curia di Gap per la causa della Ven. Benedetta Rencurel, francescana, e della Curia di Poiters per la causa di beatif. del Ven. Andrea Uberto Fournet, fondatore delle figlie della Croce, e delle Suore di S. Andrea.

Nomine Pontificie — Con biglietti della Segreteria di Stato il S. Padre ha nominato: Segretario della S. Congr. dell'Indice il R.mo P. Maestro Tom-

maso Esser, dei Predicatori; e Consultore della S. C. degli Affari straordinarii ecclesiastici Mons. Guglielmo Sebastianelli.

Pellegrinaggi per l' Anno Santo — Il 17 u. s. arrivò a Roma il pellegrinaggio ligure, presieduto dall' Arciv. di Genova con i Vescovi di Savona, di Chiavari, e di Sarzana. Erano 1200 i pellegrini, e furono ricevuti dal S. Padre nella Sala Regia il dì seguente.

Il 1.° sp. fu ricevuto da S. S. nell' Aula delle Beatificazioni il pellegrinaggio piemontese. In numero di tremila, aveano a capo l' Arciv. di Vercelli, e cinque Vescovi: vi erano numerose rappresentanze di Società operaie, e di circoli cattolici.

Un altro pellegrinaggio di marsigliesi di 362 persone, giunto a Ventimiglia con treno speciale, non potè proseguire, perchè le Autorità italiane volevano obbligare tutti alla vaccinazione, per essersi sparsa la voce di qualche caso di vaiuolo nero a Marsiglia. I francesi diretti a Roma ritornarono in Francia non volendo sottoporsi a sì odiosa misura, come per altro non fu imposta a moltissimi provenienti dallo stesso luogo.

Cardinali defunti — Il 17 u. s: passò di questa vita l' E.mo Card. Trombetta del titolo diaconale di S. Eustachio. Nato in Civita Lavinia il 3 feb. 1820, per 40 anni occupò diversi ufficii nella S. Congr. dei Vesc. e Regol., e poi da Segretario della medesima Congr. fece apprezzare la sua operosità e dottrina con diverse opere legali ed ecclesiastiche. Nel Concistoro del 13 Giu. 1899 dal regnante Pontefice fu elevato alla dignità Cardinalizia. Apparteneva alle Sacre Congr. dei Vesc. e Regol., del Concilio, della Disciplina regolare, e della Lauretana.

Il 2 spir. si spense nel bacio del Signore l' E.mo Card. Domenico Iacobini, Vicario di S. S. — Generale fu il rimpianto per tale perdita, e straordinaria la folla che concorse al trasporto funebre ed ai funerali. Nato il 4 Sett. 1837, fu occupato negli Archivii della Propaganda: quindi Segretario dei Brevi e degli affari Ecclesiastici: in seguito Sotto-Bibliotecario di S.ª Chiesa, Segretario di Propaganda, e Nunzio Apostolico nel Portogallo. Nel Concistoro del 22 Giugno 1896 fu creato Cardinale col titolo dei SS. Pietro e Marcellino, e recentemente avea l' alto ufficio di Vicario Generale. Era pure Prefetto della Visita Apostolica, e della Residenza dei Vescovi. Apparteneva alle SS. CC. dei Vescovi e Regolari, della Concistoriale, del Concilio, di Propaganda, e di Propaganda per gli Affari Orientali.

Persecuzione in Cina — La tranquillità religiosa continua ad esser perturbata nella Cina. Innumerevoli sono le vessazioni contro i novelli convertiti: molti rivoltosi saccheggiarono fiorenti cristianità. Però la fede non si arresta nei suoi progressi: ed i nuovi convertiti nei due distretti dell' Ibonaudud ascendono ora al numero non indifferente di 17 mila.

I Padri Assunzionisti in Francia — Per opera della setta massonica furono accusati 12 Padri Assunzionisti a Parigi di aver favorita la elezione di alcuni deputati e di aver accumulati tesori: tali calunnie si son provate evidentemente false. Con tutto ciò sono stati condannati a sciogliersi sol perchè facean parte di un' associazione. Hanno appellato. E la stampa d'ogni colore si è diffusa in altissimi encomii verso i benemeriti religiosi per gl'im-

portanti e numerosi vantaggi che recano alla Società ed alla Religione. Ciò non ostante il Governo massonico ha sospeso l' assegno a non pochi Vescovi e parroci che hanno espresso simpatie pei detti Padri.

Necrologio — Sono morti: a Torino Gio. Battista Ghilardi, redattore del *Corriere Nazionale*, scrittore elegante, iniziatore della esposiz. dell' Arte Sacra a Torino, e della erezione del Simulacro di Maria nel Rocciamelone colle offerte di centomila fanciulli — a Roma il Principe Altieri D. Emilio, Tenente generale, Comandante il Corpo delle guardie Nobili Pontificie con tutt' i conforti religiosi e la benediz. del Papa — il Conte Alessandro Zannini, ministro plenipotenziario italiano all' Aia — il R.mo P. Mauro Ricci, generale dell' Ordine delle scuole Pie, forbito scrittore, latinista, ed epigrafista insigne— Farini, ex presidente del Senato, ed il Senatore Ferrara.

Sono morti pure: Mons. Mariano Elvezio Pagliaro, Arciv. di Spoleto — Mons. Wladislao Castellano, Arciv. di Buenos Ayres — il barone Rothschild a Parigi — a Roma il Cav. De Angelis, valente pittore.

CRONACHETTA POLITICA.

— Nelle Filippine si combatte ancora, e gl' insorti non cessano di tormentare gli Americani. Uccisero presso Manilla 146 soldati, un Colonnello, ed il generale Lawton. Aguinaldo non si trova più, e si teme una grande sorpresa. Dicesi che ricevono di continuo armi e munizioni.

— L' Imperatore d' Austria ha accettato le dimissioni di De Witteck da Presidente del Consiglio, nominando in suo luogo il Dott. De Koerber, che regge pure il Ministero dell' *Interno*—Il De Wittek *alle ferrovie*—De Bawerk *alle finanze* — De Booden *alla giustizia* — De Hartel *alla istruzioae* — Callal *commercio* — Giovannelli *all' Agricoltura*, confermando De Welserheimb *alla difesa nazionale.*

— Continua la guerra tra l' Impero Brittannico, e le due Repubbliche dell' Africa Transvaal ed Orange — Gl' inglesi han conquistata qualche posizione: hanno però subito gravi perdite: la sorte delle armi finora è stata quasi favorevole ai boeri, quantunqne di numero inferiore agl' Inglesi. Questi però, avvantaggiati di nuove truppe, hanno riguadagnato non poco delle antiche posizioni.

— La Russia è riuscita a migliorare notevolmente la sua posizione dal lato della Persia. Si ha notizia che lo Scià ha permesso il passaggio delle truppe russe a traverso il Seistan. Se la notizia è esatta, la Russia avrebbe fatto un passo gigantesco dal lato delle Indie a minaccia dell' Inghilterra.

— Dicesi che sia cessata in Marsiglia l' influenza, e non si sia più verificato alcun caso di vaiuolo nero. Il sindaco di questa città ha deciso che non vengano più ricevute dichiarazioni di matricolazione di stranieri, senza la previa presentazione di un certificato di vaccinazione colla data almeno di un anno.

— Si annunzia che in Oporto è cessata la peste bubbonica. Perciò le misure sanitarie sono state abolite. Invece a Bombay questo terribile contagio è in aumento. Nel solo giorno 7 sp. si verificarono 408 decessi.

INDICE PROGRESSIVO

DEL VOL. XI.

—

ATTI DELLA S. SEDE

Atti più rilevanti del Sommo Pontefice

Lettera di S. S. al Card. Arciv. di Baltimora sull' *Americanismo* . pag. 62
Allocutio S. S. in Consistorio 19 Iunii 1899. . . . . " 162
Littera Encyclica De Hominibus SS. Cordi Iesu devovendis. 25 Mag. 1899 . . . . . " 206
Epistola ad Episc. Anglon. et Tursien. contra abusum differendi baptismi administrationem . . . . . " 261
Enciclica all' Episcopato ed al Clero di Francia . . . . . " 354
Epistola ad Archiep. et Episc. Brasiliae 18 sett. 1899 . . . . . " 399
Allocutio S. S. in Consistorio 14 Dec. 1899 . . . . . " 492

S. Congregaz. Suprema del S. Officio

Il delegato del Papa senza restrizione può bene suddelegare. 14 Dicembre 1898 . . . . . " 10
Quanti impedimenti matrimoniali si trovino fra due nipoti di avi fra loro cugini. 11 Mar. 1896 . . . . . " 49
Chiarimenti sul precedente decreto, e quanti impedimenti si trovino fra i figli di due fratelli, mariti di due sorelle. 22 feb. 1899 . " 50
Si concede ai Vescovi la facoltà di permettere i matrimonii dei liberi pensatori. 11 Gen. 1899 . . . . . " 53
Circa l' abuso del differire considerevolmente il battesimo. 11 Gennaio 1899 . . . . . " 54
Se valga l' ordinazione presbiterale quando nella tradizione del calice vi manchi il vino. 11 Gen. 1899 . . . . . " 55
Circa la rinnovazione del consenso, perchè, cessato l' impedimento, il matrimonio sia convalidato. 8 Mar. 1899 . . . . . " 105
Circa la dispensa di mista religione, di disparità di culto, e di sanatoria in radice in articolo di morte. 12 Apr. 1899 . . . . . " 106
Se possa farsi uso del privilegio Paolino quando siasi commesso qualche delitto, dopo la conversione della parte cristiana. 19 Apr. 1899 " 107
Se l' Abate Ordinario con facoltà di cresimare possa esercitarla sopra i sudditi alieni nel proprio territorio. 19 Apr. 1899 . . . . . " 109

Se possa usarsi il privilegio Paolino quando la parte infedele vuol convertirsi, ma non coabitare col coniuge convertito. 26 Apr. 1899" 111
Se tutte le facoltà abituali, ed anche quelle per un qualche numero di casi concesse agli Ordinarii passano ai loro successori 3 Mag. 1899." 146
Se gli Ordinarii possano dispensare in articolo di morte dagli impedimenti matrimoniali coloro che vissero in concubinato e poi si separarono. 3 Mag. 1899. . . . . " 146
Se sia valida l' Ordinazione, nella quale, omessa la prima e la seconda imposizione delle mani colle parole sacramentali, fu tutto supplito prima della tradizione degl' istrumenti. 3 Mag. 1899 . . . . . " 148
Se possa assolversi senz' altro obbligo chi assolve il complice, quando nè il confessore nè il penitente possano scrivere alla Penitenzieria. 7 Giugno 1899 . . . . . " 201
Si vieta ai Superiori di udire confessioni dei proprii sudditi. 5 Lug. 1899 . . . . . „ 202
Se valga l' ordinazione presbiterale, in cui vi fu solo la prima imposizione delle mani, e per la seconda si dubita se il Vescovo le abbia elevate per un momento. 19 Lug. 1899. . . . . " 216
Se possa permettersi un monte di pietà coll'interesse mensile al 2 %. 26 Lug. 1899 . . . . . " 247
Se valga il matrimonio celebrato innanzi al parroco non proprio per delegazione del parroco proprio, quando uno degli sposi, designati da questo, siasi fatto sostituire da un altro. 2. Ago. 1899. . . " 249
Si può stare pel digiuno naturale, e per le altre obbligazioni ecclesiastiche, al tempo medio zonario, segnato solo dagli orologi delle ferrovie, delle poste e dei telegrafi, non già degli altri pubblici orologi. 9 Ago. 1899. . . . . " 252
Il Decreto che vieta ai Superiori di udire le confessioni dei proprii sudditi non deroga alle Costituzioni apostoliche, riguardanti gli Ordini regolari. 23 Ago. 1899 . . . . . „ 289
Se la margarina (burro artificiale) possa usarsi per modo di cibo o di condimento quante volte va permesso il burro. 6 Sett. 1899 . . " 290
Se gl' Indiani Goagiri possano battezzarsi. 6 Sett. 1899 . . . . " 291
Se sia lecito prender parte a dispute mediche, e ad esperimenti sulle suggestioni ipnotiche. 26 Lug. 1899 . . . . . „ 339
Di un Vescovo che per inavvertenza confermò alcuni coll' olio dei catecumeni. 22 Nov. 1899 . . . . . " 433
Se negl' istituti femminei cattolici possano ammettersi figlie di eretici. 6 Dic. 1899. . . . . " 434
In forza della concessione fatta ai Vescovi di dispensare *in periculo mortis* dagl' imped. dirim. nei matrim. di concubinarii, si può dispensare anche da quello di clandestinità. 13 Dic. 1899 . . . . . " 481
Se, e come sia lecito e doveroso procurare il parto cesareo di una donna gravida dopo la morte. 13 Dic. 1899 . . . . . " 482
Il decreto del S. O. che dichiara le facoltà concesse all' Ordinario pas-

sare ai successori si estende pure ai Generali degli Ordini Religiosi. 20 Dic. 1899 . . . . . " 484
Gl' Istituti di voti semplici non vanno esenti dal decreto che proibisce ai superiori di ascoltare le confessioni dei proprii sudditi. 20 Dic. 1899 . . . . . " 854

S. Congregazione del Concilio

Pinerolien. — 17 Dic. 1898 — Circa la elezione del Vicario Curato perpetuo, e circa le consuetudini di non sottostare alle leggi delle riserve ed affezioni nei beneficii . . . . . " 5
S. Miniatis. 18 Giu. 1893, e 28 Genn. 1899 — Se il Capitolo può da sè imporre qualche nuovo onere ai mansionarii o cappellani . . . " 8
Se sia lecito raccoglier messe, e farle celebrare ad altri, ritenendo per sè l' aggio sul cambio delle monete. 21 Nov. 1898 . . . . " 9
Parisien. 28 Gen. 1899 — Se chi ha il domicilio in un luogo dove non è pubblicato il Capo *Tametsi* del Tridentino, recatosi di passaggio in altro luogo dove il detto capo è pubblicato, possa ivi validamente contrarre matrimonio, senza la delegazione del proprio parroco " 97
Sypontina. 18 Mar. 1899 — Circa la precedenza delle confraternite; la loro estinzione, e la pena dell' interdetto ad esse comminata. . " 102
Policastren. 29 Apr. 1899 — Se nelle Chiese ricettizie innumerate del Napoletano alle pensioni governative debbano partecipare altresì gli ascritti dopo la soppressione . . . . . " 193
Vallisoletana. 29 Apr. 1899 — Se possa ammettersi consuetudine che il Can. Teologo e gli altri capitolari, quando predicano in cattedrale, possano allontanarsi più giorni dal coro . . . . . " 196
Amalphitana. 27 Mag. 1899 — Circa lo stralcio di congrua, aggiudicata al Parroco dal governo . . . . . " 198
Gandaven. 27 Mag. 1899 — Dispensa dalla irregolarità per difetto dell' uso della gamba e del braccio destro. . . . . " 241
Marsicen et Potentin. 27 Mag. 1899 — Dispensa dalla irregolarità per difetto nel piede . . . . . " 242
Augustana. 17 Giu. 1899 — Circa l' uso in Chiesa pubblica di una immagine appartenente a privati . . . . . " 243
Savonen. 11 Giu. 1899 — Come debba rimuoversi un cappellano da un beneficio di giuspatronato passivo. . . . . " 337
Cephaluden. 22 Lug. 1899 — Circa la interpretazione di talune facoltà abituali per le dispense matrimoniali, concesse ai Vescovi dalla S. Sede . . . . . " 385
Olomucen. 7 Gen. 1899 — I coniugi, dopo il matrimonio ecclesiastico, possono, per gli effetti legali, rinnovare il consenso innanzi al magistrato civile . . . . . " 388

S. Congregazione de' Vescovi e Regolari

Circa le Conferenze Episcopali per le Diocesi Austriache . . . . " 486

S. Congr. sulla disciplina Regolare

Se il Vescovo sia costretto ad accettare i religiosi secolarizzati, e se può adibirli ai sacri ministeri. 16 Ago. 1898. . . . . " 10

S. Congregazione de' Riti

Decretum. 23 Gen. 1899. — Intorno agli oratorii semipubblici . . . " 12
Nivenen. 8 Mar. 1879 e 23 Gen. 1899 — Se i Vescovi possano erigere oratorii semipubblici, e se possano farvi conservare il Santissimo; e ancora se possano permettere la binazione. . . . . " 13
Marianopolitana. 27 Gen. 1899 — Se debbano aggiungersi le preci dopo il solo mattutino; se le antifone dei salmi di apparecchio o di ringraziamento per la messa debbano duplicarsi secondo l' uffizio, ovvero secondo la messa: se soddisfaccia all' officio proprio chi ne recita uno diverso in compagnia di un clero. . . . . " 15
Lucana. 27 Gen. 1899 — Se le consuetudini che oltrepassano il privilegio dei pontificali, ottenute da un capitolo, possano sostenersi. " 15
Aginnen. 27 Gen. 1899 — Circa la traslazione della solenne benedizione delle candele . . . . . " 16
Urbis et Orbis. 2 Apr. 1899 — Si approvano per tutto l' Orbe le litanie indulgenziate del SS. Cuore di Gesù, a cui tutto l' Orbe dovrà essere consacrato . . . . . " 56
Augustae Taurinorum. 12 Dic. 1898 — Consacrazione al SS. Cuore di Maria nella fine del Mese Mariano . . . . . " 57
Utinen. 13 Gen. 1899 — Della benediz. del fonte nelle Chiese filiali. " 59
Salernitana. 18 Feb. 1899 — Se la Confraternita del SS. Sacramento possa ottenere la precedenza sopra un Terz' Ordine nella processione del Santissimo . . . . . " 60
Alatrina. 18 Mar. 1899 — Circa l' accompagnamento al Vescovo pontificante; chi debba mettergli i sandali; se i ministri debbano baciar l' altare alla pace; circa le processioni delle rogazioni; circa il canto delle litanie nelle Quarantore; se le giovinette di conservatorii possano rispondere alla messa; se possa indicarsi colla campana la messa di morto e dir la messa corrente. . . . . " 60
Mexicana. 10 Sett. 1898 — Di alcune consuetudini riprovevoli intorno al conopeo, al palliotto, ed al campanello. . . . . " 112

Vicentina. 11 Mar. 1899 — Del *De Profundis* colla orazione dopo le messe cantate *pro defunctis* . . . . . " 113
Veliterna. 21 Apr. 1899 — Circa l' assistenza dovuta al Vescovo suffraganeo, che pontifica; e se i canonici (che ne hanno l' uso) possano adoperare il canone e la bugia in aliena chiesa . . . . . " 113
Urgellen. 15 Apr. 1899 — Circa le parti del presbitero assistente nelle funzioni canonicali, quando se ne ha il privilegio. . . . . " 114
Se può sonarsi l' organo al canto del *Praefatio* e del *Pater noster.* 27 Gen. 1899 . . . . . " 149
Romana. 19 Mag. 1899 — Se la precedenza delle feste *fisse* e *più proprie* nella occorrenza valga pure per la concorrenza. . . . . " 149
Caurien. 19 Mag. 1899 — Dubbii sopra una consuetudine di cantar sempre i Vesperi . . . . . " 149
Vicentina. 11 Mar. 1899 — Del *De Profundis* colla orazione, dopo le messe cantate *pro defunctis* . . . . . " 150
Urgellen. 15 Apr. 1899 — Circa le parti del presbitero assistente nelle funzioni canonicali, quando se ne ha il privilegio. . . . . " 151
Gadicen. 8 Giu. 1899 — Se nelle esequie possa portarsi una doppia croce — Se nelle mani del cadavere possa mettersi il calice — Se il cadavere debba trasportarsi coi piedi avanti — Se il parroco o il celebrante debba precedere il feretro — Se le lezioni mortuarie possano cantarsi . . . . . " 202
Gaditana. 8 Giu. 1899 — Di una consuetudine che il capitolo cattedrale si rechi processionalmente a benedire il fonte, sito in altra chiesa. " 204
Decretum. 9 Mag. e 12 Giu. 1899 — Se il Vescovo diocesano può concedere l' uso del trono ad un Vescovo forestiero coll' assistenza dei canonici . . . . . " 205
Decretum. 9 Mag. e 12 Giu. 1899 — Se alla messa piana, detta in luogo della cantata nelle esequie dei poveri, debbano attribuirsi tutt' i privilegi di quest' ultima . . . . . " 205
De cultu SS. Cordis Iesu amplificando. 21 Lug. 1899 — Lettere circolari circa l' amplificazione del culto al SS. Cuore di Gesù . . . . " 253
Urbis et Orbis. 13 Nov. 1999 — Funzione straordinaria alla mezzanotte del 31 Dicembre 1899 e 1900 . . . . . " 435
Urbis et Orbis. 13 Nov. 1899 — Si estende a tutta la Chiesa l' officio e la messa di S. Beda Venerabile. . . . . " 436
Aggiunta da inserire alla 6.ª lezione della festa della Dedicazione dell' Arcibasilica del SS.mo Salvatore. 17 Nov. 1899 . . . . . " 437
Melphien et Rapollen. 2 Giu. 1899 — Circa l' anniversario del Vescovo defunto, quando l' ultimo che cessò di vivere, senza smettere il titolo, non più amministrava la diocesi . . . . . " 438
Instructio. 24 Lug. 1899—Circa il modo di celebrare tridui solenni nella occorrenza di qualche nuova beatificaz. o canonizzaz. . . . . " 488
Minoricen. 24 Nov. 1899—Circa gli off. votivi eddomadarii—la comm. del Patrono nei suffragii — le genuflessioni innanzi al SS. — la consuetud. di usare il cingolo per modo di fascia — il segno di croce

al *Fidelium animae etc.* — la turificaz. al SS. — il cero pasq. nella Vigilia di Pentecoste . . . . . " vi

S. Congregaz. delle Indulgenze

Si concedono indulgenze a chi legge per un quarto d' ora i SS. Evangeli. 13 Dic. 1898 . . . . . " 17
Circa la delegazione per la erezione della Confraternita del SS.° Rosario. 8 Feb. 1899 . . . . . " 18
In mancanza del Consiglio Diocesano nell' opera della Propagazione della fede può bastare per le indulgenze il solo sacerdote deputato dal Vescovo. 14 Mag. 1899 . . . . . " 153
Indulgenza di 100 giorni ad una preghiera in onore di S. Antonio di Padova. 15 Mag. 1899. . . . . " 154
Ordinis Praedicatorum. 18 Mag. 1899 — Circa la benedizione papale, e l' assoluzione generale pei Terziarii domenicani. . . . . " 155
Ordinis Praedicatorum. 1 Apr. 1898 — Indulto circa l' assoluzione generale pei Terziarii domenicani . . . . . " 155
Leopolien. Ruthenen. 2 Giu. 1899 — Circa il tempo in cui debbano adempirsi alcune opere ingiunte per l' acquisto delle indulgenze. " 256
Urbis et Orbis. Decretum de Indulgentiis apocryphis. 26 Mag. 1898 — Si dichiarano apocrife le indulgenze attribuite a talune orazioni, e queste si condannano 256, 296, 534
Augustana. 10 Ago. 1899 — Circa la Confraternita del SS.mo Rosario: dubbio sul documento di erezione — sul Rosario vivente — sulla potestà del Vescovo di erigerla — sulla iscrizione dei defunti — e dei vivi non registrati — sulla benedizione *in articulo mortis* . . . " 293
Circolare ai Vescovi, in cui si annunzia il nuovo Sommario delle Indulgenze per la confraternita del SS. Rosario e s' inculca la celebraz. del mese di ottobre 30 Ag. 1899. . . . . " 340
Indulgentiae Confraternitatis SS. Rosarii (Nuovo Sommario) . . " 342
Urbis et Orbis. 10 Ago. 1899 — Norme per distinguere le indulgenze vere dalle apocrife . . . . . " 389
Trevirensis. 29 Ago. 1899 — Circa la estensione delle Indulgenze del salmo *Exaudiat* ai Terziarii francescani . . . . . " 396
Si concede ai diocesani di Bologna che possano appartenere al Terz' Ordine di S. Domenico, pur ascritti ad altro Terz' Ordine. 8 Agosto 1899 . . . . . " 397
Proroga di un altro anno dell' indulto a chiedere le lettere patenti del R.mo Generale dei Domenicani per le Confraternite del Rosario che ne sono sfornite. 8 Set. 1899 . . . . . " 438

S. Congregazione di Propaganda

Se nei paesi soggetti al domicilio Turco abbia vigore il Decreto *Tametsi* del Tridentino. 6 Feb. 1899 . . . . . " 156

S. Congr. degli Affari Ecclesiastici Straordinarii

Agli Arcivescovi dell' America si dà il privilegio di concedere 80 giorni d' indulgenza. 4 Lug. 1899 . . . . . " 439

S. Congregazione dell' Indice

Decretum 15 Dic. 1898 — Condanna di alcuni libri . . . . . " 18

S. Penitenzieria Apostolica.

Se nei processetti matrimoniali, oltre i testi, debbano interrogarsi anche gli sposi. 5 Sett. 1899 . . . . . " 301
La restituzione per un defunto deve farsi agli eredi, non in suffragio dell' anima di lui 7 Feb. 1899 . . . . . " 440
Circa la nuova legge sull' aumento di congrua de' parroci 14 Dic. 1899. " 490
Circa la nuova legge del trasferimento dei beni eccles. ai Comuni 14 Dic. 1899. . . . . " 491

Segreteria dei Brevi

Si concedono 200 giorni d' indulgenza a chi recita alcune orazioni al Cuore Eucaristico di Gesù. 6 Feb. 1899 . . . . . " 398

Consacrazione dell' Orbe cattolico al SS.mo Cuore di Gesù colle litanie approvate . . . . . " 134

Intorno a nuovi Rosarii 70, 116

Intorno i privilegi de Protonotarii titolari, od onorarii . . „ 301

DOCUMENTI PER L' ANNO SANTO MDCCCC

Indictio Universalis Iubilaei Anni Sancti MDCCCC . . . . . " 157
Suspensio indulgentiarum et facultatum vertente anno universalis Iubilaei millesimo noningentesimo . . . . . " 441
Litterae Apostolicae, quibus Poenitentiariis in Basilicis et Ecclesiis Urbis per Cardinalem Maiorem Poenitentiarium deputatis, et Confessariis a Cardinali Urbis Vicario designandis, facultates conceduntur . . " 443
Constitutio, qua Indulgentiae Iubilaei anni MDCCCC conceduntur Mo-

nialibus, Oblatis, Tertiariis aliisque, sive puellis, sive mulieribus, in Monasteriis piisque communitatibus degentibus, Eremitis, infirmis, carcere, aut captivitate detentis, cum opportunis facultatibus circa absolutiones et votorum commutationes . . . . . " 451
Monita excerpta ex Constitutione Benedicti XIV, quae incipit *Convocatis*, et ex altera, cuius exordium *Inter praeteritos*, de usu facultatum confessariis tributarum occasione iubilaei, edita eorumdem confessariorum commoditati, iussu sanctissimi Dni Nostri Leonis Div. Prov. PP. XIII. . . . . " 455
Notificazione dell' Emo Card. Penitenziere Maggiore per la deputazione dei Penitenzieri straordinarii durante l' Anno Sante . . . . . " 461
Dichiaraz. della S. Penitenzieria per i penitenti che sono *hic et nunc* impediti di recarsi a Roma . . . . . " 462
Dichiaraz. della S. Penitenzieria circa le facoltà del foro esterno. " 463
Dichiaraz. della S. Penitenz. sulla sospensione delle facoltà in ordine ai Vescovi . . . . . " 495
Dichiaraz. della S. Penitenz. circa la Bolla della Crociata . . . " 496
Dichiaraz. della S. Penitenz. circa le monache di voti semplici . " ivi
Notificaz. del Card. Vicario circa le facoltà concesse a tutti i confessori di Roma . . . . . " 497
Dubbii concernenti il Giubileo dell' Anno Santo circa la sospensione delle facoltà. . . . . " 463
Idem circa le opere ingiunte . . . . . " 498

CONSULTAZIONI

I. Se possa ottenersi dalla S. Sede la dispensa dal primo o secondo grado di affinità in linea retta *ex copula licita* . . . . . " 19
II. Circa la rinnovazione del consenso perchè, cessato l' impedimento, il matrimonio sia convalidato . . . . . " 24
III. Se sia lecito desiderare il Vescovato . . . . . " 74
IV. Quali siano le feste di precetto abolite coll' obbligo nei curati della messa *pro populo*; specie nel Napoletano . . . . . " 119
V. Circa l' ordinazione dei Religiosi di voti solenni . . . . . " 124
VI. Se sia valida la consacrazione delle ostie, fatte con farina vendereccia . . . . . " 165
VII. Se colla professione dei voti semplici si perdano i beneficii e le precedenze nei capitoli. . . . . " 171
VIII. Se un eretico possa convertirsi, facendo rimanere occulta la sua conversione . . . . . " 211
IX. Circa la esecuzione dei rescritti pontificii coi censurati . . . " 262
X. Se sia lecito ai servi compensarsi occultamente del maggior servizio che prestano ai loro padroni, o del minore stipendio che ne ricevono. . . . . " 308

XI. Circa il diritto di possedere i banchi nelle Chiese . . . . . " 372
XII. Se l' appello da una sentenza di censura sia in devolutivo solo, ovanche in sospensivo; e se cade in censura chi acquista indebitamente, in nome d' altri, beni ecclesiastici usurpati . . . . . " 403
XIII. Circa la riparazione dello scandalo nel caso di occulta dispensa matrimoniale . . . . . " 408
XIV. Circa il testamento e la eredità dei beneficiati . . . . . " 504

CASI E DUBBII BREVEMENTE RISOLUTI

1. Se il Vescovo possa riservare a sè quei peccati, di cui se ne ignori invincibilmente la riserva. . . . . " 29
2. Se il Vescovo possa riservare e punire peccati riservati e puniti dalla S. Sede . . . . . " 31
3. Circa la quantità dei cibi nella colezione vespertina pei digiuni. " 33
4. Circa la qualità dei cibi nella colezione vespertina pei digiuni. " 34
5. Se il Vescovo possa proibire ai sacerdoti di celebrare fuori diocesi. " 36
6. Se i funerali possano celebrarsi nei giorni solenni dal dì della morte fino a due giorni dopo la sepoltura . . . . . " 79
7. Se l'Economo curato, eletto parroco della cura che amministra, possa continuare nella detta amministrazione. . . . . " 80
8. Circa la tassa dei legati perpetui di messe . . . . . " 82
9. Se i francescani possano avvalersi dell' indulto generale sull' astinenza nei Venerdì . . . . . " 174
10. Circa l' assistenza al Vescovo quando non pontifica solennemente. " 175
11. Se valgano consuetudini contrarie alle leggi sulle ordinazioni dei Regolari . . . . . " 177
12. Se all' Arcidiacono, prima dignità curata di un capitolo cattedrale, sia necessaria la laurea dottorale. . . . . " 220
13. Se si possa celebrare messa piana in Giovedì Santo . . . . " 269
14. Se v' è pericolo di censura per un chierico, che voglia farsi elettore amministrativo . . . . . " 270
15. Se nelle processioni del SS.mo possano ammettersi fanciulli vestiti da angeli o da Santi dell' antico o del nuovo testamento . " 272
16. Circa la rivelazione del secreto in giudizio . . . . . " 315
17. Circa il secreto da custodirsi dai Superiori . . . . . " 316
18. Se il Vescovo, in forza del capo *Terrulas*, può permettere senza venia apostolica, la costituzione dei censi o dell' enfiteusi di poco valore . . . . . " 318
19. Se il Vescovo possa costringere a partire dalla Diocesi un Sacerdote forestiero, munito dalle commendatizie del proprio Vescovo, sotto pena di sospensione. . . . . " 415
20. Se la legittima si debba anche ai figli che non la chiedono giuridicamente, benchè religiosi di voti solenni . . . . . " 471
21. Circa la necessità della venia pontificia per le alienazioni dei fondi dei legati pii laicali. . . . . " 518

22. Circa la chiusa dell' inno *Veni Creator* . . . . . " 519
23. Quale debba essere la presenza del parroco nei matrimonii. . " 537
24. Se dov' è consentito di custodire il Santissimo, lo si possa esporre senza permesso del Vescovo . . . . . " 539

QUESITI CON BREVISSIME RISPOSTE (1).

Pag. 37 — 84 — 129 — 178 — 223 — 274 — 321 — 377 — 418 — 520 — 541.

BIBLIOGRAFIA

Calvano Salvatore M.ª I quattro libri del S. Vangelo, ordinati ecc. " 41
Capellmann Dr. C. Medicina Pastoralis. — . . . . . " 42
Chaignon Pietro. Ricordo degli Esercizii Spirituali . . . . . " ivi
Ciolli Alessandro. Commento breve della Costituz. circa i libri proibiti. " ivi
Gury, Ballerini e Palmieri. Compendium Theologiae Moralis. . . " 43
Cormier Giacinto. Tre corsi progressivi di ritiro spirituale. . . " 89
De Segur. Obbiezioni contro la religione. . . . . " 90
Marcellino da Civezza, e Teofilo Domenichelli. La leggenda di S. Francesco . . . . . " ivi
Mons. Morticelli. Brevi lezioni di logica elementare . . . . " 91
P. Andrea da Faenza. Lettera didasc. sulla maniera di ben comporre le prediche. . . . . " 136
Boni D. Carlo. Un caso di coscienza. Si può essere evoluzionista? " 137
Bucceroni Ian. S. I. Commentarii De casibus reservatis: de Censuris: De Cost. Apost. Sedis; de Cost. Benedicti XIV Sacr. Pœnitentiæ; de Absolutione danda, differenda deneganda. . . . . " ivi
Franco Gius. d. C. d. G. L' Ipnotismo tornato di moda . . . . " ivi
Golizia P. Bernardo. Saggio sui rapporti fra Dio, Cristo e la Chiesa. " 138
Trinchera Teodoro. Il Cuore di Gesù nel Vangelo, nelle vite dei Santi e nel Cantico dei Cantici . . . . . " ivi
Canger Ferdinando. Maria Addolorata e Desolata . . . . . " 183
Gaeta Prof. Salvatore. Colloquii, Fervorini, e Brevi Discorsi . . " ivi
De Sylvestris Fr. Francisci. Commentaria in Libros quatuor contra Gentiles S. Thomae de Aquino. . . . . " ivi
Melata Benedetto. Manuale Theologiae Moralis . . . . . " 184
Minetti Enrico. Orazioni. . . . . " 184
Palladino Mario. Discorsi sacri inediti . . . . . " ivi
Pennacchi Giuseppe. In costitutionem Apostolicam *Officiorum et munerum* . . . . . " ivi
Perez Escrich Enrico. Il martire del Golgota. . . . . " 185

(1) Della materia dei quesiti con brevissime risposte si dà conto nella prima parte dell' Indice Alfabetico.

De Mandato Pio. Apologia cattolica popolare. . . . . " 227
Finotti Giulio. Alfredo, ossia il Trionfo della fede sul cuore traviato. " 228
Patruno Michele. Fervorini e discorsi sulla SS.ª Eucaristia . . . " ivi
Petroncini Pompeo. Saggio di discorsi, Istruzioni e fervorini . . " ivi
Piccirelli G. M. S. Giuseppe nell' ordine presente della Divina provvidenza. . . . . " 229
Ter Haar Francesco. In Encyclicas S. C. EE. et RR. Super S. Praedicatione datas. . . . . " 229
Biederlack Giuseppe. Introduzione allo studio della quistione sociale. " 278
Costantini Vittorio. Le occasioni di peccato ed il soccorso della divina grazia. . . . . " 279
De Lorenzo Mons. Antonio. Un terzo Manipolo di Monografie . . " ivi
Fittipaldi Alfonso. Lezioni sull' arte del dire . . . . . " ivi
Mola Mons. Carlo. Discorsi sacri . . . . . " ivi
Oietti Benedetto. Synopsis rerum moralium et Iuris Pontificii. . " 280
Palmieri Domenico S. I. Commento alla Divina Commedia di Dante Alighieri. . . . . " 280
Sebastianelli Guglielmo. Praelectiones Iuris Canonici. . . . . " 281
T. De la Rive. L' Esilio e la morte di Pio VI . . . . . " 281
Bella Giorgio. La Cosmogonia Mosaica. . . . . " 326
Bogaerts I. Redempt. S. Alphonse de Liguori musicien; . . . " 327
Bóudinhon Abbè. La nouvelle Legislation de l' Index. . . . . " ivi
Manacorda Aemilianus. Specimen iuris et Disciplinae Eccles. . . " 328
Pardo Nicolò. S. Paolo Apostolo . . . . . " ivi
Zannecchia P. D. O. P. Divina Inspiratio Sacrarum Scripturarum " 329
Bougand Luigi Emilio. Discorsi. . . . . " 423
Bucceroni Gennaro. Enchiridion morale . . . . . " 424
Grazioli Mons. Enrico. L' Uomo. Pensieri . . . . . " ivi
Mazzella Mons. Orazio. Praelectiones Scholastico-Dogmaticae . . " 425
Roberti Giuseppe Maria. Nozioni sul Giubileo dell' anno Santo . " ivi
Semeria Giovanni, Barnabita. Venticinque anni di Storia del Cristian. " 547
Wernz Francesco Saverio. Ius Decretalium ad usum Praelectionum " 548

CRONACHE GOVERNATIVE (1)

Pag. 43 — 91 — 139 — 185 — 230 — 282 — 330 — 381 — 426 — 472 — 523 — 549.

CRONACHE RELIGIOSE

Concistori e provviste di Chiese.

Del 19 Giugno 1899. pag. 187 — Continuazione e fine. pag. 233 — del 14 Dicembre 1899. pag. 476.

(1) Della materia delle Cronache Governative si dà conto nella seconda parte dell' Indice Alfabetico.

Cause di beatificazioni e di canonizzazioni

Del B. Diego da Cadice: della Ven. Alessia da Clerc: Elez. di S. Alfonso Comprotettore di Nocera, e di S. Floriano Patrono di Ieryce: Approvaz. della messa ed officio di S. Placido e Sigisberto: Approvaz. di due miracoli operati per intercessione del B. de la Salle. " 45

De martyrio causa martyrii del Vener. Franc. Isidoro Gagelin, e di 51 compagni: Discussioni di tre miracoli operati per intercessione della Ven. Suor Crescenza Hoessia: Conferma di culto al B. Raimondo da Capua: Introduz. di causa del Ven. Michele Garicoitz: Elez. della B. V. del Rimedio a Patrona di Albaina con approvaz. della messa e dell'officio proprio: Decreto di approvaz. di due miracoli per intercessione del B. Gio. Battista de la Salle . . . . . " 142

Voto dei Card. pel *Tuto* della solenne canonizz. del detto Beato . " 190

Discussione di quattro miracoli operati per intercessione della B. Rita da Cascia: Decreto sul *Tuto* per la canonizz. del B. de la Salle: Decreto sul martirio e sui miracoli di 49 martiri, uccisi nel Tonchino, in Cina, e nella Cocincina: Decreto sulle virtù in grado eroico del Ven. Alessandro Luzzago . . . . . " 237

Estensione dell'uffizio e messa del Ven. Beda col titolo di dottore a tutta la Chiesa: conferma di culto pel B. Criado: Off. e messa pr. pel B. Raimondo da Capua: Revisione degli scritti del Servo di Dio Olier: Discuss. del dubbio sull'eroismo delle virtù della Ven. M.a Guglielmina de Rodal . . . . . " 285

Discussione di tre miracoli operati per intercessione del B. Gerardo Maiella . . . . . " 333

Intorno la validità dei processi ordinarii ed apost. del B. Piccolomini, del Ven. Receveur, della Ven. Suor Anna di Gesù: sulla fama di santità della Ven. Bichiez, e della Ven. Sanna . . . . . " 430

Sull'eroismo delle virtù del ven. Cottolengo: sui miracoli della B. Rita da Cascia . . . . . " 526

Decreto di tre miracoli della Ven. Lastonnac: Discussione sulla validità del proc. apost. del Ven. Gianelli; della ven. Rencurel; del ven. Fournet: intorno al culto non prestato alla ven. Suor Maria Giuliana dei Serviti . . . . . „ 546

Nomine Pontificie.

Pag. 94—pag. 190 — pag. 238 — pag. 285 — pag. 431 — pag. 480—pag. 527—pag. 546.

Cardinali defunti

L'E.mo Card. Bausa, pag. 94 — L'E.mo Card. Krementz, pag. 191 — L'E.mo Card. Sourrieu: L'E.mo Card. Sconborn: L'E.mo Card. Mertel, pag. 239—L'E.mo Card. Verga, pag. 285.—L'E.mo Card. Trombetta: L'E.mo Card. Iacobini, pag. 547.

Fatti diversi

Breve malattia del S. Padre: Per l'omaggio a Gesù Redentore: Il Comm. Harmel e la questione sociale: Nuova casa dei Liguorini in Roma: Opera della preservazione della fede: Giubileo della Civiltà Cattolica: Conversioni: Persecuzioni in Cina: Conversioni: Chiusa delle feste centenarie del B. Canisio: Obolo di S. Pietro nel Belgio: Conversioni negli Stati Uniti: Necrologio . . . . . " 46

La Stampa cattolica nel Belgio: Solenne ricevimento al Vaticano: Festeggiamenti a S. Pietro: Giubileo Cardinalizio: Munificenza di S. S.: A Lourdes: Prodigiosa carità: Nella Nuova Zelanda: Protesta edificante: Scrittori cattolici austriaci: Crisi del protestantesimo: I militari francesi e la Pasqua: Nuova Delegaz. Apost.: Il Maestro Perosi: Nella Cina: L'Episcop. Americano: Conversioni: Invenzioni e scoperte: Vocazione Religiosa: Necrologio. . . . . " 93

Pubblicazione dell'anno Santo — Congresso cattolico italiano: Pellegrini al Vaticano: Festa centenaria: Riconoscimento legale in Cina del Cattolicismo: Necrologio: Le figlie di S. Anna nell'Eritrea. „ 142

Il S. Cuore di Gesù nel Vaticano: Concilio Americano Latino: Al cuore di Gesù: Proposte di offerta al Papa: Guardie nobili pei nuovi Cardinali: Nuova Chiesa: Congressi in Francia. Nuove proteste contro gli schonerinai in Austria: Eroismo di una suora: Una prima comunione: Congresso industriale cattolico: Suore decorate: Necrologio. " 190

Assegnazione di SS. CC. ai novelli Cardinali: Il S. P. all'Arciv. di di Parigi: Il Concilio Americano: Il trionfo della innocenza: Onorificenza ad una Suora: Nuove Chiese: Prima comunione a Parigi: Un Vescovo e lo Sciopero: Vittorie della Chiesa . . . . . " 237

Solenne incoronazione: Indulgenza della Porziuncola: Festa Federale: Congresso Cattolico: L'Università di Washington: Divieto edificante: Congresso catt. in Germania: Centenario in Francia: Dono dell'Irlanda: Scuole cattoliche a Tunisi: Nuove Chiese: Rappresentanza cattolico-politica in Inghilterra: Congresso Eucaristico: Necrologio: Centenario di Pio VI: Monumento a Maria sulla vetta di Rocciamelone. " 285

Congresso dei cattolici tedeschi: Grandiosa processione a Napoli: Feste centenarie: Nuova Chiesa: Pel Ven. Bertoni: Pellegrinaggio: Congressi Cattolici: Processione a Londra: Consacrazione di nuovo tempio: Infamie massoniche: Militare neo-sacerdote: Edificante pietà di un principe: Arrivo dei Prelati argentini: Libertà di coscienza: Pellegrinaggio ad Altetting: Orribile profanazione: Necrologio . . " 333

Pellegrinaggio francese: I maestri cattolici dell'Austria: Società scientifica cattolica: Altro pellegrinaggio a Roma . . . . . „ 382

Ovazioni all'Ab. Perosi: Partenza di missionarii: Dono del Papa: I terziarii al Canadà: Persecuzioni in Cina: Necrologio: Centenario per M. SS. delle Grazie: Enorme sopruso. . . . . " 383

Nuove costituzioni pel Giubileo: Pellegrinaggio inglese: Esercizi spi-

rituali per l' Anno Santo: L' Anno Santo: Università di Benevento: Consecrazione di una Chiesa: Invenzione salutare: Nuova Chiesa: La Croce a Montmartre: Contro la bestemmia: Necrologio. . . . " 429
Apertura della Porta Santa . . . . . " 480
Doni a S. S.: La funzione di mezzanotte a capodanno: Cottelengo: Altro dono a S. S.: Pel centenario di Parini: Circolo Vespignani: per l' Anno Santo: Feste centen. nell' Ungheria: Oltraggi alla Religione puniti: Necrologio . . . . . " 526
Pellegrinaggi per l'Anno Santo: Persecuzione in Cina: I Padri Assunzionisti in Francia: Necrologio . . . . . " 546

CRONACHETTA POLITICA

Pag. — 48 — 96 — 144 — 192 — 239 — 288 — 336 — 384 — 432 —528— 528 — 548.

ERRATA-CORRIGE

A pag. 464, v. 20 — dove dice *Negative*
deve dirsi *Affirmative.*

INDICE ALFABETICO

DEL VOL. XI.

I numeri arabi indicano la pagina

I.

Parte Ecclesiastica

A

Abate. Se l' Ab. ordinario, con facoltà di cresimare, possa esercitarla sopra i sudditi alieni nel proprio territorio, 109.

Alienazione. Circa la vendita dei beni stabiliti dei pii legati, 377 — Circa la necessità della venia pontificia per la loro alienazione, 518.

Altare. Differenza fra altare privilegiato e altare gregoriano, 38 — Altare del sepolcro in Giovedì Santo, 188 — Se possa cambiarsi la immagine del titolare di un altare minore, 421 — Se possa celebrarsi sopra altari antichi senza reliq., 531.

Americanismo. Enciclica che ne condanna gli errori, 62.

Anniversario. Circa l' anniv. di tutt'i sacerdoti e di tutti i confratelli, 275 — Circa l' ann. del Vescovo defunto, quando l' ultimo, senza smettere il titolo, non più amministrava la Diocesi, 438.

Anno Santo. Proclamaz. del giubileo, 157 — Sospensione delle indulgenze e facoltà, 441—Facoltà straornarie ai penitenzieri e confessori di Roma, 443 — Giubileo per gl'impediti di venire a Roma, 451 — Ammonimenti di Benedetto XIV, valevoli pel presente anno santo, 455 — Deputazione dei penitenzieri straordinarii, 461 — dei confessori straordinarii, ivi—Facoltà concesse a tutt' i confessori di Roma, 497 — Dichiarazioni della S. Penitenz. pei penitenti impediti *hic et nunc* di venire a Roma, 462 — circa le facoltà del foro esterno, 463 — sulla sospensione delle facoltà in ordine ai Vescovi, 495 — circa la Bolla della Crociata, 496 — circa la estensione delle concessioni alle monache di voti semplici, ivi — Dubbii proposti e risoluti circa la sospensione delle facoltà e indulg., 463 — circa le opere ingiunte, 498.

Aperi Domine. Può dirsi in plurale? 182.

Appello — se in devolutivo o in sospensivo per l' interdetto, 105 — Se l' appello da una sentenza di censura sia in devolutivo solo, ovvero anche in sospensivo, 403.

Arcidiacono. Se, quando è prima dignità curata di capitolo cattedr., deve provvedersi della laurea dottorale, 220.

Associazione. Se più associazioni simili possano erigersi nel medesimo luogo, 542.

Assoluzione dei Terziarii, v. Terziarii francescani, Terz' Ordine — del complice, v. Complice — pel giubileo, v. Anno Santo.

Astinenza. Circa l' indulto dei sabati rispetto ai pellegrini, 83 — Se i Francescani possano avvalersi del-

l' indulto generale sull' astinenza nei Venerdì, 174 - - Se sia lecito l'uso della margarina, quando è lecito l' uso del burro, 226.
Avventizio. V. Distribuzioni.

B

Bacio della mano, quando si mette il manipolo al Vescovo, 179—quando si celebra, esposto il SS. Sacramento, 326.
Banchi nelle chiese. Circa il diritto di possederli, 372.
Battesimo. Può conferirlo la levatrice, quando prevede che i genitori tarderanno assai a farlo amministrare ? 54 — Contro l' abuso di differirsi il Batt., lettera del S. P., 261 — Se gl'indiani Goagiri possano battezzarsi, 291.
Beatificazione. Come festeggiarla con triduo solenne, 488.
Beda (Vener.). Si estende a tutta la Chiesa l' officio e la messa di S. Beda venerabile, 436.
Benedizione col SS., v. Eucaristia — delle candele : circa la traslazione di questa solenne benedizione, 16 — Della bened. del fonte nelle chiese filiali, 59 — Benediz. *in artic. mortis* pei confratelli del Rosario, 293— Benediz. papale, v. Terz' Ordine, Terziarii francescani.
Beneficiato. Circa il testamento e la eredità de' beneficiati, 504.
Beneficio. Quando è *affetto:* se si danno consuetudini contrarie, 5— Se debba smettersi il beneficio ricevuto nella irregolarità, 86 — vedi Giuspatronato.
Beni ecclesiastici. Cade in censura chi ne acquista usurpati in nome di altri ? 407—Circa la nuova legge del trasferimento de' beni eccles. ai Comuni, 491.
Berretta. Quando debba usarsi e quando no, nelle chiese, 223.
Berrettino. Uso di esso nelle chiese, 223.
Bibbia greca protestantica. Se può permettersi nei seminari, 224.
Burro. Può usarsi nel caffè in giorn di digiuno ? 37.

C

Cadavero — v. Esequie.
Calendario — della comunione, vedi Comunione — dell' officio, v. Officio.
Campanello. Si condanna una consuetudine, 112.
Candelaia — v. Benedizione.
Canonico. Può essere obbligato alla scuola dal Vescovo ? 37 — Se i canonici (che ne hanno l' uso) possano adoperare il canone e la bugia in aliena chiesa, 113 — Circa le parti di presbitero assistente nelle funzioni canonicali, quando se ne ha il privilegio, 151 — Sono obbligati i canonici ad assistere nei pontificali di un Vescovo forestiero ? 205 — Se i canonici, professori del Seminario, possano allontanarsi dal coro nelle ore d'insegnamento, 377-- v. Capitolo, Collegiata, Coro, Distribuzioni, Giubilazione, Insegne, Pontificale, Precedenza.
Canonico teologo — v. Teologo.
Canonizzazione. Come festeggiarla con triduo solenne, 488.
Canto delle fanciulle sull' organo, se lecito, 377.
Capitolo. Se può imporre qualche nuovo onere ai mansionarii o cappellani, 8 — Se valgano le consuetudini che oltrepassano il privilegio dei pontificali di un capitolo, 15 — Se colla professione dei voti semplici si perdano i beneficii e le precedenze nei capitoli, 171 — Di una cons. che il capit. cattedr. si rechi processionalmente a benedire il fonte sito in altra chiesa, 204 — Se può risuscitare da sè una legge andata in disuso, 418 — Se valgano gli statuti capitolari che attribuiscono al capitolo il diritto di nomina dell' economo spirituale, 422— v. Coro.

Cappellania. Circa la civile abolizione delle cappellanie laicali, 522 — v. Composizione, Giuspatronato.
Cappellano — v. Giuspatronato.
Carmelo — v. Privilegio Sabatino.
Ceneri. Del modo d'imporle alle monache, 84.
Censo. Se può costituirlo il Vescovo in forza del cap. *Terrulas*, 318.
Censura. Circa la esecuzione dei rescritti pontificii coi censurati, 262-- Se v'è pericolo di censura per un chierico che voglia farsi elettore amministrativo, 270 — Se l'appello da una sent. di censura sia in devolutivo solo o anche in sospensivo, e se cade in censura chi acquista in nome di altri beni ecclesiastici usurpati, 403.
Cereo pasquale nella vigilia di Pentecoste, 488.
Chiesa. Circa l'uso, in chiesa pubblica, di una immagine appartenente a privati, 243 — Circa il diritto di possedervi i banchi, 372— di possedere uno stipetto in sagrestia,377.
Chiesa ricettizia — v. Ricettizia.
Cingolo. Si può usare in forma di fascia? 488.
Collegiata. Se i canonici di collegiata sono tenuti di assistere gratuitamente al Vescovo celebrante, 378— Se il Vescovo può designare i canonici per la sua assistenza, ivi.
Compensazione. Se possano farla i servi occultamente in casa del padrone, 308.
Complice (Assoluzione del). Se possa assolversi senz'altro obbligo chi assolve il complice, quando nè il confessore, nè il penitente possono scrivere alla S. Penit., 201.
Composizione sulle cappellanie laicali, 541.
Comuni. Circa la nuova legge del trasferimento dei beni eccles. ai Comuni, 491.
Comunione. Se sia lecito comunicarsi per necessità nelle ore notturne, 86 — Se due sposi congiunti solo in vincolo civile, ma separati di toro, possano ammettersi alla Comunione, 87 — Circa il calendario delle comun. negli Ordini regolari, 130— Circa il Decr. *Quemadmodum* pei laici di istituti di voti semplici o solenni, 224-225 — v. Tempo medio zonario.
Conferenze Episcopali per le Diocesi Austriache. Norme, 486.
Confermazione. Se l'Abate Ordinario, quando ha la facoltà di cresimare, possa esercitarla sopra i sudditi alieni nel proprio territorio, 109 — Di un Vesc. che per inavvertenza confermò alcuni con l'olio dei catecumeni, 433.
Confessione. Circa la confessione dei fanciulli, 227 — v. Confessore.
Confessore. Se possa dispensare da qualche impedimento dirimente, 38 — Se debba perciò scrivere alla S. Penit., 39—Che debba fare quando scorge un occulto impèd. dirimente nel matrim. del suo penitente? 132, 133— Si vieta ai superiori di udire le confessioni dei proprii sudditi, 202 — Con ciò però non si deroga alle Cost. Agost. circa gli Ordini Regol., 289 — Se ciò vale pure pei Vicarii Generali, 322 — Ciò non vale per gl'Istituti di voti semplici, 484 — Circa la estensione del Decr. *Quemadmodum* ai laici d'istituti di voti semplici o solenni, 224 -- Se il secreto debba conservarsi anche col confessore, 321.
Confraternita — del Rosario, v. Rosario — Se le confrat. possano ascrivere i fedeli in art. di morte, 39 — Se la confr. del SS. Sacram. possa ottenere la precedenza sopra un Terz' Ordine nella processione del SS., 60 — Circa la preced. delle Confrat., la loro estinzione, e la pena dell'interdetto ad esse comminata, 102 — Diritti di due confrat. nella stessa chiesa, 131—v. Rosario.
Congregazioni (Sacre) Romane. Circa il rivolgersi alle SS.CC.RR., 89.
Congrua. Circa lo stralcio aggiudi-

cato al parroco dal Governo, 198 — Circa la nuova legge sull' aumento di congrua: se i parroci possano avvalersene, 490.

Conopeo. Alcune consuetudini riprovevoli, 112.

Consenso. Circa il consenso dell' Ordinario per le facoltà di Roma, 541.

Consuetudine — contraria alla legge delle affezioni e delle riserve, se valga, 5—Se valga la consuet. che oltrepassa il privilegio dei pontificali di un capitolo, 15 — Cons. particolare nelle processioni delle rogazioni, 61 — Di alcune cons. riprovevoli intorno al conopeo, al palliotto ed al campanello, 112—Cons. di cantar sempre i Vespri, 149—Se valga la consuet. che il canonico teol. e gli altri capitolari, quando predicano in cattedrale, si assentino per più giorni dal coro, 196 — Se valga la cons. che il cap. cattedr. si rechi processionalmente a benedire il fonte sito in altra chiesa, 204 — Se valga la cons. di non dare le distribuz. ai capitolari infermi, 323.

Cooperazione. Se possano vendersi azioni sopra industrie vietate, 131.

Coro. Che debba fare chi arriva tardi in coro, quando trova l' officio già cominciato, 182 — Se possa ammettersi consuetud. che il can. teol. e gli altri capitolari, quando predicano in cattedrale, possano assentarsi per più giorni dal coro, 196 — Se i semplici sacerdoti possano intervenire al coro, 277 — Se possano intervenirvi canonici estranei, 278 — Circa l' obbligo di riferire ai superiori gli sconcerti del coro, 323 — Se i ciarloni in coro peccano e non soddisfano all' officio, 379—v. Officio, Giubilazione, Canonico.

Cresima — v. Confermazione.

Croce (S.) Circa il culto alla reliquia della S. Croce, 130 — La detta reliquia nel Venerdì S., 131.

Cuore Eucaristico di Gesù. Come sia lecito il culto a questo titolo, 380 — Indulg. concessevi, 398.

Cuore (S.) di Gesù. Circa la messa del S. Cuore nel 1.° Venerdì del mese, 40 — Se ne approvano le litanie per tutto l' orbe, 56—Tenore delle dette litanie, 134—Encicl. di Leone XIII sulla consacrazione dell' Orbe al S. C., 206 — Circa le sofferenze del Cuore di G. nella Eucaristia, 224 — Lettera della S. C. de' Riti per ampliare il culto al S. Cuor di Gesù., 253 — Circa la versione delle litanie del S. C. di G., 274—E se la versione sia privata? ivi — Possono queste recitarsi in chiesa? ivi.

Cuore (S.) di Maria. Consacraz. al sacro Cuor di Maria nella fine del mese di Maggio, 57.

D

Dedicazione dell' arcibasilica del SS. Salvatore. Aggiunta alla 6.ª lez. del l' Officio, 437.

Delegato — dal Papa senza restrinzione, può suddelegare, 10.

Denunzia. Circa l' obbligo di riferire ai superiori gli sconcerti del Clero, 323.

De profundis colla orazione, dopo le messe cantate *pro defunctis*, 150.

Digiuno. Quantità dei cibi per la colezione vespertina, 33 — Circa il burro nel caffè, 37 — Se nelle vigilie possa usarsi l' albume dell' uovo, 85 — v. Astinenza, Tempo medio zonario.

Dignità. Circa il privilegio dei pontificali concesso loro, 276.

Diritto di patronato — v. Giuspatronato.

Dispensa dalla irregolarità,—v. Irregolarità.

Dispense matrimoniali. Se possa ottenersi dalla S. Sede la disp. dal 1.° o 2.° grado di affinità in linea retta *ex copula licita*, 19 — Se il confessore possa dispensare da qualche imped. dirimente, 38 — Se debbasi perciò scrivere alla S. Penitenz.

39, 133—Circa la disp. di mista religione, di disparità di culto e di sanatoria in radice in articolo di morte, 106 — Se gli Ordinarii possano dispensare in art. di morte dagl' imped. matrimon. coloro che vissero in concubinato e poi si separarono, 146 — Se possano dispensare *in art. mortis* dall' impedim. di clandestinità, 481 — Circa la interpretaz. di talune facoltà abituali per le dispense matrimon. concesse ai Vescovi dalla S. Sede, 385 — Circa la riparazione dello scandalo nel caso di occulta dispensa matrim., 408.

Distribuzioni. Se la perdita delle distribuzioni esima dalle funzioni di turno, 85 — Se valga la consuet. di non dare le distr. ai capit. infermi, 323—Se i religiosi, cacciati dai chiostri dal Governo, e vivendo fuori, possano partecipare agli avventizii del clero secolare, 522.

Domicilio. Se chi ha il domicilio in un luogo, dove non è pubblicato il capo *Tametsi*, recatosi di passaggio in altro luogo, dove il detto capo è pubblicato, possa ivi validamente contrarre matrimonio, senza la delegaz. del proprio parroco, 97.

Duello. Se ai duellanti, pentiti ed assolti, possa darsi la sepoltura ecclesiastica, 87.

E

Economo curato. Se l' econ. curato, eletto parroco della cura che amministra, possa continuare nella detta amministrazione, 80 — Sono validi gli statuti che ne conferiscono al capitolo la nomina ? 422.

Elettore amministrativo. Se in ciò v' è pericolo di censure per un chierico, 270.

Enciclica — v. Leone XIII.

Enfiteusi. Se può costituirla il Vesc. in forza del capo *Terrulas*, 318.

Eredità dei beneficiati, 504.

Eretico. Se negli istituti femminei cattolici possano ammettersi figlie di eretici, 434—Se un eretico possa convertirsi, facendo rimanere occulta la sua conversione, 211 — È lecito ad un cattolico frequentare le chiese eretiche ? 216.

Esaminatori prosinodali. Se sono esenti dall' obbligo della soluz. dei casi di coscienza, 543.

Esequie. Se nelle eseq. possa portarsi una doppia croce, 202 — Se nelle mani del cadavere di un sacerdote possa mettersi il calice, ivi — Se il cadavere debba trasportarsi coi piedi avanti, ivi — Se il parroco o il celebrante debba precedere il feretro, ivi — Se le lezioni mortuarie possono cantarsi, ivi — Se alla messa piana, detta in luogo della cantata, nelle esequie dei poveri, debbano attribuirsi tutti i privilegii di quest' ultima, 205 — v. Funerali.

Eucaristia. Può il Vesc. far conservare il SS. negli oratorii semipubblici ? 13 — Se sia valida e lecita la consacrazione delle ostie fatte con farina vendereccia, 165 — Se dopo la benediz. possa tenersi ancora il SS. sull' altare, 182 — Circa le sofferenze del Cuore di Gesù nella Eucaristia, 224 — Se la messa da celebrarsi dove si conserva il SS. può essere di requie, 227 — Se nelle processioni col SS. possano ammettersi fanciulli vestiti da angeli o da santi dell' antico o del nuovo Testamento. 272 — Circa le riverenze ed il baciamano, quando è esposto il SS. 326 — Se nella bened. col SS. possa usarsi la cotta invece del camice, 419 — Se basti celebrar nella chiesa e non sull' altare, dove si conserva il SS., 420 — Circa le genuflessioni innanzi al SS., 488 — la turificazione al SS., ivi — Se dov'è consentito di custodire il SS. lo si possa esporre senza permesso del Vesc., 539— v. Comunione.

F

Fede. Se si possa tenere occulta, 211.

Fonte. Della benedizione del fonte nelle chiese filiali, 59.

Francescani. Se possano avvalersi dell' indulto generale sull' astinenza nei Venerdì, 174.

Funerali. Se possano celebrarsi nei giorni solenni dal dì della morte fino a due giorni dopo la sepoltura, 79 — Del *de profundis* colla orazione dopo le messe cantate *pro defunctis*, 150 — v. Esequie, Sepoltura ecclesiastica.

Funzioni sacre. Circa le parti di presbitero assistente nelle funzioni canonicali, quando se ne ha il privilegio, 151 — Dell' uscire e del rientrare in sacrestia con doppia porta, 223 — v. Pontificali.

G

Giovedì Santo. Circa l' altare del così detto *sepolcro*, 182 — Se si possa in questo giorno celebrar messa piana, 269.

Giubilazione. Se il canon. giubilato possa sostituire altri in coro, 276.

Giubileo universale del 1900 — v. Anno Santo.

Giudizio — v. Appello.

Giuspatronato. Come debba rimuoversi un cappellano da un beneficio di giuspatr. passivo, 337 — Se valga la imposizione di un un peso fatta dal patrono ad una cappellania ed accettata dal cappellano, 520 — Se e come deve restituire il cappellano quando celebra in chiesa diversa da quella essegnata dal fondatore, 521 — Circa la civile aboliz. delle cappellanie laicali, 522.

Goagiri indiani. Se possano battezzarsi, 291.

I

Immagine. Circa l' uso, in chiesa pubblica, di una immag. appartenente a privati, 243 — Se possa cambiarsi la immag. titolare di un altare minore, 421.

Impedimenti matrimoniali. Quanti imped. si trovino fra due nepoti di avi fra loro cugini, 49 — Quanti se ne trovino fra i figli di due fratelli, mariti di due sorelle, 50 — Che debba fare il confess. quando scorge un imped. dirim. nel matrimonio del penitente? 132, 133 — Se l' imped. di pubblica onestà contraggasi dagl' infedeli, 277 — v. Dispensa, Matrimonio.

Incensazione. Circa le riverenze da farsi, 234.

Indice. Condanna di libri — v. Indice progressivo.

Indulgenza — a chi legge per un quarto d' ora i Ss. Evangeli, 71 — ad una preghiera a S. Antonio di Padova, 154 — Se può lucrare per sè la indulg. plen. chi impartisce agli altri l' assoluz. generale colla detta indulg., 180 — Circa il tempo di adempirsi alcune opere ingiunte, 256 — Si dichiarano apocrife le indulg. attribuite a talune orazioni e queste si condannano, 256 — 1.° Litanie dell' Addolorata, 257 — 2.° La corona di spine, 259 — 3.° Rivelazione, ivi — 4.° Corone *de los merecimientos de la passion y muerte de N. S. Y. C.*, 260—5.° Parole della B. V. Addolorata 296—6.° *Iesus de Nazaret* 297 — 7.° Oraz. al Salvat. del mondo, 299 — 8.° Lettera di G. C., 534—9.° e 10.° Varie oraz. 535, 536— Regole per distinguere le vere indulg. dalle apocrife, 389 — Circa la estensione delle indulg. del Salmo *Exaudiat* ai Terz. secol. francesc., 396 — Ind. ad orazioni al *Cuore Eucaristico di Gesù*, 398 — Privilegio agli Arciv. dell' America latina di dare 80 giorni d' indulg., 439 — v. Anno Santo, Propagazione della Fede, Rosario.

Inno *Veni Creator*. Circa la sua chiusa, 519.

Insegne, Circa l'uso della stola sulle insegne canonicali, 324.

Interdetto, per modo di censura e di pena; se è sospeso per l'appello, 104.

Interesse. Se possa permettersi un monte di pietà coll' interesse mensile del 2 %, 247.

Ipnotismo. Se sia lecito prendere parte a dispute mediche e ad esperimenti sull' ipnotismo, 339.

Irregolarità. Se debba smettersi il beneficio ricevuto nella irregolarità, 86—Dispensa dalla irreg. per difetto dell' uso della gamba e del braccio destro, 241 — per difetto nel piede, 242— per difetto di vista, 243.

L

Laurea dottorale. Se all' Arcidiacono, prima dignità di un capitolo cattedrale, sia necessaria la laurea dottor., 220 — Se debbano essere laureati gli officiali dei tribunali ecclesiastici, 521.

Legato. Quali siano i legati fondati, e che richieggasi per fondarli, 39— Circa la tassa dei leg. perpetui di messe, 82 — Circa l' investimento dei capitali pei legati perpetui, 88. Se il clero, amministratore di un'opera pia, possa escluderne i religiosi secolarizzati, 322 — Se un legato possa mai sottrarsi all' autorità del Vescovo, 322 — v. Alienazione.

Legittima. Se si debba anche ai figli che non la chiedono giuridicamente, benchè religiosi di voti solenni, 471.

Legittimo (Figlio). Se sia tale un trovatello, 277.

Leone XIII. Encicl. sull' Americanismo, 62 — Bolla sul Giubileo universale del 1900, 157 — Allocuz. nel Concist. 19 Giugno 1899, 162— Sull' abuso della dilazione del battesimo, lett. al Vesc. di Anglona e Tursi, 261 — Enciclica al Clero di Francia sugli studii, 354 — all' Episcopato del Brasile, 399 — Allocuzione nel Concist. del 14 dicemb. 1899, 492.

Liberi pensatori. Possono maritarsi col permesso del Vescovo, 53.

Libri proibiti. Circa il denunziare i detti libri, 89 — Se possa permettersi nei seminarii la Bibbia greca protestantica, 224.

Litanie. Se nelle 40 ore si possano dire le litanie della B. V., 61 — Del S. Cuore di G., v. Cuore di Gesù.

M

Mansionario. — v. Capitolo.

Margarina. È lecita quando è lecito il burro, 226.

Martirologio. Come leggersi dove si officia solo nelle solennità? 420.

Matrimonio. Circa la rinnovazione del consenso, perchè cessato gl'impedim., il matrim. sia convalidato 24, 105 — Matrim. dei liberi pensatori: si concede ai Vesc. la facoltà di permetterli, 53 — Che deve fare il confessore quando scorge un imp. dirim. nel matrim. del suo penitente? 132 — Circa la rinnovazione del consenso matrim. da esigersi dal confessore, ivi — Se ciò possa supplirsi con altro mezzo, 133—Che dire se la parte rea conosca l' imped., ivi — Se valga il matrim. celebrato innanzi al parroco non proprio, per delegazione del parroco proprio, quando uno degli sposi, designato da questo, siasi fatto sostituire da un altro, 249 — Se nei processetti matrim., oltre i testi, debbano interrogarsi anche gli sposi, 301 — I coniugi, dopo il matrim. ecclesiast., possono rinnovare il consenso innanzi al magistrato civile, 388 — Quale debba essere la presenza del parroco nei matrim., 537—v. Dispensa, Domicilio, Impedimento, Privilegio paolino.

Mese mariano. In fine consacrato al S. Cuore di Maria, 57.

Messa. Se sia lecito raccogliere messe e farle celebrare da altri, ritenendo l' aggio sul cambio delle monete, 9 — Se le antif. dei salmi di apparecchio o di ringraziamento per la m. debbano duplicarsi oppur no

secondo l' off. ovvero secondo la m., 15 — Se il Vesc. possa vietare ai sacerdoti di celebrare fuori diocesi 36 — Circa la m. del S. Cuor di Gesù nel 1.° Venerdì del mese, 40 — Se il sagrestano laico possa preparare il calice per la messa, ivi — 129 — Se possa ciò fare una monaca, ivi — Se i ministri debbano baciar l' altare nella pace, 61 — Se le giovinette di conservatorii possano rispondere alla m., ivi—Se possa colla campana indicarsi messa di morto e dir messa di vivo, ivi—Sul celebrare in aliena chiesa, 84—Circa le mm. gregoriane nella settimana santa, 85 — Se durante la m. possa farsi l' omelia parrocchiale, 86—Se può sonarsi l' organo al cantico del *Praefatio* e del *Pater noster*, 149— Circa il celebrar quattro messe simultaneamente in un solo altare la notte di natale, 181 — Se possa celebrarsi di *requiem* dov' è necessario dir la m. pel SS., 227—Se si può celebrar messa piana in Giovedì S., 269 — v. Altare, Esequie, Funerale, Funzioni sacre, Incensazione, Legato, Messa *pro populo*, Pace, Preci.

Messa *pro populo*. Quali siano le feste di precetto abolite, coll' obbligo nei curati della messa *pro populo*; specie nel Napoletano, 119.

Monache. Se i confessori approvati per le monache, possano supplire l' ordinario senza permesso, 39 — Del modo d' imporre le ceneri alle monache, 84.

Monte di pietà. Se possa ammettersi coll' interesse mensile al 2 °/₀, 247.

O

Occorenza di due feste primarie, 220.

Offerta. Se la mercede della iniquità possa offerirsi a Dio, 132.

Officio. Se debbano aggiungersi le preci dopo il solo mattutino, 15 — Se soddisfaccia all' officio proprio chi ne recita uno diverso in compagnia di un Clero, ivi—Se il nuovo calendario perpetuo di una diocesi abolisca gli officii proprii delle singole chiese, 123 — Se la precedenza delle feste *fisse* e *più proprie* nella occorrenza, valga pure nella concorrenza 149 — Circa l' oraz. *Aperi Domine* prima dell'officio, 182 — Circa gli off. votivi eddomadarii, 488—la commem. del Patrono nei suffragi, ivi — il segno di croce al *Fidelium animae*, ivi — v. Beda (Ven.), Coro, Dedicazione, Martirologio, Occorrenza, Vespri.

Omelia parrocchiale. Se possa farsi durante la messa, 86.

Oratorio. Quali siano gli oratorii semipubblici: ivi può soddisfarsi da tutti alla messa di precetto, 12 — Se i Vescovi possano erigerli e farvi conservare il SS., 13.

Ordinario. Tutte le facoltà abituali, anche quelle per un qualche numero di casi, concesse agli Ordinarii, passano ai loro successori, 145 — Se gli Ordin. possano dispensare in art. di morte dagl' imped. matr. coloro che vissero in concubinato e poi si separarono, 146 — v. Vescovo, Vicario Generale.

Ordinazione. Se valga quando nella tradizione del calice vi manchi il vino, 55 — ovvero l' ostia, 529—Circa l' ordinaz. dei religiosi di voti solenni, 124—Se valga l' ordin. nella quale, omessa la prima e seconda imposizione delle mani colle parole sacramentali, fu tutto supplito prima della tradizione degli gli strumenti, 148 — Se valga l' ordinaz. presbit. in cui vi fu solo la prima imposiz. delle mani e per la seconda si dubita se il Vesc. le abbia elevate per un momento. 246— Se valga quando per uno sforzo fatto non fu toccato il calice, e la patena fu sollevata da questo, 530.

Ordini religiosi — v. Regolari.

Organo musicale. Se può suonarsi al canto del *Praefatio* e del *Pater no-*

ster, 149 — Se possano cantarvi fanciulle, 377.
Opera pia. Se il Clero, amministratore di un' opera pia, possa escluderne i religiosi secolarizzati, 322.
Ozione. Se il teologo o il penitenziere possano ottare ad altro canonicato, dove vi ha questo diritto, 423.

P

Pace. Circa le riverenze nel darla, 325 — Circa il modo di darla, ivi.
Palliotto. Si condanna una consuetudine, 112.
Parroco. Se la omelia parrocchiale possa farsi durante la messa, 86 — Se un parroco regolare possa scegliersi a deputato del seminario, 276, 381—Un parroco ignorante può essere rimosso ? 419 — Se possa vietarsi ai regolari di celebrar messe pubbliche durante la messa parrocchiale, 422 — v. Congrua, Messa *pro populo*, Matrimonio.
Parto cesareo. Se e come sia lecito e doveroso procurarlo, 482.
Patrimonio sacro. Se possa alienarsi o mutarsi, 421 — Circa la garenzia civile, 521.
Pentecoste. Circa il cereo pasquale nella vigilia, 488.
Pontificale. Circa il privilegio, v. Capitolo, Dignità — Circa l' accompagnamento al Vesc. pontificante 60 — Chi debba mettergli i sandali, 61—Circa l' assistenza dovuta al Vescovo suffraganeo che pontifica, 113 — Circa l' assistenza del Vesc. quando non pontifica solennemente, 175 — Circa l' uso della stola nel cappellano che assiste alla messa piana del Vescovo, 178 — Circa la imposizione del manipolo in detta messa, 179 — Se il Vescovo possa costringere i canonici di collegiata ad assisterlo nei pontificali, 378— Se può farsi assistere da semplici sacerdoti, 379 — Se può designare i canonici per la sua assistenza, ivi— Se può farsi assistere da semplici sacerdoti, quando il numero dei canonici è ristretto, ivi.
Precedenza — nell' off. e nelle feste, v. Officio — fra la confrat. del SS. e un Terz' Ordine nelle processioni del SS., 60 — fra le confrat. tra loro, 103 — Se perdasi la precedenza nei capitoli colla professione di voti semplici, 171 — se negli ordini regolari pel servizio militare, 179— Precedenza dei canonici che vanno in processione con abito civile, 322.
Preci. Se dopo la messa conventuale letta debbano recitarsi le preci prescritte, 181 — Se possano recitarsi altre preci, oltre le prescritte, dopo la messa, 323.
Privilegio Paolino. Se possa usarsi quando siasi commesso qualche delitto, dopo la conversione dalla parte cristiana, 107 — Se possa usarsi quando la parte infedele vuol convertirsi, ma non coabitare col coniuge convertito, 111—Come si possa sanare il matrim. cristiano di un infedele convertito che, avvalendosi del privilegio paolino, omise la interpellanza alla prima moglie infedele, 532.
Privilegio sabatino. Circa la facoltà di commutare le opere ingiunte, 88.
Processione. Consuetudini speciali circa le processioni delle rogazioni, 61— Se il Semin. sia obbligato d' intervenire alle processioni delle Rogazioni e di S. Marco, 180 — Di una consuet. che il capitolo cattedr. si rechi processionalmente a benedire il fonte sito in altra chiesa, 204 — v. Precedenza.
Professione di voti semplici, v. Voti semplici.
Propagazione della Fede. In mancanza del consiglio diocesano nell' opera della Propag. della F. può bastare, per le indulgenze, il solo sacerdote deputato dal Vescovo, 153.
Protonotario. Privilegii dei proton. titolari od onorarii, 301.

Q

Quarantore. Se possano dirsi le litanie della B. V. in vece di quelle dei Santi, 61.

R

Regolari. Se il Vescovo sia costretto ad accettare i religiosi secolarizzati, e se può adibirli ai sacri ministeri, 10 — Circa l' ordinaz. dei regolari di voti solenni, 124 — Se valgano consuet. contrarie, 177 — Circa il calendario delle comunioni negli Ordini Regolari, 130 — Se un chierico regol., astretto alla milizia, debba poi ripetere il noviziato, 179 — Se il detto chierico perda la precedenza per causa del servizio militare, ivi—Se dopo la messa conventuale letta debbano celebrarsi le preci prescritte, 181 — Circa il Decr. *Quemadmodum* pei laici,novizii e studenti. 224 — Circa la confessione e comunione degli studenti negli Ordini regolari, 225 — Il servizio militare e la professione e la ordinazione degli alunni religiosi, 275 — Se il clero, amministratore di un' opera pia, possa escluderne i religiosi secolarizzati, 322 — Circa la natura della secolarizzazione temporanea dei religiosi, 380 — Se un parroco regolare possa eleggersi a deputato del Seminario, 276, 381— Se possa vietarsi ai regolari di celebrare messe pubbliche, durante la m. parrocchiale, 422 — Anche i Generali degli ordini Relig. possono considerarsi Ordinarii per le facoltà che passano ai successori, 484 — Se i religiosi, cacciati dai chiostri dal Governo, e vivendo fuori, possono partecipare agli avventizii del clero secolare, 522.

Religioso — v. Regolari.

Reliquia. Circa il culto alla reliq. della S. Croce, 130 — La reliq. della S. Croce nel Venerdì S., 131.

Rescritto. Circa la esecuzione dei rescritti pontif. coi censurati, 262.

Restituzione per un defunto: deve farsi agli eredi, non in suffragio dell' anima di lui, 440.

Ricettizia (Chiesa). Se nelle chiese ricett. innumerate nel Napoletano alle pensioni governative debbano partecipare altresì gli ascritti dopo la soppressione, 193.

Riserva dei casi —che s'ignori invincibilmente: se il Vesc. possa sancirla, 29 — Se il Vesc. possa riservare e punire peccati riservati e puniti dalla S. Sede, 31 — Se possa assolversi senz' altro obbligo chi assolve il complice, quando nè il confessore nè il penitente possano scrivere alla S. Penitenz., 201.

Riverenza nelle incensazioni, 234 — nella pace, 325 — quando è esposto il SS. Sacr., 326.

Rocchetto, quanto alle maniche, 276.

Rogazioni —v. Processione.

Rosario. Circa la delegazione per la erezione delle confr. del Rosario, 18 — Intorno ai nuovi Rosarii, 70, 116 — Circa le confr. del Rosario: sul documento di erezione; sul ros. vivente; sulla potestà del Vesc. di erigerla; sulla iscrizione dei defunti e dei vivi non registrati; sulla benediz. *in art. mortis*, 293 — Circolare sul sommario delle indulg. per la confr. del Rosario, 340 — Sommario delle dette indulg., 342 — Proroga a chiedere le patenti per le confrater. del Rosario sfornitene, 438.

S

Sabato. L' indulto dei Sabati rispetto ai pellegrini, 86.

Sacerdote. Come dev' essere ascritto a qualche chiesa ? 38 — Può il Vesc. impedirgli di allontanarsene ? ivi— Se un sacerd. forestiero, commendato dal proprio Vesc., possa essere sospeso dall' Ordinario, se non si allontana, 415.

Sagrestia. Sagrestia con doppia porta:

per quale uscire, per quale rientrare nelle funzioni, 223 — Circa il diritto di possedere uno stipetto in sagrestia, 377.
Scandalo. Circa la riparaz. di esso nel caso di occulta dispensa matrim. 408.
Scapolare. Se possa portarsi chiuso in una borsetta, 419.
Scomunica — v. Censura.
Secolo XX. Funzione straordinaria alla mezzanotte di questo e del seguente anno, 435.
Secreto. Circa la sua rivelazione in giudizio, 315 — Circa il secreto da custodirsi dai superiori, 316—Se il secreto debba conservarsi anche col confessore, 321.
Seminario. Se sia obbligato d'intervenire alle processioni delle Rogazioni e di S. Marco, 180 — Se un parroco regolare possa eleggersi a deputato del Semin., 276, 381—Circa gli studi del clero, enciclica del S. P. al Clero francese, 354 — Norme pei Semin. del S. Padre all'Episcopato del Brasile, 399.
Sepolcro. Circa l'altare del così detto *sepolcro* nel Giovedì S., 182.
Sepoltura ecclesiastica. Se possa darsi ai duellanti pentiti ed assolti, 87— Deve riporsi la carne umana tagliata nelle operazioni chirurgiche, 323—Come debba farsi la elezione della sepolt., 522.
Servi. Se possono compensarsi occultamente in casa del padrone, 308.
Statuti capitolari — v. Capitolo.
Stola. Circa il colore della stola nel dare la benediz. gen. ai terziarii, 324 — circa l'uso della stola sulle insegne canonicali, ivi.
Suggestioni ipnotiche. È lecito prender parte a dispute mediche intorno a queste ? 248.

T

Tassa dei legati perpetui di messe, 82.
Tempo medio zonario. Si può stare a questo, segnato solo dagli orologi de' telegrafi e delle ferrovie ? 252.
Teologo (Canonico). Se per consuetudine, quando predica, possa assentarsi più giorni dal coro, 196
Terrulas (Capo). Se in forza di questo capo il Vescovo può costituire censi od enfiteusi di poco valore, 318.
Terziarii Francescani. Circa l'ascrizione degl' istituti religiosi senza voti al Terz' Ordine franc., 40 — Circa il tempo dell' ass. gener. da darsi ai Terz. franc., 88 — Sul privilegio del Terz'Ord. franc. di conformarsi all' officio dell' Ordine, 181 —Circa il diritto di ricevere validamente i Terz. francescani, 225— Circa il rito d'impartire la bened. papale e l'assoluz. gener. ai Terz. franc., 226 — Circa il colore della stola nell'impartire la benedizione gen. ai Terz. franc., 324 — Circa la estensione delle indulg. del salmo *Exaudiat* ai Terz. franc., 396 — I diocesani di Bologna possono appartenere al Terz' Ordine di S. Domenico, pur ascritti ad altro Terz' Ord., 397 — Sulla fondaz. di più congregaz. di Terz. Franc. nello stesso luogo, 520.
Terz' Ordine. Se la confrat. del SS. Sacramento possa ottenere la precedenza sopra un Terz'Ordine nelle processioni del SS., 60 — Circa la benediz. papale e l'assoluz. generale pei Terziarii Domenicani secolari, 155 — Indulto circa l'assoluz. gener. dei Terz. Domenicani, 155 — Se può lucrare per sè la indulg. plen. chi impartisce agli altri l'assol. gener. con la detta indulgenza, 180.
Testamento dei beneficiati, 504.
Titolare. Se possa cambiarsi la immagine titolare di un altare minore, 421.
Triduo. Circa il modo di celebrare triduî solenni per le beatificaz. o canonizz. 488.
Tumulazione — v. Sepoltura.

V

Veni Creator. Circa la chiusa di quest' inno, 519.

Vescovado. Se sia lecito desiderarlo, 74.

Vescovo. Se sia costretto di accettare i religiosi secolarizzati e se può adibirli ai sacri ministeri, 10 — Se possa erigere oratorii semipubbl., se possa farvi conservare il SS. e se possa permettere la binazione, 13 — Se possa riservare a sè quei casi di cui se ne ignori invincibilmente la riserva, 29 — Se possa riservare e punire peccati riservati e puniti dalla S. Sede, 31 — Se possa vietare ai sacerdoti di celebrare fuori diocesi, 36 — Può imporre ai canonici l' obbligo della scuola? 37 — Per qual causa può impedire ad un sacerdote senza beneficio di allontanarsi dalla propria chiesa? 38 — Può permettere i matrim. dei liberi pensatori, 53 — Circa l' assistenza dovuta al Vesc. suffraganeo che pontifica, 113 — Tutte le facoltà abituali, ed anche quelle concesse ai Vesc. per un qualche numero di casi, passano ai loro successori, 145 — Se il Vesc. possa dispensare in art. di morte dagl' impedim. matrim. coloro che vissero in concubinato e poi si separarono, 146 — Se il Vescovo diocesano può concedere l' uso del trono ad un Vesc. forestiero coll' assistenza dei canonici, 205 — Se il Vesc. in forza del capo *Terrulas* può permettere censi od enfiteusi di poco valore, 318 — Se il Vesc. possa mai essere sottratto dalla ingerenza nei pii legati, 322 — Se possa costringere a partire dalla Diocesi un sacerd. forestiero commendato dal proprio Vescovo, sotto pena di sospensione, 415 — v. Anniversario, Conferenze Episcopali, Consenso, Ordinazione, Pontificale.

Vesperi. Circa l' ordine delle commemoraz. nei Vesperi, 274 — Dubbii sopra una consuet. di cantar sempre i Vesperi, 149 — v. Officio.

Viatico. come amministrarlo ad un concubinario che occultamente s' è posto in regola, 412.

Vicario curato perpetuo. È nominato dal corpo morale cui trovasi annessa la parrocchia, 5.

Vicario generale. Se ora gli competano tutte le facoltà abituali concesse al Vesc., 130 — Se può udire le confessioni, 322.

Voti semplici. Se colla professione di voti semplici si perdano i beneficii e le precedenze nei capitoli, 171 — Circa l' estensione del Decr. *Quemadmodum* ai laici d' istituti di voti semplici, 224 — v. Confessore.

II.

Parte Civile

B

Beneficenza (Oneri di) — v. Concentramento.

C

Campane. Diritto sulle campane a scopi civili, 282.

Campanile parrocchiale pericolante, 282.

Cappellano — v. Comune.

Chiesa parrocchiale — v. Cimitero, Comune.

Chiesa ricettizia. Regolamento sull' anticipata consegna ai Comuni dei beni delle Ricettizie, 523, 544 — v. Fondo pel culto.

Chiese autonome nel Napoletano 282.
Chiese Greche. — v. Ente a favore di stranieri.
Cimitero. Se il cimit. possa costruirsi in minor distanza legale dalla chiesa parrocchiale, 331.
Comune. Obbligo del com. di restaurare le chiese parrocchiali, 185 — Obbligo del com. di riedificare le chiese parrocch., 187 — Il com. non è tenuto alla casa del cappellano 282— Obbligo contrattuale del com. per spese di culto, ivi—Obbligo del comune alla spesa del quaresimalista, ivi—Circa l' uso dei conventi soppressi ceduti ai com., 283 — Il com. non può accollarsi la tassa di R. M. sulla congrua del parroco, 330 — Obbligo del com. circa gli edifizii di culto, ivi — Se per gl' inabili al lavoro i com. possano imporre tasse, 332 — Il com. non può cedere in enfiteusi un convento all' Ordine cui si apparteneva, ivi — v. Legge sull' aumento delle congrue parr. e sulla consegna ai Comuni ecc., Spese di culto.
Concentramento. Lasciti per poveri di G. C. e per quel di un culto determinato, se concentrabili, 139 — Legati al parroco per elemosina, concentrabili 186 — Le istituzioni amministrate dalle confraternite, se concentr. 187—Opere dotali concentr., 282 — Oneri di beneficenza non concentr., 283 — Oneri dotali non concentr., 284—Opere pie esenti dal concentramento, 330 — Criterii per la esenzione dal concentr., 331—Competenza circa il concentr., e la trasformazione delle O. P., 332.
Confraternite. Dipendenza di esse dall' Autorità civile ed ecclesiast., 139 — Confr. senza personalità giuridica, se soggette all' autorità civile, 186 — Le confr. del Napoletano sono tutte opere pie, 187—Norme civili per le confrat. in mancanza di statuti, 331 — v. Concentramento.
Congregazione. Le congregaz. dei chierici secolari soppresse e la pensione, 92.
Congrua — v. Comune, Legge sullo aumento ecc., Prescrizione, Regolamento sull' aumento ecc., Tassa di manomorta.
Conventi soppressi — v. Comune.

D

Demanio. Se il Dem. sia tenuto agli oneri dei fondi incamerati, 92.
Dipinto artistico. Divieto di staccare un dipinto artistico, 186.
Dote. Doti anche per coloro che non si maritano, 284.

E

Ente a favore di stranieri. Chiese Greche, 284.
Ente autonomo — v. Soppressione.

F

Famiglia. Significato della parola *famiglia* nei legati pii, 185.
Fedecommesso — v. Prescrizione.
Fondi incamerati — v Demanio.
Fondo pel culto. Transazione su beni di chiesa ricett.,fatta dal Fondo pel culto, obbligatoria pei partecip., 43.

I

Inabile al lavoro — v. Comune.
Inversioni di fondi — v. Opere pie.

L

Legato pio. Autorizzazione per accettare pii legati, 330.
Legge sull' aumento delle congrue parrocchiali, 230; aumento delle congr. parrocch., ivi — Anticipata consegna ai Comuni delle rendite delle soppresse Chiese ricettizie e Comuni curate, 231; Acconto ai Comuni sulla quota loro spettante della rendita patrimoniale del clero regolare, 232; Disposizioni finali,

223 — v. Regolamento sull' aumento ecc.

O

Opere pie. Inversioni di fondi per opere pie, 284 — Competenza circa il concentramento e la trasformazione delle O. P., 332 — v. Confraternite.

Ospedale. A chi spetti pagare pel trasporto e pel mantenimento di un povero all' ospedale, 332.

P

Parroco — v. Concentramento.

Patrono. Anche il patrono onorario ha diritto allo svincolo ; i beni non sono convertibili, 44.

Pensione — v. Congregazione.

Povero — v. Ospedale.

Prescrizione (La) — l' usufrutto e il fedecommesso, 92 — La prescrizione quinquennale sul reddito della congrua, ivi.

R

Regolamento sull' aumento delle congrue parrocchiali 381, 426 ; Dell'accertamento delle attività e delle passività del beneficio parrocch., 426 ; Della liquidazione dell' assegno supplementare e dei reclami, 472 ; Del pagamento degli assegni, 474 ; Disposizioni diverse , 475 — Sull' anticipata consegna ai Comuni dei beni delle Chiese ricettizie e comunie curate, 523, 544.

Ricettizie — v. Chiesa ricettizia.

Rivendicazione (diritto di) — v. Svincolo.

S

Solve et repete — v. Tassa di svincolo.

Soppressione degli enti. Ente autonomo soppresso, 91—v. Congregazione.

Spese di culto. Diritto ultra centenario alle spese di culto. Approvazione necessaria al Sindaco e alla giunta, 330.

Svincolo (Diritto di). Circa la decadenza del diritto di rivendicazione e di svincolo, 43 — v. Patrono.

T

Tasse — Interessi sulla tassa di svincolo, 44 — *Solve et repete* e prescrizione sulla tassa di svincolo, 45 — Tasse sul trasporto delle salme degli acattolici, 140 — Tassa di manomorta sui supplementi di congrua, 186 — v. Comune.

Transazione su beni di Chiesa ricettizia — v. Fondo pel culto.

Trasformazione. Ministeriale di trasformaz., non impugnabile, 140 — v. Opere pie.

V

Vescovo. Se il Vesc. può mutare una dotazione di una vicaria già istituita , 44 — Il Vesc. ha facoltà di determinare la modalità di una pia fondazione, 45.

Imprimatur.

P. Fr. Albertus Lepidi Ord. Praed. S. P. A. Magister.

Imprimatur.

Josephus Archiep. Myren. Vicesgerens.

Monitor ecclesiasticus
1899 CBPac

1899 15691

GRADUATE THEOLOGICAL UNION LIBRARY
BERKELEY, CA 94709

GTU Library
3 2400 00332 8097

PATTI DI ASSOCIAZIONE

AL

MONITORE ECCLESIASTICO

1. Il Monitore Ecclesiastico esce l'ultimo giorno di ogni mese in un fascicolo di 52 pag., comprese le 4 della copertina colorata e stampata; bella edizione in grande ottavo.

2. Essendo scopo di questa pubblicazione facilitare a tutti gli ecclesiastici la conoscenza dei documenti e delle cognizioni necessarie ed utili pei loro sacri ministeri, il prezzo annuo, da pagarsi anticipatamente, è fissato a soli L. 5 per l'Italia, e L. 6,50 per l'Estero.

3. Ogni anno si formerà un volume con doppio indice, ed ogni dieci volumi costituiranno una serie con indice generale.

4. Chi procura dieci associati, inviandone il prezzo di L. 50, avrà in dono l'undecima copia.

5. L'Associazione non disdetta alla fine dell'anno, s'intende riconfermata per un altro anno.

6. Lettere, plichi ecc., si dirigano franchi di posta alla Direzione del Monitore Ecclesiastico in Roma (senz'altro indirizzo).

La intera prima Serie, in dieci grossi Volumi, già compiuta (incluso l'Indice generale), costa L. 67 per l'Italia e L. 78 per l'Estero. — Ciascun Volume, L. 6,70 per l'Italia e L. 8,70 per l'Estero. — Il solo Indice generale, L. 2 per l'Italia e L. 3 per l'Estero.